

TESORO

DEL

FORO TOSCANO

OSSIA

RACCOLTA DELLE DECISIONI

DEL

SUPREMO CONSIGLIO

E DELLE

REGIE RUOTE CIVILI

DELLE

PRIME APPELLAZIONI DI TOSCANA

OPERA

Dell'Avvoc. Lorenzo Cantini, e Canc. Domenico Menci

TOMO XXVIII.



FIRENZE

NELLA TIPOGRAFIA DEL GIGLIO

1832.



DECISIONE I.

SUPREMO CONSIGLIO

Stiana Inibitoriae diei 3. Augusti 1831.

IN CAUSA COMUNITA' DI STIA E POGGESI

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess. Rocco Del Piatta

ARGOMENTO

L' Inibitoria a proseguire i lavori da alcuno gia incominciati nell'Alveo di un Torrente, appoggiata al danno, che ne verrebbe al Pubblico, e che esaminate le cagioni per le quali è stata fatta, sono ritrovate vere, conviene che non solamente venga confermata, e sia vietata la continuazione delle opere intraprese, ma che ancora venga ordinata la demolizione di quelle già fatte.

SOMMARIO

1. *Quando l' Inibitoria si ravvisa ben fondata deve confermarsi.*

2. *Tutto ciò che vien fatto, e costruito nel suolo altrui, o ciò che viene eseguito a danno della pubblica utilità somministra materia alla nunciazione della nuova Opera.*

3. 4. *Quando due parti si rimettono al voto di un Terzo, e dichiarano di non poter reclamare, rimangano all' osservanza di detto voto obbligate.*

5. *Quando alcuna delle parti ritira delle somme determinate nel Lodo, si verifica l' accettazione del medesimo.*

6. 7. 18. *Quando dall' Edificante si eseguiscono nel suolo altrui alcuni lavori in modo diverso da quello stato prescritto in un Lodo, già accettato, sono intollerabili.*

8. *Quando in un Lodo si permette l'elevazione di un muro sopra un Torrente, e che di fatti sul Torrente è stato elevato si ritiene, che sia designata la esecuzione dei lavori nel letto stesso del Torrente, e non fuori, o appresso all' Alveo.*

9. *Quando l' occupazione dell' Alveo di un Torrente pregiudica alla pubblica utilità, può essere inibita all' Occupante.*

10. *Il letto del Fiume è costituito da quello spazio di terreno, che occupa colle sue acque non solo nell' Estate, ma anche nelle massime escrescenze invernali.*

11. *Tutto quello spazio di terreno, che sebbene resta asciutto nell' Estate, pure si trova inoltrato nel Fiume, e non forma una delle due linee, che lo comprendono, non può qualificarsi per Ripa.*

12. 13. 14. *Illecita è l' occupazione dell'Alveo dei Fiumi, e le Leggi comandano la demolizione dei lavori, che vi sono stati fatti.*

15. *Non può permettersi alcuna innovazione alla pronunzia degli arbitri, che forma un patto, ed una Legge inviolabile a riguardo delle parti, che ad essa si sottoposero.*

16. 17. *Dannosa si riguarda quell' opera, la quale non tanto produce un danno presente, ma quella ancora, che può cagionarlo nel tempo avvenire.*

19. *Il nunciante la nuova opera non solo procura, che il lavoro non sia proseguito, ma intende ancora di ottenere, che tutto sia ricondotto all' antico stato.*

20. *L' interdetto demolitorio compete tanto per l' edificazione posteriore all' Inibitoria, quanto per i lavori, che l' hanno preceduto.*

21. 22. *L' interdetto semplicemente proibitorio, quando si tratta di lavori nei Fiumi, opera che possa ordinarsi la demolizione anche dei lavori fatti.*

23. *Non deve eseguirsi la prova di ciò che esuberantemente risulta dagli atti.*

24. *Il Nunciante soccombente deve soggiacere alla condanna di tutte le spese, e danni.*

Storia della Causa

La necessità di costruire una Strada mulattiera per quella parte che da Stia conduce a Papiano obbligò la Comunità a valersi del terreno prossimo ad una Concia del sig. Poggesi; Questa occupazione cagionò qualche danno al Poggesi medesimo, e quindi all'effetto di risarcirlo, convennero le parti di comprometterne la verificazione, la stima, ed i mezzi conciliatorii nel Perito Ingegnere sig. Luigi Hindt. Nel 31. Luglio 1827. questo emesse il suo parere, e stabilì la quantità del danno, e propose, che i lavori da farsi dovessero accollarsi allo stesso Poggesi. Il compromesso nel Hindt era stato proceduto da una Supplica del Poggesi, colla quale aveva chiesto al Granduca, che fosse eletto questo Perito, e si era obbligato a stare al suo voto irremissibilmente, siccome costa dalla Supplica istessa rimessa al Provveditore della Camera di Soprintendenza Comunitativa di Arezzo li 29. Aprile. 1826.

Il Poggesi autorizzato dal Lodo Hindt a fare i lavori occorrenti, in luogo di fare quelli designati, ne fece altri del tutto diversi, ed in diverso luogo; poichè essendosi proposto di fare una muraglia sul Fiume Staggia, occupando una porzione dell'Alveo, diede mano a questo lavoro lusingandosi di poterlo condurre felicemente al suo termine. La Comunità informata per i rapporti avuti dal suo Ingegnere, richiamò prima il Poggesi amicabilmente, e trattò con esso del riparo ai danni, che si andavano a cagionare alle Comunità, ma il Poggesi proseguì nonostante i detti lavori, ed obbligò la Comunità a ricorrere alle vie giudiciali mediante una Inibitoria trasmessa nei 23. Giugno 1828., e l'Inibitoria fu così concepita « Il sig. Gonfaloniere di Stia inerendo alla Deliberazione « magistrale del 19. Giugno 1828. inibisce al sig. Poggesi di proseguire « la costruzione del muro, che sta facendo sul Torrente Staggia. Atteso « che detto muro, a sentimento del sig. Ingegnere del Circondario, è « dannoso alla Comunità, protestandosi di tutti i danni, e spese.

Il Poggesi contradisse alla Inibitoria, e contestò in tal guisa il Giudizio prima che avesse luogo la domanda in conferma d'Inibitoria; ma frattanto fu dal medesimo proseguita la trattativa con la Comune sul modo d'indennizzarla per i lavori, che andava facendo. Queste nuove trattative furono del tutto inutili, bisognò tornare al Tribunale; Dopo varii atti, e varie deduzioni, finalmente nacque Sentenza del Tribunale di Pratovecchio del 27. Marzo 1829., colla quale venne confermata la trasmessa Inibitoria, e venne condannato il Poggesi nelle spese del Giudizio.

Appellò il Poggesi da detta Sentenza alla Ruota di Arezzo. Ordinato da essa un'accesso, e quello eseguito con intervento del Perito Ingegnere Lorenzo Corsi, il quale emesse poi la sua relazione, sotto dì 12. Agosto 1830. revocò la prima Sentenza, ed autorizò il Poggesi alla prosecuzione delli incominciati lavori, e condannò la Comunità nelle spese dei Giudizj.

Appellante la Comunità da questa Sentenza, fece eseguire dal sig. Professore Domenico De Vecchi due Relazioni in confutazione della Perizia del sig Lorenzo Corsi, e domandò, che fosse eletto un Perito Idraulico per la migliore verificazione dello stato delle cose, e portata la Causa a questo Supremo Consiglio sopra l' Incidente chiese la nuova Perizia, e nel 3. Maggio prossimo passato nacque Decreto, che riunì l'incidente al merito, e discusso questo, fu nell'appresso modo deciso.

Motivi

Attesochè qualunque volta l'Inibitoria al sig. Luigi Poggesi sotto dì 23. Giugno 1828. trasmessa ad istanza del sig. Gonfaloniere della Comunità di Stia si ravvisava ben fondata dovevasi la medesima confermare,

così esigendo i noti principii di ragione additati anche dalla *Rota Roma-*
1 *na in Romana Inibitionis* 4. *Julii* 1791. §. 2. *cor. Paracciano.*

Che poi regolare quanto al diritto, fosse l' Inibitoria suddetta, non potevasi controvertere, subito che si avvertiva, che tutto ciò che vien fatto, e costruito nel suolo altrui, o ciò che viene eseguito a danno della pubblica utilità, somministra sicuramente materia, tra li altri casi, alla
2 nunciazione della nuova opera *Bruneman. in Leg. Paulus* 26. *N.* 8. *ff. quodvi, aut clam Romuss. de Nov. Oper. Nunciat Art.* 23. *N.* 15., e così regolare veniva ad essere la detta Inibitoria per essere stata trasmessa appunto nel concorso delle circostanze surriferite.

Ed a rimanere di ciò convinti giova il rammentare in fatto, che avendo la Comunità di Stia formata una Strada, che percorre in prossimità un' Edifizio di manifatture spettante al sig. Luigi Poggesi, ed avendo questo preteso la refezione dei danni asserti risentiti dai detti lavori fu questa contestazione rimessa al definitivo inappellabile giudizio del sig. Luigi Hindt, al quale tanto la Comunità di Stia, che il sig. Poggesi commessero di determinare quali essere dovevano le indennità domandate dal sig. Poggesi per i deterioramenti da esso reclamati a riguardo della sua Fab-
3 brica, e Laboratorio di Concia.

E' poi un fatto, che rimane giustificato dalli atti, che lo stesso sig. Poggesi avanzò al Trono, e che fu trasmessa nel 29. Aprile 1826. per l' opportuna informazione al sig. Provveditore della Camera di Sopraintendenza Comunitativa di Arezzo, che la pronunzia del sig. Hindt doveva essere inappellabile, giacchè furono queste preci espressamente dirette ad ottenere, che fosse ordinato, che il voto del sig. Hindt dovesse « ivi « attendersi però il suo voto irremissibilmente per l'una, e per l'altra parte» ed in ordine alla concordata informazione ne resultò, che anche il Magistrato Comunitativo di Stia con sua deliberazione de' 27. Luglio 1826. annuì « ivi » di starsene irremissibilmente da ambe le parti al voto di « detto Compromissario », talchè è evidente (secondo che e stato costantemente ritenuto in Causa) che quanto sarebbe stato sull'indennità dichiarato dal sig. Hindt, doveva formare tra le parti una Legge invariabile, alla osservanza precisa della quale rimanevano ambe le parti ob-
4 bligate.

Questo Lodo inappellabile fu nei 31. Luglio 1827. proferito dal sig. Hindt, ed in esso furono indicati i lavori, che dovevano farsi sul Torrente Staggia all' intorno della Fabbrica della Concia del sig. Poggesi, ed alla stessa Fabbrica, siccome si rileva dal dettaglio dei lavori annesso al detto Lodo; ne fu di questi lavori stabilito il valore, e ne fu l'esecuzione per il prezzo indicato, portata in accollo allo stesso sig. Poggesi, e fu anche prefinita la somma, che per indennità poteva al medesimo concedersi.

Sarebbe inutile il farsi carico di dimostrare l'accettazione, che ambe le parti fecero di questa pronunzia, essendo questo fatto non stato mai controverso in tutto il corso del Giudizio; ma amandone la prova certa, resulta questa dai diversi mandati a favore del sig. Poggesi rilasciati sopra la Cassa Comunitativa, e da esso quietanzati, con i quali fu ordinato il pagamento di diverse somme designate dal detto Lodo, dosicchè rimane accertata non tanto l'inappellabilità del Lodo, ma ben anche la di lui positiva accettazione.

Quindi da ciò deriva, che il sig. Poggesi non altrimenti poteva fare i lavori nel Torrente Staggia, ed appresso la sua Fabbrica di Concia, che rispettando in ogni sua parte il *dettaglio* che dei medesimi ne aveva fatto l'arbitro Hindt, mentre a tanto l'obbligava la santità del patto dipendente dalla solenne accettazione del Lodo. 5

Ma i lavori appunto inibiti erano tanto difformi da quelli dal sig. Hindt designati, quanto possono esser quelli, che sono fatti senza animo di rispettare le ricevute presunzioni, essendo ciò accertato dalla giudiciale Relazione del Perito sig. Lorenzo Corsi eletto ad intervenire all'accesso eseguito in seconda Istanza, mentre richiamato egli a determinare quanto il sig. Poggesi nella esecuzione dei lavori incominciati si fosse discostato da quelli prescritti dalla Relazione Hindt, rispose, che il sig. Poggesi « ivi » Si discostò tanto dalle prescrizioni ricevute, quanto uno, che non « abbia punto avuto in animo di osservarle ».

E' dunque evidente, che i lavori inibiti furono dal sig. Poggesi eseguiti in aperta violazione di ciò, a cui coll'accettazione del Lodo egli erasi obbligato, e furono del pari questi lavori eseguiti, sul suolo, che non era di proprietà dell'Edificante, giacchè essendo derivata l'esecuzione dei medesimi dalle prescrizioni, che fece l'arbitro signor Hindt, ed alle quali la stessa Comunità di Stia erasi vincolata, bisogna ben dire, che il diritto a costruire i lavori dettagliati dal sig. Hindt non potè al sig. Poggesi competere in ragione di queste prescrizioni, il che non sarebbe accaduto, se di sua proprietà fosse stato il suolo, sopra del quale dovevano questi lavori eseguirsi, e quindi ne deriva, che sull'altrui suolo venivano questi lavori effettuati. 6

Or se il dettaglio additato dal sig. Hindt fosse stato atteso dal sig. Poggesi, nulla adesso poteva pregiudicare l'eccezione del suolo altrui, mentre essendo circoscritta entro quei limiti, che l'arbitro aveva concessi alla occupazione del sig. Poggesi per procurargli l'indennità da esso reclamata, diveniva lecita l'occupazione predetta; ma quando al contrario il sig. Poggesi si scostava dal dettaglio dei permessi lavori, quanto colui che vuole eseguirli, è allora ben chiaro, che arbitraria fu la sua opera, e che fu diretta espressamente alla occupazione del suolo altrui, e così i suoi lavori come poterono eccitare la di lei giustizia. Si verificava in

fatti nel complesso delle avvertite circostanze, che i lavori inibiti si erano fatti conculcando una solenne convenzione, ed erano perciò venuti a praticarsi nel suolo altrui, il che basta, come abbiamo osservato, per legit-
7 timare la trasmessa Inibitoria.

Ma non è soltanto l'occupazione del suolo altrui, che potè giustamente dar vita alla controversa Inibitoria, mentre concorre anche la veduta di provvedere alla pubblica utilità nell'inibire al sig. Poggesi i suoi lavori.

Ritornando sempre al Giudizio proferito dall'arbitro sig. Hindt si rileva, che il sig. Poggesi fu autorizzato a costruire un muro sul Torrente Staggia, che andar doveva ad attestare con l'angolo della Fabbrica Poggesi, ed aver doveva tutte quelle dimostrazioni, che si vedono indicate nel *dettaglio* dei detti lavori.

Se si percorrono le diverse Relazioni eseguite dai Periti nelle precedenti Istanze si rimane accertati, che mentre a tenore delle dichiarazioni del sig. Hindt, il muro, che il sig. Poggesi fu autorizzato a costruire sul Torrente Staggia doveva nella sua estremità marcato in pianta di Lettera E. discostare soltanto soldi dieci di braccio dall'angolo saliente di un vecchio muro, ed attestare nel punto indicato in pianta con Lettera D. con l'angolo della Fabbrica Poggesi, con dovere la sua lunghezza limitarsi a sole 12. braccia con l'esecuzione dei lavori inibiti, e oppostamente il sig. Poggesi intrapreso un muro della lunghezza del sig. Hindt doveva attestare, e con essere il lavoro medesimo avanzato nel Torrente Staggia. Accertano questi sostanzialissimi cambiamenti, e la direzione data nel modo indicato a detti lavori, la Relazione dell'Ingegnere sig. Giuseppe Gatteschi del 24. Marzo 1829. Il rapporto dell'Ingegnere di Circondario fatto nel 16. Giugno 1828., quando per obbligo del suo ministero, ed a tenore di quanto ordinò nel suo Lodo il sig. Hindt sorvegliava i lavori, che si facevano dal sig. Poggesi, avendo in questo Rapporto dichiarato, che dall'angolo della Fabbrica del sig. Poggesi, a cui doveva attestare il nuovo muro da costruirsi, era stato questo eseguito distante da questo angolo circa tre braccia estendendosi nel Torrente, ed altrove; Che i lavori portavano una diminuzione all'Alveo del Torrente, come pure, che la costruzione del muro inibito era inoltrato nel Torrente; E dalla Relazione fatta nel 5. Settembre 1828. dal sig. Francesco Guasti Ispettore colla sua Lettera ministeriale scritta al sig. cav. Provveditore della Camera di Sopraintendenza Comunitativa di Arezzo, leggendosi in in essa « ivi » Nella circostanza della visita fatta al lavoro costruito dal « Poggesi nell'Alveo del Torrente Staggia presso la Terra di Stia ec. »

Ne difforme dal sentimento dei rammentati Periti relativamente all'esecuzione dei lavori del Poggesi nell'Alveo del Torrente Staggia è quello del Perito giudiciale di seconda Istanza sig. Corsi, mentre all'ar-

ticolo quarto della sua Relazione, egli pure concorda, che i lavori predetti tendevano a garantire stabilmente la Fabbrica del sig. Poggesi dalle istruzioni, e dall'urto diretto del Fiume, al che tanto più il sig. Poggesi fu interessato a provvedere, in quanto che la cima della Fabbrica della Concia fu inalzata fino a braccia 21. sopra il letto di esso. Avvertì di più, che le mura della detta Concia erano esposte a nudo avanti l'impeto di acque Torrenziali, e che una considerazione meritava « La restri« zione seguita dell' Alveo del Torrente Staggia colla linea di fronte avan« zata dei nuovi lavori » E concorre in questo medesimo resultato quanto si legge nell' atto di accesso eseguito in seconda Istanza, stando scritto in esso « ivi » Noi Giudice Relatore nella presente Causa, dopo avere in« inteso quanto hanno detto i sigg. Procuratori di ambe le parti litiganti, « abbiamo osservato un muro della grossezza di braccia 1. e mezzo sul « Fiume Staggia. »

Se dunque cominciando da ciò che prescrisse il sig. Hindt il muro permesso al sig. Poggesi poteva elevarsi sul Torrente Staggia, e scendendo in seguito ai resultati avvertiti dai diversi Periti, siamo resi certi, che il muro controverso esiste sul Torrente Staggia, ma più inoltrato di quello che avesse stabilito l' arbitro sig. Hindt, non può dubitarsi della occupazione avvenuta dell' Alveo del Torrente Staggia, mentre il senso grammaticale delle parole, che il muro doveva elevarsi sul Torrente Staggia, e che di fatti sul Torrente, era stato edificato è stato dalla Giurisprudenza ritenuto, che designi la esecuzione dei lavori nel letto istesso del Torrente Staggia, e non fuori, o appresso all' Alveo predetto, siccome fu avvertito nei precisi termini nella *Florentina aggerum Fluminis* 18. 8
Septembris 1764. §. *E questa intelligenza ec. vers. atteso ancora ec. avanti Querci*. Se di più i lavori eseguiti diminuiscono l' Alveo del Torrente tendono a riparare i muri della Fabbrica della Concia dalle corrosioni, e scalzamenti cagionati dal Fiume, come pure dall'impeto di acque Torrenziali, a cui le mura predette sono esposte a nudo, e se una restrizione è seguita nell' Alveo del Torrente Staggia colla linea di fronte avanzata dei nuovi lavori, siccome è stato tutto ciò rilevato dal Perito giudiciale sig. Corsi, bisogna riconoscere avvenuta pur troppo quella occupazione dell' Alveo del Torrente Staggia, che essendo pregiudiciale alla pubblica utilità ha potuto autorizzare la trasmessa inibitoria. 9

Nè a far disputare, che i disputati lavori non fossero praticati nel l' Alveo del Fiume Staggia poteva essere sufficiente ciò che dal sig. Perito Corsi si dichiara all'Art. 5. della sua Relazione, che cioè essendo il muro del sig. Poggesi elevato nel Torrente Staggia diretto a riparare la muraglia della di lui Fabbrica di Concia dall' impeto delle acque torreziali, venne questo muro a rendersi *un'opera avanzata in forma di Salvaripa*, e quindi non fu altrimenti un' occupazione dell' Alveo.

Quando infatti la muraglia della Concia è a sentimento del signor
Corsi esposta a nudo all'impeto delle acque del Torrente Staggia; Quando
il lavoro fatto dal sig. Poggesi tende a riparare la Fabbrica della Concia
dalli *scalzamenti*, e *corrosioni* del Fiume; Quando la linea di fronte
avanzata dei nuovi lavori opera la *restrizione nell'Alveo del Torrente
Staggia*; E quando il muro inibito è circa 6. braccia in avanti della muraglia
della Fabbrica della Concia per la parte, che guarda il Torrente
Staggia, non si potè altrimenti accogliere la dichiarazione, che l'opera
controversa fosse *un'opera avanzata in forma di Salvaripa* per attribuire
a questa dichiarazione l'effetto di riguardare costruiti i lavori sulla
Ripa del Fiume, giacchè a questa intelligenza vi resistevano tutti i riscontri
fin'ora enunciati, e che persuadono operata l'occupazione del Torrente
, e vi resisteva la regola di ragione, per la quale siamo ammaestrati
che il letto del Fiume viene costituito da quello spazio di Terreno, che
egli occupa con le sue acque, non solo nel tempo estivo, ma anche nelle
10 massime escrescenze invernali, escluse le insolite, e straordinarie. *Text.
in Leg.* 3. §. 1. *ff. de Flum. Donell. Com. Jur. Civil. Lib.* 4. *Cap.* 3.
Caepol. de Servit. rustic. praed. Cap. 34. *N.* 7. *Rot. Floren. in Florentina
Ripae muniendae. e praetensae alluvionis* 30. *Settembris* 1750. §.
24. *et segg. cor. Bizzarrini Relatore*, e non può mai dirsi *Ripa* tutto
quello spazio di terreno, che sebbene rimanga asciutto nel tempo estivo
pure si trova inoltrato nel Fiume, e non costituisce una delle due linee
fisse, che comprendono il Fiume, le quali soltanto sono qualificate per
11 Ripe, ed in ogni dato punto formano una sezione dello stesso Fiume sempre
eguale. *Vina. Instit. Lib.* 2. *tit.* 1. §. *Riparum N.* 1. *Rot. Flor. in
dicta Florentinae Ripae muniendae* 30. *Septembris* 1750. §. 57. *cor.
Bizzarrini, et in Puppien. seu Clusentina Ripae muniendae* 15. *Aprilis*
1789. §. 15. *cor. Galli.* per lo che ne avveniva, che essendo le surriferite
regole di gius di ostacolo ad accogliere l'opinione del Perito giudiciale
relativa a qualificare a salvariva i lavori in disputa, potevasi con
tutta sicurezza dipartirsi dal di lui sentimento, tanto più, che le espressioni
da esso usate stavano piuttosto a denotare, che i lavori fatti dal sig.
Poggesi erano animati dall'oggetto stesso, che si ravvisa nei lavori a Salvaripa,
anzichè indicassero, che tale era precisamente il carattere dei detti
lavori, onde tanto meno si poteva esitare a riconoscere avvenuta l'occupazione
dell'Alveo del Torrente Staggia.

Convinti poi dell'esistenza di questo fatto luminoso veniva ad emergere
la giustizia della trasmessa Inibitoria, mentre unanime è il disposto
delle Leggi non tanto del diritto comune, che del Gius Patrio che proclamano
illecita l'occupazione dell'Alveo dei Fiumi, è comandano la de-
12 molizione delli eseguiti lavori, come rispetto alle prime rilevasi dalla *Leg.
Unic. ff. ne quid. in Flum. public. e dalla Leg.* 1. *ff. de Flumin. ne quid.*

e quanto alle seconde, tralasciate le più antiche, desumesi dalla Legge *del* 3. *Ottobre* 1774. *del* 10. *Aprile* 1782. §. 34., *e del* 12. *Settembre* 1814. §. 1. con avere fatto eco a queste sanzioni legislative anche le pronunzie dei Tribunali, come ce ne assicura la *Rot. Fiorentina nella Flo-* 13
rentina Remotionis impedimenti 23. *Luglio* 1785. §. *E questa Legge ec. avanti Maccioni, e nella Anglarien. seu Biturgen interdicti Restitutorj* 2. *Septembris* 1788. §. 9. *et segg. avanti Baccini* cosicchè ben fondata dovè comparire l'Inibitoria trasmessa, sia che i lavori eseguiti dal sig. Poggesi si volessero riguardare come difformi alle prescrizioni dell'arbitro Hindt, sia che procurassero l'occupazione dell'Alveo del Torrente Staggia. 14

Ma il resultare di questi fatti, e di questi principii di ragione non sgomentò i Difensori del sig. Poggesi, ed una difesa in sostanza essi presentarono, che investiva ambedue i titoli della trasmessa inibitoria; e che li fu somministrata dalle osservazioni del Perito giudiciale sig. Corsi.

Risalendo in fatti il detto Perito alle circostanze, che diedero causa al compromesso fatto nel sig. Hindt, ed afferrando alcune espressioni usate dallo stesso arbitro, ritenne nella sua Relazione, che l'indicazione dei lavori fatta dall'arbitro era *dimostrativa*, e non *tassativa*, in quanto che l'arbitro aveva dettagliati i detti lavori per averli appresi come proporzionati a provvedere all'interesse del sig. Poggesi pregiudicato dalla formazione della nuova Strada, e perciò si soggiungeva, se il sig. Poggesi non ha creduto di uniformarsi alla pronunzia del sig. Hindt ciò è stato nelle sue facoltà, mentre essendo i lavori preordinati all'unico, ed esclusivo vantaggio del sig. Poggesi, egli è stato nel diritto di fare ai medesimi quelle variazioni, che poteva reputare convenienti, e più adattate a compire l'oggetto, per cui furono dall'arbitro ordinati. E si avvalorava questo primo reflesso con osservare in fatto, che a sentimento del Perito giudiciale sig. Corsi, i lavori dal sig. Poggesi eseguiti diversamente dalle prescrizioni del sig. Hindt, se non erano vantaggiosi alla Comunità di Stia, non erano certamente ad essa dannosi, ed avevano inoltre il pregio di corrispondere più completamente all'oggetto, cui dovè mirare il sig. Hindt, quello cioè di provvedere unicamente all'interesse del sig. Poggesi, e procurare ad esso una più completa indennità.

E' questo in sostanza il ragionamento proposto per interesse del sig. Poggesi, assistito dai riflessi del Perito giudiciale, ed accolto pienamente dalla Sentenza appellata.

Ma dovè comparire sodisfacente la replica, che per interesse della Comunità si presentava, dedotta dall'avvertire, che malamente si aveva ricorso alla causa motrice del compromesso fatto nel sig. Hindt per determinare i diritti, e le obbligazioni, che per le parti respettive erano derivate dalla pronunzia dell'arbitro.

Finchè per remuovere le contestazioni, alle quali potevano dar luogo i reclami del sig. Poggesi per la nuova Strada eseguita dalla Comunità, si adottava il partito di sottoporsi al Giudizio di un' arbitro, poteva anche in questa determinazione aver per parte un maggiore, o minore riguardo all' interesse del sig. Poggesi

Finchè l' arbitro nella sua Giustizia ravvisando preponderanti le ragioni di reclamo dal sig. Poggesi avanzate, designava i mezzi, che più direttamente a suo parere potevano condurre a provvedere al di lui interesse, poteva nella scelta di questi mezzi esistere una maggiore, o minore latitudine, e portarsi ancora a sottoporre la Comunità di Stia a più severe prescrizioni di quelle, che si leggono nel Lodo dei 30. Luglio 1827.

Ma quando questa pronunzia fu emanata; quando essa per volontà delle parti, doveva essere irretrattabile; E quando la medesima fu solennemente accettata, fu dal tenore delle sue disposizioni provveduto (nel modo alla Giustizia conforme) all' interesse del sig. Poggesi, e all'influenza di questo interesse, e dei diritti qualunque, che potevano ad esso competere, cessò affatto, essendo tutto rimasto compreso nella fatta pronunzia, e fu con essa, che venne prefinita l' indennità, che fu opinato doversi accordare al sig. Poggesi.

Quindi se nella esecuzione dei lavori per autorizzare un recesso dalle disposizioni del Lodo, fosse dato di rimontare alle cause, che spinsero a sottoporre ogni disputa al Giudizio di un' arbitro sarebbe lo stesso, che distruggere, ed annientare il Lodo medesimo, di cui attualmente non deve esaminarsi la giustizia, ma procurarsene l' esatta osservanza.

Sia pure come suppone il Perito giudiciale, che meno efficaci siano i lavori indicati dal sig. Hindt per procurare al sig. Poggesi *quella indennità*, che domandava; E' questa ormai determinata da un Lodo inappellabile, ed accettato; Le parti sono respettivamente vincolate dal loro Contratto, e quantunque in altra forma eseguendo i lavori, più adagiatamente si corrispondesse alla causa, che indusse al compromesso, siccome sarebbe d' altronde offesa quella correspettività, che deve rispettarsi fra i Contraenti, così ne segue, che non può permettersi veruna innovazione alla pronunzia dell' arbitro, che forma un patto, ed una Legge inviolabile a
15 riguardo delle parti, che ad essa si sottoposero.

Ne si dica, che i lavori controversi non sono dannosi, talchè la loro esistenza deve dalla Comunità tollerarsi, giacchè ricorre trionfante una replica desunta dal principio di diritto, il quale nella soggetta materia insegna, che *dannosa* si riguarda quell' opera, non tanto che produce un danno presente, ma quella ancora, che può cagionarlo nel tempo avvenire. contemplandosi a quest' oggetto non il danno immediato, e presen-
16 te, ma anche soltanto quello in potenza ed abituale *Text. in Leg. Flumin m* 24. *ff. de damno infect.* §. 4. *Polit de oper. nov. nunciat. quaest.*

6. *N.* 13. *Rot. nostra in Tesor. Ombros. Dec.* 13. *N.* 21. *Tom.* 7. *et in Anglarien, seu Biturgen. Interdicto restitutorii* 2 *Septembris* 1788. §. *finalmente ec. cor. Baccini, et in Puppien. seu Clusentina Ripae muniendae* 15. *Aprilis* 1789. §. 25. *cor. Galli.*

Or siccome questo danno abituale, ed in potenza, non è neppure dal Perito giudiciale, escluso dai lavori disputati, tanto basta, onde non debbano i medesimi riguardarsi affatto innocui, e così meritevoli di essere conservati.

Ma il fatto ancora favorisce il concetto della possibilità dei danni cagionabili dai lavori del sig. Poggesi. 17

E' questo evento giustificato dalle dichiarazioni ripetute del sig. Poggesi, il quale piu volte desiderando una conciliazione, che non avvenne si sottopose a garantire alla Comunità i danni, che potevano derivare dai suoi lavori, siccome specialmente resulta dalla deliberazione del Magistrato Comunitativo di Stia 19. Giugno 1828., alla quale egli intervenne, dalla sua risposta data in atti nel 24. Giugno 1828., alla ricevuta intimazione, dicendo « ivi « che nella peggiore ipotesi si offre pronto a « dare cauzione per i danni, che possono arrivare » e che altri atti, che intervvenero tra le parti.

Lo confermano poi anche maggiormente la Relazione del sig. Ingegniere Ispettore Francesco Guasti, e la sua lettera scritta al signor Cav. Provveditore della Camera di Sopraintendenza Comunitativa di Arezzo l'una, e l'altra datata del 5. Settembre 1828. non meno che il rapporto del 16. Giugno 1828. fatto dall' Ingegnere del Circondario incaricato dal Lodo del Kindt a sorvegliare all' esecuzione dei Lavori permessi al Poggesi, mentre in tutti questi atti viene riconosciuta la necessità di prendere le convenienti misure per provvedere ai possibili danni futuri, talche non poteva contrastarsi sul serio, che i lavori disputati fossero almeno in potenza, capaci a danneggiare i sottoposti possessi della Comunità, e così si verificàsse quel danno possibile, che basta a legittimare l' Inibitoria.

Ed ecco, che nel concorso dei mentovati riscontri di danno possibile, non potè l' opinione del Perito giudiciale sig. Corsi essere bastante a persuadere per l' inesistenza assoluta di danni, non solo attuali, ma ben anche possibili, e quindi si dovè concludere, che non poteva il sig. Poggesi nella esecuzione dei Lavori discostarsi dalle prescrizioni del Lodo del sig. Kindt, perchè esso era assolutamente obbligatorio, e sì perchè la di lui violazione non era scevra dall' attitudine a divenire dannosa alla Comunità. 18

Ma qui si andava però soggiungendo per interesse del sig. Poggesi, che ammessa pur anche la illegalità dei lavori eseguiti, poteva l' Inibitoria trasmessa operare il suo effetto per tutto quello, che posteriormente

alla di lei notificazione fosse stato fatto, ma con la di lui conferma non si potevano assoggettare alla demolizione i lavori, che l'avevano preceduta, sì perchè l'Inibitoria potè impedire soltanto la prosecuzione dei lavori, e sì perchè non esisteva la formale domanda della loro demolizione.

Poichè era osservabile in fatto, che l'Inibitoria fu trasmessa in ordine alla Deliberazione magistrale del 19. Giugno 1828. conosciuta dallo stesso sig. Poggesi, ed in questa deliberazione quanto alla Inibitoria da intimarsi al sig. Poggesi, si ebbe espresso riguardo alla cauzione, che per i lavori già fatti fosse per presentarsi dal sig. Poggesi, limitando a questo solò evento la Sanzione al lavoro fatto dal sig. Poggesi fino a quel giorno, cioè fino al 19. Giugno 1828. E questo medesimo concetto fu dal Magistrato ritenuto, quando rese vane tutte le vie conciliatorie per la prima volta eccitato dal sig. Poggesi comparve al Tribunale con Scrittura del 10. Dicembre 1828 e richiedendo che fosse tenuta ferma la detta Inibitoria, ne addusse per ragione, che i lavori arbitrariamente intrapresi dal sig. Poggesi nel Torrente Staggia erano contrari alli ordini, e prescrizioni contenute nel Lodo del sig. Kindt, ed i danni che essi cagionano erano stati riconosciuti, e considerati anche dal sig. Guasti Ispettore della Camera Comunitativa di Arezzo, con avere sempre persistito in questa opinione in tutto il primo Giudizio.

Se dunque l'Inibitoria fu trasmessa per l'arbitraria esecuzione dei Lavori, se la loro esistenza non intendeva il Magistrato di sanzionarla fino a che il sig. Poggesi non avesse prestata l'opportuna cauzione per i danni, non può per queste circostanze non ravvisarsi implicitamente racchiusa nella conferma della Inibitoria, la domanda della demolizione giacchè l'Inibitoria fu mandata perchè l'opera già fatta era dannosa alla Comunità, e così la Inibitoria predetta provvedeva al futuro, trattenendo la prosecuzione dei lavori, e riguardava la irregolarità dei già fatti, al che doveva essere riparato, o con la cauzione non mai prestata, o con la restituzione delle cose nello stato primiero.

Esercitando infatti l'azione della nunciazione della nuova opera, viene il nunciante non solo a procurare, che il lavoro non sia proseguito ma intende di ottenere, che tutto ad arbitrio di uomo da bene sia ricondotto all'antico stato Text. in Leg. stipulatio 21.(. 3. vers. Sive
19 autem ff. de oper. nov. nunciat. « ibi » Sive autem res Judicetur, sive « res non defendatur stipulatio in id committitur, ut res viri boni arbi- « tratur restituatur.» e dietro ad esso lo insegna il Romuss. de nov. oper. nunciat. art. 2. N. 6. et segg. « ibi » Quodque in huismodi actione veniat, « scilicet ut opus novum boni viri arbitrata restituendum sit, docet Text. « et ne dum destruatur quod jam factum est, sed etiam ne quid aliud in « futurum fiat, inquit Bald etc. «

Se dunque la domanda formale della demolizione dei fatti lavori
poteva liberamente avanzarsi dalla Comunità di Stia, al momento, in cui
fu insistito per la conferma della trasmessa Inibitoria, inquanto che l' In-
terdetto *demolitorio* compete tanto per l' edificazione posteriore alla Ini
bitoria, quanto per i lavori, che l' hanno preceduto, secondo il Testo nel-
la *Leg. si praetor art.* 20. §. 3. *ff. de oper. nov nunciat; et ibi costrens.* 20
e se oltre a quanto si legge nella Scrittura del 10. Dicembre 1828. e
successive delle quali è stato parlato, furono in esse apposti tutti i più sa-
lutari riservi, e rimedi di ragione niuno escluso, ne eccettuato siccome si
legge nella rammentata prima Scrittura, non è luogo certamente a preten-
dere, che la domanda di demolizione non sia stata dedotta dalla Comu-
nità, subito che questo era il più salutare rimedio di ragione, che le po-
tesse interessare.

Ma per togliere ogni dubbio, non si deve tralasciare di avvertire
ancora, che la Inibitoria fu trasmessa sul fondamento, che i nuovi lavori
erano inoltrati nell' alveo del Torrente Staggia, e quando con questa Ini-
bitoria si volle riparare alla occupazione di un fiume pubblico, sebbene
potesse questa presentarsi sotto l' aspetto d' un' interdetto proibitorio, pure
atteso il riguardo speciale, che merita la nunciazione di simili nuove ope-
re praticate nei fiumi avviene, che se è luogo a pronunziare favorevol-
mente sul medesimo, può relativamente ai lavori, che hanno preceduto
l' interdetto semplicemente proibitorio, ordinarsi la demolizione, in quan-
to che lo stesso interdetto proibitorio praticato, si converte in certa guisa
in un' Interdetto restitutorio, per cui tutto si riconduce allo stato primie-
ro, qualora con i lavori fatti nei fiumi si siano cagionate delle alterazio-
ni al corso ordinario delle acque, conforme bene si rileva dal Testo nella
Leg. cit. Praetor §. *hoc Interdicto* 12. *ff. ne quid in flumine ec.* ottima- 21
mente spiegato dal *Voet. Comment. addict, tit.* « ibi » Quod si quid
« jam factum fuerit ante prohibitionem prohibitorium Interdictum quasi
« convertitur in restitutoriam, ut in pristinum statum reponatur, et prae-
« stetur, quod dolo malo factum est, quominus actor habeat leg. etc « et
Comment. ad tit. 12. *lib.* 43. *vers. quod si quid ec.*

Era dunque improponibile qualunque distinzione, che volesse farsi
tra i lavori anteriori, e quelli posteriori alla trasmessa Inibitoria, e tutti in- 22
distintamente nel caso attuale dovevano soggiacere ad una sorte eguale
semprechè avesse dovuto la detta Inibitoria essere confermata.

Attesochè la serie dei riscontri sopra analizzati, e cumulati per giu-
stificare l' avvenuta occupazione dell' Alveo nel Torrente Staggia è com-
parsa a questo oggetto proporzionato, onde non dovevasi procedere ad
una Perizia diretta a questo medesimo scopo, sebbene fosse stata doman-
data dalla Comunità, e fosse stata concordata ancora dal sig. Poggesi do-
po essersi a questa domanda virilmente opposto, non dovendo eseguirsi
giammai la prova di ciò, che già esuberantemente resulta sugl' atti. 23

Attesochè seguendo le massime de' diritti accolte nella soggetta materia, e per le quali il solo nunciante soccombente deve soggiacere alla
24 condanna di tutte le spese e danni della sua mala intentata azione *Romuss. de nov. oper. nunciat. art.* 22. *n.* 19. *vers. et e contra* ec. hà la stessa disposizione ripetuta l'art. 538. del Regolamento di Procedura, così non dovevasi indistintamente al di lui prescritto assoggettare il signor Poggesi, e la di lui condanna perciò nelle spese rimaneva subordinata alle norme, che in tutti i casi regolano il prudente arbitrio nel pronunziare simili condanne.

Per questi Motivi

Ferma stante la riunione dell' Incidente di Perizia al merito, ordinata col decreto del dì 3. *Maggio* 1831. *e procedendo a far diritto sul merito stesso, non curata la detta Istanza incidentale, disse, e dice essere stato bene appellato per parte del sig. Filippo Fantoni per interesse della Comunità di Stia da Esso come Gonfaloniere rappresentata contro la Sentenza della R. Ruota di Arezzo del dì* 12. *Agosto* 1830. *ad esso contraria, e favorevole al sig. Luigi Poggesi, e male con detta Sentenza essere stato pronunziato, e dichiarato, e perciò la medesima essersi dovuta, e doversi revocare siccome quella revocò, e revoca in ogni sua parte; e previa detta revoca disse, e dice essersi dovuta, e doversi confermare la precedente Sentenza del Tribunale di Pratovecchio del dì* 27. *Marzo* 1829. *con dichiarazione, che la conferma predetta si debba intendere importante a carico del sig. Poggesi l'obbligo di demolire tutti quei lavori da esso commessi, in ragione dei quali fu trasmessa l'Inibitoria del dì* 23. *Giugno* 1828. *e tanto precedenti, che successivi alla medesima quale demolizione dovrà essere eseguita nel tempo, e termine di un mese dal dì della notificazione della presente Sentenza, e detto termine spirato, senza che detta demolizione sia avvenuta, dice, che sarà in facoltà della Comunità di Stia il procedere alla detta demolizione a tutte spese del sig. Poggesi. E condanna detto sig. Poggesi nelle spese del passato, e del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Gio. Batt. Brocchi, *Presidente*
Luigi Matani, e Cosimo Silvestri *Relatore Consiglieri*



DECISIONE II.

SUPREMO CONSIGLIO

Pistoriens. Praetens. Appellat. Et Praetens. Desertion diei 10. Junii 1831.

In Causa Capecchi E Angeli

Proc. Mess. Gio. Batista Lombardi — Proc. Mess. Felice Bozzi

Argomento

L'appello per il Capo della Nullità deve interporsi nei Termini, che sono assegnati all'interposizione degli altri appelli.

L'appello non è soggetto alla deserzione, quando il ritardo delle Notificazioni che debbono farsi per lettera sussidiaria non è imputabile all'Appellante.

Sommario

1. *Quando non sussiste alcun fondamento per sostenere la Nullità dell'appello giusta è la conferma della Sentenza appellata.*

2. 4. 8. *Quando la Parte appellata ha il suo domicilio elettivo nel Paese ove pende la lite presso il suo Procuratore eletto ex mandato per rappresentarla, la Notificazione dell'appello eseguita presso il suo domiciliatario è valida.*

3. *L'elezione del Domicilio opera nei Giudizi la collazione di un Mandato a coloro, che abitano il domicilio eletto a ricevere le Notificazioni, che vi saranno fatte relative alle persone, che ivi eleggono domicilio.*

5. *Il termine di sei mesi ad appellare è un* termine di *rigore ed assolutamente perentorio del diritto ad appellare, decorso il quale si deve l'appello considerare come non interposto.*

6. *Quando l' appello è interposto per nullità, è sempre ammissibile, quantunque la Sentenza sia inappellabile.*

7. *L' appello per nullità è circoscritto per la sua interposizione nei termini stessi assegnati alla interposizione degli altri appelli, perciò deve interporsi nei termini stabiliti agli appelli per l'ingiustizia.*

9. 10. 11. *La decorrenza del termine alla deduzione dei Gravami, ed alla riproduzione degli atti comincia a decorrere dal dì della scienza ch'è stata dall'appellato conosciuta la prosecuzione dell'appello.*

12. *Quando l'appellante non è contravventore alla Procedura, non può assoggettarsi alla deserzione dell'appello.*

13. *Qualunque ritardo di Notificazione non sottopone l'Appellante alla deserzione, se pure il ritardo non è ad esso imputabile.*

14. 15. *È una presunzione di Legge quella per cui viene stabilito, che la citazione, che l'appellante dee fare, se esige una lettera sussidiaria si considera rilasciata alla Cura delle Cancellerie.*

Storia della Causa

Appellarono i sigg. Fratelli Capecchi da una Sentenza proferita dal Tribunale di Pistoia nel 18. Giugno 1830 ad essi contraria, e favorevole alla signora Maria Anna Angles, e Iacopo Capecchi inoltre dichiarò di appellarsi non tanto per il capo dell'ingiustizia, quanto ancora per il capo della nullità dalle varie Sentenze precedenti a di lui carico, ed a favore della sig. Angles pronunziate dallo stesso Tribunale.

Successivamente proseguirono un tale appello avanti la Rota Civile di prime appellazioni di Firenze, ed in questa circostanza il sig. Iacopo Capecchi indicò le Sentenze, alle quali aveva inteso nell'antecedente atto di appello, di estendere il suo reclamo, a quella cioè del 21. Agosto 1827. 29. Agosto 1828. e 5. Gennaio 1830.

Tanto l'atto d'appello, che quello di Prosecuzione furono indirizzati contro la sig. Maria. Anna Angles di Palermo presso il sig. Dott. Domenico Bozzi di lei asserto domiciliatario, ed al medesimo in detta qualità furono notificati, e rilasciati dal Cursore addetto al Tribunale di Pistoia.

La notificazione del secondo, cioè dell'Atto di Prosecuzione ebbe luogo in seguito di Lettera sussidiaria della Regia Ruota Civile di Firenze sotto dì 2. Agosto 1830.

Non avendo per altro i suddetti sigg. Fratelli Capecchi dedotti i Gravami, e riprodotti gli atti della Prima Istanza nella Cancelleria della R. Ruota nel termine del mese prescritto dall'Art. 751. del Regolamento di Procedura, la signora Maria Anna Angles con la sua scrittura del 10. Settembre 1830. domandò, che fosse dichiarato deserto l'appello come sopra interposto, e subalternamente richiese che fosse dichiarato inammissibile per i seguenti fondamenti.

1. Per non essere stato notificato alla casa, o alla Persona dell'appellata, come prescrive l'art. della Procedura 740.

2. Per non essere state indicate nell'atto di appello, che in genere,

le Sentenze, dalle quali oltre quella del 18. Giugno 1830. intendeva di appellare Iacopo Capecchi in contravvenzione all'art. 738. del suddetto Regolamento, per cui mancando la deserzione è il primo fondamento della dedotta inammissibilità doveva tenersi fermo l'appello rapporto soltanto alla Sentenza del 18. Giugno 1830.

3. Perchè nella peggiore ipotesi sarebbe stato sempre inammissibile rapporto alle Sentenze del 21. Agosto 1827. e 29. Agosto 1828. per essere ambedue passate in cosa giudicata al giorno di detto interposto appello, come resultava dai rapporti della Notificazione registrati sotto l'originale di ambedue dette Sentenze.

In seguito delle eccezioni dedotte dai Capecchi, la Regia Ruota con Sentenza del 21. Settembre 1831. dichiarò insussistente l'appello soltanto rapporto alle Sentenze passate in cosa giudicata, che è quanto dire riguardo a quelle de' 21. Agosto 1827. e 29. Agosto 1828.

E quantunque una tal dichiarazione, che era coerente alle istanze della sig. Angles rapporto all'appello nella parte, che contempla le suddette due Sentenze, e ad essa contraria relativamente all'altra parte, che abbraccia le altre due, cioè quelle de' 5. Gennaio, e 18. Giugno 1830. relativamente alle quali la Ruota stessa non avea creduto che sussistesse, nè la deserzione, nè l'inammissibilità dell' appello condannò la sig. Angles a favore dei Capecchi nel totale delle spese del Giudizio Ruotale.

Appellò la sig. Angles da queste Sentenze nella parte a lei contrària, al quale appello dai Capecchi fu pienamente aderito, ed il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè veruno sussisteva dei fondamenti, per i quali dalla signora Anna Angles si sosteneva la nullità dell'appello dai Fratelli Capecchi interposto con loro Scrittura del 12. Luglio 1830. dalla Sentenza del 15. Giugno 1830. proferita dal Tribunal Collegiale di Pistoia, onde giusta, e meritevole di conferma comparve la Sentenza Ruotale del dì 21. Settembre 1830. che rigettò la detta nullità. 1

Ed in vero non potevasi pretendere, che *nullo* fosse il detto appello per non essere stato il conveniente atto di appello ai termini dall'art. 740. del Regolamento di Procedura, notificato alla Persona, o alla casa della sig. Angles, giacchè quando resultava dalle qualificazioni stesse enunciate nella Sentenza de' 5. Gennaio 1830. che la medesima aveva il suo domicilio elettivo in Pistoia presso il sig. Dottor Domenico Bozzi, che era suo Procuratore ex mandato per rappresentarla in giudizio, in ordine all'atto di Procura rilasciato nel dì 20. Settembre 1827. in Brevet da Domenico Guameschelli Notaro residente a Palermo, ne veniva che era re-

golare la notificazione del detto appello eseguita presso il suo domicilia-
tario, mentre in quella guisa, che al domicilio elettivo è valido il rilascio
2 delle citazioni, che si faccia a riguardo di colui, che lo ha eletto *Ubert.*
de citat. Cap. 11. *N.* 372. Legale del pari è la notificazione, che dell'
atto di appello si faccia al domicilio eletto, in quanto che fino alla segui-
la notificazione di appello non rimanendo radicata, e trasfusa nel Giudice
ad quem la giurisdizione esclusiva, nè cessata, ed avulsa prima della no-
tificazione predetta la Giurisdizione del Giudice a quo, che anzi a tenore
dell'art. 743. può questo nei congrui casi rigettare, o ristringere l'inter
posto appello, operando appunto l'elezione del domicilio nei Giudizj, la
collazione di un mandato a coloro, che abitano il domicilio eletto a rice-
vere le notificazioni, che vi saranno fatte relative alle persone, che ivi
3 eleggono domicilio, e gli affari, per i quali l'elezione del domicilio è av-
venuta. *Merlin questions de droit verbal. domicile du* §. 3. e conse-
guentemente rimane questo mandato durevole, e prorogato fino a che il
domiciliatario può utilmente rappresentare il Litigante avanti il primo
Giudice, il che avvenendo fino alla notificazione della prosecuzione dell'
appello, che sia stata nei debiti termini eseguita, ne deriva perciò, che l'
atto di appello dal succumbente, ed appellante notificato al domiciliata-
rio è accompagnato da quella legale notificazione, alla quale il Regola-
mento di Procedura ha subordinato l'utile effetto dell'appello legittima-
4 mente interposto.

Attesochè neppure giovava alla signora Angles per sostenere la *nullità* dell'interposto appello, che il medesimo fosse stato concepito nei seguenti termini « ivi » Costituiti in Giudizio, appellano detti sigg. comparenti dalla Sentenza suddetta dell'8. Giugno 1830., ed il sig. Iacopo più particolarmente aggravato si appellava ancora da tutte le altre Sentenze » deducendo la di lui nullità dalla omessa indicazione delle precedenti Sentenze, dalle quali intendeva Iacopo Capecchi di appellare.

Poichè quando non era controverso, che nell'atto di Prosecuzione fu sollecito il Capecchi di enunciare individualmente le respettive precedenti Sentenze, dalle quali aveva inteso d'interporre appello, questa designazione fatta nell'atto, che stava a radicare la Giurisdizione nel Tribunale, che dell'appello doveva conoscere, fu bastante ad escludere quella incertezza che resultar poteva dall'atto di appello, e venne così ad ottenersi in un'atto proporzionato e congruo, quella designazione delle respettive Sentenze appellate, che si richiede per la regolare interposizione dell'appello.

Attesochè giusta d'altronde fu la Domanda della sig. Angles, che inammissibile fosse dichiarato l'appello predetto a riguardo di quelle Sentenze indicate nella Scrittura di prosecuzione, e nei successivi Grava-

mi, rispetto alle quali la interposizione dell'appello predetto si verificasse decorso il semestre dal dì del registro del rapporto della loro notificazione, giacchè disponendosi dalli art. 705. e 706. del Regolamento di Procedura, che il termine come sopra, di sei mesi per appellare è un termine di rigore, ed assolutamente perentorio del diritto ad appellare, si rende evidente, che nulla, e come non avvenuta considerare si deve l'in-
terposizione dell'appello da qualunque Sentenza, semprechè avvenga de- 5
corso il termine dai rammentati articoli determinato.

Ed invano Iacopo Capecchi per sostenere efficace l'appello interposto dopo la spirazione del predetto termine andava rilevando, che avendo egli da tutte le Sentenze enunciate negli atti relativi alla prosecuzione di appello, ed alla deduzione dei Gravami reclamato per nullità, così questo reclamo per via di appello era in ogni tempo ammissibile, mentre nell' art. 699. si trova scritto. « ivi » se si tratta d'incompetenza, o di nullità
« l'appello è sempre ammissibile ancorchè la Sentenza sia d'altronde 6
« inammissibile », e ciò si ripete nel successivo art. 720.

Poichè oltre ad avvertire chè la nullità delle Sentenze era stata dal Capecchi opposta cumulativamente all'appello in merito dalle dette Sentenze, e dovendosi questo incidente della nullità tenere riunito al merito, come prescrive l'art. 721. ne segue perciò, che siccome la decorrenza del termine ad appellare rendeva inammissibile l'interposto appello quanto al merito delle dette Sentenze, era inammissibile del pari l'eccezione della nullità per via di appello dedotta, non potendo l'Incidente della medesima, che non era, che un' accessorio, essere giudicato diversamente dal suo principale, che era il merito delle Sentenze appellate.

Ma prescindendo pur anche da questo, ciò che costituiva una replica diretta alle pretensioni del Capecchi, si era, che quell'appellabilità, della quale ragionano i menzionati articoli è rammentata in opposizione all'inappellabilità, alla quale, quanto al merito, anderebbero soggette quelle Sentenze, contro le quali si deduce la nullità, ma non è diretta a stabilire un termine indefinito all'interposizione dell'appello per incompetenza, o per nullità, rendendone di ciò convincenti l'osservazione semplicissima che l'art. 699. è compreso in quella sede del Regolamento di Procedura, ove si ragiona dell'appellabilità, o inappellabilità delle Sentenze, talchè è evidente, che in quella sede se viene dichiarato ammissibile sempre l'*appello* per nullità, questa dizione non è nel caso referibile al tempo, nel quale l'appello può interporsi, ma designa soltanto la facoltà d'interporre il detto appello, per quanto la Sentenza, che si pretende nulla, fosse quanto al merito inappellabile, potendo pur troppo senza questa disposizione della Legge, proporsi la difficoltà, se laddove la Sentenza è inappellabile possa con l'appello dedursi la di lei nullità, al che appunto con la detta sanzione è stato ovviato.

Nè una diversa intelligenza riceve l'art. 720. mentre essendo non esso che una repetizione dell' art 699. tassativamente adattata al Titolo della Procedura, ove delli appelli per nullità si traccia l'andamento, e li effetti, così la di lui prescrizioue non deve ricevere una intelligenza diversa da quella dell'art. 699. di cui il successivo art. 720. non è che una repetizione.

Ma neppure nuova era questa disputa, che anzi altra volta promossa, era stata in egual senso risoluta, sul riflesso che il combinato disposto dei diversi articoli del Regolamento di Procedura convince, che l' appello per nullità è circoscritto per la sua interposizione, nei termini stessi assegnati alla interposizione delli altri appelli, e perciò fu concluso che li appelli per nullità devono interporsi nel termine istesso stabilito alli appelli per il capo della ingiustizia, come fu rilevato nella *Dec.* 31. *N.*
7 3. *e segg. Tom.* 17. *e Decis.* 23. *N.* 15. *e* 16. *Tom.* 2. *del Tesor. del For. Tosc.* Mentre per tanto per le surriferite considerazioni si dovè riconoscere inammissibile l'appello anche per la sola nullità, relativamente a quelle Sentenze dal Capecchi appellate, a riguardo delle quali fosse legalmente decorso il termine ad appellare anche alli effetti devolutivi, siccome per altro nessuna indagine si dovè assumere relativamente a determinare rispetto a quali fra le Sentenze dal Capecchi appellate, fosse di fatto decorso il termine perentorio dei sei mesi prefinito alla loro appellabilità, così non può, nè deve operare li effetti di una assoluta disposizione, la dichiarazione d' inammissibilità di appello dalle Sentenze espressamente rammentate nella parte deliberativa, se pure non sia a riguardo delle dette rammentate Sentenze, decorso per tutte legalmente il termine alla interposizione dell' appello, a qualunque effetto, giacchè la inammissibilità dell' appello, essendo stata decretata in ragione della decorrenza legale del termine del semestre ad appellare, e di questa decorrenza nessun esame essendosene assunto nel presente giudizio, perciò facilmente si comprende, che la menzione delle Sentenze fu superflua, e che l'errore, che possa essere intervenuto nell' apprendere decorso il detto termine perentorio rispetto ad alcuna delle Sentenze enunciate, quando di fatto non sia decorso, non può pregiudicare alla dichiarata inammissibilità di appello subitochè non sussista il fatto da cui fu esclusivamente animata la predetta dichiarazione di inammissibilità di appello.

Attesochè insussistente pure a carico della sig. Angles fu riconosciuta la Domanda di deserzione dell' appello interposto dai Capecchi con atto de' 12. Luglio 1830. da essa avanzata con Scrittura del 10. Settembre 1830. così doveva confermarsi la Sentenza Ruotale appellata del dì 21. Settembre 1830. che aveva rigettata questa pretesa deserzione.

Ed a rimaner persuasi della giustizia, di questa pronunzia giova il conoscere che la pretesa deserzione si faceva dipendere unicamente dal non

avere i Capecchi nel debito termine dedotti i Gravami, nè riprodotti li atti della prima Istanza.

Or ciò premesso, conviene ritenere in fatto, che l'appello s'interponeva da una Sentenza del Tribunale di Pistoia avanti la Ruota Civile di Firenze, e così la deduzione dei Gravami, e la riproduzione delli atti doveva dalli appellanti eseguirsi nel termine di un mese designato dall'art. 749. e che avendo la sig. Angles domicilio elettivo in Pistoia, l'atto di prosecuzione di appello dai Capecchi esibito nella Cancelleria della Regia Ruota doveva al domicilio eletto notificarsi per lettera sussidiaria. 8

Non era poi controverso tra le Parti, che la responsiva alla Lettera sussidiaria diretta al Tribunal di Pistoia all'oggetto di eseguire la notificazione dell'atto di Prosecuzione di appello, ed importante anche la citazione alla sig. Angles per comparire nel termine avanti il Tribunale di appello, il tutto in conformità dell'art. 745. non giungesse alla Cancelleria della Ruota Civile di Firenze, che nel dì 14. Agosto 1830.

Al complesso poi di questi fatti deve ricongiungersi una equitativa opinione desunta dal combinato disposto di diversi articoli del Regolamento di Procedura diretta a stabilire, che la decorrenza del termine alla deduzione dei Gravami, e alla riproduzione delli atti, incomincia a decorrere dal dì della scienza dell'appellante, che è stata dall'appellato conosciuta la prosecuzione dell'appello, e la intimazione, ad esso fatta di comparire 9
al Tribunale di appello, e non già dal giorno, nel quale viene dall'appellante esibita nella Cancelleria del Tribunal di appello la scrittura di prosecuzione di appello accompagnata dalla citazione prescritta dall'art. 745. giacchè a tale effetto si sono riconosciuti proporzionati i riflessi dedotti nella *Decis. 68. Tom. 17. del Tesor. del For. Tosc.* ed ai quali si è avuta una piena relazione per concludere, che anche a riguardo dei Capecchi non dovè incominciare a decorrere il mese, dentro il quale erano tenuti a dedurre i Gravami, e riprodurre gli atti della Prima Istanza se non dal dì 14. Agosto 1830. nel quale essendo pervenuta alla Cancelleria di questa Ruota Civile la responsiva dell'eseguita citazione prescritta dall'art. 745. rimase così stabilito il termine, da cui doveva cominciare a decorrere il mese, entro il quale doveva dalli appellanti Capecchi eseguirsi la deduzione dei Gravami, e la riproduzione degli atti della Prima 10
Istanza.

Nè questa benigna intelligenza adottata dalla surriferita decisione, onde sottrarre li appellanti dalla pena sempre grave della deserzione, rimaneva esclusa dall'avvertenza, che la responsiva alla Lettera sussidiaria pervenuta nel 14. Agosto 1830. alla Cancelleria della Ruota Civile di Firenze faceva conoscere, che nel dì 2. Agosto 1830. era stata eseguita la Notificazione prescritta dall'art. 745. onde se ne concludeva, che i Capecchi erano nel dovere di eseguire nel 2 Settembre 1830. la ripro-

duzione degli atti, e la deduzione dei Gravami, spirando a quel giorno il mese a questa attitazione stabilito dall' art. 749.

Poichè a rigettare questo concetto conduceva il riflesso, che nel prefinire il principio del termine, dal quale incominciava a decorrere il nuovo termine all' appellante, assegnato dagl' artic. 747. e 749. alla deduzione dei Gravami, ed alla riproduzione, o allegazione delli atti, non può prendersi, in considerazione un termine incerto, e dubbioso. ma deve il periodo prefinito dai menzionati art. 747. e 749. essere per l' appellante chiaro, e preciso, e non variabile, e giacchè il medesimo per l' adempi-
11 mento delle sue incombenze deve godere di quell' intero termine, che la Legge respettivamente li accorda.

Ora è ben facile il comprendere ove la notificazione della Scrittura ordinata dall' art. 745. si fa dall' appellante coll' ufficio ordinario dei Cursori locali, inquanto che l' appellato, e domiciliato nella stessa giurisdizione del Tribunale, avanti del quale deve intimarsi, immediatamente acquista l' appellante la scienza della seguita notificazione, o deve imputare a se stesso, se ha trascurato di ottenere questa notizia, essendo la detta notificazione eseguita in ordine alla sua immediata commissione, ed in questo caso, intero per esso rimane il termine stabilito dall' art. 747. per soddisfare alle altre sue incombenze.

Non così per altro accaderebbe a riguardo dell' appellante, che costretto a prevalersi d' una lettera sussidiaria per notificare all' appellato la Scrittura prescritta dall' art. 745. si ritenesse obbligato ad adempire alle altre formalità prescritte dagli art. 747. e 749. nel periodo di tempo, che di fatto rimane tra il giorno effettivo, nel quale fu eseguita la citazione, e di cui ne acquista la notizia mediante la responsiva alla Lettera sussidiaria, ed il giorno, che ancora sopravanza alla decorrenza del termine designato alla deduzione dei Gravami, ed alla riproduzione, o allegazione delli atti, ordinata dai surriferiti artic. 747. e 749. mentre oltre a dovere tutti rimanere persuasi, che in questa ipotesi verrebbe l' appellante a perdere una parte del tempo, che la Legge gli accorda alla deduzione dei Gravami, potrebbe spesso accadere, che al momento, in cui con la responsiva della Lettera sussidiaria ha l'appellante la notizia del giorno dell' avvenuta citazione, che pure la Legge designa come il fatto, dal quale nasce l' obbligazione di dedurre i Gravami, fosse questo termine di già spirato, o fosse a tale angustia ridotto, che appena rimanesse un momento utile per l' esecuzione delle incombenze all' appellante prescritte.

E tanto più strano comparisce il ritenere questo concetto, in quanto che alla perdita del tempo non da causa il contegno dell' appellante, ma deriva invece dai rapporti dell' appellato, il quale impegnando l'appellante a doversi prevalere di una Lettera sussidiaria, lo vorrebbe esposto alle

conseguenze di un ritardo all'appellante medesimo non dovuto, e tutto questo per sottoporre l'appellante alla pena della deserzione.

Sono questi per tanto i riflessi, che servendo a ritenere in armonia le disposizioni della Legge nei due diversi casi, in quello cioè, che l'appellante per adempire all'art. 745. non abbia bisogno di ricorrere ad una Lettera sussidiaria, ed in quello, nel quale di questa Lettera sussidiaria debba allo stesso oggetto prevalersi. onde conoscere l'adempimento della detta citazione, portano a concludere, che quando la citazione prescritta dall' Art. 745. deve eseguirsi per Lettera sussidiaria, non è dal giorno, che la detta Lettera responsiva presenta eseguita la detta citazione, ma dal giorno bensì, che può, e deve presumersi conosciuta dall' appellante l'esistenza della detta citazione, mediante l' avvenuto ritorno della responsiva, che incomincia a decorrere il termine all'appellante assegnato per l'adempimento delle formalità ad esso imposte, commensurato sempre dalla scienza della eseguita citazione, che pure è il termine dalla Legge indicato alla prescritta deduzione dei gravami, e riproduzione di atti, come denotano le parole dell' art. 747., ove si legge, che l' esibizione dei gravami deve farsi nel termine « ivi » di altri successivi quindici giorni « dalla detta sua citazione » con le quali sono pienamente conformi quelle dell' Art. 749. « ivi » Averà l'appellante il più lungo termine di un mese dal dì della citazione all'appellato, di cui si parla all' Art. 745. ad « esibire nella Cancelleria del Tribunal di appello la Scrittura di esposi- « zione di Gravami » che vengono poi riprese all' Art. 751., ove della deserzione si ragiona, nel quale si soggiunge, che la deserzione sarà incorsa « ivi » Se dentro il termine di altri 15. giorni dal dì della cita- « zione prescritto dall' Art. 745., o respettivamente di un mese l'appel- « lante non avrà dedotti con l' opportuna Scrittura i suoi Gravami. »

Riconosciuto per tanto dal fin qui detto, che i Capecchi non potevano riguardarsi contravventori alla Procedura, onde assoggettare alla deserzione il loro appello, se pure dopo avere conosciuto, non il giorno, in cui fu eseguita la citazione, ma bensì dopo la conseguita scienza di quest' atto, non avevano differito oltre il mese ad esibire i loro Gravami è stato ben facile il verificare in fatto, che di tanta oscitanza non si erano resi debitori. 12

Infatti era certo, che nel 14. Agosto 1830. giunse alla Cancelleria della Ruota Civile di Firenze la responsiva alla Lettera sussidiaria trasmessa al Tribunale di Pistoia per eseguire la citazione prescritta dall'Art. 745., e che nell' 11. Settembre 1830. fu esibita in Atti dai Capecchi la Scrittura di Gravami, unita alla produzione del Processo di prima Istanza, onde il solo confronto delle dette epoche con il prescritto dell' Art. 749., che pure nel caso attender si doveva per stabilire il termine, nel

quale dopo la scienza della esegnita citazione, dovevano i Capecchi dedurre i Gravami, e riprodurre li atti, rendeva evidente, che prematura, e mal fondata fu l'Istanza, che la sig. Angles avanzò nel 10. Settembre 1830., e che faceva dipendere dalla ritardata deduzione dei Gravami, e riproduzione di atti per parte dei Capecchi, mentre commensurato il mese ai Capecchi concesso nel caso alla detta deduzione dal dì 14. Agosto 1830., in cui ritornò la responsiva alla Lettera sussidiaria diretta a procurare l'adempimento della citazione prescritta dall'Articolo 745., era un resultato innegabile, che nel 10. Settembre 1830. non era per anche trascorso il mese surriferito, e perciò non potevano i Capecchi considerarsi sottoposti al disposto dell'Art. 751. e 752. del Regolamento di Procedura.

Mentre però dai Difensori della sig. Angles questi principii si rispettavano, e questi fatti non si potevano impugnare, si andava però soggiungendo, che i Capecchi si erano espressamente incaricati della trasmissione della Lettera sussidiaria diretta al Tribunale di Pistoia tendente a procurare la citazione ordinata dall'Art. 745., ed avveniva perciò, che quella Lettera sussidiaria staccata dalla Cancelleria della Ruota Civile di Firenze fino del 26. Luglio 1830., con essere però tornata la responsiva soltanto nel dì 14. Agosto 1830., questo tempo sì lungo, quanto ne decorse dal 26. Luglio al 14. Agosto, e per cui venne a ritardarsi il principio del termine alla deduzione dei Gravami, non doveva giovare ai Capecchi, che avendo assunto l'impegno della trasmissione della detta Lettera sussidiaria, non potevano profittare del loro volontario ritardo nell'adempimento della detta trasmissione, altrimenti si aprirebbe una strada troppo facile all'appellante per deludere l'appellato, come potrebbe accadere subito che l'appellante a suo piacere trattenesse, o l'invio della Lettera sussidiaria, o il ritardo della responsiva.

Ma questo ragionamento non era così solido, quanto si pretendeva,
e mentre si andava d'accordo, che ogni ritardo dovesse pregiudicare al-
l'appellante semprechè dipendesse dal suo fatto, si avvertiva per altro,
che un ritardo qualunque non doveva sottoporre l'appellante alla pena
13 della desersione, subito che questo ritardo non fosse ad esso imputabile.

Ora l'invio delle Lettere sussidiarie, e delle convenienti responsive (mentre queste di fronte al Tribunale, che viene incaricato della esecuzione delle Lettere sussidiarie) viene dalli Art. 81. e 83. del Regolamento dell'ordine, e disciplina dei Tribunali affidato alle Cancellerie dei Tribunali medesimi, a meno che le parti vogliano incaricarsi di questa trasmissione.

Quindi conviene ritenere, che è una presunzione di Legge, per cui viene stabilito, che la citazione, che l'appellante deve fare, in ordine all'Art. 745. se esige una Lettera sussidiaria, si riguarda rilasciata alla cura

dalle respettive Cancellerie il carico della spedizione di queste Lettere sussidiarie, talchè qualunque ritardo in questa operazione non può far debito all' appellante, il quale con il favore di questa presunzione di Legge rifonde nell' appellato il carico di dimostrare l' esistenza di un fatto contrario alla presunzione, e cosichè l'appellante siasi assunto l'onere della spedizione delle respettive sussidiarie, per tenerlo poi responsabile di ogni indebita dilazione. 14 15

Ed a questa giustificazione appunto accingendosi la sig. Angles, fu che in questa Istanza esibì un' atto firmato dal Primo Coadjutore del Tribunal Collegiale di Pistoia in data del 13. Maggio 1831., con il quale credè di aver dimostrato, che i Capecchi si erano incaricati della trasmissione non tanto della Lettera sussidiaria, che della responsiva, delle quali la prima non giunse al Tribunale, che nel 2. Agosto 1830., e l'altra non fu inoltrata alla Cancelleria della Ruota Civile di Firenze, che nel 12. Agosto 1830., ove giunse il dì 14. successivo, e perciò erano tenuti del vistoso ritardo, e si verificava nel disimpegno di queste due Lettere sussidiarie, e stava quindi a loro carico la ritardata deduzione dei Gravami, e riproduzione delli atti della precedente Istanza.

Ma preso in esame l'atto predetto, non si potè col medesimo compire quella prova che incombeva alla sig. Angles di fronte alla negativa dei Capecchi, favorita anche dalla presunzione della Legge. Di fatto senza rilevare, che quanto si dichiarava nel detto atto non si faceva conoscere che fosse desunto non che dai Registri esistenti in Cancelleria neppure da semplici riscontri; Che nel 13. Maggio 1831. con una precisione rimarcabile si dava conto di una operazione indifferente avvenuta quasi dieci mesi addietro, e nella quale non concorreva alcuna specialità, che ne potesse mantener vive tutte le circostanze; E che questo atto si era procurato tanto serotinamente, sebbene la Sentenza ruotale appellata, fino dal Settembre 1830. avesse fatto conoscere dal tenore de' suoi motivi, che poteva verificarsi il bisogno di questa prova, talchè questi riflessi diminuivano sommamente il pregio di quest' atto appreso come proporzionato a soddisfare alla prova cimentata.

Tralasciato però tutto questo, quello che determinò a non ravvisare in quest' atto alcun giuridico resultato per la predetta prova consistè nell' osservare, che dopo di essere stato detto nel medesimo, che la Lettera sussidiaria non era stata inoltrata alla Cancelleria del Tribunale di Pistoia, nè « ivi » Per il Canale della Posta, ne per Bolgetta del Tribunale, « ne per privata commissione di alcuno dei Ministri addetti alla Cancel- « leria della Ruota Civile di Firenze » con tutta franchezza si proseguiva « a dichiarare, che la Lettera sussidiaria era stata presentata alla Cancelleria del Tribunal Collegiale « ivi » dalla parte istante, oppure per suo

« Commissionato privato, e particolare, del quale non avvene memoria, « a cui venne consegnata probabilmente la relativa Responsiva. »

Ma quando con attenzione si esaminavano queste espressioni, bisognava convenire, che dalle medesime resultava, che lungi dal deporre di un fatto, si esponevano dei supposti, mentre per non essersi ricevuta la Lettera sussidiaria per veruno dei modi indicati, si concludeva, che la medesima erasi ricevuta dalla parte istante, oppure da un suo Commissionato privato, del che per altro non ve ne aveva alcuna memoria. E ragionando del rinvio della responsiva, si soggiungeva, che *probabilmente* era stata la medesima consegnata a quel Commissionato, il quale, senza che se ne avesse memoria alcuna; aveva procurato il recapito della Lettera sussidiaria.

Ora tale essendo il tenore dell'atto predetto, non si potè il medesimo valutare per concludere; che i Capecchi avessero assunto l'incarico della trasmissione della Lettera sussidiaria, e della conveniente responsiva al duro effetto di renderli responsabili della decorrenza dei termini stabiliti alla regolare interposizione dell'Appello, giacchè la prova di questo fatto non poteva riguardarsi compita sulla dichiarazione di un soggetto, sebbene qualificato, che avanzava, che la Lettera sussidiaria era stata rimessa da un Commissionato della parte istante, sebbene di ciò non ve ne avesse alcuna memoria, e che non aveva difficoltà di avanzare, che allo stesso Commissionato, probabilmente, era stata consegnata la conveniente responsiva, non potendo giammai la prova di fatti, che si esige piena, e perfetta, riguardarsi conclusa con la dichiarazione di un soggetto unico, che sebbene dovesse affidare esclusivamente le sue dichiarazioni ai Registri, ed ai materiali della Cancelleria, ed alla sua cura affidati, parla pure di un supposto, che avanza senza che esista memoria alcuna del medesimo, e che avanza un fatto, perchè lo crede probabilmente avvenuto.

Il confronto finalmente delle dichiarazioni contenute nelle respettive Sentenze proferite sul primo, e sul secondo appello, come giustificava la respettiva succumbenza, così accertavano la congruità della compensazione delle spese ordinata a riguardo delle due respettive Istanze.

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello con atto de' 30. Dicembre 1830. interposto dalla sig. Maria Anna Angles dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di prime Appellazioni di Firenze de' 21. Settembre 1830. non meno che sull' atto di adesione all' appello ne' 18. Gennaio 1831. esibito in atti dai fratelli Capecchi, dice non esser costato, nè costare

della nullità dell' appello interposto dai Fratelli Capecchi con loro Scrittura de' 12. *Luglio* 1830. *dalla Sentenza de'* 18. *Giugno* 1830., *come pure non esser costato, ne costare della deserzione del detto appello; dichiarà bensì inammissibile l' appello predetto, anche per il capo della nullità dalle Sentenze de'* 21. *Agosto* 1827., *de'* 29. *Agosto* 1828., *e de'* 5. *Gennaio* 1830. *e quanto alle spese, tanto della passata, che della presente Istanza, attesa la mutua vittoria, saranno sopportate in proprio dalle parti respettive; ed in tal guisa conferma, modera, e corregge la Sentenza Ruotale appellata.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente*
Cav. Luigi Matteucci, Luigi Matani,
Cosimo Silvestri *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE III.

R. RUOTA FIORENTINA

Florentina Societatis diei 10. *Februarj* 1831.

In Causa Mainardi e Fazzini e Mungai

Proc. Mess. Giuseppe Giusti — Proc. Mess. Gio. Silvio Martell

Argomento

La Società commerciale stabilita in Nome collettivo, deve pubblicarsi al Tribunale di Commercio nel termine di giorni quindici decorrendi da quello dell' atto, col quale è posta in essere, e nella mancanza di questa formalità, è soggetta ad esser dichiarata nulla.

Sommario

1. *Quando fra' Soci è stabilito, che la Società debba cantare in testa di tutti, non può considerarsi una Società in partecipazione nella*

quale uno solo dei Soci è conosciuto, ed esposto a quelli, che con la Società contrattano.

2. *Nella Società in nome collettivo, nella quale spiegasi una* Ditta Sociale *sono solidalmente tenuti tutti i Soci per gl'impegni della stessa Società.*

3. *L'atto di Società commerciale in nome collettivo deve essere rimesso nel termine di giorni quindici da quello della Data al Tribunale di Commercio, sotto pena di nullità in riguardo degli interessati.*

4. *Solamente quello dei Soci, che fosse in colpa di non avere adempito alle formalità prescritte dall'Art.* 42. *del Cod. di Commercio sarebbe tenuto ai danni verso gli altri.*

5. *Quando nelle Società in nome collettivo non hanno designato un Gerente, nessuno dei Soci ha il diritto di amministrare, ed a carico di tutti è l'adempimento delle formalità volute dalla Legge.*

6. *Quando una Società riguarda una serie di speculazioni diverse da quelle, che hanno luogo in una Società in partecipazione non può qualificarsi per una Società in nome collettivo.*

Storia della Causa

Per atto privato del dì 21. Agosto 1830. recognito da Ser Giuseppe Banchi fu stipulato un Contratto di Società fra Gaspero Mainardi, Ferdinando Fazzini, e Giuseppe Mungai, avente per oggetto le negoziazioni di Legname da costruzione.

Quest'atto non avendo ricevuto nel termine legale la pubblicazione prescritta dall'Art. 42. del Codice di Commercio, il Mainardi ne dedusse la nullità con atto de' 23. Settembre 1830., e citò tanto il Fazzini, quanto il Mungai all'udienza del Tribunale di Commercio per far dichiarare detta nullità.

I Mungai, e Fazzini opposero.

Primo. Che il Mainardi non poteva dedurre la detta nullità, perchè ancor' esso era redarguibile della negligenza.

Secondo. Che la Società di cui si tratta era da riguardarsi come società in partecipazione, e perciò non contemplata nel detto Art. 42.

Terzo. Perchè il Contratto era stato già incominciato ad eseguirsi dallo stesso Mainardi.

Il Tribunale di Commercio dichiarò la detta nullità con Sentenza del 15. Novembre 1830.

Primo. Perchè non essendovi gerente nominato, ciascuno era tale, ed aveva l'obbligo di fare la detta pubblicazione; se voleva, che la società sussistesse.

Secondo. Perchè la Società di che si tratta era veramente in nome collettivo, e non in partecipazione.

Terzo. Perchè essendo detta nullità d'ordine pubblico, potea dedursi anche da chi era in negligenza, e non vi ostava neppure l'esecuzione volontaria.

Ed essendosi appellato il solo Fazzini, la Regia Ruota pronunziò nei termini seguenti.

MOTIVI

Attesochè nella Società in disputa col privato Chirografo del 21. Agosto 1830., vennero, infra le altre, stabilite, e concordate le seguenti convenzioni « ivi » Che la predetta Società di compra, e vendita di Le-
« gname debba cantare in testa, e faccia dei suddetti Mainardi, Fazzini,
« e Mungai.

Attesochè ciò ritenuto in fatto rendevasi conseguente in ragione, che estranei affatto alla medesima dovessero considerarsi i termini della Società in partecipazione, nella quale uno solo dei Soci è conosciuto, ed egli solo esposto dirimpetto a tutti quelli, che contrattano con la Società 1
come osserva *il sig. Merlin nel suo Repertorio alla parola Société Sect.* 2. §. 3. *Art.* 4. e che invece convenisssero ad essa i diversi termini della società in nome collettivo, nella quale spiegandosi una ditta sociale, sono solidalmente tenuti per gl'impegni della Società stessa, tutti quelli, che ne fanno parte. *Codice di Commercio Art.* 20. 21. e 22. *Merlin ibid.*
Art. 1. 2

Attesochè determinata in tal guisa la natura di questa Società, divenivano immancabili le conseguenze, che dall'appellata Sentenza del Tribunale di Commercio erano state sanzionate per le ragioni sviluppate nei motivi, che la precedevano, i quali in questa parte venivano adottati.

—— Per questi Motivi ——

Dice essere stato male appellato per parte di Ferdinando Fazzini dalla Sentenza del Tribunale di Commercio di Firenze del 5. Novembre 1830., *e bene respettivamente con detta Sentenza giudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, e condanna l' appellante Fazzini a favore dell' appellato Mainardi nelle spese giudiciali anche della presente Istanza.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Luigi Bombicci *Presidente*
Baldassarre Bartalini, e Francesco Bernardi *Relat. Auditori.*

Seguono i Motivi come sopra adottati.

Attesochè l'Art. 42. del Codice di Commercio prescrive, che ogni atto di Società commerciale in nome collettivo, o in accomandita, deve esser rimesso nei 15. giorni dalla sua data nel Tribunale di Commercio del luogo ove è stabilito, e ciò sotto pena di nullità a riguardo
3 *degl' interessati.*

Attesochè non si riconosce adempito alla detta forma nell' atto di Società stabilito fra detti sigg. Mainardi, Mungai, e Fazzini.

Attesochè la disposizione dall'Art. 42. del Codice di Commercio ha luogo anco sulla domanda di quello che fosse in colpa, o in negligenza, e solo quegli, che fosse in colpa sarebbe tenuto dei danni verso
4 *degli altri.*

Attesochè la Società di cui si tratta non avendo designato un gerente nessuno dei tre Soci ha il diritto di amministrare, e perciò a
5 *carico di tutti era l' adempimento delle dette formalità.*

Attesochè la detta Società è veramente in nome collettivo, e non può qualificarsi come una Società in partecipazione, perchè riguarda una serie di speculazioni diverse anco non note, e non conosciute al tempo della stipulazione, come in un caso quasi identico decise la Corte di Bordò nel 5. Maggio 1829. *la di cui Decisione è riportata nel*
6 Sirey T. 29. pag. 2. car. 353.

Attesochè la disposizione suddetta dell'Art. 42. del Codice di Commercio stabilita per l' interesse pubblico, la sua esecuzione volontaria fino al giorno della sua domanda non può coprire la nullità domandata.

DECISIONE IV.

SUPREMO CONSIGLIO

Pistoriens. Execution. Senten. diei 26. Januarii 1831.

In Causa Venturi e Peri

Proc. Mess. Pietro Gaeta — Proc. Mess. Pietro Parigi

Argomento

L'esecuzione provvisoria di una Sentenza, non ostante appello, quando è appoggiata a documenti non impugnati è giustamente proferita, sebbene il succumbente senza dare alcuna eccezione, diretta ad impugnare i documenti predetti, ha esibito soltanto una Cedola di Posizioni.

Sommario

1. *Quando l'azione è appoggiata a Documenti non impugnati i Giudici debbono ordinare l'esecuzione provvisoria della Sentenza da essi proferita, non ostante opposizione, o appello, senza cauzione.*

2. *Quando il Litigante non fa, che esibire una cedola di Posizioni, senza dare eccezione alcuna ai Documenti dalla Parte contraria esibiti, non può colle dette Posizioni credersi che abbia inteso di fare una prova diretta ad impugnare l'efficacia dei prodotti documenti.*

3. *La preordinazione di una prova non può equivalere a quella impugnativa, che la Legge espressamente richiede per denegare l'esecuzione provvisoria di una Sentenza, non ostante appello.*

4. *Quando la Legge con parole chiare induce la necessità dell' esecuzione di un fatto, deve questo indispensabilmente adempirsi, nè può considerarsi adempiuto per una semplice manifestazione di volontà, diretta al di lui adempimento, ma non dedotta all' Atto.*

5. *Non può supporsi, che alcuno faccia una cosa, o Atto, quando protesta di non voler far cosa, o atto veruno.*

6. *Quegli, che si mantiene in silenzio, sebbene non approvi, e confessi ciò che contro di esso viene obiettato, non perciò s'intende, che col suo silenzio abbia posto in essere una propria, e vera impugnativa.*

Storia della Causa

Il Sacerdote sig. D. Giov. Bat. Venturi, come Rettore del semplice Benefizio, sotto il titolo dell'apparizione di San Michele Arcangiolo ritiene il Dominio Diretto di un Podere, denominato il Moso posseduto dal sig. Angiolo Petri. In questa sua qualità il sig. Venturi con Scrittura del dì 23 Settembre 1829. adì il Tribunal Civile, e Collegiale di Pistoia, e domandò di essere immesso in salviano delle ragioni utili del suddetto Podere, per esser pagato di un semestre di Canone scaduto a tutto Agosto dell' anno stesso. Notificata una tal domanda, il sig. Petri non vi si oppose, ma fece unicamente istanza che fosse ammessa una Cedola di Posizioni.

Dichiarò il sig. Venturi con scrittura del dì primo Luglio 1830. che non intendeva di contestar Lite sull' ammissione, o reiezione delle posizioni prodotte dal Petri, e rimesse alla savviezza del Tribunale l' accoglierle, o rigettarle, fece però istanza colla stessa Scrittura, che tali Posizioni fossero visitate, e qualora il Tribunale avesse creduto di doverle rigettare, domandò, che fosse riunito l' Incidente al merito, e contemporaneamente deciso. Fu discussa la Causa, e il Procuratore del sig. Petri insistendo nell' ammissione delle Posizioni, dichiarò di non voler prendere conclusioni sul merito. Il Tribunale di Pistoia visitò le Posizioni prodotte dal Petri, e trovando che si aggiravano sopra fatti estranei alla Causa, riunì l' Incidente al merito, e quindi con Sentenza del dì 2. Luglio 1830. le rigettò, e facendo diritto alle istanze del Sacerdote Venturi, dichiarò la Contumacia del Procuratore del Petri, sanzionò il Credito di Canoni reclamato dall' istesso sig. Venturi, e lo immesse nel possesso del Podere Livellare; dichiarando la di lui Sentenza eseguibile non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione. Da questa Sentenza appellò al signor Petri avanti la Regia Ruota di Firenze, la quale con Decreto del 26. Agosto 1830. revocò l' esecuzione provvissoria ordinata dalla Sentenza del Tribunale di Pistoia, allegando per fondamento del suo giudicato, che non si verificavano i termini prescritti dal vegliante Regolamento di Procedura, all' effetto di accordare l' esecuzione provvisoria del Decreto di sospensione d' esecuzione provvisoria. Appellò il Venturi al Supremo Consiglio di Giustizia, il quale emanò la seguente pronunzia.

Motivi

Attesochè la Domanda d' Immissione in Salviano esibita negli atti del Tribunal Collegiale di Pistoia per parte del Sacerdote sig. Gio. Batista Venturi, contro il sig. Angiolo Petri è appoggiata a diversi Pubblici Istrumenti, che nella correlativa Scrittura vengono espressamente indicati.

Attesochè è un fatto incontrastabile, comprovato dalle resultanze degli atti processali, che il detto sig. Angiolo Petri non dedusse eccezione veruna nè contro la riferita domanda del Sacerdote Venturi, nè contro i Pubblici Istrumenti allegati a sostegno della Domanda stessa; In conseguenza di che era evidentemente regolare, e giustissima l'applicabilità al caso attuale del disposto contenuto nell' art. 688. dell' attuale Regolamento di Procedura, il quale nel caso appunto in cui l'azione comparisca appoggiata a Documenti non impugnati, prescrive letteralmente, che il Tribunale deve ordinare l'esecuzione provvisoria della Sentenza dal
medesimo proferita, non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione
« ivi » Il Tribunale dovrà ordinare l'esecuzione provvisoria della Senten- 1
« za, non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione, quando l'azio-
« ne, sia appoggiata a un documento non impugnato.

Attesochè l'unico atto Giudiciale esibito in atti per parte del signor Angiolo Petri nel 25. Giugno 1830. non può in guisa alcuna caratterizzarsi, come un' atto diretto a impugnare i Documenti prodotti dal nominato Sacerdote Venturi, mentre ben lungi dall' avere il detto sig. Petri dedotta coll' atto surriferito eccezione, o impugnativa veruna, si limitò unicamente a domandare l'ammissione di una Cedola di Posizioni, alle quali fece istanza, che fossero tenuti rispondere il detto sig. Venturi, e il di lui Padre sig. Giovanni Venturi.

Attesochè affatto inutile doveva considerarsi il riflesso, che avendo
il sig. Angiolo Petri esibita la sopradetta Cedola di Posizioni, avesse con
ciò inteso di stabilire una prova preordinata ad impugnare l'efficacia dei 2
Documenti, e dell'azione intentata dal Sacerdote Venturi mentre una
tale preordinazione non può in modo alcuno equivalere a quella impugnativa, che la Legge espressamente richiede per l'oggetto di denegare
l'esecuzione provvisoria di una Sentenza, non ostante appello, o opposi-
zione, e senza cauzione, allorchè infatti la Legge induce la necessità del- 3
la esecuzione di un fatto, dove un tal fatto indispensabilmente adempiersi, nè può in ragione considerarsi adempiuto, in conseguenza della semplice manifestazione di volontà diretta al di lui adempimento, senza che questa volontà venga d'altronde dedotta all' atto, nei modi, e forme dalla Legge medesima ordinate, e prescritte, reputandosi in tali circostanze
una tal volontà incapace affatto a produrre effetto veruno, coerentemente
al noto assioma, di cui *Barbosa de Axiomat. Juris Axioma* 230. 4
N. 5.

Attesochè il contegno praticato dal Procuratore del sig. Angiolo Petri all' Udienza tenuta avanti il Tribunale Collegiale di Pistoia, nell' occasione, in cui ebbe luogo la Discussione della Causa vegliante tra esso, e il Sacerdote Venturi, dilegua affatto ogni dubbio che potesse restare, che il suo Principale sig. Angiolo Petri non volle, nè intese procedere a impu-

gnativa veruna dei Documenti, e azione iotentata dal detto Sacerdote
Venturi; mentre io ordine alla eccezionabile Testimonianza dei signori
Componenti il detto Tribuoale, contenuta nei motivi della loro Sentenza
protestò solennemente, che esso si asteneva dal prendere conclusioni sul
merito della Causa, poichè non è dato a mente presente il concepire; che
uno faccia una cosa, o attò, qnando d'altroude protesta, di non voler far
cosa, o atto veruno, in specie allora quando cade il momento, e l'occa-
sione opportuna di manifestare a riguardo dell'atto predetto la propria
5 sua volontà, ed essendo d'altronde iodubitato in ragiooe, che colui, il
quale si mantiene in silenzio, comunque non venga ad approvare, e a
confessare ciò che contro di esso viene obiettato, non perciò s'intende,
che col suo silenzio abbia posto in essere una propria, e vera impugnati-
va, coerentemente al riflesso scritto nella *Legge* 142. *ff. de regulis juris*
6 « ivi » Qui tacet noo itique fatetur, sed tamen verum est eum noo ne-
« gare. »

Per questi Motivi

Dice bene appellato dai sigg. Giovanni e Don Gio. Batista Venturi, colla scrittura del dì 23. *Novembre* 1830. *dal Decreto proferito dalla Regia Ruota Civile di Firenze del dì* 26 *Agosto* 1830. *male con Decreto essere stato giudicato, quello perciò essersi dovuto, e doversi revocare, siccome lo revocò, e lo revoca, e per revocato volle e vuole, che si abbia, e in riparazione dichiara doversi tener ferma l'esecuzione provvisoria ordinata dal Tribunal Collegiale di Pistoia, colla Sentenza da esso proferita, non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione nel dì* 2. *Luglio* 1830. *e condanna detto sig. Petri nelle spese tanto del presente, che del passato Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi Signori.

Gio. Batista Brocchi *ff. di Presidente.*
Luigi Matani *Relatore*, e Cosimo Silvestri *Consiglieri.*

DECISIONE V.

SUPREMO CONSIGLIO

Senen. Praetens. Reivendicat. 15. Aprilis 1831.

In Causa Piccolomini e Fineschi

Proc. Mess. Gio. Pietro Poggi — Proc. Mess. Michele Bonelli

Argomento

Gli appezzamenti picccoli di terra annessi ad una Tenuta, ch'è stata venduta, e passata nel possesso del Compratore, non possono rivendicarsi dal Venditore, se non prova chiaramente che furono esclusi dalla vendita e ad esso riservati.

Sommario

1. *Colui, che vende una Tenuta con tutto quello, che la costituisce non può pretendere, che siano esclusi dalla vendita alcuni appezzamenti se non prova chiaramente una tale esclusione.*
2. *Non si possono credere esclusi dalla vendita di una Tenuta alcuni piccoli appezzamenti di tenuissimo valore.*
3. *I piccoli appezzamenti addetti ad una Tenuta, sebbene non rammentati dal Perito eletto per farne la stima all'oggetto di eseguirne la vendita, non è un motivo per crederli esclusi.*

Storia della Causa

I sigg. fratelli Fineschi nella veduta di sistemare i loro dissestati interessi vennero nella risolnzione di eleggere, siccome con atto del dì 4. Aprile 1821. elessero in loro Procuratore ex mandato il signor Salvadore Mari, al quale infra le altre incombenze, gli commessero la vendita di una loro Tenuta denominata Le Vallesi, composta di Num. 6. Poderi, oliviera, palazzo padronale, orto, e annessi, e connessi.

Attribuirono i sigg. Fineschi al loro Mandatario la facoltà di effettuare l'ennnciata vendita tanto per mezzo dell'Asta pubblica, quanto pri-

vatamente, ma con il consenso di due di detti sigg. Fineschi, per le stime dei Periti dell'arte.

Ed autorizzarono parimente il sig. Mari a vendere con un solo Contratto, ma con stime separate « ivi » I mobili, semoventi, semi, paglie, « strami, e raccolte pendenti relative a detta Tenuta. »

In sequela della ricevuta commissione il sig. Salvadore Mari assunse il trattato della vendita che sopra con il sig. cav. Giulio Ranieri Piccolomini, e rispetto al prezzo dei Fondi, e delle raccolte pendenti, semi, e sughi, rimase convenuto dover' esser quello, che poteva resultare dalla stima da farsene dai due Periti Santi Bandi, e Giuseppe Spagna, il primo nominato dal sig. cav. Piccolomini, ed il secondo dai sigg. Fineschi.

Procederono i suddetti Periti nel 20. Maggio 1821. a stimare i puri e nudi stabili, che costituivano la Tenuta delle Vallesi, e si stimarono scudi 8648. 3. 12. 8.

Dopo di che le respettive parti per il prezzo espresso di sopra, conclusero con Scritta privata del 23. Febbraio 1822. la vendita della Tenuta delle Vallesi, spiegandosi in questi precisi termini « Primo » Il sig. « Salvatore Mari in detti nomi promette, e si obbliga di vendere, sicco- « me vende a detto nobile sig. cav. Giulio Piccolomini la Tenuta a detti « di lui principali appartenente denominata le Vallesi, composta di nu- « mero cinque Poderi, ed un luogo con pigionali, ed uliviera ... con le « respettive case coloniche, orto, annessi, e connessi, e generalmente « tutto ciò, che ora costituisce detta Tenuta, conforme è compreso nella « stima fattane sotto dì 20. Maggio 1821. dal sig. Giuseppe Spagna Pe- « rito eletto da detto sig. Mari in detto nome, e dal sig. Santi Bandi al- « tro Perito, escluso per altro il Podere della Casina » Ed in rapporto al prezzo delle raccolte pendenti, e delle stime vive, e morte fu stabilito nell'articolo terzo di detta Scritta « ivi » Sarà fissato, e stabilito per mez- « zo dei ridetti sigg. Periti Spagna, e Bandi, i quali ne eseguiranno la « loro valutazione, e relazione, prima che il Contratto sia redatto in for- « ma pubblica. »

I nominati Periti eseguirono di fatto in seguito la suddetta stima, il cui resultato portò, che il valore delle indicate raccolte pendenti, e stime vive, e morte doveva valutarsi in scudi 676. 5. 19. 9.

Avendo così il sig. cav. Giulio Piccolomini acquistato la Tenuta delle Vallesi con le relative stime, vive, e morte, ne prese il conveniente possesso, e voltò la medesima in proprio conto ai Libri Estimali.

Ma nel 10. Giugno 1822. i sigg. fratelli Fineschi intimarono per gli atti del Tribunale di Asinalunga due dei Coloni di detta Tenuta a consegnar loro i semi, e le raccolte degli appezzamenti di terra denominati, Prese dei Prati, e Pratino, Poggio bianco della Fornace, e Querce della Fame.

Fu allora, che il sig. cav. Piccolomini prevalendosi del rimedio desunto dalla Legge *Diffamari Cod. de Ingenuis, et Manumis.* chiamò i sigg. Fineschi in Giudizio a concludere la prova del loro dominio sopra i detti Fondi. Risposero i sigg. Fineschi con Scrittura del 22. Agosto 1822 che nella vendita fatta al sig. cav. Piccolomini non solamente non erano stati compresi i tre menzionati appezzamenti di terra, ma erano rimasti esclusi ancora altri sei, denominati « Ripa di stara tre circa annesso al podere di Pagnoni « Barbio di stiora uno circa annesso al podere del Poggio « Vicolo del Vento di st. 2. spettante al podere di Casa Micheli « i Prati di sotto di st. uno, e tre quarti circa spettante al podere di Casanuova « i Prati di Rigo Magno di st. uno circa « e i Caprioli di st. 4. circa « assieme con l'orto di boccali 4. circa nel Castello di Rigo Magno, e con la Cappella detta Vallesi, facendo istanza, che piacesse al Tribunale di reintegrarli nel possesso di detti beni.

A sostegno della loro azione produssero i Fineschi il mandato di Procura del 4. Aprile 1821., ed il privato Chirografo di vendita del 23. Febbraio 1822., e contemporaneamente intimarono il Perito Giuseppe Spagna ad esibire in atti la sua perizia asserta concordata, e firmata anche dal Perito del sig. cav. Piccolomini.

Dichiarò lo Spagna con atto del 13 Settembre 1822 di non poter produrre l'originale perizia sotto Scritta dal Perito Bandi per essere stata consegnata al sig. cav. Piccolomini, ma che produceva un' originale simile a quello dai sigg. Fineschi richiesto, ma mancante della firma del Perito Bandi.

A questa dichiarazione dello Spagna i sigg. Fineschi con l' azione ad exhibendum domandarono condannarsi il sig. cav. Piccolomini alla pro duzione della divisata perizia.

Alla domanda dei sigg. Fineschi il sig. cav. Piccolomini replicò, che essendo ormai terminato il probatorio essi non avevano diritto di propor re incidenti; disse di non possedere il documento di cui se ne domandava l'esibizione, quale avrebbe senza difficoltà prodotto, se fosse in sue mani esistito; soggiunse, che avrebbe aderito, che si nominasse un Perito per conoscere se di fatto gli appezzamenti in questione fossero stati compresi nella stima dei due Periti parziali, e frattanto produsse una Perizia sottoscritta dal Perito Santi Bandi datata del Novembre 1820.

In tale stato di cose il Giudice di prima Istanza di Siena, d' avanti il quale pendeva la disputa, commesse a Giuseppe Gabbrielli Perito eletto per istruzione dell' animo proprio, che portato un' accurato esame sopra le suddette due Perizie, referisse se di fatto resultava, che in quella redatta dal Perito Giuseppe Spagna fossero stati stimati i beni in questione, e quale di dette due Perizie offrisse maggiori caratteri di verità.

In sequela di tal commissione il Perito Gabbrielli seguitando nelle

operazioni commesseli le tracce indicatele dal Giudice di prima Istanza con Decreto del 4. Aprile 1823. dopo di avere visitata la Tenuta in disputa, referì nella sua relazione del 18. Settembre di detto anno, che nella descrizione, che il Perito Spagna aveva fatta della suddetta Tenuta apparivano compresi nella di lui stima i Fondi in questione, a riserva dell'appezzamento di terra detto « Vicolo del Vento « dell'Orto di Rigo Magno, e della Cappella, con rilevare per altro « ivi « Che esaminando « la semente a rendite dal Perito Spagna attribuite all'attivo di ciasche- « duno stabile stimato, tutto debba esser compreso, non essendo suscet- « tibili i Fondi medesimi delle dette sementi, e rendite attribuite, quan- « do mancassero i beni dal sig. Spagna non descritti. «

Dopo la Relazione del Perito Gabbrielli i sigg. fratelli Fineschi insistendo nelle domande da essi avanzate subalternamente domandarono, che qualora il Tribunale opinasse, che dovessero tenersi per venduti al sig. cav. Piccolomini gli appezzamenti di terreno in disputa, siccome questi non erano stati dai Periti calcolati nella stima della Tenuta delle Vallesi, così fosse dichiarato il medesimo sig. cav. Piccolomini tenuto a pagarne ad essi la respettiva valuta.

Ed il Giudice di prima Istanza di Siena, opinò, che nella vendita della Tenuta delle Vallesi non rimanessero compresi i controversi Terreni eccettuato quello così detto « Vico del Vento » onde con Sentenza del 18. Aprile 1825. dichiarò doversi reintegrare i sigg. Fineschi al possesso dei Fondi in disputa meno il « Vicolo del Vento. «

Succumbente il sig. cav. Piccolomini nel Giudizio di prima Istanza ricorse col rimedio dell'appello avanti la Regia Ruota di Siena, e domandò la revoca della suddetta Sentenza del 18. Aprile 1825.

E la Regia Ruota sul reflesso, che i sigg. Fineschi non avessero provato la loro intenzione, con Sentenza del dì 8. Aprile 1826. revocò il Giudicato di prima Istanza, dichiarando « ivi » Che gli appezzamenti di « terra, e beni di che in atti rimasero compresi nella vendita della Te- « nuta delle Vallesi « .

Da questa Sentenza ruotale appellarono d'avanti il Supremo Consiglio i sigg. fratelli Fineschi, il quale decise all'appoggio dei seguenti.

Motivi

Attesochè i sigg. fratelli Fineschi con il loro mandato di Procura del 4. Aprile 1821. commessero al sig. Salvatore Mari di alienare per loro interesse l'intiera loro Tenuta delle Vallesi senza trovarsi esclusi in modo alcuno da una tal vendita i piccolissimi appezzamenti di Terra in questione, ed i quali indubitatamente formano parte di detta Tenuta, conforme resulta dai Libri estimali, e non è stato mai impugnato dagli stessi sigg. Fineschi.

Attesochè in conseguenza del suddetto mandato il sig. Mari ne NN. con atto del 23. Febbraio 1822. vendè al sig. cav. Giulio Piccolomini la suddetta Tenuta delle Vallesi con tutto ciò che generalmente costituiva la Tennta stessa, cosicchè non è dato il supporre, e l'ammettere che dalla vendita restassero esclusi i suddetti piccolissimi appezzamenti di terra, senza che dai sigg. Fineschi non venga chiaramente provata una tale esclusione all' effetto di rivendicarli dalle mani del sig. cav. Piccolomini, che non è attualmente al pieno possesso. *Ridolphin. par.* 3. *Cap.* 1
2. *N.* 4. *Solgad. Labyriat. credit. par.* 1. *cap.* 2. *N.* 19. *Costatin. Vol. Decis.* 310. *N.* 3. *Rot. Roman. cor. Olivat. Dec.* 351. *N.* 22. *Tom.* 3. tanto più, che la pretesa esclusioue sembra inverisimile, ed irregolare, poichè i venditori sigg. Fineschi non avevano, ne scopo, nè interesse di conservare degli appezzamenti di terra piccolissimi, ed il Compratore sig. Cav Piccolomini non poteva essere che contrario ad escludere dalla compra degli appezzamenti di terra del tenue prezzo di sc. 145. 1. 8. 4. che intersecano la Tenuta, che andava ad acquistare. 2

Attesochè per tanto tutta la questione, ed esame riducevasi nello stabilire, se nella stima della Tenuta delle Vallesi, alla quale si riportava il predetto atto di vendita del 23. Febbraio 1822. fatta dai Periti Spagna, e Bandi fosse compreso eziandio il prezzo dei fondi in questione.

Attesochè il Supremo Consiglio non ha potuto ulteriormente dubitare, che nella stima della Tenuta delle Vallesi fosse compreso ancora il prezzo dei fondi in qnestione, dopo che i prefati Periti Santi Bandi, e Giuseppe Spagna richiamati di consenso delle parti dallo stesso Supremo Consiglio con Decreto del 15. Marzo 1830. a dichiarare in Giudizio, se nella suddetta stima furono compresi ancora gli appezzamenti di terra in questione, hanno giudicialmente, e col loro giuramento dichiarato il primo che vi furono compresi, e l' altro che nell' accomodamento fatto per la vendita fu inteso che si parlava di tutti beni delle Vallesi, tanto che la tassa decimale venne in detrazione.

Infatti nella valutazione delle raccolte, e delle stime vive, e morte della Tenuta Vallesi fatta nel Maggio 1822. vennero pure stimate le raccolte dei controversi appezzamenti di terra, raccolte, che non si sarebbero considerate dai Periti, se nella loro stima della Tenuta delle Vallesi non avessero compreso i detti controversi appezzamenti di terra.

Attesochè ancora Giuseppe Gabbrielli Perito eletto dal Giudice di prima Istanza fu d' opinione, che nel prezzo, per cui fu venduta la Tenuta delle Vallesi debbono esser compresi i beni in questione, per il motivo, che le semente, e rendite attribuite a detta Tenuta sarebbero al di la del vero, se non si fossero estese anche a detti beni in questione.

Attesochè non deve fare specie, che nella relazione prodotta dal Perito Spagna con Scrittura del 13. Settembre 1822. non si abbiano detta-

gliatamente descritti i piccoli appezzamenti di terra, di cui si tratta, sì perchè la detta Relazione fu compilata come chiaramente rilevasi dalla di lei lettura, non per la vendita della Tenuta delle Vallesi al sig. cav. Piccolomini, ma unicamente per fissare lo stato degli stabili di ciascuno dei sigg. fratelli Fineschi, onde assestare i loro interessi; sì perchè nella generale descrizione, che vi si fa dei Poderi della Tenuta delle Vallesi, non si trovano esclusi i piccoli appezzamenti di terra in questione, che
3 hanno sempre formato parte dei poderi medesimi.

Attesochè non deve neppure fare specie, che il sig. cav. Piccolomini, non abbia, conforme ha asserito in atti, l'originale Relazione contenente la stima della Tenuta delle Vallesi firmata dai Periti Bandi, e Spagna, mentre non esiste la prova, che al sig. cav. Piccolomini sia stata passata la detta Relazione, ed anzi sembra, che il prezzo di detta Tenuta fosse concordato dai Periti Bandi, e Spagna senza una formale Relazione nell'occasione di quell'accomodamento passato fra le parti contraenti, del quale fa menzione, come si è osservato sopra, il Perito Giuseppe Spagna nella sopra riferita sua giudiciale dichiarazione, essendo certo, che nell'atto di vendita del 23. Febbraio 1822. mai si enuncia alcuna Relazione firmata dai Periti Spagna, e Bandi, ma soltanto una stima, ossia determinazione di prezzo concordata dai detti Periti « ivi » Il prezzo « di detta vendita è stato convenuto nella somma di sc. 8648. 3. 16. 8. « quanto al puro, e nudo stabile coerentemente alla stima del detto « sig. Giuseppe Spagna così concordata ancora col detto signor Santi « Bandi Perito eletto per parte del sig. Piccolomini.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Luigi, Florindo, e Silvestro fratelli Fineschi dalla Sentenza contro di essi, ed a favore del sig. cav. Giulio Ranieri Piccolomini proferita dalla Regia Ruota di Siena li 8. *Aprile* 1826., *e bene respettivamente essere stato pronunziato, e dichiarato, e perciò la medesima essersi dovuta, e doversi confermare, siccome quella confermò, e conferma in ogni sua parte, ordinandone la esecuzione secondo la sua forma, e tenore. E detti sigg. fratelli Fineschi a favore del sig. cav. Piccolomini condanna nelle spese del presente Giudizio, comprese quelle occorse per i Decreti del* 15. *Marzo*, e 6. *Settembre* 1830.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Gio. Batt. Brocchi, *Presidente*
Luigi Matani, e Cosimo Silvestri
Luigi Bombicci *Relatore*, Baldassarre Bartalini *Consiglieri*

DECISIONE VI.

SUPREMO CONSIGLIO

Angliaren. Pecuniaria diei 28. Martii 1831.

In Causa Ciarperini , e . Fontana

Proc. Mess. Iacinto Cerboncelli Proc. Mess. Iacopo Giacomelli

Argomento

L'obbligazione del Figlio di Famiglia soggetto alla Patria Potestà può esser valida, quando concorrono delle circostanze, le quali inducono una giusta, e ragionevole credulità, che sia sciolto dai vincoli della Paterna autorità.

Sommario

1. *Le Obbligazioni di coloro, che erano soggetti alla Patria Potestà erano nulle secondo lo statuto d'Anghiari, e di Firenze, quando erano stipulate senza il consenso Paterno.*

2. 3. *L'obbligazione del Figlio di Famiglia era valida, per quella giusta, e ragionevole credulità del di lui scioglimento dalla Patria Potestà di quelli, che con lo stesso Figlio di Famiglia avevano contrattato.*

4. 5. 6. *La qualità Sacerdotale di un Figlio di Famiglia la discrizione in di lui conto ai catasti da di lui Beni avventizi; lo stato d'interdizione del di lui Padre, la separazione dal medesimo; l'alienazione di un Fondo, sono cause, che possono far supporre essere lui sciolto dalla Patria Potestà.*

7. *All'Atto deve applicarsi la Causa nota onde l'obbligazione non resti senza Causa, e così soggetta ad una insanabile nullità.*

8. *La restituzione del Documento costituente il Credito, e debito fatta dal Creditore al debitore, importa estinzione dello stesso debito.*

9. 10. *Il lungo lasso del tempo decorso, dopo una fatta Obbligazione, accompagnato dal costante silenzio dell'originario Creditore, finchè visse, induce la presunzione, tanto più quando il pagamento è domandato dopo la morte del vero debitore.*

Storia della Causa

Per privato Atto de' 18. Febbraio 1808. registrato dal Notaro Gaetano Virgili in Firenze, il sig. Don. Antonio Ciarperini Prete dell' Oratorio di S. Firenze, si dichiarò debitore del sig. Francesco Fontana della somma di Scudi 177. 2. 3. 8. per il seguente titolo « Per altrettanti dal medesimo sborsati sotto suo vero giorno a pro della mia Casa Paterna » e si obbligò pagare la detta somma in rate annue di Sc. 6. l' una, da avere effetto la prima a tutto l'anno 1808. e così seguitare di anno in anno fino alla totale estinzione del capitale suddetto.

Sembra che il detto sig. Don. Antonio Ciarperini fino alla di lui morte avvenuta ne' 7. Dicembre 1822. nulla direttamente pagasse, e che il sig. Francesco Fontana, che cessò di vivere nel marzo 1828. nulla reclamasse per dependenza dell' obbligazione medesima, mentre gli atti non somministrano veruna giustificazione positiva, nè di pagamento eseguito, nè di richieste di pagamento fatte respettivamente per la detta Causa.

Seguita la morte del sig. Francesco Fontana il di lui Figlio, ed Erede sig. Dott. Niccola diresse nei 9. Aprile 1828. un Biglietto al sig. Francesco Ciarperini, invitandolo al pagamento di venti rate decorse sull' obbligazione emessa come sopra dal sig. Don Antonio Ciarperini figlio di esso sig. Francesco di Sc. 6 per rata.

Replicò il giorno appresso il sig. Ciarperini, che il debito creato dal di lui figlio, ed annunziatogli col Biglietto enunciato era per lui del tutto nuovo, ma che egli avrebbe ricercato, se alcuna ricevuta esistesse in conto del debito accennato, che avrebbe procurato di saldare in quelle rate, che fossero esistite.

Dopo tali comunicazioni stragiudiciali pare che il sig. Ciarperini, conosciute le ragioni, che potevan essere deducibili contro quell' atto, si ricusasse al pagamento.

Quindi il sig. Dott. Fontana ne' 21. Luglio 1828. domandò avanti il sig. Vicario Regio di Anghiari, che il sig Francesco Ciarperini, come Padre, ed Erede del detto sig. Don Antonio venisse condannato al pagamento di Sc. 120. rate già scadute del credito derivante dalla predetta obbligazione de' 18. Febbraio 1808. più i frutti legali dal dì dell' interpellazione giudiciale, e le spese.

Contro una tal domanda oppose il signor Francesco Ciarperini 1. Che l' obbligazione de' 18. Febbraio 1808. tanto ai termini dello Statuto di Anghiari, quanto ai termini dello Statuto Fiorentino era nulla perchè posta in essere, e creata da figlio di famiglia. 2. Che quando pure quella obbligazione per impugnata ipotesi potesse riguardarsi come valida, ne sarebbero rimasti estinti gli effetti giuridici,

in conseguenza dell'estinzione dei titoli, ai quali quella si referiva. E conseguentemente domandò che piacesse al Tribunale assolverlo dalle cose pretese, e domandate contro di lui.

Il sig. Vicario Regio di Anghiari non curate le divisate eccezioni proferì ne' 26. Gennaio 1829. una Sentenza pienamente conforme alle domande dell'attore, e condannò il sig. Ciarperini al pagamento delle somme contro di lui reclamate, e nelle spese.

Egli interpose appello da una tale pronunzia avanti la Ruota Civile di Arezzo, la quale esaminati i due accennati mezzi di difesa, gli adottò per fondamento di decidere, e con Sentenza de' 22. Settembre 1829. revocò il giudicato di prima Istanza, ed assolvè il sig. Ciarperini dalle pretese contro di lui promosse dal sig. Dott. Niccola Fontana, e condannò questi nelle spese.

Nella difformità di tali pronunzie la Causa fu portata in appello avanti il Supremo Consiglio, il quale pronunziò nei termini seguenti.

Motivi

Attesochè, comunque tanto ai termini della Rub. 56. Lib. 2. dello Statuto d'Anghiari, luogo d'origine di Don Antonio Ciarperini, quanto secondo le disposizioni della Rub. 190. dello Statuto di Firenze, ove dal medesimo fu emessa la obbligazione di che si tratta, e successiva riforma del 1471, non potesse cader dubbio sulla nullità astratta della obbligazione medesima, come influita dal Senatus Consulto Macedoniano, stante che a quell'epoca, come soggetto alla patria potestà non poteva il detto 1
sig. Ciarperini validamente obbligarsi senza il consenso paterno, pur non ostante concorrevano nel concreto del caso delle circostanze speciali, per le quali poteva giustamente considerarsi indotta quella limitazione alla regola sulla invalidità delle obbligazioni dei figli di Famiglia, che san- 2
zionata dalla *Legge Barbarius Philippus ff. de offici. Praetor.* per quella giusta, e ragionevole credulità nel di loro proscioglimento dalla Patria potestà, che possono aver concepita quelli, che seco contrassero è stata poi in infiniti casi seguitata dai Tribunali, come ne fa fede l'antica *Rota nostra nella florentina, seu Volterrana crediti* 3. *Junii* 1783. *cor.* 3
Ulivelli Relat. §. *Ma ugualmente, e nella Florentina pecuniaria* 19. *Maii* 1786. *cor. Maggi* §. *Ma tale ec.*

Attesochè queste circostanze desumevansi principalmente 1. dalla qualità Sacerdotale, della quale era insignito Don Antonio Ciarperini allorquando contrasse la detta obbligazione. 2. Dal riscontrarsi notati ai pubblici Catasti, ed in sua libera proprietà due peculj avventizj provenienti dalle benefiche disposizioni dello Zio Don Angiolo Ciarperini, e dell'Avo, e così descritto, in ordine alla divisione fatta fra esso, e gli al-

tri coeredi per Istrumento del 30. Marzo 1801. rogato ser Filippo Tesi
3. dallo stato di piena interdizione, nella quale a quest' epoca ritrovavasi
il di lui Padre Francesco Ciarperini, 4. dalla di lui separata coabitazione
dal Padre, ed anco in paese diverso, mentre quello abitava in Firenze associato alla Congregazione di San Filippo Neri, e questo in Anghiari, 5.
finalmente dall' avere in epoca di poco precedente a questa obbligazione,
e precisamente con Istrumento del dì 8. Ottobre 1807. rogato Ducci,
proceduto lo stesso Don Antonio Ciarperini all' alienazione di un fondo
ad esso appartenente, spiegando nel Contratto la qualità di libero pro-
4 prietario, senza indicazione alcuna della sua subiezione alla Paterna autorità.

E queste circostanze tutte conosciute dal sig. Francesco Fontana,
che seco contrasse, specialmente nel loro complesso considerato, quando
anche ciascuna di esse isolatamente poteva presentarsi moltissimo rilevante, ponevano in chiara luce quello stato di buona fede, nel quale necessariamente dovette venire indotto il sig. Fontana stesso per quella giusta
credulità, che restava da quelle eccitata sulla capacità a contrarre di Don
Antonio Ciarperini, la quale mentre d' altronde da meno potenti riscontri
5 era stata in casi analoghi dedotta, come ne fan fede, la *Florentina Cambii 2. Augusti* 1743. *cor. Finetti. e Bizzarrini*, §. *Così adunque*, *la Florentina validitatis obligationis filii familias* 25. *Septembris* 1750. *cor. Bizzarrini, Finetti, e Bonfini* §. 17. *e la Florentina fidejussionis, et obligationis* 30. *Septembris* 1776. *cor. Marchi* §. 14. era sempre reputata sufficiente per esimer dalla censura della nullità, le obbligazioni contratte dai figli di Famiglia, come nelle allegate decisioni restava con-
6 cluso.

Attesochè rivendicata in tal guisa dalla obiettata nullità la obbligazione di Don Antonio Ciarperini, e tutta la questione venendo conseguentemente a concentrarsi sulla presunta di lei estinzione, la quale sostenuta
dal sig. Francesco Ciarperini veniva costantemente impugnata dall' erede
del sig. Francesco Fontana, rendesi indispensabile il rintracciare in antecedente qual fosse stato il vero subietto dell' obbligazione medesima, poichè da questa ispezione poteva essenzialmente dipendere la giusta valutazione di quei rilievi, che da una parte presentavansi per convalidare questa presunzione stessa, e dall' altra invece per dimostrarla totalmente sussistente.

Attesochè dalla lettera di quel privato Chirografo del dì 11. Febbraio 1808. ov' essa ri conteneva, appariva senza equivoco, che lungi dall' avere il Padre Antonio Ciarperini ricevuta dal sig. Francesco Fontana
quella somma, che ad esso obbligavasi di corrispondere, tale obbligazione contraeva nella veduta soltanto di sodisfarlo di ciò, che aveva egli

somministrato alla sua casa paterna » ivi » per altrettanti dal medesimo « sborsati sotto suo vero giorno a pro della mia casa paterna »

Attesochè determinata la clausula di questa obbligazione nelle sovvenzioni fatte alla Casa Ciarperini, non potevano queste ad altro riferirsi, se non che a quei pagamenti, che molto verisimilmente doveva il signor Fontana avere effettuati, come mallevadore del sig. Francesco Ciarperini, in ordine alle due scritte di Cambio da esso posteriormente create, e dal detto sig. Fontana garantite con la sua solidale fideiossione, la prima cioè del 3. Dicembre 1785. a favore del sig. Francesco Buoncompagni, e l' altra del dì 8. Novembre 1788. a favore de' sigg. Marco, e Francesco Bartolommei conforme lo stesso sig. Francesco Ciarperini, che di questi suoi debiti sosteneva la posterior dimissione, aveva contestato negli atti di Prima Istanza con la sua Scrittura di eccezioni del 19. Agosto 1828. senza che questa contestazione fosse stata per parte dell' Erede del signor Francesco Fontana contradetta, anzi può dirsi implicitamente concordata, meno che in quella parte, che risguardava l' allegata dimissione, come rilevavasi dalla di lui successiva scrittura, di repliche, produzione, e istanza del 30. Settembre dell' anno medesimo.

Attesochè comunque poi negli atti di seconda istanza l' Erede stesso del sig. Francesco Fontana avesse preteso di riferir la causa della detta obbligazione ad altre sovvenzioni affatto indipendenti da quello, che il di lui Padre avesse potuto erogare a pro della Famiglia Ciarperini, in ordine alla mallevadoria da esso prestata nelle rammentate apoche cambiarie, non per questo una tal moderna pretensione poteva considerarsi sufficiente per far denaturare quella vera causa testè annonziata, che indusse il Padre Antonio Ciarperini ad obbligarsi, non solo perchè nel difetto di ogni giustificazione che stasse a dimostrare, che fosse in altra guisa dal ridetto sig. Fontana sovvenuta la Famiglia Ciarperini conveniva ritenere quella Causa espressa nella disputata obbligazione, la quale essendo designata « ivi « Per altrettanti dal medesimo sborsati sotto suo vero gior« no a pro della mia Casa Paterna » non poteva, e non doveva ad altri disborsi congruamente riportarsi, se non che a quelli, dei quali effettivamente costava per dependenza delle rammentate Scritte di Cambio passive al signor Francesco Ciarperini, per la regola, che all' atto deve applicarsi la causa nota, onde l' obbligazione non resti senza causa, e così soggetta ad un' insanabile nullità. *De Luc. de credit. Disc.* 7
123. *n.* 4. e 5. *recent. par.* 9. *Tom.* 2. *Dec.* 339. *num.* 3. Quanto ancora più potentemente perchè oltre il non avere ulteriormente nella detta pretensione insistito il signor Fontana, il quale nel dedurre i gravami contro la Sentenza a di lui carico pronunziata dalla Ruota Aretina, tornava piuttosto a concordar di nuovo implicitamente cioè, che in prima istanza non avea contradetto sulla vera causa di questa obbligazione, espli-

cita dichiarazione erasi verificata in proposito negli atti di questa terza istanza, quando col sostenere, come virilmente era stato sostenuto per la parte dello stesso sig. Fontana, che i frutti soltanto delle due rammentate Apoche cambiarie avessero formato l'unico elemento della obbligazione del Padre Antonio Ciarperini, erasi per conseguenza venuto a confessare una volta, che altra causa di obbligarsi nel detto Ciarperini non poteva riconoscersi indipendentemente da queste Apoche cambiarie, delle quali i frutti non erano che un'accessorio.

Attesochè ricondotta così, malgrado tutte le aberrazioni, che incontransi nella procedura dei diversi Giudizi che si erano agitati fra le parti, la questionata obbligazione sotto l'influenza diretta di quella unica causa, che gli diè vita, cioè di quei disborsi fatti dal sig. Fontana per dependenza dei debiti creati dal sig. Francesco Ciarperini colle due apoche di Cambio suddette, e così ogni ulteriore inspezione in questo rapporto restando circoscritta sulla determinazione, se o al Capitale di queste Scritte, conforme avea sempre preteso il sig. Francesco Ciarperini, o piuttosto ai frutti di quello, come pretendevasi dal sig. Fontana, si referisce questa medesima obbligazione, ogni verisimiglianza dedotta da circostanze rilevantissime portava a credere, che a quella si fosse prestato il Padre Antonio Ciarperini, e per il Capitale, ed una piccola frazione de' frutti delle dette scritte, e per una più cospicua frazione di frutti soltanto dell'altra.

Ritenuto in fatti 1. Che allo stesso sig. Francesco Fontana era stata obiettata la nullità di questi Contratti di mutuo stipulati dal sig. Francesco Ciarperini, anch'esso soggetto in allora alla potestà paterna, allorquando così giudicialmente dappoi con Scrittura del 16. Giugno 1795. i di lui Curatori a rilevarlo da quelle molestie, che venivano ad esso inferite per causa di questi Contratti, ch'Egli avea garantiti colla sua solidale mallevadoria 2. Che già era stato pagato dallo stesso sig. Fontana il Capitale della scritta del 6. Novembre 1788. in Sc. 100. e più Sc. 6. per frutti decorsi fino dal dì 12. Novembre 1807. e così oltre tre mesi prima, che la detta obbligazione venisse posta in essere. 3. Che il disposto economico del sig. Francesco Ciarperini, e più la di lui perseverante interdizione, non dava luogo a sperare al sig. Fontana di poter conseguire altrimenti dal di lui Patrimonio, quella indennità, che ad esso era dovuta per i fatti disborsi; Non poteva non ravvisarsi immediatamente conseguente, che ad assicurarsi il detto capitale altronde periclitante di Sc. 100. e frutti fossero rivolte tutte le cure del sig. Fontana, che in quel momento potea soltanto dalla religiosa condiscendenza di D. Antonio Ciarperini attendere un mezzo qualunque d'indennità per questi suoi disborsi, mentre in allora, tuttor perseverando nella vita claustrale quel D. Romualdo Ciarperini, che venuto dappoi al secolo, accorreva nell'anno 1811. al riparo del dissesto economico del Fratello Francesco, non po-

teva aver concepite altre speranze, che lo lusingassero, almeno del futuro possibile conseguimento di ciò, che per la Casa Ciarperini aveva in quel tempo effettivamente pagato.

E ritenuto poi 1. Che all'epoca, in cui venne emessa la obbligazione del Padre Antonio Ciarperini non costava, che il sig. Francesco Fontana come quello del 1788. così avesse dimesso anco l'altro cambio creato dal sig. Francesco Ciarperini nel 1785. 2. Che però molto verosimilmente all'epoca stessa poteva aver pagati dei frutti sul Cambio stesso, che alla pari dell'altro era stato da esso garantito, non solo perchè nella giustificata insufficienza del sottoposto originario debitore, e per la non probabile così diuturna acquiescenza di chi aveva il diritto di esiger questi frutti, con luogo a presumersi, che questi dal mallevadore fossero stati pagati, quanto ancora poi perchè il detto sig. Fontana, fino da diversi anni in addietro aveva giudicialmente intimate le molestie, che venivangli arrecate dai Creditori di detto sig. Francesco ai di lui Curatori, e da quelli avea dovuto soffrir la repulsa di qualunque pagamento. 3. Che per i dati di quella maggior probabilità, che spontanea emergeva dal contegno praticato dai diversi possessori di questa scritta di Cambi del 1785. poteva congruamente determinarsi, che il pagamento di questi frutti non risalisse ad un tempo antecedente al dì 7. Gennaio 1791. mentre nelle diverse gire, che di questa scritta medesima erano state fatte fino a quest' ultima inclusive, non si trovava enunciata neppure una piccola frazione di frutti, che facesse credito ai giranti, lo che dimostrava, che dal debitore originario erano stati per allora corrisposti, non potendo invece considerarsi corrisposti dal Mallevadore, il quale, mentre negli atti giudicialmente intimava i Curatori di questo debitore colla scrittura di narrativa, istanza, protesta, e riservo del 16. Giugno 1795. come è stato già annunziato, a rilevarlo dalle molestie, che i di lui Creditori ad esso inferivano, niun reclamo presentava per dependenza di frutti, che avesse pagati, come sarebbe stato congruo, ed opportuno, se di fatti avesse dovuto per questa dependenza effettuare un qualche pagamento ne veniva indubitatamente l'altra conseguenza, che al Capitale dell'altra scritta di Cambio già dimessa con i propri denari dal sig. Francesco Fontana si unisse l'importare di questi frutti, per ottener di quello e di questi una corrispondente indennità dal Padre Don Antonio Ciarparini.

Attesochè questo concetto sulla vera causale della di lui obbligazione del dì 8. Febbraio 1808. sembrava tanto più proporzionata, e plausibile, in quanto che sommando il Capitale, e quei pochi frutti sulla scritta Bartolommei dimessi dal sig. Fontana nel 12. Novembre 1807. quella piccola frazione di frutti, che poteva su questo medesimo capitale esser decorsa da quest' epoca, fino a quella della suddetta obbligazione, e più i frutti sull'altra scritta Buoncompagni del 7. Gennaio 1791. fino all'epo-

ea stessa della obbligazione ridetta, ne veniva un resultato numerico perfettamente conforme a quello, per cui il detto sig. Ciarperini erasi riconosciuto debitore del sig. Francesco Fontana.

Attesochè tali dovendosi reputare le vere sorgenti di questa più volte rammentata obbligazione, veniva giustificata la di lei parziale estinzione fino alla concorrenza di Sc. 106. capitale, e frutti della Scritta Bartolommei dalla esistenza di questa Scritta nelle mani dell' erede del signor Don Antonio Ciarperini, poichè di regola la restituzione del Documento costituente il credito, e debito fatta dal Creditore al debitore, importa estinzione del medesimo. *Text. in Leg. Labeo ait ff. de pact. Leg. Si Chirographum ff. de probat. et Leg. pecuniae Cod. de solut. et liber Donell. comment. ad Cod. Tom. 9. Edit. Lucens. pag.* 1436. *num.* 6. *Brunemann. in Pandect. Lib.* 2. *tit.* 14. *de pact. ad d. Leg. Labeo.* senza che ad attenuare un tale concludentissimo riscontro potesse sembrar valevole ciò che ingegnosamente avvertivasi dal Difensore del sig. Fontana sul tuttor perseverante di lui possesso di quel Chirografo, con cui erasi costituito debitore il Padre Antonio Ciarperini, quasi che volesse includersene che costituendo questo di per se la giustificazione del credito, restasse indifferente la restituzione della mentovata Scritta, come rimasta inoperosa; Imperocchè quanto forse questo ragionamente avrebbe potuto meritar plauso ove enunciata in detto Chirografo la espressa causa del debito proveniente anche da questa scritta, si fosse poi della medesima contemporaneamente effettuata la restitnzione, e più specialmente poi ove Don Antonio Ciarperini avesse sopra di se esclusivamente assunto ogni obbligazione paterna, altrettanto poi nulla concludeva, ed era anzi inrilevantissimo quando designata soltanto in genere la causa del debito nelle sovvenzioni fatte alla casa paterna, invece di restituirlo, erasi anzi presso il Creditore ritenuto nella scritta quel Documento, che della maggior parte di quelle somministrava la unica giustificazione, e perchè poi il Padre Ciarperini non avea tnteso, come spiegavasi in quel Chirografo, che di rilevare il sig. Fontana da quei danni, che avesse potuto risentire per causa delle dette sovvenzioni, lo che spiegava, ch' egli avesse inteso di preservarsi contemporaneamente tutti quei diritti qualunque si fossero, che competer gli potevano contro il suo originario debitore signor Francesco Ciarperini; Ond' è che tanto più dalla restituzione di questa scritta argomentar si poteva a buon diritto, che in un modo, o nell' altro egli avesse conseguito il suo rimborso per tutto quello, che in ordine alla medesima egli aveva dovuto effettivamente pagare.

Attesochè questa giustificazione restava poi coadiuvata dal contegno dello stesso debitore Padre Antonio Ciarperini, il quale pochi giorni dopo la emessa obbligazione, e precisamente nel 29. Febbraio 1808. scriveva al sig Francesco Fontana, che sebbene egli si fosse obbligato per la

meschina annua somma di Sc. 6. era però nella decisa volontà di estender viepiù questi pagamenti, allorchè le circostanze della sua Famiglia lo avessero comportato, e così dava luogo a credere, dotato, com'egli era d'una conosciuta probità, ch'egli di tutto, o direttamente, o indirettamente avesse osato tutti quei mezzi, che potevan condurlo ad estingner quel più, che poteva del contratto debito.

Attesochè a renderla poi completa concorreva un'altro riscontro molto significante, che deducevasi dal lungo lasso del tempo decorso dopo la detta obbligazione, accompagnato dal costante silenzio dell' originario creditore, finchè visse, quel riscontro è stato sempre valutato come indicante la presunzione del pagamento. *Gob. Consult.* 68. *n.* 6. *Mact.* 9
Med. Dec. 84. *Afflict. Dec.* 13. *Rot. Rom. cor. Caprara Dec.* 606. *Florentina Simulationis, et praesumptae solutionis* 21. *Luglio* 1770. *art.* 2. §. *E con ragione cor. Pellegrini.*

Attesochè questo riscontro diveniva poi più imponente, nella circostanza, ch' era stato domandato il pagamento dopo la morte del vero debitore sig. Don Antonio Ciarperini, e così quando il di lui erede più diffi- 10
cilmente poteva giustificare il pagamento *Costant. ad Stat. Urb. adnot.* 48. *art.* 4. *N.* 230.

Attesochè questi riscontri, e queste giustificazioni non potevan per altro aver influenza sulla estinzione del rimanente debito del Padre Don Antonio Ciarperini per dipendenza dei frutti dell'altra scritta Buoncompagni, poichè sebbene questa scritta fosse stata egualmente restituita, ciò rilevar non poteva, che rapporto ai frutti, il di cui pagamento per parte del sig. Fontana non riscontravasi in essa traccia alcuna. E non rilevava neppure in questo proposito il silenzio del Creditore, poichè nel tempo, in cui questo venne praticato non erano ancora scadute quelle rate, che a questa diversa frazione di credito appellar potevano: Anzi in tal guisa restava conciliata la ritenzione presso il creditore del 18. Febbraio 1808. e la inscrizione rinnovata nel 1820. dal sig. Francesco Fontana, d'onde desumer pretendeva il di lui erede la perseverante sussistenza dell' intiero credito originario. mentre colla prima assicuravasi il conseguimento di quei frutti, che colla semplice ritenzione della scritta Buoncompagni non poteva ottenere, e colla seconda teneva viva a suo vantaggio quella ipoteca, che in principio avea stipulata, per la concorrente quantità di quel credito, che gli restava ad esigere.

Attesochè in questi termini venendo ad ottenere in Causa ambedue le parti, era della giustizia, che venissero compensate le spese di tutti i Giudizi.

Per questi Motivi

Dice essere stato in parte bene, ed in parte male appellato dal

sig. Dott Niccola Fontana dalla Sentenza contro di lui proferità dalla Regia Ruota di Arezzo sotto dì 22. Settembre 1829. e perciò essere stato in parte bene, ed in parte mal giudicato colla Sentenza medesima, poichè dichiara il Credito reclamato dal sig. Dott. Niccola Fontana in ordine al privato Chirografo del 18. Febbraio 1808. soscritto dal Padre Antonio Ciarperini, essersi residuato alla somma soltanto di Sc. 71. L. 2. 3. 8.

E previa questa dichiarazione condanna il sig. Francesco Ciarperini, come erede del detto Padre Antonio Ciarperini al pagamento della somma medesima per dependenza delle rate scadute, in ordine al Chirografo stesso, e più dei frutti alla ragione del 5. per 100. dal dì della giudiciale interpellazione. E dentro la concorrenza di questa somma medesima dice finalmente doversi tener ferma la immissione in possesso stata domandata dal sig. Fontana con Scrittura del 29. Luglio 1828., e ad esso concessa con la precedente Sentenza del Tribunale di Anghiari del dì 26. Gennaio 1829. spese di tutti i Giudizi fra le parti compensate.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giov. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE VII.

SUPREMO CONSIGLIO

Prati Veteris Servitutis diei 6. Iunii 1831.

In Causa Focacci vedova Savelli e Savelli e Tutrice Cendali e Poggesi

Proc. Mess. Giovacchino Lotti — Proc. Mess. Rocco Del Piatta

Argomento

Le accessioni, che non esistono al Fondo, che si vende, non possono pretendersi dal Compratore del Fondo medesimo, se non ne è stata

espressa una convenzione, colla quale si accordi quella servitù, che verrebbe a imporsi sopra altri beni dello stesso Venditore co' lavori che si venissero a formare nelle predette accessioni.

SOMMARIO

1. *La vendita si suppone eseguita secondo la precedente consuetudine, o sia con quelle accessioni soltanto, che per il fatto dell'alienante sono divenute come un' aggregato del Fondo alienato.*

2. *Nella vendita non s' intendono comprese quelle diverse accessioni, che potendo star separate, e di per se non seguitano la cosa alienata, se non ne sia stata fatta una espressa convenzione.*

3. *Il Compratore di un Fondo non può pretendere quelle accessoni al medesimo, che non esistono, ma che convien formarle col mezzo di nuove opere, per le quali s' imporrebbe una servitù sopra altri Fondi del Venditore.*

4. *Per includere nella vendita una servitù d' uopo è farne un' espressa convenzione.*

5. *L' osservanza di un decennio, serve d' interpetrazione al Contratto di vendita di un Fondo.*

6. *Colui, che riceve la cessione di diritti per l' uso delle acque, non può di queste profittarne quando erano state precedentemente cedute allo stesso Cedente.*

7. *Il danno, che possono cagionare i lavori di alcuno sono da impedirsi.*

8. *Il Mulino si compone non solamente di quella Fabbrica materiale, che contiene in se le ruote, ed altri attrezzi necessari alla macinazione, ma ancora di quei canali, che debbono condurre l' acqua allo stesso Mulino.*

9. *Nella vendita di un Mulino si comprendono tutti gli annessi necesari all' uso del medesimo.*

10. *Nella esclusione della vendita di altri beni, che alcuno faccia del Mulino in quelli compreso, debbono necessariamente comprendersi anche gli annessi medesimi.*

11. *Il canale destinato a ricevere le acque del Bottaccio di un Molino è necessario, e indispensabile.*

12. *Senza il canale destinato a ricevere le acque del Bottaccio, il Molino potrebbe essere arrestato nella sua attività per la troppa copia delle acque.*

13. *Dalla manutenzione dei canali si trae un potentissimo argomento per desumer la proprietà a favore di quelli, che vi provvedevano.*

14. *Quando si tratta di servitù dell' Acquedotto, sebbene l' acqua*

possa cambiar Proprietario per il suo passaggio da un Fondo, ad un' altro, ciò avviene nel caso del di lei natural corso, ma non quando avviene per mezzo di un canale, nel qual caso è sempre nel dominio del Fondo superiore.

15. *L' acqua sulla quale ha diritto il Proprietario di un Fondo, che ne fa uso per mezzo di Aquedotto, non può occuparsi da altro Proprietario, se non quando ha fatto ritorno nel Fiume.*

Storia della Causa

Con Scrittura dei 12. Luglio 1828. il sig. Poggesi comparve al Tribunale del sig. Potestà di Pratovecchio, ed esponendo, primo, ch' egli fino del dì 11. Luglio 1827. con pubblico Istrumento rogato da Ser Gateschi aveva acquistati varii Stabili di proprietà di Cesare, e Raffaello Padre, e Figlio Cendali, e fra gli altri col seguente patto « ivi » I venditori concedono facoltà al sig. Poggesi compratore di condurre a tutte « sue spese con nuovo canale, l' acqua, che stacca dal Molino degli ere- « di Savelli per la loro vignola, e farla scendere entro il suddetto pezzo « di orticello sopradescritto retto da muro a calcina, con che però non « deva recar danno a detta Vignola, e rimettere il terreno nel suo pri- « miero stato » secondo, che in seguito di questa concessione avendo intrapresi gli opportuni lavori per far transitare le acque regurgitanti al Molino Savelli per la detta Vignola, onde condurle al piccolo orto da esso comprato, pronto a pagare i danni occorrendo, incontrata opposizione per parte della vedova Savelli, e di Pietro Savelli, i quali sostennero, che spettando alla stessa vedova Savelli il pieno, e libero usufrutto sopra il detto orto, non poteva questo nella benchè menoma guisa restare alterato mediante i suddetti lavori, e richiese, che detta opposizione, venisse remossa, perchè essendo l' usufrutto limitato alla superficie, essa usufruttuaria non avrebbe potuto tutto al più che reclamere quei danni, che dalla variazione della superficie medesima gli fossero potuti avvenire, e per i quali era stata offerta da esso la conveniente refezione.

Insorsero contro questa domanda del Poggesi l' Anna Focacci vedova Savelli, ed Elisabetta Ricci vedova Cendali come Madre, e Tutrice dei di lei figli minori del fu Lorenzo Savelli la prima rinnuovando la sua opposizione appoggiata ai già menzionati diritti di usufrutto, e rilevando poi la seconda, che la concessione qualunque si fosse, che poteva aver riportata il Poggesi da Cesare, e Raffaello Cendali, non poteva in veruna guisa esser atta, e valevole ad autorizzare le inversioni delle altrui proprietà, mentre come tali doveano ravvisarsi i canali in questione, i quali lungi, che potessero considerarsi trapassati nel di loro dominio per l' acquisto fatto da Lorenzo Savelli di quel fondo d' onde transitavano,

eran' anzi sempre rimasti preservati, ed intatti nel dominio del medesimo ed oggi de' di lui Eredi minori Cendali, come uno aggregato indispensabile di quel Molino, che mai era stato alienato, e che tutt'ora perseverava nel dominio utile dei detti minori Cendali.

Queste obiezioni impegnarono il Poggesi a ricorrere ad un'altro mezzo per combinare i suoi pretesi diritti, poichè imprese a sostenere, che avendo egli fino dal 18. Marzo 1808. con pubblico Istrumento rogato Fantoni comprata una Concia da Lorenzo Savelli con l'uso, e comodo dell'acqua a questa spettante non per il servizio della medesima, quanto per quello di qualsivoglia altro Edifizio, che fosse piaciuto al medesimo di costruire, avea egli per conseguenza acquistato anche il diritto di far tutti quei lavori, che potevano occorrere per usare di quest'acqua medesima, e che perciò anche per questa parte le inibizione della usufruttuaria Savelli, e dei minori Cendali pretesi proprietarii, rendevasi destituita di qualunque plausibil ragione.

Ma anche questo nuovo mezzo venne combattuto per parte della vedova Savelli, e della Tutrice Cendali, le quali osservarono, che l'uso dell'acqua concesso dal Venditore Savelli al Poggesi col medesimo Istrumento limitavasi a quell'acqua, ch'era inallora destinata al servizio della Concia, che con quello alienavasi, e non poteva investir giammai quelle altre acque, che dal Venditore stesso fossero in allora ad altri usi destinate, conforme rilevavasi anche dal tenore dell'Istrumento medesimo.

Discussa in questo stato di contestazione la Causa avanti il primo Giudice, domandò, ed ottenne il Poggesi coll'annuenza delle sue contradittrici la visita giudiciale del luogo in questione.

Resultò dall'accesso, che i lavori del Poggesi tendevano a deviare con voltata acuta il Canale murato, che serve di sfogo al Botaccio del Molino Savelli, e che attraversa in linea retta la parte superiore dell'orto usufruito dalla vedova Savelli per portarlo a sboccare nell'altro canale del Berignolo attenente al detto Molino, ch'egualmente attraversa in linea retta la parte inferiore dell'orto medesimo, fino a tanto che non sbocca nel Torrente Staggia.

Quindi il Poggesi intimò Cesare, e Raffaello Cendali ad assumer la difesa de'suoi pretesi diritti, ed in caso di soccombenza domandò contro di essi la piena rilevazione.

Dopo questi resultati il Potestà di Pratovecchio pronunziò la sua Sentenza, con la quale fu dichiarato, che tanto la vedova Savelli usufruttuaria, quanto la vedova Cendali come Tutrice dei suoi Figli minori domini utili del Molino, aveano tutto il diritto di opporsi alle lavorazioni intraprese da Luigi Poggesi, venne per conseguenza inibita la prosecuzione delle medesime, e venne altresì condannato lo stesso Poggesi a rimettere nel suo primiero stato l'orto usufruito dalla vedova Savelli, a reintegrarla

d' ogni danno, e finalmente fu condannato a favore di ambedue tanto nelle spese giudiciali, che stragiudiciali, riservando ad esso le sue ragioni tali quali le potessero competere sulla rilevazione richiesta contro Cesare, e Raffaello Cendali, da sperimentarsi in altro congruo Giudizio.

Interpose appello il Poggesi avanti la Regia Ruota di Arezzo, la quale dopo un accesso, riconoscendo nel Ppoggesi il diritto all' universo indefinito uso delle acque del Molino Savelli, in ordine al Contratto del 18 Marzo 1808., ravvisandosi nel successivo contratto del dì 11. Luglio 1827. da esso stipulato con Cesare, e Raffaello Cendali una conferma del diritto stesso, per cui ne veniva di conseguenza, che dovesse esser lecito al detto Poggesi di far tutti quei lavori, che potevano esser necessari per usare delle acque medesime, non rilevandosi alcun' danno nolla variazione della servitù già esistente sull' orto usufruito dalla Savelli per il fatto del di lei autore, e considerandosi di più, che in qualunque evento riguardandosi questi lavori, il canale, che scorre a traverso i Fondi alienati dal Savelli con tutti gli annessi, e connessi, concorreva una maggior ragione per attribuire ai proprietarii dei Fondi medesimi il diritto di servirsi delle acque in questione, le quali rifiutate dal Molino, non eran più addette al benefizio di alcuno, e si scaricavano immediatamente nel Fiume Staggia; In revoca dell' appellata Sentenza dichiarò esser competuto, e competere al Poggesi il diritto di dare una diversa direzione alle acque del rifiuto del Regolatore del Molino col sopprimere il canale attualmente esistente nella vignola, e costruirne un' altro per detta Vignola, ed orto usufruito dalla vedova Savelli, all' oggetto di portare quelle acque nel canale di rifiuto del Carceraio del detto Molino, e conseguentemente nel di lui edifizio ad uso di Concia dove s' introduce quest' ultimo canale con obbligo al medesimo d' indennizzare la vedova Savelli de' pregiudizii, che potesse risentire. E condannò solidalmente la detta vedova Savelli, Pietro Savelli, e la Tutrice Cendali nelle spese dei due ventilati Giudizi.

Da questa Sentenza ruotale la vedova Savelli, Pietro Savelli, e la Tutrice Cendali interposero appello avanti il Supremo Consiglio, il quale decise la questione a favore delle medesima per i seguenti

MOTIVI

Attesochè allorquando il Poggesi desumeva il suo diritto alla esecuzione dei lavori, su i quali è disputa dal Contratto del 18. Marzo 1808 rogato Fantoni, col quale acquistò da Lorenzo Savelli la Concia, unitamente « ivi » all' uso, e diritto delle acque per servizio, e comodo della « Concia, che per qualsivoglia altro uso, o edifizio, che in seguito « fosse piaciuto a detto sig. Poggesi di costruire, ed aggiungere » era

in primo luogo da osservarsi in fatto, che all'epoca, in cui dal Savelli venne la detta Concia alienata non era per la medesima destinata altra acqua, che quella egrediente dal Carceraio del contiguo Molino, come in tal proposito interpellato rispondeva anco il Perito giudiciale ai Giudici della Ruota di Arezzo nella sua relazione, §. 3. vers. Che l' uso ec.

Attesochè ritenuto questo fatto, il quale comunque contestato nel corso del Giudizio, non era stato mai dal Poggesi contradetto, chiaro addiveniva, che nella vendita della suddetta Concia non poteva per le indicate espressioni considerarsi compresa altra Acqua, che quella la quale per la destinazione del Padre di famiglia era stata aggregata al servizio di questa Concia medesima, non solo perchè la vendita di regola si suppone eseguita secondo la precedente consuetudine, ossia con quelle accessioni,
ed annessi soltanto, che per il fatto dell'alienante son divenuti come un' 1
aggregato del fondo alienato. *Menoch. de praesumpt. Lib.* 3. *Praec.* 43. *N.* 1. — *Rot. Rom. in Recent. Part. Decis.* 430. *N.* 1. *Rot. Rom. cor. Flerrer. Decis.* 124. 10. 1. *et segg.*, e non già quelle diverse accessioni, che potendo star separate, e di per se, non seguitan mai la cosa alienata,
se non ne sia stata fatta espressa menzione. *Mantic. de taut. Lib.* 4. *Tit.* 2
9. *Num.* 16. quanto ancora, e più specialmente perchè quando in questo fondo non esistono di fatto, ne per destinazione queste accessioni, ed annessi, ma si tratta di formarli col mezzo di nuove opere per le quali ver-
rebbe ad imporsi una servitù sopra gli altri fondi, che perseverano nel 3
dominio del Venditore, tanto più dovea considerarsi esclusa dalla vendita questa separata accessione, mentre per la di lei inclusione, ed in specie all'odioso effetto d'imporre una servitù, o di ampliar quella, che già esisteva a favor del fondo alienato sarebbe stata indispensabile una espressa convenzione, come in termini analoghi litteralmente dispone il *Testo nella*
Legge 66. *ff. de Contrahend empt.*, e come decise in proposito la *Rot.* 4
Rom. cor. Riminaldo Dec. 475. *N.* 4.

Attesochè questa convenzione male a proposito desumer pretendevasi dalle frasi sopraenunciate, con le quali il Savelli nel vender la Concia con l'uso dell'acqua erasi espresso, che questo servir dovesse tanto per servizio della Concia, che di qualunque altro Edifizio, che piacesse al Poggesi in seguito di costruire, imperocchè quando per i premessi principj, e meno un'esplicito patto ampliativo nella detta vendita della Concia con l'uso dell'acqua, ma potevasi intendersi compresa altr'acqua, che quella, che al detto Edifizio era dall' alienante destinata all'epoca della fatta alienazione, non poteva a meno di rilevarsene come conseguente, che nella contemplazione dell'uso di quest'acqua anche per Edifizj diversi da quello alienato, il concetto delle parti dovea necessariamente riferirsi a quell'acqua, che aveva formato un'inseparabile esclusivo annesso

della detta Concia, e che la menzione di questi diversi Edifizj, lungi da poter essere atto da comprender nell'uso dell'acqua, anche quella che non era aderente, o destinata al fondo alienato, era invece stata appositamente adoprata nell'interesse del venditore Savelli per denotare, ch'egli indifferente per la divergenza dell'acqua venduta in uso diverso, da quello ch'esso riteneva all'epoca del Contratto, voleva poi a se garantire l'esclusione di quest'uso per il servizio di un Mulino, che si tentasse di erigere dal Compratore, e che così assicurar volevasi da qualunque, danno, che sarebbesi potuto in tal guisa arrecare al proprio Mulino, ch'egli riteneva in prossimità di questa Concia, come dimostravano evidentemente le espressioni in questo Contratto inserite, ed immediatamente alle gia riportate susseguenti « ivi » alla riserva soltanto d'un'Edifizio ad uso di Muli« no per i pregiudizi, che verrebbe a risentire il detto Savelli.

Attesochè questo fosse il vero concetto delle parti contraenti, malgrado la designazione dell'uso dell'acqua per qualunque Edifizio, escluso il Molino restava ancor più luminosamente dimostrato dall'osservanza successiva al Contratto praticata dallo stesso Compratore Poggesi il quale malgrado che fosse potuto avvenire, che questa Concia avesse talvolta scarseggiato d'acqua, come aveva rilevato lo stesso Perito nella indicata Relazione, pur non ostante per il lasso di anni dieci quanti vi eran decorsi dall'epoca dell'acquisto di detta Concia, a quella, in cui intraprese i Lavori, su i quali verte l'attual questione, non erasi mai valso di altra acqua che di quella egrediente dal solo rifiuto del Carcerajo del Mulino del Savelli, ossia di quella, che per il servizio della Concia stessa era stata dal Savelli medesimo destinata, e così avea egli stesso data la più sicura interpetrazione a questo Contratto sul questionato uso di quest'acqua, se
5 pure d'interpetrazione avesse abbisognato. *Leg. si de interpetratione ff. de Legat. Bald. in Leg. si de certis N.* 9. *Cod. de pactis. Rot. Rom. in Recent. par.* 4. *Tom.* 1. *Dec.* 456. *N.* 8., *et part.* 9. *Tom.* 1. *Dec.* 287. *Num.* 29.

Attesochè dimostrato in cotal guisa, che destitute d'ogni fondamento erano le pretensioni del sig. Poggesi, in quanto sostener si volessero col presidio dell'enunciato Contratto del 18. Agosto 1808., conforme sembra ch'Egli stesso ravvisasse nel principio dell'attuale contestazione, allorquando nel sottoporre quelle al giudiciale esperimento con la scrittura di istanza, riservo, produzione, e citazione del 12. Luglio 1828., aveva invece creduto di poterle tutelare col recente Contratto passato sotto dì 11 Luglio 1827. fra di esso, e Cesare, e Raffaello Cendali.

E così ricondotta la disputa sotto la esclusiva influenza di questo Contratto (astrazion fatta, poichè a questa direzione non era stato piegato giammai il Giudizio attuale da quelle concessioni, le quali non coll'assoluto diritto, ch'egli spiegava, ma col presidio dell'equità pretoria avreb-

be potuto il detto sig. Poggesi ottenere) non si presentavano anche sotto questo punto di vista assistite da più efficaci ragioni queste pretensioni medesime; Imperocchè perciò, che riguarda in primo luogo la opposizione contro di queste dedotta dall'Anna Focacci vedova Savelli, diveniva perentoaia l'avvertenza di fatto, che la medesima ripetendo il suo diritto d'usufrutto sopra l'orto in questione dal Contratto del 24. Marzo 1808. intervenuto fra il di lei Marito Lorenzo Savelli, e i detti Cesare, e Raffaello Cendali precedeva di gran lunga il Poggesi nei diritti qualunque ch'egli vantar potesse sù quest' orto medesimo per il mentovato Contratto del dì 11. Luglio 1827. E così immancabile esser doveva la consegnenza di ragione, che non poteva esser dato al Poggesi, anco nell' ipotesi ad esso più favorevole, che legittimamente fosse ad esso dai Cendali stato concesso di valersi dei canali che percorrono il detto orto usufruito dalla Vedova Savelli, di eseguire nell'attualità quei Lavori ch'erano stati da esso intrapresi, e così di turbar questa Donna nel pacifico godimento 6
dell'usufrutto medesimo, o render questo deteriore *Leg. non dubium Cod. de Legib. Leg. Sed si quid* 15. §. *ultim. ff. de usufrutt. Donnell. Comment. de jur. Civil. Lib.* 10. *Cap.* 11. §. 6.

Attesochè questa opposizione non diveniva meno sussistente per le osservazioni, che nell'interesse del Poggesi venivan presentate sulla non esistenza di alcun danno a carico della vedeva Savelli, o sulla modicità del danno medesimo, per la quale non poteva la medesima ricusarsi a quel tenue sacrifizio, che sarebbe stato d'altronde compensato con l'offerta indennità: Imperocchè alla prima osservazione rispondeva in primo luogo il riflesso, che quando per le resultanze degli atti era certo, che oltre la inversione dell'antico canale esistente in questo orto, doveva ancora un nuovo canale aggiungersi per servire all'uopo inteso dal Poggesi, nulla più occorreva per considerare evidentemente dimostrato, che mediante questi lavori, pei quali rendevasi indispensabile l'escavazione, ed alterazione del terreno, restava positivamente danneggiata questa vedova Savelli nella percezione dei frutti, in quella parte almeno, la quale a detti nuovi Lavori restava assoggettata. E vi rispondeva poi più specialmente il Perito giudiciale, il quale soggiungendo la sua opinione sopra il quesito fattogli dai Giudici Ruotali, così si esprimeva « ivi » Non può negarsi, « che danno derivi all'usufruttuaria. 1. Da un terreno, che si rivolta, e « che si frammischia con tritami di sasso remossi da un muro, e cioè « maggiormente dannoso in proporzione della ristrettezza di Spazio del- « l'Orto stesso. 2. Da un terreno, cui sottraendo con un'opera murata, « qual' è un Canale, che si suppone volesse intraprendere il sig. Poggesi « non resta più Ricco di sostanza, o fondo vegetabile, ma piuttosto ridot- « to viene ad una crosta di terra, che il Sole estivo presto inaridisce, e « che i soli naturali più presto abbandonano. 3. Da un terreno, che in

« attività di coltura può aver contenuto delle Piante, che ora non esistono « nel sito della traccia incominciata, e che per riprodurle esigono tempo, « nuove cure, spese, e rischio di Stagioni. »

E sulla osservazione seconda oltre che restava questa eliminata dalle referite deduzioni del Perito giudiciale, per le quali restava esclusa la modicità di questo danno, specialmente riportandolo alla piccolezza di quel fondo, sul quale sostenevasi essere avvenuto, era poi da avvertirsi in proposito, che il caso attuale, nel modo con cui per parte del Poggesi erasi in prima esercitato, e poi sostenuto questo suo preteso diritto, non presentava nemmen da lungi il concorso di quei termini nei quali un privato possa esiger forzatamente dall'altro il sacrifizio de' suoi diritti in forza dell'offerto prezzo, non solo perchè non si trattava di un' oggetto, il quale neppur secondariamente interessar potesse la pubblica utilità, quanto ancora perchè non trattavasi di evitare un privato pregiudizio notabilissimo, mentre nella sostanza il Poggiali tentava con questi nuovi Lavori di procurare a se un maggior comodo: E così lasciando a parte ogni indagine come fù poco fà avvertito sul possibile propizio successo delle istanze dello stesso Poggiali, ove egli colla dimostrazione del suo grandioso vantaggio, e dell'altrui modicissimo danno avesse fatto ricorso all'equità del Pre-
7 tore in seguito della Teorica desunta dalle *Legge* 2. §. *Item Varus ff. de Aquà pluv. arcend.* della qual ragionano *Tusch Litt. M. Conclus* 304. *N.* 24. *et segg. Antonell: de tempor. legal. Cap.* 81. *N.* 31. *polit. de nunciat nov. oper. dissent.* 5. *N.* 10. *et plus legg.* rendevansi affatto improponibili le pretensioni del Poggiali nell'acquisto coattivo del diritto di eseguire i lavori controversi nel fondo alieno, siccome poteva concludersi in ordine alle norme tracciate per la norma di questi coattivi acquisti dalla *Magistral Decisione dell'Auditor Villani nella Senen, Seu Asinalonga Aquarum* 24. *Septembris* 1716. *inserita tra le raccolte nel Tesoro Ombrosiano Tom.* 12. *Decis.* 37.

Attesochè alla pari di questa opposizione della vedova Savelli meritava plauso, e valutazione somma anche l'altro, che facevasi da Pietro Savelli e dalla Elisabetta Ricci Vedova del fù Francesco Cendali, come Tutrice dei di lei Figli del fù Lorenzo Savelli, i quali ritenendo la proprietà del Mulino già spettante al loro Autore, ed a cui oltre gli altri erano addetti anche i Canali di rifiuto del Bottaccio, che traversavano l'orto in disputa, sostenevano, che nella vendita fatta dal loro autore e Cesare, e Raffaello Cendali, col Contratto del 24. Marzo 1808. di alcuni appezzamenti di terra con i quali l'orto suddetto, non erano, e non potevano essere stati compresi i detti Canali, e che per conseguenza dovendo riconoscersi come inane, ed elusoria qualunque concessione, che sull'uso di questi si fosse per loro parte fatta al Poggesi col Contratto del dì 11. Luglio

1827. i lavori da esso intrapresi dovevano del pari necessariamente riconoscersi come arbitrarj, e attentatorj all'altrui proprietà.

Attesochè questo concetto degli eredi Savelli era principalmente assistito dai principii adottati dai più culti Scrittori nella soggetta materia,
in ordine ai quali essendo accertato, che il Mulino si compone, non solamente di quella fabbrica materiale, che contiene in se le ruote ed altri
attrezzi necessarj alla macinazione, ma sibbene di quei Canali ancora,
che sono atti, ed indispensabili a condur le acque al Mulino stesso, sic-
come a rifiutarle, ed in genere di tutto quello, che può esser necessario 8
alla macinazione, ed al regolare andamento del Mulino medesimo. *Barbos. appellat.* 153. *N.* 2. *Pech. de Molendin. lib.* 4. *quaest.* 5. *N.* 1.
Constant. Vot. Dec. 437. *N.* 57. Ne veniva per conseguenza, che come
nella vendita di un Mulino dovrebbero considerarsi compresi tutti questi
annessi indispensabili, senza de' quali non potrebbe quello servire all'uso
a cui è destinato. *Pech. ibid. N.* 6. così a parità di ragione deve rite- 9
nersi che nella esclusione della vendita di altri Beni, che alcuno faccia
del Mulino, in quelli compreso, debbon necessariamente comprendersi 10
anche gli annessi medesimi.

Attesochè fra gli annessi indispensabili del Mulino Savelli, non poteva proporsi dubbio plausibile, che annoverar non si dovesse il Canale
controverso, mentre essendo questo esclusivamente destinato a ricevere il
rifiuto del Bottaccio, ossia di quel recipiente, nel quale si raccoglie l'ac-
qua destinata alla macinazione, non molte indagini occorrevano per con- 11
vincersi, che anche questo Canale rendevasi per il Mulino assolutamente
necessario, non solo perchè senza di questo potrebbe il Mulino stesso essere arrestato nella sua attività per la troppa copia delle acque, che rigurgitando con non proporzionato impeto nei vacui della Rota principale
che dà la prima il movimento a questo idraulico meccanismo, potrebbe- 12
ro arrestare questo movimento medesimo, o turbar quella di lui regolarità, che rende perfezionata la macinazione; quanto ancora perchè potrebbe altrimenti avvenirne l'inconveniente, che queste acque così copiose sapprissero un adito nell'interno di questo edifizio con grave danno dei generi cereali ivi riposti, e di tutto quello, che serve all'uso del medesimo.

Attesochè per escluder nel concreto del caso la qualità di annesso indispensabile per il Mulino Savelli del Canale suddetto, non rilevava l'avvertita particolar circostanza, che il medesimo non essendo attestato al Bottaccio, che restava ad esso superiore, mentre le acque da questo in quello aperto nel suo principio cadevano per altro piccolo veicolo aderente al Bottaccio medesimo dall'altezza di Braccia 5. e mezzo, così dovesse considerarsi totalmente estraneo, ed affatto indifferente per la buona condotta del Mulino stesso, il quale senza di quello otteneva lo sgorgo

delle acque del Bottaccio, ma piuttosto fosse da riguardarsi come e sclusivamente destinato alla tutela del fondo inferiore, onde impedire, che le acque in quello cadenti si spandessero, e ne danneggiassero così la buona cultura; Imperocchè tutto quello, che avrebbe potuto forse con qualche plauso avvertirsi in proposito, ove diversi essendo fino dalla fabbricazione di questo edifizio i possessori di tali fondi, dovesse ritenersi acquistato dal possessore del fondo superiore un semplice diritto di servitù dell' aquedotto nel fondo inferiore, diveniva invero totalmente inopportuno nel caso attuale, in cui possedendo il Savelli in quel tempo, e l'uno, e l'altro fondo, quando dal Fiume conducendo l'acqua al Mulino forniva questo di Canali necessarj, ed anco di quelli occorrenti per il ritorno di quest'acqua nell'antico suo alveo, come appunto era quello in disputa per la destinazione del Padre di famiglia aggregava al Mulino medesimo tutti questi Canali, i quali erano assolutamente, ed esclusivamente preordinati al di lui regolare andamento, e niente al vantaggio degli altri fondi; cosicchè se questo Padre di famiglia vendeva tutti gli altri suoi beni, e riteneva il Mulino, non poteva per il fatto di questa vendita considerarsi, ch' Egli avesse voluto alterare l'enunciata sua destinazione, a meno che espresse convenzioni su di ciò non si ravvisassero nel Contratto, con cui alla detta vendita avea proceduto.

Attesochè tale fosse poi di fatto il concetto del Savelli nell'occasione, che rendeva ai Cendali gli altri fondi, cioè di preservar nel suo dominio col Mulino tutti i Canali ch' erano stati da esso fabbricati per occasione del medesimo, resultava anco più patentemente dall'altra circostanza sempre contestata negli atti, e mai contradetta, anzi concordata nella più volte rammentata Relazione del Perito giudiciale, ch' egli, e dopo di questo i di lui Eredi avean sempre anco dopo questa vendita supplito alle spese occorrenti per la buona manutenzione di questo Canale per lo che non poteva a meno di tornare a concludersi, che nella detta preservativa necessariamente era stato compreso anco il medesimo avendo in moltissime occasioni gli Scrittori alla materia, ed anco i decidenti, tratto da questa manutensione dei Canali un potentissimo argomento per desumer la proprietà a favor di quegli, che vi provvedevano, come può ri-
13 scontrarsi presso il *Mantic. de tacit. et ambig. Lib.* 4. *tit.* 15. *N.* 46. *Costant. vot. Dec.* 437. *N.* 57. *Rot. Rom. in Recent. Part.* 4. *Tom.* 2. *Dec.* 32. 58. *e* 75.

Attesochè prescindendo ancora da tutto quello ch' è stato osservato fin qui in giustificazione della preservata proprietà del questionato canale a favore degli Eredi Savelli, quando ancora si fosse potuto in ipotesi concludere, che questa preservativa non sussistesse, e che invece dopo la vendita fatta dal loro Autore ai Cendali, non si fosse a favor di quello, e di questi preservata in vece, che la semplice servitù dell'aquedotto sopra

quel fondo, che il detto Canale conteneva, non per questo avrebbe potuto il Poggesi acquistar maggiori diritti per la concessione dei Cendali onde eseguire i Lavori controversi; Poichè anche nel tema di servitù dell'aquedotto, essendo noto in ragione che comunque l'acqua possa cambiar proprietario per il suo passaggio da un fondo ad un' altro, ciò avviene nel caso semplice del di lei natural decorso, ma non già quando questo avvenga per mezzo di un Canale, o altra opera manufatta, che sia posta in essere dal possessore del fondo superiore, mentre in allora persevera sempre nel dominio del fondo superiore, come distinguendo osserva *Gob. de Aquis* 14
quaest. 13. *N.* 24. *et Segg. Rot. Rom. in Recent. cit. Decis.* 32. *Part.* 4. *Tom.* 2. *N.* 15. *et cor. Olivatio Tom.* 1. *Dec.* 60. *N.* 11. *e* 12., *et Decis.* 124. *N.* 14. — Ond'è, che anche in questo sebbene ipotetico, evento avrebbe sempre il Poggesi usato di un diritto non suo, e commesso un' arbitrio, allorquando colla rottura di quell' acqua, non essendo mai passata nel dominio dei Cendali non poteva per conseguenza al di lui uso servire senza la espressa concessione del vero padrone; ne poteva rilevare per l'opposta opinione, che quest' acqua rigettata dal Bottaccio del Mulino Savelli niun' utile a questo poteva arrecare, siccome niun' danno arrecar poteva l' uso, che della medesima fosse fatto dal proprietario del fondo inferiore, poichè richiamando alla considerazione, che quest' acqua medesima con le gravi spese occorrenti per gli opportuni condotti dal Torrente Staggia veniva guidata a questo Mulino, e quindi al natural suo recipiente per mezzo di altre non lievi spese si riconduceva, rilevavasi tosto senza esitanza, che come interposta l' equità pretoria avrebbe forse potuto ottenere il Poggesi di usarne *soluto pretio* non poteva però giammai tale uso usurpare arbitrariamente, e come se si trattasse di un diritto a se inretrattabilmente quesito, mentre quest' acqua chiusa nel condotto dei Savelli perseverando sempre per le premesse avvertenze nel di Loro dominio fintanto che al Fiume non veniva ricondotta, non poteva dal padron del fondo alla servitù dell' aquedotto soggetto occuparsi clandestinamente, e di proprio arbitrio, siccome in conferma di quanto osserva il *Gobio de Acquis loc. cit viene stabilito dal Pecchio* 15
de Aqueduct Lib. 1. *cap.* 9. *quest.* 3. *N.* 40., *et quaest.* 7. *N.* 12., *et* 13. *et Lib.* 4. *de Molendinis quaest.* 10. *N.* 16. *et segg.*

Attesochè per un'altra ragione ancora restava giustificata la opposizione della vedova Savelli, e delli Eredi Savelli alle pretensioni del Poggesi, in quanto essendo stato dimostrato per le resultanze del Processo, ed in specie dalla Perizia giudiciale, che i Lavori da esso incoati nell'orto in questione erano assolutamente diretti a deviar l' acqua dal Canale di rifiuto del Bottaccio, per incanalarla nell'altro canale di rifiuto dei Ritrecini, anche in questo assolutamente aderente al Mulino, e non mai sortito dal dominio Savelli, il quale nel vender la Concia al Poggesi col già ci-

tato Contratto del 1808. non gli concesse che l'uso dell'acqua fluente per questo Canale medesimo per servizio della Concia medesima, concorreva una ragione di più per redarguire d'arbitrio quest'istesso Poggesi, che come valer non si poteva di proprio diritto dell'altro canale, molto meno valer potevasi di questo assolutamente aderente al Mulino, e con esso immedesimato, prescindendo ancora da quei danni che con l'aumentata copia delle acque in questo secondo canale avvenir potevano al Mulino stesso, o mediante gl'interri, o per il regurgito delle acque stesse verso i Ritrecini.

Attesochè dopo tutto ciò era forza il concludere, che sotto qualunque aspetto si esaminassero le pretensioni del Poggesi, restava delle medesime dimostrata la totale insussistenza.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte dei sigg. Anna Focacci vedova del fù Lorenzo Savelli, ed Elisabetta Ricci vedova Cendali, come Madre, e Tutrice dei di lei figli minori eredi del fù Lorenzo Savelli suddetto dalla Sentenza contro di essi, e favorevolmente al sig. Luigi Poggesi proferita dalla Regia Ruota di Arezzo li 13. *Luglio* 1830., *e male respettivamente giudicato con la indicata Sentenza, quella dice doversi revocare, siccome revoca in tutte le sue parti e viceversa dice doversi confermare, siccome conferma in tutte le sue parti la Sentenza proferita dal Tribunale di Pratovecchio il* 20. *Febbrajo* 1829., *meno in quella parte relativa alla condanna del soccombente nelle spese stragiudiciali, e quella con la detta modificazione ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna detto sig. Luigi Poggesi a favore dei suddetti signori Anna Focacci, e LL. CC. nelle spese giudiciali della seconda, e di questa terza istanza.*

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Gio. Batta. Brocchi *Presidente.*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri,
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Rel. Cons.*



DECISIONE VIII.

R. RUOTA D'AREZZO

Aretina Competentiae diei 1. Settembris 1831.

IN CAUSA CITTADINI E LUCCHESINI NE NN.

Proc. Mess. Carlo Sandrelli
Avv. Illmo. sig. Marco Marchetti

Proc. Mess. Tarquinio Grossi
Avvocati Illmo. sig. Vincenzo Falleri
Illmo. sig. Paolo Falleri

ARGOMENTO

I Rappresentanti di coloro, che godono il privilegio del Foro, come sono i Pupilli, i Minori, i Sottoposti, se adiscono il Tribunale Ordinario, e poi vien contestato il Giudizio, non possono in tal caso recedere dal detto Tribunale, e fare uso del privilegio, non essendo assoluta l'incompetenza.

SOMMARIO

1. *Il privilegio del Foro accordato ai Pupilli, Minori, e Sottoposti fu richiamato in osservanza in Toscana colla Legge del* 13. *Ottobre* 1814., *e col Regolamento di Procedura Civile.*

2. *Il privilegio del Foro è nel suo esercizio facoltativo, ed è rimesso alla volontà di quelli, ai quali è concesso, o valersene, o rinunziarvi.*

3. 10. 11. *Le persone munite del privilegio del Foro, se come attrici adiscono il Tribunale Ordinario, e puoi è contestata la lite, non possono quello variare, nè da quello recedere.*

4. *Il privilegio del Foro non attiene all'ordine pubblico, ma bensì al privato interesse d'un determinato ceto di persone.*

5. *Le Leggi, che investono certi determinati Tribunali di una Giurisdizione speciale sopra i Pupilli, non tolgono ai Tribunali Ordinari la facoltà di prender cognizione delle controversie, che gli riguardono.*

6. *Per determinare se l'incompetenza dei Tribunali sia sempre opponibile derivante dalla qualità privilegiata delle persone, deve distinguersi dall'assoluta mancanza di Giurisdizione, che interessa l'Or-*

tato Contratto del 1808. non gli concesse che l'uso dell'acqua fluente per questo Canale medesimo per servizio della Concia medesima, concorreva una ragione di più per redarguire d'arbitrio quest'istesso Poggesi, che come valer non si poteva di proprio diritto dell'altro canale, molto meno valer potevasi di questo assolutamente aderente al Mulino, e con esso immedesimato, prescindendo ancora da quei danni che cou l'aumentata copia delle acque in questo secondo canale avvenir potevano al Mulino stesso, o mediante gl'interri, o per il regurgito delle acque stesse verso i Ritrecini.

Attesochè dopo tutto ciò era forza il concludere, che sotto qualunque aspetto si esaminassero le pretensioni del Poggesi, restava delle medesime dimostrata la totale insussistenza.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte dei sigg. Anna Focacci vedova del fù Lorenzo Savelli, ed Elisabetta Ricci vedova Cendali, come Madre, e Tutrice dei di lei figli minori eredi del fù Lorenzo Savelli suddetto dalla Sentenza contro di essi, e favorevolmente al sig. Luigi Poggesi proferita dalla Regia Ruota di Arezzo li 13. *Luglio* 1830., *e male respettivamente giudicato con la indicata Sentenza, quella dice doversi revocare, siccome revoca in tutte le sue parti e viceversa dice doversi confermare, siccome conferma in tutte le sue parti la Sentenza proferita dal Tribunale di Pratovecchio il* 20. *Febbrajo* 1829., *meno in quella parte relativa alla condanna del soccombente nelle spese stragiudiciali, e quella con la detta modificazione ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna detto sig. Luigi Poggesi a favore dei suddetti signori Anna Focacci, e LL. CC. nelle spese giudiciali della seconda, e di questa terza istanza.*

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Gio. Batta. Brocchi *Presidente.*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri,
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Rel. Cons.*



DECISIONE VIII.

R. RUOTA D'AREZZO

Aretina Competentiae diei 1. Settembris 1831.

IN CAUSA CITTADINI E LUCCHESINI NE NN.

Proc: Mess. Carlo Sandrelli — Proc. Mess. Tarquinio Grossi

Avv. Illmo. sig. Marco Marchetti — Avvocati Illmo. sig. Vincenzo Falleri, Illmo. sig. Paolo Falleri

ARGOMENTO

I Rappresentanti di coloro, che godono il privilegio del Foro, come sono i Pupilli, i Minori, i Sottoposti, se adiscono il Tribunale Ordinario, e poi vien contestato il Giudizio, non possono in tal caso recedere dal detto Tribunale, e fare uso del privilegio, non essendo assoluta l'incompetenza.

SOMMARIO

1. *Il privilegio del Foro accordato ai Pupilli, Minori, e Sottoposti fu richiamato in osservanza in Toscana colla Legge del* 13. *Ottobre* 1814., *e col Regolamento di Procedura Civile.*

2. *Il privilegio del Foro è nel suo esercizio facoltativo, ed è rimesso alla volontà di quelli, ai quali è concesso, o valersene, o rinunziarvi.*

3. 10. 11. *Le persone munite del privilegio del Foro, se come attrici adiscono il Tribunale Ordinario, e puoi è contestata la lite, non possono quello variare, nè da quello recedere.*

4. *Il privilegio del Foro non attiene all'ordine pubblico, ma bensì al privato interesse d'un determinato ceto di persone.*

5. *Le Leggi, che investono certi determinati Tribunali di una Giurisdizione speciale sopra i Pupilli, non tolgono ai Tribunali Ordinari la facoltà di prender cognizione delle controversie, che gli riguardono.*

6. *Per determinare se l'incompetenza dei Tribunali sia sempre opponibile derivante dalla qualità privilegiata delle persone, deve distinguersi dall'* assoluta mancanza *di Giurisdizione, che interessa l'Or-*

dine pubblico, *da quella derivante dalla* Giurisdizione limitata per privilegio, *che riguarda l'interesse dei* Particolari.

7. *Quando si tratta d'* incompetenza assoluta *non può sanarsi dal quasi Contratto della contestazione della lite, ne dal consenso delle parti.*

8. 9. *Quando si tratta d'incompetenza per la situazione della cosa, per il domicilio del Reo, o per la qualità della persona, può divenire competente per la volontà delle parti.*

12. *Quando l'incompetenza si risolvesse in una assoluta proibizione nel Giudice Ordinario di decidere produrrebbe l'assoluta nullità della Sentenza.*

Storia della Causa

Con atto d'intimazione esibito nel Tribunale di prima Istanza di Arezzo il 2. Aprile 1830. la signora Cammilla Lucchesini nella sua qualità di Tutrice richiese contro il sig. Professore Luigi Cittadini come preteso Accollatario del debito che il sig. Antonio Giusti teneva a favore dei di lei Rappresentanti in ordine al pubblico Istrumento del 9. Settembre 1824. rogato da Mess. Domenico Mori, il pagamento di lire 16,970. 11. 2 e ciò nel tempo, e termine di giorni tre, con dichiarazione, che in mancanza avrebbe agito contro il medesimo sì personalmente, che realmente con tutti i mezzi di ragione protestandosi delle spese, danni, ed interessi.

Si oppose l'intimato ad una tale richiesta sostenendo sull'appoggio del Contratto dall'intimante allegato, che non sussisteva il preteso accollo, e che non era debitore in conto alcuno verso i Pupilli Magnani della somma reclamata. In seguito di ciò la sig. Lucchesini ne NN. con Scrittura del 22. Aprile detto domandò la comunicazione dei documenti nei quali erano basate le contrarie eccezzioni, e quindi con Scrittura del 3. Maggio successivo insistendo nelle cose richieste domandò la conferma della intimazione medesima con la condanna del sig. Professore Cittadini nelle spese.

Portata, e discussa la Causa all'udienza sopra tale contestazione fu rinviata ad altra udienza per la pronunzia, che non ebbe poi luogo atteso un incidente ritrovato dalla prefata sig. Lucchesini con cui intentò l'azione *ad exibendum* per la produzione di un documento, di cui supponeva l'esistenza presso il sig. Professore Cittadini.

Questa domanda incidentale dette vita ad una nuova contestazione, mentre dallo stesso sig. Cittadini si sosteneva la mancanza del copulativo concorso degli estremi necessari per l'utile esercizio dell'azione indicata, e proposta anche su questo articolo di questione la causa avanti il Tribunale fu trattata, e discussa, e non venne risoluta attesa l'offerta di un accomodamento per parte della sig. Lucchesini ne NN. col recesso dagli atti, e colla refusione delle spese a favore del sig. Cittadini.

Rimasta inutile ogni trattativa di accomodamento stante la denegata autorizzazione dal Tribunale di Pescia alla sig. Lucchesini ne NN. fu dal sig. Cittadini riassunta la Causa, e portata all' udienza per essere risoluta primieramente sulla rammentata questione incidentale sull' azione *ad exhibendum*, e fu stabilito il giorno per la nuova discussione all' Udienza del dì 8. Aprile 1831.

La sig. Lucchesini ne NN. per altro prima di detto giorno, e segnatamente nel dì 6. di detto mese oppose la eccezzione di declinatoria del Foro basandola sulla privilegiata qualità dei propri figli da lei rappresentati.

Si oppose il sig. Cittadini a sì fatta eccezzione, ed il Tribunale *a quo* valutando le ragioni da esso dedotte per escludere la proposta incompetenza, con Sentenza del 29. Aprile detto rigettò l' eccezzione di declinatoria, e condannò la sig. Lucchesini ne NN. nelle spese.

Si credè lesa da tale Sentenza la soccombente, e ne interpose appello avanti la Regia Ruota facendo istanza per la revoca della medesima. L' appellato sig. Cittadini sostenne al contrario la giustizia della reclamata Sentenza, e nel conflitto delle parti proposta la causa all' udienza.

M. Tarquinio Grossi Procuratore della sig. Lucchesini vedova Magnani ne NN. appellante disse:

Che l' eccezione d' incompetenza del Tribunale *a quo* dedotta dall' appellante sul fondamento del privilegio del Foro del quale avevano diritto di godere i di lei Figli pupilli da essa rappresentati resultava dal letterale disposto della Legge del 13. Ottobre 1814. e dall' Articolo 215 del vegliante Regolamento di Procedura.

Che il citato Articolo 215 equiparava chiaramente l' incompetenza derivante dalla privilegiata qualità della persona di alcuno dei litiganti alla incompetenza nascente dall' importare del soggetto della Causa.

Che l' incompetenza nascente dall' importare del soggetto della Causa essendo fuori di dubbio incompetenza assoluta, ne derivava di qui, che assoluta pure era in ordine al disposto di detto Articolo l' incompetenza derivante dalla privilegiata qualità di alcuno dei litiganti.

Che la qualità di assoluta nella incompetenza in disputa resultava ancora chiaramente dalla ingiunzione che in detto Articolo 215. veniva fatta al Giudice di dichiararsi incompetente di ufizio nel primo giorno in cui prenderebbe cognizione della Causa, ancorchè l' incompetenza non fosse stata opposta.

Che per deflettere da questa rigorosa ingiunzione della Legge era vano il ricorso che colla Sentenza appellata si era fatto alla distinzione del Giudizio, che trovavasi nel suo principio dal Giudizio che trovavasi nel suo progresso perchè simile distinzione oltre non essere rivestita di alcun legale fondamento conduceva evidentemente all' assurdo in quanto

che il Giudice a cui la Legge aveva ingiunto di dichiararsi incompetente apena egli avesse occasione di prendere cognizione della Causa sarebbè dispensato dall' obbedire a simile ingiunzione per non avervi obbedito in principio, e così la di lui fortuita, o arbitraria disobbedienza alle Leggi servirebbe di mezzo a sottrarlo però sempre al disposto della Legge medesima.

Che le decisioni del Supremo Consiglio di Giustizia citate nella Sentenza antedetta onde stabilire, che l'incompetenza in questione fosse relativa non già assoluta non potevano ricevere applicazione al caso presente giacchè nella prima di esse allegavasi il privilegio contro i privilegiati, e volevasi ritorcere il medesimo a danno di essi non declinando dal Foro, ma annullando una già pronunziata Sentenza, e nella seconda di dette Decisioni non si era presa in esame la questione di cui trattavasi, ma si era soltanto indicata perfuntoriamente, e senza occorrenza di causa.

Che quando men' chiaro fosse stato il disposto dell'Articolo 215. sulla qualità di assoluta nella incompetenza questionata, e dovesse ricorrersi alla interpetrazione del Testo della Legge, detta interpetrazione nel dubbio dovrebbe condurre a conciliare la disposizione del Legislatore Toscano col disposto del diritto comune conservato in Toscana, in ordine al quale il privilegio di cui era disputa portava all' incompetenza assoluta, e non all' incompetenza relativa del Tribunale alla quale non poteva essere renunziato a danno dei pupilli, e dei minori.

Che in onta a questi principj colla Sentenza predetta era stato stabilito per primario fondamento senza però giustificarlo in guisa veruna, che simile renunzia potessse farsi efficacemente dai Rappresentanti la persona privilegiata.

Che per queste ragioni, e motivi trovandosi lesa, ed enormemente aggravata essa sig. Lucchesini ne NN. dalla Sentenza medesima.

Concluse, che piacesse alla Regia Ruota di revocarla in tutte le sue parti, ed in riparazione dichiarare l' incompetenza del Tribunale *a quo* per conoscere della Causa vertente fra i sigg. Pupilli Magnani, e il signor Professore Cittadini colla condanna di quest' ultimo nelle spese giudiciali, e stragiudiciali dei ventilati Giudizi.

M. Carlo Sandrelli Procuratore del sig. Professore Luigi Cittadini appellato replicò.

Che sebbene l' Art. 215. del Regolamento di Procedura Civile comprenda nella stessa disposizione l' incompetenza derivante dalla privilegiata qualità delle persone, e quella nascente dall' importare del soggetto della Causa, e che tanto per l' una, che per l' altra si faccia ingiunzione al Giudice di dichiararsi incompetente di ufizio nel primo giorno, in cui prenda cognizione della Causa, pure non stabilisce che eguale sia la natura di queste due incompetenze.

Che in mancanza di ciò deve ritenersi la distinzione invalsa, ed adottata nel Foro dietro la scorta della celebre *Florentina Fidejuss. Mulier. del 29. Settembre* 1750. *avanti Bizzarrini*, per cui l' esercizio del privilegio del Foro addiveniva facoltativo per le persone dalle quali si godeva, e l' ingiunzione fatta al Giudice di dichiarare la propria incompetenza era referibile unicamente al caso in cui la persona privilegiata venisse chiamata fuori del suo Tribunale, e non fosse stata dessa che in qualità di Attrice avesse declinato dal Foro d' eccezione.

Che ad avvalorare poi sempre più il nostro assunto si prestava la distinzione fatta dal Giudice *a quo* con sano, e ragionato criterio del Giudizio cioè che trovavasi nel suo *principio*, e quello che era *prossimo al suo termine* poichè quanto era giusto che il Tribunale dichiarasse la propria incompetenza appena era stata proposta al suo esame la Causa, specialmente allorchè la persona privilegiata era rea convenuta, altrettanto sarebbe stato ingiusto che dopo aver tralasciato di ciò fare per le ragioni enunciate dal rammentato primo Giudice vi avesse potuto esser richiamato dalla parte stessa privilegiata che renunziando al proprio privilegio aveva declinato dal foro di eccezione, ed aveva dato luogo alle contestazioni, ed incidenti avvenuti in Causa con molto dispendio dell'altra parte che aveva seguito il Foro ove era stata chiamata.

Che le Decisioni del Supremo Consiglio di Giustizia allegate nella passata Istanza, e citate dal Giudice *a quo* nei motivi dell' appellata Sentenza erano applicabili al caso in disputa mentre si stabiliva con quelle che il privilegio del Foro era facoltativo, che l' incompetenza derivante da quello era *relativa*, e non *assoluta* e che era dato a chi lo godeva di recedere dal medesimo quando rivestiva la qualità di Attore.

Che i Rappresentanti le persone privilegiate i quali non avevano bisogno di alcuna autorizzazione per stare in Giudizio sia come Attori, sia come rei convenuti potevano efficacemente renunziare al privilegio del Foro il di cui esercizio era come si è detto facoltativo con adire in qualità di Attori il Tribunale Ordinario piuttostochè il Foro privilegiato.

Che non sussistendo in conto alcuno le ragioni, ed i Fondamenti portati in campo dall' appellante ne NN. per ottenere la revoca dell' appellata Sentenza.

Concluse, che piacesse alla Regia Ruota di confermare la Sentenza appellata in tutte le sue parti colla vittoria delle spese giudiciali ed estragiudiciali anche del presente Giudizio, e la Ruota dopo il più accurato esame delle ragioni delle parti decise come segue.

MOTIVI

Attesochè tutto il momento della disputa vertente avanti la Ruota tra la sig. Cammilla Lucchesini vedova Mgnani come Madre, e Tutrice

dei suoi figli pupilli domiciliata a Pescia, ed il sig. Professore Luigi Cittadini di Arezzo, consisteva in conoscere se la detta sig. Lucchesini ne NN. la quale godeva del privilegio del Foro potesse, o no profittare di questo privilegio dopo di avere assunti gli atti, e contestata formalmente la lite col sig. Cittadini non nel Foro privilegiato, cioè nel Tribunale Vicariale di Pescia, ma avanti il Tribunale di prima Istanza di Arezzo come Tribunale ordinario del reo convenuto.

Attesochè il privilegio del Foro accordato ai Pupilli, Minori, e Sottoposti, che secondo il Gius comune ebbe vita dalla Legge *Unica Cod. quando Imperator.*, fu poi conservato nell'antica Legislazione Toscana dal Motuproprio dell'8. Giugno 1782. che richiamò la precedente de'30. Dicembre 1771. ed è stato nella moderna richiamato in vigore colla Legge del 13. Ottobre 1814. e colle disposizioni del Regolamento di Pro-
1 cedura Civile.

Attesochè l'intelligenza legale delle sopra espresse disposizioni porta a stabilire dietro la scorta dei Dottori, e dei Tribunali, che questo privilegio del Foro per natura propria di tutti i privilegii è nel suo esercizio facoltativo, ed è perciò rimesso alla volontà delle persone alle quali è concesso il valersene, o il renunziarvi quando lo credano di loro inte-
2 resse *Leg. penult. Cod. de pact. Voet. in Pandect. Tom. 2. Lib. 5. tit. 1. N. 123. Richer. Iurisprud. Civil. et Crim. Tom. 12. §. 585. Thesaur. Decis. 177. N. 5. Tesor. del For. Toscan. Tom. 13. Dec. 16. N. 9.*

Attesochè per quanto sia vero che le persone munite di detto privilegio ai termini delle disposizioni relative non possino in qualità di ree convenute essere richiamate fuori del Tribunale cui dalla Legge è attribuita la Giurisdizione per conoscere di tutte le Cause attive, e passive interessanti le medesime, pure quando agiscono come attrici possono adire il Tribunale ordinario piuttosto che quello di eccezzione, ed una volta adito questo Tribunale dalla persona privilegiata, e contestata avanti di esso la lite non è dato a cosa non più intiera il variarlo, e da quello re-
3 cedere secondo che insegnano dopo il testo nella *Legge ita demum. 13. Cod. de Procurator. Voet. loc. cit. N. 120. e N. 123. §. ultimo de Luc. de Jurisdict. Disc. 71. N. 9. et Disc. 114. N. 7. Sabel. in summa. § Persona vers. inquiunt quod Menoch. de arbitrar. Cas. 66. N. 27. e seg. Richer loc. cit. §. 579. Peregrin. Dec. 129., Thesaur. d. Dec. 177 Num. 6. e 7. e Tes. del For. Tosc. Tom. 13. d. Dec. 16. N. 10.*

Attesochè esaminato il privilegio del Foro di cui si tratta tanto di fronte all'antica, che alla moderna Giurisprudenza come che riguardante un determinato ceto di persone, non può dirsi attenere all'ordine pub-
4 blico, ma bensì al loro privato interesse dal che deriva che le Leggi mentre investono certi determinati Tribunali di una Giurisdizione speciale sopra i Pupilli e Sottoposti, non tolgono ai Tribunali ordinarii la facoltà

di prendere cognizione delle controversie riguardanti i medesimi subito che gli permettono di adire questi invece di quelli. 5

Attesochè d' altronde l' applicazione delle riferite disposizioni, e segnatamente dell' Art. 215. del Vegliante Regolamento di Procedura, non potendo in proposito fondarsi, che nella privilegiata qualità delle persone per determinare se l' incompetenza da quella derivante sia sempre opponibile; conveniva ritenere la distinzione fra l'incompetenza derivante dalla *assoluta mancanza* di Giurisdizione nel Giudice la quale interessa sostanzialmente l' ordine pubblico, e l' incompetenza derivante dalla *Giurisdizione limitata* per privativa, e per privilegio la quale riguarda esclusivamente l' interesse dei Particolari. 6

Nel primo caso trattandosi d' incompetenza assoluta non può sanarsi nè dal quasi Contratto della contestazione della lite, nè dal consenso delle parti manifestato con ripetuti atti giudiciali, perchè questo consenso non può attribuire alcuna giurisdizione. 7

Nel secondo caso poi il Giudice incompetente per la situazione della cosa, per il domicilio del reo, o per la qualità delle persone può divenire competente per la volontà delle parti quando queste si sono presentate innanzi a lui, hanno contestato il Giudizio, ed hanno spiegati i respettivi mezzi di difesa *Tesor. del For. Tos. T.* 12. *Dec.* 13. *per tot.* 8

Attesochè verificandosi nella questione che cade in esame il secondo di detti casi, credè la Ruota, che il Tribunale di prima Istanza di Arezzo fosse rivestito di Giurisdizione a conoscere di tutte le cause legittimamente proponibili avanti di lui, e rimase persuaso che esso fosse Tribunale competente a conoscere della Causa promossa dalla sig. Luchesini vedova Magnani ne NN. contro il sig. Professore Cittadini essendo il Tribunale medesimo quello ordinario, e naturale del Reo convenuto sia in rapporto al domicilio di esso, sia in rapporto alla situazione dei beni ai quali aveva relazione il credito reclamato dalla detta sig. Lucchesini per il famigerato *Testo nella Leg. Actor Rei ibi in rem actio.* 9

E se la detta signora come Tutrice dei pupilli Magnani uniformandosi alla regola generale adì un Giudice, che era il Giudice ordinario senza curare il suo Tribunale di *eccezzione*, e se avanti il detto Giudice ordinario contestò il Giudizio nel merito con tutto il treno possibile di difesa proponendo anche degli incidenti, e consentendo espressamente nella di lui Giurisdizione, concordata ancora dal Reo Convenuto, non le era più dato con un serotino pentimento di opporre l' eccezzione d' incompetenza, e declinare dal Foro da lei prescelto, ed adito conforme stabilisce la citata *Dec.* 13. *T.* 12. *del Tes. del For. Tos.* 10

Attesochè sebbene la incompetenza del Tribunale di prima Istanza di Arezzo per la privilegiata qualità dell' Attrice ne NN. potesse utilmente essere dedotta come eccezione pregiudiciale dalle parti litiganti nel pri-

cipio della Causa diveniva però improponibile dopo la contestazione della lite, e il progresso del Giudizio, poichè se non era permesso al sig. Professore Cittadini a cosa non più intera l'allegare detta incompetenza in pregiudizio della persona privilegieta doveva a parità di ragione essere anche a questa impedito di motivare l'incompetenza medesima, altrimenti mancherebbe l'eguaglianza nel diritto dei litiganti, e si ammetterebbe l'assurdo, che potessero i medesimi giudicarsi *ad imparia Leg. cum Pater. §. Evictio ff. de legat. 2. Barbos axiom* 16. *N.* 1. e 2. *Thesaur.*
11 *Ombros. T.* 5. *Dec.* 21. *N.* 68.

Attesochè a recedere da questi principii, e rendere inapplicabile al caso nostro la citata *Albianen. Competentiae inserita nel T.* 12. *del Tes. del For. Toscan.* non poteva giovare il riflesso che il privilegio del Foro allegavasi in quel caso non dalla persona privilegiata, ma dalla parte libera, e allegavasi a pregiudizio dei Pupilli all'effetto non di recedere dal Tribunale ordinario dopo la contestazione della lite, ma all'effetto durissimo di annullare una Sentenza già proferita dal Tribunale ordinario, e che però trattavasi di caso diverso, poichè e in quella, e in questa fattispecie milita l'istessa ragione mentre se l'incompetenza di cui si tratta portasse la mancanza di Giurisdizione intrinseca nel Tribunale ordinario oltre il potere essere sempre allegata tanto dalla persona privilegiata, per la correspettività dei diritti che come si è detto deve regnare fra i litiganti, potrebbe altresì opporsi non solo nel caso della Sentenza da proferirsi, ma ancora a Sentenza proferita per la ragione che risolvendosi tale incompetenza in una assoluta proibizione nel Giudice ordinario di decidere produrrebbe sempre l'assoluta nullità della Sentenza proferita
12 *Leg. non dubium ff. de Legibus.*

Per questi Motivi

Dice male appellato, e ben giudicato colla Sentenza proferita dal Tribunale di prima Istanza di Arezzo li 29. *Aprile* 1831. *a favore del sig. Professore Lugi Cittadini, e contro la Nobile sig. Cammilla Lucchesini vedova Magnani ne NN., conferma la Sentenza medesima in tutte le sue parti ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna l'appellante signora Lucchesini vedova Magnani ne NN. nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Benedetto Cercignani *Primo Auditore*
Angiolo Pagni *Aud. Relat.*, e Angiolo Passeri *Aud.*

DECISIONE IX.

R. RUOTA FIORENTINA

Balnean. Pratens. Nullit. diei 18. Martii 1831.

In Causa Meliani e Gabiccini

Proc. Mess. Iacopo Giacomelli Proc. Mess. Francesco Brocchi

Argomento

Il Procuratore di una delle Parti Litiganti, che citato a sentir fissare il giorno della discussione, non comparisce, la causa viene validamente discussa, e decisa, nè può il succumbente per tal ragione appellarsi per il capo della nullità.

Sommario

1, 2. 3. *Quando il Procuratore di uno dei Litiganti è citato a sentir fissare il giorno della discussione della Causa, non comparisce alla discussione, la Causa è ben discussa e validamente decisa, nè può farsi plauso all'appello interposto per nullità.*

4. *Il Cliente ha ben ragione di farsi indennizzare delle triste conseguenze che derivano dal non esser comparso il suo Procuratore a sentir fissare la discussione della Causa, sebbene citato.*

5. *Le massime stabilite dalle Decisioni, che costituiscono l'ultimo stato della nostra Giurisprudenza in proposito di Citazione a sentir fissare la discussione della Causa, non debbono abbandonarsi.*

Storia della Causa

Colla Sentenza proferita dal sig. Vicario Regio di Bagno sotto dì 13. Agosto 1830. fu dichiarato non costare del buon gius di Francesco Gabiccini in provocare la domanda di rivendicazione di un pezzo di Terra macchiata, faggiata, e pasturabile di circa staja trenta situata nelle pertinenze del Monte Aquilone in luogo detto le Pozzese posseduta da Francesco Meliani, in ordine al Contratto di concessione Enfiteutica de'13. Lu-

glio 1790. Rogato Ser Andrea Venturini, fù assoluto perciò Francesco Meliani dalle cose contro di Esso pretese, e fù condannato il Gabiccini, come temerario litigante nelle spese giudiciali, e stragiudiciali di quel Giudizio.

Appellò da tal Sentenza il Gabiccini avanti la Regia Ruota, per il capo della nullità per non essere stata per la sua parte discussa la Causa, ma la Ruota pronunziò come appresso.

Motivi

Attesochè è ammesso in fatto, che il Procuratore del Gabiccini legittimamente citato avanti al Tribunale di Bagno per il dì 16. Luglio 1830. per sentir destinare la giornata, in cui dovea discutersi la Causa vertente fra il suo Cliente, ed il Miliani, non vi comparve, e quindi fù per sua sola colpa se non udì pronunziare il Decreto di Giornaletto, col quale veniva per detta discussione fissata la mattina del 3. Agosto, e costa egualmente da un secondo Decreto, che in detta mattina del 3. Agosto fù discussa la Causa, com'era stato fissato, avendo preso la parola il solo Procuratore del Meliani perchè Egli solo era presente, e ne fù aggiornata la spedizione al dì 13. Agosto, nel qual giorno fù effettivamente pronunziata la Sentenza, dalla quale è appello.

Che questo appello interposto per il capo unicamente della nullità, inquantochè pretendevasi la Sentenza mancante di legittima discussione,
1 e di legittima citazione, non sostenevasi nelle preavvertite circostanze di fatto ai termini della vegliante Procedura, non meno che allo stato della Giurisprudenza interpetrativa in tal rapporto.

Che infatti è fra noi indubitato, che quando il Procuratore costituito è stato legittimamente citato a sentir discuter la Causa, se Esso non vi comparisce, e quindi in sua assenza ha luogo la discussione, che non può denegarsi alla Parte presente se la Causa è immediatamente spedita alla stessa Udienza, come sovente ne hanno i Giudici la facoltà, o se il che suona lo stesso, la pronunzia è rimessa a giorno certo, di cui costa dal Giornaletto, la parte soccombente non può dolersi, ne della mancanza di *discussione*, a cui il suo Procuratore citato doveva intervenire, ne del difetto di *citazione* a Sentenza, cui la *monizione* del Giudice fatta all'Udienza equivale. *Dec. del Supr. Consig. in Causa Leoni, e Nencini* 21. *Giugno* 1822. *N.* 1. *e segg. che nel Tes. del For. Tosc. è la Dec.* 84. *del Tom.* 5. *in Causa Cividalli, e Cecconi* 27. *Maggio* 1825. *N.* 1. 2. *e* 3. *che è la Decis.* 2. *del Tom.* 15., *ed in causa Pallavicini ne Raggi, e*
2 *Pandolfini* 8. *Luglio* 1825. *N.* 1. 2. 3. 4. *e* 5. *che è la Dec.* 20. *del Tomo stesso.*

Che non potea farsi differenza alcuna fra il caso, in cui la citazione trasmessa, sia per *discutere*, e l'altra che è il nostro, in cui il Procuratore

venne citato *per sentir fissare la Discussione*, giacchè rimane sempre vero quanto dalle riportate Decisioni saviamente osservavasi, che il solo, che sia in colpa delle mancanze successive è l'oscitante Procuratore, il quale se nel caso, di cui si tratta fosse comparso in obedienza alla ricevuta citazione alla udienza del 16. Luglio, avrebbe ben saputo la fissazione della discussione per il dì 3. Agosto, e intervenuto a questa avrebbe avuto la legale scienza del giorno fissato per la Sentenza, e resta sempre vera, e giustissima la riflessione, che da quei Decidenti facevasi; che cioè il Cliente, che riceve un danno dalla non comparsa del suo Procuratore, 3
avrà ben diritto a farsi da lui indennizzare delle triste consegnenze della sua negligenza, ma non già a pretendere una nullità, che non sussiste, e di cui diverrebbe artefice volontario, e sovente malizioso il Procuratore me- 4
desimo.

Che altrimenti opinando bisognerebbe concluderne, o che fosse necessaria la material Citazione a Sentenza, quando per la Discussione la semplice *monizione* basterebbe, il che sarebbe contradittorio, o che anche esistendo la citazione a Sentenza neppur questa bastasse a sanare la nullità derivante dal difetto di *espressa citazione a discutere* contro l'evidente spirito dei principj già riportati di pratica Giurisprudenza, o che data la contumacia di una parte alla citazione ricevuta *per sentir fissare la Discussione* fosse poi neccessaria la material citazione tanto per il giorno della *Discussione*, quanto per quello della *Sentenza*, e ciò sarebbe per la parte diligente un doppio carico, che la Legge non hà punto accennato, che la interpetrazione non hà mai supposto, e che contro ogni buona regola starebbe unicamente a favorire la parte negligente a danno dell'altra.

Che le riportate Decisioni costituendo l'ultimo stato della nostra Giurisprudenza in questo proposito, non ha possuto la Ruota abbandonarne le massime per la più recente *Decisione del Supremo Consiglio, in Causa Del Mazza, e Mercatali Dec.* 23. *del Tom.* 21. *del Tesor. del* 5
For. Tosc. che dal diligentissimo Difensore del Gabiccini allegavasi, giacche rimaneva evidente dalla lettura dei Motivi, che intanto in quel caso fù detto doversi riguardare per mancante la discussione della Causa, in quanto che nella di lei pendenza il Giudice era stato cambiato, e quello, che pronunziò la Sentenza attaccata di nullità non era la stessa persona, avanti la quale la discussione nel merito era seguita. Detta Decisione N. 1. 2. 3. e 4. il che poneva frà il caso in quella Decisione esaminato, ed il nostro una sostanzialissima differenza.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto per parte di Francesco Ga-

biccini con atto de' 28. *Settembre* 1830. *dalla Sentenza ad Esso contraria, e respettivamente favorevole a Francesco Meliani proferita dal sig. Vicario Regio di Bagno sotto di* 13. *Agosto* 1830. *Dice essere stato male appellato per parte di detto Francesco Gabiccini per il capo della nullità dalla detta Sentenza del Vicario di Bagno de'* 13. *Agosto* 1830., *poichè dichiara non sussistere la pretesa nullità e perciò, previa la rejezione dell' appello, dichiara valida la Sentenza medesima, e potersi portare ad esecuzione secondo la sua forma, e tenore; e condanna l'appellante Gabiccini, a favore di Francesco Meliani nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Cav. Donato Chiaromanni *Pres. e Rel.*
Francesco Bernardi, e Vincenzio Bani *Auditori.*

DECISIONE X.

R. RUOTA FIORENTINA

Volaterrana Legati diei 29. *Martii* 1831.

In Causa Cancellieri e Taddeoli ne Norcmi

Proc. Mess. Giuseppe Giusti — Proc. Mess. Benedetto Mascalchi

Argomento

Il Marito, che nell'apoca Nuziale ha promesso uno *spillatico* mensuale alla Moglie, e che nel suo Testamento lascia alla stessa Moglie uno *spillatico*, s'intende che abbia inteso di confermare la continuazione di quello già promesso nelle convenzioni nuziali.

Sommario

1. *Si può lasciare un Legato condizionale, e gravato di qualche*

peso, il quale conviene, che dal Legatario si adempia, altrimenti il Legato si ha come non fatto.

2. *Il Legatario, a cui è stato lasciato il Legato con delle condizioni, e degli Oneri, può accettarlo con questi, o ricusarlo.*

3. *Il Legato è compensabile col debito, che il Legatario ha col Testatore, quando costa della Volontà del Testatore.*

4. *Quegli, che con un Legato dimostra di fare una elargizione, si presume che non abbia inteso di distruggerla colla compensazione.*

5. *La presunzione che il Testatore non abbia voluto distruggere la sua volontà ha luogo quando si tratta che la Legataria è una Moglie dilettissima.*

6. *Una temporaria mensuale prestazione lasciata costituisce l'essenza del Legato.*

7. *Non bisogna recedere dal naturale significato delle parole senza che sia manifesta l'opposta volontà del Testatore.*

8. *È incongruo in un sol Matrimonio parlare di due spillatici.*

9. *Quando un Testatore lascia alla Moglie un'annua prestazione a titolo di Spillatico si deve intendere, che parli di quello promesso nell' Apoca Nuziale.*

10. 11. 12. *La parola* continuare *spiega progredire una cosa già incominciata.*

13. *Nella interpetrazione di un Testamento non può aversi migliore Interpetre del Testatore.*

Storia della Causa

Nel pubblico Contratto di Sponsali del dì 5. Agosto 1822. stipulato in Pisa ai rogiti del Notaro Gio. Domenico Benci infra il fu sig. Luigi Cancellieri, e la signora Maddalena Taddeoli, all'appoggio di qual Contratto fu quindi proceduto fra di essi alla Celebrazione del Matrimonio in faccia della Chiesa, e precisamente all'art. 6. del Contratto medesimo fu convenuto « ivi » Il nominato sig. Luigi Cancellieri in riscontro del suo « gradimento del detto Matrimonio, ed in riprova della di lui stima, ed « affetto verso della suddetta signora Maddalena Taddeoli sua futura « Consorte, passerà alla medesima di lei vita natural durante a titolo di « spillatico l'annua somma di scudi cento, ed ogni mese la rata antici« pata. »

Il Cancellieri avvicinandosi a morte col suo ultimo Testamento del 30. Settembre 1823. rogato Pazzini, così dispose « ivi » Ordina, e vuo« le, che la signora Maddalena Taddeoli sua dilettissima Consorte fin « tanto che sarà per passare ad altre Nozze debba ricevere dall'Erede « Universale, e presso di esso, ed alla sua Tavola quel trattamento che

« ha ricevuto vivente esso Testatore, è vuole di più che debba *continua-*
« *re a ricevere* fino alla verificazione de' easi suddetti il mensuale spilla-
« tico di Sc. 10. onde specialmente con questo potersi conservare, e man-
« tenere il di lei corredo primitivo, volendo per altro, che il frutto della
« di lei Dote debba per l'intiero andare a vantaggio del di lui Erede
« tenuto a detto mantenimento, e altrettanto. «

« Quando poi la detta sua Consorte non possa continuare a convi
« vere col detto di lui Erede, o che non voglia convivervi, in tal caso
« ordina, e vuole, che gli sia pagato il frutto della di lei Dote, e che
« inoltre gli sia continuato il pagamento dello spillatico in Sc. 10. il me-
« se finche viverà, o finchè non si mariterà.

« Quando poi la detta sua Consorte sia per passare ad altre Nozze,
« dovrà cessare detto trattamento, e mantenimento, dovrà cessare il paga-
« mento del mensuale spillatico, ed in tal caso ordina, e vuole, che gli
« sia restituità la sua Dote ricevuta dalla Famiglia Cancellieri, e che gli
« sia di più pagata per una sol volta la somma di Sc. 1500. quale in tal
« caso gli lascia per titolo di Legato.

« Lascia, ripete, quanto sopra alla detta sua Consorte per titolo di
Legato, ed in ogni altro miglior modo, e vuole che la gabella dovuta
« per tutto quanto sopra sia a carico della sua Eredità. «

Passò poco tempo dopo la confezione di questo suo Testamento il sig. Cancellieri all'altra vita, e piacque alla di lui vedova dopo soli sette mesi, riunirsi in Matrimonio col sig. Avvocato Francesco Norchi, e fu allora che si diresse contro l'Erede del predefonto Marito, onde ottenere, come ottenne di fatto la restituzione della Dote, ed ottenne di più il saldo delli spillatici decorsi in ragione di Sc. 10. al mese per fino al giorno del nuovo Matrimonio.

Volle quindi la sodisfazione, e pagamento delli Sc. 1500. di che nella sopra riportata partita del Testamento del di lei marito, e per ottener ciò si diresse con Scrittura al Tribunale di Volterra, e fu contestato allora fra le Parti un Giudizio, nel quale il sig. Cancellieri con Scrittura dei 19. Maggio 1825. dedusse, che non avendo la signora Taddeoli nè Norchi renunziato al mensuale spillatico, ma anzi essendosi riservata le ragioni per qualunque altra obbligazione a di lei favore contratta dal predefonto suo Marito, dimostrava non avere accettato il Legato delli Sc. 1500. che alla cessazione dello spillatico doveva considerarsi correspettivo, e perciò diceva, o non potere la sig. Taddeoli ne' Norrhi pretendere il pagamento delli Sc. 1500. o dover renunziare espressamente all'indicato spillatico, e toglier di mezzo ciò che aveva nella sua primitiva Scrittura portato.

Si contestò allora sopra questo un Giudizio, ed il Tribunale con Sentenza del 30. Settembre 1825. nell'astringere il sig. Cancellieri al

pagamento delli Scudi 1500. del Legato, riflettendo, che niuna condizione di renunzia si leggeva nel Testamento sopra del quale unicamente era in quel Giudizio fondata l'azione della sig. Taddeoli riservò alle Parti sopra questo proposito le loro ragioni, da sperimentarsi nel suo congruo, e separato Giudizio.

Sodisfattosi dal sig. Cancellieri al debito delli Sc. 1500. ricomparve la sig. Taddeoli ne' Norchi avanti il Tribunale, e intimò il sig. Cancellieri al pagamento di Sc. 250. più i frutti, e spese per spillatici decorsi, e non soluti dal 1. Ottobre 1823. a tutto il mese di Marzo 1826. in ordine al Contratto di Sponsali del dì 5. Agosto 1822. sotto la comminazione, che in difetto di pagamento sarebbe proceduta a farsi immettere nel vero, reale, e corporal possesso di un Podere di proprietà del sig. Cancellieri stesso denominato Casa Giusti con Mulino annesso, a di lei favore ipotecato nel rammentato Contratto di Sponsali.

Oppose a questa intimazione il sig. Cancellieri deducendo, che lo spillatico dalla sig. Taddeoli reclamato era quello istesso, di cui parlava il Testamento dei 30. Settembre 1823. quale essendo cessato atteso lo sborso già eseguito delli Sc. 1500. del Legato di che nel Testamento medesimo, mancava nella sig. Taddeoli il diritto, e l'azione onde riconvenirlo per il pagamento di questo spillatico, e domandò in conseguenza la revoca della ricevuta intimazione.

Fu allora contestato su questo proposito fra le Parti un Giudizio il quale in contradittorio fu risoluto con Sentenza del 28. Luglio 1828. colla quale venne rigettato il Precetto della sig. Maddalena Taddeoli ne' Norchi trasmesso al sig. Benedetto Cancellieri fratello, ed Erede del defunto Luigi Cancellieri stato marito della suddetta sig. Taddeoli, e fu dichiarato lo spillatico, di cui parla il Contratto matrimoniale essere il medesimo di quello, del quale parla il Testamento sopracitato, ed esser cessato in detta sig. Taddeoli il diritto alla di lui esecuzione con lo sborso, e respettivo ricevimento degli Sc. 1500. di che nel rammentato Testamento, per il che fu assoluto detto sig. Benedetto Cancellieri dalle cose domandate contro di lui.

Appellatasi la sig. Taddeoli alla Ruota di Firenze questa decise come appresso.

Motivi

Attesochè unica ispezione, che ha dovuto occupare la Ruota nell' esame, e risoluzione di questa Causa si è stata, se quando il sig. Luigi Cancellieri nel suo ultimo Testamento del 30. Settembre 1823. nominò la prima volta il *mensuale spillatico* intendesse di rammentare lo *spillatico* del quale erasi già fatta menzione nell' Apoca antinuziale del 5.

Agosto 1822. ovvero intendesse fare una disposizione del tutto nuova e dall'altra affatto indipendente.

Che in fatti se si fosse dovuto adottare la seconda interpetrazione, come dalla sig. Taddeoli pretendevasi, era evidente, che quando lo stesso sig. Cancellieri nella sede successiva del Testamento aveva ordinato, che in caso del di lei passaggio ad altre Nozze « ivi » *dovrà cessare il pagamento del mensuale Spillatico .... e le sia pagata per una sol volta la somma di Sc.* 1500. *quale in tal caso gli lascia per titolo di Legato* » era evidente dicevamo, che quando così parlò il Testatore, l'emolumento mensuale, che dovea per i nuovi voti cessare, altro non era, che quello nel Testamento stesso alla superstite Moglie elargito, e che quindi a di lei favore intatto rimaneva l'antico Spillatico stipulato nel Contratto Nuziale, di cui appunto la sig. Taddeoli domandava le rate arretrate: Se poi dovevasi credere, come a noi parve chiarissimo, che il Cancellieri non d'altro *spillatico* nel Testamento parlasse, se non di quello dell'Apoca Nuziale, aumentandolo soltanto dai 100. ai 120. Scudi, diveniva evidente all'opposto, che quando nella seguente disposizione volle che cessasse lo Spillatico, e ordinò in quel solo caso a favore della Consorte il Legato di Sc. 1500. l'aperta di lui volontà fu di lasciare il Legato, a condizione dell'abbandono d'ogni mensuale prestazione di spillatico.

Che prima d'interpetrare la *volontà* resultante dalla combinazione dei due atti, rifletteva la Ruota, che non mancava certamente al Cancellieri la *Potestà* di lasciare alla Moglie un Legato alla condizione, che le cessasse la prestazione vitalizia, che a titolo di Spillatico l'era stata promessa nell'Apoca sponsalizia.

Che in fatti è notorio, che ben puossi lasciare un Legato condizionale e gravato di qualche peso, dato il quale, o conviene, che dal Legatario si adempia la condizione, si obbedisca all'onere imposto, o altrimenti
1 il Legato si ha come non fatto *Leg.* 1. *et possim. ff. de condiction, et demonstrat. Rot. in Recen. P.* 11. *Dec.* 146. *n.* 4. *e Dec.* 311. *n.* 31., e 32. ed in tali casi il solo diritto, che ha il Legatario è quello di deliberare se gli convenga di accettare il Legato con l'onere, o di ricusar questo, come indubitatamente poteva la sig. Taddeoli ricusare di privarsi della prestazione vitalizia a titolo di spillatico nel Contratto di Nozze, e rinunziare quindi al Legato, cui, perciò, che fra poco osserveremo la cessazione dello Spillatico era annessa dal Testatore Rich. Univers. Iurisprud. Lib. 2. Tit. 24. cap. 5. §. 1529. « ivi » Quia autem Testatores interdum onera Legataris iniungunt puta solvendi alia Legata, vel Fideicommissu idcirco Legatariis non secus ac haeredibus datus tempus ad deliberandum an voluntate defuncti probare velint, an repudiare L. ....
2 ita profecto suadet aequitas ne detrimentum patiatur Legatarius unde emolumentum spectabat »

Che in tale intelligenza affatto estranee nel concreto apparivano le questioni di *volontà* relative al *Legato* compensabile, o non compensabile secondo i diversi casi con il *debito* del Testatore verso il Legatario.

Che in fatti la questione di tal compensazione, o non compensazione allora soltanto si può istituire, quando non costa della volontà del
Testatore; Allora possono essere opportune le Teorie sulla presunzione,
che chi dimostra col Legato di voler fare una elargizione non abbia pos- 3
suto intendere di distruggere colla compensazione la sua generosità *Rot.*
cor Crispo Dec. 613. *N.* 7. Allora può parlarsi della poziorità di ragio- 4
ni, che assistono tal presunzione quando si tratta di Moglie Legataria, e
creditrice a un tempo di Dote, e accessorii dotali, e tanto più di Moglie
dilettissima, come non controvertevasi, che fosse per il Defonto Cancel- 5
lieri la sig. Taddeoli *Gratian. Discept.* 70. *N.* 7. *Conciol. Allegat.* 70. *N.* 11. *Rot. in Recen. P.* 9. *Dec.* 260. *N.* 6. *Rot. Nostr. in Thes. Ombr. Tom.* 7. *Dec.* 8. *N.* 17. ma tutte queste presunzioni nascenti dalla Legge, e dalle particolari circostanze rimanevano del tutto oziose, e vane quando ammessa la intelligenza della parola Spillatico, che a noi parve preferibile la volonta chiara, e letterale del disponente aveva prescritto, che l'apoca del Matrimonio aprisse la Porta al Legato, e la chiudesse all'Emolumento, o Spillatico mensnale, sicchè il diritto, che sorgeva per l'uno importasse la immediata cessazione dell'altro, come le riportate parole dimostrano.

Che l'istituire poi in altro aspetto la questione della incompensabilità, cioè del debito dello Spillatico, di che nell'Apoca Nuziale con il lascito dei Sc. 120. di che nel Testamento, era una vera petizione di principio, giacchè supponeva ciò che era in disputa, o sia che il Cancellieri, che aveva il *debito* dello Spillatico Nuziale avesse lasciato nel Testamento alla Moglie un Legato di Sc. 120. annui durabile fino a nuovo matrimonio, mentre appunto si dubitava, e unicamente dovea disputarsi se i Sc. 120. di che nel Testamento erano una nuova indipendente elargizione, non piuttosto una reminiscenza dello Spillatico antico, a cui soltanto s'inducesse qualche modificazione aumentativa.

Che se in questo rapporto si volevano applicare, come tal volta accennavasi le Teorie del *Legato del debito* sebbene alla Ruota sembrassero al caso inopportune, null'altro se ne poteva dedurre, se non che nel concreto il Legato fatto dal Cancellieri dello Spillatico a sua Moglie era *utile* secondo il Testo *delle Istitut. de Legatis* §. 14. *et contrario Oinot. Instit. add. Paragr. Voet. ad Pandect, Lib.* 34. *Tit.* 3. *N.* 8. perchè la liberava da ogni questione, che potesse promuoversi sulla perseveranza della prestazione dopo la cessazione del Matrimonio, e perchè lo *Spillatico Legato* conteneva anche nella somma *un quid amplius* dello Spilla-

tico di cui nella Scritta Nuziale, superando questo di Sc. 20. e ciò che più importava veniva così inavvertentemente a convenirsi, che lo Spillatico di cui nel Testamento era lo stesso nel concetto del Testatore di quello della scritta Matrimoniale, e la conseguenza era fatale per la sig. Taddeoli, come è evidente.

Che le premesse Teorie tanto semplici quanto sicure erano ammesse in gran parte dagli stessi meritissimi Difensori della signora Taddeoli, i quali rivolgevano in sostanza i principali loro sforzi a dimostrare, che erroneo era il supposto, cui tutta la precedente argomentazione appoggiavasi, o sia che quando il Cancellieri nominò la prima volta nel suo Testamento *Spillatico* intendesse di rammentar quello, ch' egli avea solennemente promesso nel Contratto Nuziale, il qual supposto è quindi necessario di dimostrare indubitatamente sussistente.

Che ciò desumevano 1. dalla proprietà della stessa parola *Spillatico* adoperata dal Testatore, giacchè nella contraria intelligenza esso avrebbe naturalmente, e più propriamente dovuto prevalersi della parola
6 *Legato* mentre veniva di fatti a lasciarle una temporaria prestazione mensuale per un atto di mera generosità, il che costituisce l'essenza del Legato. Nè bisogna recedere dal natural significato della parola senza che fosse manifesta la opposta volontà del Testatore L. 69. De Leg. 3. « Non « aliter a significatione verborum recedi oportet, que cum manifestum
7 « est aliud sensisse Testatorum », ed era invece notabile; che quando volle, ed intese veramente il Cancellieri di esercitare un'atto di tal fatta con aperta discretiva lo espresse; così quanto al Legato di 1500. Scudi « ivi » quale in tal caso gli lascio a titolo di Legato » così nel lasciato al Fratello Gherardo « ivi « lascio per titolo di Legato, ed in ogni altro « miglior modo per una sol volta Sc. etc. 2. Dalla prossimità, e relazione notabile dei due atti della scritta Nuziale cioè, e del Testamento che sono distanti d'un solo anno circa: Quando il sig. Luigi Cancellieri così prossimamente alle liete promesse Nuziali, procedè alle triste ultime disposizioni, che annunziavano, e di poco precedevano la sua morte, tolta la Istituzione dell' Erede, ed un Legato al Fratello Gherardo, non d'altro s' occupò, che della futura sorte dell' amata sua Moglie, del di lei trattamento, del di lei corredo, della di lei Dote, oggetti contemplati nel recente Contratto Nuziale, che quindi non potè non esser vivamente presente all' animo suo; e se perciò proseguendo nel Testamento a disporre quanto credè conveniente per la Consorte rammentò lo *Spillatico*, a cui un'espresso articolo nell' Apoca Nuziale erasi consacrato, diveniva di quella verisimiglianza, che in Giurisprudenza equivale alla verità, ch'esso parlò di quello stesso *Spillatico* di quella stessa identica prestazione, che nell' Apoca suddetta era stata convenuta; 3. dal concetto inverosimile, assurdo, e goffamente inesatto, che altrimenti bisognerebbe prestare contro

la regola, di cui la *Leg.* 114. *ff. de Reg. Jur.* e *L.* 24. *ff. de Rebus dubiis* al disponente Cancellieri, giacchè nulla meno conveniva supporre ch'esso fermo stante quello *Spillatico* che nell'Apoca Nuziale aveva promesso in Sc. 100. e che in uno di quei momenti, in cui gli uomini sono più proclivi ad esser generosi non solamente egli avea altresì qualificato come un *riscontro del suo gradimento del Matrimonio, come riprova della di lui stima, ed affetto verso la sig. Maddalena Taddeoli sua futura Consorte*, fermo stante dicevamo quello Spillatico, un secondo Spillatico credesse necessario, o opportuno davanti la Vedovanza maggiore del primo quando gli oggetti, cui questa prestazione è dall'uso destinata, se non decrescevano non potevano certo aumentare: E poi siccome è incongruo in un sol matrimonio parlare di due Doti, e due Corredi, così lo è evidentemente il parlare di Spillatici: e se il concetto del signor Cancellieri per quanto irragionevolissimo possa apparire fosse pur stato quello di aggiungere ai 100. Sc. di Spillatico, altri Sc. 120. di Spillatico nuovo, ognun vede che facilissimo gli era, nè si può concepire com'Egli trascurasse di esprimer questo suo concetto con frasi aumentative del primo, ed esclusive della ridicola idea di due Spillatici per una Moglie sola 4. Dalla proprietà della parola *continuare* due 9
volte l'adoperò il Cancellieri in questo proposito nel suo Testamento, quando contemplò il caso della convivenza della Vedova coll'Erede universale ordinando « ivi » Che debba ricevere dall'Erede Universale e « presso di esso, e alla sua Tavola quel medesimo Trattamento che ha « ricevuto da Esso Testatore, e vuole di più che debba *continuare a ri- « cevere* fino alla verificazione dei casi suddetti il mensuale Spillatico « di Sc. 10. » e quando previde il caso, che la sig. Taddeoli si credesse obbligata a separarsi dal detto Erede « ivi » in tal caso ordina, e vuole, « che gli sia pagato il frutto della di lei Dote, e che inoltre gli sia *con- « tinuato il pagamento dello Spillatico in Sc.* 10. Qualunque fossero gl'ingegnosi compensi, cui ricorrevano i valenti Difensori della sig. Taddeoli per conciliare la proprietà di questo vocabolo con il suo tema del duplice Spillatico, bisognava violare la comune intelligenza, l'uso del 10
parlare d'ogni buon Scrittore, e il buon senso per non leggere nella parola *continuare* la idea di far progredire una cosa già cominciata: e ciò che in buona critica Legale era pure da valutarsi bisognava ricusar per fino la spiegazione, e l'uso del Testatore medesimo nelle stesse particole esaminato. Osservava di fatti la Ruota nella prima delle due particole riportate, che intima appariva ivi la concessione fra l'ordine che la Vedova *dovesse ricevere dall'Erede universale quel trattamento*, che avea da lui ricevuto, e l'altro immediato ordine ch'Ella *dovesse continuare a ricevere il mensuale Spillatico ec.* E come non può impugnarsi, che non di nuova largizione, ma di perseveranza di *trattamento* parlavasi, così

11 era necessario intendere, che si trattava di *continuazione* di una presta-
zione di Spillatico preesistente. E quanto alla seconda particola era gra-
vemente osservabile, che essa era preceduta da un' altra immediata, in
cui l'identica parola *continuare* era presa nello stesso identico, e proprio
significato, che sopra preferivamo « ivi » Quando poi la detta sua Con-
« sorte non possa *continuare* a convivere col detto di lui Erede vuole,
12 « *che gli sia continuato il pagamento dello Spillatico.* La *continuazio-*
« *ne* della convivenza era certo usata nel proprio significato; della *con-*
« *tinuazione* dello Spillatico, non poteva dirsi diversamente, non poten-
« dosi nell' interpetrazione di un Testamento aver migliore interpetre del
« Testatore » *In ambiguis orationibus maxime Sententia spectanda*
13 *est ejus qui vas protelisset L. 96. ff. de Reg. juris. L. 101. ff. de*
Cond. et Demonstr.

Che a fronte di questi Canoni, e Argomenti d' Interpetrazione non potevano le opposte riflessioni valutarsi, che dai meritissimi Difensori della signora Taddeoli si deducevano.

Che le più speciose di tali riflessioni possono ridursi a due, non meritando le altre attenzioni. 1. Alla mancanza di Potestà nel Cancellieri di limitar lo Spillatico alla *Vedovanza* quando era per convenzione *vitalizio*, e di render correspettiva all' onere *di mantenere il corredo* quella prestazione, che per patto era gratuita, dalla qual mancanza di *Potestà* anche il difetto di *volontà* per la nota regola argomentavasi. 2. Alla maggior somma, in cui fissavasi lo Spillatico nel Testamento, che di 20. Sc. eccedeva quello convenuto nell' Apoca Nuziale, dal che inferivasi, che nel Testamento di un secondo, e diverso Spillatico si fosse inteso parlare.

Che non poteva certamente il Cancellieri (e niuno può immaginarlo) alterare con una disposizione Testamentaria una convenzione consentita, ma ben poteva (come in principio avvertivamo) lasciare a sua Moglie in occasione di nuovo Matrimonio un Legato di 1500. Sc. ch' Ella ha riscosso a condizione, che le cessasse lo Spillatico convenzionale per le cose già dette e quindi la sola questione rimaneva sempre quella di cui fin qui ci siamo occupati, o sia se lo Spillatico di cui parla il Testamento fosse, e dovesse intendersi lo Spillatico convenzionale.

Che il vantato onere annesso al mensuale Spillatico di Sc. 10. « ivi » onde specialmente con questo potesse conservare, e mantenere il « di lei Corredo primitivo » potrebbe avere qualche peso se non dovesse ricevere una naturale spiegazione dall' avvertenza, che praticamente lo Spillatico impiegandosi a conservare più o meno il Mondo muliebre, serve infatti in qualche parte alla conservazione del Corredo primitivo, che il Cancellieri colle usate espressioni onde potersi conservare ne indicò dimostrativamente l' uso, piuttosto, che ordinarne la rigorosa eroga-

zione, e che questo onesto suo desiderio ben poteva tollerarsi di fronte all'aumento di Sc. 20. che esso faceva allo Spillatico originario.

Che quest' ultima avvertenza viene a conciliare anche l' obiettato eccesso di Sc. 20. che il Cancellieri volle, e potè aggiungere senza punto denaturare la proprietà, e la importanza della parola *Spillatico* che per le premesse egli non potè riferire, e non riescì che a quello, ch' egli nell' Apoca Nuziale aveva solennemente promesso, e che intendeva non solo di religiosamente mantenere, ma anche di congruamente aumentare, finchè la sua dilettissima Consorte fosse rimasta in istato di Vedovanza, ma che quando questa fosse venuta a cessare Egli con buona coordinazione d' idee convenienti al mutamento delle circostanze, e all' interesse stesso della Vedova nel passaggio ai secondi amplessi, volle, che venisse consentendolo essa, rimpiazzato dall' apprezzabile Legato di 1500. Sc. che alla sig. Maddalena, o per aumento di Dote, o per estradotale poteva riuscir maggiormente utile nel momento, in cui collo sposo novello, al quale aveva con la sua persona non spregiabili assegnamenti, non poteva un novello conveniente Spillatico assolutamente mancarle.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte della sig. Maddalena Taddeoli, nei Norchi dalla Sentenza del sig. Commissario Regio di Volterra del dì 28. Luglio 1828. proferita a favore del sig. Benedetto Cancellieri, e bene respettivamente con detta Sentenza giudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, e condanna l' appellante a favore dell' appellato nelle spese anche di questa seconda istanza.

Così deciso dagl' Illmi Signori

Cav. Donato Chiaromanni *Presidente e Relat.*, Francesco Bernardi, e Vincenzo Bani *Auditori.*

DECISIONE XI.

R. RUOTA FIORENTINA

Mutilen. Crediti diei 8. Martii 1831.

In Causa Pazzi E Calabri

Proc. Mess. Gio. Giuseppe Giusti Proc. Mess. Luigi Cesare Dazzi

Argomento

L' Amministratore richiamato a render conto della tenuta Amministrazione, se non esibisce il suo Rendimento di Conti deve dal Giudice dichiararsi debitore dell' Amministrato della somma richiesta dal medesimo.

Sommario

1. *Quegli, che ha amministrato l' altrui Patrimonio è in obbligo di render conto della tenuta Amministrazione, se a ciò vien richiamato.*

2. *L' Amministratore non ha altro mezzo per opporsi alla quantità del Credito domandato dall' Amministrato, che di esibire il Rendimento di conti.*

3. *L' Amministratore deve dal Giudice dichiararsi debitore dell' Amministrato della somma domandata, quando non esibisce il rendimento di conti della tenuta Amministrazione espressamente richiesto.*

Storia della Causa

La Sentenza del Tribunale di Modigliana del dì 18. Maggio 1830. facendo ragione alle domande delle signore Sorelle Pazzi appoggiate sull' articolo 512. del Regolamento di Procedura Civile, e sulla ostinata contumacia del sig. Calabri a render conto dell' Amministrazione da lui tenuta del loro Patrimonio, condannò detto sig. Calabri a pagare ad esse Sc. romani 1151. e Baiocchi 50. 1/2. per dependenza della detta tenuta amministrazione, più Sc. Romani 135. e B. 72. del debito verso di loro da lui confessato, e più i frutti alla ragione del 5. per 100. dal dì 21. Maggio 1828. epoca in cui fu inibita a lui dalle sigg. Pazzi la continuazione

dell' Amministrazione, e fu intimato a render conto; più le spese del Giudizio.

Interpose appello il sig. Calabri da questa Sentenza, dichiarando, che non era stàto mai nell' intenzione di ricusarsi al rendimento de'conti richiestogli, e che quando di renderlo gli fosse riservato per esser dichiarato debitore di quella somma, che fosse dal medesimo resultata, gli era indifferente, che fosse tenuta ferma la condanna, di che nella Sentenza appellata, e quindi limitando i suoi reclami alla modificazione, e correzione di detta Sentenza, faceva istanza, che fosse dichiarato in schiarimento, ed aggiunta, che la condanna della somma suddetta non dovesse avere effetto, se non nel caso solo che detto signor Comparente in un discreto termine d' assegnarlisi non avesse proceduto avanti il Tribunale di Modigliana al debito rendimento di Conti dell' Amministrazione che sopra; E la Regia Ruota per i seguenti Motivi decise come segue.

Motivi

Attesochè abbia lo stesso Calabri confessato nelle risposte alle Posizioni deferitigli dalle appellate di avere amministrato il loro Patrimonio per il corso di tempo da esse indicato.

Attesochè fosse quindi in dovere di render conto della tenuta Amministrazione, e sì per un patto espresso contenuto nell' Istrumento non impugnato de' 26. Gennaio 1824. nel quale gli fu affidata, e che a ciò l' obbligava *d' anno in anno* e sì per le regole di ragione, che
a ciò obbligano chiunque, senza distinzione, l' amministri, e che vi 1
sia richiamato. *Rot. in Thes. Ombr. Tom.* 11. *Dec.* 26. *N.* 1. *e* 2.

Attesochè fosse di fatti richiamato il Calabri dalle appellate a tal rendimento di conti coll' Atto de' 21. Maggio 1828. col quale gli fu insieme inibita l' Amministrazione.

Attesochè nella circostanza della replica data dal Calabri a questo atto, con altro de' 6. Giugno 1828. di esser pronto a render conto dell' Amministrazione del di lei Patrimonio alla sig. Maria Gaudenza, di non esser tenuto a renderlo alla signora Francesca, e nella circostanza altresì di non averlo esso mai reneduto neppure alla prima, non rimaneva ad ambedue, se non che di eccitarvelo nuovamente, come fecero colla loro domanda de' 12. Febbraio 1830. in questa richiedendo, che fosse condannato a pagar loro la somma, della quale per detta Amministrazione constava loro per una stragiudiciale dimostrazione resultare debitore, non meno che a pagar loro altra somma, della quale per altri titoli era loro debitore.

Attesochè sia una mera vanità ciò che si era preteso in prima Istan-

za, e si tornava in sostanza a pretendere in seconda nei non chiari dedotti gravami, che non un solo, ma due distinti fossero i Giudizii dalle appellate promossi, e da risolversi uno appo l'altro, e con due separate, e successive Sentenze, ed uno di Rendimento di Conti, e l'altro di dichiarazione del debito, ed uno promosso col primo atto, e l'altro colla successiva domanda, poichè questa fu consequenziale, e il necessario sviluppo contenne del primo atto, ambedue erano perciò connessi fra' loro, ed erano portanti insieme, e ciascuno al rendimento di conti, ed alla dichiarazione del credito, ed il primo in cui fu richiesto espressamente il rendimento di conti portante alla dichiarazione del credito se il conto renduto dava resultato di debito nell'Amministrazione, mentre una domanda di rendimento di conti, dovendo avere un' utile oggetto, non può avere se non che questo, la seconda, in cui fu espressamente richiesta la dichiarazione del credito, perchè domandandosi in una somma, in conseguenza della tenuta Amministrazione, veniva implicitamente a domandarsi il rendimento di conti, non avendo l'Amministratore altro mezzo per opporsi alla quantità domandata, che quello di esibire un rendimento di conti, dal quale non debitore,
2 o debitore di una diversa somma apparisca.

Attesochè quindi regolarmente procedè il primo Giudice, riguardando i mal pretesi due distinti Giudizi, come un'unico Giudizio, e giudicando con una sola Sentenza, e di nullità non sia perciò viziata la Sentenza appellata, come si pretendeva in appello, per non avere il Giudice in due distinto l'unico promosso Giudizio, e giustamente giudicò poi, dichiarando il Credito nella somma domandata, e suoi accessorii, poichè era ciò indispensabile ai chiari termini dell'art. 513. del Regolamento di Procedura, quando Esso Calabri, che aveva amministrato, e che per fino era stato espressamente fino dal 1828. richiamato a render conto, non
3 lo esibiva.

Attesochè il dichiarare di esser pronto ora a renderlo non poteva portare alla revoca, nè alla modificazione della Sentenza appellata, dovere essendo della Ruota di giudicare in appello se fosse stato bene, o mal giudicato dal primo Giudice, ai termini della domanda ad esso presentata, e nello stato degli atti fatti avanti di lui, e s'egli avesse, cioè ben giudicato, dichiarando il Credito nella somma domandata, in mancanza di esibizione d'ogni rendimento di conti tanto dirimpetto alla signora Maria Gaudenza, alla quale aveva dichiarato coll'atto de' 6. Giugno, il Calabri che lo avrebbe renduto, che dirimpetto alla sig. Francesca, a cui aveva negato di renderlo.

Che ciò che avrebbe potuto utilmente fare in questo Giudizio, sarebbe stato l'impugnare, con una contraria Dimostrazione, la somma domandata, ed avrebbe allora potuto la Ruota esaminare se ciò fosse con

buoni fondamenti, o nò, ma ciò non avendo fatto, non poteva la Ruota esimersi dal confermare la prima Sentenza nei semplicissimi termini del caso appoggiata in tutte le sue parti al chiaro disposto dell' art. del Regolamento di Procedura.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Girolamo Calabri dalla Sentenza del Tribunale di Modigliana del dì 18. Maggio 1830. proferita a favore delle signore Francesca, e Maria Gaudenza Sorelle Pazzi, e bene respettivamente con detta Sentenza giudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, e condanna il Calabri appellante nelle spese del Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori.

Cav. Donato Chiaromanni *Presidente.*
Baldassarre Bartalini, e Francesco Bernardi *Rel. Auditori.*

DECISIONE XII.

SUPREMO CONSIGLIO

Cortonen. Rejetion. Appellat. diei 26. Martii 1831.

In Causa Dionigi E Santucci

Proc. Mess. Fabio Pieraccini — Proc. Mess. Rocco Del Piatta

Argomento

La conformità di due Sentenze rende inammissibile l' appello per il capo dell' ingiustizia.

Sommario

1. *Per la conformità di due Sentenze deve rigettarsi l' appello per il capo dell' Ingiustizia.*

2. Fra gl'Incidenti ammissibili in appello deve annoverarsi la prova Testimoniale.

3. In appello a ciascheduna delle Parti è lecito proporre ciò che non è stato nel Giudizio precedente proposto.

4. 5. Il Creditore, che si oppone per pretesa prelazione al gravamento dei Mobili di un comun Debitore, non fa variare il merito della Causa dipendente dalla somma per cui è stata eseguita l'esecuzione.

STORIA DELLA CAUSA

Creditore il sig. Pasquale Dionigi di Domenico, ed altri Fratelli Caponi della somma di Fiorini 465. 43. centesimi, ne potendo di quella ottener pagamento, sotto dì 7. Marzo 1829. commesse per gli atti del Tribunale di Cortona a loro danno un gravamento sopra quattro Botti, e sul vino che in esse si conteneva in Barili sessanta, e più sopra cinquanta Barili d'Olio, e sopra sessanta Staia di Grano.

Nel 6. Aprile successivo il sig. Giov. Batista Santucci per conto, ed interesse dei detti Caponi, e per rivalersene contro di essi, depositò la suddetta somma nel Monte Pio di Cortona; Ma trovandosi dal sig. Dionigi incompleto questo Deposito, inquanto che non conteneva l'ammontare delle spese da esso fatte successivamente alla Sentenza, che avea il detto Credito canonizzato, e dei frutti, che in tutto ammontavano a fiorini 158. e 76. centesimi intimò i Caponi a supplirvi, e nella di loro contumacia intimò Luigi Tattanelli Custode degli oggetti gravati a rimettergli al pubblico Depositario.

Fattasi dal Tattanelli opposizione a questa intimazione, inquantochè dopo il deposito fatto dal sig. Santucci egli sosteneva di esser discaricato da qualunque responsabilità per gli oggetti gravati, i quali sosteneva essere stati consegnati al sig. Santucci medesimo per interesse dei detti Caponi, prescelse il sig. Dionigi quella via, che gli sembrò la meno intricata per giungere al plenario conseguimento di ogni suo credito, e quindi dopo aver ritirato il detto Deposito con espresso riservo d'ogni suo diritto per quella somma, di cui esso era mancante, ossia per gl'indicati fiorini 158. e 76. cent., previo nuovo precetto per il pagamento di detta somma trasmesso inutilmente ai Caponi nel 6. Luglio susseguente procedè ad altro gravamento a loro carico sopra sei Botti con due cerchi di ferro da ogni lato di tenuta Barlozze venti, l'una, con entrovi barili 25. vino bianco buono, e mercantile, che venne rilasciato alla custodia di Gio. Tommaso Ferranti.

E già si preparava il sig Dionigi per portare alla sua consumazione questo gravamento, avendo perfino ottenuto, che fosse assegnato al sud. Confessionario di pegno il termine di giorni tre ad aver rimessi al pubbli-

co Depositario gli oggetti gravati, o ad aver pagato l'ammontare dello stesso gravamento, quando per parte del rammentato sig. Santucci con atto del 30. dello stesso mese di Luglio gli venne inibito di procedere oltre negli atti di questo gravamento, sostenendo, che gli oggetti, cui questo si riferiva, come formanti parte dell'altro precedente gravamento, ad esso prelativamente appartenevano non solo per averli redenti col sopraenunciato Deposito, quanto ancora perchè ad Esso erano stati rilasciati in pagamento dalli stessi Caponi nell'atto di reclamar da loro il rimborso delle somme erogate nel Deposito medesimo.

A questa inibitoria si fece opponente il sig. Dionigi, non solo perchè non era rimasto verificato, che gli oggetti da esso gravati in secondo luogo facessero parte di quelli contemplati nel primo gravamento, quanto ancora perchè in ogni evento, il sig. Santucci non poteva avere acquistato verun diritto sopra questi oggetti indipendentemente o da una cessione di ragioni, o da una dichiarazione, che intendeva di recuperarli con la somma depositata, non potendo rilevare la successiva dichiarazione dei fratelli Caponi come posteriore al secondo pagamento.

In questa contestazione fù emanata dal Tribunale di Cortona la Sentenza del 12. Agosto 1829. con la quale fù revocata la detta Inibitoria del sig. Santucci, e fù ordinato al Confessionario di pegno Ferranti di rimettere al Pubblico Depositario nel termine di giorni tre i detti oggetti gravati, alla pena mancando, della esecuzione reale, ed in defetto della personale.

Da questa Sentenza reputandosi leso il sig. Santucci ne interpose appello avanti la Regia Ruota di Arezzo, ove imprese a dimostrare col mezzo della prova testimoniale, che gli oggetti gravati ai Caponi nel 6. Luglio erano identici con quelli gravati precedentemente nel 7. Marzo 1829., e che di questi era stata ad esso fatta la vendita dagli stessi Caponi.

Ma non essendo riescito in questo suo assunto, e non trovando la Ruota neppur rilevanti quelle osservazioni, che da esso erano già state fatte con infelice successo in Prima Istanza, sotto dì 24. Agosto 1830. procedè la medesima a confermar pienamente l'appellata Sentenza del Tribunal di Cortona.

Non pago ancora il Santucci, malgrado il secondo esperimento di questi suoi pretesi diritti, interpose altro appello da questa Sentenza Ruotale avanti il supremo Consiglio, il quale così decise.

Motivi

Attesochè per i fatti esposti nelle premesse narrative, non potendo revocarsi in dubbio, che la Sentenza della Regia Ruota di Arezzo del 24.

Agosto 1830. fosse pienamente confermatoria dell' altra precedente Sentenza del Tribunale di Cortona del 12. Agosto 1829., era necessaria conseguenza l'inferirne in ragione per le speciali disposizioni del nostro Regolamento di Procedura art. 700. che l'appello dalla detta Sentenza Ruo-
1 tale interposto per il capo dell'ingiustizia, dovesse, come inammissibile rigettarsi per la conformità di due giudicati.

Attesochè perciò, che riguarda la nullità non si presentavano rilevanti niuno de' due mezzi dall'appellante spiegati per sostenerla, non il primo, che desumevasi dall'ammissione in appello di un mezzo di prova, che non era stato cimentato nella prima istanza, poichè lungi, che quest' ammissione potesse incontrare ostacolo alcuno nelle Leggi, che ci governano, era anzi espressamente concessa dall'Art. 733. dello stesso Regolamento di procedura, col quale venendo stabilito, che a qualunque delle parti pendente l' esame della Causa in appello, non poteva impedirsi, quando lo credesse del suo interesse, di proporre qualche incidente non stato proposto, ne deciso in prima istanza, si rendeva evidente, che fra questi incidenti riconosciuti ammissibili nel giudizio di appello, doveva annoverarsi anche quello della prova testimoniale mentre anche questo poteva influire nella retta decisione della Causa, come in caso consimile os-
2 servò *il supremo Consiglio nella sua Decisione in Causa Vergnori, e Pini del Settembre* 1821. *tra le raccolte nel Tesoro del Foro Toscano Tom.* 4. *Dec.* 16. Ed era poi consentanea a quell' antico legale Teorema « In causa appellationis licet utrique parti non propositum proponere,
3 « non probatum probare, si actionem antiquam respiciat » di cui *la Glossa nel Cap. fraternit. de Testib., ed il Baldo, ed il Bartolo sommando la Legge Per hanc. divinam* 4. *Cod. de tempor. et reparat appellat.*

E non il secondo, che deducevasi dalla pretesa incompetenza per aver un solo Giudice pronunziato sopra un subietto di disputa di un merito supposto indefinito; Poichè ritenuto in fatto, che ad arrestar gli effetti del gravamento commesso dal sig. Dionigi per la somma di Fiorini 158. e 76. centes. aveva il Santucci suscitata una questione di preferenza su i mobili gravati, o si avesse riguardo alle istanze, che presentava il sig. Dionigi, onde portare alla sua consumazione il detto gravamento, o si riguardassero quelle di prelazione, che promuoveva il sig. Santucci, per misurare l'importare di quel subietto, che cadeva in contestazione, giusta
4 l'insegnamento del *Testo in Leg.* 19. §. *quoties ff. de juris dict.* ne veniva sempre per resultato un merito litigioso assai inferiore a quello, per cui resta esclusa la competenza di un solo Giudice: Mentre le istanze del Dionigi erano circoscritte da quella somma, che avea dato causa al Gravamento da esso commesso, ossia della somma di Fior. 158. 76. e quelle del Santucci investendo i mobili a questo gravamento affetti, o dovevano considerarsi limitate alla somma medesima, o a quella di poco dissimile, che resultar

poteva dall'importare degli oggetti gravati, in coerenza di quella misura, che nel procedere ad atti di questa natura vien prescritta dall' Art. 812. dello stesso Regolamento di procedura.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'istanza contenuta nella scrittura di ragioni, e istanza esibita in atti per parte del sig. Pasquale Dionigi sotto di 26. *Febbrajo* 1831. *dichiara inammissibile l'appello interposto dal signor Giov. Batta. Santucci dalla Sentenza della Ruota di Arezzo contro di lui proferita il* 24. *Agosto* 1830. *per ciò che riguarda il merito di essa e la pretesa di lei ingiustizia, come pure dichiara non esser costato ne costare della nullità rimproverata alla Sentenza medesima, e perciò rigetta per questo capo l'appello predetto, e condanna l'appellante Santucci in tutte le spese giudiciali, e stragiudiciali della presente istanza.*

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Giov. Batista Brocchi *Presidente.*
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Rel. Cons.*

DECISIONE XIII.

R. RUOTA FIORENTINA

Florentina Concordiae diei 24. *Martii* 1831.

In Causa Benini E Borci

Proc. Mess. Anton Lorenzo Arrighetti — Proc. Mess. Pietro Pagni

---

Argomento

Il ritardato adempimento della Concordia non priva il debitore del benefizio della purgazione della mora, se pure la concordia non fu fatta con clausule comminatorie d'instantanea caducità nel caso di non puntual pagamento della somma ridotta, e promessa. Il Dottore in Medicina

può esercitarsi nel Commercio, può esser Socio di una Società in nome colletuivo, ed è soggetto all'arresto personale come gli altri Soci.

Sommario

1. *Quegli che nel firmare una Concordia in nome, e per interesse di Terza persona, non eccede i limiti del Mandato, questa terza persona resta validamente obbligata.*

2. *Quando un Creditore firma una Concordia colla condizione, che il pagamento della somma ridotta venga eseguito sollecitamente, se segue un ritardo lungo, il Creditore ritorna nei suoi diritti, nè è obbligato ad osservare la Concordia.*

3. *Quando per l'inadempiute condizioni espresse nella Concordia, un Creditore agisce per il pagamento dell'intero credito, e che nella Concordia non si leggono clausule comminatorie d'instantanea caducità, ha luogo la purgazione della mora.*

4. *Quando il debitore nella concordia promette di dar cautela, e di eseguire sollecitamente il pagamento della somma promessa, se non adempie nè l'una, nè l'altra della condizione, il Giudice non deve occuparsi della cautela, ma del termine a purgar la mora.*

5. *Il Debitore, che riguarda il pagamento della somma ridotta nella concordia, dal giorno, in cui comincia il ritardo deve condannarsi a pagare al Creditore i frutti mercantili, e le spese giudiciali.*

6. *La Società in nome collettivo, che ha per oggetto di fare il Commercio, le operazioni, che la riguardono, debbono soggettare all'arresto personale tutti i Soci, sebbene uno solo abbia firmato, e amministrato.*

7. *Colui, ch'è Dottore in Medicina può esercitarsi nel Commercio, e può esser Socio di una Società in nome collettivo, ed è soggetto come gli altri all'arresto personale.*

8. *La Sentenza è provvisoriamente eseguibile, quando è appoggiata a documenti non impugnati.*

Storia della Causa

Con atto di citazione trasmesso ad istanza del sig. Benini, intimati furono i sigg. Bonci a comparire d'avanti il Regio Tribunale di Commercio di Firenze, per sentirsi tutti *simul, et in solidum* condannare, anche con arresto personale, al pagamento dell'importare di due Cambiali del dì 8. Luglio 1828., che una per L. 1743. 11. 4. scaduta a tutto il dì 9.

Luglio 1829., e l'altra per L. 1789. 4. — scaduta a tutto il 9. Gennaio 1830.

Oppose specialmente il sig. Dott. Angiolo Bonci uno dei tre rei convenuti, che non poteva egli nella condanna qualunque al pagamento esser soggetto al mezzo dell'arresto personale, in quanto che mancava della qualità di Negoziante, e di Socio in nome collettivo coi suoi fratelli Giuseppe, e Vincenzo. Opposero tutti, e tre concordemente, che al sig. Benini non competeva l'azione intentata per il pagamento dell'intero valore delle surriferite Cambiali, attesa la concordia firmata dal sig. Carlo Scoti Mandatario di detto sig. Benini a loro favore al 50. per cento.

Il Tribunal di Commercio con Sentenza proferita il dì 27. Settembre 1830. disse che qualora i sigg. fratelli Bonci nel termine di 15. giorni dal dì della notificazione della Sentenza, non avessero principiato a portare ad effetto il progetto di transazione del 4. Agosto 1828. firmato dal sig. Carlo Scoti Procuratore del sig. Benini, con prestare una idonea garanzia per il pagamento del 50. per cento del credito liquido del medesimo sig. Benini, e quindi non pagando il detto 50. per cento dentro due mesi dal dì della notificazione della Sentenza, li condannava solidalmente anche con arresto personale al pagamento di L. 3,532. 15. 4. ammontare delle due Cambiali di che sopra, e l'interessi mercantili alla ragione del 6. per cento in anno decorsi, e decorrendi dal dì del respettivo protesto delle due Cambiali fino al pagamento, e condannò i sigg. Bonci in due terzi soltanto delle spese del Giudizio.

Da questa Sentenza si appellarono i tre fratelli Bonci per ottenere la revoca nelle parti ad essi contrarie, e proseguirono l'appello in questo senso avanti la Ruota, la quale così decise.

Motivi

Considerando, che il sig. Scoti firmando in nome del sig. Benini la transazione, e concordia proposta dai fratelli Bonci ai loro Creditori con riduzione del suo Committente, si contenne certamente nei limiti del mandato, mentre dalla Lettera responsiva, che il sig. Benini gli dirigeva in dì 8. Ottobre 1828. risulta chiaramente, che il medesimo fosse contento di ottere la sodisfazione con una tal riduzione « ivi » mi son risoluto per « porre termine a questo doloroso affare, che lei firmi per me la concor« dia Bonci, e Creditori per il 50. per cento » e quindi validamente appose la firma il sig. Scoti, e rimase da quella obbligato il sig. Benini.

Considerando però che egualmente chiaro da quella Lettera egli è, che il sig. Benini subordinasse l'osservanza di questa riduzione da assentirsi alla condizione « ivi » Che il credito gli venisse assicurato, e con » breve dilazione », e alla condizione così di un sicuro, e sollecito pagamento.

Che questa condizione non si verificò, nessuna nuova cautela avendogli offerto i Debitori, ed essendo sempre a desiderarsi, ed or ne corre il terzo anno, quello ch' esser doveà un sollecito pagamento.

Che per conseguenza avrebbero i sigg. Bonci incorso nella caducità del benefizio ottenuto di quella riduzione, che non sarebbe tenuto ormai più il sig. Benini ad osservare, poichè mancata la condizione, a mancar viene quel consenso, da cui unicamente poteva avere, ed ebbe vita, e ritornato il sig. Benini nel primiero suo dritto, con ragione ripetè dai sigg. Bonci il pagamento dell' intero suo credito, e dovrebbe a rigor di giusti-
2 zia ottener che fossero condannati a immediatamente eseguirlo.

Che non essendo però la condizionata convenzione della riduzione accompagnata da clausule comminatorie di un' assoluta, ed istantanea caducità per la mancanza della voluta condizione, era luogo quell'assegnazione di termine, da farsi ai Debitori a purgare la mora, che com'è notis-
3 mo la equità ha indotto, che si faccia sempre in simili casi.

Considerando, che in fare questa assegnazione di termine essendo da tanto tempo indebitamente ritardato il pagamento, non era da occuparsi della cautela, che lo assicurasse, come nella precedente Sentenza, ma piuttosto unicamente lo era, ed è di provvedere che senza ulteriori ritardi di prestazione di cautele, sia eseguito dai Debitori dentro un bre-
4 vissimo tempo loro assegnato.

Considerando, che mentre il vigor di giustizia verrebbe, che fossero i sigg. Bonci condannati all' immedito pagamento dell' intero debito, per aver mancato di osservar la condizione, alla quale era subordinata la riduzione, se sia nondimeno loro accordato per equità il benefizio di un termine a purgar la mora incorsa per rapporto al pagamento della somma ridotta, equo non sarebbe, che danno, e spesa venisse a risentirne il sig. Benini, e quindi è di dovere l' accordare allo stesso sig. Benini l' interesse mercantile sulla somma ridotta dal tempo in cui avrebbe dovuto per servire alla condizione del sollecito pagamento essergli pagata, e riparare così il danno della perdita di quel lucro, che il sig. Benini Negoziante se gli fosse stata pagata, ne avrebbe ritratto impiegandola nel suo Commercio, come pure è di dovere il condannare i sigg. Bonci in tutte le spese dei Giudizi occorsi, ai quàli ha dato luogo la loro mora, e nei quali è per equità, che essi ottengono, che sia trattenuta l' azione dell' attore ben fondata ai termini di rigorosa giustizia, e che sia loro concesso sottrarsene, se vogliano, alle più dure conseguenze, com' è solito, che si faccia allorchè si accorda il termine a purgar la mora inducente la caducità nei
5 livelli, ed in ogni altro simil caso « *motivo Mormorai in Causa* » *Da Castiglione, e Medici del* 10. *Settembre* 1745. *Et passim.*

Considerando, che non può dubitarsi, che il sig. Dott. Angiolo fosse uno dei componenti la Società in nome collettivo, sotto la ditta Gio. Ba-

tista Bonci, e Figli, non tanto perchè uno dei figli di Giovan Batista Bonci è virtualmente compreso in quella intitolazione usata pubblicamente fino da quando era in vita il Padre, e ripetuta nella firma della Lettera scritta dopo la di lui morte al sig. Benini per annunziargliene la continuazione, ma ben più perchè nel mandato di procura, che il sig. Dott. Angiolo fece al fratello Giuseppe, onde procedesse anche per il di lui proprio interesse alla liquidazione degl'interessi derivati dal Commercio della ragione sociale, lo venne a confessare là dove disse, che il mandato di procura gli faceva, affinchè procedesse « ivi » alla liquidazione col « sig. Giuseppe Benini di Prato di tutti gl' interessi vertiti fra essi *tre* fra« telli Bonci, ed il suddetto sig. Benini, per causa del loro respettivo « Commercio, *in cui si esercitano*, per i quali interessi restano i prefati « *tre* fratelli Bonci debitori tra sorte, e spese di lire. »

Considerando, che la Società in nome collettivo ha per oggetto di fare il commercio *Art.* 20. *del Cod. di Comm.*, e le operazioni, e le obbligazioni che la riguardano debbano quindi soggettare all'arresto personale tutti gli associati, poichè tutti sono solidarii per tutte le obbligazioni della Società Art. 22., e sebbene uno solo le segni, ed uno solo o più amministrino, e regolino la Società per tutti detto *Art.* 22., e *Art.* 24. *di detto Codice.* 6

Che per conseguenza giustamente fu soggettato nella precedente Sentenza all'arresto personale, anche il sig. Dott. Angiolo quand'anche gli altri due fratelli amministrassero, e regolassero la Società, come sostenevasi per di lui parte, e sebbene egli professasse la Medicina, all'esercizio della quale neppure è assolutamente incompatile di unire quello del Commercio (che il sig Dott. Angiolo aveva nel detto Mandato di procura confessato di unirvi), e specialmente perciò che possa riguardare una Società commerciale da altri ne' suoi più minuti dettagli amministrata, e diretta. 7

Considerando, che l'azione del sig. Benini è appoggiata in ogni tema a Documenti non impugnati, e giustamente fu domandato, e non può negarsi in ordine alle note disposizioni del Regolamento di Procedura, che la Sentenza sia provvisoriamente eseguibile. 8

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto per parte dei sigg. Dottor Angiolo, Giuseppe, Vincenzio fratelli Bonci con atto de' 23. Novembre 1830. *, e sull'appello adesivamente interposto per parte del signor Giuseppe Benini con atto de' 7. Dicembre* 1830. *dalla Sentenza proferita dal Tribunal di Commercio di Firenze in di 26. Settembre 1830 in quanto fu ai primi, ed al secondo respettivamente contraria. Dice*

essere stato in parte bene ed in parte male colla Sentenza medesima giudicato; E nella parte, in cui furono assegnati due termini ai sigg. fratelli Bonci, ed uno a prestare un' idonea cauzione, e l'altro ad effettuare il pagamento, dice doversi correggere, assegnando, siccome assegna ai detti sigg. fratelli Bonci un solo termine di giorni 15. *dal dì della notificazione della presente Sentenza, e questo ad aver pagato al sig. Giuseppe Benini la somma del loro debito resultante dalle due Cambiali di che in atti, ridotta al* 50. *per cento coerentemente alla firma apposta dal sig. Carlo Scoti per detto Benini nella concordia, e transazione presentata dai detti sigg. Bonci ai loro Creditori, ed i frutti al* 6. *per cento su detta somma ridotta dal dì* 4. *Novembre* 1828 *e le spese giudiciali, di questo e del precedente Giudizio a forma della condanna, della quale in appresso. E nel caso, che detto termine di giorni* 15. *spiri senza essere stato dai detti sigg. Bonci eseguito il detto pagamento in capitale, frutti, e spese; Dice doversi avere per confermata, siccome ora per allora conferma la Sentenza appellata nella parte, in cui condanna i detti sigg. tre fratelli Bonci solidalmente anche con arresto personale al pagamento di L.* 3,532. 15. 4. *in ordine a due Cambiali ivi annunciate, e di che in atti, e più degl' interessi mercantili alla ragione del* 6. *per cento in anno, decurrendi sulla detta somma totale di L.* 3,532. 15. 4. *dal dì del protesto delle due Cambiali, fino a quell' effettivo pagamento. Condanna detti tre sigg. fratelli Bonci solidalmente nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente, e del passato Giudizio da liquidarsi. Dice che la presente Sentenza sarà eseguibile provvisoriamente non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Donato Chiaromanni *Presidente*
Francesco Bernardi *Relat.*, e Vincenzo Buni *Auditori.*

DECISIONE XIV.

R. RUOTA FIORENTINA

Florentina Nullitatis Obligationis diei 29. Martii 1831.

In Causa Pieroni E Valdrighi ne Ghiara

Proc. Mess. Michele Fabbrichesi — Proc. Mess. Giacomo Feriai

Argomento

La Donna non può offrire la Vigesima sul prezzo di uno Stabile senza essere stata autorizzata dal Giudice, quando può essere dannosa al di lei interesse, ed in conseguenza non essendo l'offerta giusta è soggetta alla nullità.

Sommario

1. *Le spese dei Giudizi debbono sopportarsi da quelli, che hanno presentato meno giuste pretensioni.*

2. *La Donna senza autorizzazione non può offrire la vigesima di rincaro al prezzo di uno stabile, quando tale offerta può esserle pregiudiciale.*

Storia della Causa

Il Magistrato Supremo con Decreto de' 9. Marzo 1830. approvò la liberazione seguita a favore del signor Antonio Pieroni agl'incanti di una Casa di proprietà del sig. Giovanni Ghiara.

A fronte di questo Decreto comparve in atti la sig. Annunziata Valdrighi Moglie di detto Ghiara, e domandò, che ad essa fosse aggiudicata quella Casa per assicurazione delle di lei Doti, e subalternamente in caso di disputa si dichiarò pronta a fare il rincaro del prezzo, riservandosi di supplire agli atti tutti dalla Legge prescritti.

Si oppose a tal domanda il sig. Pieroni, e disse che l'unico diritto della comparente sarebbe stato quello di offrire la vigesima.

La Valdrighi ne Giara offerse allora la vigesima, dichiarando però, che non intendeva di recedere dalla domanda di aggiudicazione.

E il Pieroni dichiarò, che all'ammissione della detta offerta non si opponeva rimettendosi alla saviezza del Magistrato, quanto alla validità della medesima per la mancanza di Decreto di autorizzazione, e fece istanza, che contemporaneamente però fosse rigettata la detta domanda di aggiudicazione

Il Magistrato Supremo con Sentenza proferita in dì 22. Maggio 1830 rigettò le istanze della Ghiara, espressamente dichiarando non esser luogo ad ammettere la detta vigesima offerta.

Da questa Sentenza ha interposto appello la Ghiara, ed insieme da un decreto contemporaneo, col quale era stata dal Magistrato stesso rigettata la di lei domanda di autorizzazione a farsi come sopra offerente.

Ma la Regia Ruota non fece plauso alle domande della Ghiara per i seguenti.

Motivi

Attesochè comunque la Causa attuale, e quella promossa dal Sapiti avanti il Magistrato Supremo abbiano per soggetto la stessa Casa del Ghiara, ed il caso vi sia anche, che la resoluzione di quella avanti il Magistrato Supremo renda inutile la resoluzione di questa, pure ha diritto il Pieroni, che questa nondimeno si risolva, se non per altro, perchè venga ad esser deciso delle spese dei ventilati Giudizi, delle quali il carico deve in qualunque caso sopportarsi da chi abbia presentato meno giuste preten-
1 sioni.

Attesochè quanto a queste giuste pretensioni, le quali in prima Istanza per la Scrittura degli 11. Marzo 1830. (come ben lo avvertirono i primi Giudici), e tanto più in questa a forma della Scrittura di Gravami furono ristrette dalla Ghiara alla da lei fatta offerta della vigesima sul prezzo della Casa della quale si tratta, sia chiaro che fossero men giuste, e dovessero esser rigettate, poichè un' offerta simile, potendo esserle pregiudiciale per molte ragioni, era necessario, che ne fossero dal Tribunale competente, secondo le veglianti notissime discipline, conosciute le cause, e le circostanze, e fosse la Ghiara autorizzata ad emetterla, ed una tale autorizzazione neppure fu domandata antecedentemente, domandata
2 posteriormente fu denegata.

Attesochè sebbene dal Decreto, col quale le venne denegata ella interponesse appello, nell' atto stesso, in cui lo interpose dalla Sentenza, che si rivede, nella Scrittura di Gravami poi non dedusse quelli relativi al Decreto, questo neppure produsse, ne mai dell' appello da questo parlò nella trattazione della Causa col Pieroni, e quindi dovendolo riguardare come abbandonato, ed al momento di decider la Causa col Pieroni, riguardava la Ghiara come mancante tuttora di autorizzazione che

rendesse legale la di lei offerta, è chiaro riconoscer si debbano come tutt'ora ingiuste le di lei pretensioni rigettate nel primo esperimento, e che confermar si debba la prima Sentenza.

Per questi Motivi

Pronunziando unitamente sull' incidente promosso per parte dell'Annunziata Valdrighi, ne Ghiara con Scrittura esibita in dì 7. Marzo 1831., e sul merito della Causa, e rigettato detto incidente, dice essere stato male appellato per parte della detta Annunziata Valdrighi ne Ghiara dalla Sentenza proferita dal Magistrato Supremo il dì 22. Maggio 1830. a detta Ghiara contraria, e favorevole ad Antonio Pieroni, e bene con quella essere stato giudicato, e perciò la conferma in tutte le sue parti, e dice che potrà portarsi alla sua piena esecuzione. E condanna la detta Valdrighi ne Ghiara appellante nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anche della presente Istanza.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Donato Chiaromanni *Presidente*
Francesco Bernardi *Relat.*, e Vincenzo Bani *Auditori.*

DECISIONE XV.

REGIA RUOTA DI SIENA

Senen. Pratensae Nullitatis Sententiae diei 27. Settembris 1831.

In Causa Castelli e Tommi

Proc. Mess. Pietro Belli — Proc. Mess. Fabio Bordoni

Argomento

Le Sentenze passate in cosa giudicata hanno la presunzione della giustizia. Può l'ingiustizia e nullità di quei giudicati esser dedotta in via di

eccezione, ma questa ingiustizia o nullità deve esser patente, e resultare dal corpo delle stesse Sentenze, o provata *in continenti*.

SOMMARIO

1. *La stabilità di una Sentenza riposa soltanto sulla presunzione della Giustizia.*

2. *La ingiustizia, o nullità di una Sentenza può esser dedotta in via di eccezione, ma questa ingiustizia o nullità deve esser patente.*

3. *L'evidente ingiustizia, o nullità deve resultare dal corpo della stessa Sentenza, o esser provata in continenti.*

4. *La prova suddetta bisogna che sia chiara, e che non esiga una verificazione,*

5. *Per sospendere nna esecuzione non si ammettono eccezioni di alta indagine.*

6. *Al creditore per dependenza di commercio non è impedito di prendere ipoteca sopra i beni del Debitor commerciante.*

7. *E' impedito di prendere ipoteca nei dieci giorni, che precedono il fallimento del debitor commerciante.*

8. *Il Creditore commerciante non può essere impedito di scegliere quei beni, e quel modo di esecuzione, che può credere di suo interesse.*

9. *Il Creditore può passare da una in altra esecuzione, non esclusa quella dell' arresto personale.*

STORIA DELLA CAUSA

I sigg. Eredi di Angiolo Castelli fecero precetto al sig. Angiolo Tommi onde contro del medesimo portare ad esecuzione le Sentenze del Tribunale di Commercio di Firenze de' 2. Aprile 1824., e 16. Gennaio 1826 e del Tribunale di Commercio di Siena de' 8. Giugno di detto anno, le quali sebbene fossero contumaciali erano tutte, e tre passate in cosa giudicata.

Il sig Tommi si rese opponente a detto precetto deducendo l'ingiustizia delle tre rammentate Sentenze contumaciali, che faceva consistere sull'essere stato con quelle pronunzie qualificato come Commerciante, quando, come diceva, mancò al Commercio fino dell' anno 1817, riassunta aveva la sua primitiva qualità mercantile all'epoca in cui accettò e girò al defunto Castelli le Cambiali sulle quali erano appoggiate le tre Sentenze commerciali. L' opposizione al precetto suddetto fu rigettata con Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Siena in data de' 25. Luglio 1831 ed il sig. Tommi, che si sentì dalla medesima aggravato, appellò a questa R. Ruota deducendo in primo luogo l'ingiustizia delle tre Sentenze

contumaciali, come sostenuto aveva avanti il primo Giudice; ed in subalterna ipotesi pretendendo che non potesse aver luogo l' esecuzione personale, perchè non avere gli eredi Castelli presa l'iscrizione ipotecaria sopra i suoi beni, erano venuti con questo mezzo a renunziare all'esecuzione predetta.

Motivi

Considerando che le Sentenze contumaciali de' 2. Aprile 1824., 16
Gennaio, e 2. Giugno 1826. per l'acquiescenza del sig. Tommi passarono
tutte in stato di cosa giudicata, nè potevan più redarguirsi d' ingiusti-
zia; poichè secondo l' insegnamento del Giureconsulto Papiano nella *Leg.* 1
107. ff. de divers. reg. jur. la stabilità delle Sentenze non riposa sulla
certezza acquisita della giustizia, ma soltanto sulla presunzione della giusti-
zia delle medesime, quando sono rivestite delle forme, che le danno il
carattere di giudicato. 2

Considerando che sebbene non manchino Decisioni e Dottori, i quali
ammettino, come pretendeva il sig. Tommi, che l' ingiustizia, e nullità
di una Sentenza possa essere dedotta in via di eccezione, onde repellere
l'esecuzione di quel giudicato; pur tutta volta convengon tutti, che l'in-
giustizia, e nullità debba essere *patente*, facendone fede fra i molti il
Nigr. de execut. rei judic. Cap. 6. §. 13. *N.* 12. *Seraphin. Dec.* 381. *N.* 3
18., e questa patente ingiustizia, o nullità debba resultare dal corpo della
stessa Sentenza, o che sia provata *in continenti*, come dietro la *Leg.* 4.
§. *condemnatum ff. de re jud.*, *Leg.* 8. §. *non quaevis ff. de bonor. pos-
ses. cont. tabul*, vanno osservando il *Deciùs. in Cap. litteris.* 9. *N.* 16.
de offic. et potest. judic. delegat., *Roland Cons.* 59. *N.* 3. *vol.* 3. *Car-
leval. Diput. juris Lib.* 1. *tit. Disp.* 16. *N.* 2. 4

Cosichè quando la patente ingiustizia, o nullità ravvisar non si possa
dall'intrinseco della Sentenza, bisognano in questo caso prove chiare, e
che non esigano una verificazione; per la regola, che ad impedire una e-
secuzione ammetter non si possono delle eccezioni di alta indagine, ma 5
quelle soltanto che vengono *in promtu* giustificate, come senza contradi-
zione osservano il *Bald. in Leg.* 4. §. *condemnatum N.* 3., *Canarius
de execut. instrument. Quest.* 5. *N.* 15. e *Carleval. in d. Disput. N.* 2.

Considerando che in sequela di tali principii era forza il convenire, che il sig. Tommi male a proposito pretendeva poter rimproverare di patente ingiustizia le tre contumaciali Sentenze, poichè se era giunto a somministrare un qualche riscontro da far supporre che il debito canonizzato con dette Sentenze proveniva in origine da Cambiali tratte da un certo Sivieri, si riduceva per altro ad una mera e semplice asserzione, che dopo la sua mancanza al commercio, accaduta nel 1817. non si fosse più occupato di operazioni mercantili, e così ad una asserzione, la quale re-

stava distrutta col riflettere, che il medesimo venne ad esercitare una mercantile operazione coll'accettare, e girare al premancato sig. Castelli cambiali, sulle quali furono appoggiate Sentenze predette.

Considerando che senza ombra di legal fondamento pretendeva in subalterna ipotesi il sig. Tommi, che gli eredi di detto sig. Castelli col l'avere in forza delle tre Sentenze contumaciali presa l'iscrizione ipotecaria, fossero con questo mezzo venuti a riconoscerlo come semplice possessore, ad obbligarsi ad agere col Salviano, ed a renunziare tacitamente all'esecu-
6 zione personale; poichè all' oggetto di dedurne l' accennate conseguenze, sarebbe stato necessario, che ai Creditori per dependenza di commercio inibita fosse di acquistare in qualunque tempo ipoteca sopra i beni del Debitor commerciante, e che questa proibizione non fosse stata dall' Art.
7 442. del vegliante Codice di Commercio limitata ai soli dieci giorni, che precedono il Fallimento di quel medesimo Debitore, e sarebbe inoltre abbisognato, che a quello stesso creditore fosse negato il diritto, che in forza del testo nella *Leg. Creditoris arbitrio ff. de distract. pignor.* com-
8 pete a qualunque Creditore di scegliere quei beni, e quel mezzo di esecuzione, che può credere di suo interesse, e che finalmente il Creditore commerciante goder non potesse del privilegio del credito liquido, in
9 forza del quale è lecito passare da una in un'altra esecuzione ed anche pendente una procedere ad altra. non esclusa quella della traduzione in carcere del suo Debitore. *Rot. Flor. in Thes. Ombros. T. 1. Dec. 25. N. 18., Urcol. Dec. 38. N. 16.*

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Angiolo Tommi dalla Sentenza contro di esso, ed a favore dei Figli ed eredi del fu sig. Angiolo Vital Castelli proferita dal Tribunale di prima Istanza di questa città, sotto dì 25. Luglio 1831., e bene colla medesima Sentenza essere stato giudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, e condanna detto sig. Tommi a favore degli Eredi Castelli nelle spese di questo secondo Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Luigi Toscanelli *Primo Auditore*,
Lorenzo Branchi *Aud. Relat.*, e Antonio Masoni *Auditore*.

DECISIONE XVI.

R. RUOTA FIORENTINA

Praesens Iur. Praesent. diei 22. Martii 1831.

In Causa Fossi E Badia

Proc. Mess. Luigi Cavini — Proc. Mess. Gio. Batista Lombardi

Argomento

Si attende la presentazione fatta al Benefizio vacante dal Maggior nato della Famiglia, e si preferisce a quella fatta da colui, ch' è nel quasi possesso di presentare, quando per tre conformi Sentenze si trova stabilito, che il diritto di presentare risiede nel seniore di tutta la Famiglia.

Sommario

1. *La istituzione al Benefizio deve concedersi al Presentato da colui, ch' sia nel quasi possesso di presantare.*

2. 4. 5. *Al Presentato al Benefizio da quegli, ch' è nel quasi possesso di presentare si deve preferire quello, che vien presentato da colui, i diritti del quale a presentare sono evidenti, ed incontrastabili.*

3. *Il quasi possesso degli autori a presentare al Benefizio vacante può giovare ai successori.*

6. *I* Visis, *che precedono le Sentenze sono incapaci di dichiararne la sostanza, quando sono nude, e semplici enunciative delle Scritture, e dei documenti.*

7. *I* Visis *delle Sentenze quando hanno in se una dichiarazione relativa alla sostanza del Giudizio, ed un motivo, influiscono alla dichiarazione, e intelligenza delle Sentenze.*

8. *Quando tre conformi Sentenze stabiliscono, che il vero Patrono di un Benefizio sia il Seniore della Famiglia, una precedente donazione, che dichiara il contrario non è attendibile.*

9. 10. *Il termine si ha per decorso, ed allora pregiudica ai Patroni il ritardo, quando si provi in loro la scienza della Vacanza.*

Vacato nel 1828. per la morte del Prete Vincenzo Gargalli il Benefizio semplice sotto il titolo di San Francesco d'Assisi, eretto da antichissimo tempo nella Chiesa Prioria di Santa Lucia in Monte, Vicariato di Prato, varii Individui della Famiglia dei Gabbiani presentarono diversi Soggetti alla Curia Vescovile di Pistoia, affichè rimaner potesse coperta l'accaduta vacanza.

Fra questi presentati comparve in atti avanti il Tribunale di Prato il sig. Lino Badia, in nome, e per interesse di Antonio suo Figlio, domandando, che questo dovesse essere investito del Benefizio in esclusione degli altri presentati tutti, per essere stato da Giuseppe di Angiolo Gabbiani, ch'era nel quasi possesso di presentare.

Dal così provocato Giudizio si ritrassero dopo esservi comparsi tutti gli altri presentati, tranne il sig. Lodòvico Briganti, che lo era stato da Giovanni di Domenico Gabbiani, che pretendeva di essere il maggior nato della intiera Famiglia dei Gabbiani.

Pendente però il Giudizio medesimo fra loro, una nuova presentazione ebbe luogo nella persona del Prete Giovanni Fossi per parte di Domenico di Angiolo Gabbiani, il quale si pretendeva pure di tutti i Gabbiani il maggior nato.

E venuto questo Presentato pure in Giudizio, imprese a sostenere, che ad esso esclusivamente era dovuta la investitura, perchè il dritto esclusivo a presentare fosse nel più vecchio della Famiglia dei Gabbiani, ed esso fosse stato presentato dal più vecchio di quella. E che contro il di lui dritto non fosse in modo alcuno valutabile il qualunque si fosse vantato quasi possesso del presentante il sig. Badia.

Rimase in Giudizio il Briganti, ma senza interessarsi della disputa, che si agitò virilmente fra il sig. Badia, ed il sig. Fossi, ed a favor di questo fu risoluta dal Vicario Regio di Prato con Sentenza proferita in dì 29. Maggio 1830., poichè fu in essa, previa la reiezione della presentazione fatta avanti la Curia Vescovile di Pistoia da Giuseppe Gabbiani di Monte orgiali del Cherico sig. Antonio Badia di detto luogo in Rettore del semplice Benefizio sotto il Titolo di S. Francesco di Assisi, eretto nella Chiesa di Santa Lucia a Monte, Vicariato Pratese, decretato doversi istituire, ed investire dell'enunciato Benefizio semplice il Reverendo Sacerdote sig. Giovanni Fossi, come presentato da Domenico Angiolo Baldassarre del fu Angiolo di Domenico di Andrea di Domenico di Sebastiano di Giuliano Gabbiani, Maggiore, e Seniore della famiglia Gabbiani, e come tale esistente nel dritto proprio, ed esclusivo di presentare, senza pregiudizio però degli esclusi per le future vacanze, e nei modi, e forme di ragione.

Da tal Sentenza interpose appello il detto sig. Lino Badia ne NN. avanti la Regia Ruota, la quale previa discussione pronunziò nel modo che segue.

Motivi

Attesochè quanto certa è nelle materie beneficiarie la regola desunta *dalla celebre Costituzione di Aless.* 3. *in consultationibus, e della correlativa Bolla d' Innoc.* 3. *in Cap. Querelam* 24. *de elect. et elec. potest.*, e appoggiata dal comune suffragio dei DD., e dei Tribunali, che la istituzione al vacante Benefizio debbasi irretrattabilmente concedere al presentato da chi sia nel quasi possesso di presentare, ed efficacemente presentò nell' ultimo precedente stato, ad esclusione del presentato da chi si pretenda il vero Patrono, altrettanto certa, giusta la teorica del *Panormit. in d. Cap. Consultationibus*, e questa pure comunemente ricevuta, e seguitata dai DD., e dai Tribunali, è altresì la limitazione, per cui si deve al presentato da chi è nel quasi possesso di presentare, preferire non ostante il presentato dal Patrono che non sia nel quasi possesso, ma di cui il dritto a presentare evidentemente resulti o dall' istrumento di fondazione, o dalla confessione della parte ch' è nel quasi possesso, o dalla cosa giudicata, o da altri equipollenti argomenti, e dimostrazioni non meritevoli di seria, e matura discussione. 1 2

Attesochè ammesso che Giuseppe Gabbiani, che nel caso presentò al Benefizio, del quale si tratta, il sig. Badia fosse nel quasi possesso di presentare, perchè dependente da Olivo Gabbiani di lui pro-avo, che presentò nel 1731., ed alla cui presentazione ne sussegui altra di Gio. Gabbiani di lui Zio, e ritenendo, che il quasi possesso degli autori possa giovare ai successori per le cose avvertite dal *Piton. de controv. Patron. All.* 91. *N.* 2. *e nelle Dec.* 45. *N.* 3. *T.* 2. *Dec.* 46. *N.* 2. *T.* 10. *del Tes. Ombros.* non ostante è sembrato alla Ruota che applicabile al caso non fosse la regola sopravvertita, ma piuttosto lo fosse la limitazione, e quindi che al sig. Badia presentato da Giuseppe, e seppure esistente nel quasi possesso di presentare fosse preferibile il sig. Fossi presentato da Gio. Domenico, perchè costituito questi nel chiaro dritto di presentare come *maggiore, e Seniore* della intiera Famiglia Gabbiani, stabilito un tale diritto da una reiudicata, e precisamente dalla Sentenza in dì 5. Novembre 1732 proferita dal Proposto Scarfantoni Vicario Generale Capitolare di Pistoia, confermata da due successive, e passata in cosa giudicata, e la quale ebbe luogo in circostanze identiche a quelle del caso presente. 3 4

Ed infatti con atto de' 4. Gennaio 1731. il prenominato Ulivo proavo di Giuseppe che ha presentato in questa vacanza il sig. Badia, pre-

sentò *uti*, *et tamquam unius Patronus*, *et Senior Familiae de Gabbianis* il Prete Franceschini (nello stesso modo, che in questa vacanza Domenico d'Angiolo ha presentato il Prete Fossi) altri Gabbiani presentarono, senza particolare qualificazione, Matteo Gabbiani (nello stesso modo, che in questa vacanza Giuseppe d'Angiolo ha presentato il sig. Badia, ed altri Gabbiani hanno presentato altri soggetti) quella Sentenza del 1732. dichiarò, e decise *instituendum*, *et investiendum fore*, *et esse P. Franceschini*, *presentato* da Ulivo *tamquam unius Patronus*, *et Senior Familiae ec.* a Matteo presentato dagli altri colla semplice dichiarazione a loro favore « *absque prejudicio illorum*, *qui presentarunt d. P. Matthaeum pro futuribus vocationibus*, e per tal modo dichiarando, e decidendo, che il dritto di presentare risiedeva nel Seniore, e maggior nato dell'intiera Famiglia, che questi era, e doveva considerarsi come il vero Patrono a ciascuna vacanza, e perciò aggiungendo senza pregiudizio di quelli, che avevano presentato il P. Matteo all'occasione delle future vacanze, senza che dovesse cioè rimanere impedito a quello fra loro, nel quale si verificasse la qualità suddetta, di farla valere, presentando in pre-
5 ferenza degli altri della intiera Famiglia.

Nè dal ritenere questa reiudicata come dichiarante il diritto, e quindi come capace di fare, che in questo Giudizio il possessorio qualunque rimanesse assorbito, come dicono, dal Petitorio, ha potuto la Ruota esser trattenuta, e rimossa dai tre obietti, che gli abilissimi Difensori del signor Badia presentavano contro la reiudicata stessa.

E non dal primo, che quella Sentenza del 1732. fosse contumaciale, e quindi mancasse della valida difesa per parte del Succumbente, che la rendesse valutabile, poichè la difesa, che non apparisce fatta nel primo Giudizio risoluto colla medesima non mancò al certo in seguito nei due Giudizi di appello interposto dal P. Matteo Gabbiani, e risoluto il primo di questi con una Sentenza confermatoria di ambedue.

Non dal secondo, e nel quale i Difensori abilissimi del sig. Badia viepiù l'insistevano, in ciò consistente, che nella parte dispositiva della precitata Sentenza del 1732. non essendosi espressamente dichiarato che il Prete Franceschini, che doveva istituirsi, e investirsi del Benefizio *tamquam presentatum ab Ulivo*, lo si dovesse, stante l'essere Ulivo unico Patrono, e Seniore della Famiglia, rimanesse incerto, se la preferenza fosse stata data alla presentazione di Ulivo per la di lui qualità d'unico Patrono, e di Seniore della Famiglia, e con ciò si fosse deciso del titolo, e del diritto a presentare, o per altra ragione.

Imperciocchè non è sembrato alla Ruota, che fosse incerto ciò, ma che anzi dovesse ritenersi per indubitato, che il decidente avesse alla presentazione di Ulivo data la preferenza per essere Ulivo il maggiornato, ed unico Patrono, quando era certo che questo era il titolo da lui spiega-

to nella presentazione, quello, al quale egli aveva fidato unicamente la sua presentazione, e che contrapposto aveva alla semplice presentazione degli altri, quando si riscontrava nei *visis* della Sentenza « Veduta « questa presentazione di detto Ulivo così qualificata, e senza veruna qualificazione quella degli altri, ond' era a dirsi, che la disputa non potess' essere, e non fosse di fatti, che sulla efficacia, ed importanza della qualificazione; e sopra tutto, quando fra gli altri *visis*, il seguente notabilissimo si riscontrava « *visis pluribus statibus ejusdem beneficii ex quibus ad paret de jure ad d. Beneficium ad favorem Senioris familiae de Gabbianis* nel quale non si limitava il Decidente ad enunciare quanto aveva veduto, ma aggiungeva la deduzione, che ne aveva tratta, che ne resultasse cioè il *diritto* di presentare a favor del Seniore della famiglia, di quel diritto, che aveva addotto Ulivo a sostegno della sua presentazione, e per ottenere, che fosse la preferita deduzione, che non avrebbe tratta, e molto meno ivi rilevata il Decidente senza un' oggetto, se non fosse stato cioè per servire di fondamento e di motivo alla preferenza ch' era per dare alla presentazione di Ulivo; quando non si saprebbe immaginare in tal posizione altro motivo della preferenza data a questa presentazione di fronte a quella di molti altri Individui della famiglia de'Gabbiani, ed a favore perfino d'un soggetto della Famiglia, e quando finalmente nell'atto del 4. Settembre 1734. d' investitura data dall' Ordinario al Prete Franceschini in esecuzione delle tre conformi Sentenze si legge, che furono proferite contro il Prete Matteo Gabbiani, e a di lui favore come presentato da Ulivo, *uti, et tamquam unico Patrono ex Senioribus familiae de Gabbianis*.

E non dal terzo obietto, che quel primo Giudizio, e i consecutivi non vertessero sul titolo, ma sul possesso, poichè tralasciati i rilievi contrarii, che far si potrebbero, ed ammesso ciò, a che monterrebbe? fosse pure, cioè che il Giudizio venisse istituito in via di possessorio, sostenendo Andrea Gabbiani presentati dai molti Fabbiani, che questi fossero nel quasi possesso di presentare, ma il presentato da Ulivo avendo opposto il titolo di unico *Patrono* per la qualità di Seniore, converrebbe dire, che il titolo essendo apparso chiaro per fondamenti allora dedotti, il possessorio fu allora assorbito dal chiaro petitorio, e fu così deciso sul titolo, come segue attualmente, poichè per la reiudicata chiaro apparisce il titolo, e il diritto nuovamente dedotti dal sig. Fossi, come chiaramente esistenti nel di lui presentante di unico Patrono nella qualità di Seniore della Famiglia.

E non ha potuto la Ruota valutare ciò che dai Difensori del signor Badia veniva avvertito, che l' argomento, che si traeva dai *visis* della Sentenza del 1732. fosse fallace, per essere i *visis* la parte formale di una Sentenza, ed incapaci perciò di dichiararne, ed illuminarne la sostanza,

6 poichè ciò è sembrato possa talora ammettersi, quando i *visis* sono nude, e semplici ennnciative delle Scritture, dei documenti, ma quando hanno in se, come nel caso, una dichiarazione relativa alla sostanza del Giudizio, ed un motivo allora il buon senso, e l'autorità persuadono, che possono, e debbono i *visis*, come gli atti, ed i motivi staccati, influire
7 nella loro dichiarazione, nella loro intelligenza. *Rot. in Thes. Ombros. Tom.* 7. *Decis.* 26. *N.* 32 *vers. quia ex visis Sententiae a quibus illa declaratur Rot. etc. adparet etc.* » E valntar neppure ha potnto la Rota l'altra osservazione, che Iacopo, e Domenico Gabbiani donassero con Istrumento del 22. Dicembre 1649. a Giovanni, e Tommaso Gabbiani lore Eredi, e Successori il Giuspatronato, ed ogni dritto di eleggere, e nominare il Rettore nel Benefizio del quale si tratta, e quindi che sia inconciliabile con questo atto, che il diritto di Patrono attivo risedesse unicamente nel Seniore della Famiglia; poichè ciò che fosse di quella Donazione, e comunque si volesse intenderla, quanto al soggetto donato, sarebbe stato ormai da apprenderla in ogni caso, come erroneamente, ed abusivamente posta in essere, e come incapace d'influire sul titolo del Patronato attivo del Benefizio, del quale si tratta, dopo che tre conformi Sentenze avevano stabilito, che il vero Patrono fosse il Seniore della famiglia, e che il presentato dal Seniore era stato successivamente investito del Benefizio nè alcun dependente dai Donatarii era comparso, nè allora, nè poi a opporsi colla veste di quella donazione alle presentazioni fatte.

Attesochè la eccezione, che pur si dava, ma nella quale leggermente si era insistito in questa Istanza alla presentazione del sig. Fossi per esser seguita decorso il quadrimestre ai Patrimoni Laici accordato a presentare dal dì della vacanza, forse ancor essa inattendibile, poichè il termine si ha per decorso, ed allora pregiudica ai Patroni il ritardo, quando si provi in loro la scienza della vacanza. *Merlin Dec.* 220. *N.* 11. *et segg. e gli altri ivi in larga copia citati* e nel caso, non solo non si era provata dall'appellante la scienza subito acquistata della vacanza dal presentante il sig. Fossi, ma provatosi era in contrario, che tardamente, ed a caso si fosse acquistata da esso, domiciliato in luogo diverso, da quello ove mancò di vita l'ultimo Rettore.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Antonio Badia e per esso dal sig. Lino Badia di lui Genitore dalla Sentenza contro di lui proferita dal Vicario Regio della Città di Prato sotto di 29. *Maggio* 1830. *ed a favore del sig. Abate Giovanni Fossi, e bene con quella essere stato giudicato, e perciò la conferma in tutte le sue par-*

ti, e dichiara, che potrà essere eseguita secondo la sua forma, e tenore. Condanna poi detto sig. Antonio Badia nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Cav. Donato Chiaromanni *Presidente*
Francesco Bernardi, *Rel.* e Vincenzio Brandaglia *Auditori.*

DECISIONE XVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Admis. ad Caus. et Rejet. Posit. diei 28. Martii 1831.

Causa Valenti ne NN. e Babbini Salvetti e Biozzi

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli   Proc. Mess. Francesco Santini

Argomento

Il Curatore ha diritto d'intervenire per interesse del suo sottoposto in una Causa vertente fra terza Persona, nella quale si tratta se la cessione di un censo sia stata fatta avanti, o nel tempo della sottoposizione del Proprietario del medesimo.

Sommario

1. *Chiunque ha il diritto d'intervenire in una Causa pendente fra terze persone, qualora vi abbia interesse.*

2. *Il Curatore può intervenire in una Causa, che interessa il suo sottoposto, vertente fra terza persona, ancora che questo interesse non sia stato pienamente giustificato.*

3. *La Lite per riconoscere se un Censo sia stato validamente alienato avanti, o nel tempo della sottoposizione del Proprietario del medesimo, interessa il bene del di lui Patrimonio, ed incombe al Curatore procurarne la Conservazione.*

4. *Il Curatore ha l'obbligo d'invigilare alla Conservazione del Patrimonio del sottoposto, e di richiamarvi quelli assegnamenti, che può credere ingiustamente dispersi.*

5. *Quando la Domanda d'ammissione di Posizioni si riconosce irrilevante, deve rigettarsi.*

Storia della Causa

In certa Causa vegliante tra il Reverendo Sacerdote Don Guido Biozzi, ed il sig. Babbini Salvetti, nella quale si disputava della valida, o invalida alienazione di un censo attivo per il sottoposto Francesco Ruscelli sequestrato dal suddetto Guido, e reclamato per cessione dal Babbini Salvetti nacque Sentenza favorevole all'attore.

Nella pendenza di quel Giudizio il Babbini intimò il Valenti Curatore del sottoposto; E quello dichiarò, che non intendeva di opporsi alle domande del Biozzi Attore, ma che si opponeva formalmente alla pretesa Cessione.

In appello avanti la Ruota Civile di Firenze il Babbini Salvetti pretese di provare che la Cessione fosse stata fatta in tempo utile, e prima della interdizione. Allora il Valenti domandò d'intervenire al Giudizio di appello, e chiese l'ammissione della prova testimoniale.

Si oppose il Babbini, deducendo, che l'intervento era irregolare; Che il Valenti v'aveva renunziato, che esso mancava d'interesse.

La Ruota con Sentenza de' 24. Aprile 1830. proferì la segnente dichiarazione « ivi » Non ostanti le eccezioni proposte per parte del signor « Francesco Babbini Salvetti, e di che in atti ammette in statu, et termi« nis l'intervento a causa del sig. Gio. Batista Valenti nella sua qualità « di Curatore di Francesco del fu Alessandro Ruscelli, e quanto all'am« missione della prova testimoniale domandata da detto sig. Valenti NN. « con la sna Scrittura del 18. Marzo p. p. dice doversi rinnire l'Inciden« al merito della causa per tenerlo riunito, o disgiungerlo quando occor« ra, come sia di ragione, e condanna detto sig. Babbini nelle spese d'op« posizione all'intervento quali tassa, e liquida in fior. 55. 80. non com« prese quelle per la notificazione della presente Sentenza.

Fu Portata questa Causa all'Udienza del Supremo Consiglio il quale decise come appresso.

Motivi

Attesochè coerentemente al disposto dell'art. 228. dell'attual Regolamento di procedura Civile è accordato a chinnque il diritto d'intervenire in una Causa pendente fra terza persona qualora vi abbia interesse.

1

Attesochè con ragione è stato invocato il detto articolo dal sig. Giov,
Batista Valenti nella sua qualita di Curatore del sig. Francesco Ruscelli,
allorchè ha domandato d'intervenire in una Causa vertente infra il signor
Don Guido Biozzi da una, e il sig. Francesco Babbini dall'altra parte,
giacchè l'interesse, che ha il detto sig. Valenti nella sua rappresentanza
di Curatore del detto sig. Ruscelli è evidentissimo, e quindi esuberante
ad ottenere l'ammissione del domandato intervento a Causa, mentre a
questo effetto un'interesse anche non pienamente giustificato, o semplice- 2
mente apparente è sufficiente, come stabilisce la *Rota Romana coram
Celso Dec.* 244. *num.* 1.

Atteschè in fatti ritenuto, che la causa attualmente vertente infra i
nominati sigg. Biozzi, e Babbini consiste sostanzialmente nel riconoscere
se l'alienazione di un censo attivo fatta dal prefato signor Francesco Ru-
scelli sia stata eseguita o prima, o dopo la di lui sottoposizione, e se in
conseguenza debba reputarsi valida, o nò, si apprende ben tosto, che il
detto sig. Valenti allega un'interesse sommamente significante; l'interes-
se cioè di conservare al Patrimonio del sottoposto il credito di Censo da 3
esso stato alienato, interesse, che a parlare con proprietà si converte di-
rimpetto al Curatore in un preciso dovere; mentre ad esso come appar-
tiene l'incarico d'invigilare alla conservazione del Patrimonio del sotto-
posto da esso amministrato, così spetta ugualmente il richiamare in detto
Patrimonio quelli assegnamenti, che esso creda ingiustamente dispersi, es-
sendo in una parola un sacro dovere del Curatore di fare tutto ciò, che 4
esso crede espediente all'interesse del Patrimonio alla sua cura affidato.

Attesochè le Posizioni esibite in atti per parte del signor Francesco
Babbini non spiegavano nella causa attuale influenza bastante per deter-
minare la giusta risoluzione della Causa relativamente al domandato in-
tervento, dal che ne derivava, che come irrilevanti dovevano rigettarsi
secondo che ha più volte deciso questo Supremo Consiglio dietro il prin-
cipio notissimo, che quae probata non relevant ad probandum non admit- 5
tunt.

Per questi Motivi

*Previa la visita delle Posizioni esibite in Atti dal sig. Gio. Fran-
cesco Babbini con Scrittura dei* 26. *Marzo* 1831. *eseguita in ordine
alla pronunzia fatta alla presente Udienza, riunisce l' Incidente dell'
ammissione delle Posizioni surriferite al merito principale della Causa
e quelli rigettando come inammissibili. Dice male essere stato appel-
lato per parte del detto signor Gio. Francesco Babbini Salvetti, dalla
Sentenza contro di esso a favore del sig. Gio. Batista Valenti ne NN.
proferita dalla R. Ruota Civile di Firenze sotto dì* 24. *Aprile* 1830.

e bene con detta Sentenza essere stato pronunziato, e giudicato, e perciò la medesima essersi dovuta, e doversi confermare, siccome quella confermò, e conferma in ogni sua parte, e ne ordina la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e detto sig. Babbini Salvetti a favore del sig. Valenti condanna nelle spese giudiciali del presente e del passato Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Gio. Batta. Brocchi *Presidente.*
Luigi Matani, *Relatore* } *Consiglieri.*
Cosimo Silvestri }

DECISIONE XVIII.

R. RUOTA DI SIENA

Senen. Pretens. Subingres diei 17. Settembris 1831.

IN CAUSA FIORINI E CECCHI E LL. CC.

Proc: Mess. Gio. Batta. Chini — Proc. Mess. Riccardo Stasi

ARGOMENTO

Il terzo possessore di un fondo censito molestato per il pagamento delle prestazioni censuali posanti su detto fondo, non può valersi del subingresso delle ragioni del creditore per ottenere la sua rilevazione su i fondi sottoposti per il medesimo credito all'ipoteca, e passati legittimamente in altri possessori; perchè questo subingresso non potendo competere in virtù delle leggi a principi generali, sia per aver dimesso il creditore evincente, sia per non aver provocato, ed eseguito il giudizio di purgazione d'ipoteche, nemmeno puo farsi derivare dalla patria legge de' 27. Luglio 1818., che limita l' esercizio alla universalità dei beni del debitore.

SOMMARIO

1. Il Compratore non può essere rilevato dai successivi alienatari i quali di fronte al primo non han contratta veruna obbligazione.

2. Il compratore ottener può la sua rilevazione dal venditore, o da chi lo possa legittimamente rappresentare.

3. Al compratore non può competere il subingresso nelle ragioni del Creditore che lo molesta per agere contro i successivi compratori.

4. Non può darsi subingresso senza il pagamento, o deposito della somma dal creditore reclamata.

5. La semplice trascrizione del contratto non è sufficente a purgare un fondo dalle ipoteche.

6. Il terzo possessore che vuole arrestare le molestie inferiteli da un creditore ipotecario deve adempire alle formalità prescritte dall'art. 2183. *del Codice Civile dei Francesi.*

7. Fino a che non sia eseguito il giudizio di purgazione d'ipoteche deve rimaner sospeso l'esercizio del subingresso legale.

8. Il Regolamento di procedura ha soccorso il terzo possessore dell' esecuzione della Senteza con ordine retragrado, e l'altro della sospensione delle molestie, quando dimostri, che altri beni esistono presso del debitore.

9. Il benefizio della sospensione delle molestie ha luogo quando il terzo possessore non ha riportata ipoteca.

10. *Per il benefizio dell' esecuzione della Sentenza con ordine retrogrado è necessaria l'ipoteca.*

11. *Quando non esiston beni di libera esecuzione, o il terzo possessore non sia in grado di provarlo la legge de'* 27. *Luglio* 1818. *gli concede, quando sia evitto da un creditore avente ipoteca generale, il subingresso nelle ragioni di questo, dalla data della voltura del Contratto.*

12. *Tre sono i rimedi, che competono al terzo possessore che abbia purgato il fondo dalle ipoteche, e tutti diretti contro del venditore.*

13. *La legge del luglio* 1818. *ha disposto per le contrattazioni avvenute posteriormente.*

14. *I fondi affetti con ipoteca generale non sono tenuti che in sussidio, nel caso cioè d'insufficenza del fondo specialmente ipotecato*

15. *Il possessore del fondo censito non può avere migliori ragioni di quelle, che competer possono al creditore del censo.*

Storia della Causa

Con istrumento de' 3. Maggio 1793. un certo sig. Canonico Giovan Batista Becarelli Rosini cedè all'I. e R. Università degli Studi di Siena un censo, che in ordine al contratto de' 27. Dicembre 1788. acquistato aveva da un certo sig. Luigi Petruzzi, posante sopra un podere denominato il Colle.

Il suddetto creditor censista oltre il vincolo speciale del fondo censito riportò anche l'obbligazione, e ipoteca generale dei beni del debitore, che l'Università cessionaria alla pubblicazione delle leggi francesi in Toscana inscrisse sopra i pubblici Registri.

Il sig. Petruzzi per istrumento de' 9. Settembre 1812. vendè al sig. Giovanni Fiorini il podere suddetto senza accollarle il pagamento del censo.

Lo stesso sig. Petruzzi alienò anche gli stabili sottoposti all'ipoteca generale a favore dell'Università cessionaria, cioè il podere detto Poggio Ulivo al sig. Giuseppe Cecchi in ordine al contratto de' 24. Luglio 1815. il fondo denominato Pornelle ai sigg. Alessandro e Giovanni Minutelli in forza dell'Istrumento de' 9. Aprile 1817., e il podere denominato Galuzzo ai Figli pupilli del fù sig. Settimo Martinelli in ordine al Contratto de 17. Settembre 1824.

Passò all'altra vita il sig. Petruzzi decotto per quanto pare talchè la sua eredità fu dichiarata vacante.

L'Università predetta con sua scrittura de' 2. Gennajo 1830., dopo aver accennato l'importare delle prestazioni decorse, domandò che fosse canonizzato il suo credito contro l'eredità jacente Petruzzi, e domandò contemporaneamente l'immissione in salviano del podere censito.

Il sig. Fiorini possessore di detto fondo censito con sua scrittura de' 15. Maggio 1830., dopo avere affacciata l'anteriorità di tempo del suo acquisto, non meno che la pretensione della competenza del subingresso nelle ragioni della creditrice evincente, con le quali poteva, secondo lui, ottenere la plenaria rilevazione su i beni posteriormente venduti, domandò che venisse colla stessa Sentenza dichiarato competerli il subingresso nelle ragioni dell'Università medesima, ed ordinato immettersi nel possesso salviano dei fondi posseduti dai signori Cecchi, Minutelli, e Falcinelli.

In seguito di una ben ragionata difesa dell'accuratissimo Difensore dei predetti sigg. Cecchi, Minutelli, e Falcinelli, con Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Siena de' 24. Dicembre 1830., dopo aver fatto plauso alla domanda dell'Università, fu dichiarato non essere compe-

tuto nè competere al sig. Fiorini il subingresso legale nelle ragioni di detta Università Creditrice evincente onde ottenere sopra i beni sottoposti ad ipoteca generale a favore della stessa Università, il pagamento de' suoi Crediti assolvendo i convenuti dalle cose contro di essi pretese, e domandate.

Si appellò il Fiorini da questa Sentenza sostenendo con maggiore impegno e studio quello aveva dedotto in prima Istanza, ma la Ruota confermò pienamente quella medesima Sentenza come appresso.

Motivi

Attesochè quanto ai sigg. Giuseppe Cecchi, Eredi Minutelli, ed Eredi Falcinelli terzi possessori di diversi fondi provenienti dal fu sig. Luigi Petruzzi debitore del censo, e contro dei quali il signor Giovanni Fiorini erasi diretto onde ottenere la sua piena rilevazione dalle molestie inferitegli dalla I. e R. Università degli Studi manifesta è comparsa alla Regia Ruota la giustizia della Sentenza, mediante la quale furono assolnti i detti terzi possessori dalle cose contro di loro pretese, e domandate dal detto sig. Fiorini.

Attesochè in fatti non gli competesse a tale effetto alcun'azione *ex propria persona* contro i terzi possessori; non *l'ipotecaria* perchè non l'aveva egli stipulata per il caso di evizione, e così i beni trapassarono liberi da ogni vincolo per questa parte nei detti sigg. Cecchi, Falcinelli, e Minutelli; non la semplice *azione personale*, perchè non potendosi imaginare la competenza di una simile azione laddove non sono passati tra le parti rapporti contrattuali, niuno ne era passato di fatto tra il sig. Fiorini, ed i sigg. Cecchi, Falcinelli, e Minutelli;

Nè per avere eglino l'uno dopo l'altro comprato in diverse epoche
dei fondi distinti dalla stessa persona poteva venire la conseguenza, che 1
il primo compratore, che era nel caso nostro il sig. Fiorini, dovesse essere rilevato dai successivi alienatari, appunto perchè questi non avevano contratta di fronte a lui veruna obbligazione, e così per quanto era certo
in tale aspetto il diritto del sig. Fiorini ad essere rilevato dal venditore, 2
e da chiunque altro rappresentasse oggi la sua persona, altrettanto in questo medesimo aspetto doveva la pretensione considerarsi incivile contro coloro nei quali non erano, nè potevano essere trasportate le obbligazioni del venditore.

Attesochè quell'azione che per l'indicato effetto non poteva competere al sig. Fiorini *ex propria persona* nemmeno gli poteva competere
mediante il subingresso nelle ulteriori ragioni, o sia nelle ragioni dell'U- 3
niversità creditrice evincente, tanto che si abbia riguardo alle leggi generali sul sistema ipotecario, quanto si abbia riguardo alla patria legge de' 27. Luglio 1818. rettamente intesa, e spiegata.

Attesochè fosse primieramente osservabile, che per la regola comu-
4 ne non può darsi subingresso legale, e nemmeno può obbligarsi il Creditore a cedere le sue ragioni senza il pagamento, o senza il deposito nel caso d'ingiusto rifiuto, massime quando si tratta come nel caso *ut jus aliquod queratur de novo ad agendum. Merlin. de pignor. Lib.* 4. *Tit.* 2. *Quaest.* 83. *N.* 1. 2. *et* 48. regola seguitata anche dal Codice Civile Francese, come rilevasi dall'Art. 1251. N. 1. e 2. Tesor. del Foro Tosc. Tom. Dec. 73. N. 16. Ora il sig. Fiorini non solamente non aveva effettuato nè pagamento, nè deposito di quanto reclamavasi dall'Univeriità, ma erasi perfino appellato dalla Sentenza contro di lui pronunziata, talchè era inutile il sostenere per giusto titolo la competenza del subingresso.

Attesochè independentemente da questo altro motivo sorgeva dall'attual sistema ipotecario, per il quale si sarebbe dovuto rispondere non esser luogo frattanto all'esercizio del subingresso, quando anche si volesse imaginare che il Fiorini avesse eseguito il pagamento senza permettere lo spoglio del fondo;

Ritenuto che egli era il terzo possessore di un fondo ipotecato, e non purgato dalle ipoteche (non essendo sufficiente ad ottenere la purgazione
5 la semplice trascrizione del contratto. *Merlin Repertoire de jurisprud. mot transcription* §. 7. *N.* 7.) e ritenuto, che egli pagando il credito della detta Università, averebbe pagato un credito posante sul suo fondo, in queste circostanze, siccome qualunque terzo possessore, che voglia arre-
6 stare le molestie inferiteli da un creditore ipotecario deve adempire alle formalità prescritte dalli Art. 2183. e 2194. del detto Codice, e siccome prima dell'adempimento di queste formalità il prezzo se deve considerarsi certo, e determinato di fronte al venditore, non egualmente certo e determinato può considerarsi di fronte ai terzi creditori del medesimo; Art. 2185. e 2186. dello stesso Codice, da tutto ciò emerge la conseguenza,
7 che fino a tantochè non siasi eseguito il giudizio di purgazione d'ipoteche, deve necessariamente rimanere insospeso l'esercizio del subingresso legale all'effetto di agire non tanto perchè non resta prima determinato il prezzo di fronte ai terzi, quanto ancora, e molto più perchè fino all'esaurimento di questo giudizio non può conoscersi se il prezzo sia stato bene o mal pagato, e se col soddisfare quel Creditore, che ha inferito le molestie, siasi soddisfatto un peso, che deve gravitare sul terzo possessore molestato piuttosto che su li altri terzi possessori non molestati;

Attesochè se per queste ragioni non poteva il preteso subingresso farsi derivare dalle leggi generali sul sistema ipotecario nemmeno poteva
8 appoggiarsi alla patria Legge di 27. Luglio 1818.

Il Regolamento di procedura ha soccorso il terzo possessore, che non abbia purgato il fondo dalle ipoteche con due benefizi presso a poco

eguali, il primo si stacca dall'Art. 257., mediante il quale può ottenere l'esecuzione della Sentenza con ordine retrogrado, l'altro si stacca dall'Art. 857. mediante il quale il terzo possessore può ottenere la sospensione delle molestie contro il proprio fondo, subito che dimostri, che il Creditore può essere soddisfatto d'altri fondi rimasti nel possesso del debitore, che 9
non siano intrigati, ma di libera, ed incontrovertibile escussione.

Il benefizio derivante dall'Art. 857. ha luogo quando il terzo possessore non abbia riportata alcuna ipoteca, mentre l'altro derivante dall'Art. 257. non può aver luogo se non quando il terzo possessore abbia ripor- 10
tata una simile ipoteca; per altro siccome può darsi, che nel possesso del venditore, o non esistan beni di libera, e non contrastabile escussione, e quando esistano il terzo possessore non sia in grado di provarlo, appunto 11
per questo caso preveduto dalla legge del 27. Luglio 1818. concedendoli un rimedio onde possa ottenere su i beni del venditore la sua rilevazione con dei gradi di sicurezza maggiore di quella che avesse potuto avere se questo rimedio non fosse stato introdotto: concedendo cioè al terzo possessore evitto da un creditore con ipoteca generale il subingresso nelle di lui ragioni dalla data della voltura del contratto traslativo di proprietà, con il qual subingresso potesse vincere su i beni però soltanto del venditore obbligato alla rilevazione, i di lui creditori ipotecari inscritti posteriormente alla data della voltura, e potesse così ottenere non già una sicura rivalsa, non supposta dalla legge ma quella rivalsa, come essa si esprime che sia possibile tanto effettivamente rilevandosi dalla lettera della legge medesima « ivi » Ferme stanti l'eccezioni riservate dall'Articolo « 857. del Regolamento di Procedura, i terzi possessori spogliati, o i « creditori con ipoteca speciale rimasti privi di questa cautela per l'eser- « cizio delle azioni competenti al creditore con ipoteca generale anteriore « subentreranno di pieno diritto nelle ragioni, ed ipoteche del Creditore, « o Creditori evincenti, e *goderanno degli effetti della loro inscrizione « per ottenere quella rivalsa che sia possibile contro l'universalità dei* 12
« *beni del debitore.* »

Oggi dunque tre sono i rimedi, che competono al terzo possessore che non abbia purgato il fondo dalle ipoteche, tutti diretti contro del venditore, e dependenti da tre leggi concatenate, il primo dei quali è quello con cui a forma dell'Art. 257. del Regolamento può nei suoi congrui casi ottenere l'esecuzione della Sentenza con ordine retrogrado, e conservare fra tanto il possesso; il secondo è quello con cui in virtù dell' Art. 857. può ottenere la sospensione delle molestie, e la escussione dei beni del debitore, e con cui conserva egualmente il possesso; il terzo è quello che accorda la citata legge de' 27. Luglio 1818., e mediante il quale il terzo possessore quando non possa con l'indicati mezzi conservare il possesso, ottiene col subingresso nelle ragioni del creditore con ipoteca

generale evincente quella rivalsa che è possibile su i beni del venditore.'

Attesochè a convincersi, che la detta legge del 1818. deve necessariamente aver voluto, che l'accordato subingresso fosse limitato alla rilevazione sopra l'università dei beni del debitore, e non esteso sopra i terzi possessori basta riflettere che, mentre con più estese disposizioni si sarebbe favorito un terzo possessore, o creditore incauto, si sarebbe poi portato un pregiudizio in eguali circostanze ad altri terzi possessori, che meritavano perciò un' eguale protezione, e basta riflettere ancora che altrimenti si sarebbe paralizzato il tanto utile giudizio di purgazione d'ipoteche, il quale si vedeva d'altronde con altre leggi conservato.

Attesochè per queste ragioni fosse evidente che il Fiorini, il quale agiva per la rilevazione contro i successivi compratori di beni, che non erano debitori di alcuna parte del prezzo, e su i quali non aveva egli alcuna ipoteca non potesse a tale effetto trovare appoggio nella rideta leg-
13 ge del 1818. tanto meno perchè essa ha disposto in qualunque ipotesi per le contrattazioni avvenute posteriormente alla sua pubblicazione *Tesor del For. Tosc. Tom.* 1. *Decis.* 73. *Num.* 7., e perchè se si prescinde dagli eredi Falcinelli tutti gli altri avevano acquistato anteriormente alla legge medesima.

Attesòchè prescindendo ancora per un momento da questi fondamenti, subito che era certo nel fatto che il fondo posseduto dal Fiorini è
14 pulsato dalla Università, era quello che si trovava specialmente affetto per il vincolo del censo, mentre gli altri fondi, che si trovavano presso i sigg. Cecchi, Minutelli, e Falcinelli non sono affetti a favore della stessa Università, se non che ad una ipoteca generale, era certa la conseguenza di ragione derivante dal testo espresso nella *Leg.* 2. *Cod. de pignor.*, *Leg.* 9. *Cod. de distrat. pignor.* cioè che essendo in questo caso l'ipoteca generale meramente sussidiaria, e non potendo perciò valersene il creditore se non nel caso d'insufficenza del fondo specialmente ipotecato, e per que-
15 sto si trovi insufficente, non poteva il Fiorini possessore del fondo censito aver migliori ragioni di quelle, che competer potessero alla Università creditrice, conseguenza che non poteva in qualunque siasi aspetto declinarsi trattandosi di una causa, che non verteva tra creditore, e debitore, ma bensì fra il terzo possessore del fondo specialmente ipotecato, ed i terzi possessori dei fondi sottoposti all'ipoteca generale per il medesimo credito *De Luc. de debit. et credit. Disc.* 124. *N.* 13., *surd. Decis.* 44. §. *Rursus Vers. et ponamus casum.*

Per questi Motivi

Pronunziò e sentenziò non essere costato ne costare delle giuste cause dell' appello interposto per parte del sig. Giovanni Fiorini dalla

Sentenza proferita dal Tribunale di Prima Istanza di Siena sotto di 24. Dicembre 1830., qual Sentenza perciò pienamente in tutte le sue parti, conferma e condanna detto signor Fiorini nelle spese di questo giudizio a favore dei sigg. Giuseppe Cecchini, Eredi Minutelli, ed Eredi Falcinelli.

Così deciso dagl'Illmi Signori

Luigi Toscanelli *pr. Aud.*
Lorenzo Bianchi *Aud.*, e Antonio Masoni *Aud.*

DECISIONE XIX.

RUOTA DI FIRENZE

Praten. Aliment. diei 6. Augusti 1831.

In Causa Bertini e Bindi

Proc. Mess. Rocco del Piatta Proc. Mess. Bartolommeo Ducci

Argomento

La moglie che allontanàtasi dal Marito ha introdotto il Giudizio di separazione di Toro avanti al Giudice competente ha diritto di ricevere dal Marito gli alimenti provvisionali.

Sommario

Il Marito è nell' obbligo di somministrare gli alimenti provvisionali alla moglie che allontanatasi dalla Casa maritale è comparsa avanti il Giudice competente per ottenere la separazione del Toro, e specialmente se concorrono a favore della medesima i due estremi, presunzione di buon diritto cioè, e inopia.

2. *Al Tribunale secolare spetta di decretare su tutto ciò, che ha rapporto agli effetti Civili del Matrimonio, e così quanto agli ali-*

menti che possono esser legalmente dovuti pendante il Giudizio di separazione.

STORIA DELLA CAUSA

Comparve nel Tribunal di Prato la Bindi ne Bertini, e dopo avere esposto, che per le prolungate sevizie del di lei Marito aveva dovuto allontanarsi dal medesimo, domandò, che questo venisse condannato a passarle una somma mensile per i propri alimenti, quanto alla di cui tassazione rimettendosi alla saviezza del Tribunale.

Negò il Bertini le allegate sevizie, ed essa produsse negli atti un Decreto, col quale atteso esser rimasti provati i mali trattamenti, e le sevizie ch'Egli usate avea verso di Lei, ritenendo per gastigo i due giorni, che avea sofferti di carcere, gli fù ingiunto di non permettersi mai più simili trattamenti, e di offenderla, colla comminazione di più severo gastigo.

In tale contradizione il Tribunale di Prato con Sentenza del 14. Giugno 1831. condannò il Bertini a pagare alla Moglie provvisoriamente a titolo di alimenti la somma di fiorini sei al mese.

Da questa Sentenza interpose appello il succumbente avanti questa Regia Ruota, dalla quale fù pienamente confermata per i seguenti

MOTIVI

Considerando, che è massima indubitata in dritto, che alla Moglie allontanatasi dalla Casa maritale, e che abbia avanti il Giudice competente introdotto Giudizio di separazione di toro, debbono esser somministrati gli alimenti provvisionali dal marito, specialmente se concorrono a di lei favore due estremi, presunzione di buon diritto cioè ed inopia, *Surd.*
1 *de alim. tit.* 1. *quest.* 118. *Cost. de separat. Lib.* 3. *cap.* 12. *N.* 9. *et segg. Andreol. controv.* 263. *N.* 17. *Polit. de Dote Dissert.* 16. *N.* 2. *et cor. Costant. Vot. Dec.* 116. *N.* 2., *et in Romana alimentorum* 10. *Mai* 1765. *cor Hevveros* §. *Atque fine ec. Rot. Rom. coram. Pamphil. Dec.* 736. *N.* 2.

Che ambedue questi estremi concorrono a favor dell'appellata, la quale hà di fatti introdotto Giudizio di separazione di toro avanti la Curia Ecclesiastica di Pistoja, mentre di presumere il di lei buon dritto dà ragione il Decreto economico contro l'appellante proferito a causa di mali trattamenti, e sevizie usate verso della medesima, e la di lei inopia non è impugnata, e si può d'altronde argomentare dall'essere stata ammessa al benefizio di miserabilità.

Che per le notissime disposizioni degli ordini veglianti in Toscana,

e per la pratica invalsa, non è da porsi in dubbio, come incontrario sembrava volersi, che al Tribunale secolare spetti di decretare su tutto ciò che 2
ha rapporto agli effetti civili del matrimonio, e così quanto agli alimenti, che possono essere legalmente dovuti pendente il Giudizio di separazione provvisionalmente, o fissamente quello risoluto.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte di Domenico Bertini dalla Sentenza contro di Esso, ed a favore di Luisa Bindi di lui Consorte proferita dal R. Tribunal di Prato in dì 14. *Giugno* 1831., *e bene respettivamente essere stato colla medesima giudicato, e perciò la conferma e dichiara potersi eseguire secondo la sua forma, e tenore. E detto Bertini condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza.*

Così deciso dall' Illmo. Signore.

Francesco Bernardi *Aud.*

DECISIONE XX.

REGIA RUOTA DI SIENA

Senen. Divisionis diei 13. *Septembris* 1831.

In Causa Cianfarotti e Cianfarotti

Proc. Mess. Giuseppe Biagiotti — Proc. Mess. Ernesto Bossini

Argomento

L'accaduta divisione dei beni provenienti dalla paterna eredità, può esser provata, nella mancanza di Scrittura, col mezzo di riscontri, e presunzioni.

SOMMARIO

1. *La divisione si prova col mezzo del possesso di anni dieci fra i presenti, e di venti fra gli assenti.*

2. *Il diuturno possesso, colla pacifica osservanza, corrobora la presunzione delle divise.*

3. *I libri estimali rendono sempre più efficace la presunzione delle divise.*

4. *Il Testimone mediatore, col susseguente pacifico possesso, riduce la prova delle divise a dimostrativa evidenza.*

STORIA DELLA CAUSA

Galgano Cianfarotti con sua Scrittura del dì 8. Febbraio 1828. procedè a sequestrare a pregiudizio di Giuseppe, altri suoi Fratelli, e Nipoti Cianfarotti alcuni capitali, e a domandare contro dei medesimi la divisione di quei beni, che possedevano, come provenienti dalla paterna eredità.

Dopo compilato in proposito l' opportuno processo, il Tribunale di prima Istanza di Siena con Sentenza de' 17. Giugno 1831., annuendo alle istanze degli opponenti, rigettò il sequestro, e la domanda suddetta.

Portata questa causa in appello fu terminata colla seguente pronunzia.

MOTIVI

Attesochè con i motivi accuratissimi del primo Giudice sieno analizzati tutti i fatti dai quali viene sufficentemente a resultare, che i figli del defunto Giovan Batista Cianfarotti procederono alla divisione in parti eguali del patrimonio, ed eredità di detto loro comun Genitore, e che ciascuno
1 di loro andò al possesso delle respettive quote.

Attesochè a corroborare quanto sopra concorra il fatto certo, e indubitato, e del quale le parti ne vanno d' accordo, che dopo la morte di detto Gio. Batista, accaduta nell' anno 1810., i figli del medesimo posséderono *pro diviso* i beni provenienti dall' eredità di detto loro Genitore fino all' anno 1828., epoca nella quale da Galgano Cianfarotti, uno di detti figli, fu promossa la questione, della quale si tratta.

Attesochè dal fatto suddetto venga posta in essere efficace presunzione, che fino dall'anno 1810. seguissero fra detti figli, ed eredi le divise, le quali, anche senza una formale Scrittura, si provano col mezzo del lasso di anni dieci *inter praesentes*, e di anni venti *inter absentes*, come dopo la *Gloss. in Leg. si major Cod. Commun. divid.* stabilisco-

no senza contradittore *Guerreyro de Muner. jud. Orphan. Tract.* 2. *division. Lib. Cap.* 1. *N.* 48. « ibi « Quae autem circa praescritionem « ad impediendam divisionem, satis praedicta vera sunt; sed tamen est « advertendum quod ad hoc, ut partitiones factae censeantur, triginta an- « norum exactio non requiritur, sed decem annorum sufficit. Unde si fra- « tres post mortem patris per decennium inter praesentes, vel viginti an- « nos inter absentes seorsum habitent divisio paternae haereditatis facta « praesumitur » *Michalor. de fratris. Cap.* 42. *N.* 13. « ibi » Si per « longum tempus fuerit inter fratres separata possessio, hoc est per decem « annos inter praesentes, et viginti inter absentes *Gratian. Discep. Forens. Cap.* 951. *N.* 30. *Mascagd. de probat. Conclus.* 527. *N.* 2. *De suc. de hered. Dis.* 30. *N.* 8. *Rot. Rom. Decis.* 127. *Num.* 19. *part.* 17. *recent.* 2

Attesochè concorra il dinturno possesso non solo decennale, quanto sarebbe bastato *inter praesentes*, ma di anni diciotto circa, come è stato detto di sopra; e concorra in oltre una continuata pacifica osservanza di non aver giammai detti fratelli Cianfarotti preteso cos'alcuna per il più, o per il meno del percetto da ciascheduno di essi dei frutti dei beni saparatamente posseduti; onde questa pacifica osservanza sempre più conferma, e coadiuva la presunzione delle seguite divise fino all'anno 1810. per ciò che esaminando la forza dell' osservanza ferma lo stesso *Guerreyro in detto Cap.* 1. *N.* 49. « ibi » Idem est asserendum quando cohae- « redes per decem annorum inter praesentes, et viginti inter absentes ta- « cuerunt, eo maxime quando haeres possident res haereditarias, quia « tunc ex tali possessione, et taciturnitate divisio inter eos presumitur « *Gabriel. Cons.* 76. *Num.* 16. *Mascard. de probat. Cons.* 527. *per tot. Mantic. de tacit. et ambiguis lib.* 1. *tit.* 2. *N.* 3. 3

Attesochè per dare una maggior credibilità alla presunzione delle divise dedotta dal dinturno possesso, o dall'osservanza calcolar si deva la voltura al libro Estimale della Comunità di Sovicille, poichè fu eseguita in forza di una dichiarazione emessa nel 30. Novembre 1814. per parte di tutti i figli, ed eredi del premancato Gio. Batista, come dietro il *Bart. in Leg. Rura N.* 1. *vers. Et nota Cod. de omni agro deserti lib.* 11. fermò la Ruota Fiorentina *in Thesaur. Ombros. T.* 1. *Dec.* 36. *N.* 24. *e seg.* 4

Attesochè a far passare al grado di prova piena, e perfetta l'accennata presunzione sia ben sufficiente il deposto del testimone Dottor Niccolò Giuggioli uomo di probità, e di estimazione, dal qual deposto si rileva, che egli fu il mediatore delle differenze che insorsero per parte delle Sorelle contro la paterna disposizione, e fu quegli il quale conciliò il modo delle divise, e che in seguito della stima e formazione di quote

eseguita dai periti Truci, e Petrilli, venne dagli stessi fratelli incaricato, come Notaro rogante, della redazione del contratto di divise.

Attesochè il deposto di detto Testimone congiunto col susseguente possesso di anni diciotto riduce la prova delle divise a dimostrativa evidenza per la fede che merita in giudizio il testimone mediatore, come ferma la *Rot. Florentina in Thesaur. Ombros. T.* 11. *Dec.* 23. *N.* 34. *Urceol. de transact. Quest.* 58. *Num.* 36., *Gabriel. comm. Conclus. de Testit. conclus.* 1. *N.* 20. ed anche perchè il deposto del Testimone mediatore Dott. Giuggioli summentovato è sostenuto dal detto di altri tre Testimoni, che parlano di fatti relativi alla divisione.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte di Galgano Cianfarotti dalla Sentenza del Tribunale di prima Istanza di questa città de' 17. *Giugno* 1831. *al medesimo contraria, e favorevole a Giuseppe, e altri fratelli e nipoti Cianfarotti, e bene colla stessa Sentenza essere stato giudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, ed atteso il vincolo del sangue dichara fra le parti compensate le spese di questo secondo Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Luigi Toscanelli *Primo Auditore.*
Lorenzo Branchi *Aud. Relat.*, e Antonio Masoni *Auditore.*

DECISIONE XXI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Vallis Arni Refectionis Damnorum diei 4. Augusti 1831.

In Causa Alberti e Rinaldi

Proc. Mess. Cino Rossi — Proc. Mess. Girolamo Sacchetti

Argomento

Quando una esecuzione personale è nulla per difetto di forma non è accordato a chi ha sofferta l'esecuzione diritto alcuno alla refezione dei danni ed ingiurie.

Sommario

1. *L'arresto personale eseguito al di la de' 6. mesi dalla Legge prescritti è irregolare, e nullo.*

2. *La nullità d'un'arresto personale per semplice vizio di forma non dà diritto all'arrestato di domandare la refezione dei danni, e delle ingiurie.*

3. 4. 5. *Le conseguenze di una cattura irregolare per essere stata effettuata dall'Esecutore al di la del termine di 6. mesi dalla Legge designato, non possono portarsi a carico del Creditore che non vi ha in modo alcuno contribuito.*

6. *E' regola che il fatto del Giudice, e dell'Esecutore è il fatto della parte, ma la medesima procede soltanto quando il Ministero del Pubblico Officiale è ne' limiti della propria giurisdizione, e non viola la prescrizione della Legge.*

Storia della Causa

Nel Tribunale di S. Giovanni fu contestata una Causa fra Giovacchino Rinaldi attore, e AntonMatteo Alberti reo convenuto, nella quale si esaminava, se al Rinaldi competeva il dritto alla refezione dei danni, e spese, e alla riparazione dell'ingiuria per l'arresto personale contro di

esso eseguito il 1. Marzo 1831. per interesse del sig. Alberti, quando era decorso il termine di sei mesi dal dì del primo Precetto, e quando non era stato rinnuovato il Precetto medesimo, conformemente al disposto degli Articoli 950. e 957. del Regolamento di Procedura.

Il sig. Alberti convenendo nella nullità d'arresto, fino al punto di avere acconsentito immediatamente dopo che fu eseguito alla liberazione e rilascio del Rinaldi, sostenne, che non poteva esser luogo alla refezionei dei danni, e spese e riparazione d'ingiuria, perchè l'arresto era avvenuto per colpa, e arbitrio degli esecutori, e perchè in ogni peggiore ipotesi esso sig. Alberti assistito dal titolo, non poteva andare soggetto a veruna indennità, e riparazione d'ingiuria, subito che la nullità dell'arresto sarebbe avvenuta per violazione di forma.

Questi due principali fondamenti furono appoggiati alla Giurisprudenza invalsa nei nostri Tribunali, mediante la quale era stabilito, che il fatto colposo, e la violazione della Legge operata dagli esecutori non potevasi portare a carico del Creditore istante all'arresto, e che nella sussistenza del titolo non erano da valutarsi a carico del Creditore medesimo la violazione di forma per decretare l'indennità di un'arresto concordato nullo.

Di questa Giurisprudenza attestarono la Decisione della Corte di Firenze emanata in causa Terreni, e Kerfebhyl del dì 12. Agosto 1809. quella della Ruota del dì 12. Gennaio 1820. in Causa Paci, e Giuntini, e l'altra de' 9. Luglio 1822. in Causa Ghisi, e Soldaini, e finalmente quella de' 13. Luglio 1826. in Causa Mungai, e Castelli.

Il Rinaldi non potendo impugnare tali Decisioni si sforzò di disapplicarle, sostendo, che nel concreto del caso era dovere del sig. Alberti di ritirare dagli esecutori l'ordine d'arresto, divenuto nullo, ed immeritevole di esecuzione dopo il lasso di mesi sei, e che non si trattava di violazione di forma, ma di mancanza di diritto, giacchè non ostante il credito del sig. Alberti dichiarato mercantile, non potevasi nel 1. Marzo esercitare il titolo medesimo per essere rimasto paralizzato il precetto del 21. Agosto 1830.

Ma nella più viva insistenza delle parti il Tribunale di S. Giovanni facendo plauso al primo punto di difesa dedotto dal reo convenuto, nel dì 27. Aprile 1831. emanò la definitiva Sentenza, colla quale dichiarò doversi assolvere come assolvè il Reo convenuto medesimo da tutte le Istanze fatte dall'attore, cioè dalla refusione delle spese, refezione di danni, e riparazione d'ingiuria contro di esso domandate dal Rinaldi per l'arresto personale contro di esso eseguito il dì 1. Marzo 1831., e lo condannò nelle spese del Giudizio.

Il succombente Rinaldi si appellò da detta Sentenza avanti questa Regia Ruota, dalla quale fu rigettato un'un tale appello per gli appresso

MOTIVI

Attesochè convenivasi in fatto, che il titolo di credito, per il quale aveva il sig. Alberti staccato il mandato esecutivo personale contro il Rinaldi, sussisteva tutt'ora al giorno, in cui fuori del termine della Legge esso fu dall'Esecutore portato ad effetto; e quindi alla irregolarità, e incontrastabile nullità dell'arresto, dependendo da un semplice vizio di 1
forma erano chiaramente applicabili le massime ripetutamente fissate dalla nostra Giurisprudenza per le quali non si accorda in simili circostanze a quello, che ha sofferto la esecuzione dritto alcuno a refezione di danni, ed ingiuria. *Corte d'Appello di Firenze Dec.* 34. *T.* 1. *in Causa Terreni, e Kerfebyl Dec. della Ruota di Firenze in Causa Paci, e Morelli e Giuntini de* 13. *Gennaio* 1820. *Dec.* 41. *pag.* 253. *T.* 7. *Tesoro del Foro Toscano.* 2

Attesochè nel caso presente la stessa difesa del Rioaldi diveniva la giustificazione del sig. Alberti, poichè dicendo il primo, e ben dicendo, ch'esso era arrestato senza mandato, perchè quello contro di lui rilasciato per il lasso del semestre era spirato, e rimasto inefficace, veniva a convenire, che la volontà del suo creditore per procedere al di lui arresto, volontà che debbe presumersi, meno una prova contraria coerente alla Legge, non esisteva più quando il mandato fu intempestivamente eseguito. 3

Che di fatti quando il sig. Alberti fece istanza perchè fosse rilasciato in mano dell'Esecutore un mandato, che non per espressa dichiarazione della Legge eseguibile se non per sei mesi, e allo spirar di questi viene a spirare, e lo stesso che esso abbia espressamente incaricato l'Esecutore di eseguirlo entro al detto termine, e passato questo, di non eseguirlo, e conseguentemente allo spirare del semestre diveniva il precetto in mano dell'Esecutore (come ben rifletteva il primo Giudice) un foglio bianco, 4
ed inutile per volontà dello stesso Creditore istante; e quindi la commessa irregolarità, e le sue consegnenze non potevano mai refluire a carico di chi non vi aveva in modo alcuno contribuito.

Che tanto più ciò doveva dirsi in ordine alle speciali disposizioni del vegliante Regolamento di Procedura, il quale all'Art. 9:4., e all'Art. 961. designa minutamente (come a ragione osservavasi dal Difensore del sig. Alberti) cosa debba fare, cosa debba evitare, come dee regolarsi il Cursore ossia l'Esecutore del mandato, e appunto fra questi articoli, e precisamente all'Art. 957. trovavasi la prescrizione, (la quale non può 5
esser diretta, che allo stesso Cursore), *che non potrà procedersi* alla Cattura senza nuovo precetto dopo trascorsi sei mesi dal primo.

Che male ricorrevasi dalla parte del sig. Rioaldi ad invocare la nota regola, che il fatto del Giudice, e dell'Esecutore è *il fatto della Parte*

giàcchè è altrettanto vero, ch' essa soltanto procede quando il ministero del pubblico officiale è nei limiti della propria Giurisdizione, e non viola la prescrizione della Legge. *Costa de facti scientia, et ignorantia inspect.* 41; *per tot. Sabell. in summa verbo Factum N.* 3. *Rot. in Recent. Part.* 3. *Dec.* 515. *Num.* 3.

Per questi Motivi

Dichiara essere stato male appellato da Giovacchino Rinaldi dalla Sentenza contro il medesimo proferita dal Tribunale di San Giovanni il dì 27. *Aprile* 1831., *ed a favore del sig. Anton Matteo Alberti, e bene pronunziato colla Sentenza predetta, e però confermando la medesima, ordina, che sia eseguita secondo la sua forma e tenore, e condanna l' appellante Rinaldi, a favore dell' appellato Alberti nelle spese giudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Donato Chiaromanni *Presidente e Relat.*
Vincenzo Bani, e Cav. Neri Brandaglia *Auditori.*

DECISIONE XXII.

R. RUOTA FIORENTINA

Florentina Rejection. Posit diei 18. *Augusti* 1831.

IN CAUSA ROVENTI E SENEIDERFF

Proc. Mess. Guido Maria Biadajoli — Proc. Mess. Gio. Batista Naldi

ARGOMENTO

Il sottoposto al quale vengono deferite le Posizioni non può essere obbligato a rispondervi, perchè non deve recar pregiudizio nè a se ne al suo Patrimonio.

SOMMARIO

1. *Le posizioni si deferiscono all' oggetto di trar di bocca a colui che viene interrogato confessioni che stiano a di lui carico.*

2. *Colui che vien sottoposto perde la libertà di contrattare, e di obbligarsi.*

3. *Colui che è sottoposto non può rispondere alle Posizioni perchè rispondendo si obbligherebbe, e potrebbe portare nel proprio Patrimonio quei pregiudizi, per garantirsi dai quali fu sottoposto.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Giovanni Roventi in dì 21. Settembre 1824. trasse sopra se medesimo L. 1000. all' ordine del sig. Antonio Shneiderff con scadenza di mesi sei.

Fu più volte prorogata questa Cambiale, e finalmente pagatone un' acconto di L. 500. in dì 24. Marzo 1828.

Mancato di vita il sig. Antonio Shneiderff i di lui figli, ed Eredi convennero il Debitore al pagamento delle residuali L. 500.

Oppose egli avanti il Tribunale di Commercio di non esser mercante, ed insieme la prescrizion, e l' estinzione della Cambiale, e quindi domandò anche che preliminarmente il sig. Leopoldo uno degli Attori fratelli Shneiderff, il quale era sottoposto al Curatore fosse tenuto a rispondere ad una Cedola di Posizioni, o Interrogatorii, che produsse in atti.

Il Tribunal di Commercio con Sentenza del 21. Marzo 1831. dichiaratosi competente, riunita al merito, e rigettata la detta domanda di ammissione di Posizioni dichiarò i Fratelli Sgneiderff Creditori del sig. Roventi di L. 500. in ordine alla detta Cambiale, e questo condannò anche con arresto personale al pagamento delle medesime, e dei frutti, e nelle spese.

Da questa Sentenza si è appellato il sig. Roventi, e la Regia ha quello rigettato per i seguenti.

MOTIVI

Considerando quanto alla domanda incidentale di ammissione di Posizioni, alle quali dovrebbe rispondere il sig. Leopoldo Shneiderff uno degli appellati in stato di sottoposizione all' altrui cura.

Che le Posizioni si deferiscono coll' oggetto di trarre dalla bocca dell' interrogato confessioni a di lui carico, e che per mezzo della confes-

sione *quasi contrahitur* come rilevano *Micalor. de posit. Cap.* 69. *N.*7.
1 *de Angelis de confess. Lib.* 2. *quaest.* 31. *N.* 1. *et seqq.*

Che non avendo i sottoposti la libertà di contrattare, e di obbligarsi,
2 così non debbe esser permesso di soggettarli a rispondere alle Posizioni, alle quali rispondendo sarebbero nel caso di emettere confessioni, che gli obbligassero, e le portassero ad inferire sul loro Patrimonio quelli effetti
3 pregiudiciali, che la sottoposizione ha per ogetto di allontanare.

Considerando nel merito, che tutto il fondamento dell'appello si è fatto in sostanza consistere nell'essere stata anche dai Primi Giudici rigettata la domanda di ammissione di Posizioni, alle quali dovesse rispondere il detto sig. Leopoldo Shneiderff, e che bene quelli per le sopravvertite ragioni la rigettarono.

Per questi Motivi

Previa la rejezione dell' Incidente promosso per parte del signor Roventi con Scrittura esibita in dì 8. *Agosto* 1831. *e già riunito, al merito, Dice essere stato male appellato per parte di detto sig. Roventi dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Commercio in dì* 21. *Marzo* 1831. *e bene, e validamente essere stato con quella giudicato; e perciò la conferma, e dichiara potersi eseguire secondo la sua forma e tenore. E detto sig. Roventi condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori.

Cav. Donato Chiaromanni *Presidente.*
Francesco Bernardi *Rel.* e Vincenzio Bani *Auditori.*

DECISIONE XXIII.

R. RUOTA DI SIENA

Sarteanen. Praetensi Credit. et facult. alienat. diei 17. Maii 1831.

In Causa Bacarini e Quadri Vedova Bacarini

Proc. Mess. Giuseppe Biagiotti — Proc. Mess. Francesco Staderini

Argomento

I figli sono in sussidio tenuti ad alimentare la madre, ma quest'obbligo incomincia soltanto dal dì della domanda. L'usufrutto con facoltà di alienare nel caso di necessita non induce una facoltà libera di alienare, ma subordinata al prudente arbitrio del giudice.

Sommario

1. *I figli sono tenuti in sussidio ad alimentare la madre.*

2. *L'obbligo nei figli di alimentare la madre incomincia dal giorno della domanda.*

3. *Gli alimenti come dovuti* officio judicis *non possono dimandarsi per il tempo preterito.*

4. *I figli che liberamente adiscono l'eredità del padre vengono* ex quasi contractu *ad obbligarsi a quelle prestazioni ordinate dal padre nel suo testamento.*

5. *La legittima non può essere aggravata di alcun' onere.*

6. *L'usufrutto con facoltà di alienare, nel caso di necessità, non induce una facoltà libera di alienare, ma, subordinata al prudente arbitrio del giudice.*

7. *Il figlio manca di titolo efficace per domandare il rimborso degli alimenti prestati alla madre, quando non siavi in proposito stipulata una precedente convenzione.*

8. *Gli alimenti prestati al congiunto si considerano donati.*

9. *Le spese, che alla madre sono occorse per la tassazione dei suoi alimenti non possono esser portate a carico di un sol figlio, ma dividersi per egual porzioni tra i figli convenuti.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Tribunale di Sarteano del dì 11. Ottobre 1830. la signora Maddalena Quadri vedova Bacarini fu dichiarata creditrice di cinque suoi figli degli alimenti decorsi incominciando dal dì della morte del Marito, e calcolati sul ragguaglio di fiorini ventuno al mese; e fu in oltre detta signora Quadri autorizzata a poter vendere al Sacerdote sig. Francesco Bacarini di lei figlio l'unico stabile, che formava l'eredita del defunto marito, onde detto suo figlio potesse rimborsarsi degli alimenti che dal medesimo aveva ricevuti, sempre che per altro il sig. Gio. Batista Bacarini altro figlio, che viveva dalla famiglia separato, non avesse pagato al Fratello Prete Francesco la quinta parte dei decorsi alimenti; e finalmente con quella Sentenza venne condannato il solo sig. Gio. Batista in tutte le spese di quel giudizio.

Si appellò il sig. Gio. Batista da detta Sentenza, la quale fu da questa R. Ruota revocata per i seguenti.

Motivi

Considerando che il sig. Giovan Battista Bacarini con atto de' 25. Settembre 1830. si limitò ad appellare dalla Sentenza del Tribunale di Sarteano del dì 11. dello stesso mese in quella parte nella quale la sua Madre sig. Maddalena Quadri Vedova Bacarini fu dichiarata creditrice del medesimo dell' importare degli alimenti preteriti, e autorizzata per il pagamento di quel credito a vendere la casa situata in Sarteano (unico immobile della paterna eredità) colla preferenza a favore del Sacerdote sig. Francesco Bacarini; ed inoltre in quella parte colla quale furono portate a carico dello stesso sig. Gio. Batista tutte le spese di quel giudizio.

Considerando che, sebbene i figli siano obbligati in sussidio ad alimentare la madre, secondo la disposizione del gius comune nella *Leg.* 1. e 2. *Cod. de alend. liber. Leg.* 5. *si quis a liber. in princ. ff. de agnoscend. et alend. liber.* pur tutta volta questo obbligo incomincia nei figli dal giorno della domanda fatta in giudizio dalla madre, o dal dì della contestazione della lite, e da ciò ne nasce la regola indubitata di ragione che questi alimenti come dovuti *officio judicis* non possono mai domandarsi per il tempo preterito, come fra i tanti posson vedersi il *Bart. in Leg. Liberis quos* §. 1. *N.* 3. *ff. de aliment. et cibar. legat. Locin. jun*
1 *Cons.* 3. *N.* 13. *Vol.* 3. *Mart. Medic. Decis* 89. *N.* 19.

Considerando che l'accurato Difensore della sig. Maddalena Quadri. sentendo la forza degli accennati principii pretendeva per sostenere l' appellata Sentenza, che gli alimenti decorsi fossero dovuti alla sua rappre-

sentata *jure actionis* sull' appoggio, che avendole il defunto marito colla sua testamentaria disposizione de' 5. Maggio 1825. lasciato il pieno usufrutto di tutta la sua eredità fosse venuto ad obbligarsi alla prestazione degli intieri alimenti; la Fallacia del quale argomento veniva a rilevarsi dallo stesso testamento, perchè con quello non fu inginnto l' onere del
pagamento a titolo di alimenti di una mensuale o annual somma a favo- 4
re della moglie, onde si fosse potuto dedurre la conseguenza, che i figli ed eredi del medesimo testatore colla libera adizione di quella eredità si fossero *ex quasi contractu* venuti ad obbligare al pagamento di quella somma, *Test. in §. Fleres Instit. de obligat. quae ex quasi contract. nas. Leg.* 3. *§. Fleres ff. oblig. et act.*; ma riscontravasi al contrario, che alla sig. Maddalena fu lasciato l' usufrutto della libera eredità, onde da quello ricavar dovesse il suo sostentamento; cosicchè i figli, ed eredi col quasi contratto nascente dalla loro libera adizione della paterna eredità non vennero che ad obbligarsi della prestazione di quel legato, il quale consisteva nel rilascio a favore della medesima dell' usufrutto dell' eredità: prestazione che per parte del sig. Gio. Batista venne eseguita nel modo il più esteso di quello era di ragione dovuto, atteso il non aver
detratta la sua quota legittima, la quale non poteva essere aggravata di 5
alcun' onere a forma dell' Art. 22. del Titolo della Legittima della patria legge de' 15. Novembre 1814. uniforme per questa parte al disposto delle *Leg.* 30. *e Leg.* 32. *Cod. de inoff. testam.*

Considerando che senza fondamento, pretendono in ultimo luogo aver potuto (a comodità di causa) obbligare a favore del Sacerdote Francesco suo figlio, e per la soddisfazione degli alimenti dal medesimo ricevuti, la quota dell' eredità spettante all' altro suo figlio sig. Giovan Batista, e di avere in oltre con giustizia potuto ottenere dal primo Giudice la facoltà di vendere quella quota medesima per estinguere l' obbligazione suddetta; e ciò non in forza della personale obbligazione del sig. Giovan Batista, nè del quasi Contratto, del quale ne è stato parlato di sopra, ma della disposizione testamentaria così concepita « se l' urufrutto non ser-
« visse al di lei *sostentamento* sia in facoltà di vendere, ed alienare i ca- 6
« pitali ereditari »

Poichè quando ancora colla suddetta disposizione si fosse voluto considerare, che il testatore avesse lasciato alla sig. Maddalena l'usufrutto unito alla proprietà della sua libera eredità, questa intelligenza, che sarebbe vantaggiosa alla stessa sig. Maddalena, come repugnante alla natura dell' usufrutto, non averebbe potuto portare nella medesima, che una mera facoltà subordinata ad arbitrio *boni viri*, e così a quell'arbitrio, che può soltanto ottenersi verificata in contradittorio degli eredi la necessità dell' alienazione, e l' efficacia della contratta obbligazione dei beni sottoposti al vincolo dell' usufrutto; ma non mai di facoltà libera ad alienare

ed obbligare i beni suddetti, e specialmente, come nel caso no ro in danno e frode di uno dei coeredi. *Imol. in Leg. pen. ad med. V. ad S. C. Trabell. Alexand. Cons.* 58. *colon. penul. et alt. Lib.* 3 *Gratian Discept. Forens. Cap.* 217. *N.* 11.

Che l' obbligazione degli alimenti dalla sig. Maddalena fatta a favore del suo figlio sacerdote Francesco colla infissione della ipote a sopra la casa, unico fondo ereditario sia stata fatta in frode dell' altro figlio
7 sig. Giovan Batista, che è uno dei condomini di quel fondo, viene a resultare nella più chiara luce se si riflette, che il Sacerdote sig. Francesco mancava di titolo efficace onde ottenere dalla madre il pagamento degli alimenti, senza una precedente legal convenzione, non solo in forza del
8 famigerato testo nella *Leg. Nessenius ff. de negot. gest., e della Leg. unic.* §. 13. *Cod. de rei uxor. act.* dal quale si vuole che gli alimenti somministrati al congiunto si intendino donati, senza che mai sia permesso di repeterli; quanto ancora perchè se ella riceveva dal figlio Sacerdote gli alimenti, questo figlio medesimo aveva in compenso dalla stessa sua Madre l' abitazione, e l'uso della mobilia, e biancheria.

Considerando che la signora Maddalena domandato avendo la tassazione dei suoi alimenti contro cinque suoi figli, e contro tutti quelli essendo stata fatta dal primo Giudice la tassazione, doveva ciascun figlio esser condannato nella respettiva rata delle spese, che erano occorse per quel giudizio, e doveva esser portato a carico del sig. Gio. Batista oltre la propria rata quelle che causate aveva colla sua opposizione; ma non poteva per altro essere condannato a sopportare le spese di tutto il giu-
9 dizio, e così le rate degli altri quattro suoi fratelli.

Considerando che la stessa sig. Maddalena con sua Scrittura de' 18. giugno 1830. domandato avendo contro il sig. Giov. Batista una somma in *causam declarandam* per supplire agli alimenti pendente causa, ed essendole con Decreto de' 26. di detto mese stato accordato fiorini ottanta, che a tanto ascendeva la rata degli alimenti decorsi pendente causa, che pagar doveva il predetto sig. Gio. Batista, e di fiorini sessantuno che restavano della somma, come sopra tassata erano più che sufficienti per compensarli con quella maggior rata di spese che soffrir doveva per la tassazione alimentaria, e non poteva in conseguenza essere aggravato di spese ulteriori.

Per questi Motivi

Senza vulnerare quella parte della Sentenza del Tribunale di Sarteano del dì 11. Settembre 1830. colla quale la sig. Maddalena Quadri Vedova Bacarini, ottenne la tassazione dei suoi alimenti per il tempo successivo alla domanda, dice essere stato bene ap-

pellato per interesse del sig. Giov. Batista Bacarini dalla Sentenza predetta, e male colla medesima essere stato giudicato, e perciò, revocandola nella parte appellata, dichiara non esser competuto, nè competere a detta sig. Maddalena il diritto di far vendere la Casa, della quale è usufruttuaria, in pregiudizio del suo figlio sig. Gio. Batista, il quale resta assoluto dal pagamento degli alimenti preteriti, e delle spese, nelle quali fu condannato; Ed atteso il vincolo del sangue dichiara compensate le spese di questo giudizio.

Così deciso dall'Illustrissimo Signore

Lorenzo Branchi *Auditore.*

DECISIONE XXIV.

R. RUOTA FIORENTINA

Volaterrana Validitatis Sententiae diei 23. Julii 1831.

In Causa Ducci E Malenotti

Proc. Mess. Francesco Serragli — Proc. Mess. Gio. Batta. Lombardi

Argomento

Non è nulla quella Sentenza tutto che emanata a carico di una delle Parti già defunta quando non è provato che la parte superstite fosse sciente dell'accaduta morte del suo avversario.

Sommario

1. *La Sentenza emanata contro la parte già defunta nel dì della sua pronuncia è valida, ed eseguibile a pregiudizio de di lei Eredi quando all'incominciamento della Lite, e quando alla parte vincitrice non sia stata resa nota l'avvenuta morte del suo avversario.*

2. *Il Giudicato che percuote l'uomo già morto è, per principio astratto di gius, nullo.*

3. 4. *Le Leggi, e le Autorità nello stabilire che la Causa fino a che resti senza scienza il cambiamento accaduto nella persona de' Litiganti mantiene il suo corso, non fanno distinzione tra il caso della comparsa di ambe le Parti, e la contumacia d'una di esse.*

5. *La domanda di Vendita d'un Immobile sta nell' Istanza primordiale d'immissione in Salviano per il medesimo.*

6. *La Sentenza che immette il Creditore nel possesso Salviano d'un immobile autorizza, e rende lecita la vendita del medesimo tutte le volte che le rendite bienniali di esso non bastino alla totale soddisfazione del Credito.*

7. *Secondo il sistema vigente l'alienazione di uno stabile, è la sequela, ed il compimento del Giudizio di Salviano.*

8. *La provocazione di vendita di uno stabile la istanza per la stima, quella per l'omologazione della perizia, ed ogni altra fino alla distribuzione del prezzo sono una continuazione del Giudizio principale d'immissione in Salviano e non soggetti a regole particolari, e diverse da quelle del principale.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Tribunale di Volterra dei 5. Marzo 1816. il sig. Dottor Leonardo Dini fu dichiarato Creditore di Filippo Antonio, e Francesco Malenotti della somma di L. 290. per dependenza di funzioni.

Dietro questa Sentenza il detto sig. Dini prese iscrizione sopra beni dei detti di lui Debitori, e quindi con Scrittura de' 21. Aprile 1817. introdusse contro i medesimi il Giudizio di Salviano ond' esser pagato del di lui Credito, e frutti.

Con Sentenza de' 13. Gennaio 1818. fu il medesimo immesso in possesso di un Podere spettante a Fratelli Malenotti detto il Palagione ed in ordine a questa Sentenza andò quindi al possesso materiale, e di fatto del Podère predetto con il Pubblico Istrumento del 14. Agosto 1818. rogato Delli.

Fino a questa epoca niuna variazione era accaduta fra le persone dei Litiganti, posteriormente però morì Francesco Malenotti. Di questa morte non avendone avuta nè giudiciale, nè stragiudiciale notizia l'attore sig. Dini procedè oltre nel Giudizio, come se non fosse accaduta fino alla vendita, e successiva liberazione del fondo, del quale era entrato al possesso, liberazione, che seguì a favore del sig. Luigi Agnelli di S. Gemignano.

Accaduta questa liberazione, ed andato il Liberatario al possesso del fondo acquistato fu con Decreto degli 8. Luglio 1823. ammesso il Giudizio di Graduatoria dei Creditori dei Fratelli Malenotti aventi diritto al prezzo del medesimo.

In questo Giudizio di Graduatoria con Scrittura del 20. Luglio 1826. comparve Antonio Malenotti, e non tanto in proprio, che come Tutore dei Figli di Francesco Malenotti si oppose alla collocazione del sig. Dottor Dini sostenendo che egli coi frutti del Fondo, del quale era stato possessor Salvianista doveva esser rimasto saldato del suo Credito, e lo intimò a render conto.

Replicò il Dottor Dini, che egli quantunque Possessore non aveva mai percette le rendite di detto fondo, ma erano state queste ritenute dai di lui Debitori, i quali ne erano Coloni

Dietro queste repliche, e dietro la comparsa degli altri Creditori dei detti fratelli Malenotti fu proferita la Sentenza Graduatoria dei 15. Settembre 1826.

Appellò da questa Sentenza il detto Antonio Malenotti, non tanto in proprio, che come Tutore dei Figli di Francesco, ma il di lui appello venne dichiarato deserto.

Stando così le cose mentre i creditori graduati rivolgevano le loro molestie contro il Liberatario sig. Agnelli per esser pagati dei loro crediti, e dimandavano la rivendita del fondo, con Scrittura dei 17. Agosto 1829. comparve nuovamente in atti Antonio Malenotti come Tutore dei Figli di Francesco Malenotti, e dimandò che fossero dichiarate nulle tutte le Sentenze proferite dopo l'epoca del possesso preso dal sig. Dini, cioè dopo l'epoca de' 14. Agosto 1818. perchè proferita contro un morto, e che fosse condannato il medesimo sig. Dottor Dini a render conto delle raccolte da esso percette del fondo del quale era stato in possesso. E nella narrativa di questa Scrittura disse, che non poteva ostare a questa dimanda la di lui Comparsa in Graduatoria, come Tutore dei Pupilli, per i quali agiva, poichè egli in quell'epoca *aveva spacciata una qualità che non aveva* qualità, che poi in seguito gli era sopravvenuta.

La Sentenza del Tribunale di Volterra de' 16. Aprile 1830. rigettò l'Istanza del detto Malenotti, e dichiarò valide le Sentenze proferite dopo la detta epoca de' 14, Agosto 1818. per il motivo che erano state queste proferite nell'ignoranza della morte di Francesco Malenotti.

Portata in appello la Causa dal Succumbente avanti questa Regia Ruota, la medesima così decise.

Motivi

Attesochè in fatto era concordato, che Francesco Malenotti debitore

coi di lui Fratelli Filippo, e Antonio verso il Dottor Leonardo Dini fosse in vita, e quando lo stesso sig. Dott. Dini ottenne la dichiarazione giudiciale del Credito, e quando in defetto di pagamento nacque Sentenza contumaciale d'immissione in Salviano, che autorizzava il Creditore a sodisfarsi coi frutti, o colla vendita del Fondo assegnatoli d'ogni suo avere: e quando finalmente del fondo medesimo fù assunta colle regole consuete la materiale apprensione.

Attesochè sebbene questo Francesco Malenotti mancasse ai viventi poco dopo all'atto di possesso è parimente certo in fatto, che al di lui primitivo, e conosciuto domicilio fossero state trasmesse le citazioni, e notificazioni ricorrenti nel proseguito giudizio di vendita, e che niuno fino alla totale consumazione di tale Giudizio ne contestasse la morte.

Attesochè ciò premesso in fatto non era a dubitarsi in diritto, che la Sentenza emanata contro la Parte già defunta nel dì delle pronunzia sia valida, ed eseguibile a pregiudizio dei di lei rappresentanti, ed Eredi, quando la lite che terminò colla Sentenza medesima ebbe cominciamento
1 in vita di essa, nè alla Parte vincitrice fu resa nota la morte, e quindi la variazione accaduta nello Stato del di lei avversario. *Cod. de Proced. Civil Art.* 116. *Scaccia de Sentent. Gloss.* 14. *quest.* 25. *N.* 86. *Rebuff. Tit. de Sentent. art. ult. Gloss.* 1. *num.* 1. 4. *Sabell. in Summ. verbor. Sententia Num.* 19. *Castell. Dec.* 60. *N.* 26. *Rot. Rom. in Recen. Dec.* 381. *N.* 6. *et segg. part.* 14.

Attesochè la massima avvertita la quale colla opportuna distinzione tra il reo vivente, e quello già mancato all'epoca della mossa Lite concilia il principio astratto di gius ond'è dichiarato nullo il giudicato, che fosse diretto, o perquotesse l'uomo già morto. *L. Paulus respondit la*
2 *prima ff. quae Sentent. Sine appellat. rescind* ec. non sussisteva che applicabile solamente che ai Contradittori non possa estendersi, e rendersi comune ai Giudizi contumaciali; mentre invece, o perchè la contumacia produrrebbe nel proposto sistema un vantaggio contro la regola di cui la *Ruota Romana nella Dec.* 54. *N.* 9. *past.* 15. *rec.* perchè la Legge, e le Autorità nello stabilire, che la Causa fino che resti senza scienza il cambiamento accaduto nella persona dei Litiganti, mantiene il suo corso, non distingue un caso dall'altro, tolgono che possiamo introdurre noi una differenza all'effetto inteso tra l'intervento, e la contuma-
3 cia; è indubitato che la massima stessa comprenda le Cause contumaciali, come le contradittorie, e per conseguenza resti fermo, che la morte in pendenza del Giudizio, verificata a carico d'una delle Parti, non tratten-
4 ga fosse comparsa, o non comparsa, il corso del medesimo, e la Sentenza nata nella di lei ignoranza rimanga efficace. *Pigeau Proced. Civ. Vol.* 5. *pag.* 35. §. *Se al Creditore Demiau elemens du droit, et de pratique pag.* 344. §. *Nos Lois.*

Attesochè dopo la pronunzia onde fu sanzionata a favore del Dottor
Leonardo Dini la immissione in Salviano sopra lo stabile poi alienato a
pregiudizio dei fratelli Malenotti, non richiedevasi pella supposta ricor-
renza a cagion della vendita di nuovi, ed indipendenti Giudizi quella do-
manda, che gl'istituisce, e la notificazione assieme colle forme, che per
la regolarità della domanda medesima si prescrivono dal vigente Regola-
mento di procedura al *Tit.* 1. poichè secondo le attuali discipline la ri- 5
chiesta della vendita sta nella istanza primordiale del Salviano, e la Sen-
tenza che lo ammette viene ed autorizzare, ed a render lecita la vendita
stessa quante volte le rendite biennali dell'immobile non bastino alla to- 6
tal soddisfazione del Credito. *Cod di Proced. art.* 871.

Attesochè in tali termini l'alienazione dello stabile, ciò che fosse
dell'antico Salviano, ove ogni diritto del Creditore era limitato al mero
conseguimento dei frutti del fondo su cui era immesso. *Pacifico de Sal-
viao interdict. insp.* 4. *Cap.* 1. *N.* 140. *Ridolphin. prax. part* 2. *cap.*
6. *N.* 90. è nell'odierno, o sia nel Giudizio di esecuzione immobiliare
adottato tra noi, la sequela, ed il compimento del Giudizio stesso, tanto 7
che la di lei provocazione nel caso premesso, la istanza per la stima,
quella per la omologazione della perizia, ed ogni altra fino alla distribu-
zione del prezzo sono tanti incidenti, o per lo meno una continuazione di
questo Giudizio principale, e così essi nè nella domanda, nè nelle notifi-
cazioni soggiacciono, come aventi regole particolari a quelle prescritte
per esso. *Decis. del Supremo Consiglio di Giustizia in Causa Go-* 8
retti, e Mancini nel Giornale pratico. Legal. Tom. 2. *Dec.* 5.

Attesochè ciò che nel tempo escludeva ogni supposta irregolarità
nella procedura, onde il Dott. Dini cercava di ottenere il pagamento del
di lui credito contro i fratelli Malenotti, giustificava la validità delle con-
danne, che a carico degli ultimi si verificarono.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato e bene giudicato dalla Sentenza del Regio Commissario del Tribunale di Volterra del dì 16. *Aprile* 1830. *proferita a favore del sig. Dott. Leonardo Dini, e contro Antonio Malenotti, nella qualità di Tutore dei Figli minori del defunto Francesco Malenotti; quella perciò conferma in tutte le sue parti, ordinandone la esecuzione secondo la sua forma e tenore. E condanna il medesimo Malenotti in detti nomi nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Francesco Bernardi.

Vincenzo Bani *Relat.* e Cav. Neri Brandaglia *Auditori.*

DECISIONE XXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Fivizzanen. Domicilii et Praetens. Nullit. diei 4. Maii 1831.

In Causa Serafini E Manelli

Proc. Mess. Andrea Biagini Proc. Mess. Antonio Feroci

Argomento

Il domicilio d' origine si conserva, quando ivi si sono conservati i Beni, la Famiglia, talchè la notificazione degli Atti ivi trasmessa è valida come è valida qualunque Sentenza, che in conseguenza degli stessi atti è proferita.

Sommario

1. 2. 3. *Il luogo dell' abitual dimora del Reo Convenuto, dove si debbono trasmettere le notificazioni degli Atti Giudiciali, è quello, ove è situata la Casa Paterna dello stesso Reo Convenuto, ove ha abitato, ove sono i suoi Beni, i suoi Congiunti.*

4. *Il proprio, e vero abbandono del domicilio d' origine non si verifica se non nel concorso o di una formale dichiarazione, o di Atti, o di fatti univoci, che dimostrino la volontà della Persona di abbandonare l' antico per stabilire un nuovo domicilio.*

5. *L' Accettazione delle notificazioni degli atti Giudiciali al domicilio d' origine è una prova sicura della conservazione del medesimo.*

Storia della Causa

Fino del 19. Dicembre 1821. il sig. Antonio Serafini per li atti del Tribunale di Fivizzano trasmesse un Precetto a Francesco, e Domenico, ed altri Manelli richiamandoli al pagamento di L. 400. di Genova, ed in esecuzione di detto Precetto ebbe luogo il Gravamento a pregiudizio dei Debitori nel 29. Dicembre detto.

Dopo diverse giustificazioni alle quali fu richiamato il sig. Serafini,

gli atti rimasero sospesi per diversi anni, in quanto che i Debitori sigg. Manelli promisero di pagare amicabilmente, al che però non avendo adempito, il detto sig. Serafini coll'Atto de'28. Agosto 1828. riassunse gli atti di Precetto, domandando la conferma del seguito Gravamento, e detta domanda fu notificata separatamente al Sacerdote sig. Domenico Manelli al di lui domicilio a Groppoli, in seguito della quale, dopo alquanti atti il Tribunale di Fivizzano ne' 23. Gennaio 1829. dichiarò la contumacia del detto Sacerdote Manelli, e confermò il Precetto, e il Gravamento fatto in pregiudizio di tutti i Debitori.

Il sig. Domenico Manelli comparve in Giudizio, e qualificandosi come domiciliato a Cremona con sua Scrittura del dì 28. Febbraio 1829. fece opposizione alla suddetta Sentenza, e dal suo lato dedusse in sostanza la nullità della Sentenza medesima, e delli atti, che la precedevano, per mancanza di legittima notificazione al di lui domicilio a Cremona.

Avanti il detto Tribunale di Fivizzano si elevò contestazione tra le respettive Parti diretta in sostanza allo scopo per una parte della insussistenza della nullità, e per l'altra della esistenza della medesima, e dopo tale contestazione il Tribunale di Fivizzano ne' 23. Giugno 1829. proferì la sua Sentenza, colla quale, attesa la supposta mancanza di legittima notificazione della domanda principale, e della citazione a Sentenza al sig. Domenico Manelli dimorante a Cremona, dichiarò la nullità della Sentenza del dì 23. Gennaio 1829. relativamente allo stesso Sacerdote sig. Domenico Manelli colla condanna del sig. Serafini.

Dal succumbente sig. Serafini essendo stato appellato da detta Sentenza avanti la R. Ruota di Pisa, colla pronunzia del dì 26. Maggio 1830. fu revocata la Sentenza del Tribunale di Fivizzano, e in riparazione furono dichiarati validi li atti fatti in Causa contro il Sacerdote sig. Domenico Manelli per parte del sig. Serafini, colla condanna dello stesso sig. Manelli nelle spese di ambedue i Giudizi.

Nella difformità di questi giudicati il sig. Manelli con atto del 21. Giugno 1830. appellò avanti il Supremo Consiglio, e questi risolvè la questione contro l'appellante per i seguenti.

MOTIVI

Attesochè trattandosi in questa causa di decidere se sussistente, o nò fosse la nullità, che alli atti, alla Sentenza, ed in una parola al Giudizio esecutivo dal sig. Antonio Serafini introdotto, e terminato avanti il Tribunale di Fivizzano contro i Fratelli Don Domenico, e Francesco Manelli si obiettava per parte del predotto Don Domenico sul fondamento della illegittimita delle notificazioni ad esso trasmesse, facendosi consistere l'illegalità di tali notificazioni nella circostanza di essere state trasmesse, e

rilasciate in Groppoli alla di lui casa Paterna, e non in Cremona luogo della sua attual dimora, rendevasi manifesto, ché tutto il momento della questione dipendeva dal determinare se le controverse notificazioni fossero, o nò coerenti al disposto dell'art. 45. del vegliante Regolamento di Procedura Civile.

Attesochè l'interpetrazione giuridica da darsi al citato art. 45. sia stato in proposito di somiglianti questioni, determinata dai Tribunali Toscani, particolarmente dallo stesso Supremo Consiglio nella *Dec.* 76. *Tom.* 3. *del Tesor. del For. Tosc.* seguita dalla Regia Ruota Civile di Firenze nella *Dec.* 81. *Tom.* 4 *dello stesso Tesoro, essendosi* in tali decisioni stabilito, che il luogo dell'*abitual dimora* del Reo convenuto contemplato dalla Legge nel citato articolo, dove si devono trasmettere, ed eseguire le notificazioni delli atti giudiciali, debbasi intendere esser quello, ove è situata la casa paterna del Reo convenuto medesimo, ove esso abbia per lungo tempo abitato, ove esistano i di lui beni, dove si trovino i suoi Congiunti, e la sua Famiglia, e dove dal
1 medesimo si conservi l'antico domicilio.

Attesochè in questi termini la questione da risolversi vedevasi piuttosto di fatto, che di diritto, poichè altra ispezione non rimaneva, che quella diretta a vedere se dalli atti, e dai Documenti che costituivano il Processo resultasse con sufficiente chiarezza, che il Sacerdote Manelli avesse conservato in Groppoli, e nella casa Paterna l'originario domicilio, ed ivi esistessero i suoi beni, la sua Famiglia, e chi potesse legittimamente rappresentarlo, e renderlo informato delli
2 atti giudiciali, i quali contro di lui venissero fatti.

Attesochè per la dimostrazione di tale assunto imponente compariva la numerosa specie delli atti, e dei fatti prodotti, e respettivamente giustificati dal sig. Serafini, allorchè tali giustificazioni ponevano in essere, che il Sacerdote Manelli, non ostante la sua dimora in Cremona, aveva i suoi beni in Groppoli ove spesso ritornava, ivi trovavasi aperta la Casa Paterna, dove esso aveva per l'avanti costantemente abitato, dove abitavano tutt'ora il di lui Fratello, la Cognata, ed i nipoti, dove, tanto avanti, quanto contemporaneamente al Giudizio attuale eransi ad esso trasmesse da diversi Creditori le notificazioni delli atti giudiciali, in conseguenza d'una delle quali era persino comparso il medesimo Sacerdote Manelli al Tribunale di Fivizzano, aveva costituito Procuratore, ed era stata contro di lui qualificato come domiciliato a Groppoli, pronunziata la definitiva Sentenza, che venne quindi dal medesimo eseguita, e dove finalmente eransi fatti consegnatarii dei surriferiti atti, e notificazioni il di lui fratello, e la di lui Cognata, che era sorella del Sacerdote sig. Martinelli, al quale era stato per pubblico Istrumento dal Prete Manelli conferito un man-

dato di Procura, comprensivo perfino della facoltà di rappresentarlo in 3
Giudizio tanto come attore, quanto come reo convenuto.

Attesochè di fronte a tali univoche, e convincenti resultanze delli atti non meritava di essere valutata la circostanza della dimora attuale del Prete Manelli in Cremona, dove si asseriva, che avesse anche ottenuta una semplice Cappellania; Poichè quando era provato concludentemente l'esistenza del di lui domicilio originario in Groppoli, non poteva l'obiettata circostanza indurre il proprio, e vero abbandono del domicilio d'origine, il quale di regola, conforme avverte la *Dec.* 76. *Tom.* 3. *del Tesor. del For. Tosc.* non si presume, nè si dice verificato, se non se nel concorso, o di una formale dichiarazione, o di atti, e di fatti univoci, e comprovanti la deliberata volontà della persona di abbandonare l'antico per stabilire altrove un nuovo domicilio: E poteva soltanto la surriferita circostanza far credere, che il Prete Manelli, senza abbandonare il primo, avesse acquistato un secondo domicilio, come ad esso era permesso di fare. 4

Attesochè quando ancora, di fronte alli addotti riflessi, fosse potuto esistere qualche dubbio, si sarebbe potuto non ostante rispondere contro la pretesa nullità, mentre conveniva osservare, che il contegno del Prete Manelli di fronte alla conservazione del suo originario domicilio, era tale da autorizzare chiunque, e quindi anche il sig. Serafini, validamente trasmessergli le notificazioni delli atti giudiciali alla di lui casa in Groppoli, e doveva inoltre lo stesso Prete Manelli imputare a se stesso se a fronte delle tante molestie giudiciali, che al suo domicilio di origine venivangli inferite, non solo non si era mai determinato a far costare palesemente, ed in modo legale della sua intenzione di volere abbandonare quel domicilio, e di non voler più rimanere soggetto al Tribunale di Fivizzano, ma aveva invece obbedito più volte a tali giudiciali intimazioni, pagando i suoi creditori, e caricandosi perfino delle spese giudiciali, ed aveva in tal modo sempre più convalidata nei terzi l'opinione che esso considerasse come legittimi tali atti, e tali notificazioni, e che ritenesse tott'ora il suo antico domicilio, ed al Foro del luogo di sua origine volesse rimanere sottoposto.

Per questi Motivi

Atteso il recesso della prova Testimoniale contenuto nella Scrittura de' 6. *Aprile* 1831. *esibita dal Sacerdote Domenico Manelli, dice essere stato male appellato da detto sig. Manelli, e bene respettivamente giudicato colla Sentenza contro di esso proferita dalla R. Ruota di Pisa nel dì* 26. *di Maggio* 1830. *a favore del sig. Antonio Serafini, e perciò conferma la Sentenza medesima in ogni sua*

parte che ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore e condanna lo stesso Sacerdote Manelli nelle spese giudiciali anche della presente Istanza.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Giov. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, e Cosimo Silvestri *Relatore Consiglieri.*

DECISIONE XXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

S. Joann. Incompetentiae 6. Maii 1831.

In Causa Alberti e Rivola e LL. CC

Proc. Mess. Antonio Cino Rossi — Proc. Mess. Antonio Pierattini

Argomento

Il Tribunali di Commercio sono incompetenti per quelle Cause, che hanno per oggetto di provare una Società, dell' esistenza della quale non v' ha Istrumento, che si vuol porre in essere a carico di persona non addetta al Commercio.

Sommario

1. *Quegli, che non è Negoziante, e che non ha firmato in unione di Negozianti delle Cambiali non può esser chiamato al Tribunale di Commercio.*

2. *Il Cod. di Commercio, ed il Regolamento successivo non hanno data ai Tribunali di Commercio facoltà di conoscere delle questioni circa l' esistenza di una Società della quale non v' ha Istrumento che si vuol porre in essere a carico di persona non addetta al Commercio.*

3. *Nel silenzio della Legge deve ritenersi ferma la Giurisdizione Ordinaria.*

STORIA DELLA CAUSA

Luigi, e Gabbriello Rivola, Luigi Marchi, e Carlo Ceruti con scrittura del dì 26. Agosto 1829. adirono il Tribunale di San Giovanni come ff. di Tribunale di Commercio, e producendo delle Cambiali rilasciate a loro respettivo favore dal solo Giovacchino Rinaldi, domandarono che fosse dichiarato costare di una verbale Società Mercantile per partecipazione in affari di Pellami, e arte di Cazoleria infra detto Giovacchino Rinaldi, e il Sacerdote Tobia Alberti, e che fossero condannati solidalmente i pretesi Soci al pagamento delle Cambiali, che gli attori ritenevano firmate dal solo Rinaldi.

In mancanza di ogni principio di prova della pretesa Società i suddetti Rivola, e CC. di Lite esibirono colla medesima Scrittura due Cedole di Posizioni, alle quali fecero istanza, che fossero costretti a rispondere separatamente il Rinaldi, e l'Alberti.

Il Sacerdote Alberti senza opporsi all'ammissione delle Posizioni, con Scrittura del 29. Agosto suddetto chiese che le Posizioni medesime fossero visitate, e che all'esame assistesse il Giudice del Tribunale, e protestò, che tutto quello, che avrebbe detto il Rinaldi, non doveva, ne poteva essere atteso a suo danno.

Con altra scrittura del 31. Agosto suddetto il medesimo sig. Alberti dichiarò, che fra i generali riservi fattisi nella precedente Scrittura si dovea intendere compreso specialmente quello della incompetenza del Tribunale di San Giovanni adito erroneamente come Tribunale di Commercio.

Furono ammesse, e visitate le Posizioni, e quindi fu risposto alle medesime dal sig. Alberti negativamente, e dal Rinaldi, che all'opposto tutte le confessò.

Dopo la risposta a queste Posizioni i fratelli Rivola, e CC. di LL. ritornarono al Tribunale, e domandarono l'ammissione della prova Testimoniale per giustificare la pretesa verbale Società per partecipazione da essi asserita.

Allora il sig. Alberti con Scrittura del 12. Gennaio 1830. dedusse l'incompetenza del Tribunale di S. Giovanni come Tribunale di Commercio, e domandò che la Causa, quanto al di lui interesse fosse inviata avanti il Tribunal Civile.

Gli Attori insisterono che la Causa dovesse in ogni rapporto restare avanti il Tribunale di Commercio, per il che il Giudice del Tribunale di San Giovanni sul reflesso ch'esso stesso era Giudice di Commercio, e Giudice Civile, che perciò era indifferente il ritenere la Causa, come

Causa Commerciale, nel dì 13. Gennaio 1830. proferì il seguente Decreto. « ivi » Nonostante la Scrittura di domanda d'incompetenza esibita « sotto dì 12. Gennaio corrente per parte del sig. Tobia Alberti uno dei « convenuti io Causa, ordina procedersi ulteriormente in essa, assegnan- « do, siccome assegnò, ed assegna allo stesso sig. Alberti termine di giorni otto a dire, e dedurre ciò che sia di suo interesse in rapporto alla « domandata prova testimoniale »

Il Soccumbente sig. Alberti appellò dal detto Decreto avanti la Regia Ruota Civile di Firenze, sostenendo, che non essendo esso mercante, e non essendovi prova alcuna di un Contratto mercantile, non poteva essere richiamato avanti il Tribunale di Commercio.

Dietro contestazione dei Rivola, e CC. di LL. la Ruota, facendo diritto all'appello interposto dal sig. Alberti, emanò la seguente Sentenza. « ivi » Dichiara bene appellato dal Sacerdote Tobia Alberti, mal giudi- « cato col Decreto del Tribunale di S. Giovanni contro il medesimo « proferito il dì 13. Gennaio 1830. ed a favore di Luigi, e Gabbriello « fratelli Rivola, e di Luigi Marchi, e di Carlo Cerati, e revocando il « Decreto medesimo, dice, che la Causa introdotta da detti fratelli Ri- « vola, e Consorti di Lite contro l'appellante sig. Alberti con Scrittura « di Domanda del dì 26. Agosto 1829. deve inviarsi, come la rinvia al « detto Tribunale di San Giovanni come Tribunal Civile, e condanna « gli appellanti solidalmente nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del passato, e presente Giudizio Incidentale. »

Nel conflitto dei due giudicati emanati nella prima, e seconda istanza la Causa fu portata dai fratelli Rivola e CC. di LL. avanti il Supremo Consiglio, il quale decise come appresso.

Motivi

Attesochè resultava dagli Atti, che il Sacerdote Alberti aveva opposto in debito tempo l'eccezione della incompetenza del foro, per lo che cessava il dubbio, e rendevasi superflua la disputa se egli avesse potuto mediante la contestazione della Lite avanti il Tribunale di Commercio prorogare la di lui Giurisdizione, non ostante la sua qualità Clericale, affatto inconciliabile con quella di Negoziante, e non ostante, che la materia potesse considerarsi straniera dal Tribunal di Commercio, e perciò nella di lui giurisdizione nè virtualmente nè effettivamente compresa.

Attesochè il titolo dei Crediti dagli attori reclamati contro il Rinaldi, nascendo da Cambiale unicamente firmata dal medesimo, non avrebbe potuto rendersi comune al sig. Alberti, all'effetto di assoggettarlo alla

giurisdizione del Tribunale di Commercio, benchè nell'ipotesi ch'egli fosse obbligato al di loro pagamento, avvegnachè non avendo esso firmato le Cambiali, e non essendo Mercante, trovava sempre la sua difesa nella disposizione della Legge, la quale sottoponendo il non mercante alla giurisdizione del Tribunale di Commercio, nel solo caso, che egli in unione del mercante avesse firmato le cambiali in disputa, viene ad escludersi per le note regole di ermeneutica legale la giurisdizione del Tribunale di Commercio nel diverso caso, in cui non concorra il da lei espresso, e circoscritto sostanzialissimo estremo. È puntuale il Testo nel- 1
la *Leg. Praetor de Judiciis.*

Attesochè il sostenere, che il Giudizio intentato dai Creditori dei Rivola, essendo diretto a provare l'esistenza di una Società mercantile di pellami tra i medesimi, ed il prefato sig. Alberti presentava un subietto commerciale, altro non era, che una manifesta petizione di principio, poichè non solo niuna prova, ma neppure alcun titolo si produceva, onde desumere l'esistenza di questa Società, di cui soltanto le conseguenze possono nei congrui casi divenir materia conveniente alla Giurisdizione dei Tribunali di Commercio; non trovandosi, nè nel Codice di Commercio provvisoriamente conservato in Toscana, nè nel Regolamento successivo alcuna disposizione, che esplicitamente, o implicitamente conferisca ai Tribunali di Commercio la facoltà di conoscere sopra le questioni relative all'esistenza di una Società, quando non ve ne ha l'Istru- 2
mento, e che si tratta di porla in essere a carico di persona non addetta al Commercio, e perciò indubitatamente *ratione personae* alla giurisdizione dei Tribunali di Commercio non sottoposte; laonde ricorre il principio, che nel silenzio della Legge deve ritenersi ferma la Giurisdizione 3
ordinaria.

Attesochè il Documento prodotto in atti, contenente una confessione di debito del Rinaldi in favore dell'Alberti per la somma da questo pagata per conto del primo, cui parecchi Negozianti avevano somministrato Pelli per uso della sua Taberna, non faceva alcuna menzione di Società, e non poneva in essere altro, che un titolo di dare e di avere di debito, e credito tra il sig. Alberti, ed il Rivola.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato da Luigi, e Gabriello Fratelli Rivola da Luigi Marchi, e Carlo Ceruti dalla Sentenza contro di essi proferita dalla Ruota Civile di Firenze il dì 3. *Luglio* 1830. *ed a favore del sig. Tobia Alberti, e bene giudicato colla Sentenza predetta, conferma perciò la medesima, ed ordina che sia eseguita secondo la*

sua forma e tenore, e condanna gli appellanti nelle spese giudiciali e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Giov. Batt. Brocchi *Presidente*
Cav. Luigi Matteucci *Rel.* Luigi Matani
Cosimo Silvestri, e Luigi Bombicci *Consiglieri.*

DECISIONE XXVII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Pistoriens. Pecuniaria diei 1. Februarii 1831.

IN CAUSA RAFANELLI E GRADI NE GONFIANTINI

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Francesco Pacini

ARGOMENTO

La Donna, che nel Patrimonio del Marito ha un Fondo per sicurezza delle sue Doti non può impedire le prosecuzioni degli atti iniziati dai Creditori del medesimo per la vendita di altri Fondi, incapaci di divisione, e che sono di un prezzo esuberante all'importare delle di lei Doti.

SOMMARIO

1. *Quando nel Patrimonio del Marito non è rimasto, che un solo Fondo il quale sebbene non sia sufficiente per sodisfare delle Doti la Moglie, non può questa perciò impedire la Vendita di altri Fondi dello stesso Marito di gran lunga nel valore superiore al credito dotale.*

2. *Quando non si allegano, nè si giustificano errori di una fatta perizia, non se ne ammette una nuova.*

STORIA DELLA CAUSA

Giuseppe Rafanelli Creditore liquido di Marco Gonfiantini in forza

di Sentenza passata in cosa giudicata, dopo avere ottenuta l'immissione sopra alcuni piccoli effetti appartenenti al suo Debitore, dimandò la stima dei medesimi, che fu eseguita, ed omologata, in seguito di che si fece luogo allo destinazione del giorno per l'Incanto, che doveva aver luogo avanti il Tribunal di Pistoia nel dì 20. Giugno 1829.

Nel 17. Giugno 1829. la Rosa Gradi Moglie del Debitore Gonfiantini comparve avanti il Tribunale suddetto a domandare su i detti effetti l'assicurazione della sua Dote per la somma di scudi 167.1. producendo in giustificazione di detto suo preteso credito, un privato atto, il quale mancava di data certa, sebbene apparentemente annunziasse quella del primo Marzo 1798., che era però sempre posteriore al Contratto di Matrimonio già avvenuto nel precedente mese di Gennaio.

Il Rafanelli dopo avere opposte le diverse eccezioni, nelle quali poi non insistette, che per l'enunciate circostanze di fatto militavano contro la sussistenza del preteso credito dotale, rilevò, che nel Patrimonio del Marito di questa Rosa Gradi rimaneva oltre i beni stati spropriati, un Fondo sufficientissimo all'assicurazione come sopra domandata, qual circostanza di fatto rimase quindi accertata anco per mezzo di perizia giudiciale ordinata dal detto Tribunale di Pistoia.

Il Tribunale suddetto per tanto con sua Sentenza de'30. Giugno 1830. decidendo sulle domande inoltrate come sopra dalla suddetta Gradi, dichiarò quelle inammissibili, e le rigettò per i motivi, che accompagnano la Sentenza medesima.

La soccumbente Gradi interpose appello dalla surriferita Sentenza, e la Regia Ruota pronunziò come appresso.

Motivi

Attesochè ammesso ancora in fatto ciò che in ultimo luogo aveva obiettato la Gradi ne Gonfiantini, cioè, che il Fondo unico rimasto nel Patrimonio del di lei Marito non fosse sufficiente a garantire la restituzione delle di lei Doti contro quello che resultava dalla giudicial perizia, eseguita dal Perito Francesco Gualtierotti nel 19. Giugno 1829., non per questo sorgeva in essa il diritto a poter arrestare gli atti della vendita già iniziati contro gli altri Fondi dal Rafanelli Creditore dello stesso di lei Marito, poichè quando questi Fondi, come rimaneva giustificato dalla precedente perizia giudiciale dello stesso Gualtierotti del 14. Febbraio 1829 esuberavano nel loro valore di gran lunga l'importare delle di lei Doti, e non erano suscettibili, senza un deprezzamento, di una comoda divisione, per quanto restava comprovato dall'altra egualmente giudicial perizia del Perito Sebastiano Morini del 26. Agosto 1829. non potevano per giustizia sottrarsi all'esperimento degli incanti, onde da questo potesse

ritrarsi quel maggior prezzo, che rendeva più pingui, ed efficaci le speranze dei Creditori, secondo ciò, che non ha guari venne in consimili
termini risoluto da questa medesima Ruota nella sua *Decisione del* 7.
1 *Gennaio* 1830. *in Causa Moriani, e Bartoli, e Chelotti, ne Martini.*

Attesochè questi medesimi riflessi influivano essenzialmente nel ravvisare l'inutilità di quella perizia, che in *liminae ferendae Sententiae* era stata richiesta per parte della detta Gradi ne Gonfiantini, pel qual proposito d'altronde non si sarebbero nel concreto ravvisate ragioni sufficienti per accordarla, allorquando con la prodotta stima stragiudiciale del Perito Niccolai non giustificavasi, ne tampoco allegavansi errori di sorte alcuna, dei quali potesse supporsi infetta la precedente perizia rela-
2 tiva al Fondo di che si tratta.

Per questi Motivi

Previa la riunione dell'Incidente promosso all'udienza di questa mattina al merito principale della Causa: dice primieramente non esser luogo all'ammissione della Perizia richiesta per parte della Rosa Gradi ne Gonfiantini, e quindi procedendo a pronunziare sul merito, dice essere stato male appellato per parte della medesima dalla Sentenza proferita dal Regio Tribunal Collegiale di Pistoia sotto dì 30. *Giugno* 1830. *ad essa contraria, e respettivamente favorevole a Giuseppe Rafanelli; Conferma perciò la Sentenza suddetta in ogni di lei parte, ed ordina quella eseguirsi secondo la sua forma, e tenore.*

Condanna finalmente l'appellante nelle spese ancora della presente Istanza giudiciali, e stragiudiciali da liquidarsi.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Luigi Bombicci *Presidente*
Baldassarre Bartalini *Relatore*, e Francesco Bernardi *Auditori.*



DECISIONE XXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetens. Nullit. diei 2. Martii 1831.

In Causa Rossi — e — Scior

Proc. Mess. Francesco Pacini — Proc. Mess. Enrico Fiascaini

Argomento

La discussione di un'Incidente pregiudiciale fissata dai Giudici alla pubblica Udienza, alla presenza dei Procuratori delle Parti, è bene, e legalmente eseguita, e la Sentenza, che ne viene emanata non è soggetta a nullità.

Sommario

1. *Nella pendenza di un Incidente pregiudiciale non è dato il fissare la discussione sul merito della Causa, perciò quella che viene fissata, appella sicuramente all' Icidente.*

2. *Quando i Giudici alla pubblica Udienza hanno fissato alla presenza dei Procuratori delle Parti la discussione dell' Incidente non v' ha bisogno di alcuna citazione, e la Sentenza, che viene emanata non è nulla.*

Storia della Causa

In un Giudizio di rescissione di Contratto vertente davanti il Magistrato Supremo di Firenze in fra il sig. Romualdo Rossi attore, ed il sig. Carlo Scior reo convenuto, il sig. Rossi col ministero del suo Procuratore citò Mess. Carlo Catanzaro difensore allora del sig. Scior per essere la mattina del 1. Dicembre 1830. all'Udienza del Magistrato per sentire fissare il giorno della discussione.

In detta mattina, e prima dell' Udienza del Magistrato fu notificata al Procuratore del sig. Rossi una Scrittura, con la quale elevavasi dal sig. Scior l' incidente se fosse spirato il termine probatorio da potersi far luogo alla fissazione della suddetta discussione.

Apertasi l' Udienza del Magistrato i Procuratori d'ambe le parti fecero presente al Magistrato stesso il suddetto Incidente, ed il Procuratore del sig. Rossi fece istanza, che fosse fissato il giorno della discussione di tale Incidente proponendosi dar subito le sue eccezioni in atti. Ed il Magistrato Supremo emanò il seguente Decreto « Sentiti i Procuratori delle « parti fissa la discussione della Causa di che si tratta pel dì 4. stante.

Nel dì 4. Dicembre comparve all'Udienza del Magistrato soltantò il Procuratore del sig. Rossi, il quale discusse la questione incidentale sulle eccezioni già dal medesimo date in atti fino dal giorno antecedente, ed il Magistrato alla fine dell' Udienza proferì Sentenza, che dichiarò decorso il termine probatorio, e fissò il giorno della discussione sul merito.

Da tale Sentenza appellò il sig. Scior per il capo della nullità, e separatamente per quello dell'ingiustizia, facendo istanza, che con separata, e distinta Sentenza fosse prima deciso della nullità; E la Ruota con la Sentenza del 27. Gennaio 1831. dichiarò non costare della detta nullità.

Da questa Sentenza pure della Ruota appellò il sig. Scior davanti il Supremo Consiglio, il quale è sceso nell'appresso pronunzia per i seguenti.

MOTIVI

Attesochè il Procuratore del sig. Rossi citò il Procurator del signor Scior per essere la mattina del dì primo Dicembre 1830. alla pubblica Udienza del Magistrato Supremo per sentir fissare la discussione sopra il merito di una Causa di rescissione di Contratto fra i prefati sigg. Rossi, e Scior vertente; e che nello stesso dì 1. Dicembre prima che si aprisse la pubblica Udienza del Magistrato, il Procuratore del sig. Scior notificò al Procuratore del sig. Rossi, come assicura il Cursore Tomei nel rapporto della notificazione, la Scrittura di domanda incidentale, per far dichiarare, che non era ancora spirato il termine probatorio della suddetta Causa di rescissione di Contratto, onde non venisse fissata la richiesta discussione sul merito della Causa medesima.

Attesochè nel detto dì 1. Dicembre i Procuratori delle respettive parti alla pubblica Udienza fecero presente al Magistrato la suddivisata domanda Incidentale, la quale come pregiudiciale impediva la fissazione del giorno della discussione sul merito della Causa, ed in conseguenza di ciò il Magistrato alla stessa Udienza proferì il seguente Decreto di Giornaletto « Sentiti i Procuratori delle respettive parti, fissa per il dì « 4. stante la discussione della Causa di cui si tratta. »

Attesochè questo Decreto in fissando la discussione della Causa, di cui si tratta, appellò certamente alla Causa della domanda incidentale

del sig. Scior, sì perchè era quella, che allora si fece dai Procuratori di ambe le parti presenti al Magistrato, sì perchè nella pendenza d'un'Incidente pregiudiciale non era dato il fissare la discussione sul merito della Causa di rescissione di Contratto, cosicchè al Supremo Consiglio è sembrato inattendibile quello, che insinuar si voleva dal Difensore del sig. Scior, che cioè il Decreto appellasse alla detta discussione sul merito della Causa di rescissione di Contratto. 1

Attesochè per tanto dopo, che il Magistrato avea fissato alla pubblica Udienza, ed alla presenza dei Procuratori d'ambe le parti con Decreto di Giornaletto, che la Causa della domanda Incidentale del sig. Scior sarebbe stata discussa il dì 4. Dicembre 1830., non fu necessaria conforme pretendevasi per parte del sig. Scior, che il Procuratore del sig. Rossi citasse il di lui Procuratore a comparire davanti al Magistrato nel detto giorno per discutere sull'Incidente, poichè la prima citazione a comparire in un determinato giorno alla pubblica Udienza per sentir fissare la discussione della Causa, e che di fatto questa discussione è stata pubblicamente, e formalmente fissata per giorno certo con Decreto di Giornaletto dispensa da qualunque ulteriore citazione; ed il sig. Scior non deve, che attribuire alla negligenza del suo Difensore, se il dì 4. Dicembre mancò di comparire alla pubblica Udienza del Magistrato per discutere la Causa del promosso Incidente. 2

Attesochè male pure si pretendeva per parte del sig. Scior, che la Sentenza su l'Incidente emanata dal Magistrato alla fine dell'Udienza nel suddetto dì 4. Dicembre dopo essere stato trattato detto Incidente dal solo Procuratore del sig. Rossi fosse infetta di nullità per difetto di precedente citazione a Sentenza, imperciocchè nel vegliante sistema di Procedura non può darsi di nullità ad una Sentenza per difetto di precedente citazione, subito che, previa citazione, era stato fissato con Decreto di Giornaletto il giorno della discussione, conforme esaminata profondamente la materia stabilì questo Supremo Consiglio in *Aretin. seu Castri S. Nicolai praetensae nullitatis Sententiae* 27. *Maii* 1825. *in causa Cividalli, e Cecconi, et in Pisan. praetensae nullitatis Sententiae* 8. *Julii* 1825. *in Causa Pallavicini ne Raggi, e Pandolfini. Tesor. del For. Tosc. T.* 15. *Dec.* 2. *e Dec.* 20. essendosi dal Procuratore del sig. Scior dovuto sapere, che trattandosi d'un'Incidente, ossia di una Causa sommaria, in cui il probatorio si confonde col decisorio, era nella facoltà del Magistrato il proferire la Sentenza alla fine della prima discussione, ed udito ancora il solo Procuratore del sig. Rossi. 3

Ne hanno fatto specie al Supremo Consiglio le due sue Decisioni che si allegavano a sostegno della pretesa nullità per parte del Difensore del sig. Scior, e riportate nel *Tesor. del For. Tosc.* la prima nel *T.* 5.

Dec. 35., e la seconda nel *T.* 10. *Dec.* 69.; non la prima, mentre la stessa soltanto fissa, che rendesi necessaria la citazione per portare alla cognizione, discussione, e Decisione del Magistrato, un'Istanza incidentale, il che non ha rapporto alcuno con la questione attualmente esaminata, e decisa; non la seconda Decisione poichè la medesima unicamente dichiara la nullità della Sentenza della Ruota di Arezzo, perchè emanata sul merito della Causa nella pendenza d'un'Incidente davanti la stessa Ruota, e prima che una notificazione, o citazione avesse portato a notizia del succumbente, che la Ruota era nella determinazione di decidere il merito della Causa, e non l'Incidente promosso, Decisione non applicabile, come ognuno rileva, alla Causa, che si è agitata fra i sigg. Scior, e Rossi.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato dal sig. Carlo Scior, e bene respettivamente essere stato giudicato dalla Sentenza della Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze, proferita li 27. *Gennaio* 1831., *quella perciò conferma in tutte le sue parti, ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore; e condanna detto sig. Scior, a favore del sig. Romualdo Rossi nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Giov. Batista Brocchi *Presidente*.
Cav. Luigi Matteucci, Luigi Matani,
Cosimo Silvestri, e Luigi Bombicci *Rel.*, *Consiglieri*.

DECISIONE XXIX.

R. RUOTA PISANA

Pisana Immissionis diei 11. Maii 1831.

In Causa Dinelli e Dinelli

Proc. Mess. Francesco Mezzoli — Proc. Mess. Gaspero Carrani

Argomento

La divisione fra due Fratelli di un Patrimonio di Beni tutti Livellari non importa alienazione, nè fa presumere la remissione del Vincolo.

Sommario

1. *Quando nei Contratti di Concessione Livellaria apparisce il Gius di donazione dei Discendenti Maschi a preferenza delle Femmine, ha luogo il Gius di accrescere fra' Maschi medesimi in esclusione delle Femmine.*

2. *Quando non costa della volontà dei Contraenti in contrario la divisione dei Beni Livellari fra' compresi non importa remissione di vincolo.*

3. *La remissione del Vincolo può apparire evidente perchè espressa nel Contratto, o per mezzo di congetture.*

4. *Non può dirsi rimesso il vincolo Livellare in una Divisione avvenuta fra' Compresi, allorchè non è accompagnata da Clausule importanti traslazione di dominio, o da parole inducenti rinunzia ai diritti scambievoli competenti ai Dividenti.*

5. *I Beni Livellari debbono considerarsi come liberi quando ne è stato disposto come Liberi.*

6. *Quando i Beni tutti sono venuti in divisione fra Fratelli di qualità Livellare, si considera esclusa la remissione del Vincolo.*

7. *Non si alienano i Beni Livellari nel senso della Legge del 1769. e delle successive Istruzioni, e si conserva nel tempo stesso il Gius di vocazione per i Chiamati ex pacto, et providentia.*

8. 9. 10. 12. *La divisione dei Beni Livellari non importa aliena-*

zione se d' altronde non ne costa , non potendosi presumere , che alcuno rinunzi ai propri diritti quesiti con un' Atto compatibile per conservarli.

11. *La Legge del 1769. e le Istruzioni danno facoltà di alienare i Beni Livellari, ma non mutano la natura, e l'importanza degli Atti, che si pongono in essere dai possessori dei Livelli, nè fanno divenire alienazione quello, che per volontà dei Contraenti non è tale.*

MOTIVI

Vennti Gennaro, e Bartolommeo fratelli Dinelli di Filettole nella determinazione di dividersi i Beni Livellarj parte di Dominio diretto della già soppressa Abbazzia di San Girolamo della Verruca ed oggi di questi RR. Spedali di Pisa, e parte della Comunità di Vecchiano quali Beni trasmessi loro dai maggiori possedevano essi promiscuamente, ed in comune, ne eseguirono coll'opera dei Periti eletti concordemente la segregazione, e l'assegna respettiva nel 4. Settembre 1802. Morto poi nel 28. Giugno 1828. Bartolommeo senza prole maschile, poichè lasciò soltanto le figlie Maria Annunziata, e Maria Caterina, Gennaro siccome maschio Agnato appoggiandosi ai Contratti delle concessioni Livellarie, premessi alcuni atti possessorj da quali desistè poi a' reclami fattine in giudizio dalle Nepoti; agì formalmente contro le medesime nel 18. Agosto 1828. davanti il Tribunale di Prima Istanza di Pisa, onde ottenere la immissione in possesso di quella porzione di Beni livellarj che nella sopraccitata divisione erano stati dati al defonto Bartolommeo e ciò per atto di vocazioni, e per gius accrescendi o non decrescendi come dicesi.

Nella contestazione della Lite fù fra le parti disputato in prima Istanza se in forza de due respettivi contratti di primitiva investitura del 12. Gennajo 1715. e del 19. Gennajo dovesse o nò al mancare della linea mascolina di uno de primi investiti farsi luogo a succedere ne Livelli a favore delle di Lui discendenti femine, o sivvero dovessero esser preferiti i maschi discendenti della Linea dell' altro primo investito. Ma abbandonata poi questa questione meno congruamente elevata per quanto sembra, poichè i due fratelli Gennaro, e Bartolommeo scendono veramente ambedue dallo stesso primo investito come mostra l'albero esistente in atti; s'insistè alquanto più tenacemente per parte delle donne nel contrasto al loro Zio il gius di accrescere in forza de patti di concessione Livellare e come scendente esso insiem col fratello Bartolommeo da uno stesso Nipote, e Colonnello costituente uno de' primi investiti. Più poi insisterono le Donne in asserire che coll' atto di divise del 1802. fu per volontà delle Parti contraenti rimesso il vincolo enfiteutico de' Beni caduti in divisione, ed in conseguenza non era dato oggi a Gennaro Zio l'agire per di-

ritto di Vocazione come se quel vincolo sussistesse tuttora, e ciò specialmente di fronte alle Leggi del 2. Marzo 1769. e delle istruzioni del 1783. che ridussero a guisa di allodiali, ed alienabili questa sorta di Beni.

Il Giudice della prima Istanza con Sentenza del 5. Luglio 1830. giudicò non essere veramente avvenuta colla divisione del 1802. questa pretesa remissione di Vincolo, stabilì esistere a favore di Gennaro Dinelli il gius di accrescere, o non decrescere, e in conseguenza attribuì al medesimo il diritto di reclamare i Beni livellarj che egli perseguitava commettendo ad un Perito giudiciale, della lui opera si era valso onde percipere, e riconoscere tali Beni (nel patrimonio posseduto dalle donne) il segregarli materialmente, e scorporarli da alcuni altri Beni che quantunque Livellarj erano stati alienati per via di testamento da Matteo Dinelli Zio di detti Gennaro, e Bartolommeo, Beni che erano pure nel 1802. stati divisi insiem con tutti gli altri fra essi Gennaro, e Bartolommeo, e segregarli, e scorporarli similmente dai Beni che provenivano da particolare acquisto di Bartolommeo che devono insiem con gl'indicati Beni venienti da Matteo rimanere nella proprietà, e possesso delle figlie di esso Bartolommeo.

Da questa Sentenza appellarono alla Ruota le soccombenti figlie del fù Bartolommeo Dinelli. Presa quindi da noi a decidersi la questione « *se sia o no luogo alla immissione a favore di Gennaro Dinelli ne Beni Livellarj da esso reclamati* abbiamo risposto *affermativamente* confermando il precedente Giudicato.

Ne potevamo rispondere diversamente attesochè da' patti contenuti negl'istrumenti di concessione Livellaria appariva evidente, nè si controverteva nemmeno più in questa seconda Istanza dai Difensori delle appellanti il gius di Vocazione de' discendenti Maschi di tutti, e ciascuno de' primi investiti a preferenza delle discendenti femmine. Donde derivava il gius di accrescere fra i maschi medesimi in esclusione delle donne, gius tanto più incontrastabile rapporto a' due fratelli Gennaro, e Bartolommeo perchè derivanti da un solo, e medesimo colonnello, o sia da uno de' diversi primi investiti. Nè di fatti si è davanti alla Ruota insistito nemmeno dai difensori delle Donne nell'esclusione di questo 1
gius di accrescere.

Quindi tutto il momento della questione si è sostanziato in conoscere, e determinare la estensione, e l'efficacia della divisione fatta fra i due fratelli Dinelli nel 4. Settembre 1802. onde stabilire se in forza della medesima dovessero dirsi venuti nel possesso del fù Bartolommeo come prosciolti dal vincolo enfiteutico perciò che riguarda i diritti degli altri chiamati, i Beni di cui si tratta, e così esser poi passati quasi liberi nelle di lui figlie ed eredi, senza che in conseguenza sia permessa al loro Zio Gennaro di valersi utilmente de' diritti deri-

vanti dal patto di prima conduzione Livellaria; e ciò che val lo stesso se la divisione del 1802. avesse o no indotto per volontà de' contraenti la rimissione del vincolo Livellare.

Soglionsi da compresi, e chiamati in uno o più Livelli dividere spesso i Beni fra loro promiscuamente posseduti per levarsi dalla comunione spesso incomoda cagionatrice di discordie fra i chiamati medesimi che sogliono pure d' ordinario essere individui della stessa famiglia, o della stessa agnazione.

Quindi tal sorta di divisioni per se stesse si considerano, e sono veramente fatte per comodo de' diversi condomini Livellarj onde ciascuno amministri e goda a modo suo la sua porzione di Beni, senza che frattanto s' intenda aver voluto essi con simile divisione rinunciare ai diritti respettivi venienti da' Contratti d' investitura, e variare per cosi dire relativamente ai diritti medesimi la natura de' Beni dedotti in divisione.

Quindi la teoria comunemente insegnata, e ricevuta nel Foro, che se non costi delle volontà de' Contraenti in contrario la divisione di Beni Livellarj fra i compresi non importa remissione di Vincolo; come per la regola dedotta dal Testo in *Leg. qui Rome §. Duo ff. de verbor obligat. et Leg. a Substituto ff. de Legat.* 1. *et in Leg. cum pater §. Hereditatem ff. de Legat.* 2. insegnano comunemente i DD. e fra gli altri *Fulgin. de jur emphyth. quest.* 6. *de Renunciation N.* 1. *card. De Luc. de Emption. Dis.* 54. *Num.* 4. *Rot. Rom. Dec.* 175. *N.* 12. *et* 16. *part.* 5. *tom.* 1. *Recen. Rot. Florent in Florentina concursus creditorum* 11. *Sett.* 1736. *pag.* 17. *av. Quaratesi Neroni Relat.* e nella *Senen. Fidecommissi de Piccolominis quoad bona Modanelle* ec. 14. *Aprile* 1772. *Art.* 3. *pag.* 34. *§. Perciò av. Rivieri e da Mulazzo Signorini ed il Supremo Consiglio di Giustizia in Causa Sbrana, e Chiaverini* 14. *Luglio* 1824. *N.* 1. *av. Sermolli.*

La volontà in contrario, o sia là voluta remissione del Vincolo o può apparire evidente perchè espressa nel contratto o s' induce per via di congetture, e di argomenti allorchè si verificano circostanze tali di fatto
3 che senza ammettere voluta la remissione del vincolo la divisione non presenterebbe la dovuta giustizia ed eguagliarsi.

La volonta espressa non si riscontra nel caso nostro non essendo a ciò bastante le clausule che si leggono nell' atto di divise « *dichiarandosi di mai in avvenire reclamare per tempo almeno per dato, e fatto della sopradetta divisione facendosi reciprocamente fine, e quietanza generale e generalissima, obligando per tale effetto le loro proprie persone, ed i beni de loro eredi nella più ampla forma* » poichè queste espressioni spiegano tutta la forza del loro significato in relazione della eseguita *divisione* tale quale ella è di beni enfiteutici fatta infra compresi,

in quanto che la divisione deve stare ed osservarsi sempre finchè esistono discendenti egualmente chiamati dalle due linee de' Contraenti, senza che frattanto si sia voluto dai contraenti stessi cangiare in parte l'indole de' beni, e proscioglierli dal vincolo Livellare col rinunciare ai diritti respettivi che potevano esser per verificarsi a causa dell'una o l'altra linea in lui venissero a mancare i chiamati o sia la discendenza Mascholina come difatti si è oggi avverato.

Quindi è che patti ed espressioni simili alle pur ora enunciate non furono mai reputate bastanti all'effetto di dir rimesso il vincolo Livellare in una Divisione avvenuta fra i compresi, allorchè, come nel caso, non erano accompagnate da veruna clausula traslativa di dominio, o da altre parole importanti rinuncia a' diritti vincendevoli competenti ai dividenti *Rot. Rom. Dec.* 49. *N.* 27. *cor. Crispo et in Placentina Fidecommissi* 4
25. *Februar.* 1733. *cor. Rezzonico* §. *Nullis autem in Ianen. Immissionis* 26. *Martii* 1792. §. 14. *cor. Acciajoli et in Confirmatoria* 13. *Iunii* §. 4. *cor eodem. Rot. Florent. in cit. seu Fidecommissi de Piccolominis quoad bona Modanell.* 14. *April* §. 31. *cor. da Mulazzo Signorini et in Florentina seu Fighinen Pretens Immissionis* 28. *Maii* 1782. *cor. Maggi Supremo Consiglio di Giustizia in citata Sentenza di Causa Sbrana*, e *Chiaverini* 14. *Luglio* 1824. §. *Poichè sebbene ec. av. Sermolli.*

Nemmeno si verifica la volontà presunta e argomentata per via d'illazioni, perchè non abbiamo circostanze che mostrino la necessità ne' contraenti di aver voluto rimettere il Vincolo mentre non s'ha nel caso quella mistura di Beni Livellarj e non Livellarj dedotti in divisione di guisa che senza ravvisarvi la remissione del vincolo si riscontri avvenuto troppo enorme sbilancio e lesione, e danno di quella parte cui toccarono, senza le necessarie detrazioni, i Beni Livellarj di fronte a quella che ebbe beni liberi. Nè ad indurre tale mistura è sufficiente il riflettere che fra Beni divisi fra Gennaro, e Bartolommeo Dinelli nel 1802. quantunque tutti Livellarj ve ne era però una certa quantità che dovevan considerarsi come liberi atteso l'esser derivati dalla eredità di Matteo Dinelli il quale essendo morto con testamento ed instituzione di Eredi ne dispose veramente per le regole di 5
che *Rot. Florent. in Imolen. Immissionis quoad bona emphytheutica* 15. *Iunii* 1821. §. 5. *cor. Isvard.*

Imperocchè all' effetto di cui si tratta, all'effetto cioè di trarre da simile circostanza argomento concludente di remissione di vincolo voluta dai dividenti nulla giova questa pretesa mistura. Difatti essendo pur vero che i Beni Livellarj per quanto alienati non cessano di essere tali di fronte al padrone diretto, e di esser perciò gravati del canone pattuito ne' contratti di primitiva concessione, è evidente che manca propriamente la ragione della ineguaglianza, e dello sbilancio, che non si riscontra nella di-

visione, in cui tali Beni furono posti in contraccambio di altrettanti Beni Livellarj, e così gravati egualmente di canone, e mai alienati. Oltre di ciò si verifica in fatto nel caso nostro che i Beni Livellarj venienti dall'Eredità di Matteo Dinelli furono divisi fra Gennaro, e Bartolommeo, a piccolo divario fra poca terra Livellare resa libera per le subite alienazioni, e la corrispondente poca terra pur livellare, ma non ancora alienata. Differenza che non merita di essere curata si per la sua tanto esigua entità, e si perchè poteva bene Bartolommeo appena fatte le divise e possono anche oggi le sue figlie ed eredi togliere ogni disparità riducendo a voglia loro all'atto la facoltà che hanno dalla Legge di disporre, ed affiggere così la qualità di alienata anche a quella poca terra che sta a contrabilanciare il poco di più che sulla eredità di Matteo ha ottenuto Gennaro, l'esser pertanto i Beni tutti venuti in divisione tra fratelli Dinelli nel 1802. di natura e qualità Livellare somministrava un più forte riscontro un argomento valevolissimo, che stava ad escludere la pretesa voluta remissione del vincolo come oltre la *Rota Fiorentina nella citata Figlinen* §. 17.
6 *av. Raffaelli Simonelli*, e *Maggi* avvertiva il Supremo Consiglio nella citata Sentenza avanti Sermolli §. *Molto più poi ec.*

Invano i Difensori delle sorelle Dinelli si sforzavano trarre la questione dai termini della Remissione del Vincolo enfiteutico a quelli della alienazione avvenuta in grazia della fatta divisione col ridursi dai due possessori Livellarj all'atto la facoltà di alienare attribuita ad essi dalla Legge del due Marzo 1769. e dalle successive Istruzioni del 17. Giugno 1776. e del 7. Gennajo 1783. Imperocchè per quanto si volgesse sotto un diverso aspetto la questione tornava nella sostanza ad esser sempre la stessa consistente nella interpetrazione della volontà de' Contraenti o sia nel conoscere, e decidere se fu mente de' medesimi di distrarre veramente, ed alienare i Beni enfiteutici nel senso di che nelle suddette Leggi ed instruzioni, o se piuttosto non vollero essi che dividersi i Beni Livellari posseduti sino a quel giorno in comune senza per altro recedere, e rinunziare ai diritti respettivi loro competenti, siccome chiamati ai Béni stessi per i contratti d'investitura; e sotto altri termini senza rimettere il vincolo livellare onde que' Beni erano affetti. Ed in vero non può concepirsi ridotta fra i chiamati nel Livello all'atto la facoltà di alienare Beni enfiteutici, senza associarvi necessariamente ed includervi l'idea della remissione del Vincolo; poichè non si aliena propriamente nel senso della Legge del 1769., e delle successive Istruzioni un fondo Livellare in altri col conservare nello stesso tempo permanente il gius di Vocazione per i chiamati
7 ex pacto et providentia.

La divisione importa alienazione dicevano i Difensori delle Sorelle Dinelli, ma a questa regola troppo generica rispondevasi ugualmente bene per parte dei Difensori del Gennaro Dinelli con una regola non meno ve-

ta, e non meno generica che se non consti d' altronde non si presume
mai che altri rinunciar voglia ai proprj diritti quesiti con un atto che può
intendersi, e valutarsi in modo da non essere incompatibile colla perma-
nenza de diritti medesimi. Ritornavasi dunque sempre ai puri termini di
questione di volontà, in cui tutte le ragioni da noi enunciate di sopra per 8
escludere che si volesse nella divisione del mille ottocento due rimettere
il vincolo livellare militano egualmente e stanno ad escludere cho si vo-
lesse pure alienare l'enfiteusi, o sia liberare i Beni dai diritti stipulati in
favore de chiamati nelle primitive Conduzioni, e però a favore ancora de-
gli stessi dividenti. 9

È vero che la provvidissima Legge del 1769., e le successive istru-
zioni del 1876 , e del 1783. riducono ad *instar allodialium*, e però
alienabili i Beni di Dominio di mani morte, e riducono pure alienabili
con certi modi i Beni di Dominio diretto delle Comunità. Ma questo in
diritto. E la questione nostra è di fatto. Colla divisione del mille otto-
cento due vollero o no i due fratelli Dinelli ridurre all' atto la facoltà di
alienare, o sia vollero o nò prosciogliere i Beni dal vincolo onde erano
astretti a loro favore come chiamati nell' enfiteusi? Vollerò reciprocamen-
te rimettersi il vincolo livellare? vollero distrarre ed alienare vicendevol-
mente fra loro que' beni? No. Perchè , secondo quelchè abbiamo accen-
nato, mancava in proposito, e la espressa, e la congetturata volontà, la qua-
le d' altronde rimaneva esclusa per le regole, e per le teorie già adottate 10
nel Foro.

Nè queste règole, e queste teorie erano meno da seguirsi oggi per
trattarsi di divisione fatta dopo la Legge del mille settecento settantanove,
e le istruzioni del 1783. di quello che lo erano in avanti per la divisione
avvenuta prima di quelle epoche. Di fatti la Legge, e le istruzioni diedero
facoltà di alienare i Beni Livellarj ma non per questo mutarono nè pote-
rono mutare la natura l'indole, e la importanza degli atti, che si sarebbe-
ro posti in essere da' possessori de' Livelli, nè fecero ne poterono far di-
venire atto di alienazione quello che per se stesso, e per la volontà di chi
lo poneva in essere non era tale. Quindi essendo che per le cose notate 11
di sopra la divisione del 1802. fra i due fratelli Dinelli non importò per
se stessa e per volontà de contraenti rinunzia , e remissione del vincolo
Livellare, nè potè per certo importare alienazione perchè alienazione nel
senso, di cui si tratta, non può stare colla permanenza e durata del vin-
colo, la circostanza di Leggi esistenti che attribuivano ai dividenti la fa-
coltà, volendo, di alienare, o sia di rinunziare al vincolo Livellare in pre-
giudizio non solo proprio ma anche de' futuri chiamati, non può dar mag-
giore estensione a quell' atto di divisione, e far sì che si debba aver per
voluto, e per fatto dai dividenti ciò che non apparisce aver essi veramen- 12
te voluto, e fatto o sia aver ridotto all'atto la facoltà di alienare.

Ne conveniva insister troppo sulle parole materiali delle istruzioni per la Provincia Pisana del 17. Gennajo 1776. poichè dal contesto delle istruzioni medesime, e più dal tenore chiaro ed esplicito della Legge del 1779., e dallo spirito, e dallo scopo di queste Sovrane disposizioni appariva evidente, ed incavillabile che per dirsi adoperata la facoltà della distrazione o alienazione de' Beni livellarj non basta già la menzione che de' Beni stessi sia fatta in un atto qualunque ma si esige che sia fatta ed inclusa in un' atto che porti indubitatamente vera, e propria distrazione per parte di chi lo pone in essere. Lo che è sì vero che si dubitò perfino un tempo se la istituzione di erede universale fatta dal possessore de Livelli includesse o no tale atto di distrazione, e fù poi resoluta affermativamente colle dette istruzioni del 1776.

Dunque ogni qual volta la divisione del 1802. non presenta indubitatamente un atto di distrazione del Livello, e non lo presenta perchè simile divisione non è incompatibile colla permanenza del Vincolo livellare, che d' altronde non consta si volesse da' Contraenti prosciorre o rinunziare, è forza concludere che mal si pretendeva dai difensori delle sorelle Dinelli ravvisare in quella divisione medesima ridotta all'atto la facoltà dalla Legge del 1769., e dalle successive istruzioni attribuita ai possessori di Beni Livellarj di mano morta e di Comunità di alienarli in pregiudizio de' diritti proprj, e de futuri chiamati diritti venienti dalla natura de beni Livellarj e dai contratti di prima investitura.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte di Maria Annunziata, e Maria Caterina sorelle Dinelli dalle parti ad esse contrarie, e favorevoli a Gennaro Dinelli della Sentenza proferita dal Tribunale di prima Istanza di Pisa nel 5. *Luglio* 1830., *quale Sentenza perciò conferma nelle parti suddette ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore ec.*

E compensa fra le parti Litiganti le spese anche del presente giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Sigg.

A. Carmignani *primo Aud.*
Antonio Magnani *Aud. Rel.*, Gio. Batta. Lorenzini *Aud.*



DECISIONE XXX.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Desertion. Appellat. diei 26. Januarii 1831.

In Causa Gallichi = Severi

Proc. Mess. Antonio Salucci — Proc. Mess. Giuseppe Querci

Argomento

Dal giorno della prosecuzione dell'appello comincia a decorrere il termine della riproduzione degli atti.

Sommario

1. 2. *Il termine alla riproduzione degli atti comincia a decorrere dal giorno della prosecuzione dell'appello.*

Storia della Causa

Con Decreto proferito dalla Regia Ruota Civile di Firenze nel 9. Febbraio 1820. fu dichiarato deserto, per defetto di deduzione di gravami, l'appello, che con atto de' 2. Dicembre 1829. il Severi aveva interposto da una Sentenza contro di lui proferita dal Tribunale di Commercio di detta Città li 23. Ottobre di detto anno, proseguito avanti la Ruota suddetta colla Scrittura dei 17. dello stesso mese di Dicembre.

Da quel Decreto appellò il Severi avanti il Supremo Consiglio con atto de' 15. Marzo 1830., deducendo per fondamento dell'interposto appello, che non fossero decorsi i termini a dedurre i gravami, in quanto che la suddetta Scrittura di prosecuzione non era stata notificata: e proseguito questo suo appello con Scrittura dei 15. Aprile, fu nel 23. dello stesso mese che il Gallichi ne domandò la deserzione per la serotina prosecuzione, domanda bensì che fu rigettata dal Supremo Consiglio con Sentenza de' 14. Maggio.

Dopo questa pronunzia, riassunta la Causa dal Gallichi con Scrit-

tura del 17. Dicembre di quell' anno, insistè per la conferma del Decreto appellato, colla condanna dell' appellante in tutte le spese.

Ed intanto l' appellato Gallichi in ciò insisteva, ritenendo, che sebbene per la Giurisprudenza del Supremo Consiglio oggimai stabilita, fosse vero, che il termine a dedurre i gravami incominciasse dal giorno, in cui l'appellante avesse avuto scienza, che di fatto la sua Scrittura di prosecuzione di appello fosse stata all' appellato notificata; vero fosse altresì per la Giurisprudenza dallo stesso Supremo Consiglio stabilita, che l'appellante dovesse per la sua parte aver fatte le sue incumbenze, il che non verificavasi nel Severi, per non avere ne anche ordinata alla Cancelleria della Regia Ruota suddetta la lettera sussidiaria, perchè si notificasse al Gallichi domiciliato in Siena la Scrittura di prosecuzione di appello dei 17. Dicembre 1829.

Dall' altra parte l' appellante Severi insisteva nella revoca di quel Decreto per i motivi di che nel sopracitato atto d' appello de' 15 Marzo 1830. ma anche perchè come soggiungeva con la sua Scrittura de' 25. Gennaio 1831. l' appello del dì 2. Dicembre 1829. mai fosse stato fino a qui notificato al Gallichi, abbenchè per la notificazione di esso avesse giustificato d'avere staccata dal Tribunale di Commercio, ove lo interpose, l' opportuna sussidiaria.

Discussa alla pubblica Udienza la Causa, il Supremo Consiglio scese alla pronunzia che appresso.

Motivi

Attesochè il Severi appellante, avendo con Scrittura del 17. Dicembre 1830. proseguito il suo appello interposto il 2. dello stesso mese, venne col fatto proprio a stabilire il termine a quo, da cui deve di regola incominciare il decorso del successivo termine dalla Legge concesso, e
1 stabilito, a presentare la Scrittura di gravami, sotto pena di deserzione.

Attesochè anchè nell' ipotesi, che senza colpa del Severi non fosse stato fatto ancor al suo contradittore notificare l'appello, non potevasi non riguardare, come incominciato il decorso del suddetto secondo termine per più, e diverse ragioni, sia perchè l' atto di prosecuzione, importava una necessaria renunzia, e incuranza del preventivo termine, sia perchè veniva esso a togliergli ogni influenza sul decorso dei successivi termini, e sia finalmente perchè importando nel senso della nostra procedura l' atto di prosecuzione una specie d' introduzione della Causa, e di contestazione della lite d' avanti al Tribunale Superiore, nulla può valutarsi ciò che sia avvenuto nella precedente Istanza, ma deve da quell' istante cominciare il decorso dei termini, e della istanza nel Giudizio di appello, sen-

za di che ne deriverebbero gravissimi assurdi contro l' andamento, e l' economia dei Giudizii.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Girolamo Severi con atto dei 15. Marzo 1830. dal Decreto di deserzione di appello stato proferito a suo carico alle istanze del sig. Aron Vita Gallichi da questa Regia Ruota Civile di Firenze il di 9. Febbraio di detto anno, e bene respettivamente perciò giudicato, e mentre confermò, e conferma quella in tutte le sue parti, condanna l'appellante Severi nelle spese giudiciali anche di questa istanza.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Luigi Mattencci *Relatore, ff. di Presidente*
Luigi Matani, e Cosimo Silvestri *Consiglieri.*

DECISIONE XXXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Mussen. Praetens. Immission. diei 7. Martii 1831.

In Causa Andreozzi E Baigni

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli

Proc. Mess. Giuseppe Ranieri Baci
Avv. Illmo. sig. Benedetto Agrifoglio

Argomento

Il Fondo, sopra del quale è stato costituito un Censo a favore di un Benefizio, senza che il Rettore ne abbia presa l' Iscrizione, prima, che lo stesso Fondo sia stato legittimamente venduto, e fatta la domanda del medesimo di Voltura ai Libri estimali, i Rappresentanti il Benefizio non possono spogliarne colui, che l' ha comprato.

SOMMARIO

1. *Il Rettore del Benefizio non può domandare l'immissione sopra un Fondo allo stesso Benefizio obbligato, stato alienato, se non ha conservata sopra il Fondo medesimo l'ipoteca.*

2. 3. 4. *Il Compratore di un Fondo che fa la Trascrizione non può perdere lo stesso Fondo per essere stato questo obbligato precedentemente a favore di un Benefizio, quando il Rettore del Benefizio medesimo non ha presa l'Inscrizione, o l'ha presa posteriormente alla trascrizione della vendita.*

5. 6. *La domanda della Voltura dei Beni comprati ai Libri estimali equivale alla Trascrizione, ed equivale alla fatta Voltura.*

7. *Contro il terzo possessore dei Beni del defonto alienati dall'erede non si concede il Benefizio della separazione dei Patrimoni, a meno che il prezzo dei Beni venduti non sia sempre estante.*

STORIA DELLA CAUSA

Ne' 26. Aprile 1768. Gio. Batista Camaiori impose un Censo di scudi 36. 5. 17 4., e d'annua rendita di lire 9. sopra un prato, e capanne, detto le Basse dei Poggetti di st. 12., e quello vendè al Rettore del Benefizio del SS. Crocifisso in Chiesa di Giuncarico.

Il sig. Don Fortunato Camaiori ne' 18. Giugno 1814. per atto privato vendè al Sacerdote Don Serafino Andreozzi un Campo di terre prative con capannone di sasso con due coperte a docce di st. 36. fiorentine detto i Frati delle Basse dei Poggetti, e Fontine nel pian Doganale di Giuncarico, cui confina Giovanni Antonio Camaiori, eredi di Lisauro Ferroni, lo stesso Andreozzi, e Giuseppe Camaiori.

Il Compratore Andreozzi trascrisse il suo Contratto alla Conservazione delle Ipoteche di Grosseto ne' 27. Settembre 1815., e fece poi la domanda di Voltura ne' 24. Maggio 1820.

Il Rettore Baigni prese iscrizione al detto Ufizio d'Ipoteche per il censo sudetto soltanto ne' 20. Aprile 1821. provvedendo così al difetto di Inscrizione non stata mai accesa per il detto censo.

Nel dì 20. Febbraio 1827. il detto Rettore Baigni promosse causa d'immissione in possesso contro Francesco Maria Andreozzi, sostenendo esserli affetto, ed obbligato per il censo, come identico il Fondo, che D. Serafino Andreozzi acquistò nel 1814.

Fu contestato il Giudizio sull'identità del Fondo, sulla inefficacia della inscrizione accesa nel 1821. di fronte alla trascrizione eseguita del Contratto ne' 27. Settembre 1815.

Il Tribunal di Grosseto con Sentenza de' 18. Aprile 1828. assolvè l'Andreozzi dall' avversaria domanda, ma la Ruota di Grosseto ne' 5. Febbraio 1829. revocò la Sentenza, ed accordò al Rettore Baigni l'immissione in possesso.

L'Andreozzi appellò da questa Sentenza, ed il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè era coerente ai principi di Giustizia, ed alle più inconcusse massime di Giurisprudenza, che al Sacerdote Don Francesco Baigni nella sua qualità di Rettore del Benefizio sotto il titolo del SS. Crocifisso fondato nella Chiesa di Giuncarico venisse denegata l'immissione in salviano dal medesimo domandata sopra il Fondo, che nel dì 18. Giugno 1814. il Sacerdote D. Serafino Andreozzi aveva acquistato in compra da Don Fortunato Camaiori, sì perchè il medesimo non giustificava pienamente, che questo Fondo fosse quello stesso, che nell' anno 1768. era stato obbligato a favore del suo Benefizio, sì perchè neppure giustificava di avere legittimamente conservata sopra il detto Fondo la necessaria ipoteca.

Attesochè anche senza trattenersi ad esaminare, e senza niente decidere circa la preponderanza delle prove, e dei riscontri, che dall' Andreozzi si allegavano per escludere l'identità del rammentato Fondo, compariva evidente a carico del Sacerdote Baigni il difetto dell' altro estremo indispensabile per ottenere la domandata immissione in salviano, il difetto cioè, dell' ipoteca legittimamente conservata sopra il Fondo medesimo. 1

Attesochè costava infatto, che l'Andreozzi dopo avere acquistato il controverso Fondo per Contratto del 18. Gingno 1814. fece l'opportuna trascrizione del suo titolo all' Ufizio della Conservazione delle Ipoteche di Grosseto sotto dì 27. Settembre 1815, e presentò la domanda per la voltura estimale alla Cancelleria della Comunità di Massa sotto de' 24. Maggio 1820., mentre il Rettore Baigni soltanto nel dì 20. Aprile 1821. accese per la prima volta al detto Ufizio l'inscrizione ipotecaria a favore del Benefizio sopra il Fondo censito, che gli era stato ipotecato fino dall' anno 1768. 2

Attesochè in questa posizione di fatti era certo in diritto, che di veruna efficacia contro l'Andreozzi doveva reputarsi la serotina inscrizione presa dal Sacerdote Baigni nell' Aprile dell' anno 1821., dopo che il Fondo, sopra del quale iscriveva, era passato nel dominio dello stesso Andreozzi terzo acquirente, e che aveva trascritto sei anni prima il titolo del suo acquisto, tale essendo appunto l'effetto della trascrizione in ordi-

ne al combinato disposto dell'Art. 2181., e seguenti del Codice Civile dei Francesi presso di noi conservato nei rapporti del sistema ipotecario,
3 ed in ordine alle massime di Giurisprudenza nella soggetta materia.

Attesochè infatti non giovi, di fronte alla Legislazione sul sistema ipotecario l'esistenza del credito munito d'ipoteca per molestare il terzo possessore del Fondo, ma si richiede inoltre, che l'ipoteca stessa sia stata dal Creditore legittimamente conservata col mezzo della pubblica iscrizione, prima che siano decorsi i quindici giorni dall'epoca, in cui il titolo traslativo della proprietà sia stato trascritto ai Registri del Conservatore delle Ipoteche; Poichè l'obbligo della iscrizione, ove si tratti di credito, che ne abbisogni, essendo diretto a indurre la pubblicità delli oneri con i quali da un proprietario trapassa il Fondo in un'altro, diviene assoluto, e indispensabile per il Creditore ipotecario, allorchè questo passaggio si verifica, mentre nella mancanza di tale inscrizione, sarebbe contrario alla buona fede del terzo Acquirente il dichiararlo tenuto a subire li oneri non inscritti sul Fondo, e da esso perciò non conosciuti al-
4 l'epoca del suo acquisto.

Attesochè per evitare le conseguenze di questi principii di ragione, invano per parte del Rettore Baigni si ricorreva alla pretesa omissione della voltura ai Libri estimali del controverso Fondo per parte del compratore Andreozzi, ed alla pretesa competenza a favore del loro Rappresentato del Benefizio della separazione dei Patrimoni nella circostanza della morte dell'impositore del censo avvenuta prima dell'attivazione in Toscana delle Leggi Francesi sul sistema ipotecario.

Attesochè il primo dei predetti due mezzi della difesa del Rettore Baigni, il difetto cioè, della voltura ai Libri estimali del controverso Fondo non sussisteva in fatto, ed in ogni caso nulla rilevava in diritto.

Non sussisteva in fatto giacchè dal certificato del Cancelliere comunitativo di Massa resultava, che il compratore Andreozzi. quasi un'anno avanti, che il Rettore Baigni iscrivesse il suo credito, e precisamente sotto dì 24. Maggio 1820. aveva presentato in quella Cancelleria la domanda di voltura, domanda, che alli effetti della trascrizione, a cui è la voltura presso di noi surrogata equivale alla fatta voltura ai Libri dell'Estimo, coerentemente al prescritto dall'*Articolo* 11. *della Patria Legge*
5 *de'* 19. *Febbraio* 1820.

Nulla poi rilevava in diritto, perchè anche nel supposto del difetto di voltura per parte dell'Andreozzi, siccome questo aveva fatto la trascrizione del suo Contratto di acquisto nel 1814., e così prima che dalla Patria Legge del 27. Dicembre 1819. fosse alla Trascrizione surrogata la voltura, ne seguiva che li effetti della fatta trascrizione già consumati sotto l'impero della Legge, che la richedeva, non potevano rimanere para-

lizzati, e distrutti dalla Legge posteriore, che l'abrogava, senza dare alla Legge nuova un'effetto retroattivo contro i principii i più inconcussi di ragione.

Attesochè a sostegno della pretensione del Rettore Baigni niente poteva giovare l'avvertire, che nell' anno 1814. insieme con le altre Patrie Leggi, essendo state riattivate anche le leggi estimali, dovesse inferirsene, che il Fondo comprato dall'Andreozzi, e non voltato in testa sua ai Libri estimali restasse soggetto alle ipoteche inscritte dai terzi contro il Venditore.

Infatti chiara appariva la fallacia di un tale ragionamento, ogni volta che si rifletteva, che nessuno argomento poteva desumersi dalle antiche Leggi Toscane sopra la voltura a carico delle conservate Leggi Francesi sul sistema ipotecario, fino a tanto che alla trascrizione delle medesime prescritta, non fu con la citata Legge del 27. Dicembre 1819. surrogata alla voltura, e quindi non potevano quelle antiche Leggi ne influire, ne distruggere li effetti delle moderne Leggi conservate, e la loro riattivazione doveva, e devesi ritenere in modo compatibile, e conciliabile con le disposizioni delle Leggi, che si conservano in vigore, a meno che non si volesse aprire la strada ad una infinità d'inconvenienti.

Attesochè egualmente insussistente compariva il secondo dei predetti mezzi proposti a propria difesa dal Rettore Baigni, la competenza cioè, a di lui favore del benefizio della separazione dei Patrimonii; Poichè sebbene il Benefizio della separazione dei Patrimonii, trattandosi di successioni aperte in Toscana avanti il 1. Maggio 1808. non abbia bisogno di inscrizione per essere utilmente dedotto all' esercizio, e sebbene i Creditori del defunto debbano essere preferiti, mediante un tal Benefizio, ai Creditori dell'erede, queste teorie per altro non erano applicabili al concreto del caso.

In fatti nella presente Causa non trattavasi di un Creditore anteriore al primo Maggio 1808., il quale col benefizio della separazione dei Patrimoni, domandasse prelazione di fronte ai Creditori dell' erede, e sopra i beni del defunto suo debitore tutt' ora esistenti presso lo stesso erede, nei quali termini soltanto è dalle Leggi, e dalla consuetudine accordato di giudicare l' utile esperimento del predetto Benefizio, senza bisogno, che il medesimo sia stato conservato coll' iscrizione; ma trattandosi invece di un Creditore del defunto, che pretendeva col benefizio della separazione dei Patrimoni, e senza inscrizione ipotecaria, di molestare un Fondo, il quale comunque fosse appartenuto al suo originario debitore, era stato però alienato, e possedevasi legittimamente dal terzo acquirente Andreozzi, nei quali termini è notissimo che contro il terzo possessore dei beni del defunto alienato legittimamente dall'erede, non si concede

il benefizio della separazione dei Patrimoni, a meno che il prezzo dei beni venduti non sia sempre estante, secondo quello, che in ordine al
7 *Testo nella Leg. ab haeredae ff. de separat. avvertano Voet. in Pandect. Lib.* 48. *tit.* 6. *N.* 4. *Zanch. de praelat. Creditor Exercit.* 6. §. 4. *N.* 40. *Rot. Nostr. in Thes. Ombros. T.* 7. *Dec.* 35. *N.* 23.

Per questi Motivi

Dice bene essere stato appellato per parte di Francesco M. Androzzi dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del Rev. Sacerdote sig. Francesco Baigni proferita dalla Regia Ruota di Grosseto sotto dì 5. *Febbraio* 1829., *male con detta Sentenza essere stato pronunziato, e dichiarato, e perciò la medesima essersi dovuta, e doversi revocare, siccome quella revocò, e revoca in ogni sua parte, e previa detta revoca dice essersi dovuto, e doversi confermare la precedente Sentenza del sig. Commissario Regio di Grosseto del dì* 18. *Aprile* 1828., *quale dichiara doversi eseguire pienamente secondo la sua forma, e tenore, e detto Rev. Sacerdote sig. Baigni a favore dell'Andreozzi condannò, e condanna nelle spese giudiciali tanto del presente, che del passato Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori.

Giov. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, e Cosimo Silvestri *Relat., Consiglieri.*



DECISIONE XXXII.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburn. Crediti diei 9. Martii 1831.

In Causa Fantozzi E Dugi

Proc. Mess. Giuseppe Giusti — Proc. Mess. Luigi Cesare Dazzi

Argomento

L' eccezione opposta della compensazione impedisce che abbia luogo l' esecuzione provvisoria della Sentenza.

Sommario

1. *Le azioni intentate per Biglietti sottoscritti da un Negoziante per una Causa estranea alla sua mercatura non sono di competenza dei Tribunali di Commercio.*

2. *Gl' Impresiti di danaro fra' Negozianti non si considerano operazioni commerciali, quando non siano espressamente influiti da una Causa a quelle relativa.*

3. *Quando è stata opposta l' eccezzione della compensazione non ha luogo l' esecuzione provvisoria della Sentenza.*

Storia della Causa

Il Tribunal Civile, e Consolare di Livorno con Sentenza del 10. Dicembre 1830. dichiarò il sig. Fantozzi debitore del sig. Dugi di lire 414. 10., e lo condannò a pagare detta somma, interessi, e spese con esecuzione provvisoria della Sentenza non ostante appello, e senza cauzione.

Appellò il sig. Fantozzi perchè non era stata valutata la compensazione di un di lui credito da esso dedotta contro il credito del sig. Dugi, e perchè era stata accordata l'esecuzione provvisoria fuori de' casi contemplati dalla Legge.

Aderì il sig. Dugi all' appello, perchè non era stato il sig. Fantozzi condannato anche con arresto personale.

E frattanto la Regia Ruota di Pisa con Sentenza del 22. Dicembre

1830. ordinò la sospensione dell'esecuzione provvisoria della suddetta appellata Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno.

Da detta Sentenza della Ruota Civile di Pisa appellò il signor Dugi avanti questo Supremo Consiglio, il quale emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè a forma di quanto si dispone dall'Art. 638. del Codice di Commercio, e dall'Art. 10. del nostro Regolamento per i Tribunali di Commercio non sono di competenza di tali Tribunali le azioni intentate per Biglietti sottoscritti da un Negoziante per una causa estranea alla di lui mercatura, e che per causa estranea alla mercatura furono sottoscritti
1 li 27. Aprile, e 10. Agosto 1829. dal sig. Andrea Fantozzi i due Pagherò a favore del sig. Giuseppe Dugi, per i quali lo stesso sig. Dugi adì il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno contro il sig. Fantozzi, mentre portano soltanto un'obbligazione per la restituzione di due piccole somme di danaro dal sig Dugi gratuitamente prestato al sig. Fantozzi, e gli imprestiti di danaro fra i Negozianti non si considerano operazioni commerciali, quando non siano espressamente influiti da una causa a quelle relativa conforme rilevò la Corte di Cassazione di Parigi nella Causa
2 *Gulliard, e Chamonard*, cassando la Sentenza del Tribunale di Commercio di Mâcon, *Sirey Recueil général des Lois, et des arrêts T. 6. par. 1. pag.* 192.

Attesochè di fatto il sig. Dugi dopo aver trasmesso il precetto al sig. Fantozzi per ottenere il pagamento dei suddetti due Pagherò in forza della Notificazione della I. e R. Consulta del 23. Novembre 1818., come se trattato si fosse di recapiti mercantili, riflettendo, che realmente non si trattava di recapiti mercantili, non proseguì l'intrapresa via esecutiva, ma con una nuova sua Scrittura di domanda di pagamento esibita li 21. Ottobre 1830. negli atti del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, fece istanza per esser dichiarato vero, liquido, e legittimo creditore del sig. Fantozzi della somma di lire 414. 10. e che venisse condannato il detto sig. Fantozzi al pagamento di detta somma anche con arresto personale, ed il Magistrato Civile, e Consolare con Sentenza de' 10. Dicembre 1830. condannò il sig. Fantozzi al suddetto pagamento senza per altro arresto personale.

Attesochè per tanto il Giudizio agitato d'avanti il Magistrato Civile e Consolare di Livorno vertè sopra un'obbligazione non commerciale, ma semplicemente civile; e ad opinare diversamente non può influire che la precitata Sentenza del 10. Dicembre 1830. condannasse il signor Fantozzi al pagamento ancora degl'interessi mercantili decorsi sopra la suddetta somma; poichè il Magistrato alla parola *interessi* aggiunse l'al-

tra *mercantili* all'unico effetto di fissare in quale proporzione pagare si dovevano i detti interessi.

Attesochè la Ruota Civile di Pisa per ordinare la sospensione dell'esecuzione provvisoria della Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno non poteva esser d'ostacolo l'Art. 33. del Regolamento per i Tribunali di Commercio, che prescrive, che le Ruote non potranno sospendere l'esecuzione dello Sentenze dichiarate provvisoriamente eseguibili dal Tribunale di Commercio, e solamente sarà permesso di citare a breve termine per la discussione della causa nel merito subito che si tratta di un Giudizio meramente Civile, e non commerciale; e soltanto d'ostacolo poteva essere l'Articolo 688. del Regolamento di Procedura civile, che ordina, che il Tribunale dovrà ordinare l'esecuzione provvisoria della Sentenza, quando l'azione sia appoggiata a un documento non impugnato, o a una precedente Sentenza passata in cosa giudicata.

Attesochè nel concreto del caso l'azione del sig. Dugi è appoggiata sopra due Pagherò legalmente impugnati dal sig. Fantozzi coll'eccezione della compensazione di un di lui credito con il suo debito dependente da detti Pagherò, poichè una tale eccezione è diretta a reprimere l'azione del sig. Dugi, e l'esistenza legale dei documenti, su quali l'azione stessa trovasi appoggiata, tanto più che il medesimo sig. Dugi acconsentì, che dal sig. Fantozzi si contestasse la lite, e si discutesse la causa sopra l'eccezione della compensazione fino al punto di convenire nell'ammissione delle posizioni prodotte dal Reo convenuto per giustificare la dedotta eccezione; e che quando sia stata opposta l'eccezione della compensazione non abbia luogo l'esecuzione provvisoria delle Sentenza è stato già stabilito da questo Supremo Consiglio di Giustizia. *Tesor. del For. Tosc. T. 17. Dec.* 53. 3

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Giuseppe Dugi dalla Sentenza incidentale della Regia Ruota Civile di Pisa del 22. *Dicembre* 1830. *proferita a favore del sig. Andrea Fantozzi, e bene essere stato con detta Sentenza giudicato, e perciò la medesima conferma in tutte le sue parti, e condanna detto sig. Dugi, a favore di detto sig. Fantozzi nelle spese ancora della presente Istanza.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Giov. Batt. Brocchi *Presidente*
Luigi Bombicci *Relat.*, e Baldassarre Bartalini *Consiglieri.*

DECISIONE XXXIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Rejection. Appellat. diei 29. Aprilis 1831.

In Causa De Medici   e   Pacciani

Proc. Mess. Candido Grassi   Proc. Mess. Francesco Pacini

Argomento

La notificazione dell' appello per negligenza dell' appellante dopo il termine voluto dalla Legge rende lo stesso appello inefficace.

Sommario

1. *L' appello affinchè possa arrestare l' esecuzione di una Sentenza deve interporsi dentro il termine di dieci giorni correnti dal dì del Rapporto della notificazione della Sentenza e notificarsi in copia certificata dal Cancelliere.*

2. *L' appello affinchè sia efficace deve essere notificato dentro lo stesso termine, che deve interporsi.*

3. *Se la notificazione dell' appello non segue nel termine voluto dalla Legge non per colpa dell' appellante, non deve questi risentirne, per causa del ritardo, alcun danno.*

Storia della Causa

Da una Sentenza proferita dal Magistrato Supremo di Firenze sotto dì 7. Luglio 1830., che rigettò la prova testimoniale, appellò il signor Francesco Pacciani, parte rimasta succumbente avanti la Regia Ruota Civile di Firenze.

Avendo il sig. Pacciani omessa la notificazione di detto appello, e per tale omissione avendo la parte del sig. De Medici spinto ad ulteriora gli atti della Causa avanti detto Magistrato, e fissata la spedizione nel merito per un certo determinato giorno, si trovò *in limine ferendae Sententiae* notificato del suddetto appello, e quindi degli altri atti, onde sospendendo gli atti di prima Istanza, domandò che piacesse alla Ruota,

di dichiarar nullo, e come non avvenuto l'appello stato interposto dal Pacciani colla condanna del medesimo nelle spese del Giudizio.

La Ruota inerendo alle istanze del sig. De Medici con Decreto del dì 8. Febbraio 1831. dichiarò nullo, e come non avvenuto l'appello dal Pacciani interposto contro la Sentenza del Magistrato, che rigettò la prova Testimoniale.

Anche da questo Decreto il sig. Pacciani appellò, e deducendo i motivi di tale appello, sostenne non esser necessaria la notificazione dell'atto di appello, ma stare la sola esibita della Scrittura dell'appello interposto per impedire l'esecuzione della Sentenza contro la quale fu reclamato dal succumbente.

Ma il supremo Consiglio decise nel modo che segue.

Motivi

Attesochè onde l'appello da una Sentenza possa reputarsi efficace ad arrestare la di lei esecuzione, rendesi indispensabile, che oltre l'essere interposto dentro il termine di 10. giorni correnti dal dì del Rapporto della notificazione della Sentenza medesima, secondo il litteral disposto dell' Art. 716. del Regolamento di Procedura, venga ancora in copia certificata dal Cancelliere notificato alla persona, o alla casa dell'appellato nelle forme prescritte, come in armonia colle disposizioni del precedente Art. 105. dello stesso Regolamento prescrive il successivo Art. 740., ed in applicazione di questo, e di quello pronunziò questo Supremo Consiglio nella Causa Galli - Tassi, e Bucalossi colla sua Decisione del 12. Maggio 1823. tra le raccolte nel *Tesor. del For. Tosc. Tom.* 8. *Dec.* 62. *pag.* 306. 1

Attesochè questa notificazione dell' appello non può non considerarsi dalla Legge comandata entro quell' istesso termine designato per la di lui interposizione, poichè ritenuto, come non può controvertersi, che l'atto di appello altro non è, che la spiegazione della volontà della parte rimasta soccombente in Giudizio, di non acquietarsi a quel Giudizio, da cui suppone ad essa inferito un gravame, chiaro addiviene, che ove la Legge stessa ha voluto, che la manifestazione di questa volontà avvenga nel prescritto termine dei dieci giorni deve necessariamente aver voluto dentro lo tesso termine la notificazione di quest' atto medesimo, o in altra guisa l' oggetto della Legge non avrebbe il suo compimento, mentre tanto sarebbe il non aver interposto alcuno appello, che averlo interposto, senza che ne fosse resa consapevole la parte appellata la quale ha l'unico esclusivo interesse nella manifestazione della suddetta volontà. 2

Attesochè dal difetto di questa notificazione entro il suddetto termine non può altrimenti restare scusato l' appellante se non allorquando

possa da esso restar giusificato di aver nel termine stesso adoprate le diligenze opportune, perchè il suo appello restasse notificato alla parte appellata, mentre in allora non potendo ascriversi a sua colpa un tal difetto, sarebbe indoveroso di farne risentire le perniciose conseguenze a quegli, che tutto avrebbe fatto dal canto suo, perchè questo non avesse luogo. *Tesor. del For. Tosc. T.* 1. *Dec.* 110. *pag.* 448. *Ined. T.* 2. *Dec.*
3 54. *Tesor. sudd. T.* 16. *Dec.* 17.

Attesochè applicando questi principii al concreto del caso, la conseguenza era inevitabile, che l'appello dal sig. Pacciani comunque interposto entro il termine dalla Legge prescritto, per essere stato notificato fuori di questo termine, senza che d'altronde si fosse giustificato esser ciò avvenuto per non sua colpa, considerar si dovesse assolutamente, ed a qualunque effetto, anco devolutivo, inefficace, riferendosi ad una Sentenza meramente interlocutoria, per la quale non distinguesi questo dall'effetto sospensivo, in ordine all'Art. 714. dello stesso Regolamento di Procedura.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto per parte del sig. Francesco Pacciani dal Decreto proferito dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto dì 8. *Febbraio* 1831., *dice essere stato male appellato dal Decreto medesimo, poichè dichiara, che il precedente appello di detto sig. Pacciani contro la Sentenza della Ruota medesima del dì* 7. *Luglio* 1830., *deve considerarsi come non avvenuto, ed inefficace, e così confermando il Decreto medesimo, ordina quello eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna il detto sig. Pacciani, a favore del sig. Pietro Paolo De Medici nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Giov. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri,
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Rel. Consiglieri.*

DECISIONE XXXIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Pecuniaria diei 2. Martii 1831.

In Causa Martini Vedova Calamini e Cambiagi

Proc. Mess. Iacopo Giacomelli   Proc. Mess. Cino Rossi

Argomento

Il Debitore di un Recapito Mercantile non può pretendere di sottoporre all' obbligo della cauzione il Creditore nel ritiro dell'ammontare del medesimo sul semplice allegato, e non convalidato sospetto di falsità.

Sommario

1. *Il debitore in forza di Recapito Mercantile, quando nel Recapito non v' ha alcuna condizione, deve pagare liberamente se pure una giusta causa non persuade diversamente.*

2. *Per non pagare alla donna il debito risultante da un recapito mercantile senza cauzione, è necessaria una Causa gravissima, che si risolve in una vera necessità.*

3. *Il sospetto di falsità di un recapito mercantile non si attende, se non è stata dedotta alcuna presunzione sufficiente per accreditarlo.*

4. *La tarda deduzione dell' eccezione di falsità di un Recapito mercantile per parte del debitore, che già ha riconosciuta la firma, non si attende.*

Storia della Causa

Nel 2. Novembre 1829. il Gigli trasse sopra se medesimo all' ordine S. P. di Niccola Gambaccini L. 1000.

Questo pagherò mercantile apparisce girato dal Gambaccini al sig. Carlo Cambiagi, e da questo alla sig. Martini Vedova Calamini e da questa al sig. Giuseppe Bartoli.

Venuta la scadenza, e non pagato il debito dal sig. Bartoli si levò pro-

testo nel 1. Febbraio 1830. per gli atti del Notaro Querci contro il Cambiagi, il quale disse, che avrebbe pagato dentro giorni tre.

Dovevasi per le Leggi commerciali notificare il Protesto nei 15, giorni, ed il Bartoli si diresse al Cambiagi per interpellarlo se volesse sostituire alla Legale la convenzionale notificazione.

Nel 13. Febbraio il Cambiagi, e due de' suoi amministratori, il sig. Avvocato Silvio Bonaiuti, ed il sig. Antonio Sferra fecero la seguente dichiarazione iu piè del Protesto « ivi » Noi sottoscritti ci chiamiamo notificati del presente Protesto, e renunziamo alla chiamata in Giudizio, « promettendo di estinguere la Cambiale di che si tratta » Firenze a dì « 13. Febbraio 1830. » Seguono le firme.

In seguito il Bartoli intimò per gli atti del Tribunale di Commercio detto sig. Cambiagi per sentirsi condannare con arresto personale al pagamento di detta Cambiale, o Pagherò, ed il sig. Cambiagi in Contumacia per Sentenza de' 26. Febbraio 1830. fu condannato con arresto personale al pagamento.

Frattanto la Calamini dimesse il Bartoli e ritornò al possesso della Cambiale.

Fatto sequestro di alcuni assegnamenti del Cambiagi la Calamini agì per la conferma di esso. Comparsi avanti il Magistrato Supremo i sigg. Amministratori dedussero, che esigevano la notificazione della Sentenza del Tribunale di Commercio per opporre la falsità della firma.

Ne' 28. Giugno 1830. il Magistrato confermò il Sequestro, e condannò il Cambiagi al libero pagamento di detto pagherò mercantile deducendone i motivi, che dopo la recognizione fatta della verità di detta Cambiale il Cambiagi non era più in facoltà di dedurre il sospetto di falso.

Appellarono gli Amministratori, e con essi il sig. Cambiagi dalla detta Sentenza, ed in appello dedussero, che la Cambiale era sospetta di falso perchè richiamata dalla Ruota Criminale nell' esame generale di tutte le Cambiali emesse da Gigli e Gambaccini.

Allora furono date le Posizioni agli Amministratori, ed al Cambiagi e da queste resultò che il Cambiagi fu presente allorchè i suoi Amministratori fecero la promessa di pagamento, e che prima dell' opposizione di tal promessa furono esaminate varie Cambiali sulle quali cadeva il sospetto di falso.

La Ruota di Firenze ne 28. Settembre 1830. confermò la Sentenza del Magistrato Supremo, ed ingiunse alla Calamini di dar cauzione, o di restituire l'importare di detta Cambiale.

Appellò la Calamini, e gli Amministratori aderirono all' appello, che fu risoluto con la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè il credito reclamato per parte di Massima Martini Vedova Calamini contro il sig. Carlo Cambiagi riconosceva la sua derivazione da un recapito mercantile segnato in data del 2. Novembre 1829. pagabile a tutto il 31. Gennaio del successivo anno 1830. senza che al pagamento di esso fosse stata opposta condizione, o vincolo di sorte veruna.

Attesochè ogni qual volta era stato per convenzione delle parti stabilito il libero pagamento della somma enunciata in detto recapito, indipendentemente da qualunque condizione, non poteva astrattamente parlando, la detta Massima Vedova Calamini all'occasione del ritiro del detto suo credito sottoporsi all'obbligo di prestare veruna cauzione, a meno che non fosse rimasta una giusta, e legittima Causa proporzionata a persuadere la convenienza, e ragionevolezza di sì fatta misura. *Menoch. de arbitrariis Judic. Lib.* 1. *art.* 2. *Cos.* 140. *N.* 1. *et seqq.* 1

Attesochè non qualunque pretesto, o causa può di regola reputarsi sufficiente ad autorizzare la prestazione di una cauzione non convenuta, ma bensì quella soltanto, che si ravvisi oltremodo imponente, e gravissima, e che al dire dei nostri si risolve in una vera, e positiva necessità, bene avvertono ciò gli allegati nella *Pisana dimissionis a Carcere del* 2
2. *Ottobre* 1766. *av. Toti vers.* *Insegna ec.*

Attesochè invano sostenevasi dai sigg. Carlo Cambiagi, e Mandatarj, che pur troppo esisteva una causa congrua, e proporzionata sufficiente ad autorizzare la cauzione prescritta dalla Sentenza Ruotale appellata, in quanto che contro il Recapito, da cui la Massima Martini Vedova Calamini desumeva il titolo del credito da essa domandato esisteva un sospetto di falsità, il quale qualora fosse rimasto verificato, avrebbe tolta in radice al detto recapito qualunque giuridica sussistenza, poichè il sospetto di falsità, che a detto recapito obiettavasi era a dir vero di troppo vago, e generico onde poter meritare plausibile valutazione, non essendo state in prova, e giustificazione del detto allegato sospetto dedotte presunzioni, e congetture sufficienti per accreditare la di lui verosimile esistenza, nelle quali circostanze non poteva in ragione reputarsi meritevole di considerazione veruna il detto sospetto di falsità per quanto avverte la *Rota in Senen. seu Plani Castagnai validitatis Testamenti* 7. *Junii* 1774. *av. Pompeo da Mulazzo Signorini vers. nulla ostando, ec.* 3

Attesochè in fatti a giustificazione del detto sospetto nulla più deducevasi, che una mera, e semplice asserzione del Soccombente sig. Carlo Cambiagi, ma è troppo noto, che le dichiarazioni di una delle parti collitiganti non pone in essere a di lei favore primordio veruno delle verità di ciò che dalla medesima è stato dichiarato; Il recapito in disputa era stato richiamato dalla Rota Criminale per l'effetto di riconoscere se a ri-

guardo di esso concorreva l'obiettata falsità, come concorreva in rapporto ad altri recapiti di simil natura, dal che deducevasi, che come relativamente a questi, così anche rapporto a quello dovevasi formare uno stesso Giudizio portando in Campo il solito argomento *de similibus a similia*, ossia dalla pariforme determinazione, ma questo argomento manifestavasi nell'attualità del caso totalmente improponibile, sempre che era certo in fatto, che il prenominato sig. Carlo Cambiagi riconobbe la firma del recapito in disputa, mentre che aveva impugnata la firma apposta in altri recapiti di ugual natura; questa diversità di procedere rapporto al signor Carlo Cambiagi costituiva una marcata, e significantissima discretiva in rapporto alla verità, o falsità della firma degli anzidetti recapiti, discretiva, che non permetteva coerentemente ai più certi principj di adottare, a riguardo dei recapiti istessi, una pariforme determinazione.

Attesochè quando era indubitato in ordine a quanto sopra, che il sig. Carlo Cambiagi aveva riconosciuta la firma del recapito in disputa, dopo di aver portato sopra di quella un conveniente esame, per quanto asserivano i di lui Amministratori sigg. Avvocato Silvio Bonaiuti, e Antonio Sferra, non poteva altrimenti ammettersi un ragionato sospetto di falsità a riguardo di dette firme, a cui opponevasi direttamente il fatto stesso del detto sig. Cambiagi, contro il quale non era dato ad esso l'insorgere, a meno che non ne avesse con prove per ogni lato chiarissime giustificato l'errore, nelle quali circostanze la tarda deduzione della op-
4 posta eccezione di falsità, alla quale era preceduta l'approvazione della firma in questione, rendevasi affatto inattendibile. *Ansald. de Commercio, et Mercatura Disc.* 35. *N.* 13. « ivi « Ac demum reflectere exoramus quod apocha de qua agitur extitit mediante facto positivo per eumdem subscribentem successive impleta, et approbata; cum enim praeter confessionem nostri mutui Scutarum 5000. Marchio expromiserit favore Beatricis inire per publicum Instrumentum Donationem annorum scutorum 600. deinceps effective ad eamdem celebrationem devenit, in quibus terminis dubitari non posse implementum subsequtum per actum incontrovertibilem, quamlibet suspicionem falsitatis removere. *Rot. Rom. cor. Caprara Dec.* 343. *N.* 7. « ibi » Nec bene hodie impugnatur tanquam de suppositione suspecta dicta declaratio anni 1684. ex non reperiatur in registris dictae Congregationis, tum quia in omnibus praecedentibus Instantiis nunquam fuit dubitatum de illius veritate, ideoque oppositio odierna tamquam nimis serotina non venit attendenda »

Attesochè nel mentre le due precedenti Sentenze avevano condannato il sig. Carlo Cambiagi al pagamento della somma resultante dal recapito del 2. Novembre 1829. e che esisteva fra esse in questo rapporto una perfetta conformità, e solo riscontravasi una diversità a riguardo dell'

obbligo imposto dall'ultima di queste alla sig. Massima Martini di dare cauzione; non meritava accoglienza il reclamo dedotto dal signor Carlo Cambiagi di essere stato condannato alla totale refezione delle spese della passata istanza, senza che la Rota ne avesse ordinata una deduzione proporzionata alla condanna della riferita cauzione portata a carico della detta Massima Martini, mentre dovendosi l'ordine di tal cauzione, preordinato a tutelare l'interesse del detto sig. Cambiagi, reputarsi determinato dalle vedute di una semplice, e mera equità, e non dai principj di rigorosa giustizia, non poteva il sig. Carlo Cambiagi nel tempo medesimo, che risentiva il favore, e il comodo resultante da tal cauzione, pretendere, che le spese a tal favore correlative dovessero sopportarsi dalla detta Martini contro il principio desunto dal Testo, che cioè « jure naturae « aequum est eum sequi comoda quem sequuntur incomoda » e viceversa. E in qualunque ipotesi doveva anche di tali spese esser responsabile il sig. Cambiagi medesimo, dietro il reflesso, che avendo il Supremo Consiglio creduto per giustizia di revocare in questa parte la Sentenza Rotale la condanna del sig. Cambiagi in tutte le spese della passata istanza diveniva anche in questo rapporto una sequela legittima, e regolare.

Per questi Motivi

Previa la reiezione in ogni sua parte dell'appello adesivo dei sigg. Direttore Gaetano Cellai, Avvocato Silvio Bonajuti, ed Antonio Sferra, come Amministratori volontarj del Patrimonio del sig. Capitano Carlo Cambiagi contro la Sentenza Ruotale de 28. *Settembre* 1830. *e di che nel loro atto de'* 29. *Dicembre successivo; facendo diritto all'appello parziale interposto dalla Massima Martini Vedova Calamini contro la Sentenza predetta, dice doversi quella revocare, nella parte colla quale, mentre fu ordinato in conferma della precedente Sentenza del Magistrato Supremo de'* 22. *Giugno* 1830. *a di lei favore il pagamento della Cambiale di L.* 1000. *a carico di detto sig. Cambiagi, fu condannata a dar cauzione, e promessa di restituzione, ed in revoca dice doversi ordinare a favore di detta Martini Vedova Calamini il libero pagamento della Cambiale suddetta, e tenuta ferma la condanna del sig. Cambiagi nelle spese del passato Giudizio d'appello, lo condanna altresì a favore di detta Martini Vedova Calamini nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi Signori

Giov. Bat. Brocchi *Presidente*
Luigi Matani *Relat.* e Cosimo Silvestri *Consiglieri.*

DECISIONE XXXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetens. Nullit. et Incompetentiae diei 29. Aprilis 1831.

In Causa Procacci e Ganzoni

Proc. Mess. Gius. Cosimo Vanni Proc. Mess. Tommaso Branchi

Argomento

Un offerta fatta pendente il Giudizio di prima Istanza, e provata nella seconda Istanza, non induce nullità: Il Supremo Consiglio, secondo le nostre Leggi è incompetente per la Causa di un Merito che non eccede L. 200.

Sommario

1. *L'appello interpostoper il capo della nullità e dell'incompetenza è sempre ammissibile.*

2. *Quando nella prima Istanza è stata fatta un' Offerta, e conclusa dipoi di questa la prova nella seconda Istanza, non può reclamarsi per la nullità.*

3. *La Competenza del Giudice* ad quem *si estende a tutti gl' Incidenti, ed emergenti connessi, e relativi al Merito principale della Causa.*

4. *La conformità di due Sentenze rende inammissibile l' appello.*

5. 6. *Le cause di un merito non eccedente L. 200. non possono formare soggetto di esame in terza Istanza.*

Storia della Causa

Una Sentenza del Magistrato Supremo del 23. Maggio 1831. assolvè il Ganzoni dalle cose, che contro lui aveva domandate la Procacci per mezzo del suo Marito Amministratore de' suoi estradotali.

Una Sentenza della Ruota Civile di Firenze del 24. Gennaio 1831. confermò quella del Magistrato Supremo, e solamente dichiarò, che il Ganzoni doveva pagare all'Agnese Procacci L. 200 che esso aveva offerte al di lei Marito per staglio, e stralcio delle pretenzioni contro detto

Ganzoni affacciate dal Procacci come marito, e legittimo Amministratore della sua Moglie.

Da questa Sentenza interpose appello il Ganzoni per il capo della ingiustizia sostenendo, che la detta offerta non essendo stata accettata dal Procacci non obbligava l' offerente Ganzoni, e per il capo della nullità, poichè la Ruota di Firenze aveva deciso sopra questa disputa non esaminata in prima Istanza. Sopra di che il Supremo Consiglio decise nei termini come appresso.

Motivi

Attesochè Giovanni Ganzoni dopo avere interposto appello, e quella proseguito in genere dalla Sentenza proferita dalla R. Ruota Civile di Firenze nel 24. Gennaio 1831. e dopo avere spiegato i Gravami rapporto alla sola ingiustizia abbia esteso lo stesso appello anche alla nullità dell' appellata Sentenza per la tenuità della somma in disputa, ha dovuto assumersi l' esame dell' ammissibilità di tale appello tanto per il capo della nullità quanto per il capo dell' ingiustizia.

Attesochè quanto compariva evidente l' ammissibilità in genere del predetto appello per il capo della nullità, altrettanto manifesta l' inammissibilità dello stesso appello per l' altro capo dell' ingiustizia.

Attesochè infatti per ciò che ha rapporto al capo della nullità è massima giustificata dal letterale disposto dell' art. 699. del vegliante Regolamento di Procedura Civile, che quando si tratta d' incompetenza, o di nullità, l' appello è sempre ammissibile, purchè in questo caso il Tribu-
nale superiore si limiti a conoscere soltanto della incompetenza, o della 1
nullità.

Attesochè per altro la nullità obiettata alla Sentenza Ruotale del 24. Gennaio 1831. non abbia veruna giuridica sussistenza, perchè se la R. Ruota dichiarò circa l' offerta delle L. 200. per la prima volta fatta dal Ganzoni al Procacci suo Genero, questa sua dichiarazione apprendere non si poteva come emessa *tamquam in prima* conforme sostenevasi per parte dell' appellante, sul fondamento, che dell' offerta medesima non avesse preso cognizione il Magistrato Supremo; E ciò perchè, o considerare si volesse la detta offerta come un fatto avvenuto, ma non provato nella pendenza del giudizio di prima Istanza, o si apprendesse piuttosto come un' *emergente* connesso al merito della Causa, e dedotto avanti la Ruota, era nell' uno, e nell' altro caso la Ruota stessa competente a deciderne, giacchè nel primo caso la prova dell' offerta medesima conclusa in seconda Istanza, niente influiva per far ritenere come una nuova do-
manda il reclamatone adempimento, potendo le prove dei fatti concer- 2
nenti il subietto del Giudizio, ed emesse nella prima, esser concluse nel-

la seconda Istanza, e potendo sopra di esse esser bastante la dichiarazione del Giudice di appello, senza incorrere in veruna nullità, e nel secondo caso era manifesto, che la Ruota poteva egualmente conoscere, essendo certo, per le note massime di ragione, che la competenza del Giudice *ad quem* si estende a tutti gl'Incidenti emergenti connessi, e relativi al me-
3 rito principale della Causa.

Attesochè relativamente alla inammissibilità dell'appello per il capo dell'ingiustizia non poteva della medesima dubitarsi, subito che quanto al merito della Causa, ostava all'ammissione dell'appello di cui si trattava la conformità delle due Sentenze proferite in questa stessa causa dal Magistrato Supremo, e dalla R. Ruota Civile di Firenze, conformità, che manifesta appariva dalla conferma, che in tutte le sue parti aveva la
4 prima Sentenza ottenuta dalla Seconda.

Attesochè quanto alla dichiarazione fatta dalla Sentenza Ruotale relativamente all'offerta delle 200. Lire era il Supremo Consiglio incompetente a prenderne cognizione in ordine al disposto della *Legge de* 13. *Ottobre* 1814. *e della Notificazione del* 19. *Ottobre* 1817. senza che giovar potesse il rilevare, che questa dichiarazione della Sentenza Ruotale dovesse qualificarsi fatta *tamquam in prima*; Poichè prescindendo ancora dalle cose in tal proposito avvertite di sopra, era sempre innegabile la incompetenza del Supremo Consiglio di fronte alle indicate Leggi, le quali per modo assoluto dispongono, che le cause di un merito non eccedente le L. 200. non possono formare soggetto di esame in terza
5 istanza.

Attesochè una tale intelligenza delle indicate Leggi doveva ritenersi anche nel dubbio per la convincente ragione, che sebbene l'inappellabilità delle Sentenze per la tenuità del merito della Causa sia una Legge di eccezione, merita non ostante di ricevere una interpetrazione estensiva perchè si ravvisa principalmente influita da vedute di pubblico bene, e diretta ad impedire, che per un tenue merito non sieno defatigati, e sottoposti ad un grave dispendio i Cittadini, conforme avvertiva il Supremo Consiglio nella *Dec.* 42. *Tom.* 3. *del Tes.* 3. *del Tes. del For. To-*
6 *scano.*

Per questi Motivi

Previa la dichiarazione dell' ammissibilità dell' appello per il capo della nullità dedotto contro la Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze proferita nel dì 24. *Gennaio* 1831. *a favore della sig. Agnese Ganzoni, Moglie del sig. Gaudenzio Procacci, dice non esser costato, nè costare della nullità dedotta con Scrittura del dì* 28. *Aprile* 1831. *Rigetta perciò in questa parte il detto appello, e quanto al*

merito, da cui è stato appellato con atto de' 24. Febbraio 1831. si dichiara incompetente per prenderne cognizione. Spese anche del presente Giudizio, atteso il vincolo del sangue tra le parti compensate.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Giov. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, e Cosimo Silvestri *Relatore Consiglieri.*

DECISIONE XXXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Execution Senten. 9. Maii 1831.

In Causa Arevolo e Buccellato e Espinassi

Proc. Mess. Giuseppe Cosimo Vanni — Proc. Mess. Luigi Cesare Dazzi

Argomento

Le Ruotali Sentenze confermatorie di quelle di prima Istanza sono eseguibili dopo tre giorni dal dì della notificazione al succumbente, nè può l'appello interposto dopo questo termine per il capo della nullità sospenderne l' esecuzione.

Sommario

1. *Le Sentenze Ruotali proferite in Contradittorio, e confermatorie di quelle di Prima Istanza possono eseguirsi tre giorni dopo la notificazione fatta al succumbente.*

2. 3. *L'appello interposto da una Sentenza Ruotale per il Capo della nullità confermatoria di quella di prima Istanza e che ha costituita la cosa giudicata non ne sospende l' esecuzione, a meno che il danno, che ne derivasse fosse irreparabile.*

4. 5. 6. *L'appello dalle Sentenze Ruotali confermatorie di quel-*

le di prima Istanza, deve interporsi nel termine di tre giorni dal dì della notificazione, a fine di sospenderne l'esecuzione.

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Pisa il 24. Marzo 1830. furono confermate in tutte le sue parti le Sentenze a favore dei signori Arevolo, e Buccellato, e contro Espinassi proferite dal Tribunale di Peccioli sotto dì 22. Luglio 1826. a 24. Febbraio 1827. salvo in quanto alla condanna delle spese, che fu ristretta alle sole giudiciali, e furono anco i medesimi condannati nelle spese del Giudizio di appello.

Spirato il termine di giorni dieci dal giorno del Registro del rapporto dell'ultima notificazione di detta Sentenza, i citati sigg. Arevolo, e Buccellato trasmessero Precetto al sig. Espinassi di pagare le spese, nelle quali era stato condannato colla Sentenza suddetta passata in cosa giudicata.

Il sig. Espinassi si oppose a detto Precetto, deducendo, che fino del 20. del mese di Settembre aveva interposto appello dalla precitata Sentenza Ruotale avanti il Supremo Consiglio di Giustizia. Gli appellati si opposero, sostenendo un tal appello inammissibile per sospendere l'esecuzione della Sentenza appellata.

Nella contradizione delle Parti, la Rota di Pisa con Sentenza del 7. Gennaio 1831. dichiarò inammissibile l'appello all'effetto sospensivo.

Da questa Sentenza i Coningi Moratti interposero appello avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, il quale decise la questione all'appoggio dei seguenti.

MOTIVI

Attesochè l'art. 773. del vegliante Regolamento di Procedura Civile prescrive, che le Sentenze Ruotali proferite in contradittorio, e confermatorie di quelle di Prima Istanza possono eseguirsi tre giorni dopo la notificazione fattane alla persona, o alla casa del succumbente.

Attesochè resultava dalli atti, che la Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Pisa nel 24. Marzo 1830. a favore dei sigg. Salvadore Arevolo, e Luigi Ruggero Buccellato, con la quale fu confermata la precedente Sentenza del Tribunal di Peccioli, era stata notificata ai succumbenti sigg. Dott. Alessio, e Maria Espinassi nel dì 9. del successivo mese di Settembre, conforme appariva dal referto della notificazione in data del successivo dì 10. e che dalla detta Sentenza era stato per parte dei sigg. Espinassi interposto l'appello per il capo della nullità nel 20. Settembre detto.

Attesochè in queste circostanze di fatto era chiaro, che quando ancora l'appello interposto per il capo della nullità, da una Sentenza confermatoria della precedente, la quale ha costituito la cosa giudicata, potesse sospenderne l'esecuzione, contro la massima stabilita comunemente 2
dai Dottori, a tenore della quale l'appello interposto per il capo della nullità dalle Sentenze conformi, che costituiscono la cosa giudicata, non può sospenderne l'esecuzione, a meno che irreparabile sia il danno che potesse da questa derivare, per ciò che insegnano, inerendo, al disposto del *Testo nella Clementina, ut Calumniis de Sent, et rejudic. Bald. in Leg. ad executione Cod. quor. appel. non recip. Constant. ad Statut urb. adnot. 57. art. 2. n. 71.* non ostante anche procedendo in questo supposto, l'appello dai sigg. Espinassi interposto dalla predetta Sentenza della Ruota di Pisa non avrebbe potuto impedire che la medesima fosse portata alla sua esecuzione." 3

Infatti il riferito art. 773. del Regolamento di procedura avendo stabilito, che le Sentenze confermatorie possono eseguirsi tre giorni dopo la notificazione che delle medesime ne sia stata fatta al succumbente, conviene ammettere, che con una tale disposizione è venuto a dichiarare, che all'effetto, che l'appello possa sospendere l'esecuzione delle Sentenze, si rende necessario, che sia interposto nel termine di tre giorni decorrendi da quello della notificazione della Sentenza, giacchè la designazione del termine, dopo del quale le Sentenze possono eseguirsi, importa necessariamente l'indicazione del termine, dentro del quale deve interporsi l'appello, all'oggetto di sospendere l'esecuzione della Sentenza appellata, conforme altra volta osservò il *Supremo Consiglio nella Dec. 86. N.*
3. Tom. 15. del Tes. del For. Tosc.; onde i sigg. Espinassi avendo in- 4
terposto l'appello dopo che erano già decorsi i tre giorni dalla ricevuta notificazione della Sentenza, non potè il medesimo sospendere, la di lei 5
esecuzione.

Nè per indurre in un diverso sentimento potè meritare considerazione la circostanza, che per parte dei sigg. Espinassi era stato interposto l'appello prima, che dai sigg. Arevolo, e Boccellato fosse eseguita la Sentenza. Poichè quando il menzionato art. 773. fa dipendere l'esecuzione delle Sentenze conformi dal mero fatto della decorrenza del termine di tre giorni dalla eseguita notificazione della Sentenza appellata alla persona, o al domicilio del succumbente, ne viene in conseguenza, che non essendo stato interposto l'appello nell'indicato termine, non potè impedirsi, che la medesima fosse portata alla sua esecuzione, mentre altrimenti ne deriverebbe l'assurdo, che l'esecuzione delle Sentenze conformi non resterebbe sospesa per il termine di tre giorni, ma bensì per il più lungo termine di dieci giorni contro l'espressa disposizione della Legge, come bene avverte la predetta *Dec. 86. N. 11. e 12. Tom. 15.* 6
del Tesor. del For. Tosc.

Attesochè non era neppure deducibile l'osservazione, che ammettendo li articoli 699. e 721. la facoltà di appellare per nullità anche dalle Sentenze altronde inappellabili, e non prescrivendo a questi speciali appelli nè forme, nè termini diversi da quelli, che sono stabiliti per gli appelli per il capo dell'ingiustizia, eguale perciò deve essere l'effetto di questi appelli, quanto alla sospensione della esecuzione, subito che l'appello anche per nullità interposto da una Sentenza inappellabile è interposto nel termine di giorni dieci dal dì del Registro del rapporto della di lei notificazione.

Poichè serviva di replica l'avvertire, che a tenore dell'art. 704. nella materia dei termini ad appellare, e proseguire li appelli conviene distinguere la sostanza del diritto di appellare, dal legittimo, ed utile esercizio del medesimo.

Ora siccome l'esecuzione delle conformi Sentenze ha ottenuta la speciale sanzione nell'art. 773. e dopo che già la Legge avea nei precedenti articoli 699. e 721. riconosciute appellabili per nullità le Sentenze, benchè altronde inappellabili, e non ostante all'art. 773. fu indistintamente permessa l'esecuzione delle Sentenze conformi tre giorni dopo la loro notificazione, il che non si sarebbe potuto disporre, qualora l'appello per nullità interposto nel termine di giorni dieci dal dì del registro del rapporto della loro notificazione, avesse dovuto sospendere la loro esecuzione, ne segue perciò, che la disposizione delli articoli 699. e 721. importa il diritto ad appellare, ma non può estendersi a determinare l'utile esercizio dell'interposto appello, prevalendo in questo rapporto la sanzione dell'art. 773. che precisamente provvede alla esecuzione delle Sentenze conformi.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Maria Espinassi, e Dott. Alessio Espinassi già Moratti, e bene essere stato giudicato dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Pisa sotto di 7. Gennaio 1831. a favore dei sigg. Salvadore Arevolo, e Luigi Ruggero Buccellato, quella perciò dice doversi confermare, siccome conferma in tutte le sue parti, ed ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna gli appellanti, e ciascheduno di loro solidalmente nelle spese giudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori
Giov. Batista Brocchi *Presidente.*
Luigi Matani, e Cosimo Silvestri *Rel., Consiglieri.*

DECISIONE XXXVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pistoriens. Salvian. diei 16. Maii 1831.

In Causa Lazzari e Chiavacci

Proc. Mess. Agostino Franceschi Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi

---

Argomento

Quegli, che ha sostenuta la lite con una Donna non autorizzata a stare in Giudizio, finò all' emanazione della Sentenza, non può opporre questa mancanza d' autorizzazione, nè può pretendere, che le molestie dalla stessa Donna intentate contro un Fondo da esso posseduto in Salviano, le rivolga la medesima contro colui che avevagli ipotecato lo stesso Fondo.

Sommario

1. *Quegli, che sostiene fino alla Sentenza una lite contro una Donna non autorizzata a stare in Giudizio, non può giovarsi di questa mancanza d' autorizzazione.*

2. *Tutti i Contratti, o quasi Contratti fra persone privilegiate, e bisognevoli d' autorizzazione, ed i maggiori d' età, divengono stabili, e fermi riguardo a questi, spettando solo ai primi di accusarne la nullità, o l' inefficacia.*

3. *Quegli, che possiede come Salvianista un Fondo, non può pretendere, che colui che intenta un' azione, la quale percuote lo stesso Fondo, si rivolga contro quello, che gli aveva ipotecato il Fondo.*

4. *Il Salvianista non può opporsi a colui, che prima della sua Domanda in Salviano, ha voltato all' estimo gli stessi Beni in conto proprio, pe' diritti, che sopra i medesimi Beni gli spettano.*

Storia della Causa

Con scrittura esibita nel Tribunale di Pistoia sotto dì 20. Maggio 1829. la Maria Domenica Valdiserri Vedova Livi, ne Lazzeri, dopo aver narrato, che Gio. Bat. Livi nell' anno 1814. costituì alla Maddalena di

lui sorella a titolo di Dote diversi appezzamenti di terra nell'occasione del di lei accasamento con Angiolo Degl'Innocenti; fra i quali uno denominato di Pretolo posto nel Comunello di Montagnano Comunità di Marliana; Che attesa la morte di detta Maddalena Livi senza figli, accaduta nell'anno 1815. i beni come sopra costituiti in Dote ritornavano per una metà alla casa del Dotante Gio. Bat. Livi, nella Eredità del quale successe la detta Maria Domenica di lui Moglie; Che nelle divise intervenute fra detta Maria Domenica, ed Angiolo degl'Innocenti l'appezzamento suddetto restò compreso nella porzione assegnata alla detta Maria Domenica, che ne fece la voltura in testa propria ai libri d'Estimo; Che non ostante la ricorrenza dei suddetti fatti l'appezzamento di terra sopracitato era stato incluso nella Cartella degl'Incanti per la vendita dei beni spettanti a Giovanni Degl'Innocenti provocata alle istanze del signor Giovanni Chiavacci, concludendo fece istanza, che fosse dichiarato non esser lecito a detto sig. Chiavacci di proseguire nell'incoata vendita dell'appezzamento suddetto, e perciò essersi dovuto, e doversi l'appezzamento medesimo togliere, o radiare dalla detta Cartella d'Incanti.

Per giustificare il fondamento della sua azione la detta Donna produsse negli atti il Testamento di Giov. Batista Livi del primo Dicembre 1817. rogato dal Notaro Filippo Bertini, il pubblico Istrumento di divise del dì 4. Ottobre 1823. rogato dallo stesso Notaro, e la fede d'Estimo estratta dal Campione della Comunità di Marliana per il Comunello di Montaguana, dalla quale resultava, che il detto appezzamento di terra era stato portato in conto, e faccia della Donna stessa nel 14. Marzo 1817. e così prima che dal sig. Chiavacci fosse stato introdotto il Giudizio di vendita del medesimo.

Alle istanze della Valdiserri si fece opponente il sig. Chiavacci deducendo, primo, che la medesima non era stata autorizzata a stare in Giudizio, secondo, che non aveva giustificato il fondamento della sua azione.

Il Tribunal di Pistoia sotto di 4. Settembre 1829. proferì la Sentenza in tutto, e per tutto conforme alle eccezioni del sig. Chiavacci.

Diverso però fu l'esito del secondo esperimento, che mediante l'appello dalla detta Maria Domenica Valdiserri interposto dalla precitata Sentenza fu provocato d'avanti la R. Ruota Civile sedente a Firenze; poichè la Ruota stessa sotto dì 22. Luglio 1830. proferì la Sentenza, colla quale, previa la revoca della precedente in riparazione dichiarò non esser lecito al Chiavacci di esporre in vendita l'appezzamento di terra del quale si tratta, e perciò essersi dovuto, e doversi l'appezzamento medesimo togliere, e radiare dalla Cartella degl'Incanti dei Beni esposti in vendita a pregiudizio di Giovanni degl'Innocenti nell'istanza del detto Chiavacci, quale condannò nelle spese giudiciali di ambedue i Giudizii.

Dalla suddetta Sentenza interpose appello il Chiavacci avanti il Supremo Consiglio, il quale decise nel modo, che segue.

Motivi

Attesochè della eccezione dedotta dalla circostanza, che la Valdiserri non fosse stata autorizzata a stare in Giudizio, mentre adiva, e sosteneva la Causa nel Tribunale di prima istanza non poteva giovarsene il Chiavacci, che aveva con essa contestato la Lite, e l'aveva fino all'emanazione della Sentenza sostenuta senza opporre questa eccezione di mancanza di autorizzazione a carico della di lui avversaria. 1
Essendo principio inconcusso di ragione civile, che tutti i Contratti, o quasi Contratti tra persone privilegiate, e bisognevoli di autorizzazione, ed i maggiori di età, e da ciò indipendenti divengono stabili, e fermi riguardo a questi spettando solo ai primi di accusarne, e di ottenerne la nullità, o la inefficacia per l'occorso difetto della legittima autorizzazione. 2

Attesochè la seconda eccezione allegata dal suddetto Chiavacci, che la Valdiserri dovesse dirigersi contro Giovanni Degl'Innocenti era parimente insussistente perchè repugnava alla natura dell'azione da essa intentata, che percuoteva un fondo il di cui possesso si riteneva innegabilmente dal Chiavacci Salvianista, per il che piuttosto a questo sarebbe spettato di chiamare a Causa, e di partecipare le molestie al suo autore, 3
a quello cioè, che secondo il Chiavacci, gli aveva ipotecato lo stabile in disputa.

Attesochè in quanto al diritto della Valdiserri due osservazioni si rendevano indispensabili. La prima cioè, che sebbene dalla partita segnata all'Estimo de'21. Aprile 1811. due piccoli pezzi di terra si leggono prima l'uno, e poi l'altro indicato sotto il nome di *Petriolo* come facenti parte delle Doti assegnate da Gio. Batista Livi alla di lui sorella Maddalena nella occasione di concederla in matrimonio ad Angiolo di Giovanni degl'Innocenti, ciò nulladimeno non si trova fatta menzione di beni in *Petriolo* che una sola volta nel Contratto del dì 4. Ottobre 1823. col quale fu diviso l'asse dotale di Maddalena Livi da Maria Domenica Valdisserri succeduta a Gio. Batista Livi suo Marito nella metà delle Doti a lui ritornate per la premorienza della suddetta di lui sorella senz'avere avuto figli con Angiolo degl'Innocenti già marito della defonta, cui per questa ragione si era devoluta l'altra metà; Per la qual cosa siccome i Beni in Petriolo furono nel suddetto Contratto assegnati alla Valdiserri, e niuno di quelli assegnati al Degl'Innocenti potea referirsi a questa denominazione, così dovea concludersi, che tutti i beni descritti all'Estimo sotto il nome di Petriolo fossero stati assegnati alla Valdiserri.

E la seconda osservazione poi consistevi in questo, che siccome la Valdiserri aveva voltato in testa sua le terre di Petriolo il dì 14. Marzo

1827. mentre la domanda in Salviano del Chiavacci fu esibita il 31. Marzo dello stesso anno, così bastava alla prima di opporre al Chiavacci, cui mancava ogni prova della pertinenza del fondo al suo Autore *quoad*
4 *te liberas aedes habeo.*

Nè potea punto suffragare al Chiavacci, o meritargli relativamente alle spese qualche indulgenza la circostanza, che la Valdiserri non avea prodotto l'Estimo del 21. Aprile 1814. se non che sul cadere del Giudizio di seconda istanza, mentre questa produzione non era stata di un' assoluta necessità per lei, e dall'altra parte il Chiavacci doveva imputare a se stesso se allorquando riscontrò all'Estimo le partite cantanti in testa di Giov. Batista Degl'Innocenti non rimontò alla provenienza dei Beni che veniva nell'istesso arruoto indicata con relazione alla partita del 1814. da cui, come si è detto appariva, che i detti beni erano la Dote della Livi portata ad Angiolo Degl' Innocenti.

Per questi Motivi

Dichiara essere stato male appellato per parte di Giovanni Chiavacci dalla Sentenza della Regia Ruota Civile sedente in Firenze del di 22. Luglio 1830. stata proferita a favore della Maria Domenica Valdiserri Vedova Livi ne Lazzari, e bene essere stato colla Sentenza medesima giudicato; quella conferma in tutte le sue parti. E condanna l'appellante Chiavacci nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Giov. Batista Brocchi *Presidente*
Cav. Luigi Matteucci *Relatore*, Luigi Matani
Cosimo Silvestri, e Luigi Bombicci *Consiglieri*.

DECISIONE XXXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana Pecuniaria diei 27. Aprilis 1831.

IN CAUSA DOMENICALI E BERSOTTI

Proc. Mess. Pietro Gaeta — Proc. Mess. Aurelio Bossini

Argomento

Se i Fondi dei Luoghi Pii della Provincia Inferiore sieno stati venduti col semplice riservo del dominio, e se di questo non è stata presa Iscrizione, il Luogo Pio non ha azione ai Frutti sul prezzo dei Fondi medesimi specialmente quando i Beni sono passati liberamente in un terzo possessore il quale ne ha fatta in proprio nome la Voltura ai Libri Estimali.

Sommario

1. *Il Semplice riservo del Dominio apposto nel Contratto di Vendita a favore del Venditore per sicurezza del pagamento del prezzo, non impedisce, che la Vendita sia perfetta, ed altro effetto non produce, che quello di una prelazione del Venditore agli altri Creditori del Compratore.*

2. *La vendita col riservo del dominio non è condizionale, ma pura, quando il riservo è semplicemente fatto; e non è stato litteralmente espresso che taccia il Contratto fintantochè non paga il prezzo.*

3. *L'Oggetto finale della Legge del dì 11. Aprile 1778. è quello, che i Terreni delle Comunità, Luoghi Pii ec. passino nel dominio dei privati co' loro frutti.*

4. 5. *Il Venditore di un Fondo di Luogo Pio nella Provincia Inferiore, che non ha preso Inscrizione per preservare l'Ipoteca a fine di conseguire il pagamento dei frutti del prezzo, non ha diritto di molestare i detti Beni passati in altro Compratore, che ne ha fatta la Voltura ai Libri Estimali.*

Storia della Causa

In ordine a due Contratti ricevuti li 18. Maggio 1784. nei Rogiti del Notaro Giuseppe Corbelli, l'economo del soppresso Convento del Carmine di Rocca Strada sotto il titolo di S. Ansano, vendè, previa la Sovrana approvazione, due appezzamenti di terra in luogo detto « Poggio Olivi » l'uno di St. 1. 1/2. circa a Giovanni Penni per Sc. 120. — 1. — e l'altra di 1/2. Stiora circa a Matteo Baldini per Sc. 30., con doversi da detti Compratori corrispondere sopra il detto prezzo il frutto al 3. per 100. l anno, fino a che lo avessero ritenuto nelle mani, e con essersi da detto Venditore riservato il dominio de' fondi venduti per sicurezza del prezzo, e riportata fidejussione per il pagamento dei frutti, e per l'importare dei deterioramenti.

I predetti due appezzamenti di terra furono in seguito di altri due Contratti del dì 8. Ottobre 1787., e 9. Giugno 1793. dai Compratori Penni, e Baldini ceduti a Santi, e Lorenzo Francini, dai quali pervennero in Giovanni Francini, che li vendè senza l'aggravio del pagamento del suddetto annuo frutto al sig. Domenico Domenicali a forma del Contratto ricevuto li 26. Giugno 1819. nei rogiti del Notaro Appollonio Ghezzi, e dell'Apoca privata del 9. Giugno 1820. registrata nel successivo dì 23.

Nel 1826. con Scrittura esibita li 27. Settembre 1826. negli Atti del Tribunale di Rocca Strada, il sig. Canonico Vincenzio Bersotti, nella sua qualità di Arciprete della Cura di S. Niccolò nella Terra di Rocca Strada alla quale in esecuzione del Sovrano Rescritto del 10. Novembre 1783. era stato riunito il suddetto Patrimonio del Soppresso Convento del Carmine, esponendo di esser Creditore a tutto il 18. Maggio 1826. della somma di L. 197. 8. 8. per dependenza dei frutti arretrati sul prezzo dei suddetti due appezzamenti di terra, domandò, che fosse condannato il prenominato Domenico Domenicali, come possessore, e Detentore dei sopramenzionati due appezzamenti di terra, al pagamento delle dette Lire 197. 8. 8. dei frutti su detta somma dal giorno della domanda, e delle spese, utili, necessarie, e mere volontarie del Giudizio.

A questa domanda si oppose il Domenicali, perchè all'epoca del fatto acquisto, non trovò veruna inscrizione che vincolasse i beni vendutigli dal Francini; perchè come terzo possessore non poteva esser molestato, se non col Giudizio di Salviano; perchè l'Arcipretura di Roccastrada non avendo inscritto il suo riservo di dominio dentro il termine accordato dal Real Motuproprio del 19. Febbrajo 1820. era decaduta da ogni suo privilegio; e perchè non poteva esser esso molestato con l'azione personale.

Il Potestà di Roccastrada con Sentenza del 23. Maggio 1827. assolvè il Domenicali dalle cose contro di esso domandate dal sig. Canooico Bersotti ne nomi dichiaraodo che aveva perduto ogni privilegio, ipoteca, e diritto su i fondi dal Francini venduti al Domenicali, subito che aveva mancato di prendere l'opportuna iscrizione del suo riservo di dominio sopra i detti fondi presso il Conservatore delle ipoteche a forma del prescritto dei Reali Motuproprj del 25. Dicembre 1819. e 19. Febbraio 1820.

Da questa Sentenza il sig. Canco. Bersotti N. N. si appellò d'avanti la Ruota Civile di Grosseto, la quale fissando che non era necessaria iscrizioue alcuna, subito che la qnestione verteva fra il Creditore, e il Domenicali possessore dei foodi obbligati al pagamento dei domandati frutti, e non già verteva fra due Creditori dell'istesso Domenicali su la prelazione della loro respettiva ipoteca, con sua Sentenza de' 23. Aprile 1829. revocò la suddetta Sentenza del Potestà di Rocca strada, coodannando il Domenicali a pagare la domandata somma di L. 198. 8. 8.

Da tale Rnotal Sentenza si è appellato il Domenicali d'avanti il Supremo Consiglio di Ginstizia, il quale ha emessa l'appresso risoluzione per i seguenti

MOTIVI

Attesochè il semplice riservo del Dominio apposto in un Contratto di vendita a favore del Venditore per sicurezza del pagamento del prezzo non iopedisce, che la vendita sia perfetta, ed altro effetto non produce, 1
che quello d'una prelazione del Venditore per il detto pagamento a tutti gli altri Creditori del Compratore. *Costant. vot. decis. Tom.* 1. *Vol.* 141. *N.* 1. *et Tom.* 2. *vot.* 291. *N.* 35. *Urceol. Consul.* 5. *N.* 9. *Thesaur. Ombr. Tom.* 11. *Dec.* 33. *N.* 15.; e la vendita con il riservo del Dominio oon è condizionale, ma pura, quando il riservo è semplicemente fatto, e non è stato litteralmente espresso, e convenuto, che fintantochè il Compratore oon paga il prezzo taccia il Contratto di Vendita, ed abbia 2
luogo la locazione, o il precario. *Bertazzal. de clausul. instrument. claus* 15. *glos.* 4. *N.* 3. *De Luc. de cred. disc.* 6. *N.* 7. *Gratian. discept.* 523. *N.* 13. *Merlin. de pignor. Lib.* 4. *tit.* 1. *quest.* 41. *N.* 44. 45. e 61. *costant. Vot. dec. Tom.* 2. *vot.* 236. *Rovit. Dec.* 7. *Cerr. Dec.* 209. *N.* 9.

Attesochè l'enunciate regole di ragione portaoo a stabilire, che il semplice, e consoeto riservo di dominio scritto nei due Contratti ricevuti li 18. Maggio 1784. oei Rogiti del Notaro Giuseppe Corbelli coo i quali l'Ecooomo del Patrimonio del soppresso Convento del Carmine di Rocca strada vendè due appezzamenti di terra a Giovanni Penni, ed a Matteo Baldini, non è un riservo del proprio, e vero dominio, ma un riservo, che si risolve in una preambula ipoteca. Ne a diversameote opinare, ossia

a supporre la non traslazione della proprietà de' due appezzamenti di terra nel Penni, e nel Baldini, e che fino a tanto che non ne sia pagato il prezzo debbano rimanere presso i medesimi i detti fondi soltanto a titolo di Locazione, o di precario, conforme virilmente sostenevasi per parte del Difensore del sig. Arciprete Bersotti ne NN., porta la Legge dell'11. Aprile 1778., che ordinò la vendita dei Beni delle Comunità e dei Luoghi Pii laicali della Provincia inferiore Senese, e sopra la quale fondavasi interamente il prefato Difensore, imperocchè da questa Legge nulla più si domanda d'un semplice riservo di dominio a vantaggio della Comunità, e de' Luoghi Pii, allorche il Compratore dei loro Beni ritenga il prezzo in mano; e tanto è vero, che il Legislatore non hà avuto la volontà, che il riservo del dominio producesse un' effetto più pingue della preambula ipoteca, che nella Legge prescrivasi, che restando il Compratore moroso al pagamento di due annate di frutti, debbono i fondi alienati nuovamente vendersi per mezzo della subasta, conforme avrebbe luogo all'istanza di qualunque altro Creditore. Ne deve fare specie, che nella legge prescrivesi pure, che in mancanzaa di offerenti al fondo posto all' asta possa il venditore tornare nel possesso del fondo medesimo, giacchè è regolare l'aggiudicaziono a vantaggio del Creditore espropriante.

E poi come si potrebbe conciliare la non traslazione nel Penni, e nel Baldini della piena, ed assoluta proprietà dei due appezzamenti di terra con le dichiarazioni, e disposizioni contenute nella precitata Legge dell'11. Aprile 1778.!

Questa Legge dichiara nella parte proemiale, che non si può ottenere mai una perfetta cultura dei terreni, d' onde dipende il ristoramento della Provincia senza la piena proprietà nei possessori del suolo; e dispone all' art. 17. che i suoi provvedimenti sono diretti a riunire e consolidare nei proprietari dei terreni in tutta la Provincia inferiore il dominio pieno, ed assoluto del Suolo, colla percezione di tutti i suoi frutti. Le successive istruzioni ancora del 7. Dicembre 1778. munite della Sovrana approvazione apertamente dichiarano all'Art. 29. « ivi »
3 « Che l' oggetto finale è quello, che i terreni delle Comunità, Luo-
« ghi Pii ec. passino nel dominio dei privati con tutti i loro frutti. »

Attesochè avendo Domenico Domenicali acquistato da Giovanni Francini per Contratto ricevuto li 26. Giugno 1819. nei Rogiti del Notaro Appollonio Ghezzi e per apoca privata del 9. Giugno 1820. registrata nel successivo dì 23., liberi dal pagamento del suddivisato annuo frutto i suddetti due appezzamenti di terra, senza contrattare, ed obbligarsi in modo alcuno coll'Arciprete della Cura di S. Niccolò nella Terra di Roccastrada per il pagamento del predetto annuo frutto del 3. per 100. sopra il prezzo di detti due appezzamenti di Terra, al quale si erano obbligati i primi Compratori Penni, e Baldini, non può

il medesimo Domenicali, come terzo possessore, che eseguì la voltura in sua testa dei beni acquistati ai Libri estimali, surrogata alla trascrizione ordinata dal Codice Francese, a forma della Legge del 25. Dicembre 1819. pubblicata dall' I. e R. Consulta con Notificazione del successivo dì 27. essere attualmente molestato, e chiamato in Giudizio dal sig. Arciprete Bersotti ne NN. per il pagamento del suddetto annuo frutto, che con azione del riservo di dominio, o ipotecaria, legittimamente conservata con l' opportuna iscrizione coerentemente al prescritto dalla precitata Legge del 25. Dicembre 1819., e dall'altra del 19. Febbrajo 1820., pubblicata dall' I. e R. Consulta con Notificazione del successivo dì 21., Leggi, che non fanno quella distinzione, che andava immaginando il Difensore del sig. Bersotti ne NN. fra il riservo di dominio, cui dia vita il patto dell' uomo, ed il riservo di Dominio ordinato dalla Legge.

Attesochè per tanto il signor Arciprete Bersotti ne NN. hà perduto qualunque azione per il pagamento del predetto annuo frutto contro il Domenicali, subitochè non ha mai presa iscrizione alcuna per conservare il suo riservo di dominio, o l' ipoteca, nella quale si fosse degenarato il detto riservo, ed all'incontro il Domenicali appena acquistati i due appezzamenti di terra dal Francini, passò a fare l' opportuna voltura dei detti Fondi a Libri estimali in testa propria, voltura, che come si 4
è osservato sopra, equivale alla trascrizione.

Attesochè di fatto, come resulta dai Certificati esibiti in atti per parte del Domenicali, le Comunità, ed i Luoghi Pii della Provincia inferiore Senese, e lo stesso sig. Arciprete della Cura di San Niccolò nella Terra di Rocca Strada, dopo la pubblicazione delle suddette Leggi del 25. Dicembre 1819., e del 19. Febbrajo 1820. non hanno mancato d' inscrivere nei Registri del Conservatore delle Ipoteche il privilegio del Riservo di dominio contro quelli, ai quali avevano alienato i loro fondi, in obbedienza della più volte citata legge dell'11. Aprile 1778., cosicchè la mancanza dell' iscrizione del Riservo di Dominio sopra i due appezzamenti di terra venduti al Penni, ed al Baldini, ravvisasi derivata da un' omissione del prefato sig. Arciprete, ed una tale omissione non deve presentemente apportare un danno al terzo possessore Domenicali, che avrebbe provveduto al proprio interesse quando acquistò i detti due appezzamenti di terra dal Francini, se rilevato avesse dai Registri del Conservatore delle Ipoteche, che sù i medesimi posava un'annua prestazione a favore dell'Arcipretura della Cura di San Niccolò nella 5
Terra di Roccastrada.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato da Domenico Domenicali dalla

Sentenza emanata dalla R. Ruota di Grosseto sotto dì 23. *Aprile* 1829.; *e male con detta Sentenza essere stato giudicato, quella perciò essersi dovuta, e doversi revocare, siccome la revocò, e la revoca in ogni sua parte; e in riparazione dichiarà essersi dovuta, e doversi confermare, siccome confermò, e conferma la Sentenza emanata sotto dì* 23. *Maggio* 1827. *dal Tribunale di Roccastrada; e detto Bersottine NN. condanna nelle spese tanto del presente, che del passato Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Gio. Batta. Brocchi *Presidente.*
Luigi Bombicci *Rel.*, e Baldassarre Bartalini *Cons.*

DECISIONE XXXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Senen. Execution. Senten. diei 11. *Maii* 1831.

IN CAUSA PERSIANI E CONTECCI

Proc. Mess. Pietro Parigi — Proc. Mess. Angiolo Fabbrici

ARGOMENTO

Le Sentenze non appellate dopo il lasso di dieci giorni dal dì del Registro del rapporto della loro notificazione all'effetto sospensivo, sono eseguibili, nè se ne può trattenere l'esecuzione.

SOMMARIO

1. 2. 3. *Le Sentenze per quanto appellabili dentro sei mesi agli effetti devolutivi, sono sempre eseguibili dopo dieci giorni dal Registro del rapporto della loro notificazione, sempre che non sia stato appellato all'effetto sospensivo.*

STORIA DELLA CAUSA

Vincenzio Persiani, ed Alessandro Cortecci nel 18. Settembre 1828. posero in essere in Toscanella Stato Pontificio un Contratto di Società in partecipazione per la vendita di un numero di Vitelli, che il primo consegnò al secondo, il quale prese impegno di esitare alle fiere di Buonconvento, e di Siena per render conto del ricavato, avendo per l'esecuzione del Contratto eletto le parti il luogo dello stipulato Contratto, e così essendosi il Cortecci sottoposto alla Giurisdizione del Tribunale di Commercio di Roma, esitò i Vitelli consegnatagli dal Persiani, in parte con la vendita, e in parte col cambio in altro Bestiame, dandone il conto sul finire del detto anno 1828. all'incaricato del Persiani, che espressamente per l'oggetto di liquidare, ed esigere, era stato spedito a Siena; ma non avendo di fatti questo incaricato potuto esigere, nè tampoco essendosi fatto carico il Cortecci di adempire successivamente all'obbligazione, che avea assunta col citato atto sociale di rimettere il ritratto di questi Bestiami a Toscanella lo stesso Persiani adì il Tribunale di Commercio di Roma, domandando che questi fosse condannato al pagamento di scudi 586. e 80. baiocchi romani per altrettanta somma, della quale resultava di lui debitore, in ordine al conto rimesso al suddetto suo incaricato.

Aderì alle sue istanze il detto Tribunale con la Sentenza del 18. Marzo 1829. che accompagnò la condanna del Cortecci con la esecuzione tanto reale, che personale.

Quindi il Persiani munitosi dell'opportuno Exequatur per mezzo della Segreteria del Regio Diritto onde poter produrre loco jurium nei Tribunali Toscani la detta Sentenza Romana; La produsse di fatti avanti il Tribunal di Prima Istanza di Siena, domandando la esecuzione della Sentenza medesima, e con questa la condanna ex integro del suo debitore al pagamento della riferita somma di Scudi 586. e Baiocchi 70. Romani, più i frutti, e le spese tanto fatte avanti il Tribunal di Commercio di Roma, quanto quelle occorrenti in quella istanza, col rilascio della esecuzione, tanto reale, che personale.

Con questa domanda oppose il Cortecci, che la Sentenza Romana non poteva formar documento contro di esso, non solo perchè era appellabile, quanto ancora perchè era ingiusta, e nulla. E deducendo quindi ch'egli si proponeva d'interporre appello dalla medesima, sostenne di aver esso il diritto ad ottenere una sospensione di atti, o almeno l'assegnazione di un termine competente per far costare della insussistenza del detto giudicato.

Non ostante queste eccezioni il Tribunal di Siena, riprendenndo i

esame, non tanto l'enunciata scritta sociale, quanto diverse lettere scritte dal Cortecci, ed un conto dimostrativo di dare, ed avere, documenti, che dal Persiani erano stati prodotti, canonizzò pienamente la di lui domanda con la Sentenza del dì 11 Dicembre 1829.

Fu notificata questa Sentenza ed anco in seguito portata ad esecuzione dal Persiani, essendo decorso il termine di appellare al devolutivo, quando piacque al Cortecci d'interporre appello a quest'effetto, deducendo l'ingiustizia della Sentenza medesima, in quanto aveva contro di lui, non addetto al Commercio, rilasciata l'esecuzione personale; e proseguendo tale appello insistè nell'ingiustizia aggiungendo il reclamo della nullità, inquanto che trattandosi di una contesa fra'due Socj per affari interessanti la società fra loro esistita, doveva esser portata alla cognizione, e decisione degli arbitri, secondo il disposto del conservato Codice di Commercio Francese; Ed a tal' uopo in quest'ipotesi fece istanza incidentale; perchè piacesse alla Ruota di Siena di ordinare la sospensione dell'esecuzione personale, contro di esso rilasciata, fino all'ultimazione del pendente giudizio di appello, appoggiando questa sua istanza, a quanto in caso consimile, secondo il suo avviso aveva deciso il Supremo Consiglio nella sua decisione del 15. Marzo 1830. in Causa Giamari, e Bastogi, e Lotti.

Ma ciò non ostante la Ruota di Siena, con la Sentenza del 28. Agosto 1830. prendendo a risolvere la detta domanda incidentale, la rigettò, condannando il Cortecci nelle spese, movendosi specialmente dalla considerazione, che non sussistevano, qualora fossero ammissibili, i mezzi di nullità dedotti contro la Sentenza appellata; Ed in ogni ipotesi poi non poteva esser dato alle Ruote di sospender l'esecuzione di una Sentenza Commerciale, in ordine all'art. 33. del Regolamento per i Tribunali di Commercio, il quale sebbene appelli alle esecuzioni espressamente pronunziate nelle Sentenze Commerciali, doveva secondondo il parere di quei Giudici a più forte ragione applicarsi a quella esecuzione, che era prescritta dalla Legge per il lasso del termine ad appellare all'effetto sospensivo.

Da questa pronunzia interlocutoria interpose appello il succumbente avanti il Supremo Consiglio, il quale in contradittorio Giudizio scese alla pronunzia che appresso.

Motivi

Attesochè in ordine al Litteral disposto dell'art. 715. del Regolamento di Procedura, tutte le Sentenze definitive, comunque soggette al rimedio dell'appello, che s'interponga dentro il termine di sei mesi all'effetto devolutivo, sono però sempre eseguibili dopo dieci giorni dal di

del Registro del rapporto della di loro notificazione, quando in questo più breve termine prescritto dal successivo artic. 716. non abbiano i Soccombenti profittato dell'altro rimedio dell'appello all'effetto sospensivo. 1

Attesochè indipendentemente da questo rimedio, per i principj che governano questa materia non può ravvisarsi altro mezzo legale, per impedir, che le sentenze appellabili passino in stato di legittima esecuzione. E qualunque siano i fondamenti, e le ragioni spiegate nell'appello devolutivo, sebben desunte dalla pretesa nullità della Sentenza appellata, non ponno esser atte, e valevoli a sospenderne l'esecuzione. Poichè in altra guisa se volesse ammettersi, che l'appello per il capo della nullità anco devolutivo potesse paralizzar la esecuzione della Sentenza appellata, non vi sarebbe forse mai caso, a cui la disposizione dell'enunciato articolo 715. potesse applicarsi, potendo sempre, e da chiunque si supponesse aggravato da un giudicato appellabile, esser dedotto il fondamento di questa nullità, anche fino all'ultimo momento del termine devolutivo, e così resterebbe aperto un largo campo alla elusione della Legge, che ha 2
volute eseguibili tutte le Sentenze dopo dieci giorni dal dì della di loro notificazione in onta a quei precetti, che fermati dai *Testi in § Omnis autem Judex Auth. de Judicib. in Leg. si Libertus in principio ff. de jur patronat, et Leg. hoc modo ff. de condit: et demonstrat.* sono stati sempre seguitati nella pratica forense, come ne fa fede la *Sacra Ruota in Recent. Part.* 14. *Dec.* 132. *N.* 5. *et Part.* 15. *Dec.* 78. *N.* 1. *e l'antica Ruota Nostra in Florentina, seu Bibbianen. nullitatis Cambi cor.* 3
Ulivelli, e Arrighi §. *Ma per ec. e* §. *Per questo ec.*

Attesochè a deviar nel caso concreto le conseguenze altronde indeclinabili delle premesse massime di Giurisprudenza, male a proposito invocavansi per la parte del Cortecci quelle considerazioni, e rilievi, pei quali altra volta questo Supremo Consiglio con la sua decisione del 15. Marzo 1830. pronunziata in Causa Giamari, e Bastogi, e Lotti, ammesse la sospensione di una esecuzione irreparabile, qual'era quella dell'arresto personale per la opposta nullità del titolo, in vigor del quale si era alla medesima proceduto: Imperocchè quanto congruamente tale sospensione era stata decretata in quel caso, in cui nel giudizio esecutivo portato perfino alla sua consumazione, era stata opposta principalmente la nullità di quelle Sentenze, che avean servito di titolo all'esecuzione medesima, e così questa nullità formava l'unico, ed esclusivo fondamento dell'azione diretta ad arrestar gli effetti di quella esecuzione; Altrettanto poi sarebbe stato incongruo, irregolare, ed anco ingiusto l'accordare una sospensione simile nel caso attuale, ove lungi dal concorrere i termini del giudizio esecutivo, nel quale la opposta nullità del titolo render poteva necessario un tale provvedimento, verificavansi invece gli opposti termini del Giudizio di appello, in cui dopo essere stata principalmente dedotta la in-

giustizia della Sentenza appellata, veniva incidentemente, ed in subalterna ipotesi opposta la di lei nullità, per la quale non poteva esser dato di arrestar la esecuzione, qualunque si fosse, della Sentenza medesima, senza violare quel chiarissimo disposto della Legge, che tale esecuzione ammetteva dopo il lasso del termine ad appellare all' effetto sospensivo; Dovendo imputare a sè stesso il Cortecci, ed alla propria oscitanza, se non aveva profittato del suddetto termine, entro il quale l'appello, che egli avesse interposto, lo garantiva da qualunque timore su quella esecuzione, che oggi male a proposito vorrebbe sospendere.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte di Alessandro Cortecci dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Siena nel dì 28. Agosto 1830. e bene con detta Sentenza essere stato pronunziato, quella perciò essersi dovuta, e doversi confermare, siccome la conferma in ogni sua parte ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma e tenore, e l' appellante Cortecci condanna a favore dell' appellato nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori.

Giov. Batista Brocchi *Presidente*
Cav. Luigi Matteucci Luigi Matani Cosimo Silvestri,
e Baldassarre Bartalini *Relat.*, *Consiglieri.*

DECISIONE XL.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Admis. Test. diei 23. Martii 1831.

In Causa Solari — Tacchi

Proc. Mess. Gio. Antonio Bichi — Proc. Mess. Giuseppe Giusti

ARGOMENTO

Per ottenere degli schiarimenti sul deposto dei Testimoni, stati già esaminati, non può rigettarsi un' altra prova Testimoniale, sebbene richiesta nel secondo Giudizio.

SOMMARIO

1. 2. 4. *Quando la prova Testimoniale è diretta a schiarire il deposto di altri Testimoni precedentemente esaminati, deve ammettersi.*

STORIA DELLA CAUSA

Con atto de' 4. Giugno 1829. trasmesso per mezzo del Tribunal Civile, e Consolare di Livorno la sig. Maria Solari fece precetto al sig. Tacchi di pagare nel tempo, e termine di ore 24. la somma di L. 400. 3. 8. per dependenza di valuta di mercanzie levate dal di lei negozio, come da partite di libro, colla comminazione, che detto termine spirato sarebbesi proceduto al di lui arresto personale.

Il sig. Tacchi impugnò il debito, e la qualità di Mercante, e replicò di esser anzi creditore di L. 700. per titolo di salario per averla servita più anni in qualità di Ministro, ed intimò la sig. Solari a pagarli la detta somma nel tempo, e termine di ore 24. col riservo di agire contro di essa nei modi di ragione.

A sostegno delle proprie pretese tanto l'uno, che l'altra dedussero varie giustificazioni, ed il sig. Tacchi in specie produsse una cedola di Capitoli, che furono ammessi, riservata alla sig. Solari la controprova, che cimentò, ma poi non compì, forse nella lusinga di ottenere la verità

dalla bocca dei Testimonii indotti dal Tacchi, ma questi nel loro deposto dichiararono di non ricordarsi di quello, che per interesse della Solari veniva loro domandato, e non deposero, che di cose quasi indifferenti a favore del Tacchi, e mai precisarono l'epoche nelle quali era avvenuto quello di cui deponevano.

Rimasta così la causa, almeno in quanto alle prove, nello stato medesimo, in cui era quando fu incominciata, la Solari tentò di dedurre gli estremi dell'azione da essa intentata dalla Bocca stessa del Tacchi, col mezzo d'una Cedola di Posizioni, che furono da lui negate, e per la maggior parte pervertite contro la Ponente.

Nella mancanza anche di questa prova la Solari produsse un certificato in forma pubblica, mediante il quale i due fidefacenti Pietro Parchi, e Domenico Messerini attestavano, che il Tacchi dopo il 1824. era uscito dal servizio della Solari, e che verso la metà del 1825. aveva intrapreso a mercanteggiare in proprio dei generi, che gli venner venduti dalla Solari medesima, e che egli portava a Rosignano, ed in altre parti della Maremma per rivendere a conto suo.

Tutte queste giustificazioni sembrarono insufficienti al Regio Tribunal Civile, e Consolare di Livorno per provare li estremi dell'azione intentata dalla Solari, e perciò con Sentenza de' 5. Marzo 1830. dichiarò doversi assolvere il convenuto sig. Tacchi, e condannare la sig. Solari nelle spese del Giudizio.

Si appellò da questa Sentenza la sig. Solari avanti la R. Ruota Civile di Pisa, ed in aumento delle precedenti giustificazioni domandò l'ammissione della prova testimoniale, la quale come serotinamente richiesta le fu rigettata.

Mal sodisfatta anche di questa Decisione la Solari si appellò avanti il Supremo Consiglio, il quale fece plauso alle di lei istanze per i seguenti

MOTIVI

Attesochè la prova testimoniale, che voleva cimentarsi dalla signora Maria Solari aveva per oggetto di stabilire con precisione in qual'epoca Giuseppe Tacchi avesse cessato di essere di lei Garzone, ed avesse assunta la qualità di Commerciante, ed era perciò diretta a schiarire i deposti dei Testimoni stati indotti dal predetto Tacchi nella prima Istanza, i quali non avevano con esattezza deposto di questo fatto.

Attesochè all'ammissione di questa prova non poteva fare ostacolo la disposizione dell'art. 369. del vegliante Regolamento di Procedura Civile, nel quale in conformità del disposto di ragione comune, si pre-

scrive, che dopo la pubblicazione del deposto dei Testimoni non possono
le parti indurre nuovi testimonj sopra gli stessi fatti, nè sopra fatti diversi,
si, mentre una tale disposizione non procede allorchè s'inducono dei nuo- 2
vi testimonj all'oggetto di schiarire dei fatti, sopra de' quali non hanno
con precisione deposto i Testimonj, che furono precedentemente esami-
nati, conforme avvertì il Supremo Consiglio nella *Dec.* 10. *Tom.* 3.
del Tesor. del For. Tosc. e conseguentemente essendo diretta a tal
oggetto la prova testimoniale, che si cimentava dalla sig. Solari, non po-
teva la medesima esser rigettata da questo esperimento sul riflesso delle 3
sanzioni del surriferito articolo della Procedura, che dovevano, ed erano
state giustamente intese, che non investissero il caso, che la nuova indu-
zione dei Testimoni tendesse a schiarire, e precisare maggiormente i fatti
controversi nel Giudizio.

Attesochè neppure ad ammettere la domandata prova testimoniale, poteva esser di ostacolo, che nel numero dei Testimonj indotti dalla signora Solari vi fossero Pietro Paroli, e Domenico Messerini, i quali come resulta dal Pupplico Istrumento del dì 11. Febbraio 1830. rogato dal Notaro Pietro Sambaldi avevano con loro giuramento dichiarato, che al termine dell'anno 1824. il Tacchi cessò di esser Garzone della sig. Solari, e dopo alcuni mesi intraprese delle operazioni commerciali, e con avere inoltre il Messerini asserito, che essendosi portato dal Tacchi di commissione della sig. Solari nel mese di Maggio 1829. per richiedergli il pagamento del di lei Credito, il medesimo non impugnò di esser debitore, e promise, che dopo qualche giorno avrebbe alla medesima portato una somma a conto, per lo che venivano a rendersi sospetti, ogni qual volta con il capitolato prodotto erano richiamati a deporre sopra fatti sommamente analoghi, e quasi identici con quelli da essi dichiarati nel rammentato Istrumento. Poichè se il timore, che i detti Testimoni, o persistessero nella loro dichiarazione, o si contradicessero quando all'esame giudiciale venissero sottoposti, poteva suggerire, che i detti soggetti fossero esclusi dal far numero fra i Testimonii da esaminarsi, siccome è stato di fatti ordinato, non potevasi per altro sopra questo riflesso escludere indistintamente l'esame giudiciale sul Capitolato prodotto dalla sig. Solari, subitochè altri individui in esso si enunciavano, che potevano essere senza alcun timore ascoltati in Giudizio.

Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte della signora Maria Solari dalla Sentenza Incidentale proferita dalla R. Ruota Civile di Pisa li 9. *Luglio* 1830. *e male respettivamente con quella giudicato, e perciò la revoca. Ed in riparazione dice doversi ammettere la sig. Solari alla prova testimoniale da essa domandata con scrittura del* 28. *Maggio* 1830. *ben inteso però, che restano esclusi dal deporre i due Testimonj Gio. Batista Paroli, e Domenico del fu Andrea Messerini, designati*

nel Capitolato prodotto con detta scrittura, e condanna il Tacchi nelle spese del presente, e del passato Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Giov. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, e Cosimo Silvestri, *Rel. Consiglieri.*

DECISIONE XLI.

SUPREMO CONSIGLIO

Vici Pisani Nunciation Novae Operae diei 3. Martii 1831.

In Causa Mariani E Lami

Proc. Mess. Gio. Taccola Vanni — Proc. Mess. Antonio Bacchini

Argomento

Non può interporsi appello dalla Sentenza sopra la purgazione degli attentati, se non dopo, che sia stata emanata la Sentenza definitiva.

Sommario

1. *La Sentenza sopra la purgazione degli attentati non è appellabile se non dopo, che sia stata proferita la Sentenza definitiva.*

2. *La semplice intimazione trasmessa per gli atti del Tribunale senza l'intervento dell'Autorità Pretoria costituisce il vero, e proprio Giudizio di nunciazione di nuova opera.*

3. *Ove la Legge non distingue non è permesso a noi di distinguere.*

Storia della Causa

Con atto del 19. Febbraio 1830. trasmesso per mezzo del Tribunale di Vico Pisano Francesco Lami intimò Lorenzo Mariani a desistere dalla

costruzione di un muro, che andava fabbricando sopra un pezzo di terra situato in Oliveto, sopra di cui il Lami medesimo asseriva competergli il diritto del passo per andare ad un suo Campo in prossimità, colla comminazione in caso d' inobbedienza della purgazione degli attentati, e della cattura eziandio.

Con successivo atto giudiciale del dì 5. Marzo 1830, lo stesso Francesco Lami sicuro, che il Mariani aveva proseguita la costruzione del muro, non ostante la trasmessagli intimazione, domandò, che fosse dal Tribunale dichiarato esser luogo alla purgazione degli attentati colla demolizione del muro, e sospendersi intanto la istanza sulla Causa nel merito. E soltanto adempiendo all' onere, che gl' imponeva la Legge indusse i Testimoni, che gli piacque onde giustificare la violata inibitoria.

Il Mariani in consegnenza di questo secondo atto giuridico, comparve negli atti del Tribunale di Vico Pisano, dichiarò ingenuamente, che dopo la notificazione dell' atto dei 19. Febbraio 1830. aveva per lo spazio di poche ore proseguito il lavoro della costruzione del muro, e conseguentemente protestò, che si rendeva inutile per questo rapporto l'esperimento della prova testimoniale.

Disse, e sostenne però, che ei non poteva esser tenuto alla demolizione del poco lavoro da esso fatto dopo la intimazione avversaria per tre significanti riflessi.

Primo. Perchè la intimazione del 19. Febbraio essendo un semplice atto di Procuratore, ò una Scrittura di atti, non era efficace a produrre nell'inibito la pena comminata dalla Legge a chi nella soggetta materia viola il comando del Giudice; e onde si verificasse quella violazione del Precetto inibitoriale, per cui ha luogo la purgazione degli attentati, era necessario, che il Lami non si limitasse ad una semplice intimazione ma domandasse prima al Giudice il Decreto inibitoriale.

Secondo. Perchè la intimazione mancava dell'indicazione dei fondamenti legali, su cui la medesima si appoggiava, non bastando per sodisfare alla ingiunzione della Legge l' avere annunziato soltanto il preteso diritto del passo.

Terzo. Perchè la intimazione era stata notificata al solo Mariani, quando il terreno, sul quale si costruiva il muro spettava ancora ad altri comproprietari.

Non ostante, che il Lami procurasse di giustificare con esempi, e con autorità, che la intimazione del 19. Febbraio da esso trasmessa era, e doveva considerarsi, a tutti gli effetti di ragione, una vera, e propria inibitoria da assoggettar l' inibito alla pena della purgazione degli attentati, il Tribunale di Vico Pisano scendendo nella opinione proposta dal Lami, e considerando di non poter ravvisare nella intimazione predet-

ta, quell'atto, a cui la Legge accorda il carattere di precetto inibitoriale, sottoponendo alla pena della purgazione degli attentati colui, che se ne rende contravventore con Sentenza de' 29. Aprile 1830. dichiarò non esser luogo alla domandata purgazione di attentati, e rigettò la domanda avanzata da Francesco Lami.

Da questa Sentenza appellò il Lami avanti la R. Ruota di Pisa, e riproponendo la efficacia della sua intimazione a produrre tutti gli effetti legali, non esclusa la pena nell'intimato alla purgazione degli attentati commessi, ne domandò la revoca, ed insistè per la condanna del Mariani alla demolizione del lavoro proseguito dopo il precetto notificatogli.

Contro questo appello insorse il Mariani, ed invocando a soccorso la disposizione contenuta nell'Art. 531. del vegliante Regolamento di Procedura ne domandò la inammissibilità.

Ma la Ruota di Pisa considerando che « la questione della purga- « zione degli attentati non sul mero fatto, ma invece è stata portata, co- « me nel caso, sulla validità, ed efficacia della inibitoria è evidente che la « pronunzia, che sopra di ciò ha emanato il Giudice, ha dovuto di ne- « cessità attaccare la vertenza della inibitoria in guisa che niun Giudizio « è potuto rimaner pendente sulla regolarità di detta inibitoria, e in con- « seguenza veruna Sentenza definitiva è rimasta da aspettarsi all' appello « della quale poteva unire anche l'appello del Decreto relativo alla pur- « gazione degli attentati » Con Sentenza degli 11. Giugno 1830. ammes- « se l'appello interposto dal Lami, e ordinò procedersi oltre in Causa.

Succumbente il Mariani ricorse al Supremo Consiglio, al quale faceva osservare. Primo. Che la Sentenza della R. Ruota di Pisa dal Mariani appellata violava manifestamente il disposto dell'Art. 531. del vegliante Regolamento di Procedura Civile.

Secondo. Che dalla Sentenza medesima nasceva un manifesto assurdo, mentre si ammetterebbe, che fosse conceduto ad una delle parti litiganti appellare dalla Sentenza, che facesse carico quando fosse negato all'altra parte.

Terzo. Che non era vero, che dal Giudice di prima Istanza aspettar non si potesse altra Sentenza definitiva alla quale potere unire l'appello dalla Sentenza incidentale, poichè nel Decreto che rigettò la domanda di purgazione di attentati non emesse veruna dichiarazione sul merito della Causa.

Quarto. Che quand' anche il Lami fosse stato sicuro di riportare nel merito una Sentenza affatto contraria, doveva non ostante provocare questa pronunzia all'oggetto di potere appellare, e da questa, e dalla Sentenza incidentale.

Il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè avendo il sig. Francesco Lami interposto appello dal Decreto contro di esso proferito dal Tribunale di Vico Pisano nel 29. Aprile 1830. col quale era stata rigettata la domanda di purgazione di attentati da esso promossa contro il sig. Lorenzo Mariani, prima che dal Tribunale medesimo fosse risoluta la questione sul merito principale della Causa nel già introdotto Giudizio di nunciazione di nuova opera; non poteva a ragione meritare accoglienza il detto interposto appello, in quanto che alla di lui ammissione formava un' insuperabile ostacolo il disposto dell' Art. 531. dell' attuale Regolamento di Procedura, concepito come appresso « ivi » La Sentenza del Tribunale sopra la purgazione degli at- 1
« tentati non sarà appellabile finchè non sia stata proferita la definitiva,
« ed allora solo potrà annullarsi l' appello ancora dalla medesima.

Attesochè all' effetto di declinare nell' attualità del caso dal disposto chiarissimo del preaccennato Art. 531. nulla parve attendibile il riflesso dedotto per parte del soccombente sig. Francesco Lami, il quale tentava d' insinuare, che la questione riguardante la purgazione degli attentati era una questione di per se stante, e talmente indipendente dal merito della Causa relativo al Giudizio di nunciazione di nuova opera, in quanto che non esisteva a parlare con proprietà il detto Giudizio di nunciazione di nuova opera, per non essere stato esso introdotto mediante il conveniente Decreto del Giudice, poichè a ciò rispondevano in modo trionfale le cose rilevate nella *Dec. 37. tra le impresse nel Tes. del For. Tosc. T. 17.*, la quale esaminando con molta critica la materia dai suoi principii, e più precisamente nel rapporto delle disposizioni contenute nel vegliante Regolamento di Procedura, stabilisce, che anche le semplici intimazioni trasmesse per gli atti del Tribunale senza l' esplicito, e speciale intervento dell' autorità pretoria costituiscono il vero, e proprio Giudizio di nunciazione di nuova opera, e quindi portano a carico dell'inibito trasgrediente 2
la pena della purgazione degli attentati, come ben si raccoglie dall' intero contesto di detta Decisione, e segnatamente dal *Verso, che se la Sentenza.*

Attesochè i termini indistinti, coi quali è concepito il detto Art. 531 stato superiormente trascritto dimostravano colla maggiore evidenza possibile, che la di lui disposizione era applicabile tanto al caso, in cui la Sentenza relativa alla purgazione degli attentati fosse stata proferita contro l' inibito, quanto al caso, in cui fosse stata emanata contro l'inibente, di modo che non era permesso dietro i più ovvi principi adottare una distinzione, che dalla Legge non era prescritta, ed alla quale invece opponevasi la generalità delle parole, che racchiudevano la di lei disposizione,

secondo il noto ditterio, che cioè « Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus »

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato dal sig. Lorenzo Mariani dalla Sentenza contro di esso proferita dalla Regia Ruota Civile di Pisa li 11. Giugno 1830., e male colla Sentenza medesima giudicato, e doversi quella revocare, sicomme revoca in tutte, e singole le sue parti, ed in riparazione dichiara l' appello interposto dal sig. Francesco Lami con sua Scrittura del dì 6. Maggio 1830. dalla Sentenza contro di esso proferita dal Tribunale di Vico Pisano li 5. Marzo 1830. ammissibile soltanto cumulativamente all' appello della Sentenza definitiva, e condanna quindi il succumbente Lami nelle spese giudiciali di questa, e della passata Istanza.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Giov. Batt. Brocchi *Presidente*

Luigi Matani *Relatore*, e Cosimo Silvestri *Consiglieri.*

DECISIONE XLII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Rejection. Appellati diei 16. Maii 1831.

In Causa Sartini E Espinassi

Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi Proc. Mess. Luigi Cesare Dazzi

---

ARGOMENTO.

La Sentenza Ruotale, che conferma il credito canonizzato colla Sentenza di prima Istanza, sebbene la riduca a minor somma per le nuove

eccezioni dedotte dal debitore, è confermatoria di quella del primo Giudice, ed è perciò vietato l'appello.

SOMMARIO

1. 2. *La deduzione nella seconda Istanza di nuove osservazioni, di nuove eccezioni, di nuovi fatti, di nuove prove non toglie quella conformità di Sentenze, che rende inammissibile l'appello.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Pietro Sartini stato Amministratore della Tenuta di Casaglia spettante alla sig. Maria Espinassi dall'anno 1811. all'anno 1823., in ordine all'ultimo saldo del 31. Maggio 1823. compilato, e firmato dal Computista Angiolo Bellucci incaricato dalla proprietaria di detta Tenuta, rimase Creditore per dependenza di tale amministrazione della somma di scudi 3381. 3. 8. 7.

Fu canonizzato questo credito a di lui favore con una Sentenza proferita dal Potestà del Tribunal di Chianni sotto dì 1. Luglio 1826. in contumacia di detta sig. Maria Espinassi debitrice.

Portata la Causa in appello d'avanti la Ruota di Pisa, previa la nomina di un Perito calculatore per istruzione dell'animo de' Giudici, fu con Sentenza del 9. Settembre 1829. diminuito, e ridotto il credito del sig. Sartini alla somma di scudi 2254., a forma della relazione di detto Perito istruttore la quale fu fatta parte integrale della medesima Sentenza.

Da questa Sentenza hanno interposto appello davanti il Supremo Consiglio il sig. D. Alessio Moratti Espinassi, e la sig. Maria Espinassi domandandone la revoca colla loro assoluzione dalle cose tutte dal sig. Sartini domandate, perchè il rendimento di conti, o saldo, al quale è appoggiata la di lui azione, e pretensione è erroneo, irregolare, inattendibile, e non stato da essi approvato.

Ma il Supremo Consiglio emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè il sig. D. Alessio Moratti Espinassi, e la sig. Maria Espinassi interposero appello dalla Sentenza del Potestà del Tribunale di Chianni, domandandone la revoca, per il motivo, che il saldo del 31. Maggio 1823. firmato dal Computista Bellucci, sul quale trovavasi fondata la detta Sentenza, era erroneo, irregolare, inattendibile, e non stato da essi approvato, talchè la Ruota di Pisa non fu richiamata, che ad esa-

minare il suddetto saldo del Computista Bellucci, ed a proferire la sua Sentenza sopra un tale documento.

Attesochè la Ruota di Pisa nominò ex officio un Perito istruttore all' unico effetto di portare le sue considerazioni sul saldo del Computista Bellucci, e correggerlo nel caso che fosse stato erroneo, conforme rilevasi dal Decreto ruotale del 27. Agosto 1828. di nomina di Perito « ivi » Con« siderando, che per la retta definizione della Causa si rende necessario « il verificare per mezzo dell'opera di un Perito l'esattezza, o l'erronei« ta della Scrittura e conteggio, che nel 31. Maggio 1823. fu corredato « di saldo dal Computista Bellucci ec. nominato ex officio in Perito istrut« tore dell'animo suo il sig. Giulio Fabbrini, perchè esamini la Scrittura, « e conteggio, su cui fu fatto il saldo del 31. Maggio 1823. che in atti, « e referisca in proposito relativamente al credito resultante dal suddetto « saldo a pro del sig. Pietro Sartini ec. » e non era poi nella facoltà, ne della Ruota, ne degli appellanti sigg. Espinassi il variare il Giudizio promosso d'avanti il Tribunale di Chianni dal sig. Sartini nell'altro ben diverso di un nuovo rendimento di conti di tutta l'amministrazione da esso tenuta per molti anni.

Attesochè di fatto l'opera del Perito istruttore sig. Giulio Fabbrini fu soltanto diretta all'esame, e correzione del saldo del Computista Bellucci, come resulta dalla Relazione del 3. Settembre 1829. « ivi » Ono« rato dell' ingiuntami commissione inerente al Decreto della R. Ruota di « Pisa del dì 27. Agosto 1828., con cui mi viene commessa la verifica« zione, ed esame della scrittura, e conteggio, su cui fu fatto il saldo del « 31. Maggio 1823. dell'amministrazione della Fattoria di Casaglia. »

Attesochè in tale stato d'atti non è dato l'ammettere, che il Giudizio risoluto dalla Ruota di Pisa sia ben diverso, conforme sostenevasi dai Difensori dei sigg. Espinassi dal Giudizio risoluto dal Tribunale di Chianni, e perciò non si abbiano le due Sentenze conformi, essendo indubitato, che tanto la Sentenza del Tribunale di Chianni, quanto la Sentenza della Ruota di Pisa, dichiararono il credito del sig. Sartini per dependenza dell'ultimo saldo del Computista Belluccci, la prima tenendo un saldo per giusto, e non meritevole di correzione nella mancanza di eccezione per parte dei sigg. Espinassi, e la seconda correggendolo dietro le osservazioni, ed eccezioni degli appellanti sigg. Espinassi, imperciocchè la deduzione di nuove osservazioni, di nuove eccezioni, di nuovi fatti, e di nuove prove nella seconda Istanza del Giudizio, non toglie quella conformità di Sentenze, che rende inammissibile l'appello, giusta ciò che questo Supremo Consiglio rilevò in *Aretin. Reject. Appellat.* 31. *Martii* 1828. *in Causa Fregiotti vedova Massarelli, e Berti, e Massarelli, Tes. del For. Tosc. T.* 22. *Dec.* 48. Infatti la Ruota di Pisa con la sua

Sentenza del 9. Settembre 1829. disse in parte bene, ed in parte male appellato, e quindi dichiarò, che in parte revocava, ed in parte confermava la Sentenza del Tribunale di Chianni del 1. Luglio 1826.

Attesochè dalla Sentenza della Ruota di Pisa il credito del sig. Sartini è stato canonizzato nella somma di scudi 2254. ; e dall' antecedente Sentenza del Tribunale di Chianni fu canonizzato nella somma di scudi 3381. 3. 8. 7. onde per la detta somma minore di scudi 2254. evvi la conformità delle due Sentenze, essendo la somma minore compresa nella maggiore, e perciò diviene inammissile l' appello interposto dalla Sentenza della Ruota di Pisa per parte dei sigg. Espinassi, siccome inerendo al *Tes. in Leg. inter pares 38. §. 1. ff. de Rejudicat.*, *et in Leg. si quis 7. ff. de Exept. Rei judicat.* fermano *Covarr. Praticat. quest. Lib.* 1. *cap.* 25. *N.* 6. *Scacc. de Judic. Lib.* 2. *cap.* 2. *N.* 576. *et de appellat. quest.* 17. *N.* 32. *Aflict. Dec.* 362. *N.* 3. *Tesaur. Dec.* 132. *N.* 10. *Rot. Rom. in Recent. par.* 18. *Dec.* 571. *N.* 1. *e seguent. et dict Aretin. Reject. appellat.* 31. *Martii* 1828.

Per questi Motivi

Dichiara inammissibile l' appello interposto, e proseguito d'avanti il Supremo Consiglio dal sig. D. Alessio Moratti Espinassi, e dalla sig. Maria Espinassi dalla Sentenza della Ruota di Pisa del 9. Settembre 1829. nella parte ad essi contraria, e respettivamente favorevole al sig. Pietro Sartini, e condanna i prefati sigg. Moratti, e Espinassi nelle spese.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri,
Luigi Bombicci *Relat.*, e Baldassarre Bartalini *Consiglieri*.

DECISIONE XLIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Bargen. Admiss. Test. diei 11. Maii 1831.

In Causa Aguzzi E Guidi

Proc. Mess. Antonio Rossi — **Proc. Mess. Vincenzo Biboni**

ARGOMENTO

Si ammette la prova testimoniale in genere, che ha per oggetto di purgare il sospetto dell' antidata di un' apoca cambiaria, e si ammette anche in specie, quando è diretta a repellere un' eccezione, che investe tutte le azioni state promosse dall' attore.

SOMMARIO

1. Quando si tratta di purgare il sospetto d' antidata d' un' apoca cambiaria è ammissibile in genere la prova testimoniale.

2. La prova testimoniale è ammissibile in specie, quando è preordinata a repellere una eccezione, che investe tutte le azioni comulate state promosse dall' attore.

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Aguzzi con Scrittura del 31. Giugno 1829. espose ch' era creditore, tra le altre partite indicate in detta Scrittura contro il fu signor Gingliano Galgani di Barga di 100. scudi lucchesi, con più i frutti apparenti da un' apoca cambiaria del 16. Aprile 1808. firmata da tre Testimoni, e recognita da Notaro, coll' ipoteca dei beni del bebitore legittimamente conservata, concluse perchè la sig. Guidi fosse condannata al pagamento di questo credito qual donataria del debitore.

L' attore nelle sue successive Scritture spiegando meglio il suo concetto dichiarò come intendeva, che l' avversaria fosse tenuta del debito anzidetto, *personalmente*, e *ipotecariamente* ancora; personalmente perchè la medesima era una donataria universale di fatto del debitore; il

quale con istrumento pubblico del 10. Marzo nel 1809. rogato Pistoia, gli donò tutti, sebbene gli specificasse, i suoi beni; e perchè quand'anco fosse una donataria particolare era tenuta non ostante del debito stesso coll'azione Pauliana revocatoria, personale in *rem scripta*. E ipotecariamente poi perchè il suo credito era accompagnato dall'ipoteca dei beni suddetti; Conseguentemente concluse ancora, o pel pagamento del suo credito, o pel rilascio di altrettanta rata dei beni stessi.

Furono intimati a causa anco gli eredi Galgani, i quali comparvero, e rifusero ogni obbligazione sulla donataria.

La sig. Guidi contestò tutte queste azioni, deducendo contro ciascuna di esse tutte l'eccezioni speciali nel merito, fra le quali quella di sospetto dell'antidata della detta apoca cambiaria, stata registrata solamente nel 6. Luglio 1811., e così posteriormente assai al suo atto di donazione.

Il sig. Aguzzi con Scrittura del 25. Gennaio 1830. cumulando ancora alle azioni già dedotte l'interdetto salviano, domandò di essere ammesso a provare la data certa del 16. Aprile 1808. dell'apoca in questione per mezzo dell'esame dei tre Testimoni, che la firmarono assieme colle parti, e di un' altro Testimone ancora informato della cosa.

La sig. Guidi si oppose a questa prova, sostenendone la sua inutilità per la irregolarità della Procedura tenuta dall'attore.

Il Tribunal di Barga con sua Sentenza del 17. Febbraio 1830. riservandosi a decidere altra volta sulla regolarità della Procedura, rigettò come inutile la prova suddetta.

Il sig. Aguzzi appellò da questa Sentenza, e la Ruota di Pisa ammesse con sua Sentenza del 25. Agosto 1830. questa prova.

La sig. Guidi appellò dalla medesima al Supremo Consiglio, il quale emesse la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè affatto estranea dovea ravvisarsi dall'attual giudizio qualunque indagine sulla sussistenza, e le conseguenze della variazione d'azione pretesa dalla sig. Guidi ne Carrara, come sulla supposta irregolarità della procedura praticata dal sig. Aguzzi, mentre le questioni a ciò relative pendevano ancora irrisolute avanti il Giudice di prima Istanza, quale erasi riservato di pronunziar su di quelle ai termini di ragione.

Attesochè limitandosi in tal guisa tutto il momento dell'attuale contestazione a determinare se fosse, o no ammissibile la prova testimoniale richiesta dal sig. Aguzzi per porre in essere la giustificazione della

data certa nel 16. Aprile 1808. di quell' apoca di cambio, della quale reclamava il pagamento contro la detta sig. Guidi ne Carrara, non poteva dubitarsi di tale ammissibilità in genere, mentre questo era uno dei mezzi stati riconosciuti, ed altra volta sanzionati per purgare il sospetto dell'antidata. *Tesor. del For Tosc. T. 1. Dec. del Supr. Consig. in ordine la* 40. *N.* 3.

E molto meno di questa ammissibilità potea dubitarsi, in specie applicandola al subietto dell'attuale contestazione, poichè a qualunque delle distinte, o cumulate azioni dal sig. Aguzzi promosse volesse riferirsi, non poteva non ravvisarsi congruentissima, come preordinata a repellere una eccezione, che investiva tutte queste azioni medesime.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte della signora Violante Guidi Vedova del fu Giuliano Galgani, in oggi Moglie del sig. Xaverio Carrara, dalla Sentenza incidentale della Regia Ruota di Pisa del 27. *Agosto* 1830. *proferita a favore del sig. Pietro Aguzzi, e bene essere stato giudicato con detta Sentenza, e perciò conferma la medesima in ogni sua parte, e condanna l'appellante sig. Guidi a favore del sig. Aguzzi nelle spese giudiciali.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giov. Batista Brocchi *Presidente*,
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Relatore*, *Consiglieri.*

DECISIONE XLIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Flor. Praelat. Valid. Obligat. diei 4. Maii 1831.

IN CAUSA MATTEINI E COSCI

Proc. Mess. Pietro Salvi — Proc. Mess. Francesco Santini

ARGOMENTO

Valida è l' obbligazione di un Figlio di Famiglia emessa al tempo, ch' era in vigore lo Statuto Fiorentino, quando è in età maggiore, e che è laureato in Legge, specialmente allorchè l' obbligazione riguarda un' aumento dotale.

SOMMARIO

1. 5. *Il Figlio, che aveva passata l' età di anni* 25. *che era laureato in Legge, poteva obbligarsi validamente senza il consenso del Padre, specialmente se l' obbligazione era per un' aumento di Dote, sotto l' impero dello Statuto Fiorentino.*

2. *Quando il Padre è nell' età decrepita di* 90. *anni si presume, che il Figlio diriga il patrimonio, ed abbia la permissione di contrattare.*

3. *Il solo silenzio di cinque anni del Padre induce la ratifica dell' obbligazione del Figlio.*

4. *La maggiore età in un Figlio di Famiglia, e la sua qualità di Laureato in Legge non inducono la validità della sua obbligazione, quando questa consiste nella creazione di un Mutuo.*

STORIA DELLA CAUSA

Mess. Salvi per interesse del suo rappresentato domandò la conferma della Sentenza della Ruota di Pisa del dì 18. Settembre 1829., con la quale revocando la Sentenza del Tribunale di Vicopisano del dì 30. Aprile 1829., dichiarò valida l'obbligazione emessa dal sig. Dott. Biagio Cosci sotto dì 22. Febbraio 1800. a favore della sig. Rosaura Cosci di lui sorella per aumento di Dote nella somma di scudi 50., e previa detta

dichiarazione condannò il medesimo sig. Cosci a pagare al signor Luigi Matteini figlio, ed erede della medesima sig. Rosaura Cosci la detta somma, più i frutti dal dì della fatta domanda, e le spese fatte per tale oggetto.

Appoggiò tale istanza alla circostanza di trattarsi di obbligazione contratta per la privilegiata causa di Dote, di essere stata fatta da un fratello, che non solo era in età maggiore, ma in età provetta, e superiore agli anni 40., mentre era insignito della qualità di Dottore, e Procuratore, e mentre aveva il Padre nella decrepita età superiore alli anni 90., per cui dir si doveva essere intervenuto il tacito consenso paterno, anco allorquando fosse stato necessario.

Soggiunse inoltre, che non avendo il sig. Dott. Biagio Cosci dopo la contratta obbligazione, opposta giammai cosa alcuna contro la medesima, ne dedotta la supposta nullità per esser Figlio di Famiglia, devesi a forma del Testo, dirsi ratificata l'obbligazione medesima, specialmente trattandosi di un Legale, il quale ignorar non poteva, ne doveva la disposizione statutaria, e le conseguenze, che nascevano dal silenzio continuato per maggior tempo di un quinquennio.

Dopo le repliche date da Mess. Santini il Supremo Consiglio pronunziò la sua Decisione all'appoggio dei seguenti.

Motivi

Attesochè il sig. Dott. Biagio Cosci di Bientina, in occasione del matrimonio, che la sig. Rosaura di lui Sorella aveva stabilito di contrarre con il sig. Lorenzo Matteini di Pontedera, con apoca privata de' 22. Febbraio 1800., si obbligò di pagare al predetto sig. Matteini dopo la morte del proprio Padre la somma di scudi 50. a titolo di aumento di Dote della prefata di lui Sorella.

Attesochè dopo la morte della predetta sig. Rosaura, il di lei figlio ed erede sig. Luigi Matteini, avendo richiamato il sig. Dott. Cosci al pagamento dell'indicata somma, questo per esimersi dall'adempire la propria obbligazione, sul fondamento delle disposizioni contenute nella *Rub.* 110. *Lib.* 2. *dello Statuto Fiorentino* e nella successiva *Riforma dell'anno* 1471., le quali prescrivono, che per la validità delle obbligazioni contratte da Figli di Famiglia, si rende necessario, che alle medesime abbino prestato il consenso i loro respettivi Padri, ne dedusse la nullità per averla contratta allorchè era sottoposto alla paterna potestà del suo Genitore, il quale non aveva a tale obbligazione prestato il suo consenso.

Attesochè per altro ad escludere la nullità della controversa obbligazione concorrevano diverse circostanze, le quali precludevano l'adito a qualunque dubbio circa la di lei validità. Infatti la medesima appariva

contratta per una causa privilegiata, quale è la Dote, quando il signor Dott. Cosci aveva oltrepassata l'età di anni 41, ed aveva perciò da molto tempo compito l'età minore, ed era rivestito del carattere di Dottore esercente la Procura nella nostra Curia, mentre quel favore che le Leggi comuni, e municipali hanno accordato ai Figli di Famiglia, onde potersi esimere dall'osservanza di quelle obbligazioni troppo vantaggiose ai loro Creditori, che con essi contrattano per profittare della loro debolezza, e delle loro posizioni, non hanno però inteso di accordarglielo quando abbiano oltrepassata l'età di anni 25., e siano laureati nella facoltà legale, non potendo in tal caso dedurre, che quelle eccezioni, che competono a tutti gli altri maggiori, i quali sono divenuti *sui juris* conforme ragionando dello Statuto Fiorentino stabilì la nostra antica Ruota nella *Flo-* 1
rentina cautionis de judicio Sisti, et judicatum solvendo 4. *Augusti* 1731. §. *At quod omnem prorsus*, *cor. Finetti*, nella *Pisana obligationis Filii Familias* 16. *Settembris* 1783. §. 12. *e segg. cor. Ulivelli Relatore*, *Arrighi*, e *Vernaccini* nella *Montispolitiani pecuniaria* 28. *Settembris* 1791. §. *Che poi ec. cor. Ulivelli*, et 6. *Junii* 1792. §. 17. *cor. Brichieri Relatore*, *Maccioni*, e *Cercignani*. Inoltre era da avvertirsi, che all'epoca della emessa obbligazione il Padre del sig. Dott. Cosci si ritrovava nella decrepita età di 90. anni compiti, lo che dava luogo a presumere, che il di lui figlio avesse la direzione del Patrimonio paterno, e che perciò il Padre gli permettesse di liberamente contrattare conforme osserva la precitata *Montispolitiani Pecuniaria* 6. *Junii* 1792. §. 18. 2
Brichieri Relat.

Finalmente il silenzio del sig. Dott. Cosci per il corso di 30. anni, quanti ne son decorsi dal dì della morte del di lui Genitore senza aver dedotta la nullità della sua obbligazione, indipendentemente da qualunque altro riflesso, ne dimostrava la di lei validità, mentre una sì diuturna taciturnità ne avrebbe indotta la ratifica, giacchè il solo silenzio per il lasso di cinque anni decorsi dopo la morte del Padre, induce la ratifica della obbligazione, sebbene in origine nullamente contratta, per essere stata posta in essere dal debitore allorchè era sottoposto alla patria potestà, e tanto più quando essendo egli Dottore esercente la Procura, deve presumersi, che conoscesse le conseguenze, che potevano derivare dal di lui silenzio, conforme osservò la nostra antica Ruota nella predetta *Florentina cautionis de judicio sisti, et judicatum solvendo* 4 *Augusti* 3
1731. §. *nullatenus cor. Finetti*, e nella *Montispolitiani Pecuniaria* 6. *Junii* 1792. §. 22. *segg. cor. Brichieri Relatore.*

Ne alla precisione di queste positive giudiciali risoluzioni si opponeva ciò che dal Supremo Consiglio fu dichiarato nella *Decisione del dì* 17. *Marzo* 1817. *nella Causa Cancelli e Brocchi inserita nel Giornal Pratico Legale Dec.* 5. *T.* 3., con la quale fu sanzionata la nullità della

obbligazione di un Figlio di Famiglia maggiore di anni 25. fornito di un Patrimomio avventizio, ma che non era stata accompagnata, ne sussèguita dal consenso paterno; mentre una tale dichiarazione non contradisse ai principj stabiliti nelle surriferite Decisioni, i quali intanto fu creduto che non potessero adottarsi in quel caso, in quanto che si verificava, che la obbligazione controversa presentava la creazione di un *mutuo*, ed offriva tutti i caratteri della improvvidità, e della dissipazione, come fu osservato
4 al §. *Ne turba ec. et segg.* per le quali considerazioni concluse, che non era luogo ad attendere l' opinione seguitata nelle rammentate decisioni.

Quando adunque l' obbligazione del sig. Dott. Cosci non aveva per oggetto un mutuo, e quando rispetto alla medesima concorrevano tutte le circostanze superiormente avvertite; dovè sembrar giusto l' adottare quella opinione dei nostri Tribunali, che in termini analoghi avevano
5 sanzionata la validità di simili obbligazioni.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Dott. Biagio Cosci con le Scritture del dì 3., e 26. Febbraio 1830. dalla Sentenza della R. Ruota di Pisa del dì 18. Settembre 1829. proferita a favore del sig. Luigi Matteini, e bene essere stato giudicato da detta Regia Ruota, e perciò la Sentenza medesima essersi dovuta, e doversi in tutte le sue parti confermare, siccome la conferma, ed ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e detto sig. Cosci condanna nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Sigg.

Gio. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani, e Cosimo Silvestri *Relatore, Consiglieri.*

DECISIONE XLV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Obligationis 27. Aprilis 1831.

IN CAUSA DEL CHIAPPA E ROSI

Proc. Mess. Michele Fabbrichesi — Proc. Mess. Ferdinando Carraresi

ARGOMENTO

L'indicazione dimostrativa della specie in cui deve farsi il pagamento di una obbligazione, non impedisce, che possa questo eseguirsi con altri diversi assegnamenti.

SOMMARIO

1. *Quando l'obbligazione cade in una certa quantità, e successivamente si trova indicata la specie, in cui debba farsene il pagamento, questa indicazione deve ritenersi soltanto dimostrativamente.*

2. *Quando la specie, colla quale deve farsi un pagamento è indicata dimostrativamente può eseguirsi lo stesso pagamento anche con diversi assegnamenti.*

3. *Il sequestro non può sostenersi senza citazione di quegli che è successore, ed erede.*

STORIA DELLA CAUSA

Con la Sentenza della Regia Ruota di Firenze del 22. Aprile 1830 fu dichiarato bene appellato per parte della Maria Del Chiappa ne Fioravanti dalla Sentenza contro di essa, ed a favore della Maria degl' Innocenti ne Rosi proferita dal Tribunal di Vicchio nel dì 1. Luglio 1829, e con la revoca della medesima fu ordinato doversi sciogliere il sequestro trasmesso alle istanze della Rosi a pregiudizio della Fioravanti per gli atti di detto Tribunale di Vicchio nel dì 26. Luglio 1828., e fu assoluta

la Luisa Del Chiappa dalle cose contro di essa domandate per parte della Rosi, con la condanna della medesima nelle spese di ambedue i Giudizi.

Da questa Sentenza interpose appello la Rosi avanti il Supremo Consiglio, il quale decise come segue.

MOTIVI

Attesochè dall' atto di donazione del 23. Aprile 1804. rogato Malenotti, al di cui appoggio procedè la Rosi a commettere il sequestro a carico della Del Chiappa ne Fioravanti, delle raccolte che ricavar si potevano in quell' anno 1828. dai proprii di lei beni, chiaramente si rilevava, che la Elisabetta Gualtieri non avea donato alla Maria degl' Innocenti, attualmente nei Rosi che la somma, e quantità di scudi 35. « ivi » dona, e « concede per la somma di scudi 35. in contanti moneta fiorentina di L. 7. l' una » E che lungi, che potesse considerarsi donata una parte del di lei credito di dote, come avrebbe potuto chiaramente esprimere, se tale fosse stata la di lei intenzione, erasi invece di quell'istesso atto fatta menzione per l' unico espresso oggetto di denotare l' assegnamento, dal quale potevano i detti scudi 35. ricavarsi « ivi » da ricavarsi dalla sua Dote, « che in somma di scudi 200. fu costituita.

Attesochè questa intelligenza della donante che d' altronde spontanea emergeva dall' atto suddetto, era anche coerente ai principii di ragione della famigerata Teorica del *Bartolo in Leg. si quis stipulatus* 57. *ff. de Solut., et liberat.*, in ordine ai quali è certo, che quando la stipulazione, o la obbligazione cade in una certa, e determinata quantità, e soltanto si trova successivamente indicata la specie, con cui debba di quella effettuarsi il pagamento, questa indicazione deve ritenersi soltanto dimo-
1 strativamente, e non già tassativamente, talchè comunque questa specie possa considerarsi affetta all' adempimento della suddetta obbligazione, non resti però impedito a quello, che deve supplirvi di adempirla in altro modo, e con diversi assegnamenti, siccome non sarebbe il medesimo disimpegnato da quel difetto, che si riscontrasse nel valore di questa specie, per completare quella quantità, che solo avea formato elemento
2 di questa obbligazione. *Thesor. Ombros. Tom.* 1. *Dec.* 14. *N.* 17. *et segg. Pisana Praetensae reintegrationis commendarum* 10. *Septembris* 1771. *cor. Rossi Relat.*

Attesochè esclusa in tal modo, che la Maria degl' Innocenti avesse riportata la cessione di una porzione della Dote della Gualtieri, e non potendo quindi revocarsi in dubbio, che il vero debitore della quantità pecuniaria donata fosse il successore, ed erede universale della donante, veniva per conseguenza indeclinabile, che senza la di lui espressa cita-

zione non potesse sostenersi il sequestro di che si tratta, di qualunque natura volesse il medesimo considerarsi. *Post. Salgad Labyrint. Creditor. Dec. 170. N. 6.*, poichè esso solo era l'unico, e principal legittimo contraditore, che poteva escipere etiam del pagamento contro le istanze della Rosi, e col suo intervento soltanto poteva nel concreto conoscersi di quelle speciali obiezioni, che deduceva le sequestraria Del Chiappa del suo preteso credito di compensazione contro il detto debito sequestrato.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte della Maria degl' Innocenti ne Rosi dalla Sentenza della Regia Ruota di Firenze contro di essa, ed a favore respettivamente della Luisa Del Chiappa ne Fioravanti proferita, e bene con detta Sentenza giudicato, e perciò quella doversi confermare, siccome conferma in tutte le sue parti, ed ordina la medesima eseguirsi, secondo la sua forma, e tenore, e condanna la Rosi nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori
Gio. Batta. Brocchi *Presidente*.
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Relat. Consiglieri*.

DECISIONE XLVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Praten. Refection. Expens. diei 15. Aprilis 1831.

IN CAUSA ARRIGHETTI E BARNI

Proc. Mess. Anton Lorenzo Arrighetti — Proc. Mess. Rocco Del Piatta

---

ARGOMENTO

Il Rinunziante alla Causa di deserzione d'appello è tenuto a favore dell' altra parte alla refusione di tutte le spese fino all' atto inclusive di accettazione della rinunzia.

SOMMARIO

1. *Quegli che rinunzia alla Causa di deserzione d'appello è in obbligo di rifondere all'altra parte tutte le spese occorse fino al giorno dell'accettazione della detta rinunzia.*

2. *L'indole, ed il carattere delle parole universali non permette per regola, che possa darsi alle medesime una interpetrazione restrittiva atta ad escludere alcuna delle cose nelle stesse parole comprese.*

3. *La dizione* Tutto *è universale ne ammette restrittiva interpetrazione.*

4. *Il Rinunziante alla lite in seconda Istanza deve soffrire le spese anche delle precedenti.*

5. *Quegli, che per accettare la rinunzia alla lite ha d'uopo di fare un mandato per cagione di non sapere scrivere, non deve essere aggravato della spesa del mandato, la quale è a carico del Renunziante.*

STORIA DELLA CAUSA

Resulta dal processo, che Giuseppe, e Luisa Barni ne 5. Gennaio 1830. avevano proseguito avanti la R. Ruota Civile di Firenze un'appello interposto contro la Sentenza del Tribunale di Prato del 30. Settembre 1816., e che sulle istanze di Luigi Barni appellato, e senza alcuna opposizione degli appellanti fu tale appello dichiarato deserto dalla Ruota suddetta con Decreto del dì 8. Maggio 1830, attesa la non fatta riproduzione degli atti, e produzione dei gravami.

Resulta pure, che i detti Giuseppe, e Luisa Padre, e figlia Barni interposero appello dal detto Decreto di deserzione, in seguito di che il nominato Luigi Barni con Scrittura del dì 22. Luglio 1830. dopo aver contestato, che in tanto aveva provocata la deserzione, in quanto doveva presumere abbandonato l'appello suddetto, ed in quanto non si era presentato avanti la Ruota a manifestare una volontà contraria, passò a dichiarare, che piacendo ai suoi avversari di proseguire il Giudizio in merito, doveva considerarsi come non pronunziata la detta deserzione ed invitò i medesimi a discutere il merito avanti la Ruota.

Gli appellanti allora richiamarono il detto Luigi Barni ad apporre la sua firma alla dichiarazione suddetta, e dopo di ciò ne fecero l'accettazione.

Successivamente Mess. Arrighetti allegando di avere assistito due miserabili, e di aver diritto alla refusione delle spese a proprio profitto, passò a produrre una notula di funzioni giudiciali, ed estragiudiciali, di cui domandò la tassazione a carico di detto Luigi Barni, considerando la dichiarazione suddetta come una vera, e propria renunzia alla lite.

Luigi Barni intimato in questa guisa, con Scrittura de' 27. Settembre 1830. dedusse le sue eccezioni contro la detta notula rilevando l'eccessività, e sostenendo poi specialmente, che le spese del Decreto Ruotale proferito in contumacia de' suoi avversari dovevano per giustizia contrapporsi, e compensarsi, e che non poteva essere abbuonata la spesa asserta fatta, benchè inutilmente in lire 60. per un mandato in forma pubblica, col quale la detta Barni aveva autorizzato il Padre a firmare l' accettazione della dichiarazione suddetta.

In conseguenza di tali eccezioni detto Mess. Arrighetti portò l' affare all' udienza del Supremo Consiglio, il quale pronunziò come segue.

MOTIVI

Attesochè avendo Luigi Barni in ordine alle due Scritture esibite in atti sotto dì 22. Luglio, e 11. Agosto 1830. dichiarato espressamente di non volere ulteriormente insistere, e proseguire la causa di deserzione di appello pendente avanti questo Supremo Consiglio tra esso, e Giuseppe Barni, e Luisa Barni ne Bernocchi, e avendo in tal guisa emesso quella renunzia, che viene riconosciuta dall' attual Regolamento di Procedura al titolo sesto, parte prima, renunzia, che in seguito fu solennemente accettata dai prenominati Giuseppe Barni, e Luisa Barni ne Bernocchi; rimase in conseguenza di ciò esso Luigi Barni in ordine al letteral disposto della Legge sottoposto all' obbligo inevitabile di rifondere ai suoi avversari tutte le spese occorse fino al giorno della fatta renunzia, e successiva accettazione, conforme prescrive l'Art. 145., e 146. del detto Regolamento di Procedura « ivi » La renunzia si pone in essere mediante un « atto, col quale una delle parti dichiara di renunziare alla lite, questo « atto induce necessariamente l' obbligazione nel renunziante di rifondere « all' altra parte tutte le spese sofferte, e sostenute fino al giorno della re- « nunzia, e dell' accettazione inclusivamente. » 1

Attesochè ritenuta l'universalità delle parole « tutte le spese » contenuta nel riferito Art. 146. forza era il riconoscere manifestamente insussistente la pretensione dedotta per parte di Luigi Barni, il quale sosteneva non doversi portare a suo carico, nè le spese contumaciali occorse nel precedente Giudizio, nè quelle, che erano avvenute per la confezione del pubblico Istrumento di procura, di cui erasi prevalsa la Luisa Barni, ne Bernocchi per l' oggetto di procedere all' accettazione della renunzia alla lite emessa per parte del detto Luigi Barni; Imperocchè l' indole, ed il carattere delle parole universali non permette per regola generale, che possa darsi alle medesime una interpetrazione restrittiva atta ad escludere alcuna delle cose, che in dette parole rimane necessariamente compresa. *Pisana Societatis 14. Septembris 1785. cor. Franceschi. §. un' altra.* 2

Vers. « Essendo la dizione tutto universale è incapace di ricevere alcuna « ristrettiva interpetrazione e l'*Emporien. Nullitatis Sequestri* 21. *Junii* « 1786. *cor. Franceschini.* §. *la dizione* « ivi » La dizione tutto, nulla
3 « esclude. »

Attesochè per l' effetto di declinare da detta regola, non poteva valutarsi quanto dal detto Luigi allegavasi a riguardo delle spese contumaciali avvenute nel corso della precedente istanza, sostenendo esso, che le spese ridette sono sempre a carico del contumace, comunque nella successiva istanza rimanga esso vincitore, dovendo le medesime considerarsi una pena dei contumaci, i quali non possono essere ulteriormente ascoltati in Giudizio, qualora non abbiano precedentemente effettuato il rimborso delle medesime; poichè tali riflessi, sebbene astrattamente parlando, potessero meritare accoglienza, e valutazione, non erano però attendibili nel caso attuale, in cui Giuseppe, e Luisa Barni non avevano contro la Sentenza contumaciale a loro carico proferita nella precedente istanza opposto i rimedii, che la Legge accorda ai contumaci autorizzandoli a rinnuovare l'istanza, come se la medesima non avesse avuto luogo; nel qual caso bene si apprende non esser cosa ne giusta, ne equa, che il succumbente in ultima istanza debba soffrire le spese eziandio, che derivavano per il fatto della contumacia dell' altra parte, che è quanto dire le spese di una doppia istanza; ma tutto all' opposto avevano in vece fatto ricorso al rimedio ordinario dell' appello, e così non avevano dato luogo ad una doppia istanza, ed al consecutivo raddoppio di spese; nel qual diverso caso procede la regola, che come il soccombente in ultima istanza, così il renunziante alla lite deve soffrire le spese eziandio delle
4 precedenti.

Attesochè del pari insignificanti dovettero considerarsi i reclami dedotti dal nominato Luigi Barni, rapporto alle spese occorse per la confezione dell' Istrumento di procura stipulato dalla Luisa Barni illetterata per l' oggetto di procedere per l' organo del Procuratore da essa nominato all' accettazione della renunzia alla lite fatta dal medesimo Luigi Barni, sostenendo questi non essere, ne congruo, ne consentaneo alle regole di giustizia, che egli dovesse soffrire le spese occasionate dall' altrui imperizia; poichè qualunque volta è certo uniformemente al disposto dell' attual Regolamento di Procedura, che non tanto la renunzia alla lite fatta da uno dei Collitiganti, quanto l'accettazione della medesima fatta dall' altro debbono effettuarsi mediante la firma di un terzo munito a tal' uopo dell' opportuno mandato di Procura, nel caso che o l' uno, o l' altro, o ambedue i litiganti suddetti non sappiano scrivere, e quando inoltre è ugualmente indubitato, sempre a forma del detto Regolamento, che il renunziante è tenuto a rifondere all' altra parte « tutte le spese sofferte; e so« stenute fino al giorno della renunzia, e dell' accettazione inclusive-

« mente » *Art.* 146. emerge da ciò la conseguenza indeclinabile, che le spese eziandio occorse per il detto mandato, debbono dal renunziante alla lite irremissibilmente rifondersi. 5

Per questi Motivi

Facendo diritto alle eccezioni opposte per parte del Dott. Anton Lorenzo Arrighetti con sua Scrittura de' 17. Febbraio 1831. contro la Scrittura di nomina, eccezioni e riservo esibita in atti nel Giudizio di tassazione di spese sotto di 27. Settembre 1830. per parte di Luigi Barni, dice, e dichiara in primo luogo non essere stato, ne esser luogo a compensare le spese occorse per il Decreto di deserzione proferito dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto di 8. Maggio 1830. contro Giuseppe, e Luisa Padre, e Figlia Barni nella causa della quale si tratta, con altrettanta rata delle spese di che nella notula prodotta dai detti Padre, e Figlia Barni sotto di 6. Settembre 1830. da liquidarsi, e tassarsi l' une, e le altre come appresso. Ed in secondo luogo dice e dichiara non essersi dovuto, ne doversi togliere, e depennare dalla notula suddetta l' importare delle spese occorse per il mandato di Procura di che in detta notula, ma doversi invece le medesime tenere a calcolo nella detta notula, secondo per altro la liquidazione da farsene.

E ciò fermo stante rinvia le parti avanti il sig. Cancelliere per le opportune liquidazioni, e tassazioni da farsi ai termini di ragione, e di Giustizia.

E condanna finalmente detto Luigi Barni nelle spese occorse per il Decreto presente.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente.*
Luigi Matani *Relat.*, e Cosimo Silvestri *Consiglieri.*

DECISIONE XLVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Senen. Societatis diei 21. Aprilis 1832.

In Causa Aldinucci E Aldinucci

Proc. Mess. Pietro Pagni — Proc. Mess. Francesco Uccelli

Argomento

Il domandato scioglimento della Società non impedisce fra' soci che perseveri la comunione dei Beni futuri; e ne abbiano la partecipazione dei Frutti.

Sommario

1. *Fra' modi Legali, co' quali può restar risoluta una Società uno è quello della rinunzia.*

2. *Quando il Socio domanda l'assegnazione della sua porzione, che ha in Società viene a rinunziare alla stessa Società.*

3. 4. *Per la Domanda del Socio, che gli venga assegnata la sua porzione, la Società soggiace al suo scioglimento.*

5. *Malgrado lo scioglimento della Società, deve ritenersi fra' Soci come perseverante la semplice Comunione dei Beni, fintanto che la divisione effettiva non si verifica.*

Storia della Causa

Nel 26. Luglio del 1811. il sig. Giuseppe Aldinucci citò il di lui fratello Gio. Batta. avanti il Giudice di Pace del Bucine, per conciliarsi se era possibile, sulla Divisione, che si proponeva di fare del comun Patrimonio, tanto paterno, che materno.

Contestando Gio. Batta. Aldinucci il difetto di giustificazione per parte di Giuseppe di quello, che aveva il Comun Padre, la conciliazione non ebbe luogo.

Quindi Giuseppe nell' 11. Agosto dell' Anno medesimo comparve avanti il Tribunale di prima Istanza di Siena, ed intimò giudicialmente al

detto di Lui fratello la divisione del Patrimonio, sì paterno, che materno, e gli acquisti fatti, e da farsi, nominando il suo Perito.

Oppose Gio. Batista, che non potevano essere accolte le domande di Giuseppe, non essendo giustificata, quella Società, e comunione di Beni fra loro, che si allegava, ma non ostante il Tribunale con Sentenza del 29. Agosto 1811. ordinò la Perizia, per proceder poi alla domandata Divisione, eleggendo i Periti, che nel mese di Settembre alle reciproche istanze dei detti fratelli Aldinucci furono surrogati nelle persone dei sigg. Pietro Rindi, Luigi Rubeschi, e Luigi Tanzi.

Pendente la perizia, e precisamente il dì 8. Marzo 1812. cessò di vivere il sig. Gio. Batta. Aldinucci, ed i di lui figli, ed eredi riassumendo il Giudizio avanti detto Tribunale di prima Istanza di Siena, fecero nuove opposizioni all'esecuzione di detta Perizia, che furono rigettate con Sentenza del 21. Gennajo 1814., in conseguenza di che i detti sig. Periti, prestato nel Giugno dell'anno medesimo, il loro giuramento, rimessero la loro operazione. Sospesa per alcun poco questa Causa per il cessato Regime Francese, sotto la di cui influenza venne iniziata dopo il ristabilimento dell'antico ordine di cose in Toscana, venne riassunto dal sig. Giuseppe Aldinucci avanti il Tribunale del Commissariato di Arezzo con Scrittura del 7. Gennajo 1815., con cui domandò l'omologazione della Perizia negli atti depositata, e che fosse proceduto all'estrazione, ed assegna delle quote, e a tutte le operazioni alla Divisione relative fra esso, e detti suoi sigg. Nipoti.

Contro questa domanda dedussero i medesimi altre opposizioni, rilevando, che prima di procedere all'estrazione delle quote, era necessario devenire alla liquidazione del Patrimonio, non essendo divisibili tutti i beni, che dai Periti erano stati stimati, mentre dovean prelevarsi a loro favore quelli, che provenivano dalla Marianna Vanneschi loro ava, in ordine alla Donazione fatta al loro Padre col pubblico Contratto del 28. Dicembre 1804., ed eguale prelevazione dovea farsi rapporto ai beni acquistati dal loro Padre, e più dovea prelevarsi anche gli acquisti fatti in nome comune, provenienti dal frutto del Patrimonio materno, essendo scarsissimo quello Paterno, o per lo meno fin tanto che l'attore Giuseppe non era pervenuto all'età di anni 15.; Ed oltre di ciò poi era da avvertirsi, che trattandosi di una Famiglia attendente alle faccende rusticali, dovea partecipare degli acquisti anche la Marianna Vanneschi, nelle di cui ragioni essi eran succeduti, siccome loro medesimi per quella quota che era venuta nel Patrimonio Aldinucci, dopo che essi eran giunti all'età di anni 18.

Quindi dal Tribunale del Commissariato di Arezzo nel 15. Settembre 1815. venne pronunziata la sua Sentenza, con la quale dichiarata la prelevazione a favore dei fratelli Aldinucci dei Beni donati dalla Marianna

Vanneschi al loro Autore, salva la legittima dovuta a Giuseppe Aldinucci, ed insieme con tutti i miglioramenti, col quali considerò compensata quella quota, che sarebbe potuta spettare alla donante negli acquisti moderni, ordinò la divisione del rimanente Patrimonio in due eguali porzioni, per assegnarsene una a Giuseppe Aldinucci, e l'altra a Stefano, Niccolò, e Ferdinando fratelli Aldinucci, come rappresentanti il loro defunto Padre Gio. Batista, e ad altre dichiarazioni poi aggiunse quella, che le raccolte di quell'anno, fino al giorno in cui fosse celebrato l'Istrumento di Divise, venissero divise in capita fra tutta la famiglia Aldinucci, comprese le Donne adulte, alle quali assegnò una mezza parte. Ed in ultimo condannò Stefano Aldinucci a render conto dell'Amministrazione da esso tenuta del comun Patrimonio dopo la morte di Gio. Batistà di Lui Padre, ed omologò la perizia suddetta.

Si appellarono da questa Sentenza i detti fratelli Aldinucci avanti la Ruota di Arezzo, cosicchè Giuseppe fece istanza per l'elezione d'un' Economo, che fù eletto nella persona di Romualdo Cartoni. Quindi nel 17. Luglio 1816. i fratelli Aldinucci renunziorono all'appello, e accettarono la Sentenza suddetta, producendo Stefano nel 4. Gennajo 1817. il suo rendimento di conti, unitamente al prospetto dei debiti, e crediti, e facendo istanza venisse approvato, e condannato Giuseppe al pagamento della somma, ch' esso rimanesse Creditore.

Giuseppe Aldinucci nel 31. Gennajo 1817. domandò, incidentalmente, che prima di procedere a veruna dichiarazione sul detto rendimento di conti fosse formalmente dichiarato da qual' epoca si dovesse dire sciolta la Società trà esso, e detto suo fratello Gio. Batta., onde conoscere quali fossero le partite da includersi in detto rendimento di Conti.

Il Tribunale sotto dì 14. Marzo 1817. dichiarò sciolta la detta Società al dì 30. Gennajo 1816. epoca delle formali divise e non all'Agosto 1811. epoca della formale domanda da Giuseppe presentata per lo scioglimento della Società tra esso, e detto suo fratello, lo che confermò il medesimo Tribunale con altra Sentenza del 12. Maggio del medesimo anno 1817. rigettando le opposizioni di Giuseppe, il quale portata la causa in appello avanti la Ruota Civile di Arezzo ne ottenne sotto dì 18. Giugno 1818. in questa parte la revoca. poichè la Ruota dichiarò, che la Società di famiglia tra gli Aldinucci doveva intendersi cessata al giorno della provocazione della divisione avanti il Tribunale di prima Istanza di Siena nel 1811., e si riservò di decidere sul detto rendimento di conti.

Appellarono gli Aldinucci da questa Sentenza avanti il Supremo Consiglio, e sospesa la causa per delle trattative di conciliazione, fù quindi questa riassunta dagli appellanti li 11. Gennajo 1831., ed egualmente dai rappresentanti la pupilla Aldinucci nel 17. detto attesochè nella pen-

denza di detto giudizio di appello è cessato di vivere Giuseppe Aldinucci. Dietro di che il Supremo Consiglio decise nel modo seguente:

MOTIVI

Attesochè fra i modi legali, co' quali può restar risoluta una società, non vi hà dubbio, che debba annoverarsi quello delle rinunzia *Leg.* 4. *et Leg.* 65. *ff. Pro Socio.* 1

Attesochè questa rinunzia viene assolutamente operata allorquando uno dei Socj formalmente domanda, che gli venga assegnata la sua porzione, poichè in tal guisa vien chiaramente a spiegare la sua volontà di non voler permanere ulteriormente nella Società medesima. *Cujac. ad tit. ff. Pro Socio Tom.* 9. *col.* 361. *Donnell. Comment. de jur Civil. Lib.* 16. *cap.* 24. *Tom,* 4. *col.* 1007. *Ubald. de duob. fratr. pag.* 166. *N.* 10. *Felic. de Societ. cap.* 38. *N.* 5. *Zanch. de Societ. par.* 4. *cap.* 3. *N.* 75. *Rot. Rom. in Brictinorien. pecuniaria* 26. *Febbrajo* 1749. *cor. Bassio ver. Introductio.* 2

Attesochè dopo questa domanda non può cader dubbio sulla istantanea cessazione della Società, non rilevando la perseveranza della indivisione delle cose sociali, fino all'epoca della consegna delle respettive quote a ciascuno dei Socj, poichè appunto resta operata quella semplice comunione dei beni, che rendesi indispensabile fino al completo sfogo degli affari Sociali pendenti, e delle loro sequele, ma nulla può influire sopra il progresso di quella Società, la quale ormai per la varietà del Socio renunziante, ha dovuto necessariamente soggiacere al di lei scioglimento. *Zanch. de Societ. L. Cit. dicta Brictinorien. pecuniaria. Thes. Ombr. Tom.* 2. *Dec.* 10. *N.* 30. *Vothier. tratt. della Società cap.* 9. *Tom.* 1. *N.* 160. 3

Attesochè per i premessi principj di ragione convalidati da una costante giurisprudenza, non poteva a meno di non ravvisarsi evidentissimamente dimostrato, che la Società, qualunque si fosse vegliata fra i Fratelli Aldinucci, ebbe il suo termine fino da quel momento, in cui Giuseppe Aldinucci intimava avanti il Tribunale di prima Istanza di Siena l'altro fratello Gio. Batista a devenire alla formale divisione dei Beni. 4

Attesochè per opinare diversamente, e così per considerare protratta questa Società, come pretendevano i figli ed eredi di Gio. Batista Aldinucci morto pendente Lite, fino all'epoca diversa, e più remota della material divisione dei detti beni, non poteva considerarsi rilevante ciò che Essi deducevano prima sulla volontà espressa da Giuseppe Aldinucci provocante le divise, che nella divisione cader dovessero anche gli acquisti futuri, ossia quegli acquisti, che avrebbe potuto farsi nel tempo intermedio fra la provocazione delle divise, e l'effettivo compimento delle medesime,

Secondo. Sulla perseveranza di Giuseppe negli antichi usi, ed abitudini, sia nel rapporto dei lavori sopra i beni indivisi, sia nell'altro rapporto del convitto alla stessa Mensa con gli altri Individui della famiglia Aldinucci. Terzo. Finalmente sulla tollerata divisione delle raccolte per capi, ed in proporzione delle braccia, che avean contribuito alle medesime, conforme ordinò la Sentenza del Commissariato di Arezzo del 15. Settembre 1815.

Imperocchè questo contegno di Giuseppe di fronte alla manifestata, e continuamente ripetuta volontà di volersi dissociare, come accertavano i replicati atti da esso emessi per quest' oggetto, non era in parte incompatibile con lo scioglimento della Società vegliata col fratello Gio. Batta. ed in altra parte doveva anzi ravvisarsi come conseguente a quella necessaria comunione dei beni, che dopo il detto scioglimento erasi fra questi fratelli operata fino alla formal divisione.

Di fatti la Divisione anco degli acquisti futuri da esso reclamata proceder doveva nel concetto di quegli che giudicialmente avea protestato di non volere più stare in società, dalla veduta di assicurare che la partecipazione anco di quei Lucri futuri, che malgrado ciò potevan tuttora verificarsi, e che per provvedere al necessario, e regolare andamento della buona Colonia, potevan esser convertiti nell'acquisto di Bestiami, o altri generi; Partecipazione d'altronde, la quale malgrado lo scioglimento della società, e per un necessario effetto della sopravvenuta semplice comunione dei beni non poteva ad esso restar denegata, siccome vedesi stabilito, e dal *Felic. de Societ. Cap.* 32. *N.* 55., *e nella citata Dec.* 10. *Tom.* 2. *del Tes. Ombros.* e più modernamente nella Decisione di questo *Supremo Consiglio del* 28. *Settembre* 1818. *in Causa Chiani, e Beltrami, e Solaini tra le Inedite del Tes. del For. Tosc. Tom.* 2. *Dec.* 46.

E di questa comunione era pure un'altro necessario effetto la perseveranza sotto ogni rapporto degli antichi usi di famiglia, poichè fino al conseguimento della sua quota di beni dovea necessariamente Giuseppe permanere nei fondi comuni tutt' ora indivisi, e dividere con gli altri la mensa familiare, e per la vigilanza sopra i beni medesimi, alla quale egli aveva un diritto incontrastabile, e per provvedere alla sua abitazione, ed al suo vitto, che altrimenti ottener non poteva nello stato d'Indivisione.

E la sproporzionata divisione delle Raccolte, lungi che potesse considerarsi incompatibile col richiesto scioglimento della società, quando sola, e non unita ad altri riscontri deducevasi, ravvisavasi anzi nel concreto del caso come un mezzo da Giuseppe Aldinucci praticato per accelerare possibilmente il momento di conseguire una volta il desiderato oggetto della consegna della sua porzione, pel quale continua resistenza aveva incontrato, prima per parte del fratello Gio Batta., e quindi dei di lui figli, ed eredi, i quali aveano portate le loro obiezioni fino al punto di

contrastar quello, che già dal loro padre era stato concordato sulla elezione dei Periti divisori, come ne accertava la Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Siena del 31. Gennajo 1814., la quale rigettando le loro obiezioni in proposito, dichiarava i medesimi vincolati del concordato paterno, nell'ordinare, che fosse dai Periti proceduto a quelle operazioni, ch'eran loro state commesse con la precedente Sentenza del 29. Agosto dell'anno 1811.

Attesochè sebbene per le avvertite cose dovesse considerarsi risoluta la Società tra i fratelli Aldinucci fin dal momento, in cui da Giuseppe venne a Gio. Batta. intimata la divisione, siccome in ordine alle medesime doveva fra loro ritenersi come perseverante la semplice comunione dei beni fintantochè la divisione effettiva non si fosse verificata, così sembrò al Supremo Consiglio, che per toglier qualunque equivoco dovesse dichiararsi, che la detta Comunione dovesse valutarsi come necessariamente influente nell'esame, e dispunzione finale del rendimento di conti, sul quale tutt'ora pendeva disputa fra gli Eredi di Giuseppe, e di Giovan Batista 5
Aldinucci.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto per parte di Stefano, Niccola, e Ferdinando fratelli Aldinucci sotto dì 3. Luglio 1818. dalla Sentenza proferita nel 18. Giugno dell'anno stesso dalla Ruota di prime appellazioni di Arezzo, dice essere stato male appellato, e ben giudicato dalla Sentenza medesima e perciò quella doversi confermare, siccome conferma, salva la infrascritta dichiarazione: Poichè dichiara che tenuto fermo il proscioglimento di quella qualunque Società, che fosse potuta vegliare fra le parti fino dall'epoca, in cui fù da Giuseppe Aldinucci provocata la formale divisione con il fratello, e nipoti avanti il Tribunale di prima Istanza di Siena, dice per altro che all'effetto del rendimento di Conti dovrà considerarsi preservata, e continuata fra le parti la semplice comunione dei beni fino al 30. Gennajo 1816., epoca, in cui furono assegnate ai dividenti le loro respettive porzioni. Spese della presente istanza fra le Parti compensate.

Così deciso dagl'Illmi Signori

Giov. Bat. Brocchi ***Presidente***
Cav. Luigi Matteucci, Luigi Matani
Cosimo Silvestri, e Baldassarre Bartalini ***Rel., Cons.***

DECISIONE XLVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana seu Scansanen. Praetens. Nullit. Senten. diei 23. Martii 1831.

In Causa Biserni E Canestrini Vedova Gambineri

Proc. Mess. Rocco del Piatta Proc. Mess. Pietro Parigi

Argomento

Ha luogo la deserzione dell' appello quando dall' ppellante non sono stati prodotti i Gravami dentro il termine stabilito dalla Legge.

Sommario

1. *La pronunzia dei decreti di deserzione d' appello riveste la natura di Decreti pettorali.*

2. *Le Istanze per la pronunzia dei decreti di deserzione d' appello non vanno soggette a quei termini, che sono dalla Procedura prescritti per le altre Istanze assolutamente incidentali.*

3. 4. 5. *Il termine delle Istanze pe' Decreti di deserzione d' appello è sufficiente quello, in cui la Parte può esser fatta consapevole dell' Istanza presentata.*

6. *Quando è decorso il termine, in cui l' appellante deve esibire i gravami, ha luogo la deserzione dell' appello.*

7. *Quando l' appellante può esibire i Gravami senza bisogno del Processo, la mancanza di questo non lo libera dalla deserzione dell' appello, se i Gravami non produce nel termine Legale.*

Storia della Causa

Domenico Biserni comparso negli atti della Regia Ruota di Grosseto con scrittura del 14. Maggio 1830. domandò, che fosse dichiarato deserto l' appello per parte della Vedova Gambineri interposto dalla Sentenza del Tribunale di Scansano del Gennaio dell' anno medesimo attesa la non fatta deduzione dei Gravami entro il termine dalla Legge a tal' uopo stabilito, producendo in giustificazione di questa mancanza

per parte della stessa Gambineri un certificato rilasciatogli dalla Cancelleria della Ruota medesima.

A questa domanda si replicò per parte della detta Gambineri, che non avendo essa potuto ottenere le copie del Processo di Prima istanza, conforme restava dimostrato da un Certificato del Cancelliere del Tribunale di Scanzano esibito negli atti, non poteva ad esso rendersi imputabile la omissione dei Gravami, e che perciò rendevasi inammissibile la implorata dichiarazione sulla deserzione del suo appello.

Malgrado queste repliche la Regia Ruota di Grosseto con Sentenza del 19. Maggio 1830. fece plauso alle istanze del Biserni, movendosi specialmente dalla considerazione, che il detto certificato quando poteva esimere l'appellante dalle dannose conseguenze della non fatta riproduzione degli atti, ove si fosse potuta col medesimo escludere l'oscitanza dell'appellante medesima nella richiesta di queste copie in epoca da poterle conseguire, e produrre in tempo utile, altrettanto presentavasi in qualunque modo fosse stato redatto insufficiente per rendere scusabile il di lei difetto per la non fatta deduzione dei Gravami entro il termine dalla procedura prefisso.

Appellò la Biserni da questa Sentenza avanti il Supremo Consiglio, il quale pronunziò come segue.

MOTIVI

Attesochè le pronunzie di deserzione d'appello rivestendo la natura
dei Decreti pettorali, ne avviene, che le istanze a questa relative parteci- 1
pino della natura medesima, e così non possono andar soggette, prima
d'esser portate all'Udienza alla decorrenza di quei termini, che son dal-
la Procedura prescritti per le altre istanze assolutamente incidentali, men- 2
tre potendo quelle portarsi anche con semplice citazione all'Udienza, di
altro non abbisognano, per eccitar legalmente la giurisdizione del Giudi-
ce a pronunziarvi, se non che del lasso di quel termine dal dì della cita-
zione, che può esser sufficente a render consapevole del loro tenore la
parte, contro cui si deducono in tempo abile a poter essa comparire per 3
poter dedurre pettoralmente le sue eccezioni.

Attesochè a questo termine era stato supplito per parte del Biserni,
il quale avanti la Ruota di Grosseto avea presentata l'Istanza di deser-
zione di che si tratta, ed il Processo lo dimostrava luminosamente, co-
stando dal medesimo, che la Vedova Gambineri avea contro la detta 4
istanza presentate le convenienti eccezioni.

Attesochè in qualunque evento, e quando in ogni ipotesi le istanze per la deserzione dell'appello potessero alla pari di quelle assolutamente incidentali considerarsi soggetto alla decorrenza del termine ordinario

per dar luogo alle eccezioni, male a proposito sulla non avvenuta decorrenza di questo termine, allorchè la istanza del Biserni venne portata all'Udienza, appoggerebbe la Vedova Gambineri i suoi fondamenti di nullità contro la Sentenza, che su di questa venne pronunziata, mentre costando dagli atti, com'è già stato notato, che la medesima si presentò a quell'Udienza, e lungi dall'opporre questa eccezione, contestò specialmente sulla deserzione del suo appello, deducendo quei rilievi, che secondo il suo avviso stavano a giustificarne l'inammissibilità, ne veniva per conseguenza indeclinabile, ch'essa dovesse considerarsi decaduta dal Benefizio di poter allegare la eccezione della detta non decorrenza del termine, il quale essendo stato dalla nostra procedura medesima opposto a mero comodo del reo convenuto, dovea per la spiegata volontà del medesimo considerarsi ristretto, allorquando avea egli in prevenzione spiegate le sue eccezioni sul merito di quella istanza, che contro di esso era
5 stata notificata.

Attesochè esclusa in tal guisa la nullità che veniva obiettata contro l'appellata Sentenza, e passando all'altro mezzo di appello sulla pretesa ingiustizia, era in primo luogo osservabile, che allorchè non ponevasi in dubbio la legittima decorrenza di quel termine, entro il quale avrebbe dovuto l'appellante esibire negli atti la scrittura di Gravami, non poteva esser revocata in dubbio la conseguente deserzione del suo appello, essendo in tal proposito litterali, e chiarissime le disposizioni del nostro
6 Regolamento di procedura articolo 752.

Attesochè per escludere questa deserzione non poteva considerarsi rilevante ciò che allegavasi per parte dell'appellante Vedova Gambineri nell'allegata impossibilità di aver le copie degli atti di prima istanza, conforme avea creduto di poter dimostrare con un generico Certificato rilasciatogli dal Cancelliere del Tribunale di Scanzano; Imperocchè quanto forse questa giustificazione avrebbe potuto esser sufficiente per esimerla da quella deserzione, che contro di lei si fosse reclamata per il diverso fondamento della non fatta riproduzione degli atti predetti, ove però si fosse fatto costare, che la richiesta per di lei parte di queste copie fosse stata fatta in tempo congruo per poterle ottenere prima della spirazione del termine a fare questa riproduzione, e così fosse rimasta esclusa ogni di lei colpa nell'inadempimento di questa formalità, come avvertì il *Su-*
7 *premo Consiglio nelle due sue Decisioni in Causa Niccolini, e Spinelli del dì 11 Gennaio 1828. e in Causa Papasogli, e Morganti, e Zini del 4 Gennaio dell'anno medesimo*; Altrettanto poi dovea considerarsi inconcludentissima per scusare la di lei mancanza nella non fatta produzione dei Gravami, ai quali indipendentemente dalle copie degli atti di prima istanza, poteva per di lei parte restar supplito, conforme in consimili termini osservò questo stesso *Supremo Consiglio nell'altra*

sua precedente Decisione del 24. *Maggio* 1824. *in Causa Bevilacqua, è Morandini tra le raccolte nel Tesoro del Foro Toscano Tom.* 14. *Dec.* 22.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte della sig. Maria Vedova Gambineri contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Grosseto del dì 10. *Maggio* 1836. *alla medesima contraria, e favorevole respettivamente al Domenico Biserni, conferma perciò la Sentenza medesima in ogni sua parte, ed ordina quella eseguirsi secondo la sua forma, e tenore; Condanna finalmente la detta appellante nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giov. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE II.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Fruct. diei 18. *Maii* 1831.

IN CAUSA LUCHINI E CREDITORI LEVANTINI

Proc. Mess. Luigi Cesare Dazzi — Proc. Mess. Giuseppe Taccola Vanni

---

ARGOMENTO

Il Creditore del censo, che ha presa l'opportuna Inscrizione ha diritto ai frutti scaduti non ostante il Giudizio di concorso, e che la Sentenza Graduatoria abbia ordinato il passaggio del prezzo del Fondo ai Creditori.

Sommario

1. *Il Creditore del censo è autorizzato a conseguirne liberamente i frutti scaduti e le spese per tal motivo fatte, se pure una particolar convenzione non dichiara diversamente.*

2. *Il pagamento dei Frutti del censo non può sospendersi per causa del Giudizio di Graduatoria.*

3. 4. *La Inscrizione presa dal Creditore del censo da diritto al medesimo a conseguire i frutti scaduti, anche quando il prezzo del fondo deve secondo la Sentenza Graduatoria passare nei Creditori.*

Storia della Causa

Apertasi la Gradnatoria dei Creditori di Giuseppe, e Gio. Batista Levantini, e del loro Padre Domenico Levantini, il Sacerdote sig. Anton Francesco Luchini domandò d'essere collocato nella medesima col privilegio della separazione dei Patrimonii per il capitale di Censo in Sc.50. ad esso attivo, e passivo ai Levantini per i frutti scaduti e non pagati, o per le spese.

Il Magistrato Supremo di Firenze con Sentenza del 23. Luglio 1828. pronunziò definitivamente in detta Graduatoria, e non fece alcun caso, nè alcuna menzione del Sacerdote Luchini, e della sua domanda.

Da questa Sentenza appellò il Prete Luchini avanti la Ruota di Firenze, quale correggendo la Sentenza appellata, collocò il medesimo sig. Luchini tra il secondo, e terzo grado della detta Sentenza Graduatoria, col benefizio della separazione dei Patrimonj per il Capitale del Censo per tre annate di frutti compresa la corrente, e per le spese del primo, e secondo Giudizio, ma dichiarò detta collocazione dover esser eventuale, per il caso che il sig. Luchini non potesse ottener pagamento dai Beni Censiti.

Il sig. Luchini trovandosi aggravato da questa Sentenza, non tanto perchè era stata dichiarata eventuale la collocazione per i frutti, e per le spese, quanto perchè non gli era stato accordato tutte quelle annate di frutti, che gli erano di ragione dovuti, appellò dalla medesima avanti il Supremo Consiglio, il quale risolvè la questione come appresso.

Motivi

Attesochè per quanto il Creditore del Censo non abbia di regola il diritto di domandare la restituzione del Capitale del Censo medesimo salve le limitazioni, alle quali è detta regola sottoposta, esso è per altro autorizzato a conseguire liberamente il pagamento dei frutti sopra quello

scaduti, e delle spese, che a tal uopo ha dovuto soffrire, a meno che a
ciò non si opponga una qualche particolare convenzione, che in qualunque modo modifichi, o renda condizionale il conseguimento dei frutti 1
medesimi.

Attesochè era certo in fatto, che niuna convenzione, o patto esisteva
nelle particolari circostanze del caso, che sottoponesse il Sacerdote Antonio Francesco Luchini creditore del Censo del quale si tratta, ad attender l'evento di una qualche condizione, onde poter conseguire il libero,
ed immediato ritiro dei frutti, e spese ad esso dovute, di modo che come
diveniva innegabile che il credito dei frutti, e spese ad esso dovute poteva all'istante ritirarsi; così era del tutto incongruo, che nell'attuale Giudizio di Graduatoria dei Creditori di Giuseppe, e Gio. Batista Levantini,
e del loro defunto Padre, Domenico fosse ordinata la sospensione del 2
pagamento medesimo, mediante la dichiarazione di essere un tal credito
anzichè d'immediata esigenza, un credito piuttosto semplicemente eventuale.

Attesochè non poteva contrastarsi a ragione al nominato Sacerdote
Anton Francesco Luchini il conseguimento dei frutti scaduti nel lasso di
tre annate semprechè è indubitato coerentemente al disposto litterale delle leggi relative al sistema ipotecario attualmente vegliante, che l'inscrizione presa dal Creditore per tal dependenza, assicura ad esso il diritto
di conseguirla, inscrizione d'altronde della di cui esistenza non poteva 3
farsi questione, dietro il certificato del Conservatore delle Ipoteche stato
opportunamente prodotto.

Attesochè non poteva egualmente denegarsi al prefato sig. Sacerdote Luchini il diritto di conseguire eziandio i frutti del Censo suddetto,
dal giorno in cui il fondo, il di cui prezzo doveva a forma della Sentenza Graduatoria distribuirsi a favore dei Creditori dai ricordati Levantini,
era piuttosto in forza di giudiciale dichiarazione nel possesso dei Creditori del medesimo, poichè da tal epoca in poi, e fino al ritiro effettivo dei 4
frutti medesimi l'ipoteca aveva già sortito il suo effetto; ed era perciò
qualunque successiva inscrizione del tutto improponibile.

Per questi Motivi

Dice bene appellato, e mal giudicato dalla Sentenza della R. Rota di Firenze de' 30. Giugno 1829. in quella parte, nella quale colloca li Sacerdote sig. Anton Francesco Luchini eventualmente per le spese dei Giudizj di prima, e seconda Istanza, e per i frutti, e lo colloca pure per tre annate di quei frutti medesimi soltanto, quella perciò essersi dovuta, e doversi in detta parte revocare, correggere, e moderare, conforme revoca, modera, e corregge nel modo, che appres-

so; poichè in riparazione dichiara essersi dovuto, e doversi collocare il sig. Luchini nel grado al medesimo con detta Sentenza accordato effettivamente, e realmente per tutti i frutti scaduti per le due annate precedenti a quella corrente a quella in cui fu preso il reale, e corporal possesso della cosa stata acquistata dal sig. Leopoldo Giuntini col Contratto Pretorio de' 5. Maggio 1826. rogato Ser Luigi Magnani, e per quella corrente a detta epoca, e annate successive, e che scaderanno fino a che non sarà la presente Sentenza in stato di legittima esecuzione sul capitale di censo di che nella detta Sentenza, alla ragione ivi enunciata del 4. per 100. all' anno, come pure per tutte le spese tassate nell' enunciata Sentenza Rotale, e per quelle del presente Giudizio.

Ordina perciò in coerenza di detta correzione, e moderazione, al sig. Leopoldo Giuntini, che con tanta rata del prezzo della cosa da esso acquistata col pubblico Istrumento de' 5. Maggio 1826. rogato dal Cancellier Magnani paghi al predetto sig. Sacerdote Luchini l' importare di tutti i frutti, e spese, di cui è stata come sopra dichiarata la collocazione effettiva, e reale dell' istesso sig. Luchini ne' modi, e forme stabilite dalla Sentenza Graduatoria del dì 23. Luglio 1828.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Giov. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani *Relatore* e Cosimo Silvestri *Consiglieri.*

DECISIONE L.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina seu Cortonen. Desertion. Appellat. diei 7. Februarij 1831.

In Causa Ferretti e Scarpaccini

Proc. Mess. Lorenzo Salucci — Proc. Mess. Rocco Del Piatta

Argomento

È soggetto alla deserzione l'appello interposto, per causa di non essere stati riprodotti gli atti, ed esibiti i gravami nel termine assegnato dalla Legge.

Sommario

1. *Spirato il termine assegnato dalla Legge agl' appellanti ad aver riprodotti gli atti, ed esibiti i gravami, sono gli stessi appellanti soggetti alla pena della deserzione.*

2. *Le Ferie non sospendono il corso non che degli atti di esecuzione, ma neppure delle Cause sommarie, esecutive, e di commercio.*

3. *La disposizione speciale della Legge non può estendersi ad oggetti, che siano fuori della Legge.*

Storia della Causa

I fratelli Scarpaccini con l'atto del 22. Settembre 1830. appellarono per il capo della nullità, e per il capo dell'ingiustizia, dalla Sentenza della Regia Ruota di Arezzo del 12. Agosto 1830. confermatoria delle due precedenti Sentenze del Tribunale di Cortona.

Notiziati li appellati dell'effettiva prosecuzione di appello eseguita nel dì 11. Novembre 1830. da detti fratelli Scarpaccini d'avanti questo Supremo Consiglio fecero eseguire la nomina di Procuratore per la loro parte con l'atto del 20. Novembre 1830., che fu opportunamente notificato a Mess. Del Piatta, nominato Procuratore degli appellanti.

Attesero li appellanti inutilmente i gravami, e la riproduzione degli atti nel termine del mese dalla Legge assegnato.

Decorso di gran lunga il termine, calcolando dall'epoca della nomina di Procuratore, o dalla notificazione effettiva dell'atto di prosecuzione, avvenuta nel 25. Novembre 1830., ed inerendo al veneratissimo Rescritto del 12. Settembre 1820. di che nella circolare dell'I. e R. Consulta del 25. di detto mese, si determinarono gli appellati di avanzare l'Istanza di deserzione coll'atto del dì 8. Gennaio 1831.

Nell'istesso dì gli appellanti dedussero i gravami, e riprodussero gli atti delle precedenti istanze, per quanto resulta dall'atto del detto dì.

Contro di detta domanda dedussero gli appellanti l'inammissibilità per due fondamenti, il primo, che trattandosi di appello per il capo di nullità, non è questo determinabile dalle massime, e regole invalse nella deserzione, ed in secondo luogo dedussero gl'incomodi di salute del loro Procuratore.

Ma ciò non ostante il Supremo Consiglio decise nel modo seguente.

MOTIVI

Attesochè è certo in fatto, che nel 23. Novembre 1830. fu notificata al Procuratore degli appellanti fratelli Scarpaccini la costituzione di Procuratore eseguita per parte dei Ferretti appellati, onde a tenore degli Articoli 745. 746. e 749. del Regolamento di Procedura, incominciò per lo meno dal detto dì ventitre Novembre 1830. a decorrere per gli appellanti Scarpaccini il termine del mese ad esibire in Cancelleria la Scrittura di gravami, ed effettuare la riproduzione degli atti del processo. Attesochè soltanto negli 8. Gennaio 1831. fu questo dovere dagli Scarpaccini sodisfatto, e così da gran lunga fuori del termine dalla Legge stabilito all'adempimento della detta formalità, ne segue perciò, che non possono evitare quella pena, che per l'inosservanza di dette forme nei designati termini, viene pronunziata dall'Articolo 752. del Regolamento
1 di Procedura.

Attesochè veruno era valutabile dei reflessi che si proponevano per sottrarre gli appellanti dall'incorsa deserzione giacchè inutilmente si rilevava, che l'appello interposto riguardava la nullità della Sentenza della R. Ruota d'Arezzo del 12. Agosto 1830. confermatoria delle due precedenti dei 20. Giugno, e 4. Luglio 1828. proferite dal Tribunal Vicariale di Cortona, con pretendere di dedurre da ciò, che un sì fatto appello costituiva un Giudizio incidentale, quale lo qualifica l'Art. 719. del Regolamento di Procedura, tal che la pronunzia, che ne sopravviene, è una pronunzia interlocutoria, la quale quanto all'appello ha le sue forme proprie indicate dall'Art. 728., e segg. del Regolamento di Procedura, non comuni agli appelli delle Sentenze vere, e proprie definitive, prescritte dall'Art. 728., e segg. del detto Regolamento; E poichè gli ap-

pelli dalle Sentenze interlocutorie devono instruirsi con le forme indicate dall'Art. 728. e segg., che non commina la deserzione, così se ne voleva inferire che non potevasi ragionare nel caso attuale di deserzione.

Ma senza trattenersi a rilevare, che la conformità delle due Sentenze rendendo inappellabile il merito, l'appello per nullità nel caso attuale interposto, non era cumulativo, ma era anzi per capo principale, ed assoluto, era d'altronde sodisfacente, e perentoria la replica, che le formalità da osservarsi nell'interposizione degli appelli, restano determinate dalla natura della Sentenza, della quale si appella, e non dalla qualità del Giudizio, a cui da luogo l'interposto appello; Per lo che non potendo controvertersi, che la Sentenza ruotale appellata, fosse una vera, e propria Sentenza definitiva, dovevano perciò, interponendosi da essa appello, tutte osservarsi le formalità designate dagli Art. 738. et segg. del Regolamento di Procedura, qualunque poi potesse divenire il Giudizio, che veniva a porsi in essere mediante il detto appello; E quando era dai detti Art. 738. et segg., che dovevano desumersi le formalità dell'interposto appello, doveva rispettarsi il disposto ancora dell'Art. 752. ogni volta, che si verificava l'omissione di alcuna delle formalità surriferite.

Attesochè non giovava neppure il dedurre, che soltanto nei 2. Dicembre 1830. giunse la responsiva della seguita notificazione dell'atto di prosecuzione fatta agli appellati Ferretti, quasi che da questo momento incominciar debba il termine per gli appellanti Scarpaccini a dedurre i gravami, e riprodurre gli atti; poichè quando fino dei 23. Novembre 1830 fu al Procuratore degli appellanti Scarpaccini notificata la costituzione di Procuratore fatta dagli appellati Ferretti, venne dagli appellanti a conoscersi quel fatto, la di cui notizia sarebbe potuta derivare dal ritorno in Cancelleria della responsiva a quella lettera sussidiaria, che, commetteva la notificazione dell'atto di prosecuzione, accompagnato dalla intimazione agli appellati a costituire Procuratore, e conseguentemente, quando gli Scarpaccini appellanti erano di questa costituzione di Procuratore per parte degli appellati resi certi anteriormente al ritorno della responsiva, non potevano altrimenti trattenersi dall'eseguire quelle formalità, che successivamente alla scienza dell'appellante dell'avvenuta intimazione all'appellato per costituire Procuratore, o dell'eseguita costituzione di Procuratore la Legge impone all'appellante di praticare, esistendo appunto quel fatto ciò che l'Art. 747. designa come il termine, da cui incomincia a decorrere il tempo, entro il quale deve dall'appellante sodisfarsi alla esibizione dei gravami, ed alla riproduzione degli atti.

Attesochè ad aumentare il termine, nel quale gli appellanti Scarpaccini dovevano esibire i gravami, e riprodurre gli atti, non potevasi aver ricorso al Feriato, che nella ricorrenza delle Feste Natalizie, indusse presso i Tribunali di Firenze l'Art. 43. dell'Editto dei 30. Dicembre

1771. perchè la detta Legge non è stata neppure in questa parte richiamata in vita, bastando a rimanerne convinti il reflettere, che l'Art. 81. della riforma dei Tribunali dei 13. Ottobre 1814. dichiara espressamente, che le Ferie non sospendono il corso non che degli atti di esecuzione, ma neppure delle cause sommarie esecutive, e di commercio, onde è evidente, che a riguardo di queste cause non possono sospendere i termini delle Ferie indotte per i Tribunali di Firenze dal summentovato Editto dei 30. Dicembre 1771., subito che la riforma dei Tribunali prescrive, che le Ferie, qualunque esse siano, non sospendono il corso delle
2 dette Cause.

E sebbene alla sanzione del detto Art. 81. della riforma sia stata portata una modificazione, sia dall'Editto dei 23. Settembre 1815, sia dalle Circolari della I. e R. Consulta dei 12. Gennaio 1818. §. 66. e dei 16. Aprile 1821. §. 1. è certo però, che dalle rammentate disposizioni legislative, e regolamentarie sono state contemplate delle Ferie distinte, e diverse affatto da quelle delle quali per i Tribunali di Firenze si parla dall'Artic. 43. dell'Editto dei 30. Dicembre 1771. talchè non essendo di esse fatta menzione nelle Leggi attuali, sono necessariamente rimaste comprese nella generale abolizione, alla quale soggiacque lo stesso Editto de' 30. Dicembre 1771.

Anzi dalle dichiarazioni contenute, e nella detta Legge dei 23. Settembre 1815. e nelle mentovate Circolari, si restò sempre più assicurati, che le Ferie, delle quali si fa menzione nell' Art. 43 dell' Editto de' 30. Dicembre 1771. non sono richiamate in osservanza, giacchè se con la detta Legge del 23. Dicembre 1815, e con le dette Circolari furono contemplate certe determinate Ferie, e furono specialmente ripristinate quelle stabilite dall' Art. 24. della Legge degli 11. Aprile 1778., senza far parola di quelle indotte dall' Editto dei 30. Dicembre 1771. all' Art. 43., ne deriva da ciò, che o sia per questo discretivo modo di disporre, o sia perchè la disposizione speciale non può estendersi ad oggetti, che siano fuori della lettera, e dello spirito della disposizione medesima, resta sempre più dimostrato, che le Ferie controverse non sono state ri-
3 pristinate.

Nè contradicono a questo concetto le due decisioni del Consiglio Supremo impresse nel *Tes. del For Tosc.*, *che una nel T.* 1. *Dec.* 91 *e l'altra nel T.* 16. *Dec.* 11. mentre soggetto della loro pronunzia fu la disputa, se il Feriato stabilito dall' Art. 24. della Legge degli 11. Aprile 1778. fosse ristabilito per i Tribunali della Provincia Inferiore Senese, e poichè a ritenerlo ripristinato concorreva l'Art. 66. della Circolare dei 12. Gennaio 1818. ed il §. *avverte finalmente ec.* dell'altra Circolare dei 16. Aprile 1821., così si potè da dette Decisioni concludere, che doveva di esso farsi caso per tenerlo fuori di calcolo, nella computazione dei

termini dell' Istanza delle due Cause, a riguardo delle quali fu, in vista del detto Feriato, esclusa la dedotta perenzione.

Erano poi questi i reflessi, che militavano di diritto, per non valutare la protrazione del termine a dedurre i gravami, e riprodurre gli atti, che si voleva dagli appellanti Scarpaccini desumere del disposto dell' Art. 43. del sì spesso rammentato Editto del 30. Dicembre 1771., ma quando anche si fosse voluto da questi reflessi prescindere, non per questo diveniva migliore la sorte degli Scarpaccini, mentre mancava di fatto, che in tempo debito fossero stati prodotti i gravami, e gli atti, che dovevano accompagnarli, dimostrandolo il confronto delle date materiali degli atti, giacchè avendo gli appellati Ferretti notificata la loro costituzione di Procuratore nei 23. Novembre 1830., era sempre vero, che detratto ancora il Feriato natalizio, di cui si voleva profittare, erano stati dedotti, e riprodotti gli atti dopo la spirazione del mese nel caso assegnato a soddisfare a questa formalità, subito che negli 8. Gennaio 1831. fu esibita la conveniente Scrittura di gravami, e così anche in fatto si dovè conoscere inutile il ricorso al Feriato del Natale di cui parlava l' Editto dei 30. Dicembre 1771. e venne perciò a rimanere anche più evidente la giustizia della implorata deserzione.

Per questi Motivi

Pronunziando sulla domanda esibita nel dì 8. *Gennaio* 1831. *per parte di Margherita Ferretti ne Costanzi, e Lucrezia Ferretti ne Mazzi, e di Francesco, Antonio, e Giacomo fratelli Ferretti, dichiara deserto l'appello da Claudio, e Vittorio Scarpaccini con gli atti del* 23. *Settembre, e* 11. *Novembre* 1830. *interposto, con la condanna dei medesimi nelle spese a favore degli appellati.*

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Giov. Batista Brocchi *Presidente Relatore*
Luigi Matani, e Cosimo Silvestri, *Consiglieri.*

DECISIONE LI.

R. RUOTA FIORENTINA

Pratens. valid. Execution. diei 1. Aprilis 1831.

IN CAUSA BOTTARI NE NOMI E BRUNI NE TOCCAFONDI

Proc. Mess. Rocco Del Pialta — Proc. Mess. Girolamo Betti

Argomento

L'Inibitoria a favore della Donna per sicurezza della Dote non è giovevole per impedire gli atti esecutivi incoati contro il di lei Marito prima dell'emanazione della stessa Inibitoria.

Sommario

1. 2. 3. *La Donna non può impedire al Creditore del Marito la consumazione degli atti esecutivi fatti sopra i Mobili con un posteriore Decreto Inibitoriale per la sicurezza della sua Dote; può peraltro sul prezzo dedurre i suoi diritti.*

Storia della Causa

Sotto dì 7. Novembre decorso 1829. ad Istanza del sig. Settimio Bottari ne Nomi, e d'ordine del Tribunale di Prato, fu commesso un gravamento, a danno, e pregiudizio del sig. Gaetano Toccafondi per la somma di fiorini settecento settantotto, sopra diversi mobili di sua proprietà. E poichè il Credito per il quale tal Gravamento fu commesso, dipendeva da causa mercantile, così, i mobili gravati, vennero immediatamente trasportati presso il Pubblico Depositario, in ordine alla Notificazione dell'Imperiale, e R. Consulta del 23. Novembre 1818.

Nel successivo dì 14. Novembre 1819. la sig. Luisa Bruni, moglie del sig. Gaetano Toccafondi, domandò, ed ottenne dal detto Tribunale di Prato, un Decreto Inibitoriale per assicurazione delle sue Doti su i *mobili*, che nella casa del di lei Marito sig. Gaetano Toccafondi esistevano.

Avendo quindi il sig. Bottari, ne Nomi, con sua scrittura de' 25. Novembre 1829. domandato la conferma di detto Gravamento, e la vendita de' mobili gravati, si rese opponente a questa domanda la sunnominata sig. Bruni, ne Toccafondi, con suo atto d' intervento a causa de'28. Novembre anno detto, allegando, e deducendo.

1. Che non poteva procedersi alla Vendita degli oggetti gravati, per aver essa sopra i medesimi il diritto di prelazione per le sue Doti.

2. Che aveva sopra i medesimi anche il diritto, conforme disse, nascente dal Decreto Inibitoriale de' 14. Novembre 1829.

3. E che gli oggetti gravati erano identicamente descritti nell'Inventario, che servì di base al detto Decreto Inibitoriale.

Replicò il sig. Bottari ne Nomi, che la sig. Bruni non poteva impedire la domandata Vendita, coll'appoggio di un Decreto Inibitoriale da essa ottenuto posteriormente alla commessa esecuzione, e che questo Decreto domandato, ed ottenuto sopra i Mobili, che esistevano nella casa del di lei Marito, non poteva comprendere, nè investire i mobili gravati, e di cui si domandava la Vendita, che all'epoca della sua emanazione si trovavano presso il Pubblico Depositario.

Dietro di che il Tribunale di Prato, con sua Sentenza de' 12. Dicembre 1829. rigettando le Istanze della signora Bruni, nei Toccafondi, confermò il Gravamento in questione, nominò il Perito per la vendita all'Incanto sul prezzo della stima, per depositarsene il prezzo, che se ne sarebbe ritratto, riservandosi di decretar sul medesimo in seguito, e condannò ambedue i Coniugi Toccafondi nelle spese.

Da questa Sentenza interpose appello la sig. Bruni, ne Toccafondi, e proseguitolo avanti questa Regia Ruota, fece Istanza per la piena revoca della medesima, colla condanna dell'appellato nelle spese, e fu in seguito di tale appello, che la Ruota proferì l' appresso Sentenza.

Motivi

Attesochè sia controverso, che il Decreto di assicurazione di Dote, per mezzo del quale l'appellante ha preteso d' impedire la vendita di oggetti mobili, gravati a danno del di lei Marito, fosse da Essa ottenuto posteriormente al gravamento. 1

Attesochè secondo ciò, che stabilì con solide ragioni di diritto, e nei meno duri termini di un sequestro, il Supremo Consiglio, nella sua Decisione, in *Causa Landini ne Franchi, e Billi, che è la 56. del Tom. 1. (Inedite) del Tesoro del Foro Toscano*, la Donna non possa con un posterior Decreto Inibitoriale in assicurazione delle sue Doti, impedire la consumazione degli atti delle antecedenti commesse esecuzioni su i mobili del Marito. 2

Attesochè in questo caso, a forma dell' articolo 839. del Regolamento di Procedura, e di detta Decisione, non rimanga alla Donna, che di dedurre sopra il prezzo dei mobili gravati, e venduti, i suoi dritti per
3 crediti dotali.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte della sig. Luisa Bruni, ne Toccafondi dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Prato sotto di 12. Dicembre 1829. ed essere stato bene con quella giudicato, e perciò la conferma in tutte le sue parti, e ne ordina la esecuzione, secondo la sua forma, e tenore; E condanna la detta Bruni, ne Toccafondi, nelle spese giudiciali della presente Istanza.

Così deciso dagl' Illmi. Signori
Giov. Batt. Brocchi *Presidente*
Baldassarre Bartalini *Aud.* Francesco Bernardi *Aud. Relatore.*

DECISIONE LII.

SUPREMO CONSIGLIO

Fieeden. Praetens. Refection. Damnor die 8 Aprilis 1831.

In Causa Rossi Ciampolini ne NN. e Banti

Proc. Mess. Ferdinando [illegible] Proc. Mess. Gabbriello Piccioli

Argomento

Per la refezione dei danni non si può agire quando questi si vogliono dedurre da atti esecutivi fatti per una Causa giusta.

Sommario

1. *Per l' utile esercizio dell' azione alla refezione dei danni, e in-*

giuria ricercasi la prova evidente del dolo, o almeno della colpa lata in quegli, che dei danni si rimprovera.

2. 3. *Per escludere il dolo, o la colpa lata serve una giusta causa di procedere a quelli atti dai quali vogliønsi desumere i danni.*

4. *La serotina deduzione della Compensazione non è valevole a far credere meritevoli a sospendere gli atti incoati esecutivi.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Felice Montanelli di Fucecchio provvisto di abbondante Patrimonio, e incapace di amministrarlo, fu per molti anni soggetto alla curatela da prima fiduciaria, e poi giudiciale del signor Dott. Antonio Banti.

Questo Curatore per giuste cause moventi l' animo del sig. Vicario Regio di Fucecchio fu remosso dal suo Ministero con Decreto del 7. Dicembre 1821.

Il suo Rendimento di Conti provocato dal nuovo Curatore sig. Giuseppe Comparini portò a di lui carico un debito superiore a Sc. 800. dichiarato con Sentenza dell' istesso Tribunale.

L' appello da questa Sentenza promosso dal Banti pende ancora da molto tempo avanti la Regia Ruota Civile di Prime appellazioni di Firenze.

Oltre questo debito del Curatore Banti dependente dal rendimento di conti, altro a di lui carico ne venne sanzionato nella somma di Lire 446. 15. frutti, e spese, in ordine ad altra Sentenza del medesimo Tribunale di Fucecchio del 28. Giugno 1828. passata in cosa giudicata non ostante l' appello del Succumbente, che dalla Ruota fu dichiarato deserto con Decreto del dì 11. Novembre 1828.

Precettato il Banti dal sig. Francesco Rossi Ciampolini nuovo Curatore del Montanelli in luogo del defunto Comparini, con atto esibito in detto Tribunale di Fucecchio sotto di 21. Gennaio 1829. a pagar l' indicato suo debito in capitale frutti, e spese, pagò soltanto le spese tassate nel Decreto Ruotale di deserzione d' appello, implorando, ed ottenendo dilazione al pagamento del rimanente.

Passato il tempo accordatogli, nuovo precetto gli venne trasmesso nel 17. Agosto 1829. a pagar quanto doveva nel termine di giorni tre con la minaccia del Gravamento.

Dopo 13. giorni comparve negli atti il Precetto, e supponendo di aver egli stesso un Credito di L. 746. 1. 8. contro l' interdetto per funzioni, e spese legali, e notariali asserto ceduto gli dal Defunto Procuratore, e Notaro in Fucecchio Ser Tommaso Benvenuti, fino dell' anno 1818. domandò per la rata corrispondente la compensazione del suo debito, e

per ogni restante riconvenendo il Curatore, lo intimò con Precetto al pamento.

A tal domanda di compensazione, e precetto si oppose il Ciampolini, e indicando l'eccezioni, e sospetti, che sorgevano a carico del Credito contrapposto dal Banti, lo richiamò a produrre nel termine di tre giorni i Documenti relativi, con minaccia di procedere in caso contrario al Gravamento in conseguenza dell'ultimo suo Precetto.

Invece di produrre il Banti, procedè al deposito della nota, e pretesa cessione del Benvenuti.

Insisteva il Curatore per la produzione formale di tali recapiti, riservandosi di dedurre le speciali eccezioni.

Ma stanco di soffrire gl'impedimenti, e gl'indugii, con atto del 14. Settembre domandò l'ordine di Gravamento, che fu nell'istesso giorno rilasciato dal Tribunale, ed eseguito sotto dì 16. detto sopra i mobili esistenti nella casa del debitore Banti rilasciati presso un Cessionario di pegno.

Niuna querela contro tale esecuzione fu presentata dal Banti nella sua scrittura del 18. Settembre 1829. ove dichiarava soltanto, che nelle circostanze del caso la richiesta produzione de'suoi titoli diventava superflua, ed in quanto all'opposta illiquidità del suo credito replicava, che questa non poteva considerarsi rilevante all'effetto almeno della compensazione, essendo questo molto maggiore di quello, che dal Curatore Montanelli veniva reclamato.

Ma nell'altra successiva scrittura del 24. nell'allegato presupposto di avere acquistata allora cognizione del Gravamento eseguito in casa sua otto giorni avanti, domandò, che fosse dichiarato nullo, ed attentato, come commesso nella pendenza della sua opposizione, con la condanna del Curatore Montanelli al risarcimento dei danni, ingiuria, e spese insistendo nella gia domandata compensazione, e precetto.

Sostenne il Curatore la validità del Gravamento, et quatenus ne domandò la conferma ex bono jure, opponendosi alla pretesa compensazione, e precetto.

La Lite così contestata frà le Parti fu risoluta dal Giusdicente di Fucecchio con due separate Sentenze.

La prima del 29. Settembre 1829. dichiarò nullo, ed attentato il Gravamento, e condannò il Curatore alla refezione dei danni, ingiuria, e spese anche stragiudiciali da liquidarsi.

La seconda dell'istesso giorno rigettò l'opposizione fatta dal Banti al Precetto del Ciampolini, dichiarò inammissibile la compensazione pretesa da quello, revocò il Precetto all'istesso Banti trasmesso per la somma superiore a detta compensazione, salve le di lui ragioni da sperimentarsi in altro congruo giudizio per l'asserto suo credito derivante dalla

cessione Benvenuti, e disse finalmente esser lecito al Curatore di procedere contro il Banti a nuovi atti esecutivi per il Credito canonizzato dalla cosa giudicata, ma doversi tali atti sospendere finchè non fosse liquidato l'importare delle spese, danni, e ingiurie refettibili al Banti a forma della Sentenza precedente, dovendo quest' importare detrarsi dal Credito Montanelli, e permettersi l'esecuzione solamente per la somma residuale.

Appellò il Ciampolini da queste due Sentenze separatamente avanti la R. Ruota Civile di Firenze ove furono riuniti i due appelli, e ne nacque nel 13. Luglio 1830. la seguente Sentenza.

« Pronunziando sopra i due appelli interposti per parte del signor « Francesco Rossi Ciampolini, come Curatore dell' Interdetto sig. Felice « Montanelli dalle due Sentenze proferite dal Vicario Regio di Fucecchio in dì 29. Settembre 1829. Dice essere stato in parte bene appellato dalla prima delle medesime, dalla quale il detto sig. Rossi interpose appello in dì 4. Dicembre 1829. doversi quella correggere nel « seguente modo. Poichè tenuta ferma la dichiarazione della nullità del « Gravamento eseguito dal Cursore Castagnoli li 14. Settembre 1829. « a danno del sig. Dottor Antonio Banti, e ad istanza del sig. Francesco « Rossi Ciampolini ne NN. non meno che dell' ordine del Tribunale di « Fucecchio, in virtù del quale fu proceduto a tal gravamento, e tenuto « fermo che questo debba aversi come non fatto; Dice non essere stato, « ne esser luogo non dimeno alla condanna di detto sig. Rossi Ciampolini ne NN. nei danni, e nelle ingiurie per causa del Gravamento medesimo, ed essersi dovuto, e doversi dalla domanda degli uni, e delle « altre assolvere il sig. Rossi Ciampolini ne NN. siccome lo assolvè, ed « essersi dovuto, e doversi compensare, siccome compensa le spese di « quel Giudizio. E dice essere stato bene appellato dalla seconda di dette Sentenze in quella parte, dalla quale detto sig. Rossi Ciampolini ne « NN. interpose appello in dì 18. Gennaio 1830. e quella correggendo « dice essere stato, ed esser lecito al detto sig. Rossi Ciampolini ne NN. « di procedere senza la sospensione ivi ordinata agli atti esecutivi, in ordine al precetto dal medesimo trasmesso al sig. Dottor Antonio Banti « in dì 18. Agosto 1829. per mezzo del Tribunal di Fucecchio, e ferma stante la condanna di spese contenuta in detta seconda Sentenza, « condanna il sig. Dott. Antonio Banti nella metà delle spese della presente istanza.

Contro questa Sentenza portò il Banti i suoi reclami avanti il Supremo Consiglio, il quale decise come appresso per i seguenti.

MOTIVI

Attesochè è regola costante non soggetta a controversia, che per l'esercizio dell' azione alla refezione de' danni, ed ingiurie ricercasi la prova evidente del dolo, o per lo meno della colpa lata in quegli, che

di questi danni, ed ingiurie vien rimproverato in Giudizio. *Tesor. Ombros. Tom.* 2. *Dec.* 5.

Attesochè ad escluder questo dolo, o colpa lata basta il concorso di una giusta causa di procedere a quegli atti, d'onde gli stessi danni, ed
2 ingiurie voglion desumersi, come ragionando alla materia osservava l'antica nostra Ruota nella *Florentina seu Praten nullitatis executionis* 7. *Septembris* 1782. *cor. Vernaccini num.* 9. *e nella Liburnen seu Tergestina nullitatis arresti, et sequestri, et praetensae refectionis damnorum* 10. *Febbraio* 1801. *cor. Cercignani relat. e Felici* 58.

Attesochè questi principii ritrovarono tutta la più congrua applicazione nell'attual Controversia, mentre oltre che era escluso patentemente ogni dolo, ed ogni colpa nel Curatore Montanelli, il quale Creditor liquido del sig. Banti per interesse del suo sottoposto delle somme sanzionate con la Sentenza del 28. Giugno 1828. agiva nell'unica esclusiva
3 veduta di conseguire il pagamento di quel credito, che non poteva restar paralizzato dalla obiettata compensazione di altro credito assolutamente illiquido; Egli poi trovava una ragione plausibilissima per progredire negli atti esecutivi incoati contro il sig. Banti nella serotinità della deduzione della detta compensazione, la quale essendo stata opposta fuori del termine prescritto dal Regolamento di Procedura art. 806. poteva averlo indotto nella giusta credulità, che non potesse considerarsi atta, o valevole a sospendere il corso degli atti medesimi per la esclusione di quella nullità, che in caso consimile ravvisò, e decretò questo Supremo Consi-
4 glio nella sua *Decisione del* 24. *Aprile* 1818. *in causa Carletti, e Benocci tra le raccolte nel Giornal Pratico-legale Tom.* 4. *Dec.* 59. *pag.* 385.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Dott. Antonio Banti dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze del 13. *Luglio* 1830. *nelle parti contrarie ad esso, e favorevoli al sig. Francesco Rossi Ciampolini come Curatore dell'interdetto sig. Felice Montanelli in correzione delle due precedenti Sentenze del Tribunale di Fucecchio del dì* 29. *Settembre* 1829. *bene respettivamente in tali parti giudicato da detta Sentenza Ruotale, e doversi perciò la medesima confermare, siccome la conferma, e ne ordina la esecuzione secondo la sua forma e tenore. E l'appellante a favore dell'appellato condanna nelle spese giudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori.

Giov. Batista Brocchi *Presidente*

Luigi Bombicci e Baldassarre Bartalini *Relat.*, *Consiglieri.*

DECISIONE LIII.

R. RUOTA FIORENTINA

Florentina Pignoris diei 19. Maii 1831.

In Causa Sandrini E Turchi Vedova Benvenuti

Proc. Mess. Gio. Batista Giuesi . . Proc. Mess. Antonio Cipo Russi

---

Argomento

Il confessionario non può dispensarsi dopo il termine di giorni quindici a rimettere il pegno, intimato che sia dal Creditore, al pubblico depositario.

Sommario

1. *Quando il Confessionario di un pegno nel termine di giorni quindici non ha rimesso il pegno, o pagato il debito, il Creditore può intimarlo a rimettere il pegno senza obbligo di far precedere da altra operazione tale intimazione.*

2. *L'Intimazione al Confessionario di rimettere il pegno non deve esser preceduta dalla conferma del Gravamento.*

3. *La procedura della Vendita del pegno gravato incomincia dopo che il pegno è stato rimesso.*

4. *L'Art. 658. del Regolamento di Procedura è relativo ai sequestri, e non ai gravamenti.*

5. *Le pretensioni della Moglie del debitore non possono dedursi dal Confssionario di pegno per non ne far la consegna spettando alla Moglie un tal diritto.*

Storia della Causa

Dopo l'emanazione di quattro Sentenze proferite dal Magistrato Supremo di Firenze a favore dell'Assunta Turchi, Vedova Benvenuti contro il sig. Avvocato Raffaello Maldura, finalmente nel dì 5. Marzo 1831. l'Agente di Polizia Francesco Capitani procedè al gravamento dei mobili del suddetto sig. Maldura per fior. 203. 20. e spese, Credito fra sorte, e spese dichiarato colle suddette Sentenze a favore di detta Turchi vedova Benvenuti.

Il sig Riccardo Sandrini si rese confessionario di pegno dei suddetti mobili gravati, e richiamato il medesimo dopo il termine di giorni quindici concessogli dal disposto dell'art. 816. del Regolamento di Procedura a rimettere al Pubblico Depositario di Firenze i Mobili gravati, invece di adempire al Precetto trasmessogli vi fece opposizione col pretesto, che non era stato proceduto alla confermazione del Gravamento, e che non poteva estrarre i mobili dal Debitore gravato per i dritti che pretendeva di avervi la di lui moglie.

In seguito della contestazione delle parti il Magistrato Supremo emanò la seguente Sentenza « ivi » Inerendo alla scrittura di repliche « Istanza, e allegazione esibita in atti dall'Assunta Turchi Vedova Ben« venuti sotto dì 5. Aprile stante rigetta l'opposizione stata fatta da Ric« cardo Sandrini, come Confessionario di pegno del sig. Antonio Raffael« lo Maldura a forma dell' atto di Gravamento del dì 5. Marzo decorso « 1831. eseguito col mezzo dell'Agente di Polizia Francesco Capitani « all'esecuzione reale sopra i mobili di detto Sandrini, e in defetto all' « arresto della di lui persona, conformemente all' art. 811. del Regola« mento di Procedura Civile, e condanna detto Sandrini nelle spese del « presente Giudizio. ec. «

Il sig. Sandrini interpose appello dalla suddetta Sentenza, e la R. Ruota decise come appresso.

Motivi

Attesochè nel caso di non avere il Confessionario di un Pegno nel termine di giorni quindici, o rimesso il pegno, o pagato il debito, l'*art.* 816. del Regolamento di Procedura abilita il Creditore a intimarlo a rimettere il pegno medesimo, senza che in questo, o nei precedenti articoli al Creditore s'imponga l'obbligo di far precedere da altra operazione
1 una tale intimazione.

Attesochè sia strano d'indurre dal successivo art. 839. la necessità,
2 che questa intimazione sia proceduta dalla conferma del gravamento, mentre è evidente, che quell'art. la prescrive per la legalità della vendita, e la procedura della vendita incomincia dopo che il pegno *sia rimesso* così dall'art. 819. ove si dice, che dovendosi procedere alla vendita del pegno *effettivamente gravato* (cioè esistente al Pupplico depositario) o rimesso, (cioè rimessovi volontariamente dentro i quindici giorni dal Con-
3 fessionario, o coattivamente dopo l'intimazione, di che nell'art. 816.) *si procederà come appresso.*

Attesochè l'art. 650. invocato nella scrittura di appello sia relativo
4 ai Sequestri, e non ai Gravamenti, e quindi sia inapplicabile al caso.

Attesochè lo sia del pari l'altro invocato Art. 795. mentre più Sen-

tenze rendono certo e liquido il credito per cui ha avuto luogo il Gravamento, nè il Confessionario ha giustificato eseguito posteriormente il pagamento.

Attesochè la comminazione della cattura contenuta nella Sentenza sia esattamente coerente al disposto dell'art. 816. e non contradica in modo alcuno l'altro invocato disposto dell'art. 948.

Attesochè il rilascio dell'esecuzione provvisoria contenuta nella Sentenza medesima, e del quale si è gravato l'appellante nella scrittura di appello non potesse essere più giusto, e conveniente, che nel caso, in cui si trattava di far che ottenesse finalmente, e senza ulteriori ritardi il suo pagamento un Creditore, che ha il suo titolo di credito in quattro reiudicate.

Attesochè le pretenzioni della Moglie del debitore affacciate in detta scrittura siano il diritto del terzo non deducibile quindi dal Confessionario, che d'altro non debbe occuparsi, che di rimettere il pegno ai termini del precitato art. 816. lasciando, che la moglie, ed i terzi qualunque deducano sul pegno, e sul prezzo che sia per ritrarsene, i diritti, che credono di avere sull'uno, o sull'altro.

Per questi Motivi

Dichiara essere stato male appellato per parte del sig. Riccardo Sandrini dalla Sentenza contro di esso proferita dal Magistrato Supremo di Firenze in dì 6. Aprile 1831. e bene giudicato colla Sentenza medesima, e perciò la conferma, e dice potersi eseguire secondo la sua forma, e tenore. Condanna l'appellante nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza, secondo la tassazione da farsene.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Bernardi *Relatore*

Vincenzo Bani, e Cav. Neri Brandaglia *Auditori.*

DECISIONE LIV.

R. RUOTA FIORENTINA

Pistoriens. Inòp. diei 10. Junii 1831.

In Causa Conservatorio degli Innocenti e Turi

Proc. Mess. Giuseppe Vanni — Proc. Mess. Luigi Baglioni

Argomento

Il Creditore ha diritto che il Fondo del suo debitore esposto all'incanto sia venduto al Liberatario ad esclusione dell'offerente, quando questi trovasi in uno stato d'inopia.

Sommario

1. 2. *Quando l'Offerente è in stato d'inopia, il Creditore può giustamente pretendere, che la Vendita abbia luogo a favore del Liberatario.*

Storia della Causa.

Esposto all'Incanto avanti il Tribunal di Pistoia a carico di Margherita Bozzi, ne Mastripieri una Casa situata in quella Città rimase liberata al Prete Domenico Matteini pel prezzo di scudi 231. e ne fu approvata la liberazione con Decreto del 25. Giugno 1830. in seguito del quale Casimiro Turi con Scrittura de' 16. Luglio sull'appoggio dell'Art. 1077. del Regolamento di Procedura, devenne all'offerta di rincaro in scudi 219. formanti la vigesima, e più del prezzo di liberazione.

A questa offerta si oppose, e domandò che fosse dichiarata inammissibile il Provveditore dell'Ospizio degli Orfani sig. Cellesi, come Creditore, che aveva provocata la esecuzione, sul fondamento, che ai termine del Regolamento, le offerte debbano esser procedenti da persone conosciute, ed esser caute, mentre il Turi non aveva possesso alcuno, nè altrimenti garantiva la di lui offerta.

Fu per parte del Turi replicato opportunamente, e il Tribunale di Pistoia con Sentenza de' 28. Settembre 1830. la rigettò perchè non siano per regola da ammettersi al calor dell'Asta, se non che persone solventi, nè da accettarsi offerte di persone non idonee, e questa caratteristica mancasse, per le giustificazioni resultanti dagli atti, nel Turi.

Si appellò il Turi da questa Sentenza, e la R. Ruota risolvè la questione per i seguenti.

Motivi

Attesochè per espresso disposto in *Leg.* 13. *ff. de in diem addict.* nell'addizione in diem se l'offerente sia inope può il Creditore giustamente pretendere, che la vendita abbia luogo a favore del Liberatario « ivi « Quid ergo si inops est emptor, et impediendae tantummodo venditionis causa intervenit? Potest creditor sine periculo priori emptori addicere.

Attesochè per parte del sig. Cellesi NN. provocante la esecuzione immobiliare, della quale si tratta siasi giustificata la inopia del Turi, non tanto colla provata mancanza di qualunque possesso di stabile in esso, ma ben più colla produzione di un parere emesso dal Curatore ai di lui figli, dal Tribunal di Pistoia eletto, nella occasione d'aver egli domandato l'autorizzazione alla vendita di una casa di loro spettanza, nel qual parere adottato poi dal Tribunale con Decreto de'18. Marzo 1831. si fa della di lui circostanza il più deplorabile quadro, nè eccezione, o rilievo alcuno siasi opposto per parte del Turi a queste produzioni.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte di Casimiro Turi, e bene essere stato giudicato dalla Sentenza proferita dal Tribunal Collegiale di Pistoia sotto di 28. *Settembre* 1830. *a favore del Conservatorio degli Orfani di Pistoja, quella perciò dice essersi dovuta e doversi confermare, siccome la conferma in tutte le sue parti, e dichiara potersi eseguire secondo la sua forma e tenore, e condanna l'appellante a favore del Conservatorio nelle spese giudiciali e stragiudiciali.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Cav. Donato Chiaromanni *Presidente*
Francesco Bernardi, *Relat.* Cav. Neri Brandaglia *Auditori.*

DECISIONE LV.

SUPREMO CONSIGLIO

S. Jeminiani Praetensae Obligationis diei 18. Junii 1830.

IN CAUSA MALENOTTI E QUATTRINI

Proc. Mess. Giuseppe Giusti — Proc. Mess. Giuseppe Sestini

Argomento

La positiva mancanza della Causa di Obbligazione allegata dal Creditore, e l'evidenza del falso supposto per cui il preteso obbligato ha giurato essersi indotto a firmare il Chirografo di Obbligazione, deve dichiararsi immeritevole d'esecuzione la stessa Obbligazione come infetta d'errore, e falsa Causa.

Sommario

1. 2. 3. 4. *Quando l'obbligazione di un debito deriva dalla liquidazione di vari interessi, di fronte all'eccezioni date dal debitore deve ricorrersi all'esame della specie di detti interessi.*

5. *Quando il Cottimatario di una Fabbrica comparisce l'unico debitore a coloro che hanno fatto delle somministrazioni, è obbligato ai medesimi, e gli stessi Creditori non possono rivolgersi contro i Proprietari della Fabbrica.*

6. 7. *Affinchè da un Chirografo possa desumersi che alcuno abbia assunta l'obbligazione del vero debitore a favore del Creditore, deve nel Chirografo farsene menzione.*

8. *Colui, che prova di aver creduto per errore che la sua obbligazione si estenda a favore di alcuni, ai quali realmente non si è obbligato, non è tenuto ad osservarla.*

9. *Quando il Cottimatario di una Fabbrica autorizza quegli, ch'è stato suo Mallevadore per la terminazione della medesima, a prender un temperamento, atto a liberarlo dal sacrifizio, a cui l'espone l'impossibilità di quella terminare, non vuol dire, che abbia ceduto il cottimo allo stesso Mallevadore.*

10. 11. *Il Cottimatario, che trasfonde tutti i suoi diritti nel suo*

Procuratore ex mandato, non vuol dire, che in questi si trasferiscano le obbligazioni del mandante verso i di lui Creditori, specialmente quando dallo stesso mandato si argomenta in contrario.

12. *Nel Cessionario a meno di una espressa, e speciale convenzione i debiti del cedente non trapassano.*

13. *La cessione dei diritti del mandante nel Mandatario non ha luogo, quando la situazione dei contraenti induce una diversa presunzione.*

14. 15. *Il carico al Mandatario di prender del proprio, specialmente somme indefinite non si presume.*

Storia della Causa

Richiamato il sig. Canonico Ignazio Malenotti dal sig. Proposto Luigi Quattrini per mezzo del Tribunale di S. Geminiano al pagamento delle rate scadute di che in un Chirografo del 18. Agosto 1823., oppose l'erroneità della causa della sua obbligazione, perchè derivante da pretese somministrazioni fatte dal sig. Quattrini per la fabbrica del Teatro di Poggibonsi, della quale era intraprenditore a cottimo il sig. Vincenzio Pozzolini, per le quali indotto in errore, erasi creduto obbligato, e il sig. Potestà di S. Gimignano, con sua Sentenza degli 11. Dicembre 1828., dichiarò nello stato degli atti, non costare del credito domandato dal sig. Quattrini, in forza di quel Chirografo de' 18. Agosto 1823. disse esser detto Chirografo di fronte alle eccezioni contro di esso affacciate dal sig. Malenotti, incapace a produrre alcuna efficacia a favore del sig. Quattrini medesimo, e respettivamente contro detto sig. Malenotti, e perciò questo assolvè dalle cose domandate dal sig. Quattrini, condannò quest' ultimo nelle spese giudiciali, e riservò al medesimo tutte le ragioni ad esso competenti, esperibili con ogni mezzo più congruo di ragione.

Appellò il sig. Quattrini alla Regia Ruota di Siena, la quale all' opposto, con Sentenza de' 30. Giugno 1829., condannò il sig. Malenotti al pagamento delle somme domandate, e più nelle spese giudiciali, e stragiudiciali di tutte le Istanze, dalla qual Sentenza, il sig. Malenotti, si appellò al Supremo Consiglio, dal quale in seguito della relativa Procedura fu emanata la Decisione segnente.

Motivi

Attesochè il Chirografo de' 18. Agosto 1823., per l'esecuzione del quale agisce il sig. Quattrini, non ha in se veruna causa espressa di debito a carico del sig. Malenotti, ma ne presuppone una preesistenza nei diversi interessi antecedentemente passati fra le parti, i quali vengono ivi

sistemati, e liquidati, senza che ombra apparisca dell' origine, e natura loro, onde per giudicare di fronte alle eccezioni del convenuto debitore della verità, e giustizia della causa di tali debiti così liquidati, convien ricorrere all' esame della specie, e qualità di detti interessi enunciati meramente in genere, e formanti il relato dell' obbligazione, giacchè come
1 si esprime il *Test. nella L. Tutor.* 69. *ff. de Fidejuss.* « ivi » non titu-
« lus actionis, sed debiti caussa respicenda est. »

Attesochè tali sono in questo rapporto le resultanze del processo da non potersi dubitare della qualità, e natura degli enunciati interessi, ai quali appella il detto Chirografo, costando abbastanza in fatto, non esser caduti i conteggi, e liquidazione di che nel medesimo, che sul valore delle somministrazioni fatte dal sig. Quattrini a un tal Pozzolini, intraprenditore a cottimo della fabbrica del nuovo Teatro di Poggibonsi, per cui aveva interposta dentro una somma determinata la sua fideiussione il
2 sig. Malenotti.

Attesochè di questa verità, non è, nè può essere altrimenti controversia, resultando ciò evidentemente anco dalle Carte, memorie, e ricordi servite a detta liquidazione, quali sebbene potessero essere a piacimento del sig. Quattrini lacerate, e distrutte in ordine ai patti convenuti, piacque non ostante al medesimo in occasione della creazione del Chirografo, di consegnarle al sig. Malenotti, cui, se non altro potevano essere utili per la sua rivalsa contro il Pozzolini; E quindi ripassate, qualunque ne sia il motivo, allo stesso sig. Quattrini in altra successiva occasione, che questi si spogliò del possesso di detto Chirografo, essendo egli stato richiamato giudicialmente a farne l'esibizione formale, furono depositate nel Tribunale di prima Istanza, e di là trasportate alla Cancelleria di questo Supremo Consiglio, in ordine al Decreto del dì 5. Febbraio pross.
3 passato.

Attesochè ciò che si fosse delle ragioni, che animar poterono la conservazione ed il giro di queste Carte, niuna influenza diretta emergeva in Causa, dalle discordanti asserzioni dei contendenti, mentre assicurato il fatto della vera, e propria natura degl' interessi caduti in liquidazione, non restava che a vedersi in dritto se nei medesimi stasse, o no la vera
4 causa obbligatoria, di cui era questione.

Attesochè essendo fuori del disputabile, che il debitor naturale delle somministrazioni di che in dette Carte, fosse il Pozzolini cottimatario della Fabbrica, mentre a suo privativo carico era il rispondere ai particolari Sovventori, i quali mancando d'azione per rivolgersi contro i proprietari
5 della Fabbrica stessa data a costruire *per avversionem* non potevano aprir l'adito a questi di rivolgersi contro il Mallevadore, che loro soli aveva garantito, *L.* 24. §. 1. *ff. de Rebbus auctoritate jud. poss. L.* 1. *ff. in quib. caus. pign. vel. hypoth. tacit. contra. Voet. ad Pand. Lib.* 20. *tit.* 2. *Do-*

mat. L. cit. Lib. 3. *tit.* 1. *Seg.* 5, non doveva altrimenti aversene, o tenersene per debitore il sig. Malenotti, se non che in forza di un' atto di sua esplicità volontà, che lo avesse determinato in grazia dell' amicizia, o altri speciali rapporti ad assumere sopra di se l' altrui obbligazione, ovvero in forza di qualche suo precedente fatto, in conseguenza del quale ve lo avesse obbligato la Legge.

Attesochè d' una volontà diretta a garantire il Creditore, coll' assunzione dell' obbligo del suo Debitore, non presenta il Chirografo la minima idea, mentre lungi dal vedervisi tampoco menzionata l' altrui obbligazione coll' intenzione d' assumerne il debito come non tenuto, secondo 6
che si richede di ragione, conformeavvertono *Bertozz. de Clausul. Claus.* 39. *glos.* 3. *N.* 1. *Maur. de Fidejus. par.* 2. *Set.* 8. *cap.* 46. *per tot.*, *e più specialmente al nostro proposito Ansald. de Commerc. Discep.* 22. *N.* 14. *Vers. Et idcirco.* Si leggono anzi enunciati come propri gl' interessi, che ivi si vanno liquidando, ne ad altro la convenzione, e i patti si trovan diretti, che a determinare il final resultato, e fissare il tempo, e la canzione dei pagamenti nelle concertate scadenze. 7

Attesochè a remuovere ogni escogitabil dubbio sull' esclusione di questa volontà, concorre di più l' immediato antecedente carteggio fra le parti, resultante dalla lettera del sig. Malenotti del 14. Agosto 1823., dalla risposta del sig. Quattrini del 15., e dalla replica del sig. Malenotti 16., cioè di due soli giorni precedenti la stipulazione del Chirografo, dalle quali lettere prodotte in atti chiaramente apparisce, che intanto il signor Malenotti si prestò a firmare quell' apoca, in quanto che credè di essere in obbligazione, e di poter soggiacere per questa dependenza a esazione giuridica.

Attesochè la ragione di questa sua credulità, come quella, che unicamente dipendeva dal di lui stato d' animo, e di mente, non può meglio attingersi, che dalla bocca di lui medesimo, onde quando col giuramento deferitogli, ci assicura esser caduto nell' errore, che la mallevadoria prestata a favore della Società accademica per il Pozzolini cottimatario della Fabbrica del Teatro, si estendesse a favore di tutti coloro, che avessero a detto Pozzolini somministrato contanti, ò materiali da impiegarsi in detta Fabbrica, deve riguardarsi come provato l' errore ai termini di ragione ponderati dal *Mascard. de Probat. conclus.* 639. *N.* 2., *e seguitati da* 8
Niger. annot. e d. conclus. « ivi » quia cum error causetur, quia factum « et rei veritas aliter se habeat, quam jurans credidit, et credulitas con« sistat in animo ex generali, regula quod ista probetur juramenta, sequi« tur quod error juramento probetur. »

Attesochè sebbene sull' evidenza di questo errore non si movesse in sostanza questione, ne muover si potesse ragionevolmente, poichè la lettera dell' atto di mallevadoria non era suscettibile d' interpetrazione esten-

siva al di là della garanzia promessa dei soli componenti l'Accademia del Teatro, come Conduttori dell' opera del Pozzolini, cui ne avevano affidata la costruzione *per aversionem*, con tutto ciò, siccome anche indipendentemente dal mentovato atto di mallevadoria, sull' importanza del quale era caduto in errore il sig. Malenotti, poteva nella moltiplicità dei fatti, ai quali era egli concorso anteriormente alla creazione del controverso Chirografo, trovarsene alcuno, per cui si fosse reso di ragione obbligato al rimborso delle somministrazioni fatte dal sig. Quattrini, a detto Pozzolini, così doveron prendersi necessariamente in esame, e ponderarsi tutti i fatti, che in qualche modo referirsi potessero agl' interessi liquidati fra le parti.

Attesochè senza repeter qui l' istoria dell' infelice andamento del cottimo assunto da Pozzolini, che può leggersi nel Lodo stampato col titolo *Podibonitien Rescissionis contractus de' 28. Giugno 1824. avanti Ciampini*, con cui fu dichiarato enormissimamente lesivo il Contratto, e condannata l' Accademia al pagamento dell' effettivo importare de' lavori fino allora eseguiti, secondo la relazione del Perito giudiciale, basterà all'uopo di cui si tratta brevemente accennare i seguenti fatti anteriori al Chirografo, su i quali è stata più specialmente richiamata dagli abilissimi Difensori l' attenzione del Supremo Consiglio.

Costa dunque dagli atti in primo luogo, che obbligatosi il Pozzolini con Contratto del dì 13. Luglio 1821. a dar Mallevadore per l' adempimento dei patti del cottimo, fino alla prestazione del quale era convenuto non poter egli ritirare il prezzo fissato in rate semestrali (a meno che i lavori fatti non superassero l' importare delle rate scadute) ricorse egli per tale oggetto al sig. Malenotti di S. Gemignano, che prima di aderirvi incaricò l' amico di Poggibonsi sig. Quattrini di trovar persona che figurasse per lui in tale atto, cui non riputava dicevole al suo carattere d' intervenire apertamente. Secondo. Che intanto la Fabbrica già incominciata anco prima della stipulazione del Contratto andava lentamente progredendo con materiali, che si prendevano a credenza, nella difficoltà di ritirar le rate semestrali per mancanza di Mallevadore, onde pressato urgentemente il sig. Malenotti dal Pozzolini medesimo, si determinò finalmente a spendere il proprio nome, incaricando con special mandato lo stesso sig. Quattrini a stipular con l' Accademia l' atto di sua mallevadoria, dentro i limiti della sola somma di scudi 2000. Terzo. Che fra i patti di questa fideiussione, posta in essere con Scritta privata del dì 10. Giugno 1822. vi fu apposto quello in specie, che le rate semestrali, ed il valor dei Palchi rilasciati al Cottimatario, passar dovessero per le mani del sig. Quattrini mandatario del Mallevadore, il quale si dichiarò in tal atto consapevole « ivi » che fino a questo giorno è stata pagata al signor » Pozzolini, o per conto del medesimo, la somma di scudi 411. 2. 6. 8

« in conto del prezzo di detto cottimo, in vista dei lavori da esso eseguiti. »

4. Che data la verità di questa dichiarazione, sarebbero state esigibili dal sig. Quattrini l'altre rate semestrali che il sig. Malenotti doveva credere insolute.

5. Che fra i Creditori di materiali, e convenzioni fatte a Pozzolini trovandosi il Fratello del sig. Quattrini non rimase questo dimesso con dette rate, e in quella vece ritirò da Pozzolini stesso un' obbligazione, in data de' 30. Settembre 1822., che figura fra le carte, e memorie servite alla liquidazione di che nel Chirografo, di cui si disputa.

6. Che al tempo convenuto per la consegna della Fabbrica nell'impossibilità, in cui era il Pozzolini di sodisfare all' impegno contratto, si determinò ad autorizzare il suo mallevadore, a convenire, e transigere coll'Accademia dandogli facoltà di stipular contratti di subaccollo, o far'eseguire a nota i lavori, secondo che credesse meglio salvare il suo interesse, come dall' atto privato de' 24. Dicembre 1822.

7. Che rivestito di queste facoltà il sig. Malenotti cominciò dal domandare all'Accademia una proroga alla consegna della Fabbrica, dandosi intanto cura di ricercare a chi, e come sullocare i Lavori, che restavano a farsi, come apparisce dalle di lui Lettere esibite negli atti per parte del sig. Quattrini.

8. Che intimati giudicialmente il Pozzolini, e suo mallevadore per parte dell' Accademia, con Scrittura del dì 8. Febbrajo 1823. a lasciar, che i lavori da farsi venissero ultimati a tutte loro spese, e danni, il sig. Malenotti intraprese, e concluse con la medesima una transazione per scritta privata del dì 26. Febbrajo detto, con cui risoluto il Contratto di Cottimo col Pozzolini, fù convenuto rinnuovarsi per via d' Incanti altri cottimi con diversi patti, dietro la relazione commessa per quest' oggetto all' Ingegnere Kindt, in seguito della quale fù poi istaurato il Giudizio di lesione terminato col lodo anzidetto.

Attesochè posti questi fatti restavà a provarsi per parte del signor Quattrini, che da alcuno di essi emergesse quella causa, e titolo di obbligazione, che star non poteva nell' atto di mallevadoria, cui la referiva il signor Malenotti, per indurne la fatale eccezione di errore, e falsa causa.

Attesochè appoggiandosi ad alcuni di questi fatti sosteneva detto sig. Quattrini, che in forza della pretesa cessione del cottimo, che dicevasi resultare dall'Atto privato di che al N. 6. dei fatti prenarrati dovesse riguardarsi trasfuso nel sig. Malenotti l' obbligo di pagare qualunque debito contratto coi Terzi da Pozzolini per la costruzione della Fabbrica, e che in ogni caso dovesse almeno rispondere al sig. Quattrini medesimo in forza d' un' implicito, o tacito, resultante dal conteggio di che al N. 7.

Attesochè quanto al primo fondamento, ben ponderate le parole dell'atto privato de' 24. Dicembre 1822., non presentavano certamente l'idea di quella vera, e propria cessione del cottimo, per cui venisse al Pozzolini sostituito come intraprenditore della Fabbrica incompleta del Teatro, il sig. Malenotti, che anzi resistevano a questa interpetrazione, e la forma dell'atto, e la natura della cosa, e la situazione dei Contraenti, e la loro presumibil volontà, non che i fatti susseguenti.

Attesochè di fatto nella sua forma il Documento predetto non comparisce diretto per parte del Pozzolini, che a dare le più ampie facoltà al signor Malenotti di prendere quel temperamento, che avesse creduto
9 più opportuno ad evitare, o almen diminuire il sacrifizio, cui l' esponeva l'impossibilità, nella quale trovavasi il Pozzolini stesso di eseguire l'impegno assunto. E se alle principali espressioni dell'atto letteralmente importanti un semplice mandato trovasi aggiunto « ivi » trasfondendo nel me« desimo, tutti e singoli i diritti, e ragioni, che mi potessero competere « in ordine al Contratto » Siccome queste parole sono immediatamente susseguite dall'altre « ivi » colla più ampla, e libera potestà di dispor« re, e stipulare contratti di subaccollo, eseguire, o fare eseguire i lavori « a nota, secondo che crederà meglio, e termina l'atto medesimo colle seguenti « ivi « dichiarando coll' atto presente, che tutto quello che « sarà per fare, ed agire per tale oggetto, sarà considerato come mio « fatto proprio, sotto l' obbligo della mia persona, Eredi, e Beni ec. così non resta luogo a dubitare che debba referirsi al mandato la trasfusione dei dritti, della quale è sempre suscettibile ogni mandato, come dopo il *Bald. alla Leg. si quidem col. 2. de action. et obbligat. avverte Hilliger ad Donell. Comment. de jure Civil. Lib.* 14. *cap.* 44. *N.* 8. ne serve, che a spiegare la maggiore ampiezza possibile delle
10 facoltà concesse limitatamente, può sempre all' oggetto principale, cui è diretto il mandato medesimo.

Attesochè lo stato, e natura della cosa, esclude d' altronde il possibile, che del Cottimo a quell' epoca potesse nemmen tentarsi vera, e pro-
11 pria cessione, e quando oltre la notoria mala esecuzione dei lavori già fatti, era così lontano potersene augurar la perfezione colle somme che restavano a esigersi, come dimostra il fatto posteriore, essendo stato riconosciuto enormissimamente lesivo il Contratto, ed è poi certo che nemmeno sarebbe stato della natura dell' atto il far trapassare nel Cessionario, a meno di un' espressa, e special convenzione i Debiti del Cedente, secon-
12 do la nota Teoria, di cui fra gli altri *Olea de cess. tit.* 3. *quaest.* 9. *N.* 13. *et segg.*

Attesochè tanto men verisimile doveva apprendersi la pretesa cessione, avuto riguardo alla situazione dei Contraenti, e loro presumibil volontà, mentre se alle rispettabili sue qualità non aveva creduto dicevole il sig.

Malenotti in principio di comparir personalmente mallevadore alla Fabbrica di un Teatro, e se nella difficoltà di rinvenire un prestanome, arresosi in fine alle pressature del Pozzolini, limitar volle la sua obbligazione alla somma determinata di scudi duemila, si rende inconcepibile, che volesse poi figurar come Intrapreditore in proprio di tal Fabbrica, coll'assumere l'indefinito carico di risponderne fino a qualunque somma agli Accademici proprietarj, mentre all'incontro si osserva essere stato canto il sig. Malenotti di non estendere la sua obbligazione al di là dei Sc. 2000. nell'occasione, che devenne alla Transazione surriferita con detti Accademici, lo che non gli sarebbe stato permesso se i medesimi avessero potuto riguardarlo, come subentrato a tutti gli effetti ne dritti attivi, e passivi del Pozzolini. 13

Attesochè mancando al sig. Quattrini la causa di obbligazione nell'atto finora esaminata invano ricorreva per subalterno fondamento all'implicito, e tacito mandato, che suppose avere avuto dal sig. Malenotti di far forte il Pozzolini, affinchè potesse riescire nell'impegno, di cui egli era mallevadore, giacchè sebbene anche per lettera, o per via di riscontri concludenti possa provarsi il mandato, siccome per altro il carico al mandatario di spender del proprio specialmente somme indefinite non si presume così a porlo in essere fa d'uopo; che d'una commissione a tanto estesa apparisca in modo equivalente all'espresso. 14

Attesochè di tal commissione manca non solo ogni primordio di prova negl'atti, ma comparisce anzi esclusa dal tenor della Lettera del sig. Quattrini de' 15. Agosto 1823. mentre diretta com'è detta Lettera a riunire tutti i titoli per i quali voleva egli tener' obbligato il signor Malenotti al debito delle Sovvenzioni contratto da Pozzolini, dicendo « ivi » « Io non dubito punto del mio credito pel quale sta la tua fidejussione « il tuo mandato a ritirare la firma del Pozzolini, la fabbrica, e materiali « esistenti, rate decorse, e decorrende » se fra questi titoli si legge espresso un mandato a ritirare, non può intendersi un'opposto, e diverso mandato a pagare, e spendere, quale se fosse esistito, non sarebbesi mancato di esprimerlo. 15

Attesochè il mandato a ritirare, di cui predica la Lettera, non può esser che quello enunciato nell'atto di fidejussione del dì 10. Giugno 1822, col quale assunse il signor Quattrini, come Procuratore del signor Malenotti l'incarico di risquotere dall'Accademia, e respettivamente dai Compratori dei Palchi del Teatro, le somme dovute al Pozzolini pel prezzo del Cottimo: E sebbene questo mandato sia rimasto annesso al precitato Atto di fidejussione, e non se ne conoscano i termini precisi non facendo parte del Processo, con tutto ciò doveva sempre credersi, finchè non fosse provato il contrario, che il medesimo non contenesse al più altra facoltà, che quella di spendere dentro i limiti delle somme incassate

per conto di Pozzolini, ed in questo senso è forza interpetrare anco le Lettere del sig. Malenotti de' 18. e 25. Dicembre 1822.

Attesochè improponibile appariva il senso, che voleva attribuirsi all' ordine ivi contenuto di non dar più nulla a Pozzolini, quasi che importasse la revoca d' una precedente commissione di farlo forte a contanti, perocchè non costando a *priori* di tal commissione mal si argumentava a *posteriori* subito che esser doveva nel concetto dello scrivente, che il prezzo del cottimo dovuto a Pozzolini passasse per le mani del sig. Quattrini, in ordine ai patti della fidejussione, molto più, che quando la data di queste Lettere coincideva col tempo dell' atto surriferito de' 24. Dicembre, con cui Pozzolini autorizzava il sig. Malenotti a transigere con l'Accademia, far subaccolli ec. era ben naturale, che dovesse questi formar la Cassa in mano del suo Procuratore.

Attesochè dato eziandio, che fosse allora esaurita questa Cassa, e fosse luogo ad apprendersi per commissione, di spender del proprio, quella ivi data di supplire a certi lavori, come in dette Lettere, non sarebbe mai questa operativa per il tempo antecedente, e non potrebbe per conseguenza investire, che una piccolissima parte del debito liquidato con il controverso Chirografo, che è quanto dire le somme spese per conto della Fabbrica dal sig. Quattrini dal dì 24. Dicembre 1822. in poi, alle quali era sempre contrapponibile quanto avesse Egli esatto, o dovuto esigere in forza dell' anzidetto mandato a ritirare, lo che se poteva dar luogo a delle azioni, e respettive eccezioni, esperibili da ciascuna delle parti, non era però da tanto in ragione per rivestire di causa abbligatoria il Chirografo, che appellava a spese anteriori.

Attesochè nemmeno giovar poteva a quest' effetto il ricorso al fatto posteriore dell' ultima transazione passata fra gli Accademici del Teatro, il Pozzolini, e suo mallevadore sig. Malenotti, di che nel pubblico Istrumento del dì 5. Gennajo 1827., mentre se nella pendenza delle questioni insorte dietro la pubblicazione del Lodo, che aveva dichiarato lesivo il Contratto originario di Cottimo l'Accademia renunziò ai dritti, che potevano competerle in forza del Contratto medesimo, nel tema, che sostener si potesse, ed il Pozzolini e suo mallevadore, renunziarono a quel di più, che avrebbero potuto pretendere, nel tema, che detto Contratto restasse definitivamente annullato, e fatta questa reciproca remissione si quietanzarono le parti, e sulla mercede di tutte le opere, e sul prezzo di tutti i materiali, che rimasero all' Accademia, è certo per altro, che tutto ciò niente influiva su i dritti dei sovventori di detti Materiali, qualora ne fossero creditori dall'uno, o dall' altro dei Transigenti, ne per questo veniva a crearsi loro un titolo, che gli esonerasse dal carico della prova, cui eran tenuti per la giustificazione del loro credito.

Attesochè resultando da tutto questo la positiva mancanza delle cau-

se di obbligazione allegate dal sig. Quattrini, ed essendo evidente il falso supposto, per cui il sig. Malenotti hà giurato essersi indotto a firmare il Chirografo de' 18. Agosto 1823., conforme è stato avvertito dietro il confronto delle tre Lettere, che immediatamente lo precederono, non poteva a meno non dichiarare ineseguibile l' obbligazione contratta dal sig. Malenotti in detto Chirografo, come infetto di errore, e falsa causa, senza che per questo rimanesse leso qualunque dritto potesse avere il sig. Quattrini per esperimentare, nel suo congruo Giudizio, tutte quelle azioni, che trovasse deducibili per qualunque titolo contro lo stesso sig. Malenotti, indipendentemente dal Documento predetto, e coerentemente al riservo di che nella Sentenza di prima Istanza.

Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte del sig. Proposto Ignazio Malenotti, dalla Sentenza della Regia Ruota di Siena del 30. *Giugno* 1829. *proferita a favore del sig. Proposto Luigi Quattrini, e male respettivamente colla medesima giudicato, e perciò la medesima revoca in tutte le sue parti, e respettivamente conferma la Sentenza del sig. Potestà Regio di San Gemignano degli undici Dicembre* 1828., *e condanna l' appellato a favore dell'appellante nelle spese tanto del presente, che del passato Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. Sigg.

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente.*
Francesco Gilles *Rel.*, Cav. Luigi Mattencci.
Luigi Matani, e Cosimo Silvestri *Consiglieri.*

DECISIONE LVI.

R. RUOTA FIORENTINA

Florentina Praetensae Nullit. Senten. diei 15. Martii 1831.

In Causa Del Pesce e Bandelli

Proc. Mess. Enrico Fiaschini — Proc. Mess. Giuseppe Ferrati

Argomento

La questione di nullità di una Sentenza, pretesa emanata sopra fatti falsi può farsi avanti i medesimi Giudici che quella pronunciarono: Per canonizzare la nullità è d'uopo che il *falso supposto* sia provato ad evidenza, e che il *fatto* supposto vero sia tale d'avere avuto necessariamente influenza sulla Sentenza emanata.

Sommario

1. *Quando la Sentenza è emanata sopra dei fatti assolutamente falsi può la parte interessata ricorrere avanti i medesimi Giudici per farne dichiarare la nullità*

2. *Il Giudizio ha la sua base nel fatto, quando questo manca, deve quello necessariamente cadere.*

3. *Quando non esiste il preteso falso supposto sù cui si vuole fondata una Sentenza, questa non può attaccarsi di nullità.*

Storia della Causa

Dopo che due conformi Sentenze, la prima del Magistrato Supremo de'20. Agosto 1830., e la seconda della R. Ruota di Firenze de'21. Dicembre dello stesso anno, avevanó, dichiarato che i Bandelli non avevan dritto di esercitare più simultanei mezzi esecutivi delle due conformi Sentenze dei medesimi riportate contro il Dottor del Pesce, la prima del Magistrato Supremo predetto ne' 13. Agosto 1828., e la seconda della stessa Regia Ruota ne' 16. Febbrajo 1830. tosto che con una sola via esecutiva potevano conseguire pieno compimento di quei dritti loro fatti dalle ridette due conformi, e che al solo Salviano era stato ordinato che dovessero ristringere la detta esecuzione delle surriferite due conformi Sentenze, perchè sufficienti al loro bisogno, e dopo che queste ultime due confor-

mi restrittive nel modo che sopra a carico dei predetti Bandelli la facoltà esecutiva delle precedentemente emanate a loro favore erano già pervenute in stato di legittima esecuzione i summentovati Bandelli, con scrittura intitolata « Dizione di nullità, Istanza, Protesta, e Riservo » esibita negli atti della Cancelleria della Regia Ruota suddetta il 1. Febbrajo 1831. insorsero nuovamente avanti la stessa Ruota, e richiesero dalla medesima, che le piacesse di revocare, cassare, ed annullare la Sentenza da Lei proferita nei 21. Dicembre 1830., come appoggiata a *falsi supposti*, e quindi conoscendo nuovamente dell'appello da Essi interposto dalla Sentenza del Magistrato Supremo, procedesse alla revoca della medesima.

In contradittorio Giudizio la Rota scese a pronunziare dietro i seguenti:

MOTIVI

Attesochè per quanto non possa dubitarsi, che quando un Decreto, o Sentenza sia stata emanata sopra la *supposizione di fatti assolutamente falsi*, possa dalla Parte interessata ricorrersi avanti i medesimi Giudici, 1
che la pronunziarono per farne dichiarare la nullità, essendo evidente, che il *Giudizio* ha la sua base nel *fatto*, e quando questo manca, debbe quello necessariamente cadere, ne dovendo astenersi, anzi affrettarsi i Giudicii pronunzianti a riparare uno sbaglio dannoso, e provenuto, o dalla malizia o dalla inavvertenza, è però altrettanto vero in primo luogo, che il 2
falso supposto debb'esser provato, con quella evidenza, che non ammette dubitazioni, e in secondo luogo, che il fatto erroneamente supposto vero debbe esser tale da avere avuto necessariamente influenza sulla emanata Sentenza, come attestano le stesse Autorità, che dai meritissimi Difensori dei Bandelli s' invocavano *Dec. 12. del Tom. 19. del Tesor. del Foro Toscano Num. 1. e 2.*

Che riducendo alla necessaria semplicità le molte cose dette dai Bandelli, e negli atti, e nè scritti, ed eliminando tutto ciò, che ad un preteso error di Giudizio piuttosto referivasi, il che certo non poteva far soggetto del nostro esame, il fatto essenziale, e importante, ch' Essi pretendevano *supposto* dai Giudici diverso da quello ch' era, riguardava gli atti esecutivi iniziati per il credito dei frutti in Scudi 450. pretendendo i Bandelli, che la Ruota avesse supposto, che per questo credito di frutti, si fosse cumulativamente domandata, e ottenuta la immissione in Possesso dei Poderi spettanti al del Pesce, ed iniziati gli atti di sequestro, e di gravamento contro i mobili ad Esso spettanti, quando era certo *infatto* che la immissione in Salviano era stata domandata, ed ottenuta per il solo capitale di Scudi 900.

Che questo *falso supposto* quando fosse stato chiaramente provato ben poteva esser considerato influente nella Sentenza, in quanto che men-

tre può talvolta istituirsi la questione se possano cumularsi più esecuzioni contemporanee per lo stesso unico credito, non pare che possa neppure istituirsi quando si tratti di due distinti crediti, e nulla aventi fra loro di comune, par i quali due egualmente distinte esecuzioni si sieno introdotte.

Che per altro questa falsa supposizione non solo non era evidentemente provata, ma rimaneva anzi esclusa dagli atti.

Che infatti intanto si emesse dai Giudici qualche parola, che potesse far nascere il sospetto che Essi riguardassero la *Immissione in Salviano* accordata ai Bandelli estesa anche ai frutti, in quanto che non irragionevolmente Essi osservavano IN DRITTO, che *la immissione in Salviano pronunziata per il capitale investiva dopo la di loro liquidazione, anche i frutti;* ma nel tempo stesso ponevano in FATTO nelle narrative, che precedevano la Sentenza ripetevano IN FATTO nei motivi della Sentenza stessa, che i Bandelli *col Salviano avevano mirato ad ottener pagamento del Capitale*, e il *Sequestro, e il Gravamento erano diretti all' incasso dei frutti*.

Che la Sentenza de' 4. Giugno 1830. *avea loro fatto dritto sulla implorata immissione in Salviano per il Capitale, e aveva poi riservato l' esperimento delle loro ragioni per l' esazione dei frutti* (così nelle narrative.) E nei motivi si facevano appunto quei Giudici l' obietto nascente da *questo fatto*, e lo risolvevano, non già impugnandolo, o mostrando non crederlo ma al contrario ammettendolo, e non ostante per dei riflessi di ragione persistendo nell'opinione sclusiva della cumulazione delle esecuzioni « ivi » Attesochè per concludere il mal' uso di questo « arbitrio, non rilevava ciò, che avvertivano i Bandelli, che separata fosse « almeno in quanto alla liquidazione, la dichiarazione del credito, da « quella dei frutti, che con due separate Sentenze avevano Essi ottenuta, e che *accordatali perciò per il Capitale soltanto la immissione « in Salviano* non poteva esser loro denegato un' altro mezzo di esecu« zione per il pagamento di questi frutti; poichè oltre il riflesso, che « questa immissione in Salviano pronunziata per il capitale, investiva do« po la di loro liquidazione anche i frutti, come un' accessorio di quello; « Era poi da avvertirsi, che quando quello stesso Tribunale, che sepa« ratamente aveva pronunziato, e sul capitale, e su i frutti, anco per il « pagamento di questo aveva limitato quel modo di esecuzione, che pri« ma della di loro liquidazione aveva autorizzato per il Capitale, non « poteva non ravvisarsi in questa pronunzia, che tale limitazione aveva « sanzionata, se non che l' uso di quel medesimo arbitrio, che non po« teva esser denegato ai Giudici nel caso semplice, nel caso cioè, in « cui una sola dichiarazione fosse dai medesimi stata fatta, e sul capitale, « e sui frutti, mentre le distinte pronunzie, che sull' uno, e sugl' altri « potevano essere avvenute, non rendevano meno valutabili quelle cir-

« costanze, le quali essenzialmente influivano nel consigliare la limita-
« zione delle regole suddette. »

Che quindi è chiaro, che quei Giudici ammettendo *per verissimo*, che la immissione in Salviano fosse accordata *per il solo Capitale*, nulladimeno crederono *in ragione*, che dipendendo i due crediti distinti dalle Sentenze, da un solo titolo originario, o sia dal Chirografo d'Imprestito fruttifero de'20. Giugno 1797., e dovendosi sempre riguardare i frutti come un accessorio del Credito principale esigibili anzi a preferenza del Capitale stesso, la successiva eventuale distinzione fra capitale, e frutti fatta dalle Istanze dei Creditori, dalle Sentenze, e dagli Atti esecutivi, non influisse per moderare, o frenare quell'arbitrio, che credettero nelle circostanze del caso bene impiegato; E quando anche in questo concetto avessero quei meritissimi Giudici errato, ciò avrebbe possuto aprir l'adito a un'appello per *ingiustizia* se la Sentenza fosse stata, come non era, appellabile, ma non poteva mai costituire il *falso supposto di fatto;* per cui unicamente i Bandelli potevano chiedere, e chiedevano alla Ruota l'annullazione della pronunziata Sentenza.

Che esclusa la esistenza dei pretesi falsi supposti insistentemente sostenuta in Atti per parte dei Bandelli, ed a vicenda in atti virilmente impugnata per parte del Loro avversario, era inevitabile la conseguenza, che non vi era luogo alla domandata dichiarazione di nullità, e che l'esistenza di due Sentenze conformi precludeva la strada a qualunque ulteriore esame.

Per questi Motivi

Dice non esser costato, ne costare della nullità della Sentenza da questa Regia Ruota proferita ne' 21. Dicembre 1830. in conferma della emanata precedentemente dal Regio Magistrato Supremo li 20. Agosto dello stesso Anno, rigetta perciò l'istanza per la dichiarazione di detta nullità avanzata in atti per parte dei signori Angiolo, Luigi, Santi, e Simone Bandelli, colla loro Scrittura intitolata « Dizione di nullità, Istanza, Protesta, e Riservo » sotto dl primo Febbrajo ultimo caduto, e detti sigg. Bandelli condanna solidalmente a favore del sig. Dott. Francesco del Pesce nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Cav. Donato Chiaromanni *Pres.*, *Rel.*
Vincenzo Bani, e Neri Brandaglia *Auditori.*



DECISIONE LVII.

R. RUOTA FIORENTINA

Pistorien. Dot. et Caution. diei 11. Maii 1831.

In Causa Gerreschi e Arcangioli e Creditori Arcangioli

Proc. Mess. Jacinto Cerboncelli — Proc. Mess. Luigi Pieri

Proc. Mess. Giovan Pietro Poggi.

Argomento

L'Apoca dotale, dalla quale risulta la costituzione della Dote fatta dal Padre, e formata di una parte del Corredo, e Vestiti Nunziali non può dubitarsi, che sia di Data anteriore al Matrimonio.

Sommario

1. *La Donna si presume sufficientemente dotata quando la qualità e stato del Padre, e dello sposo favoriscono una tal presunzione.*

2. *La somma indicata nel documento dotale comparisce vera quando lo stesso documento presenta dei dettagli circostanziati, e delle frazioni diverse.*

3. *Quando si tratta di Dote, che doveva costitursi dal Padre, si ammettono per prova della di lei costituzione le congetture, e prove le più leggiere.*

4. *Quando una porzione della Dote è costituita nel corredo, e Vestiti Nunziali, resta tolta ogni idea, che la Costituzione della stessa Dote sia posteriore al matrimonio.*

5. *La circostanza, che la Dote sia costituita dal Padre ed in una parte sia formata del corredo, e vestiti nunziali, toglie all'Apoca dotale la tardiva formalità del Registro,*

6. *E' di regola, che i pagamenti siano prima imputati in conto di frutti, e poi di Capitale.*

7. *Quando è ammessa, e dichiarata la separazione de' Patrimoni cioè di quello del debitore di cui pende il Giudizio di Graduatoria,*

da quello de' di lui Autori, quei Creditori che son pagati col prezzo dei Beni del Patrimonio degli Autori debbono dar Cauzione a favore dei Creditori del Patrimonio separato.

Storia della Causa

Con Decreto de' 9. Gennajo 1829. venne aperto avanti il Tribunal Civile, e Collegiale di Pistoja un Giudizio di Graduatoria dei Creditori inscritti agli Ufizj di Conservazione delle Ipoteche di Pisa, e di Pistoja per la legittima distribuzione del prezzo di diversi fondi situati nella Val di Nievole, e di una Casa posta nella città di Pistoja quelli e questa recentemente alienati.

Tutti i beni situati nella Val di Nievole provenivano dagli Autori del Dott. Lorenzo Arcangioli, la Casa in Pistoja era stata acquistata da esso nell'anno 1823.

Il Tribunal di Pistoja ne' 19. Febbrajo 1830. pronunziò la definitiva Sentenza Graduatoria, nella quale collocò tutti i Creditori comparsi nel Giudizio, senza distinguere il ceto di quelli, che avevano per obbligata la Casa di Pistoja. Per altro adottò una distinzione fra' Creditori, e Creditori nel sistema, e nell'ordine del pagamento.

Il sig. Luigi Gereschi, il quale aveva molti titoli di Credito contro il detto signor Dottor Lorenzo Arcangioli ottenne collocazione secondo il rango delle Ipoteche, delle quali erano muniti i di lui titoli di Credito, nei gradi 11. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24. 26. della detta Sentenza.

Dalla quale egli solo ha appellato, ed ha portato i suoi reclami avanti la Ruota. 1. Quanto al sistema adottato dai primi Giudici nell'applicazione del Benefizio della Separazione dei Patrimonj. 2. Quanto ad alcuni Crediti canonizzati a favore della signora Teresa Vegni negli Arcangeli. 3. Quanto alla collazione accordata a Vincenzo Bardelli nel grado quinto Num. 2.

Sul primo reclamo è da avvertire, che nella Sentenza Graduatoria suddetta erano stati distinti i Creditori degli Autori del signor Dott. Lorenzo Arcangeli, dai Creditori di Esso: Che quelli sono designati nei primi sette gradi della Sentenza, e gli altri occupano tutti i rimanenti gradi della medesima.

I Creditori indicati nei gradi 2. 3. 4. 5. 6. e 7. avevano ottenuto collocazione per cause meramente eventuali. E per questo era stato ordinato nella Sentenza appellata, che dai Creditori del Debitore del signor Dottor Lorenzo Arcangioli collocati dopo il grado 8. dovesse contemporaneamente al ritiro delle somme loro dovute, prestarsi idonea cauzione per la restituzione delle medesime a favore dei Creditori eventuali: Ed era stata adjetta la condizione, che nel caso di più Creditori fossero tenuti

a prestar la cauzione per la contemplata restituzione gli ultimi, o l'ultimo di quelli, che fossero per esigere le somme respettivamente spettanti.

Mentre il signor Gereschi hà riconosciute giuste, e legittime le disposizioni avvertite, avuto rapporto ai Beni di Val di Nievole provenienti dagli autori del Dott. Lorenzo Arcangioli, hà sostenuto non potersi quelle estendere alla Casa situata in Pistoja, ch' era un recente acquisto proprio del sig. Dottor Lorenzo suddetto.

Sopra di che la R. Ruota è scesa a pronunziare nel modo, che segue.

Motivi

Attesochè il sig. Luigi Gereschi, unico appellante dalla Sentenza Graduatoria dei Creditori del Dottor Lorenzo Arcangioli pronunziata dal Tribunal Collegiale di Pistoja sotto dì 19. Febbrajo 1830. avendo in parte receduto dalle sue pretensioni, in parte avendole modificate, schiarite, e respettivamente ampliate, le questioni da risolversi in questa seconda Istanza dalla Regia Ruota si riducono alle seguenti, che sono state per la massima parte contro i di lui voti decise, per gli appresso motivi.

Quanto all' appello contro la sig. Teresa Segni moglie del Dottor Lorenzo Arcangioli in quanto insistevasi per la esibizione dell' originale apoca, e ricevuta di Dote, per cui è stata collocata nel grado nono.

Attesochè il Documento attestante, e Dote, e pagamento prodotto da Essa in copia con la Scrittura del dì 13. Maggio corr., sebbene non tratto dall' originale già esistito nel Tribunale di Pistoja, è tratto però da una copia autentica del ministro di quella Cancelleria, ed ivi ritenuta e fatta a forma degli ordini veglianti, e da Esso ministro collazionata in occasione, che l'originale dovette restituirsi a Mess. Bozzi Procuratore della sig. Vegni per servire alla cessione di una parte dei di lei diritti dotali, e quindi necessariamente inspirava fiducia eguale all'originale stesso.

Attesochè i Giudici di prima Istanza asseriscono di aver veduto il Documento, provante detta Dote « ivi » veduta, la domanda di Graduatoria esibita dalla sig. Teresa Vegni negli Arcangioli nel 13. Luglio 1829. *Il Chirografo di Sponsali del dì 19. Novembre 1824. con essa allegato*, ed il Testamento ec.

Attesochè in due congrue occasioni hà dovuto questo Documento esser sotto gli occhi del Tribunale, o sia quando la sig. Vegni è stata debitamente autorizzata a cedere a due persone parte de' suoi dritti dotali non disputati.

Attesochè questi Cessionarj hanno dovuto nel loro interesse, non meno che il Tribunale nel suo uffizio assicurarsi della verità, e dell'ammontare della Dote, onde assicurarsi, che l' autorizzazione non eccedesse i limiti dalla Legge prescritti.

Attesochè i detti Cessionarj figurano nella Graduatoria, ed il signor Gereschi con aperta incoerenza, quando supponesse non provato almeno in parte il Credito Dotale, avrebbe rispettato i loro diritti, che non hà punto controversi.

Attesochè da questo suo contegno dovevasi dedurre ch'Esso non impugnava in genere il Credito, ma soltanto il suo ammontare di Scudi 600. — —.

Attesochè ciò dato soccorrevano per tenerlo fermo in tal somma le
regole *di ragione* e i riscontri di *fatto ; di ragione*, dovendosi presume-
re la Donna sufficentemente dotata e dovendosi riguardare modica, anzi-
chè eccessiva la costituzione di detta Dote, avuto riflesso, e alla qualità, e
stato del Padre, allora Vicario Regio di Montalcino, e dello sposo Loren- 1
zo Arcangioli Dottore e Possidente: *Difatto* in quanto che il Documento
presentava dei dettagli circostanziati, delle frazioni diverse, che concorse-
ro a comporre tutto questo modico. 2

Attesochè nel complesso di tali circostanze, anche prescindendo dal-
l'allegato smarrimento del Documento originale dopo il ritiro fattone dal
sig. Bozzi, contro la di cui verisimiglianza per altro nulla è stato dedotto,
dovè la Ruota riguardare il Credito dotale provato, e precisamente nella
enunciata quantità di Sc. 600. conformemente alle regole di ragione, che
ammettono, quanto alle Doti giustamente privilegiate anche più leggere
prove, e congetture, specialmente quando si tratta di Dote, che dovea co- 3
stituirsi dal Padre. *De Luca de Dote Disc.* 150. *fere per totum.*

Attesochè la serotina deduzione per parte del sig. Gereschi fatta con
la Scrittura del dì 10. Maggio 1831. dell' essere il *Registro* della scritta
Nuziale posteriore ai suoi Crediti, non poteva portare ad altro resultato,
che a caricare la dotata della esclusione del sospetto dell'antidata, che ri-
maneva purgato dalla costituzione della Dote fatta dal Padre, che distrug-
ge la idea di Dote costituita molti anni dopo seguito il Matrimonio, ed
alla Circostanza, che una porzione di Dote, secondo la stessa Apoca Nu-
ziale era formata del corredo, e vesti Nuziali, che necessariamente do-
veano essere anteriori al matrimonio, ed al contegno del medesimo 4
sig. Gereschi, il quale non aveva contrastato, ne contrastava il grado
appoggiato alla stessa anteriorità d' Ipoteca Legale dal giorno del ma-
trimonio accordato non meno che alla sig. Vegni dalla Sentenza Gra-
duatoria ai signori Luigi Amoretti, e Sebastiano Gelli, come cessionarj
respettivamente d' una porzione delle di lei ragioni dotali.

Attesochè in tali circostanze non era opponibile all'apoca dotale,
della quale si tratta, la tardiva formalità del Registro, secondo le mas-
sime fissate *dalla Corte di appello di Firenze, in Causa Domi e Turini* 5
del 1813., *e dalla Ruota Fiorentina nel For. Toscano Tom.* 10. *Dec.*
29. *N.* 21. e 22.

Quanto alla impugnativa, che facevasi alla signora Vegni del dritto d' essere graduata per un fondo, che le assicurasse la percezione vitalizia dei frutti del Censo passivo a Domenico Chiari, sul supposto, che non ne fosse stata provata l' alienazione.

Attesochè la Legataria, in ordine al Testamento del Prete Arcangioli non hà dritto di esigere direttamente i frutti dei Censi a di Lei favore legati, ma deve contentarsi di percipere dalle mani dell'Erede ogni avanzo, che si verifichi dopo la celebrazione delle Messe di che nel Testamento stesso, ed è quindi indifferente per l' esercizio dei di Lei dritti il fatto se i Censi siano, o nò estanti tutt' ora.

Quanto al termine di giorni quindici dalla Sentenza appellata accordato alla sig. Vegni a scegliere, o nò in pagamento di parte delle sue Doti i mobili di che in atti.

Attesoche non poteva impugnarsi, che tal decorrenza di detto termine rimanesse insieme con tutte le altre dichiarazioni della Graduatoria sospesa per l' interposto appello, e che dovesse prendere il suo corso dal momento della eseguibilità della Sentenza di ultima Istanza.

Quanto all'appello contro il sig. Vincenzio Bardelli.

Attesochè è rimasto provato, e assentito giudicialmente, che non poteva contrastarsegli la dovutagli rivalsa per i frutti pagati allo Spedale di Pescia , come a persona rivestita delle ragioni dello Spedale stesso, e l' unica questione, che elevavasi era quanto al modo di pagamento per la circostanza di essere il sig. Bardelli simultaneamente aggiudicatario di un fondo, e Creditore, pretendendosi, che non esattamente avesse la Sentenza Graduatoria ordinato ch' ei venisse pagato con tanta retenzione *del prezzo* dovendo prima impiegarsi a tal' uopo i frutti del prezzo stesso.

Che a ciò parve chiaro alla Ruota, come osservavasi dal diligente Difensore del sig. Bardelli, che rispondessero bastantemente le note regole d' imputazione in proposito eseguibile, prima in conto di frutti, e
6 poi di capitale, regole in nulla contradette dalla Lettera della Sentenza, che sotto il vocabolo di *prezzo* legalmente potè comprendere anche gli accessorj del prezzo stesso.

Che quanto alla rettificazione sulla cauzione da prestarsi dai Creditori graduati dopo gli eventuali, nella circostanza, che questi venivano anteriormente collocati per il privilegio della separazione del Patrimonio dell' autore del Dottore Arcangioli, non potè non accogliersi ciò che si richiedeva dal sig. Gereschi, e sia che quei soli Creditori dovessero prestarla, i quali venivano pagati col prezzo dei Fondi stati in bonis del detto Autore, giacchè Essi soli doveano soffrire le conseguenze dell'applicato benefizio della separazione dei Patrimonj, e così doveano esser liberati da
7 prestarla quelli, che venissero pagati dal prezzo della Casa di recente-

acquisto del Dott. Arcagioli, perchè su di Essa gli eventuali, a favore dei quali la cauzione si presta non hanno alcun dritto esercibile di prelazione.

Che tale emenda tanto più doveva adottarsi, in quantochè non era stata contradetta da alcuno dei detti Creditori Eventuali, benchè dal sig. Gereschi opportunamente intimati.

Che le spese occorse per tal regolare rettificazione della Graduatoria non potevano esser che a carico del Patrimonio espropriato, non essendovi stata contradizione per parte di alcuno.

Che quanto alla ritenzione domandata dal sig. Gereschi di proporzionato capitale, e accollazione delle annue prestazioni di Vitto, e Vestiario a favore della signora Vegni parvè alla Ruota, che tale ispezione (la quale d'altronde non aveva formato soggetto di disputa) riguardasse la esecuzione della Sentenza, o potesse anche forse sistemarsi privatamente fra gl'interessati.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto dal sig. Luigi Gereschi li 28. *Luglio* 1830. *e ampliato, e respettivamente ristretto, e modificato con le di lui successive scritture di che in atti dalla Sentenza Graduatoria dei Creditori del signor Dottor Lorenzo Arcangioli proferita dal Tribunal Collegiale di Pistoja ne' diciannove Febbrajo di detto anno* 1830., *tanto nelle parti, che riguardano la sig. Teresa Vegni moglie del prenominato sig. Dottor Lorenzo Arcangioli, quanto in ciò che riguarda il sig. Vincenzio Bardelli; Dice, e dichiara essere stato male appellato, e respettivamente ben giudicato dalla Sentenza suddetta, la quale dice doversi confermare, siccome conferma in tutte le sue parti, salva la dichiarazione infrascritta.*

Poichè dichiara il benefizio della separazione dei Patrimonj accordato ai Creditori degli Autori del sig. Dottor Lorenzo Arcangioli, essersi dovuto, e doversi limitare, e ristringere avuto rapporto al prezzo dei fondi situati nella Val di Nievole, che furono realmente posseduti dagli Autori del sig. Dottor Lorenzo Arcangioli medesimo. E per conseguenza ferma stante l'obbligazione nei Creditori di questo, collocati dopo il grado 8.*vo di promettere cautamente a favore dei Creditori degli autori del detto sig. Dottor Lorenzo Arcangioli collocati eventualmente, la restituzione delle somme, che saranno ad esigere dai prezzi dei Beni situati nella Val di Nievole nel modo però, e nel sistema determinato dalla Sentenza suddetta, saranno immuni, ed esenti da tale promessa quei Creditori del sig. Dottor Lorenzo Arcangioli, che esigeranno le somme respettivamente dovute dal prezzo della Casa*

posta nella Città di Pistoja di recente acquistata in proprio dal sig. Dott. Lorenzo Arcangioli.

E quanto alle spese del Giudizio dice, che quelle occorse al sig. Gereschi per ottenere la precedente dichiarazione, dovranno esser prelevate dal prezzo distribuibile a favore di detto sig. Gereschi.

E quanto all'altre spese condanna il sig. Gereschi nelle spese del Giudizio di appello a favore della signora Vegni negli Arcangioli, ed a favore del sig. Vincenzo Bardelli, anche stragiudiciali da liquidarsi.

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Cav. Donato Chiaromanni *Pres.*, e *Rel.*
Francesco Bernardi, e Vincenzo Bani *Auditori.*

DECISIONE LVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Nullitatis Sententiae diei 15. Junii 1831.

IN CAUSA NERLI E TURCHI VANNINI

Proc. Mess. Cesare Dassi — Proc. Mess. Giuseppe Querci

ARGOMENTO

Le Sentenze emanate senza legittima Citazione sono nulle, e la Citazione affinchè sia regolare, ed attendibile deve contenere un termine sufficiente, affinchè pervenga alla persona citata, da considerarsi secondo la distanza del luogo della di lei abitazione.

SOMMARIO

1. *Quando la Sentenza manca di legittima citazione è nulla, perchè restano violate le solennità più sostanziali di ogni Giudizio.*

2. *Non può apprendersi per legittima la citazione, quando è di-*

retta ad intimare il Convenuto ad un Tribunale diverso, da quello, ove l'Attore intendeva di presentare la sua domanda.

3. *Le citazioni fatte a persone che abitano nella Giurisdizione del Tribunale, serve che abbiano un termine di giorni due.*

4. *Le citazioni a Persone, che abitano fuori della Giurisdizione del Tribunale debbono aver un termine maggiore di due giorni.*

5. *La citazione in qualunque specie di Giudizio è da tutte le Leggi richiesta.*

6. *La Citazione si ha per non fatta, e non obbliga il citato, quando contiene un termine troppo breve cioè non competente alla distanza dei luoghi.*

Storia della Causa

Il Vannini con atto del 2. Marzo 1830. citò il Nerli avanti il Magistrato Supremo di Firenze per la mattina del 12. dello stesso mese, per ivi sentirsi condannare, anche con arresto personale, al pagamento di L. 1100. importare di una Cambiale scaduta, e da esso possednta.

Dietro tal citazione fu chiamata la Causa al Tribunal di Commercio alla detta Udienza del 12. Marzo 1830. e quantunque non comparisse all'udienza medesima ne il Nerli, ne alcuno per esso, fu la causa aggiornata ad istanza del Procurator del Vannini al 22. dello stesso mese di Marzo.

In quel giorno il Tribunal di Commercio proferì Sentenza in Contumacia del Nerli all'appoggio della prima citazione eseguita nel 2. Marzo detto, e condannò il medesimo Nerli, anche con arresto personale al pagamento della precitata Cambiale.

Appellò il Nerli da questa Sentenza per il solo capo della nullità, e dedusse per fondamento della medesima, che la citazione, sulla quale era basata la Sentenza, era illegale, ed incapace a dar vita ad una Sentenza, in quanto che non fatta avanti il Tribunale di Commercio, ma avanti un diverso Tribunale, qual'era il Magistrato Supremo, e che non stava a convalidare la Sentenza appellata la seconda citazione eseguita il 20. Marzo 1830. in quanto che non era questa servita di fondamento alla Sentenza appellata, nella quale non si faceva alcuna menzione di quella citazione, ed era stata poi eseguita un solo giorno libero avanti quello, per il quale cadeva la citazione stessa, cosicchè mancava del termine legale in ragione della distanza dei luoghi, ed era perciò illegale, ed inefficace.

La Regia Ruota di Firenze con Sentenza de' 9. Dicembre 1830. dichiarò valida la detta Sentenza del Tribunale di Commercio, e condannò il Nerli nelle spese giudiciali, e stragiudiciali.

Da questa Sentenza appellò il Nerli avanti il Supremo Consiglio, il quale così decise.

MOTIVI

Attesochè rimaneva giustificato dalli atti, e in primo luogo, che con atto di citazione del 2. Marzo 1830. ad istanza di Pietro Vannini fu intimato Bartolommeo Nerli domiciliato a Monte Catini a comparire nella mattina del dì 12. dello stesso mese avanti il Regio Magistrato Supremo di Firenze, per sentirsi condannare, anche con arresto personale, al pagamento di una Cambiale. In secondo luogo, che in ordine a quest' atto di citazione fu nella mattina nel medesimo indicata chiamata la causa, non già avanti il Magistrato Supremo, ma bensì avanti il Regio Tribunal di Commercio, ed aggiornata all' Udienza del successivo dì 22. dietro l' istanza del Procurator del Vannini, e senza che il Nerli fosse comparso, nè in persona, nè per mezzo di legittimo rappresentante.

In terzo luogo, che con nuovo atto di citazione del dì 20. Marzo 1830. ad istanza del Vannini fu intimato il Nerli a comparire nella mattina del 22. dello stesso mese avanti il Tribunale di Commercio.

E finalmente che in detta mattina del 22. Marzo 1830. quel Tribunale proferì una Sentenza condennatoria del Nerli dichiarando la di lui contumacia, ed inerendo al surriferito atto di citazione del dì 2. Marzo.

Attesochè in questa posizione di fatti compariva evidente la nullità della rammentata Sentenza del Tribunal di Commercio, come quella che mancò di legittima citazione, e violò così una delle solennità le più so-
1 stanziali d' ogni Giudizio.

Infatti non potevasi apprendere come legittima, e regolare la citazione di che nell' atto del dì 2. Marzo 1830. subito che la medesima era diretta ad intimare il Convenuto ad un Tribunale diverso da quello, ove realmente intendeva l' Attore di presentare la sua domanda, e subito che veniva per conseguenza a difettare nell' indicazione del Tribunale, che doveva conoscere dell' affare, vale a dire veniva a difettare in una delle forme per tali atti prescritte dal combinato disposto delli articoli 18. e
2 19. *del Regolamento per il Tribunale di Commercio, e dell' art.* 20. *del Regolamento di Procedura Civile.*

E neppure si poteva considerare come legittima, e regolare la seconda citazione contenuta nell' atto del 20. Marzo 1830. poichè oltre a non essere stata la medesima nè valutata, nè rammentata dalla Sentenza del Tribunal di Commercio, riscontravasi inoltre mancante del termine legale in ragione della distanza del luogo ov' era domiciliato il Convenuto, essendo stata eseguita il dì 22. di Marzo; e ciò perchè comunque l' *art.* 19. *del Regolamento per il Tribunale di Commercio* prescriva, che le citazioni si faranno per un termine non

minore di due giorni, una tal disposizione deve intendersi relativa alle citazioni da farsi a persone, che abitano nel luogo compreso
nella Giurisdizione dello stesso Tribunale, e non a quelle citazioni 3
da farsi a persone abitanti altrove, sebbene possono esser citate avanti del medesimo in forza della elezione di domicilio per l'esecuzione solamente di un Contratto, ciò che dir si dovesse ai termini di ragione della suddetta Citazione, qualora l'attore, piuttosto che al do-
micilio reale del Nerli, avesse creduto di dirigerla al di lui domici- 4
lio elettivo per li effetti della rammentata Cambiale.

Attesochè la citazione in qualunque specie di Giudizio essendo da tutte le leggi richiesta, non tanto perchè l'intimato sia fatto consapevole delle domande, che contro di esso si sono promosse, ma ancora perchè nel giorno stabilito, ed avanti il Tribunale determinato, egli possa provvedero alla propria difesa, si rendeva manifesto, che
nè la prima, nè la seconda delle surriferite citazioni corrispondeva 5
allo scopo voluto delle Leggi. Non la prima perchè con questa s'intimava il Nerli avanti un Tribunale diverso da quello, ove realmente si proponeva la causa contro di lui: Non la seconda perchè la brevità del termine con essa al Nerli stesso assegnato, di fronte al di lui domicilio, la rendeva illegale, ed inattendibile, essendo certo in diritto, che la citazione si ha per non fatta, e non obbliga il citato, quando contiene un termine troppo breve, un termine cioè non
conveniente di fronte alla distanza dei luoghi, perciò che insegnano 6
Ridolfin in Prax. par. 1. *cap.* 4. *Num.* 24. *Veroll. Decis. par.* 2. *Dec.* 261. *N.* 8.

Per questi Motivi

Dice bene appellato, e mal giudicato dalla Sentenza della Regia Ruota di Firenze de' 9. *Dicembre* 1830. *quella perciò essersi dovuta, e doversi revocare, siccome revoca, in tutte le sue parti, ed in riparazione dice essersi dovuto, e doversi dichiarare, conforme dichiara nulla a tutti gli effetti di ragione la Sentenza del Regio Tribunale di Commercio di Firenze de'* 22. *Marzo* 1830. *ed il Vannini condanna a favore del Nerli nelle spese giudiciali tanto del passato, che del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Giov. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Matani e Cosimo Silvestri *Relatore Consiglieri.*

DECISIONE LIX.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Pecuniaria diei 2. Julii 1831.

In Causa Camiciottoli e Ginori e Paradisi

Proc. Mess. Michele Bonelli — Proc. Mess. Luigi Pieri

Argomento

Colui, che commette ad un Terzo la vendita di una Merce, e gli da tutte la facoltà come se fosse Ei stesso, non ha diritto per il pagamento del prezzo di molestare il Compratore della stessa Merce, poichè il Commissionato venditore può ritirarne la valuta anche prima della fissata scadenza.

Sommario

1. *Colui, che commette ad un Terzo la vendita di un Genere, ed il ritiro del prezzo, come se fosse lo stesso Committente, può il Commissionato ritirarlo liberamente anche prima della scadenza fissata col Compratore del Genere, e questi non può esser molestato dal Proprietario.*

2. *Il Compratore della Merce, che ne paga il prezzo a colui, che la vende, ha ben pagato ancor che sappia, che il Venditore è un Commissionato, e che la merce appartiene ad altri.*

3. *Il Commissionato a vender la merce per quanto abiti nella stessa piazza ove abita il Committente, ritira validamente il prezzo della merce venduta, ed il Compratore non può esser molestato dal Proprietario.*

Storia della Causa

Con atto del Tribunale di Commercio di Firenze del dì 2. Aprile 1830. il sig. Camiciottoli Agente della Fattoria di Laterina di proprietà del sig. cav. Giovanni Ginori, ed il medesimo sig. Ginori contestarono al sig. Cosimo Paradisi NN. Primo. Che dal detto sig. Camiciottoli, come Agente del detto sig. Ginori furono trasmesse, e consegnate al Negozio Paradisi a tutto Agosto 1829. Libbre 1891. 3. di seta. Secondo. Che il fatto della recezione di detta Seta per parte del sig. Paradisi NN. veniva

giustificato da alcune Lettere, e riscontri firmati dal sig. Paradisi, o dai suoi commessi nei dì 8. 11. e 23. di Luglio, e nel dì 10., e 19. Agosto del suddetto anno 1829. Terzo. Che il mero fatto della spedizione per parte del sigg. Camiciottoli, e Ginori e della respettiva recezione della Seta per parte de' sigg. Paradisi, e CC. costituiva debitore il Negozio Paradisi della valuta della Seta medesima verso i sigg. Camiciottoli, e Ginori suddetti. Quarto. Che il valore di detta Seta determinato dai prezzi di rottura dell'anno 1829. ascendeva alla somma di L. 31150. Quinto. E che i sigg. Camiciottoli, e Ginori non avevano ricevuto dai sigg. Paradisi e CC. il recapito occorrente per il ritiro del prezzo suddetto all'epoche dei pagamenti delle Sete, soliti farsi nei primi giorni del mese di Giugno dell'anno successivo alla vendita: e previe tali contestazioni i sigg. Camiciottoli, e Ginori citarono i sigg. Paradisi, e CC. a comparire avanti il detto Tribunale di Commercio per sentir dichiarare il credito dependente dalla vendita della detta Seta, e per sentirsi condannare anche con arresto personale, e con esecuzione provvisoria della Sentenza non ostante opposizione, o appello, a pagare nei primi giorni di Giugno 1830. a detti sigg. Camiciottoli, e Ginori la somma suddetta di L. 31150. per valuta di Libbre 1891. 3. di Seta di proprietà del detto sig. Ginori trasmessa loro dal detto sig. Comiciottoli nella detta sua qualità di Agente, e per sentirsi condannare inoltre sempre con arresto personale, al pagamento dei frutti, e spese.

Per parte dei sigg Paradisi, e CC. fu notificato prima di tutto al sig. Conte Francesco Guicciardini, come Padre, e legittimo Amministratore del sig. Luigi Guglielmo Guicciardini e della sig. Giulia Guicciardini vedova del cav. Gio. Batista Morrocchi eredi testamentarii del detto Morrocchi, l'atto di domanda dei sigg. Camiciottoli, e Ginori del dì 2. Aprile 1830. Ed in secondo luogo esponendo, che la Seta, che i prenominati sigg. Camiciottoli, e Ginori asserivano di avere essi venduta ai sigg. Paradisi, e CC. era quella Seta medesima, che il defunto cav. Gio. Batista Morrocchi aveva venduta nell'anno 1829. ai sigg. Paradisi, e CC., e di cui aveva riscosso il prezzo; Questi ultimi intimarono i detti eredi Morrocchi a comparire avanti il detto Tribunale di Commercio per sentire quanto sarebbe stato pronunziato, e decretato sulle domande di detti sigg. Camiciottoli, e Ginori di fronte alle eccezioni, che tali domande incontravano. E nell'evento che il Tribunale di Commercio avesse malgrado le dette eccezioni, dichiarato esser creditori i sigg. Camiciottoli, e Ginori della Ragione « Paradisi, e CC. » della valuta della detta Seta, questi fecero istanza che gli eredi testamentari Morrocchi fossero condannati a rilevare la detta Ragione da tutte le conseguenze della dichiarazione del detto credito, con protesta di esercitare la loro rivalsa sopra i capitali, ed assegnamenti, che ritiene la stessa Ragione di pertinenza degli eredi Morrocchi suddetti. 73

Dopo questa chiamata in rilevazione dedussero i sigg. Paradisi, e CC. contro la domanda dei sigg. Camiciottoli e Ginori, che questa domanda meritava di esser pienamente rigettata, Primo. Perchè i sigg. Camiciottoli e Ginori non avevano giustificato, come attori, il supposto Contratto di vendita della detta Seta. Secondo. Perchè la prova del Contratto non restava conclusa dalle Lettere, e riscontri fatti dai sigg. Paradisi, e CC. al detto Camiciottoli all'occasione del ricevimento della detta Seta. Terzo. e perchè fuori del bisogno della Causa i Libri della Ragione « Paradisi, e CC. » i conteggi avvenuti fra il detto sig. Ginori, e il detto sig. Morrocchi, e i Libri, e Lettere dello stesso Morrocchi dimostravano che la Seta menzionata nelle lettere; e riscontri obiettati dai sigg. Camiciottoli, e Ginori fu venduta dal detto signor Morrocchi in proprio nome alla ragione « Paradisi, e CC. » la quale ne pagò puntualmente il prezzo al sig. Morrocchi medesimo.

Insisterono nella loro domanda i sigg. Camiciottoli, e Ginori, e dissero, che l'azione intentata per ottenere il pagamento della detta Seta era sussistente, e fondata perchè la Seta era una proprietà del sig. Ginori, perchè dal suo Agente Camiciottoli fu spedita al Negozio Paradisi e CC., perchè il fatto della consegna di detta Seta è indubitato perchè i sigg. Paradisi, e CC ricevendo la detta Seta, scrissero al sig. Camiciottoli di segnarla a suo favore nei Libri della Ragione, e non già nei Libri del Morrocchi, e perchè i sigg. Paradisi, e CC. la impiegarono negli usi del loro commercio.

Replicarono i sigg. Paradisi e CC., e che appartenesse, o no al sig. Ginori la Seta, non aveva egli diritto di reclamare il prezzo fintantochè non provava di averla venduta in suo nome alla Ragione Paradisi, che a giustificazione del Contratto di vendita fatto in suo nome della Seta di Laterina, produceva il sig. Ginori quattro lettere, ed un mandato; Che questi recapiti firmati dal sig. Paradisi, o da suoi Commessi erano diretti al sig. Pietro Camiciottoli per dargli avviso, che alcune partite della Seta di Laterina erano state trasportate al Negozio Paradisi e CC. e sarebbero state segnate a di lui favore nei Libri di detto Negozio; Che questi recapiti provavano unicamente la consegna della mercanzia, e la promessa dei sigg. Paradisi, e CC. di prenderne nota a favore del Camiciottoli; Che questa tradizione, e questa promessa non presentavano la prova degli estremi del Contratto di vendita, perchè non era disputa se la tradizione avesse luogo per titolo diverso dalla vendita, ma la disputa si riduceva a determinare per conto di chi la consegna ed in nome di chi la vendita furono effettuate; Che la promessa di segnare la Seta a favore del Camiciottoli lo interessava ugualmente tanto nel caso che avesse spedita la Seta per conto del suo padrone sig. Ginori, quanto

nell' altro caso, che avesse fatta la detta spedizione per conto di terza persona, cui avesse commessa il sig. Ginori la vendita della sua Seta di Laterina; Che le dette Lettere non favorivano l'intenzione del sig. Ginori subitochè non vi era egli rammentato, nè il Camiciottoli vi era qualificato come suo Agente, e subitochè in dette Lettere non si annunziava il ricevimanto che di una sola porzione di quella Seta, di cui reclamavasi il prezzo dal sig. Ginori, e per l'altra parte fu dedotto nell'interesse dei sigg. Paradisi, e CC.

Che questa serie non interrotta di operazioni era nota ai sigg. Paradisi, e CC., i quali per il corso di più anni avevano comprata, e pagata al Morrocchi la detta Seta senza che mai il sig. Ginori si fosse affacciato al Negozio Paradisi ad annunziarsi o come proprietario della detta Seta, o come interessato nella vendita, che il Morrocchi ne faceva in proprio nome.

Che questa medesima serie di operazioni stabiliva nel Morrocchi la commissione di vendere, e risquotere il prezzo della Seta del sig. Ginori, poichè può questa essere espressa o tacita, l' espressa può riassumersi, e la tacita siccome la proroga dell' espressa possono resultare dalla reiterazione fatta di atti simili non contradetti dal mandante, ed in fine.

Che dai suddetti conteggi scaturiva evidente la prova del mandato nel Morrocchi a vendere, e risquotere il prezzo della Seta di Laterina, come dall' estinzione di tre Cambiali accettate dai sigg. Paradisi, e CC. nell' ordine delle persone indicate dal sig. Morrocchi a saldo del prezzo della Seta di Laterina, veniva pienamente giustificato il pagamento del prezzo della Seta suddetta.

Il Tribunale di Commercio di Firenze con sua Sentenza de' 20. Settembre 1830. rigettò la domanda dei sigg. Camiciottoli, e Ginori coll'assoluzione dei sigg. Paradisi e CC. dalle cose contro di loro pretese, e con la condanna dei primi nelle spese.

Interposero appello i sigg. Camiciottoli, e Ginori avanti questa Regia Ruota, la medesima all'avvicinarsi la spedizione della Causa ammesse una cedola di posizioni, prodotte per parte del sig. Giovanni Ginori, con Decreto del 3. Febbraio 1831. cui il sig. Paradisi replicò nel 2. Marzo seguente.

Furono notificati ai sigg. eredi Morrocchi dai predetti sigg. Paradisi, e CC. tutti gli atti fatti nel Giudizio d' appello, e furono nuovamente intimati ad unirsi alla difesa dei detti Paradisi e CC. per l' oggetto di ottenere la conferma dell' appellata Sentenza.

Gli eredi Morrocchi, e per essi il sig. conte Guicciardini nominò Procuratore in Causa senza procedere a verun altro atto ulteriore, la Regia Ruota però così decise.

MOTIVI

Considerando, che il Biglietto in dì 31. Maggio 1818. dal sig. cav. Ginori scritto al fu sig. cav. Morrocchi, e prodotto dagli appellati in questa Istanza, forma la più convincente riprova di ciò che già quei motivi dimostrano, avere il primo conferito al secondo la commissione di vendere come cosa propria, e per starne poi a conto, la Seta, che faceva lavorare a Laterina, poichè in quel Biglietto si legge « ivi » Portando la « circostanza, che io deva allontanarmi dalla Città, ne volendo, che ciò « rechi pregiudizio alla mia Trattura della Seta, solita farsi dal mio Agente « alla mia Tenuta di Laterina, *sono col presente a pregarvi* di volerne « disporre, *quale altro io* « e così come ne fosse il cav. Morrocchi il Proprietario.

E che non è valutabile ciò, che alla forza, la quale il tenore di questo Biglietto faceva principalmente opponevasi, che la commissione cioè in quel Biglietto contenuta riguardasse quell'anno, e che della commissione qualunque delli anni successivi fosse a giudicarsi diversamente, in specie perchè una ragione vi fosse stata nel 1818., per cui quella commissione il sig. cav. Ginori conferisse, e che negli anni successivi tale ragione non si verificasse: e non era ciò, che così opponevasi valutabile, imperciocchè non fu negli anni successivi fino alla trattura dell'anno 1829 al 1830. alterato in modo alcuno l'andamento della vendita della Seta di Laterina. Il Camiciottoli la rimetteva al sig. cav. Morrocchi o al Sensale, o alla Ragione Paradisi, e CC. secondo che gli veniva indicato da esso, che poi ne trattava la vendita colla detta Ragione, ne stabiliva il prezzo, lo risquoteva, lo passava al sig. cav. Ginori, e lo conteggiava al solito termine con questi, che gli faceva buone le anticipazioni, ed i parziali pagamenti anteriormente ricevuti, e gliene rilasciava il saldo in termini convenienti alla esistenza di commissione a vendere, e ritirare il prezzo come di cosa propria; così nella ricevuta fra le altre dell'ultimo saldo in data del 2. Luglio 1829. confessava egli il ricevimento del danaro « per saldo di ogni, e qualunque pendenza della Seta stata da esso « (sig. Morrocchi) venduta, ed incassato ». E non vedendosi in modo alcuno alterato, e diverso dal primo anno nei successivi l'andamento della vendita, non alterato neppure nella trattura dell'anno 1829. al 1830. sul quale si aggirava la questione, nel quale se manca solo il conteggio, e saldo è ciò perchè nel principio del 1830. mancò, tanto sventuratamente al sig. cav. Morrocchi la vita, una commissione a vendere nel cav. Morrocchi, che la eseguiva senza ostacolo, e per conteggiarne poi il prezzo col proprietario dovendo esistere altra non adducendosene, e nessun ri-

scontro di modificazione, voluta di quella già data, come non dire voluto in questa dal sig. cav. Ginori persistere, continuare, e che questa, ed il succitato Biglietto, che la contenevano, fossero, siccome della prima vendita operata dal sig. cav. Morrocchi così delle successive dal medesimo cav. Morrocchi nelli stessi modi, che la prima operate la causa motrice, ed in sieme le giustificazione della facoltà di operarle?

Che se la ragione particolare, per cui nacque, e fu data nel 1818. non si verificava successivamente, invece che inferirne contro il fatto, che la commissione fosse cessata, o fosse stata alterata (del che non vi era traccia) era più naturale di pensare, che in quella commissione, che al sig. cav. Ginori nel 1818. porgeva occasione di dare il dì lui allontanamento da Firenze, egli persistè, la lasciò poi sussistere dopo il suo ritorno negli anni successivi perchè lo trovasse a se più comodo, e più conveniente, o perchè gli facesse sperare maggiori profitti dalla sua speculazione l'adoperare così in essa il sig. cav. Morrocchi tanto esperto, com'è ben noto in speculazioni simili, e tanto allora reputato in ogni affare di Commercio.

Considerando quanto a ciò, che erasi in questa istanza subalternamente sostenuto dai dottissimi Difensori del sig. cav. Ginori, che quand'anche si volesse ritenere, che il sig. cav. Morrocchi fosse stato autorizzato a vendere, ed incassare il prezzo, non potesse però dirsi autorizzato a ritirarlo nell'epoca, e nella forma in cui lo ritirò avanti il tempo solito della scadenza.

Che ciò che possa essere di tale questione nei termini di un semplice mandato a vendere, e ritirare il prezzo, ed in affare non commerciale, nel nostro in cui consta pei rilievi esposti dai primi Giudici nei loro motivi, e più luminosamente in modo espresso dal sopracitato Biglietto del sig. cav. Ginori che il cav. Morrocchi fu finchè visse un di lui vero, e proprio Commissionato investito della facoltà di *disporre* della Seta come di cosa propria « qual altro io » siccome scrivevagli il sig. cav. Ginori, dubitare sarebbe vanità, che non fosse insieme rivestito della facoltà di ritirare il prezzo, e come lo avrebbe potuto il cav. Ginori vero proprietario, quando cioè, e nelle forme, che li fosse piaciuto, e a cui avesse aderito il Compratore, ed avendolo ritirato, come fu dimostrato dai primi Giudici, e or più non s'impugnava, e sia pure così avanti il tempo della solita scadenza, ed in forma non solita, era incivile, che il signor cav. Ginori ne domandasse non dimeno alla Ragione Paradisi un nuovo pagamento, poichè investito il sig. cav. Morrocchi della facoltà di vendere la merce come propria, era come se egli stesso lo avesse ritirato; e lo aveva l'acquirente Ragione Paradisi ben pagato, e senza pericolo di doverne ripetere il pagamento. E ciò poi sarebbe anche, prescindendo dalla

1 commissione espressa a vendere la merce come cosa propria contenuta nel Biglietto de' 31. Maggio 1818., e in forza della quale fu veramente che il sig. Morrocchi operò tutte le vendite, anche nell'ipotetico tema, che la commissione e così espressa non esistesse, e di vendita eseguita dal fu cav. Morrocchi senza espressa commissione, poichè è di regola antica, che quegli, che vende la merce altrui, la quale ha nelle mani a libera disposizione senza un' espresso mandato s'intenda, e si abbia qual mandatario a venderla come merce propria, e possa quindi esigerne a suo talento, e perfino compensarne il prezzo, e che rispetto al terzo Compratore, al quale vendè senza mandato espresso, e dal quale potè giustamente esser creduto, che ne fosse il vero Padrone, o che dal vero
2 Padrone che gliene aveva posta in mano la libera, ed effettiva disposizione fosse investito della facoltà di venderla come cosa propria, la persona del vero proprietario mandante sia affatto estranea *Surd. Cons.* 19. *N.* 13. *Vers. quia Nicolaus*, *Hodiern. Controv.* 39. *N.* 29. *Merlin. Pignattell. cent.* 2. *cap.* 67. *N.* 13. *Ansald. de Commerc. Disc.* 30 *N.* 82. *Casareg. de Commerc. Disc.* 1. *N.* 58. *et segg. Dis.* 5. *N.* 59. *et signanter. Disc.* 76. *N.* 2. *e Rot. Januer. Dec.* 10. *N.* 13, *et post. Zanch. de Salario Dec.* 44. *N.* 6. *et* 7. e tanto più ciò era in ordine all'Art. 94 e segg. del Codice di Commercio, che ci governa, non potendosi a meno nelle circostanze del caso, ed ai termini di quell' articolo di riguardarlo, (come ben fu rilovato dai primi Giudici) come stato il vero, e proprio commissionato del quale si parla in detto articolo, e senza che a denaturare la qualità valesse, che al Compratore fosse noto, che la merce era veramente altrui, mentre il detto art. 91., e successivi non esigono questa
3 ignoranza per l'esistenza della commissione, e secondo ciò, che avverte *Pardessus Cours de droit. Commerc. Part.* 2. *tit.* 1. *cap.* 6. *Sect.* 1. §. 2. *N.* 196., e senza che neppure valesse che il committente sig. cav. Ginori, ed il Commissionato fossero domiciliati nella stessa Piazza, poichè il mentovato, ed i successivi articoli non esigono, che perchè esista commissione debba il Committente essere in una, ed il Commissionato in altra Piazza domiciliato, e non sieno da crearsi condizioni nella Legge, che la Legge non imponga, e mentre questa non è supponibile voluta dal Legislatore, potendo esser comodo, ed utile ai Negozianti l'istituire un Commissionato tanto nell' uno, che nell'altro caso, e nessun danno potendo derivare al Commercio nel caso di Committente, e Commissionato domiciliati nella stessa Piazza, più, che nell'altro; e senza finalmente, che l'essere il cav. Morrocchi, allorchè agiva come Commissionato, Direttore della Banca di Sconto, facesse sì, come si affacciava per parte del signor cav. Ginori, che non fosse giudicabile colle regole, e colle discipline commerciali, poichè la Legge delli 8. Agosto 1826. non è vero,

che dichiari, che il Direttore esser non possa quelli, che si esercita in affari commerciali, e della natura di quelli de' quali si tratta, e venga a vietarglieli, ma soltanto al Direttore proibisce nell'Art. 31. d'essere istitore, o interessato in una società mercantile della Toscana; e quindi se il cav Morrocchi aveva continuato (e che lo avesse le produzioni fatte in causa lo giustificavano) nell'antica pratica, ed abitudine di adoperarsi qual Commissionato a vender sete altrui, ragion voleva, che il Giudizio, che avesse luogo per tali affari da esso fatti fosse commerciale, e colle Leggi, e discipline commerciali regolabile, e da giudicarsene.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Pietro Camiciottoli, e cav. Giovanni Ginori dalla Sentenza proferita nel dì 20. *Settembre* 1830. *dal Tribunal di Commercio di Firenze a favore del sig. Cosimo Paradisi, come rappresentante la Ragione « Cosimo Paradisi, e CC. » e bene respettivamente essere stato giudicato colla Sentenza suddetta, la quale perciò conferma in tutte le sue parti. E condannna detti sigg. Camiciottoli, e Ginori, a favore del detto signor Paradisi NN. nelle spese ec.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Donato Chiaromanni *Presidente*.
Francesco Bernardi *Relatore*, e Vincenzo Bani *Auditori*.



DECISIONE LX.

SUPREMO CONSIGLIO

Pistoriens. Admiss. ad Caus. diei 6. Iuii 1831.

In Causa Scarfantoni e Agostini

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Pietro Gaeta

Argomento

La riunione di due Cause, iniziate separatamente, non può negarsi, quando è tra esse una assoluta, e certa connessione.

Sommario

1. 2. 3. 4. *Quando pendono al Tribunale due Cause, che hanno fra essa una assoluta, e positiva connessione se ne deve accordare la riunione.*

Storia della Causa

Una Sentenza del soppresso Tribunale di Prima Istanza di Pistoia del 27. Aprile 1813. condannò Giovanni Chiti al pagamento a favore del sig. Giuseppe Scarfantoni come cessionario in quella parte del di lui Padre sig. Pompeo Scarfantoni della somma di sc. 1939. in ordine a diversi privati atti di data anteriore, più nei frutti decorsi, e da decorrere alla convenuta ragione del 5. per 100. più nelle spese; quali somme insieme coacervate davano un totale di Sc. 328. 7. 8. che furon riunite al capitale suddetto fino al giorno della Sentenza.

Intanto fino de' 27. Novembre 1811. Giov. Chiti era devenuto alla divisione del Patrimonio Paterno col suo fratello Giuseppe, e come che anche in di lui nome aveva contratto il debito che sopra, questo nell'intero capitale, e frutti maturati fino allora divise con lui in parti però disuguali, attesi alcuni conguagli, che ebbero luogo nella divisione medesima. Si accollò infatti Gio. Chiti il debito Scarfan-

toni nella somma di Sc. 1086. 2. 16. e si accollò Giuseppe Chiti la somma di Sc. 892. 1. 8. 2.

Nel dì 11. Dicembre 1811. per un Contratto rogato Querci Giovanni Chiti vendè a Giov. Batista, e Francesco Fratelli Agostini alcuni Beni di sua proprietà per Sc. 400. da pagarsi ai di lui Creditori anteriori, dietro ordine, e mandato di esso venditore, e coll'onere di corrispondere frattanto il frutto del 5. per 100. sopra il detto prezzo di Sc. 400. Delegò Gio. Chiti il pagamento al sig. Giuseppe Scarfantoni per Sc. 310. ed il mandato fu da esso accettato, e fino da quel giorno addivenne per altrettanta somma creditore dei fratelli Agostini, dai quali ritirò in seguito i frutti, che successivamente maturarono.

Informato il signor Scarfantoni, che dall'altro Fratello Giuseppe Chiti erano stati alienati alcuni beni a lui spettanti in ordine alla fraterna divisione, ed affetti all'ipoteca del suo credito, rivolse le sue molestie per ottener pagamento del suo credito in capitale, e frutti contro i terzi acquirenti, e fra questi il sig. Gio. Batista, e Francesco Agostini, dietro di che per un'atto di concordia del 14. Giugno 1826. rogato dal Notaro Cosimo Trinci potè ottenere, che il primo gli pagasse la somma di Sc. 595. 1., ed i secondi la somma di Sc. 495. 5. 18. 4. le quali vennero a formare un totale di Sc. 1090. 6. 18. 4.

Nel 15. Giugno 1816. era dunque creditore il sig. Scarfantoni di Gio. Batista, e Francesco Agostini di Sc. 310. in ordine al mandato sopra di essi fatto a favore del medesimo da Giovanni Chiti nell'atto di Vendita del dì 11. Dicembre 1813. rogato Querci.

A questa si aggiunsero altri crediti a favore del sig. Scarfantoni Giuseppe e del di lui Padre sig. Pompeo de'quali erano divenuti cessionari contro il suddetto Chiti, dal quale in piè dell'apoca ceduta fu fatto il pagamento a favore del Cessionario predetto sul prezzo dei beni venduti agli Agostini.

Di altri due crediti pure il sig. Scarfantoni addivenne cessionario direttamente, e contro i fratelli Agostini.

Prima dell'Agosto 1827. aveva il sig. Giuseppe Scarfantoni in proprio nome, e di quello del di lui Padre dirette alcune molestie contro l'Agostini per ottener pagamento de' propri crediti, e di quelli del Padre. Aveva però desistito dalle medesime dietro la promessa, che l'Agostini gli fece in un'atto intitolato di *Compromesso* di pagargli assai prestò un'acconto sopra il debito, che teneva con esso lui, o non pagando di vendergli tanta terra a contatto de' di lui beni per le stime, ed in saldo d'ogni suo Dare: Sembra che al dì 6. Agosto 1827. spirasse il tempo stabilito all'esecuzione del Compromesso, e ne 6. Agosto fu dall'Agostini fatto quel pagamento di Sc. 300. ed in conseguenza del

quale fu dal sig. Scarfantoni sospesa la esecuzione del compromesso fino al 14. Novembre dell' anno medesimo.

Ne' 21. Novembre 1827. ricevè il sig. Scarfantoni un' altro acconto di Sc. 40.

Era a questo tempo tuttavia l' Agostini debitore degli Sc. 310. in ordine al mandato Chiti, e di fatto aveva su di essi pagati costantemente i frutti convenuti, ed era debitore di Sc. 60. 3. 11. 6. per i titoli posteriori.

Nel dì 8. Marzo dell' anno 1828. vendè l' Agostini ad un certo Girolamo Frosini l' util dominio di un' appezzamento di terra per il prezzo di Sc. 805. e ricordando bene in tal circostanza l' accollo assunto col mandato Chiti subaccollò il pagamento degli Sc. 310. al Compratore Frosini.

Erano in questo punto le cose, quando Gio. Chiti memore di avere accollati ai fratelli Agostini, dei quali era superstite il solo Gio. Batista, diversi suoi debiti, fra essi anche quello di 310. Sc. con sua domanda principale de' 16. Luglio 1728. esibita avanti il Tribunal Collegiale di Pistoia domandò « ivi » Che Gio. Batista Agostini fosse condannato a « giustificare l' erogazione del prezzo dei fondi dal medesimo Chiti all' « Agostini venduteli a seconda dei patti riportati nel Contratto rogato « Querci, e qualora non conseguisse tale giustificazione, che fosse con- « dannato a pagare, previa idonea cauzione, o promessa di restituzione, ogni avanzo del prezzo, che esso Agostini non giustificherà erogato, nelle « mani dell' attore, e Venditore Chiti.

Mentre si agitava fra il Chiti Venditore, e l' Agostini Compratore il Giudizio di Rendimento di Conti, l' Agostini sostenendo erroneamente di aver soprapagato, altri due Giudizii promosse contro il sig. Scarfantoni, uno de' quali tendente ad ottenere la liberazione dal pagamento degli Sc. 310. di che nel mandato di Gio. Chiti del dì 11. Agosto 1813. da esso Agostini accettato, ed in esecuzione del quale esso stesso aveva fatto mandato corrispondente, e per l' istessa somma ad un tal Frosini Compratore di alcune sue terre, del qual mandato domandò conseguentemente la revoca; tendente l' altro ad ottenere la repetizione di Sc. 170. 2. 13. 4. che egli sosteneva di avere indebitamente soprapagato al signor Scarfantoni.

Il sig. Scarfantoni, che era già intervenuto anco nel Giudizio di rendimento di Conti introdotto da Giovanni Chiti contro Giovan Batista Agostini credè di suo interesse di domandare la riunione del Giudizio di revoca di accollo, e di consecutiva liberazione al giudizio già vertente di Rendimento di conti.

La sua giusta domanda non incontrò alcun' ostacolo, e con Senten-

za del Tribunal Collegiale di Pistoia del 10. Aprile 1829. fu decretata la riunione da esso richiesta.

Questa ottenuta riunione diè coraggio al sig. Scarfantoni di domandare allo stesso Tribunale la riunione al Giudizio di Rendimento di conti, della causa ancora di repetizione d'indebito, qual riunione ricusò di accordare, con Decreto de' 28. Luglio 1829. rigettando la domanda del sig. Scarfantoni.

Dietro per altro l'appello da esso interposto avanti la Regia Ruota di Firenze fu la medesima pienamente revocata fino sotto dì 18. Marzo 1830., essendo stato dichiarato, che la Causa di repetizione d'indebito promossa dell'Agostini contro il sig. Giuseppe Scarfantoni dovesse riunirsi alla Causa di Rendimento di Conti contro l'Agostini promossa da Giovanni Chiti, all'effetto, che ambedue le cause fossero risolute con una sola, e medesima Sentenza.

Gio. Batista Agostini interpose appello dalla suddetta Sentenza Ruotale avanti il Supremo Consiglio, il quale decise per i seguenti.

Motivi

Attesochè col Contratto del 13. Giugno 1813. rogato ser Vincenzio Maria Querci, il sig. Gio. Batista Agostini in pagamento del prezzo dei Beni acquistati da Giovanni Chiti, oltre l'accollo de' di lui Creditori ivi designati, si obbligò di pagare ogni rimanente del prezzo pattuito « ivi » Ai Creditori più privilegiati in ordine d'Ipoteca, ed anteriori, a « volontà, e disposizione di detto Venditore. »

Attesochè in ordine a queste convenzioni, essendo stato l'Agostini intimato dal Chiti con atto del 16. Luglio 1828. esibito nel Tribunal di Pistoia a dar discarico del prezzo resultante dal detto Contratto, il sig. Giuseppe Scarfantoni credè di suo interesse d'intervenire a detto Giudizio, asserendo d'esser Creditore del Chiti, ed ottenne che questo suo intervento fosse ammesso con Sentenza de' 10. Aprile 1829.

Attesochè nella pendenza di questo Giudizio di Rendimento di conti, l'Agostini con sua Scrittura de' 26. Novembre 1828. introdusse contro il sig. Scarfantoni un Giudizio di repetizione d'indebito, sostenendo, che la somma di Sc. 340. da esso pagata ne 6. Agosto, e 21. Novembre 1827. era stata pagata senza titolo relativamente alla rata di Sc. 170. 2. 13. 8.

Attesochè questo Giudizio di repetizione d'indebito fu dal sig. Scarfantoni domandato, che venisse riunito all'altro Giudizio di rendimento di conti fra le stesse Parti vertente.

Attesochè mentre questa Domanda fu rigettata dal Tribunale di

Prima Istanza venne al contrario accolta dalla Sentenza della Regia Ruota di Firenze dalla quale è appello.

Attesochè si è dovuta ravvisare la giustizia di questa pronunzia, subitochè fra le dette due Cause si è riscontrata un'assoluta, e positiva connessione, giacchè quando questa sussista è la disposizione della Legge, che di queste due Cause ne domanda la riunione conforme prescrive il
1 *Test. nella Leg. nulli prorsus Cod. de Judic.*

Che poi si verifichi questa continenza fra i due Giudizi, l'uno diretto a stabilire la erogazione del prezzo dei beni dall'Agostini acquistati dal Chiti, e l'altro concernente l'azione dell'indebito promossa dall'Agostini a carico del sig Scarfantoni è rimasto pienamente provato dall'avvertire in primo luogo, che l'Agostini in ordine al Contratto di acquisto dei Beni del Chiti si assunse l'obbligazione di soddisfare i Creditori accollati, ed il sopravanzo del prezzo di pagarlo ad altri Creditori del Venditore a di lui disposizione; E che il sig. Scarfantoni deduce dei Crediti contro il Chiti, che sostiene anteriori, e poziori dei quali perciò il pagamento deve farsi dall'Agostini a forma delle sue convenzioni, semprechè nel Giudizio di Rendimento di Conti del prezzo predetto, possa l'A-
2 gostini resultare debitore al Chiti.

E dall'avvertire secondariamente, che il sig. Scarfantoni sostiene, che maggiore assai di quello, che asserisce l'Agostini è il credito, che il predetto sig. Scarfantoni tiene contro il Chiti, e del quale ha diritto di ottenere pagamento sul reliquato del prezzo dall'Agostini dovuto al Chiti, e che in ogni evento il sig. Scarfantoni suppone di avere contro l'Agostini dette passività sue proprie, ed indipendenti dall'acquisto dei Beni Chiti.

Or quando queste sono le contestazioni, che si agitano tra l'Agostini ed il sig. Scarfantoni nel Giudizio, che ha per subietto una repetizione d'indebito reclamata dall'Agostini a riguardo della somma di Sc. 340. la quale concorda lo stesso Agostini, che in parte ha servito a soddisfare dei debiti del Chiti trapassati nel sig. Scarfantoni, ed alla dimissione dei quali era destinato quel residuo di prezzo, che poteva sopravanzare al pagamento delli altri debiti dal Chiti accollati al Compratore Agostini, in tali circostanze si rende evidente, che il Giudizio di repetizione d'Indebito eccitato dall'Agostini è intieramente connesso con quel Giudizio di Rendimento di Conti, che verte tra esso, ed il Chiti, ed al quale è stato riconosciuto interveniente legittimo il sig. Scarfantoni, giacchè non sarà mai indebita, e così soggetta a restituzione, una rata qualunque della somma delli Sc. 340. pagata dall'Agostini, finchè non sia escluso qualunque credito del sig. Scarfantoni contro il Chiti, e l'inesistenza presso l'Agostini che una parte qualunque di prezzo dei Beni del detto Chiti

venduti; il che non potendosi accertare, se non quando sarà compiuto il detto Giudizio di Rendimento di Conti, certa perciò si rende la continenza di questi Giudizi, e regolare quindi la loro ordinata riunione. 3

Sentivasi bene questa connessità dei Giudizi anche dai Difensori dell'Agostini, ma si lusingavano di escluderla con dimostrare non tanto che l'Agostini aveva pienamente pagato il prezzo del quale si era costituito debitore del Chiti mediante il Contratto dei 12. Giugno 1813. come pure che il pagamento delli Sc. 340. era stato fatto per titoli espressi positivi, e precisi, dei quali per altro uno di essi erasi conosciuto affatto insussistente, ed erroneamente supposto, talchè nella facilità di ravvisare il pagamento fatto per uno dei detti titoli, assolutamente indebito, non era permesso il trattenere questa azione chiara, e spedita con l'esperimento del Giudizio di Rendimento di Conti, che poteva riuscire lungo, ed intrigato.

Ma non potevasi valutare il primo riflesso mentre nulla tanto si contrastava dal sig Scarfantoni, quanto il prospetto, con il quale l'Agostini intendeva di dar discarico del prezzo dei beni comperati, al segno che contrapponendo a questo prospetto il sig. Scarfantoni le sue osservazioni veniva a concludere che egli era sempre Creditore del Chiti, e che l'Agostini non giustificava di avere interamente pagato il prezzo da esso dovuto. Or l'assumere l'esame da qual lato tra queste diverse pretensioni dovesse inclinare la bilancia della Giustizia, era estraneo al Giudizio attuale, costituendo ciò appunto il subietto di quel Giudizio di Rendimento di Conti, che in prima Istanza si agitava tra le Parti, e tostochè sul pregio delle respettive pretensioni non potevasi pronunziare, era forza il concludere, che le medesime non erano capaci ad eliminare quella connessità dei Giudizi, che obbligava a tenerli riuniti. 4

E quanto poi all'altro fondamento di difesa dell'Agostini, per cui pretendevasi, che il pagamento delli Sc. 340. fosse derivato da titoli individuali, e precisi de' quali perciò la sussistenza potesse riconoscersi nel Giudizio di repetizione d'indebito, e separatamente dal Giudizio di Rendimento di Conti, era un fondamento che non trovava nel fatto quella prova, che era necessaria all'oggetto di riconoscere la Causa di repetizione d'indebito distinta affatto, e indipendentemente da quella di Rendimento di Conti. Asseriva infatti l'Agostini di avere stipulato nel Febbrajo 1827. un Compromesso col sig, Scarfantoni con il quale l'Agostini gli vendeva per il prezzo convenuto, un suo fondo, a condizione però che la vendita si dovesse avere per non avvenuta, se nel mese di Agosto 1827. l'Agostini avesse pagata al sig. Scarfantoni la somma di Sc. 400. la quale si sosteneva, che stava a rappresentare questi tre distinti crediti.

Per L. 800. credito del sig. Dott. Antonio Trinci contro l'Agostini

in proprio ceduto al sig. Scarfantoni per L. 3000. credito di Giuseppe Lasagni contro il Chiti, e ceduto al sig. Scarfantoni.

Per L. 1960. credito del sig. Tommaso Scarfantoni ne nomi contro l'Agostini, e ceduto al sig. Giuseppe Scarfantoni.

Siccome poi l'Agostini fu per questo medesimo credito molestato dal sig. Tommaso Scarfantoni ne NN. e dovè per di lui interesse depositare la totalità del Credito stesso, così l'Agostini, ferma stante nella somma di Sc. 340. l'imputazione del credito Trinci, e di quello Lasagni, pretese indebitamente pagata ogni rimanente rata della detta somma di Sc. 340. per essere stata pagata nel titolo non sussistente della cessione del credito del signor Tommaso Scarfantoni ne NN., che sosteneva esser sempre perseverante nell'originario Creditore.

Ma tutto questo apparato di Causa, che dall'Agostini si presentava per dimostrare quanto la medesima fosse separata, e distinta da quella di Rendimento di Conti, non trovava nel fatto la sua piena giustificazione.

Di fatti se il sig. Scarfantoni non impugnava, che fosse un tempo esistito il compromesso dedotto dall'Agostini, sosteneva per altro come rilevasi dalla sua Scrittura del 19. Agosto 1828. che la somma di Sc. 340. pagata dall'Agostini, se comprendeva il credito Trinci, e Lasagni, non investiva in conto alcuno il Credito del sig. Tommaso Scarfantoni ne NN., di cui sosteneva che se fù trattata la cessione, per altro la medesima non rimase conclusa, e così questo credito non potè rimanere in parte pagato con la somma delli Sc. 330.

Quando poi con queste deduzioni il sig. Scarfantoni contrastava la specialità dei titoli, per i quali l'Agostini asseriva posto in essere il Compromesso, ed eseguiti i pagamenti, quando aggiungeva ancora la indicazione di altri Crediti, in ragione dei quali asseriva essersi fatto il Compromesso, ed eseguito il pagamento delli Sc. 340. conforme resulta dalla Scrittura esibita dal sig. Scarfantoni nel 19. Agosto 1828.; e quando tra i Crediti, ai quali referiva lo stesso sig. Scarfantoni la stipulazione del Compromesso, ed il pagamento controverso, esiste un Credito resultante dall'apoca Cambiaria dei 9. Ottobre 1802. a favore del sig. Dottor Cosimo Trinci passiva per Giovanni Chiti, nella quale esiste l'ordine di pagamento a carico dell'Agostini, in ordine al Contratto de' 12. Giugno 1813. e ceduta poi dal sig. Trinci al sig. Scarfantoni, a forma dell'atto di cessione de' 15. Giugno 1812. è nel complesso di queste circostanze, che si rende evidente la connessione fra le rammentate due Cause, e la congruità della loro riunione.

Nè a trattenere la surriferita pronunzia, giovar potevano tutte le osservazioni, che per interesse dell'Agostini si presentavano per dimostrare l'insussistenza delle cose asserite dal sig. Scarfantoni.

Poichè conveniva sempre ritenere, che non era questo il Giudizio

nel quale si dovesse determinare la realtà delle dette asserzioni, essendo ciò riserbato al Giudizio di repetizione d'Indebito, ma quando si adducevano queste circostanze, che nella loro estrinseca apparenza rendevano evidente la connessione delle due Cause, tanto bastava per ordinare la domandata riunione, giacchè ogni più scrupoloso esame che di esse si fosse intrapreso, avrebbe preoccupato il merito di quel Giudizio, che era ad altri riservato.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte di Gio. Batista Agostini contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto di 18. *Marzo* 1830. *al medesimo contraria, e favorevole respettivamente al sig. Giuseppe Scarfantoni*; *Conferma perciò la Sentenza suddetta, ed ordina quella eseguirsi secondo la sua forma, e tenore.*

Condanna finalmente l'appellante nelle spese ancora della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Giov. Batista Brocchi *Presidente*
Cav. Luigi Mattencci Luigi Matani
Cosimo Silvestri *Relat.*, e Luigi Bombicci *Consiglieri.*



DECISIONE LXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Creditis diei 17. Iunij 1831.

In Causa Servi e Scrilli e Bernardini

Proc. Mess. Vittorio Ceccarelli Proc. Mess. Pietro Parigi

Proc. Mess. Costantino Buoni.

Argomento

Le congetture, e le presunzi sono mezzi sufficienti per porre in essere la verità di alcune partite portate da un'Amministratore in suo avere, sebbene non siano accertate per mezzo di una prova perfetta.

Sommario

1. *Le partite ai Libri saldi di somministrazioni fatte dal Curatore al sottoposto non si attendono in Giudizio se non sono corredate delle opportune ricevute, o almeno i detti Libri firmati, e approvati dalle Parti.*

2. 4. 5. 6. 7. 9. 10. *Quando la Verità di un Fatto non può accettarsi per mezzo di una prova diretta, può supplirsi col mezzo di congetture, e presunzioni.*

3. *Quando i Libri saldi sono firmati per approvare alcune Partite, s'intendono approvate anche le altre se appartengono a diverse Persone.*

8. *Sono tenute per vere le Partite portate da un' Amministratore in suo avere, sempre che sieno ravvisate verosimili, benchè non munite di giustificazione.*

Storia della Causa

Con Decreto del Soppresso Magistrato dei Pupilli del 17. Novembre 1792. fu eletto in Economo del sottosposto sig. Leopoldo Scrilli il sig. Dottore Andrea Luigi Panfi, quale ne assunse l'amministrazione fino de' 9. Gennajo 1793.

Con Decreto del 17. Marzo 1798. fù il sig. Scrilli liberato dalla sottoposizione, ma necessitato di lì a non molto ad assentarsi dalla Toscana proseguì il Dott. Panfi ad amministrare il Patrimonio Scrilli, quale ritenne fino a che non si restituì fermamente in Patria.

Si suscitorono tra l'Amminitratore, e l'Amministrato diverse dispute, le quali furono definitivamente transatte, e sopite col Chirografo del 25. Novembre 1803.

Tra le condizioni di questa Transazione vi fù quella, che il Dottor Panfi dovesse render conto della tenuta Amministrazione, e che lo Scrilli lo dovesse rimborsare di tutto quello, e quanto fosse resultato Creditore per qualunque titolo, e causa.

Dilazionando il Dott. Panfi a render questo conto dopo diversi inviti reiteratamente fattigli, fù finalmente con Scrittura del dì 10. Gennajo 1815. richiamato giudicialmente dal sig. Scrilli a rendergli conto della tenuta gestione, in sequèla di che fù eletto in Perito Calcolatore per Istruzione del Magistrato il sig. Giuseppe Valentini, il quale fece, e rimesse negli atti la sua Relazione, ed operazione numerica.

Contestatosi Giudizio sui resultati dell'operazione del sig. Valentini, fù con Sentenza del Magistrato (e poi con successiva della Ruota) dichiarata irregolare questa operazione, e fù eletto altro Perito Calcolatore nella persona del sig. Benedetto Torracchi, con la commissione di fare la sua operazione in tre aspetti; in quello cioè, che il Dott. Andrea Luigi Panfi avesse ritenuta l'Amministrazione del Patrimonio Scrilli dal 17. Novembre 1792. al 17. Maggio 1798., nell'altro che l'avesse ritenuta dal detto dì 17 Novembre 1792. al 31. Agosto 1800. E nel terzo finalmente, che avesse proseguito in questa Amministrazione fino a tutto Agosto 1803., giacchè era disputa tra le Parti a quale delle tre epoche dovesse considerarsi cessata questa Amministrazione.

Il sig. Torracchi soddisfece alla commissione ingiuntagli dal Magistrato, e rimettendo negli atti la sua Relazione, ed operazione numerica la corredò di sette Dimostrazioni contenente quelle partite, che erano in contestazione tra le Parti, onde il Magistrato decidesse sopra di esse, e sopra ciascuna di esse quello che fosse stato di ragione.

In fatti avanti il Magistrato si elevarono altrettante dispute quante erano le partite lasciate in sospeso dal Perito giudiciale. E senza recedere nissuno dei Litiganti dal sostenere quello, che avevano sostenuto, avanti il Perito sopra l'epoca precisa della cessazione della controversa Amministrazione.

Il Magistrato omologò la Relazione del sig. Torracchi, fissò la durata dell'Amministrazione dal 17. Novembre 1792. al 31. Agosto 1800., et adottando in parte, ed in parte escludendo alcune delle partite lasciate dal Perito Giudiciale sospese dichiarò essere il Dott. Andrea Luigi Panfi ri-

masto creditore liquido delle somme di L. 2730. e condannò l' Eredità jacente Scrilli, ed il sig. Lorenzo Bernardini come figlio, ed Erede del sig. Giovacchino Bernardini mallevador solidale al pagamento di dette somme unitamente ai frutti dal dì 25. Novembre 1803. fino all'effettivo pagamento alla ragione del 5. per 100., all' Anno, con più le spese con detta Sentenza tassate.

Da questa Sentenza interposero appello tanto il Curatore dell' Eredità jacente Scrilli, che il sig. Lorenzo Bernardini domandandone la revoca in tutte le parti; E domandando in riparazione la condanna dell'Erede del sig. Dott. Panfi, e suo cessionario a pagare all' Eredità jacente Scrilli L. 5674. 4. 2. più i frutti, e le spese.

E viceversa il sig. Cammillo Servi cessionario suddetto dopo avere aderito all'appello come sopra interposto dal Curatore, e detto sig. Bernardini insisteva per la piena conferma di detta Sentenza nelle parti favorevoli; E domandava inoltre di essere dichiarato Creditore oltre le somme canonizzate da detta Sentenza, anco della somma di L. 2927. 18. 4. a quanto ammontano le partite dalla Sentenza appellata portate a suo carico.

In questo stato di cose la Rota col Decreto del 17. Settembre 1829. ordinò, che per parte dell'Erede Panfi si depositassero diverse ricevute esibite con precedente scrittura del dì 16. di detto mese, e richiamò il Perito sig. Torracchi ad alcuni schiarimenti dietro le nuove Istruzioni, che la Ruota si propose di dargli.

Dopo di che con Sentenza del dì 8. Febbrajo 1831. fù dalla Rota confermata la Sentenza del Magistrato Supremo del dì 21. Maggio 1828. in tutte le altre partite, ma fù revocata quanto alla partita di L. 6000. c. 9. 8. dal Torracchi lasciata sospesa, e portata nella sua nota annessa alla Perizia segnata di lettera *D.* relativa questa somma ad altrettante sovvenzioni alimentarie dal sig. Dott. Panfi fatte al sig. Scrilli pendente la sottoposizione oltre, ed in aumento delle prestazioni tassate al sottoposto coi diversi Decreti del Magistrato.

Da questa Sentenza Ruotale ricorse avanti il Supremo Consiglio, il quale in questi termini decise.

Motivi

Attesochè i Libri saldi comprensivi delle partite di dare, ed avere relativamente all'Amministrazione del Patrimonio del premancato signor Leopoldo Scrilli, tenuta dal già signor Dottor Luigi Andrea Panfi suo Curatore, e dal Fattore sig. Luigi Calosi offrivano nella loro materialità il resultato chiarissimo, da cui appariva, che a favore del detto sig. Dott. Panfi, e in di Lui avere erano ad Esso abbuonabili L. 6000. 6. 8. im-

portare di alimenti al detto sig. Leopoldo Scrilli somministrati perdurante la di Lui sottoposizione da detto Curatore sig. Dott. Panfi, e delle quali viene nel presente Giudizio reclamato l'abbuono dal signor Cammillo Servi come cessionario del sig. Dottor Alessandro Panfi figlio, ed erede del sopradetto Dott. Andrea Luigi Panfi.

Attesochè intanto è stata a detti Libri saldi contrastata la loro efficacia giuridica, in quanto che le partite relative alla somministrazione di detti alimenti non vedonsi accompagnate dall' opportuno corredo delle ricevute a tali somministrazioni, ne tampoco a detti Libri saldi vedesi apposta la firma delle parti interessate, che ne dimostri la loro approvazione, in conseguenza di che non esiste la prova diretta della verità, e sussistenza delle partite medesime. 1

Attesochè non per questo dovevasi delle dette partite dichiarare immediatamente la loro insussistenza, mentre è regola non controversa, che allora quando la verità di un fatto qualunque non può accertarsi col mezzo di una prova diretta che venga a mancare, può per altro a questa prova diretta in modo equivalente supplirsi ovunque il complesso, e il combinato rapporto delle congetture, presunzioni, e riscontri persuadono la verità del fatto medesimo, che è quanto dire ovunque esista una prova anche indiretta, che sebbene formata dalle congetture, presunzioni, e riscontri, non hà per altro efficacia minore di quella che alla prova diretta suole attribuirsi. 2

Attesochè molti, e validissimi erano nel concreto del caso i riscontri, che persuadevano la necessità di deferire ai detti Libri saldi anche a riguardo delle partite relative alle somministrazioni alimentarie fatte al sig. Leopoldo Scrilli, e sua Famiglia, fra i quali in primo luogo meritava attenzione il vedere, che sull'appoggio di detti Libri era stato ora mai reso conto della tenuta amministrazione di un Podere situato nelle pianure di Brozzi dall'Agente sig. Luigi Calosi, a cui la detta Amministrazione era stata affidata, e da cui erano state pure fatte le dette somministrazioni, mentre da ciò ne resultava la conseguenza, che il sig. Leopoldo Scrilli venne per necessaria conseguenza ad approvare i detti Libri saldi, e loro contenuto, che costituì l'elemento del ricevuto, ed approvato rendimento di conti, e che perciò oggi a mal tempo non era permesso al di Lui rappresentante di potere impugnare dietro il disposto del Testo notissimo nella Legge *cum a matre*. 3

Attesochè del detto seguito rendimento di Conti emergevano dalle resultanze degli atti più luminose riprove, conforme accertarono le lettere scritte fino dall'anno 1803. dal detto sig. Leopoldo Scrilli, il quale eccitava il detto Rendimento di Conti con fervide, e reiterate premure, il di lui continuato, e non interrotto silenzio, da cui poteva legittimamente argomentarsi, che il detto Rendimento di Conti era stato uniformemente ai

suoi desiderj effettuato, una Lettera scritta dall'Agente sig. Luigi Calosi, il
4 quale dichiarava essere accaduto il prenotato rendimento di Conti con essere stati nell' occasione di esso rilasciati i detti Libri saldi.

Attesochè in secondo luogo rimaneva sempre più assicurata la verità delle partite in detti Libri esistenti delle dette somministrazioni alimentarie contenute in detti Libri saldi, sempre che era certo in fatto, che di detti Libri saldi fù pure riconosciuta dalle due precedenti Sentenze in questo Giudizio emanate, e in questo rapporto totalmente conformi la verità a riguardo di altre partite aventi una diversa provenienza comunque non giustificate mediante il corredo delle relative ricevute, dal che poteva, e doveva legittimamente inferirsi, che vere pure ugualmente dovessero reputarsi le contrastate partite delle somministrazioni anzidette dietro la rego-
5 la, della quale fà fede *De Luc. Credito Disc.* 68. *N.* 21.

Attesochè in terzo luogo altro riscontro di verità rapporto a detti Libri saldi scaturiva dalla circostanza, che i medesimi erano stati scritti coerentemente alle resultanze degli atti, dal signor Giuseppe Torrini, che è quanto dire da una persona di piena fiducia del signor Leopoldo Scrilli, come rilevasi dalle Lettere di questo esistenti in Processo, colle quali il detto signor Torrini viene invitato a formare gli opportuni elementi per il rendimento dei Conti, non essendo verisimile, che il detto signor Torrini abusando della fiducia del suo committente signor Leopoldo Scrilli notasse a pregiudizio di questo partite di somma assai rilevante, qualora di fatto non fossero esistiti titoli proporzionati, che ne
6 persuadessero la verità.

Attesochè in quarto luogo all' effetto di convalidare la verità delle partite in disputa contenute nei detti Libri saldi concorreva la circostanza della verisimiglianza dalla quale erano esse mirabilmente accompagnate essendo sommamente verisimile, che l'Agente Luigi Calosi, il quale riteneva l'Amministrazione del Podere di Brozzi, che costituiva la parte maggiore del Patrimonio del sig. Leopoldo Scrilli facessero a questo di mano in mano delle somministrazioni coi frutti del Fondo amministrato, onde con tal mezzo potesse tanto esso, che la sua famiglia provvedere ad una più comoda sussistenza alla quale non era sufficiente la somma mensuale di L. 84., che dal Magistrato era stata in detta somma tassata, e che dal Magistrato medesimo fù in progresso riconosciuta insufficiente, conforme resulta da diversi Decreti successivamente emanati, coi quali il Curatore del detto sig. Leopoldo Scrilli fù autorizzato di dare al medesi-
7 mo più volte delle somme al di là di quella come sopra tassata in L. 84. al mese. E questa verisimiglianza doveva per le regole di ragione tener luogo di verità, come le tante volte sono state ritenute per vere le partite portate in suo avere da un' Amministratore, solo perchè si fossero
8 ravvisate verosimili, abbenchè non munite della correlativa giustificazione.

Rot. Rom. cor. Ansald. Dec. 68. N. 26. et in Romana fructum loco damnorum, et interes 16. Februarj cor. Amadeo §. 5.

Attesochè in quinto luogo a persuadere la verità delle sopradette somministrazioni alimentarie concorreva il fatto medesimo del sig. Leopoldo Scrilli, il quale consapevole di ciò, che in questo rapporto era avvenuto, concordò in genere l'esistenza delle dette somministrazioni, portando a carico del sig. Giovacchino Bernardini il rimborso delle medesime a favore del sig. Dottor Andrea Luigi Panfi, come apparisce dalla privata scritta di Convenzioni del dì 25. Novembre 1803., nella quale all' Art. 5. si legge quanto appresso cioè : « Che detto sig. « deva accollarsi, conforme si accollò, ed accolla la sodisfazione di « tutti i debiti, che detto sig. Leopoldo hà, e tiene con detto signor « Dott. Panfi niuno escluso, ne eccettuato, tanto resultante da sommi- « nistrazioni, e sovvenzioni fatte al medesimo, sua moglie, e famiglia « in ogni tempo, e per ogni causa, niuna esclusa, ne eccèttuata. » 9

Attesochè il complesso delle sopradette congetture, che per la loro imponenza doveva considerarsi sufficiente a dimostrare la giustizia dell' abbuono, che reclamavasi per parte del sig. Cammillo Servi, come Cessionario del sig. Dottor Panfi, acquistava poi una forza anche maggiore dirimpetto alla duplice circostanza. 1. Che le somministrazioni, delle quali si tratta non furono fatte direttamente per mano di detto sig. Dottor Andrea Luigi Panfi nel qual caso come al medesimo, così al Cessionario sig. Cammillo Servi sarebbesi forse con plauso potuto rimproverare di non essersi procurata una prova diretta delle ridette somministrazioni alimentarie, ma furono invece fatte per mano dell'Agente sig. Luigi Calosi, riconosciute già dal sig. Leopoldo Scrilli come Amministratore del Podere di Brozzi, e come tale richiamato direttamente al correlativo rendimento di Conti. 2. E che trattandosi di somministrazioni fatte da un semplice Agente di un Podere al Padrone del medesimo a poco alla volta, e in tempi separati, e distinti non era, ne facilmente poteva praticarsi il sistema di esigere, e molto meno di ottenere le correlative ricevute. 10

Attesochè finalmente qualunque volta era dimostrato, che il signor Leopoldo Scrilli ottenne direttamente dall'Agente Calosi il richiesto rendimento dei Conti, che un tal rendimento fù fatto all'appoggio di controversi Libri saldi, e che tra le partite in quelli contenute figuravano per quelle che riguardavano le somministrazioni fatte al detto sig. Leopoldo Scrilli, rifugge il pensiero di doversi negare al sig. Dott. Panfi, e suo Cessionario il rimborso, ossia l'abbuono di tali somministrazioni con danno evidente di questo, e colla più ingiusta, e indebita locupletazione del Patrimonio Scrilli amministrato, richiamando ad esame, ed a nuove ispezioni un rendimento di Conti di già terminato, e contro di cui giammai

fino a che visse il nominato signor Leopoldo Scrilli fù per parte di questo eccitato reclamo di sorte veruna.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Cammillo Servi, come Cessionario del sig. Dott. Alersandro Panfi, e male giudicato dalla Sentenza della Ruota Civile di Firenze in data del dì 8. Febbrajo 1831.

E quella revocando in riparazione dichiara essersi dovuta, e doversi abbuonare al fù sig. Dottor Andrea Luigi Panfi stato Curatore del fù sig. Leopoldo Scrilli anco la partita delle L. 6000. 9. 8. *eccesso delle somministrazioni fatte dal Curatore al predetto sig. Leopoldo Scrilli nella pendenza della sua sottoposizione, oltre la tassazione fattane dal già Magistrato dei Pupilli, e di che nella nota segnata di Lettera* D. *annessa alla dimostrazione, e perizia del Perito Calcolatore sig. Benedetto Torracchi, et al ridetto sig. Dottor Panfi abbuonata dalla precedente Sentenza del Magistrato del dì* 27. *Maggio* 1828.

E conseguentemente conferma anco in questa parte la predetta Sentenza del Magistrato Supremo, che dovrà eseguirsi secondo la sua forma e tenore. E condanna l'Eredità jacente di Leopoldo Scrilli, e il signor Lorenzo Bernardini solidalmente nella metà delle spese del passato, ed in quelle del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Sigg.

Gio. Batista Brocchi *Presidente.*
Cav. Luigi Matteucci, Luigi Matani *Relatore.*
Cosimo Silvestri *Cons.*, e Vinc. Bani *Aud. di Ruota surrogato.*

DECISIONE LXII.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Praetens. Nullitatis Sententiae diei 13. Junii 1831.

In Causa Lami ne Pieroni E Franco

Proc. Mess. Gio Batista Lombardi Proc. Mess. Fabio Pieraccini

Argomento

La Sentenza non può essere attaccata di nullità tuttochè emanata sia in un Giudizio, in cui sia stata prodotta una Copia di un Documento non perfettamente conforme all' Originale, giacchè la Legge appresta altri rimedj per attaccare la cosa giudicata.

Sommario

1. *La produzione delle copie autentiche di un Documento, è regolare, nè si oppone alla medesima il Regolamento di Procedura.*

2. *Quando la questione riguarda la non perfetta consonanza della Copia autentica coll' Originale di un Documento per arguirne la data non certa, non possono prendersi in esame, per dichiarare la nullità delle Sentenze passate, nuovi Documenti.*

Storia della Causa

Nel Gindizio di Graduatoria dei Creditori di Lorenzo Pieroni per la distribuzione del prezzo di alcuni suoi beni, presentato in atti il progetto di Graduatoria dei Creditori stessi, nel quale trovavansi collocati i sigg. Paladini NN. e Franco col benefizio della separazione dei beni, dopo essere state fatte alcune opposizioni alla collocazione di essi, fu proferita negli 11. Maggio 1829. la Sentenza di Graduatoria dal Tribunal di Livorno, la quale accordò per la sola anteriorità della loro ipoteca iscritta il terzo grado a detto Franco, dopo aver concesso il secondo al detto sig. Paladini ne NN. ex juribus della signor Anna Bartoli, già Moglie di Michel'Angiolo Pieroni, e con le ragioni dotali alla medesima appartenenti all'epoca del 1750.

Del tutto trascurata in questa Sentenza la sig. Lami, sebbene avesse fatto istanza per la di lei privilegiata collocazione sopra qualunque Creditore comparso nel Giudizio, appellò dalla Sentenza stessa contro detti Franco, e Paladini NN. avanti la Regia Ruota di Pisa, e presso di questa principalmente, e sostanzialmente sostenne, che non poteva esser vinta per i privilegii, che assistevano il di lei credito dotale, e per le eccezioni, che dava ai titoli di Credito de' suoi Avversarii, ed alle eccezioni prese per essi, se non venivano eglino graduati come Creditori di Michel'Angiolo Pieroni aventi diritto al privilegio della separazione de' suoi beni.

Fu per questo, che sulle fatte istanze dai sigg. Franco, e Paladini NN. per la conferma del grado terzo ottenuto, con la dichiarazione di doverne godere col privilegio della separazione suddetta, venne la Sentenza Ruotale ne 7. Settembre 1830. ed aderì pienamente alle istanze medesime.

Per la difformità tra questa Sentenza, e quella del Tribunal di Livorno appellò la detta sig. Lami dalla suddetta Sentenza Ruotale avanti il Supremo Consiglio, dal quale fu pronunziato nei termini seguenti.

Motivi

Attesochè la nullità, che si allegava dai Difensori della Lami, come la conseguenza di essere stata prodotta dai sigg. Franco in copia autentica la privata scritta cambiaria del 13. Settembre 1787. anzichè nel suo originale, non aveva alcun valido fondamento nelle disposizioni del Regolamento di Procedura, il quale non si oppone ad un tal sistema, specialmente quando il Reo convenuto non abbia richiesto la produzione dell'originale, lo che nel caso attuale avvenne solo nell'ultimo stadio
1 della Causa, onde i sigg. Franco non mancorono di sodisfarsi.

Attesochè la disputa elevata nel presente stadio sopra la non perfetta consonanza della copia autentica coll' originale della suddetta scritta, specialmente colla veduta di arguirne la mancanza di data certa non poteva prendersi in esame, come capace di portare alla nullità delle passate Sentenze, poichè nel supposto della reiudicata i nuovi allegati, che possono alterare i documenti una volta prodotti danno luogo ad altri ri-
2 medii espressamente indicati dalle Leggi, le quali perciò vengono ad escludere implicitamente il preteso rimedio di nullità.

Ed in quanto all' appellabilità della Sentenza Ruotale per il capo della ingiustizia.

Attesochè la Sentenza stessa conteneva dichiarazione, colla quale si concedeva ai due Creditori rimasti in Giudizio contro la Lami ne Pieroni il benefizio della separazione dei beni.

Attesochè la Sentenza di prima istanza non conteneva letteralmente

questa dichiarazione, e nemmeno poteva dirsi o riguardarsi come pienamente provato, che la contenesse implicitamente.

Attesochè dai motivi della Sentenza Ruotale chiaramente appariva, che i giudici, che l'avevano emanata, lungi dall'aver visto nella Sentenza della prima Istanza la comprensione del benefizio della separazione, aveano ritenuto, che sopra di quella non fosse stato pronunziato, ond'essi avevano proceduto ad una tal dichiarazione, *tamquam in prima*.

Attesochè l'importanza di questa dichiarazione, onde in sussidio concedevasi ai sigg. Franco il benefizio della separazione dei beni non poteva esser dubbiosa, come quella, che loro avrebbe assicurato la prelazione al confronto della Lami ne Pieroni, anche quando la cronologica serie dei gradi fissata dal Giudice di Prima Istanza fosse stata erronea, come si pretendeva dalla detta Lami, con qualche almeno apparente indizio di ragionevolezza, mentre l'originale scritta del 1787. non pareva del tutto conforme alla copia autentica sopra cui aveano ragionato i Giudici di Prima istanza, e segnatamente riguardo all'annotazione, che si trovava in questa, e non in quella, che la privata scritta, di cui sopra fosse stata registrata nel 1805. all'occasione dell'imposizione del tre per mille.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello per nullità interposto con scrittura de' 28. Aprile 1834. dalla sig. Maddalena Lami ne Pieroni contro la Sentenza della R. Ruota di Pisa del 17. Settembre 1830. dice non esser costato, nè costare delle cause della dedotta nullità; rigetta perciò in questa parte il detto appello; E procedendo alle opportune dichiarazioni sull'appello per ingiustizia dalla surriferita Sentenza con Scrittura de' 29. Settembre 1830. interposto dalla surriferita signora Lami ne Pieroni, dichiara il medesimo ammissibile tassativamente alla parte della detta Sentenza Ruotale dei 7. Settembre 1830. nella quale si dispone « ivi » Con dichiarazione in quant'occorra, che i sigg. « Paladini NN. e Franco suddetti debbano godere dei gradi stati lo- « ro respettivamente assegnati con il privilegio loro competente della « separazione del Patrimonio appartenente al fù sig. Michel'Angiolo « Pieroni, e da essi invocata, come in Atti » spese del presente Giudizio incidentale, attesa la mutua vittoria, compensate.

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Gio. Batta. Brocchi *Presidente*.
Cav. Luigi Matteucci *Relat.* Luigi Matani
Cosimo Silvestri, e Baldassarre Bartalini *Consiglieri* .

DECISIONE LXIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetens. Fruct. diei 3. Januarj 1831.

IN CAUSA DU-MESNIL E NICCOLI

Proc. Mess. Andrea Cordelli — Proc. Mess. Lodovico Gargiolli

Argomento

Il Portatore della Cambiale, che alla scadenza intraprende gli Atti esecutivi, e procede al Gravamento, non ha diritto ai frutti, ma solamente al supplemento di quel tanto, che, venduto il pegno gravato, mancasse all' intero pagamento del Capitale.

Sommario

1. *Il Credito risultante da un biglietto all' Ordine è di sua natura infruttifero, nè divien tale se non per mezzo del Protesto levato alla Scadenza.*

2. 3. *Il Portatore d'una Cambiale, che alla scadenza procede agli atti esecutivi per il solo Capitale in quella espresso, non ha altro diritto contro il Debitore che di farlo supplire a quanto mancasse nel valore del pegno gravato per compimento del capitale, e spese soltanto.*

Storia della Causa

Con Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze del dì 24. Agosto 1830. venne dichiarato il sig. Marchese Du-Mesnil debitore del sig. Antonio Niccoli di fior. 955. 23. cent. ammontare del Pagherò del 27. Febbraio 1801. venne assoluto dai frutti, nei quali era stato condannato con la preventiva Sentenza del Magistrato Supremo del dì 2. Aprile 1830. e compensate furono le spese di ambedue i Giudizj.

Da questa Sentenza interpose appello il sig. Antonio Niccoli, sostenendo esserli dovuti i frutti dal 27. Febbraio 1801. epoca della scadenza del Pagherò in questione, fino all' effettivo pagamento come pure le spese tutte degli atti.

E dopo i diversi rilievi fatti da ambo le parti, il Supremo Consiglio pronunziò nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè rimasto escluso per la conformità delle Sentenze l'Esame della sussistenza del Credito reclamato per parte del sig. Niccoli, come cessionario del sig. Baldi, in ordine alla gira del dì 21. Febbraio 1815. e ridotta la questione ai soli frutti pretesi dal dì della scadenza del Biglietto all'ordine, soscritto dal sig. Marchese Du-Mesnill in data del 27. Febbraio 1801. rimane questa subordinata alla prova dell'Estremo della mora del debitore, giacchè non è dubbio essere il credito di sua natura infruttifero, nè a renderlo tale è stato mai levato il Protesto della Cambiale, o Biglietto. 1

Attesochè stando in fatti essersi alla scadenza, proceduto, dal portatore della Cambiale, agli atti esecutivi per il solo capitale ivi espresso, e per questo unicamente essere stato fatto il Gravamento su i mobili del Debitore asportati al Pubblico Depositario, non può di ragione esser luogo a dubitarsi, che al Debitore medesimo niun' altra obbligazione restasse, che quella di supplire a quanto mancasse nel valor del pegno gravato per compimento del Capitale, e spese, che ne formavano l'unico subietto. 2

Attesochè se nell'avvenuto caso dell' oberazione del Pubblico Depositario, e conseguente perdita del pegno, ha potuto credersi sempre viva l'obbligazione del Debitore gravato, tanto più strana, e incivile doveva apprendersene l' estensione ai frutti non convenuti, nè domandati, in quanto che lungi dall' essersi voluto allora costituire in mora il Debitore, colla necessaria interpellazione, costa all' incontro essere stata contro di lui presa iscrizione dal Creditore per il solo Capitale, e spese predette.

Attesochè in questi termini rendevasi manifestamente ingiusta la pretensione del Giratario Niccoli, ai frutti non mai domandati nè protestati dal suo cedente, o girante, onde rigettata coll' appellata Sentenza questa ingiusta pretensione, e ristretto com' era di giustizia il corso di detti frutti dal dì della chiamata in Giudizio del Debitore, non poteva considerarsi esente da temerità l'interposto appello. 3

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Antonio Niccoli dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze il dì 24. Agosto 1830. e perciò quella conferma in tutte le sue parti, ed

il medesimo condanna a favore del signor Marchese Giovanni Du Mesnil nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.
Così deciso dagl'Illmi. Signori
Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente.*
Francesco Gilles *Rel.*, Gio. Batista Brocchi
Cav. Luigi Matteucci, e Cosimo Silvestri *Consiglieri.*

DECISIONE LXIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Valid. Appellat. diei 8. Iunii 1831.

In Causa Antonj e Caraficlia

Proc. Mess. Giuseppe Giusti — Proc. Mess. Pietro Parigi

Argomento

L'appello non può éssere dichiarato deserto, quando in tempo opportuno è stato dall'appellante sodisfatto alle formalità dalla Procedura richieste.

L'appello che si interpone da un Decreto interlocutorio, ma avente forza di definitivo, non va soggetto al disposto dell'Art. 729. del Regolamento di Procedura Civile.

L'appello, a forma di quanto prescrive l'Art. 740. del Regolamento di Procedura, deve essere notificato alla persona, o allà casa dell'appellato.

L'appellato che deduce principalmente la nullità, ed irregolarità dell'atto d'appello per la mancanza della contemporanea deduzione dei motivi, e secondariamente per la viziosa notificazione del medesimo atto d'appello viene a far conoscere che questa sua subalterna deduzione non l'affacciava come mezzo di nullità pregiudiciale, dal di cui fatto debbono ritenersi sanati i vizi della notificazione medesima.

Sommario

1. 2. 3. *Quando risulta dagli atti, che in tempo debito è stato adempiuto alle formalità richieste dalla Procedura cessa ogni fondamento per dichiarare deserto l'appello.*

4. *Quando la Sentenza di prima Istanza decide l'unico, e prin-*

cipale soggetto della disputa deve considerarsi come assolutamente definitiva.

5. *I mezzi d'appello sono riservati ai gravami da dedursi nel congruo termine.*

6. *Quando l'appellato pretende, che l'appello sia nullo per la non allegazione dei motivi del medesimo, e secondariamente per difetto di notificazione s'intendono sanati i vizj della notificazione.*

7. *La condanna nelle spese non ha luogo fra gli Ascendenti, e discendenti, e tra' Collaterali fino al terzo grado civile inclusive, eccettuate le sole cause d'alimenti.*

8. 9. *In materia d'eccezioni che sono sempre di stretto Gius non è lecito argomentare neppure per analogia.*

Storia della Causa

Dal Tribunale di prima Istanza di Pisa con Decreto del dì 31. Agosto 1826. fu dichiarato costare dell'identità di un Vezzo di Perle stato consegnato dal sig. Marc'Ansano Antonj alla di lui figlia Maria Anna all'occasione del suo Matrimonio con Giovanni Carafiglia dell'importare del quale la precedente Sentenza della Ruota di Pisa del dì 9. Marzo 1825., che aveva dichiarato il credito dei Coniugi Carafiglia contro l'Antonj per dependenza della Dote da questi costituita all'apoca di Sponsali del 20. Febbraio 1803. confermando la precedente Sentenza del Tribunale di prima Istanza della detta Città, aveva ordinato il defalco dalla detta Dote, a condizione, che per parte della Maria Anna Antonj si fosse nel termine di giorni otto dal dì della notificazione della Sentenza giurato nelle forme, che il detto Vezzo era quello da essa ricevuto nell'enunciata occasione del suo Matrimonio.

Interpose appello da questo Decreto l'Antonj, come aveva fatto dalla Sentenza definitiva del Tribunale di prima Istanza di Pisa, che aveva dichiarato il credito a favore della di lui Figlia, e respettivo suo Marito, e quello proseguì avanti la Ruota di Pisa.

Ma siccome, nè nell'atto di appello, nè in quello di prosecuzione aveva l'appellante dedotti i motivi del medesimo, così i coniugi Carafiglia nel presupposto, che fosse questo un Decreto interlocutorio, fecero istanza perchè l'appello medesimo fosse dichiarato nullo, ed irregolare ai termini dell'Art. 729. del vegliante Regolamento di Procedura.

La Ruota predetta colla Sentenza del 23. Gennaio 1827. accolse tale istanza nel doppio rapporto della Irregolarità, e nullità dell'appello medesimo.

Appoggiò queste sue dichiarazioni al difetto dei motivi nell'atto di appello, considerando il Decreto appellato come meramente interlocutorio, ed alla circostanza, che quest'appello medesimo non era stato notificato nè alle persone, nè alla casa degli appellati coniugi Carafiglia.

Da questa Sentenza interpose appello il succumbente avanti il Supremo Consiglio, il quale scese nell'appresso pronunzia per i seguenti.

Motivi

Attesochè accertata dagli atti, ed in special modo dalla Scrittura ésibita per parte di Ansano Antonj sotto dì 10. Marzo 1827., che in tempo debito era stato da esso sodisfatto alle formalità dalla Procedura prescritte della deduzione degli atti, cessasse affatto ogni fondamento della deserzione d'appello, che avevano richiesta contro gli appellanti i coniu-
1 gi Carafiglia.

Attesochè molto meno sussussisteva l'obiettata inefficacia, ed irregolarità dell'appello medesimo, non solo perchè, dovendo considerarsi come definitiva la Sentenza appellata, la quale annullando l'appello interposto dalla precedente Sentenza del Tribunal di prima Istanza di Pisa, niente altro a se riservava a decidere sulle contestazioni ch'eransi tra le parti contendenti elevate, non poteva applicarsi a questo appello i termini della detta irregolarità, ed inefficace, ma invece quelli della deserzione,
2 la di cui esclusione per gli avvertiti rilievi era stata giustificata; Quanto ancora perchè in qualunqne evento allorquando con la deduzione dei gravami erasi supplito a quel difetto di motivi, che rimproveravasi a questo atto di appello prima che questo difetto stesso fosse stato rimproverato giudicialmente all'appellante, tanto bastava perchè le conseguenze di questa irregolarità, ed inefficacia, ove anche si trattasse di Sentenza meramente interlocutoria non definitiva, cessar dovessero per le massime in tal proposito in varie ricorrenze adottate da questo Supremo Consiglio, e
3 segnatamente nella sua *Decisione in Causa Piccini, e Poggiali del 2. Giugno* 1826.

Attesochè giustificato dopo questi rilievi che l'appello interposto da Marc'Ansano Antonj era atto sotto ogni rapporto ad eccitar la giurisdizione di questo Supremo Consiglio a conoscer della giustizia, o ingiustizia della Sentenza appellata, ossia del merito di questa Sentenza medesima, che tutto consisteva nel determinare, se sussistesse, o nò la inattendibilità che con quella era stata sanzionata del precedente appello dalla Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Pisa del 13. Agosto 1826., era in primo luogo osservabile, che quando questa ultima Sentenza nel determinare l'identità del *Vezzo* in questione aveva risoluto l'unico, e principale soggetto della disputa al suo esame sottoposta, o per lo meno un'articolo sostanziale della causa principale, poichè dopo la determinazione della Dote dichiarata a favore della figlia del detto Marc'Ansano Antonj con due conformi Sentenze, nient'altro, o poco più restava a risolversi oltre l'imputazione di questo Vezzo nella Dote medesima, non poteva non ap-

prendersi nell'istante, che la Sentenza, che di questa identità avea pro-
nunziato dovesse considerarsi come assolutamente definitiva *Scacc. de* 4
Sentent. et rejud. Gloss. 14. *quaest.* 4. *N.* 1. *Ridolphin. prax. jud. part.*
3. *Cap.* 1. *N.* 47. *Decis. del Supremo Cons. in Causa Balsimelli, e*
Marsili del 23. *Agosto* 1824. *e del* 17. *Dicembre* 1824. *in Causa Pe-*
scetti NN. e Bandini.

Attesochè ciò posto male a proposito contro l'appello da questa
Sentenza interposto deducevasi il difetto della non contemporanea allega-
zione dei motivi, d'onde desumer pretendevasi la di lui inefficacia,
come nelle già allegate Decisioni veniva osservato, mentre ciò che fosse
di questo difetto, e quando fosse per le già fatte osservazioni in buon tem-
po dedotto contro le Sentenze meramente interlocutorie non definitive
nulla rilevar poteva dirimpetto a quelle Sentenze definitive, di fronte alle
quali i mezzi di appello son riservati alla successiva Scrittura di gravami,
che per la nostra Procedura nel suo congruo termine devon dedursi. 5

Attesochè dopo riconosciuta la insussistenza dell'inefficacia di que-
sto appello, non potevan di esso paralizzarsi gli effetti per la viziosa no-
notificazione, che n'era stata fatta a quel Procuratore dell'appellato, che
lo rappresentava nella prima istanza, piuttostochè alla persona, o alla
casa dell'appellato medesimo, come espressamente viene ordinato dall'Art.
740. del Regolamento di Procedura; Imperocchè comunque questo di-
fetto potesse astrattamente considerarsi sufficiente per indurre la irregola-
rità di questa notificazione, e conseguentemente dell'appello medesimo, non
poteva però rilevare nel concreto del caso, in cui per parte dell'appel-
lato essendosi dedotta la di lui nullità, ed irregolarità principalmente per
la non contemporanea allegazione dei motivi, e secondariamente per l'e-
nunciata viziosa notificazione, i di lei difetti doveano necessariamente con-
siderarsi sanati per il fatto dell'appellato medesimo, il quale nell'ordine,
con cui avea spiegate le sue idee eccitando la Ruota di Pisa ad assumer
preventiva cognizione di quelle ragioni, che desumeva dalla mancanza
dei motivi nell'atto d'appello, veniva ad ammetter conseguentemente,
che le altre ragioni subalternamente spiegate sopra i vizii della di lui no-
tificazione, dovessero ravvisarsi come una perfuntoria, e suppervacanea
deduzione, e non come un mezzo di nullità pregiudiciale, il quale avreb-
be assolutamente impedito quell'esame preventivo, ch'erasi espressamente
voluto, e che invece avrebbe dovuto esser subalterno, se avesse di fatto
creduto l'appellato d'insister principalmente in quella irregolarità, o per
meglio dire nullità dell'appello, che resultava dalla di lui diffettosa no- 6
tificazione.

Attesochè la stretta congiunzione del sangue, che legava fra di loro
le parti contendenti doveva escluder fra di loro la condanna delle spese,
malgrado la diversa opinione del passato decidente, poiche comunque la

causa della Dote sia sotto certi rapporti parificabile a quella degli alimenti, pur non ostante quanto per le disposizioni dell' Art. 608. §. 1. del Regolamento di Procedura dovea di regola assolversi da tutte le spese nelle Cause tra gli ascendenti, e discendenti, e tra i collaterali fino al terzo grado civile inclusive, eccettuate le sole cause degli alimenti; per la ra-
7 gione, che *exceptio firmat regulam in non exceptis*, e che in materia
di eccezioni, che son sempre di stretto gius non è lecito di argomen-
tare neppure per analogia. *Recent. part.* 1. *Dec.* 51. *N.* 10. *et part*, 6.
8 *Dec.* 24. *N.* 1., 3. non poteva esser dato di estendere questa eccezione, oltre il caso in quella espressamente contemplato per non violare quella limitazione, ch' erasi in tal modo voluta circoscrivere, onde resecar notabilmente le liti fra le persone così strettamente congiunte tra
9 loro.

Per questi Motivi

Dichiara valido, ed efficace l' appello interposto con Scrittura del dì 29. Gennaio 1827. per parte dell' ora defunto Marc' Ansano Antonj dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa del 3. Gennaio detto proferita a favore di Giovanni, e Maria Coniugi Carafiglia; Dichiara pure non esser costato ne costare della deserzione dell' appello medesimo, e previe dette dichiarazioni dice bene appellato per parte del medesimo Antonj dalla detta Sentenza, e respettivamente mal giudicato dalla medesima, e perciò quella revocando dichiara valido egualmente, ed efficace l' altro appello da detto Antonj stato interposto li 27. Settembre 1826. dall' altra Sentenza del Tribunale di prima istanza di Pisa del 31. Agosto dell' anno suddetto, e doversi in conseguenza procedere oltre sul detto appello nei modi, e forme di ragione; Spese, atteso il vincolo del sangue, compensate.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Gio. Batta. Brocchi *Presidente.*
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Relatore Cons.*

DECISIONE LXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetens. Nullit. Senten. diei 23. Maii 1831.

In Causa Pampaloni e Luchi

Proc. Mess. Guido Biadaioli — Proc. Mess. Giuseppe Querci

Argomento

La Sentenza Ruotale, che dichiara l' appellante Negoziante, viene a dichiarare ancora, che egli è soggetto alla Giurisdizione del Tribunale di Commercio, perciò ne viene ancora a dichiarare la competenza.

Sommario

1. 2. 4. *Quando il Tribunale d' appello considera, che l' appellante è un notorio Negoziante, e come tale sottoposto alla giuridizione Commerciale, rende ragione sulla competenza del Tribunale di Commercio.*

3. *Può il Supremo Consiglio prendere esame della nullità di due conformi Sentenze, quando la nullità deriva manifestamente dalla disposizione della Legge.*

5. *Quando coll' atto di appello si domanda la nullità della Sentenza del Tribunal di Commercio, e la dichiarazione, che non potevasi da questo rilasciare l' arresto personale la Ruota è competente ancor che il merito non passi lire 200.*

Motivi

Attesochè dal tenore della Sentenza del Tribunale di Commercio del 22. Ottobre 1830. resulta che all' udienza del detto Tribunale il Procuratore del sig. Antonio Luchi dedusse a sua difesa l' incompetenza del Tribunale per il fondamento espresso nelle narrative della detta Sentenza che i titoli, cioè di debito del sig. Luchi, per i quali agiva il sig. Pampaloni « ivi » non dovevano ravvisarsi per operazioni commerciali, ma « per mere obbligazioni civili. »

Attesochè è certo, che a questa eccezione di declinatoria fu fatto diritto dal Tribunale di Commercio con la prefata Sentenza, mentre in essa si legge « ivi » Previa la riunione dell' incidente al merito della presente « Causa si dichiara competente. »

Attesochè l'appello dal sig. Luchi interposto avanti la Regia Ruota Civile di Firenze rimproverò alla Sentenza del Tribunale di Commercio l'ingiustizia della dichiarazione della propria competenza in essa contenuta, ripetendo, che i titoli del suo debito erano semplici obbligazioni civili, e soggiungendo inoltre, che non poteva in ogni evento pronunziarsi l'arresto personale per non esser' egli rivestito della qualità di Commerciante, ciò resultando, tanto dall'atto di prosecuzione di appello, quanto dalla Scrittura di deduzione di gravami esibiti dallo stesso sig. Luchi.

Attesochè da tali circostanze ne deriva, che pronunziando la Ruota Civile la sua Sentenza de' 5. Febbraio 1831., colla quale dichiarò essere stato male appellato dal sig. Luchi dalla Sentenza del Tribunale di Commercio, e bene con quella giudicato, confermandola in tutte le sue parti venne anche la Regia Ruota a far diritto conformemente al Tribunale di Commercio, alla eccezione di declinatoria proposta dal sig. Luchi, non meno che sulla di lui sottoposizione all'arresto personale, come aveva pronunziato la Sentenza del Tribunal di Commercio.

Attesochè l' apppello da questa Sentenza ruotale, essendo stato interposto dal sig. Luchi per la *nullità* così non altrimenti il medesimo poteva meritare di essere accolto, se pure da esso non si dimostrava, che nella Sentenza Ruotale appellata si verificasse il concorso di qualche nullità.

Or non sussisteva, che la Sentenza ruotale avesse omesso di conoscere, se i titoli di debito, in vigore dei quali il sig. Luchi veniva chiamato avanti il Tribunale di Commercio fossero titoli commerciali, o mere obbligazioni civili, come egli aveva dedotto anche avanti il Tribunale di Commercio, come pure non sussisteva, che la detta Sentenza ruotale non avesse esaminato, come fece il Tribunale di Commercio. se il sig. Luchi potesse andar soggetto all' arresto personale, giacchè quando il Tribunale di Commercio considerò, che il sig. Luchi era notorio esser pubblico Mezzano, e come tale per i debiti presunti, commerciali, era sottoposto alla giurisdizione commerciale, rese in tal guisa ragione sulla incompetenza dedotta dalla qualità dei titoli avendola la detta Sentenza esclusa per avere ravvisato titoli di debito presuntivamente commerciali, e così il sig. Luchi soggetto alla Giurisdizione commerciale: E quindi se questa Sentenza fu confermata dalla successiva Sentenza della Ruota, la quale considerò, che « ivi » I titoli, per i quali veniva intimato in Giudizio il sig. « Luchi avevano tutta l' apparenza, e le forme dei recapiti mercantili »,

e riflettè inoltre, che la qualità mercantile del sig. Luchi era a sufficienza 1
giustificata, e sopra questi fondamenti dichiarò ben giudicato dalla Sentenza del Tribunale di Commercio, bisognava dopo tutto questo concludere, che non sussisteva di fatto che le due surriferite Sentenze non avessero preso in esame le deduzioni del sig. Luchi, ma che anzi sopra di esse esistevano le due conformi pronunzie, che non permettevano di sottoporre a nuovo esame queste eccezioni del sig. Luchi, e mancava perciò la
nullità obiettata alla Sentenza Ruotale. 2

E invano per impegnare il Consiglio ad assumere l'esame della giustizia delle due conformi dichiarazioni contrarie al sig. Luchi contenute nelle referite Sentenze, s' invocava per di lui interesse la *Decis.* 68. *T.* 10. *del Tesor. del For. Tosc.* giacchè ciò che sia della risoluzione nella medesima adottata è certo però, che se ad onta delle due conformi pronunzie sulla propria competenza fatte dalle due Sentenze di prima, e di seconda Istanza, furono le medesime annullate dalla detta Decisione, ciò avvenne però in quanto che fu ravvisato, che l'incompetenza dei Tribunali che avevano pronunziate le dette Sentenze, derivava manifesta dalla disposizione della Legge, che era chiara, e precisa per escludere nei Tribunali, che avevano proferite le dette Sentenze, ogni Giurisdizione sopra quel merito di contestazione, rispetto al quale si erano dichiarati competenti a conoscere, ed in questi termini potè aver luogo quanto fu in detta
decisione avvertito. 3

Ma quando sono questi i termini della detta Decisione, estranea essa diveniva nel caso attuale, mentre la disputa se i recapiti, per i quali il sig. Luchi era molestato fossero, o non fossero documenti commerciali, non era risoluto da veruna Legge positiva, ed espressa, ma si determinava a seconda dalle diverse circostanze, le quali erano proporzionate a rendere applicabili, o no i varii articoli del Codice di Commercio, ai quali aveva ricorso il sig. Luchi, e quindi se in queste circostanze due Tribunali, dando ai titoli, ed alle qualità personali del sig. Luchi quella valutazione, che crederono di giustizia, avevano uniformemente riconosciuta la competenza del primo Tribunale a giudicare della contestazione vertente tra esso, ed il sig. Pampaloni, non meritava certamente la loro pronunzia di essere annullata con il favore della decisione surriferita, essendo troppo diversi i termini, che nell' un caso, e nell'altro concorrevano per sottoporli ad
una eguale risoluzione. 4

Attesochè neppure era proponibile la nullità della Sentenza Ruotale, sul fondamento, che il merito della Causa decisa dal Tribunale di Commercio, non oltrepassando le lire 200. la Sentenza proferita da questo Tribunale non era appellabile ai termini della Legge dei 23. Febbraio 1818., e doveva perciò la Ruota di proprio uficio dichiarare l'inammissibilità dell' appello, sebbene dal sig. Luchi interposto.

Poichè tanto dall' atto di appello, quanto dai successivi atti di prosecuzione, e di gravami resultando, che il sig. Luchi domandava, che fosse dichiarata nulla la Sentenza del Tribunale di Commercio come incompetentemente, proferita, come pure, che fosse dichiarato, che non si era potuto contro di esso rilasciare l' arresto personale per non essere commerciante è manifesto, che sotto ambedue questi aspetti potè la Ruota conoscere dell'interposto appello, così disponendo sotto il primo rapporto l'Art. 699. del Regolamento di Procedura, e sotto l' altro la *Dec.* 45
5 *T.* 1. *del Tesor. del For. Tosc.*

Ne sussisteva, che la Regia Ruota di fronte all' appello limitato alla nullità, ed all' arresto personale, avesse esteso la sua cognizione anche al merito pecuniario definito dalla Sentenza del Tribunale di Commercio, e così avesse assunta una cognizione di un merito, che non le poteva appartenere; mentre o si avesse riguardo alle considerazioni, che precedono la parte dispositiva della Sentenza ruotale, ed esse non facevano nessuna menzione del merito pecuniario della Sentenza appellata, o si voleva riportarsi alla parte deliberativa, ed in essa pure niente si diceva, che avesse rapporto al detto merito pecuniario, talchè sebbene si fosse pronunziato essere stato bene giudicato dalla Sentenza del Tribunale di Commercio, e quella venisse confermata *in tutte le sue parti* non ne seguiva, che anche del merito pecuniario si fosse la Sentenza ruotale occupata, giacchè essendo stato interposto l' appello per nullità, non meno che contro la dichiarazione dell' arresto personale, doveva giustamente la Ruota pronunziare, che la confermava in tutte le sue parti, mentre essendo più di numero le dichiarazioni, che faceva a riguardo della Sentenza appellata, la dizione generica di conferma in tutte le sue parti denotò la conferma della Sentenza in tutte le sue parti, nelle quali era stata appellata, tanto più che le ragioni motrici, che la precedono, limitandosi a giustificare le dichiarazioni fatte sulle parti appellate, obbligavano a ristringere la conferma in tutte le sue parti della Sentenza à quelle che doveva, e furono dalla Ruota realmente conosciute, non dovendosi la generalità delle dette espressioni riportare ad un' oggetto, che non doveva la Ruota esaminare, subito che la generalità medesima ritrovava sul subietto realmente deferito alla Ruota, la sua piena applicazione.

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello interposto con atto de' 26. *Febbraio* 1831. *dal sig. Antonio Luchi per il capo della nullità contro la Sentenza della Ruota Civile di Firenze de'* 5. *Febbraio* 1831. *Dichiara non esser costato, nè costare della dedotta nullità, e perciò rigetta*

l' appello medesimo, e condanna detto Luchi nelle spese giudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Sigg.

Giov. Bat. Brocchi *Presidente*
Cav. Luigi Matteucci, Luigi Matani
Cosimo Silvestri *Relat.*, e Luigi Bombicci *Consiglieri.*

DECISIONE LXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana Desertionis Appellationis diei 27. Maii 1831.

In Causa Deputati Martelli e Seffri

Proc. Mess. Ferdinando Stiatti Proc. Mess. Tommaso Branchi

Argomento

L' incorsa deserzione dell' appello in pregiudizio dei Minori non può sanarsi col rimedio della Restituzione in intiero, la quale dalle nostre Leggi non si accorda agli stessi Minori, ma si concede loro il regresso contro quegli, che ha dato il motivo alla deserzione per il rifacimento dei danni.

Sommario

1. *La restituzione in intero non si ammette, quando all' esame di tale Istanza si oppongono le Leggi veglianti.*

2. *Secondo le Leggi Romane non può revocarsi in dubbio, che il Minore merita la restituzione in intiero quando si tratta di lesione inferitagli dal fatto del Tutore.*

3. 4. 5. *Quando ai Minori può esser provveduto con un rimedio ordinario, non deve accordarglisi il rimedio straordinario della restituzione in intero.*

6. 7. *Secondo il Regolamento di Procedura l'omessa riproduzione degli Atti, e deduzione dei Gravami nelle Cause d'appello nei termini ordinati, opera la deserzione dell'appello, e l'appellante ha diritto ai danni contro il Procuratore, che fosse imputabile di tale omissione.*

8. 11. 12. *L'ultimo termine ad appellare all'effetto devolutivo è perentorio anco per i Pupilli, e Minori, salvo a questi il regresso contro chi di ragione.*

9. 10. 13. *La restituzione in intiero non può accordarsi ai Minori per sanare l'incorsa deserzione dell'appello per qualunque difetto, perchè resterebbero pregiudicati i diritti dell'appellato all'esecuzione della Sentenza.*

Storia della Causa

La Ruota civile di Grosseto sotto dì 9. Giugno 1830. proferì Sentenza contraria al Severi ne NN., e respettivamente favorevole ai Deputati della mancata Ragione *Desiderio Martelli e Figli di Siena*, in conferma di quella, che fra dette Parti era stata proferita dal Tribunale di Pari nel 3. Ottobre 1829.

Dopo essere stata detta Sentenza Ruotale debitamente e legalmente notificata alle Parti, e loro Procuratore, venne il rapporto di detta notificazione registrato in piè dell'originale della Sentenza stessa, quanto agli altri interessati ne' 21. Febbrajo 1831., e quanto al detto Severi ne NN. li 28. Febbrajo 1831.

Il sig. Girolamo Severi, che come Padre, e legittimo Amministratore dei detti suoi Figli si era appellato dalla medesima Sentenza per il capo della nullità fino de' 20. Agosto 1830. d'avanti questo Supremo Consiglio di Giustizia di Firenze, comparve negli atti di questa Cancelleria sotto dì 14. Settembre 1830. a proseguirlo, e deducendo nel 17. Febbrajo 1831. i gravami che diceva con essa inferiti, si riservò produrre le copie autentiche, e degli atti, e delle Sentenze delle due precedenti istanze a forma della Legge.

Ma si era giunti al primo Maggio 1831.; e detto sig. Severi ne NN. non aveva soddisfatto a questo suo dovere.

I Deputati Martelli allora, che fino del 2. Dicembre 1830. aveano nominato il loro Procuratore sul detto appello, comparvero negli atti del Supremo Consiglio di Giustizia, e colla loro scrittura del 2. Maggio 1831. richiesero, che il Supremo Consiglio avesse dichiarato contro detto sig. Girolamo Severi come Padre, e legittimo amministratore de' suoi Figli, deserto l'appello da esso in detti nomi interposto dalla citata Sentenza della Ruota Civile di Grosseto de' 9. Giugno 1830. fino del 20.

Agosto 1830. per difetto di produzione nel termine della Legge degli Atti e Sentenze delle precedenti due istanze, che fosse ordinata l'esecuzione della detta Sentenza appellata, secondo la sua forma, e tenore, e condannato il sig. Severi ne NN. nelle spese anche stragiudiciali di detta istanza, e Giudizio di deserzione.

Comparve quindi nuovamente il Severi in atti producendo soltanto alcune copie di alcuni atti della seconda istanza, e della Sentenza del primo Giudice, e quella appellata.

Gli avversarj ne NN. accusarono come serotina questa produzione, ed insisterono perchè fosse pronunziata la deserzione.

Il Severi ne NN. allora implorò il benefizio della restituzione in intiero per poter fare entro un termine da accordarseli il supplimento della produzione delle copie nelle forme legali degli atti delle due precedenti istanze della Causa, che fin allora non avea prodotte.

Questa istanza ne motivò altra degli Amministratori Martelli, colla quale insisterono per il rigetto di quelle dell'avversario ne NN., ed il Supremo Consiglio scese nell'appresso pronunzia per i seguenti

Motivi

Attesochè il benefizio della restituzione in intiero all'uopo di che si tratta implorato per interesse dei minori Severi non poteva considerarsi di ragione ammissibile, sia se l'esame di questa istanza si riconducesse sotto l'influenza delle Leggi Romane, sia, e più specialmente poi, se si tenesse, come doveva essere, subordinato alle Leggi, che attualmente ci governano. 1

Attesochè per il disposto delle Leggi Romane, comunque non potesse revocarsi in dubbio, che il minore meritasse di esser soccorso con questo benefizio, allorquando lesione le fosse inferita per il fatto di quel Tutore il quale avesse trascurato di allegare anco incompletamente in Giudizio quegli atti, d'onde desumer potevasi verosimilmente la difesa dei di lui diritti, come dietro il *Testo in leg. Minor.* 37. *ff. de Minor. vigintiquinque annis*, concludono tutti i Ripetenti; È ben vero per altro, che siccome questo benefizio si considerava come un rimedio straordinario, così non poteva essere accordato, quando con altro rimedio ordinario poteva ai minori essere provveduto. *Gloss. de Leg. in Causae* 17. *in princip. et in* §. *Pomponius ff. de Minor. Rot. Rom. in Recent. par.* 9. *Tom.* 1. *Dec.* 243. *N.* 10. *e* 11. Ond'è che la concessione del benefizio medesimo è stata sempre subordinata al verificato evento, che dalla escussione precedente dei Tutori, o Curatori per quei danni, che dalla viziosa procedura dai medesimi praticata, si fossero ai minori stessi potuti inferire, non avessero questi potuta ottenere la competente indennità, come die- 4

tro le litterali disposizioni del *Testo in Leg. properandum* §. *final*, *Cod. de Judicis* e distinguendo appunto la Lesione che possa ad un minore essere inferita negli atti giudiciali, per la quale dovea questo rimedio considerarsi soltanto sussidiario, dall'altra lesione, che poteva invece resultare dagli atti stragiudiciali, per la quale era al minore rilasciata la scelta, o di agere contro lo stesso Tutore, o d'implorare il detto benefizio, stabilì con molti concordanti l'antica *Rot. nostra tra le rac-*
5 *colte del Tesoro Ombrosiano T.* 3. *Dec.* 11. *N.* 33.

Perlochè rendevasi evidente, che quando i minori Severi volevan' esser soccorsi da questo benefizio per esimersi dalle conseguenze di quella deserzione, che per la non completa riproduzione degli atti contro di loro era stata promossa non avrebber potuto anche col presidio delle Leggi Romane essere ascoltati, quando non solo non giustificavano di aver fatta quella escussione, che formava condizione all'esperimento di questo diritto, ma invece nella comparsa del loro Tutore a dedurre questo benefizio presentavano la prova evidente in contrario, non potendo quella ravvisarsi diretta, che alla propria di lui esonerazione.

Attesochè dalle Leggi Romane passando all'esame delle Leggi nostre era in primo luogo da ritenersi, che in ordine a quanto dispone il nostro Regolamento di Procedura Art. 751. la omessa riproduzione degli atti, o deduzione de' Gravami del pari, che la omessa prosecuzione dell'appello nei termini assegnati, opera la deserzione dell' appello ipso jure, salvò all'appellante il regresso contro il Procuratore, cui fosse imputabile una ta-
6 le omissione: Era poi da ritenersi secondariamente, che la successiva Circolare della I. e R. Consulta del 15. Settembre 1820., dichiarando anche più esplicitamente la disposizione del detto Regolamento, proibisce ai Giudici di andare avanti in Causa, quando nei termini assegnati non abbia l' appellante adempite le incombenze prescritte dal Regolamento medesimo, e che la deserzione incorsa ipso jure per un tale inadempimento deb-
7 ba dai medesimi necessariamente esser dichiarata, e pronunziata.

E dovea poi finalmente ritenersi in terzo luogo, che lo stesso Regolamento di Procedura negli Art. 705., e 710. assegnando l' ultimo termine ad appellare all'effetto meramente devolutivo, prescrisse in Lettera, che questo dovea essere « ivi » Perentorio anco per i Pupilli, Minori, e « qualunque altra persona privilegiata, salvo il regresso ai medesimi come,
8 « e contro chi di ragione.

Attesochè, ritenute queste speciali disposizioni, che governano frà noi la materia della deserzione degli appelli, rendevasi evidente, che qualunque si fosse il difetto, per cui la detta deserzione dell' appello a qualunque effetto dovesse considerarsi incorsa, non poteva necessariamente esser sanato col benefizio della restituzione in intiero, che si pretendesse da

quei Minori, ai quali un tal difetto venisse rimproverato, non solo perchè quando la Legge hà espressamente disposto, come in proposito hanno disposto le indicate nostre Leggi, senza eccezione alcuna, non può di regola essere accordato questo benefizio contro la di lui disposizione, e per evitare le conseguenze, che da quella sono state espressamente sanzionate.
Richer. Jurisprud. Lib. 1. *tit.* 28. *cap.* 3. *Sect.* 3. *de restitut. Min. in judi-* 9
dicis §. 1492. *non tamen excusandum ec. Andreol. Controv.* 273. *N.*
27. *Larrea. Dec.* 59. N. 13. quanto ancora perchè non potendo revocarsi in dubbio, che incursa ipso jure la deserzione dell' appello per la omissione di alcuna di quelle formalità, che son dalla Legge espressamente comandate la Sentenza appellata faccia passaggio in cosa giudicata, e così l'appellato acquisti un' immediato diritto alla di lei esecuzione, ne veniva in conseguenza, che questo diritto ormai inretrattabilmente quesito non potesse restar pregiudicato dal benefizio della restituzione in intiero siccome in proposito insegnano. *Add. de restit. in integr. quaest.* 89. *N.*
12. *et* 43. *De Luc. de Testam. Disc.* 73. *N.* 38. *Rot. Rom. in Recen.* 10
par. 12. *Dec.* 358. *N.* 17. *et par.* 18. *T.* 2. *Dec.* 536. *N.* 24. E più poi specialmente perchè erano in lettera per le dette nostre Leggi esclusi i Minori da un tal benefizio, o si avesse riguardo al citato art. 751. del Regolamento di Procedura, col quale sanzionandosi ipso jure, ed indefinitivamente la deserzione per la omissione testè menzionata salvo il regresso contro il Procuratore, che ne fosse imputabile, veniva a stabilirsi conseguentemente, che non poteva per chiunque esservi mezzo legale per arrestar di quella i giuridici effetti; o si avesse riguardo all' altro Art. 710. col quale al più duro effetto di far decadere dall'appello anche al semplice devolutivo, prescrivendosi, che il termine perentorio di sei mesi a tal' uopo accordato, decorreva anche di fronte ai minori, ed all'altre persone privilegiate, salva la loro rivalsa come, e contro chi di ragione, chiaramente veniva a spiegarsi, e con una maggioranza di ragione significantissi- 11
ma, che anche i termini, e le altre formalità ordinate per l'appello sospensivo doveano al detto minor pingue effetto nel prescritto modo per tutti, e per gli stessi Minori decorrere, e che il loro danno qualunque, ove pur si fosse verificato, restava assai congruamente garantito da quella rivalsa, che la legge aveagli accordato contro i loro curatori, i quali d' altronde, anche in ordine ai moderni Regolamenti doveano con una sufficiente canzione assicurare ai loro sottoposti la regolarità della di loro ammi- 12
nistrazione.

Attesochè per le premesse osservazioni restando dimostrato, che ai minori Severi non poteva sotto qualunque rapporto competere il benefizio della restituzione in intiero, ed essendo certo d' altronde il difetto della completa riproduzione degli atti, per parte di chi avea di quelli la rap-

presentanza legittima, senza che niuna plausibil ragione fosse stata neppur cimentata, onde renderlo scusabile, non potea per giustizia denegarsi la dichiarazione della deserzione di quell' appello, che era stato nel loro interesse interposto, nella quale aveano insistito i Deputati alla mancata Ragione Martelli, e Figli.

Per questi Motivi

Pronunziando sulle istanze contenute nelle scritture esibite ne' 2. 7. e 17. Maggio 1831. per parte dei sigg. Bernardino Mocenni, Dott. Gaetano Ticci, e Dott. Giuseppe Lenzi nella loro qualità di Deputati della mancata Ragione, Desiderio Martelli, e Figli di Siena, dichiara deserto l'appello per parte del detto sig. Girolamo Severi, come Padre, e legittimo amministratore de' suoi figli minori, interposto sotto di 20. Agosto 1830. dalla Sentenza della Regia Ruota delle prime appellazioni Civili di Grosseto proferita contro di esso in detti nomi sotto di 9. Giugno 1830. a favore di detti Deputati della mancata Ragione Martelli, e condanna detto Girolamo Severi ne NN. suddetti nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Sigg.

Giov. Batista Brocchi *Presidente*
Cav. Luigi Matteucci, Luigi Matani
Cosimo Silvestri, e Baldassarre Bartalini *R., Cons.*



DECISIONE LXVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Plumbin. Locationis diei 8. Iunii 1821.

In Causa Cappellini E Montauti

Proc. Mess. Pietro Valli — Proc. Mess. Fabio Pieraccini

Argomento

La tacita rilocazione seguita per quel tempo, chè è regolato dalla consuetudine del luogo.

Sommario

1. 2. *La Locazione, e Conduzione di un Fondo ad affitto per un tempo determinato, finita, che sia, se il Conduttore seguita a ritenere il Fondo, ha vita in tal caso una tacita rilocazione indipendente dalla prima.*

3. *Nelle tacite rilocazioni s' intendono confermati tutti i patti intrinseci alla sostanza dell'Atto, ma non gli estrinsici, in specie quello della durata, che si regola secondo la consuetudine locale.*

4. *Nella Città di Piombino non v' ha consuetudine che stabilisca il tempo della rilocazione.*

Storia della Causa

Con Scrittura privata del dì 8. Gennajo 1814. stipulata in Piombino, la signora Violante Ghio di detta Città, dette in affitto al sig. Giovanni Cappellini una Stanza ad uso di Granajo situata in detta Città, essendo stato convenuto, che la detta locazione, e respettiva conduzione dovesse avere il suo principio dal primo del prossimo mese di Febbrajo 1814., e durare per anni 3., e così terminare al 31. Gennajo 1817., e che qualora per parte di alcuno dei sopradetti contraenti non seguisse, quattro mesi prima della scadenza del convenuto triennio, una formale

disdetta s'intendesse, ora per allora, riconfermato detto affitto per altri tre Anni; e convennero pure, che il Canone annuo fosse di scudi 25. pagabile ogni sei mesi la rata di Scudi 12. e mezzo.

Fù consumato il primo, e secondo triennio, senza, che fosse data veruna disdetta ma non per altro terminò la locazione della Stanza ad uso di Granajo, e soltanto nell'11. Dicembre 1829. il sig. Cappellini disdisse al sig. Francesco Montauti NN. la Stanza suddetta per rilasciarla al 30. Gennajo 1830.

A questa disdetta si oppose il Montauti ne NN. e dichiarò di non volere accettare la medesima perchè non era venuto il tempo stabilito dalla scritta, che andava a terminare al 31. Gennajo 1832.

Nata adunque una contestazione avanti il Tribunale di Piombino venne la questione risoluta favorevolmente al signor Montauti NN. da quel signor Vicario con Sentenza del 6. Aprile 1830. « ivi » Dice « non esser luogo a confermare la disdetta emessa dal signor Cappellini « il dì 11. Dicembre 1829. del Magazzino, che ritiene a pigione di pro« prieta del signor Montauti, e detto signor Cappellini condanna in tutte « le spese. »

Appellatosi il sig. Cappellini da questa Sentenza d'avanti la R. Ruota di Pisa, venne la medesima revocata con Sentenza del 27. Agosto 1830. la quale confermò la disdetta dal sig. Cappellini trasmessa fino del dì undici Dicembre 1829. al signor Montauti della Stanza di che in Atti.

Il sig. Montanti NN. credendosi leso da detta Ruotale Sentenza appellò d'avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, il quale emanò la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè con la Scrittura di locazione, e conduzione passata li 8. Gennajo 1814. fra la sig. Violante vedova Ghio, ed il sig. Gio. Cappellini fù soltanto, e precisamente convenuto, che la locazione e respettiva conduzione della stanza per uso di Granajo fosse per un triennnio da principiare il primo Febbrajo 1814. e per un secondo triennio nel caso che da una delle parti non fosse stata trasmessa la disdetta quattro mesi prima della scadenza del primo triennio. Terminò affatto tra la sig. Vedova Ghio ed il sig. Cappellini il Contratto di locazione, e conduzione stabilito colla precitata scritta dell' 8. Gennajo 1814., e dall'avere il signor Cappellini seguitato a ritenere la stanza e la signora Vedova Ghio permesso, che seguitasse a ritenerla, ebbe vita una tacita rilocazione, e con-
1 duzione indipendente del tutto dalla Scritta di locazione, e conduzione dell' 8. Gennajo 1814. *Florent. Disdictae 25. Augusti* 1784. *cor. Uli-*

velli, Arrighi, et Vernaccini Relat. impressa nel Tom. 6. *delle di lui Decisioni. Dec.* 300. §. 23. questo Supremo Consiglio in *Florentin. Locationis* 26. *Iunii* 1823. *impressa nel Tesoro del Foro Toscano Tom.* 9. *Dec.* 34. *in princ.* In fatti le *Leggi* 14., e 15. *ff. Locati, et Conducti.* dalle quali ha principio la Teoria della tacita rilocazione, e riconduzione, fanno sempre menzione di riconduzione di rinnuovazione, di consenso nuovo, di consenso ex integro, e non fanno mai parola, da cui possa argumentarsi, che la tacita rilocazione sia una proroga e continuazione della primitiva locazione, e conduzione convenzionale, conforme con molto
impegno procuravasi di sostenere per parte del Difensore del signor 2
Montauti.

Attesochè nella tacita rilocazione, e riconduzione si hanno per ripetuti soltanto quei patti convenuti nel precedente Contratto di locazione, i quali siano intrinseci alla sostanza dell'atto, come sarebbe quello del Canone, e non già ancora i patti estrinseci alla sostanza del Contratto, come è quello di quanto tempo la disdetta deve precedere il rilascio del fondo, poichè mentre il Contratto di locazione, e conduzione non può essere perfezionato, senza che sia determinato il Canone, è poi certamente perfezionato sebbene non sia stabilito quanto tempo la disdetta debba
precedere il rilascio del fondo, venendo un tal tempo determinato dal- 3
la consuetudine locale, o dal prudente arbitrio del Giudice *Florentin devolutionis* 13. *Septembris* 1730. *cor. Urbani, Casaregi, et Vieri* §. *Precise tamen. Senen. prescriptionis promissionis venditionis* 29. *Maii* 1771. *Art.* 3. *N.* 53. *cor. Bertini, Arrighi, e Brichieri Colombi Relat. Dict. florent. disdcite* 25. *Augusti* 1784. *N.* 10. *Florentin, seu Clannen: cessionis Emphiteusis* 22. *Settembris* 1790. *cor dicti Brichieri Colombi impressa nelle Selette Fiorent. tom.* 5. *par.* 2. *Dec.* 71. *dict. Florent. Locationis* 26. *Junii* 1823. *N.* 2. *et* 3. e nuovamente questo Supremo Consiglio *in Balnei S. Juliani Disdicte* 11. *Junii* 1824. *impressa nel Tes. del For. Toscan. Tom.* 12. *Dec.* 78.

Attesochè per parte del sig. Montauti NN. non è restato giustificato, che nella Città di Piombino esista una consuetudine fissa rispetto alle disdette, ossia al tempo che deve passare frà quelle, e il rilascio dei fondi tanto urbani, quanto rustici, quando rispetto a questi và a terminare l'anno della riconduzione; ed anzi da molte scritte di affitto, da diverse disdette, e da varj certificati, documenti tutti depositati dal sig. Cappellini nella Cancelleria di questo Supremo Consiglio resulta, che nelle tacite rilocazioni e riconduzioni dei Fondi rustici, e urbani, il tempo fra la disdetta e il rilascio del fondo non è determinato da alcuna consuetudine ma varia ad arbitro dei discendenti, essendo talvolta ancora di pochi giorni.

Attesochè in mancanza di una certa, ed universale consuetudine lo-

cale rispetto al tempo, che deve passare fra la disdetta, e la terminazione della tacita rilocazione, e riconduzione deve questo tempo essere stabilito dal prudente arbitrio del Giudice, e prudente non può che ravvisarsi l'arbitrio della Ruota di Pisa, che ha trovato giusto, che il sig. Francesco Montauti NN. fosse obbligato a riprendere la Stanza da esso tacitamente rilocata per uso di Granajo al sig. Giovanni Cappellini nel dì 30. Gennajo 1830. in cui terminò l'anno della tacita rilocazione, e riconduzione, a forma della disdetta, che lo stesso Cappellini fino del-
4 l'11. Dicembre 1828. aveva trasmessa per gli atti del Tribunale di Piombino al prefato sig. Montauti NN.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Francesco Montauti NN. dalla Sentenza contro di esso proferita dalla Regia Ruota di Pisa nel 27. *Agosto* 1830. *e respettivamente bene essere stato dalla medesima giudicato a favore del sig. Gio. Cappellini e perciò dice doversi la detta Sentenza confermare, siccome la conferma in tutte le sue parti, e detto sig. Montauti ne NN. condanna nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giov. Batta. Brocchi *Presidente.*
Luigi Bombicci *Rel.*, e Baldassarre Bartalini *Consigl.*



DECISIONE LXVIII.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnens. Repetion. Indebiti diei 5. Januarii 1831.

In Causa Albizzi E Galliani

Proc. Mess. Antonio Piazzini — Proc. Mess. Giuseppe Del Rosso

---

Argomento

Il patto stabilito nel Contratto enfiteutico, che tutte le gravezze, e imposizioni ordinarie, e straordinarie siano a carico dell'enfiteuta, e che il medesimo patto è stato rinnuovato più volte, e sempre scrupolosamente osservato, distrugge la regola, che tali imposizioni siano repartibili a rata di comodo fra il padrone diretto, e l'Enfiteuta.

Sommario

1. 2. 4. 5. 6. *Quando fra il Livellare, ed il Padrone diretto è stato convenuto, che tutti i dazzi imposti, e da imporsi siano a carico del conduttore, la regola, che vuole, che si repartino a rata di comodo fra l'uno, e l'altro non sussiste.*

3. *L'osservanza è la più sicura interpetre delle contrattazioni*

Motivi

Attesochè le teorie tendenti a repartire a rata di comodo fra l'enfiteuta ed il padrone diretto i nuovi dazzi che vengono imposti sul fondo enfiteutico, teorie che basate nel diritto naturale, e civile esistono indotte dai Dottori nella pratica Giurisprudenza, eseguite spesso dai Tribunali come dalla *Rota Fiorentina nell'Anglarien. Contributionis* 22. *Junii* 1798. *av. Cercignani* riguardo alcuni livellarii di cui trattavasi in quel

caso non possano ottenere giusta applicazione allorchè la forza, ed importanza dei patti convenuti ed in conseguenza la volontà de' contraenti, che è legge fra loro, persuade essere stata mente dei medesimi che il solo enfiteuta debba sopportare le imposizioni tutte ordinarie, e traordinarie tanto imposte, che da imporsi in avvenire di guisa che rimanga sempre ed in ogni tempo libero ed intero, nè sia mai leso, e diminuito per simile ragione il canone che il padrone diretto si stipulò. Così la citata *Anglarien* relativamente ad altri livellarii interessati in quella causa.

Attesochè nel concreto del caso i patti stipulati, pel loro tenore, e spiegati poi, e coadiuvati anco dalla osservanza non lasciavano verun dubbio, che appunto gli autori respettivi del sig. cav. Priore Amerigo Degli Albizzi di Firenze padrone diretto, e del sig. Vincenzo Galliani di Livorno uno de' diversi livellari possessori attuali della casa enfiteutica, di che in atti, vollero, ed intesero contrattando, che le imposizioni tutte ordinarie, e straordinarie già imposte, e che fossero state in qualunque tempo per imporsi dovessero sopportarsi dai conduttori, e dovesse in conseguenza rimanere sempre intero ed intatto pel padrone diretto l'annuo canone di scudi 25.

Difatti nel primitivo Contratto di concessione livillare passato il 14. Marzo 1800. fra il sig. cav. Cosimo Degli Albizzi (possessore della Commenda Ambillozzi a cui la casa appartiene) concedente, ed il sig. Giuseppe Piazzini conducente fu espressamente pattuito *l'obbligo a detto sig. Conduttore di pagare del proprio tutte le spese di lastrico, acconcimi, ricevi, ed altro imposto, e da imporsi siccome la decima, e del tutto conservarne, e rilevarne indenni detti sigg. Locatori.*

Nel Contratto poi del dì 4. Luglio 1757., nel quale, previa refutazione, e respettiva cessione fatta dall' Elisabetta Piazzini posseditrice allora della casa livellare, venne questa data, e concessa dal cav. Filippo degli Albizzi a livello al sig. Andrea Galliani e suoi figli, nipoti, e pronipoti di Livorno avo del vivente Vincenzo Galliani litigante, fu convenuto l' obbligo a *detto sig. Conduttore, e compresi di pagare del loro proprio tutte le gravezze ec. etiam lastrico, e quanto ec., e tutte le gravezze delle decime anche per il ricevi degli scudi* 25. *dell' annuo canone ec.* La forza e la estensione di questi patti, quali erano intesi dai contraenti, rimase spiegata, non tanto da ciò che fu convenuto fra li stessi sigg. cav. Filippo Degli Albizzi, ed Andrea Galliani nel Contratto del dì 8. Luglio 1762. relativo a ristauri ed ingrandimenti da eseguirsi nella casa livellare, nel qual Contratto si legge ripetuto « *Che sia a carico* « *del sig. Galliani e compresi*, o *siano eredi*, *ogni aumento di decima* « *ordinaria, e straordinaria* » quanto dall' Istanza che lo stesso Andrea Galliani conduttore fece nel 3. Dicembre 1789., onde effettuare la voltura della casa in testa sua; poichè dichiarò che apparteneva a lui qua-

lunque *sorta di gravezze, dazio, o decima inclusive quella che potesse venire imposta sopra il canone per il dominio diretto.*

Quindi appariva chiaro che le espressioni *tutte le spese di lastrico, acconcimi, ricevi, ed altro imposte, e da imporsi, tutte le gravezze, ogni aumento di decima ordinaria, e straordinaria, qualunque sorte di gravezze in modo di conservare indenni, e rilevare i padroni diretti, le gravezze anche per il ricevi, e che potessero venire imposte per il dominio diretto*, mostrano ad evidenza, che ogni sorta d' imposizioni ordinarie, e straordinarie imposte, e da imporsi sulla casa livellare vollero addossarsi agli enfiteuti, e si volle che pel padrone diretto rimanesse sempre intatto ed intero il canone; lo che preclude, per volontà de' contraenti, la strada ad ogni contributo, o reparto di nuove gravezze e nuovi dazi, sia per aumento di tassa di redenzione sia per cause straordinarie di guerra, sia per lampioni, ed in genere per qualunque siasi de' diversi titoli pe' quali il Galliani pretendeva oggi ottenere dal sig. cav. Amerigo Degli Albizzi la restituzione del pagato; restituzione che noi abbiamo creduto, non che per l' intero, non essergli dovuta nemmeno in parte, o sia a rata di comodo, atteso ostargli i patti stipulati. 2

In termini molto simili al caso nostro *Rot. Rom. in Romana Retentionis ratae commodi.* 12. *Dicembr.* 1823. *cor. Tiberii et in confirmatoria* 17. *Maj* 1824. *cor. eod.*

Che se i referiti patti avesser pure potuto lasciare della titubanza, specialmente per la difficoltà che si incontra nella pratica Giurisprudenza ad estendere a cose troppo straordinarie e poco verosimili a prevedersi e pensarsi da chi contrasse nel 1700. e 1757. i patti allora convenuti, l'espressa ratifica, e la susseguita osservanza che è la più sicura interpetre delle contrattazioni venivano a confermare la intelligenza da noi data ai patti surriferiti. Imperocchè consta che nel 10. Luglio 1687. il conduttore 3
sig. Galliani ratificò l' obbligo assuntosi di pagare tutti i dazi posanti sulla casa in guisa che, liquidati fra lui ed il sig. cav. Filippo Degli Albizzi i conti fino a quel giorno si riconobbe debitore di L. 409. 13. 8. per decime, imposizioni del tre per cento, e dazio comunitativo pagato dal detto sig. cav. Degli Albizzi a tutto il dì 31. Gennaio prossimo passato sopra l' annuo canone di scudi 25.

Donde si rileva evidentemente che non i soli dazi comunitativi rigorosamente detti, come pretendeva sostenere oggi il sig. Galliani, ma tutte indistintamente le imposizioni di qualunque genere o natura si fossero, vennero addossate all' enfiteuta. Lo stesso obbligo riconobbe e ratificò pure col fatto suo Gio. di Dio Galliani padre del vivente Vincenzo, come consta da una sua lettera del 29. Agosto 1795., e più da un Chirografo di liquidazione, e convenzione stipulato fra lui ed il sig. cav. Luca Degli

Albizzi, nel qual Chirografo si confessò debitore di certa somma per rimborso di dazii, e dietro dimostrazioni, e conteggi concordemente fatti ne' quali fu avuta ragione anco delle imposizioni straordinarie, e di guerra
4 ed altre già a quell' epoca pagate.

Di più, simili imposizioni, oltre quelle che ordinate pel momento nemmeno ebbero natura perpetua, e permanente, furono pur pagate poi sempre da tutti i chiamati nel livello anco pel tempo successivo, e non solo da Gio. di Dio Galliani padre, fino che visse, ma anco poi dallo stesso Vincenzo Galliani di lui figlio ed erede, attore in causa e dagli altri Collivellari fino ad oggi, i quali altri collivellari sono stati ben lungi da muovere, come ha fatto il detto Vincenzo, l' azione di repetizione di indebito, di cui mancano affatto nel caso gli estremi.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Vincenzo Galliani dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del signor cav. Priore Amerigo Degli Albizzi proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sotto dì 5. *Luglio* 1830., *quale Sentenza perciò conferma in tutte le sue parti ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma e tenore; E condanna detto sig. Galliani nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dall' Illmo. Signore

Antonio Magnani *Auditore*

DECISIONE LXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana Praetens. Nullit. diei 25. Maii 1831.

IN CAUSA CONTRI E SENESI E FERRI

Proc. Mess. Pietro Parigi Proc. Mess. Santi Poggi Proc. Mess. Ferdinando Stiatti

Argomento

E' Legittimamente fatta la citazione dal Difensore dell' appellato al difensore dell' appellante per sentire dichiarare la deserzione dell' appello, sebbene manchi la qualificazione della Persona per la quale procede.

Sommario

1. 3. *Quando i Gravami non sono dedotti nel termine voluto dalla Legge, come anche la riproduzione degli atti la deserzione dell' appello è dichiarata giustamente,*

2. *Il termine a dedurre i gravami comincia a decorrere dalla citazione compresa nell' atto di prosecuzione d' appello sempre che per parte dell' appellante sieno state praticate le relative incombenze perchè avesse effetto tale notificazione.*

4. *Quando l'appellato comparisce al Tribunale, e fa Istanza citarsi il Difensore dell' appellante a sentir dichiarare deserto l'appello lo stesso appellante non può allegarne ignoranza.*

5. *Non è nulla la notificazione dell' Istanza di Deserzione sebbene manchi la qualificazione della persona per la quale procede.*

6. *Quando è escluso ogni pericolo di collusione, e di frode nella notificazione di una Istanza, resta esclusa ancora quella ignoranza, che sola potrebbe autorizzare la Nullità.*

Storia della Causa

Creditore il Dottor Antonio Ferri, e suo Fratello del proprio *Zio* Sacerdote Anastasio Ferri di una ragguardevol somma fino del 19. Gennaio 1799. ricevè dal medesimo la cessione di un di lui credito, colla

consegna del titolo originale, da cui resultava che detto suo Zio teneva col Sacerdote Don Giacomo Mattei in proprio, e come Rettore della Chiesa di San Giovanni decollato di Luciano stato già denunziato fino del 14. Novembre 1807. per la tassa del 3. per mille.

In consegnenza della suddetta cessione il Dott. Ferri suddetto per se, e suo Fratello fece a danno del detto Sacerdote Mattei debitor ceduto più sequestri sopra diversi assegnamenti di esso, ond' esser sodisfatto del credito come sopra statoli ceduto, che uno per gli atti del Tribunale di Montieri, stato poi confermato con Sentenza di quel Tribunale de' 27. Gennaio 1818. , e l'altro per gli atti del Tribunale stesso, e nelle mani di certi sigg. Bianchini, e Fabbroni, che fu parimente confermato coll'altra Sentenza dello stesso Tribunale del 31. Maggio 1824.

Quando era sul punto di ottener pagamento il Dottor Ferri del Credito del suo Zio Anastasio cedutoli sopra il Sacerdote Mattei, dai detti Sequestrarii Bianchini, e Fabbroni debitori di detto Mattei si vide frapposto un'ostacolo a conseguirlo per parte del sig. Odoardo Senesi, quale facendosi creditore del defunto allora Sacerdote Anastasio Ferri di Lire 218. per asserto vitto somministratoli, e resultante da un'atto privato non contrabbollato, nè testimoniato, nè recognito da Notaro, nè registrato, portante la data de' 14. Maggio 1804. e l' asserta firma del detto Prete Ferri, sequestrò per gli atti del Tribunale di Rocca Strada de' 7. Marzo 1829. nelle mani di detti Bianchini, e Fabbroni tutto ciò, che avessero dovuto al detto Dott. Antonio Ferri come asserto Erede del Sacerdote Anastasio Ferri suddetto, del quale ne domandò al detto Tribunale di Rocca Strada nel 4. Aprile 1829. la conferma.

Dietro l' eccezioni dedotte contro detto Sequestro per parte del Dottor Ferri, il Tribunale di Rocca Strada con sua Sentenza del dì 8. Maggio 1829. revocò detto sequestro, e condannò il Senesi in tutte le spese anche stragiudiciali di quel Giudizio.

Senza attendere di detta Sentenza la legale notificazione il Senesi interpose appello da essa nel 6. Febbraio 1830.

Resulta però, che la detta Sentenza di Rocca Strada fu notificata legittimamente dal Cursore di detto Tribunale li 10. Agosto 1829. a Mess. Franchetti Procuratore di detto Senesi, e che dal Cursore del Tribunale di Rocca Strada del dì 8. Agosto 2829. la medesima venne pure notificata legalmente al detto Senesi nel 24. Settembre 1829.

Finalmente resulta, che il rapporto della legittima notificazione seguita della Sentenza suddetta anche al detto Senesi fu registrato in piè dell' originale di essa, ch' esiste nel Tribunale di Rocca Strada fino del 15. Febbraio 1830.

Il Senesi dopo la notificazione di detta Sentenza proseguì davanti la Ruota Civile di Grosseto nel 1. Marzo 1830. l'appello, che dalla me-

desima avea interposto nel 6. Febbraio 1830. ma non curò che fosse notificato all' appellato Dott. Ferri con la citazione prescritta, come, e nel termine che voleva la Procedura.

Intanto istruito il Dott. Ferri stragiudicialmente della esibizione di detta prosecuzione negli Atti della Rota Civile di Grosseto, comparve sul detto appello d'avanti la detta Rota, e con sua scrittura de' 18. Aprile 1830. nominò il suo Procuratore nella persona di Mess. Contri, ed intimò detto Senesi a dedurre i gravami, e produrre le copie degli atti, e Sentenza di Prima istanza entro un mese da quel dì, con protesta, che in caso diverso sarebbe domandata la deserzione del detto suo appello notificando detta sua scrittura a Messer Boldrini Procuratore nominato dal detto Senesi presso la detta Rota sul detto suo appello.

Giunto il 22. Maggio 1830. senza che detto Senesi avesse negli atti della Rota Civile di Grosseto dedotti i Gravami contro la Sentenza di Rocca Strada, e prodotti gli atti, e Sentenza di prima istanza nelle forme legali, richiese che la Rota avesse dichiarato deserto l'appello come sopra interposto, citando a tal' effetto Mess. Boldrini pel dì 27. Maggio per sentir pronunziare la detta deserzione.

Malgrado questa citazione fatta pel giorno certo 27. Maggio 1830. a Mess. Boldrini, questi non comparve, e la Rota di Grosseto sull' istanza del Dott. Ferri con Sentenza de' 27. Maggio 1830. dichiarò l'implorata deserzione per difetto di produzione di gravami, e degli atti di prima Istanza nel termine della Legge.

Notificata legalmente questa Rotal Sentenza al Senesi, questi ne interpose appello avanti il Supremo Consiglio ne' 17. Agosto 1830 deducendone i Gravami con parziale produzione degli atti e Sentenze delle precedenti istanze sotto dì 12. Novembre dell' anno medesimo, e previa discussione il Supremo Consiglio pronunziò contro l' appellante per gli appresso.

Motivi

Attesoche il primo fondamento dedotto in giustificazione della ingiustizia della Sentenza appellata non sussisteva in fatto, mentre era provato negli atti, che la notificazione della Sentenza proferita dal Tribunale di Rocca Strada sotto dì 8. Maggio 1829. era stata fatta al sig. Senesi nel 24. Settembre 1829. e che il rapporto di quella legale notificazione era stato registrato in piè dell' originale di esso nel 15. Febbraio 1830.

Attesochè in tal guisa dalla data di questo registro incominciando a decorrere il primo termine ad appellare, e così progressivamente tutti gli altri per la prosecuzione del medesimo, è la deduzione dei gravami, e riproduzione degli atti *Art.* 742. 745. 747. e 749. *del Regola-*

mento di Procedura, ne avveniva che o prima, o dopo questa notificazione avesse dalla detta Sentenza interposto, o proseguito l'appello il Senesi all' epoca del 22. Maggio 1830. nella quale il Dott. Ferri richiese, che fosse dichiarato deserto, erano al certo decorsi tutti i termini, e per il detto appello, e per quelli ulteriori atti, che son dalla Procedura prescritti, onde renderlo efficace, cosicchè se questa deserzione venne coll' appellata Sentenza pronunziata per il doppio difetto della deduzione dei Gravami, e della riproduzione degli atti, tale pronunzia non poteva non ravvisarsi giustissima, ed in piena coerenza di quelle Leggi, che ci gover-
1 nano *Art.* 751. *Regolamento medesimo.*

Attesochè il secondo fondamento non rilevava poi in ragione, poichè sebbene sussistesse in fatto, che la prosecuzione dell' appello non fosse mai stata notificata all' appellato, era però vero d' altronde, che l' appellante non aveva in guisa alcuna fatte le sue incombenze, nè tampoco fatta trasmettere la lettera sussidiaria, onde questa notificazione avesse luogo, cosicchè male a proposito dal difetto della notificazione di quest' atto di prosecuzione d' appello, che a sola sua colpa esclusivamente doveva ascriversi, voleva trar partito per inferirne, che il termine per la deduzione dei gravami, e per la riproduzione degli atti non era giammai incominciato a decorrere, mentre dal combinato disposto degli articoli 745, e 749. dovendo questa decorrenza verificarsi, dal dì, in cui la citazione, compresa nell' atto di prosecuzione resta notificata all' appellato, quanto bene, ed utilmente avrebbe potuto questo maggior termine invocarsi da quelli che avesse dal canto suo adempito a tutte quelle diligenze, che dalla Legge gli son comandate, altrettanto però dovea denegarsi a colui, che non erasi alla Legge stessa uniformato, conforme in propo-
2 sito avvertiva il *Supremo Consiglio nella sua Decisione del* 7. *Maggio* 1827. *in Causa Madrulli, e Palazzi.*

Attesochè molto meno rilevar poteva in ragione il terzo fondamanto nella pretesa scusabilità del suo difetto per non aver potute ottenere le copie degli atti di prima istanza stante la distanza di questo Tribunale da quello della Rota di Grosseto, poichè oltre che la medesima non poteva considerarsi di rilevanza alcuna per lo inteso oggetto della scusa, potendo l' appellante com' era stato sollecito ad interporre l' appello, praticar così malgrado la distanza, un' eguale sollecitudine nel commetter le copie, ed eseguir quant' altro dalla procedura gli veniva ordinato, molto meno rilevava poi nella circostanza speciale, che notiziato egli della domanda di deserzione presentata dal Ferri avanti la Rota di Grosseto, non erasi fatto carico in guisa alcuna di dimostrare, che dal medesimo fossero state adibite in tempo utile le diligenze opportune per aver le dette copie prima della spirazione del termine dalla Procedura prescritto per farne la riproduzione.

Attesochè quando pure queste diligenze fossero rimaste giustificate, e così fosse stata esclusa ogni colpa dell'appellante nell'inadempimento di questa formalità, per cui la conseguente pena della deserzione non si sarebbe potuta per il solo fatto di questo inadempimento congruamente applicare, non per questo avrebbe potuto alla medesima sottrarsi l'appellante Senesi, stante l'altro allegato difetto della deduzione dei Gravami, il quale in qualunqne evento non poteva restare scusato dell'allegata impossibilità di avere le copie degli atti, mentre interessando queste la completa istruzione di quella procedura, che dovea istituirsi avanti il Tribunal d'appello, onde il medesimo fosse posto in grado di amministrar regolarmente la giustizia dietro la completa cognizione di quello stato di contestazione, che avea formato subietto del Gindizio di prima istanza, nulla interessar potevano la deduzione di quei gravami, che indipendentemente da queste copie degli atti potevano esser redatti da quell'appellante, il quale necessariamente consapevole di tutto l'andamento della procedura avanti il Giudice a quo, e dell'esito della medesima, non poteva non conoscer con piena contezza quei fondamenti, e quelle ragioni di reclamo, che coadiuvar potevano l'appello da esso interposto, conforme in consimili termini decise, non ha guari questo stesso *Supremo* 3
Consiglio in Causa Biserni, e Canestrini Vedova Gambineri colla sua *Decisione del* 23. *Marzo* 1831.

Attesochè molto meno poi si presentavano valutabili i due mezzi di nullità spiegati successivamente contro l'appellata Sentenza, poichè i medesimi, o non sussistevano in fatto, o non rilevavano in ragione.

Non sussisteva in fatto il primo mezzo, che deducevasi dalla omèssa citazione del Procuratore dell'appellante Senesi a comparire a quell' udienza del 27. Maggio, nel quale venne pronunziata la deserzione del suo appello, mentre allorquando nella istanza a questa deserzione relativa leggevasi « ivi « Costituito legittimamente in Giudizio domandò, e fece « istanza citarsi Messer Pietro Baldovini a comparire all'Udienza, che « dalla R. Ruota di prime appellazioni sarà tenuta la mattina del dì 27. « Maggio 1830. per l'oggetto di sentir dichiarare la deserzione dell'ap- « pello dal sig. Senesi interposto, colla di lui condanna nelle spese « Chiaro addiveniva, che colla notificazione di questa istanza a Mess. Boldrini, la quale era avvenuta indubitatamente nel 22. Maggio 1830. erasi più che esuberantemente supplito a quella citazione, che nella istanza medesima si conteneva, e che così la parte rappresentata da Mess. Boldrini male a proposito allegava la ignoranza, che nel successivo di 27. Maggio 4
fosse rimasta eccitata la giurisdizione della Ruota di Grosseto a pronunziare nella detta deserzione.

E non rilevava poi in ragione il secondo mezzo di nullità, che desumevasi dal non avere la persona, che notificò questa istanza di deser-

zione spiegata nel rapporto della eseguita notificazione quella qualità, nella quale procedeva alla notificazione medesima, non solo perchè questa nullità per il difetto di questa qualificazione non trovandosi in guisa veruna ordinata nel Regolamento di Procedura, nè *nelli art.* 42. 43. e. 44. ove son prescritte le forme, dalle quali devon esser circondate le notificazioni di tutte le istanze, nè nel successivo *art.* 1125. ove oltre le nullità in antecedente espressamente dichiarate, viene ordinato quali delle formalità debbono essere osservate a pena di nullità, non poteva esser dai Tribunali sanzionata, come in varie occasioni era stato stabilito da questo medesimo Supremo Consiglio *Inedit. Tom.* 1. *Dec.* 47. *Num.* 1.
5 *Tesor. Tosc. Tom.* 6. *Dec.* 66. *N.* 8. *Tom.* 16. *Dec.* 30. *N.* 5. *T.* 17. *Dec.* 27. *N.* 6.

Quanto ancora poi più specialmente perchè la omissione di questa formalità dovea considerarsi d' assai minor rilevanza nel concreto del caso, in cui non trattavasi già d' una domanda iniziativa del Giudizio, per la quale occorrer potevano delle più speciali qualificazioni nella notificazione, che di questa dovea farsi alla persona di quello ch' era stato convenuto in giudizio, secondo il disposto del citato art. 114. della Procedura, onde escluso così possibilmente ogni pericolo di collusione, e di frode, venisse il medesimo in un modo solenne fatto consapevole dell' og-
6 getto di quella domanda, che contro di lui deducevasi, e restasse esclusa quella legittima ignoranza, che sola avrebbe potuto autorizzare la nullità dietro quello, che avvertono la *Leg.* 1. *Si patronum Cod. de Advocat. divers. judicior. Odd. de restit. in integr. par* 1. *quaest.* 13. *num.* 38. *Vant. de nullit. ex defect. process. N* 132. ma trattavasi invece di una domanda incidente presentata in quel Giudizio, ch' era stato già contestato fra l' appellante, e l' appellato colla costituzione dei respettivi Procuratori, e così di questa non dovendo farsi la notificazione, che al Procuratore dell' appellante secondo che prescrive lo stesso Regolamento di Procedura al titolo dei Giudizii incidentali *art.* 189. restava, se non indifferente per lo meno di molta entità la omissione della questionata qualificazione; Poichè questo Procuratore, che ricevendo l'istanza di deserzione d' appello vedeva firmato in piè del rapporto di quella notificazione « ivi « Mess. Ricci » doveva necessariamente conoscere, come addetto alla Rota di Grosseto, se quel Ricci, che in quel rapporto firmavasi era realmente un Cursore della Ruota medesima, e così se la notificazione di quell' atto emanava da una persona, che fosse autorizzata a farla; o sivvero non volendo conoscere, quando tacque, e tempo avea di parlare dal dì 22. Maggio 1830 giorno della detta notificazione, fino al successivo dì 27. in cui la deserzione fu pronunziata, con questo suo silenzio venne a sanar quel difetto, se pur come concludente verificavasi, da non poterlo più dedurre nell' appello ulteriore, quando nulla avendo dedotto nell'

istanza precedente, aveva invece tollerato, che sulla domanda di deserzione, comunque con questa pretesa omissione notificata, fosse dalla Ruota di Grosseto decretato ai termini di ragione.

Attesochè in quanto alle pretensioni dedotte dal sig. Dott. Ferri contro il sig. Dott. Michele Contri, era evidente che qualunque fosse la risoluzione, che potesse dal Supremo Consiglio adottarsi sull' appello del Senesi, non poteva egli per le supposte obiettategli omissioni, intimare legittimamente lo stesso sig. Contri nell'attuale Giudizio mentre trattandosi di esaminare, e decidere s' egli fosse, o nò debitore delle medesime, quando si fossero verificate, e se per quelle competesse al sig. Dott. Ferri suddetto la pretesa rilevazione, era evidente che un tal esame non poteva attualmente essere assunto, non solo perchè vi resisteva il letteral disposto dell' art. 751. del Regolamento di Procedura, quanto ancora perchè doveva questo necessariamente percorrere tutti quei gradi di giurisdizione, che per le istanze di qualunque natura, e per la vicendevole difesa dei loro diritti, son dalla Legge stabiliti in vantaggio di tutte le parti contendenti. Ond'è che lo stesso sig. Ferri non poteva per giustizia sottrarsi dal rifondere al sig. Contri tutte quelle spese, alle quali egli aveva dovuto soggiacere per questa, indebita, ed illegale chiamata in Giudizio.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato tanto per il capo della nullità, che per quello della ingiustizia, da Odoardo Senesi contro la Sentenza della Regia Ruota di Grosseto del dì 27. Maggio 1830. *e bene e validamente colla detta Sentenza essere stato pronunziato, quella perciò essersi dovuta, e doversi confermare in ogni sua parte, come la conferma, ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore ; E condanna l' appellante nelle spese giudiciali, e stragiudiciali a favore dell' appellato, da tassarsi.*

E prendendo a decidere sopra l' istanza fatta per parte del sig. Dott. Michelangiolo Contri, e di che nella sua scrittura del 7. Maggio corr. dichiara non essersi potuto, nè potersi legittimamente intimare per parte del sig. Dott. Ferri nel presente Giudizio agli effetti di che nella Scrittura di notificazione, allegazione, protesta e istanza esibita dal sig. Dott. Ferri sotto dì 21. Dicembre 1830. e detto sig. Dott. Ferri condannò, e condanna a favore del sig. Contri nelle spese giudiciali.

Così deciso dagl' Illmi. Signori
Giov. Batista Brocchi *Presidente*
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE LXX.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Sequestri 3. Iunii 1831.

In Causa Orlandini e Pollastri e Pollastri

Proc. Mess. Antonio Salucci — Proc. Mess. Francesco Del Greco

Argomento

La moglie separata dal Marito ha diritto agli alimenti, e quando questi sono tassati con Sentenza passata in cosa giudicata, può la stessa Moglie agere per mezzo di sequestro a fine di conseguirli.

Sommario

1. *La Moglie, che ha riportata una Sentenza, colla quale vien condannato il di lei Marito a pagarle a titolo di Alimenti una somma può per il conseguimento della medesima procedere, legittimamente al sequestro.*

2. *Quando la Sentenza è passata in cosa giudicata costituisce un titolo abile ad agere contro il succumbente con ogni lecita esecuzione.*

3. *La Moglie autorizzata con Sentenza a viver separata dal Marito, deve avere i tassati alimenti, nè può il Marito negarglieli nè obbligarla a tornare a convivere con esso.*

4. *Nei Giudizi instituiti per l'esecuzione delle Sentenze non possono dal succumbente promuoversi, che quelle sole eccezioni, le quali interessano l'esecuzione, e non il Merito della Sentenza.*

5. *Pendente il Giudizio di separazione fra Marito, e Moglie, la Moglie ha diritto agli alimenti.*

Storia della Causa

Con Sentenza proferita nel 3. Marzo del corrente anno 1831. da questa Regia Ruota Civile di Firenze fu revocata la Sentenza, che contro la Orlandini ne Pollastri, e respettivamente a favore di Giu-

seppe Pollastri suo Marito era stata proferita dal Tribunale del sig. Potestà di Barberino di Mugello sotto dì 27. Novembre 1830. fu altresì confermato il sequestro, che sotto dì 30. Ottobre dello stesso anno 1830. aveva apposto per gli atti del suddetto Tribunale la Donna Orlandini, presso, e nelle mani della Francesca Pollastri Vedova Bulletti sopra tutto ciò, che potesse ritenere di pertinenza del suddetto Pollastri, per dependenza specialmente dell'usufrutto della Posta di Montecarelli, all'effetto, che con tanta rata della somma sequestrata potesse la Donna Orlandini conseguire il pagamento delle rate mensuali di L. 50. dovutegli ai termini, e per le dependenze, e cause di che anche nella Sentenza stata proferita dal Magistrato Supremo nei 14. Aprile 1820. e fu ordinato alla sequestraria di pagare con tanta rata delle somme sequestrategli alla sequestrante le rate mensuali nella somma suddetta fino all'esito della Causa di separazione pendente alla Curia Arcivescovile, in esecuziono della suddetta Sentenza de' 14. Aprile 1820. col riservo al debitore sequestrato di adire il Giudice competente per conseguire, qualora vi avesse diritto, una diminuzione.

Appellò il Pollastri dalla detta Sentenza Rotale avanti questo Supremo Consiglio, dal quale fu emanata la seguente Decisione, per gli appresso.

Motivi

Attesochè non poteva plausibilmente dubitarsi della legittimità del Sequestro fatto per parte della Caterina Orlandini Moglie di Giuseppe Pollastri sopra gli assegnamenti di detto suo Marito, onde conseguire da questi la prestazione mensuale alimentaria di L. 50. sempre che il detto sequestro era stato commesso in ordine ad una precedente Sentenza portante la data del 14. Aprile 1820. passata oramai in cosa giudicata, colla quale era stato il detto Pollastri condannato al pagamento delle dette L. 50. al mese per l'enunciato titolo di alimenti a 1
favore della prenominata di lui Consorte Caterina Orlandini, essendo in ragione certissimo, che le Sentenze divenute irretrattabili stante il loro passaggio in cosa giudicata, costituiscono un titolo abile, e proporzionato all'effetto di autorizzare contro il soccombente qualunque lecita esecuzione venendo loro attribuita perfino la prerogativa della esecuzion parata, conforme litteralmente dispone l'art. 793. dell'attuale Regolamento 2
di Procedura.

Attesochè invano il nominato Giuseppe Pollastri tentava di evadere le conseguenze della condanna portata a suo carico dalla ridetta Sentenza del 14. Aprile 1820, con richiamare appresso di se, e nella sua Casa di

abitazione la detta sua moglie Caterina Orlandini, poichè siffatto tentativo
incontrava l' ostacolo delle disposizioni contenute nella surriferita Senten-
za, la quale rilascia alla medesima la facoltà di vivere ovunque gli fosse
piaciuto per il riflesso in detta Sentenza enunciata. « ivi » Attesochè aven-
« do Giuseppe Pollastri rilasciato alla moglie la libertà di vivere ovun-
« que ad essa fosse piaciuto, nè adducendo attualmente motivi, che per-
3 « suadono avere la medesima abusato di tal libertà non può attualmente
« ad essa togliere questa libertà medesima »

Attesochè in fatti, quando tali erano le disposizioni contenute nella
detta Sentenza, e che riguardavano il merito della Causa con quella riso-
luta, non poteva per verun conto nell' attual Giudizio preordinato alla
esecuzione della riferita Sentenza suscitarsi utilmente questione sopra ciò
che era stato irretrattabilmente deciso, essendo regola di ragione, non
controversa, che nei Giudizi istituiti per la esecuzione di una precedente
Sentenza non altre eccezioni possono dal soccombente utilmente promuo-
versi, che quelle sole, che possono interessare l' esecuzione, e non mai la
4 sostanza, ed il merito della Sentenza ridetta *Tesor. del For. Tosc. Tom.*
8. *Dec.* 33. *N.* 3.

Attesochè anche indipendentemente dal soprariferito riflesso, che pu-
re era di per se solo sufficiente onde rispondere contro le pretensioni di
Giuseppe Pollastri, era rimarchevole la circostanza, che già da qualche
tempo pendeva un Giudizio di separazione, quoad Harem fra detti Co-
niugi Pollastri avanti la Curia Arcivescovile di Firenze, non susseguito
da alcuna Giudiciale dichiarazione, che al medesimo avesse imposto fine,
circostanza, che per le regole comunemente applaudite autorizza la mo-
glie à domandare gli alimenti anche fuori della casa maritale, fino a che
il detto Giudizio di separazione non sia rimasto definitivamente esaurito
conforme avvertono gli allegati della *Rota Romana cor. Lancetta Dec.*
5 16. *N:* 2. *et cor. Merlino Dec.* 7. *N.* 6.

Attesochè nello stato attuale degli atti nulla poteva valutarsi la tan-
te volte ripetuta dichiarazione emessa da Giuseppe Pollastri di non essere
altrimenti in grado, attesa la sua deteriorata condizione, di somministrare
alla moglie i convenuti alimenti nella riferita somma di Lire cinquanta
al mese, poichè prescindendo dall' osservare, che l'allegata deteriorazione
di condizione non fu da esso sufficientemente giustificata, come sarebbe
stato necessario, non permettevano i termini della questione, formante il
soggetto della Causa presente, che si dovesse istituire l'esame sopra lo
stato economico del ridetto Giuseppe Pollastri, qualunque volta non si
trattava di riconoscere se la di lui Consorte Caterina Orlandini avesse
avuto, o nò il diritto di esigere per l'intiero i reclamati alimenti nella ri-
detta somma mensuale di L. 50. o invece in una somma minore, ma

tutto all'opposto, trattavasi inversamente di stabilire se la medesima fosse obbligata a riceverli nella casa del detto di lei marito, nelle quali circostanze diveniva indifferente, conforme è evidente, l'esame dell'attuale economica situazione di Giuseppe Pollastri, il quale ben lontano di offrire alla Moglie una somma comunque minore delle dette Lire 50. fu sempre virilmente, e con tutto l'impegno insistito perchè la Moglie fosse condannata a ricevere gli alimenti con ritornare a convivere alla di lui propria Mensa, nella Casa di sua abitazione, il che per le cose superiormente avvertite non poteva da esse attenersi.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte di Giuseppe Pollastri dalla Sentenza contro lui, e respettivamente a favore della di lui Moglie Caterina Orlandini nei Pollastri stata proferita dalla R. Ruota Civile di questa Città nel 3. *Marzo* 1831. *e perciò bene con essa giudicato, e quella conseguentemente confermò, e conferma in tutte le sue parti, e l'appellante Pollastri condanna nelle spese anche della presente Istanza.*

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Gio. Batista Brocchi *Presidente.*
Luigi Matani *Relatore*, e Cosimo Silvestri *Cons.*



DECISIONE LXXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana Valid. Sententiae diei 13. Maij 1831.

In Causa Ferrini e Niccolini vedova Bellettini

Proc. Mess. Pietro Parigi — Proc. Mess. Santi Poggi

Argomento

E' valida agli effetti di ragione quella Sentenza emanata dal Tribunale Ruotale, sebbene ne avesse precedentemente proferita un'altra, quando la questione è diversa.

Sommario

1. *Quando un Tribunale Ruotale ha proferito due Sentenze, e non ha pronunziato ne risoluto una stessa, ed identifica questione, non sono soggette a nullità.*

Storia della Causa

Fu disputato prima avanti il Regio Commissariato di Grosseto, e quindi avanti la Ruota di detto luogo sul diritto di prelazione nell'aggiudicazione compensativa di alcuni beni spettanti alla eredità jacente del fu sig. Luigi Bellettini, che alle istanze dei sigg. fratelli Ferrini erano stati esposti all'Incanto, senza che se ne fosse trovato oblatore.

Tanto nella prima, quanto nella seconda Istanza fu accordata la detta aggiudicazione compensativa ai sigg. Ferrini in preferenza della sig. vedova Bellettini, il credito di cui resultando da una dichiarazione de' recepta Dote fatto costante matrimonio, fu ritennto come simnlato dirimpetto a quello dei sigg. Ferrini, i quali per la medesima ragione, con Sentenza proferita precedentemente, cioè nel dì 26. Gennaio 1827. dal suddetto sig. Commissario Regio di Grosseto erano stati preferiti alla detta sig. vedova Bellettini nel possesso dei beni aggiudicati.

Interpose appello la sig. vedova Bellettini dalla Sentenza Ruotale di

Grosseto del dì 27. Maggio 1830. avanti il Supremo Consiglio, da cui fu risoluta la questione come segue.

MOTIVI

Attesochè poste in confronto tra loro le due Sentenze proferite dalla R. Ruota Civile di prime appellazioni di Grosseto, la prima delle quali in data del dì 29. Marzo 1829., e la seconda in data del 27. Maggio 1830. forza è il rimaner persuasi, senza timore di errare, e colla più chiara invece, e positiva certezza, che la Ruota stessa non procedè a pronunziare, e risolvere con ciascheduna di dette Sentenze una medesima, ed identifica questione, ne tampoco tra le medesime parti collitiganti, ma tutto all'opposto, una questione sostanzialmente diversa, e tra diverse persone, poichè nel mentre colla prima di dette Sentenze si limitò a canonizzare il credito reclamato per parte della sig. Maria Niccolini vedova Bellettini contro l'eredità jacente del di lei predefonto Consorte; colla seconda al contrario passò a decidere la questione di prelazione sull'aggiudicazione compensativa, che tanto essa, che i sigg. Antonio, e Tommaso fratelli Ferrini avevano dedotta avanti la Ruota stessa. Oltre di che laddove nel Giudizio risoluto colla preindicata prima Sentenza non intervennero come parti collitiganti, se non che la ricordata sig. Maria Niccolini vedova Bellettini e il Curatore all'eredità jacente di Luigi Bellettini. Nel secondo all'incontro intervennero oltre la detta vedova Bellettini, anche i ridetti fratelli Ferrini, ed in contradittorio di quella, e di questi fu risoluta la promossa questione di prelazione.

Attesochè quando tale, e tanta era ne'suoi sostanziali rapporti, la differenza, che frapponevasi tra l'una, e l'altra delle referite Sentenze sia a riguardo delle diverse questioni state risolute, sia a riguardo delle diverse persone tra le quali furono emanate le dette Sentenze, resultava da ciò la conseguenza certa, ed indubitata, che la Ruota, la quale colla seconda Sentenza procedè a risolvere la questione sulla prelazione della aggiudicazione compensativa, non incontrò, ne potè incontrare ostacolo alcuno nella precedente Sentenza di semplice dichiarazion di credito, quàsiche con quella decidesse in senso avversario, ed opposto a ciò che colla prima aveva pronunziato, ed è perciò che quando su tal fondamento appoggiava la sig. Bellettini il suo reclamo di nullità contro la Sentenza del 27, Maggio 1830., è di positiva giustizia il pronunziare la reiezione di detto reclamo, mentre che il fondamento su cui era basato si riconosceva evidentemente della più chiara, ed assoluta inrilevanza.

Per questi Motivi

Dice non essere costato, nè costare della nullità dalla sig. Maria Niccolini vedova del fu Luigi Bellettini dedotta contro la Sentenza

della Ruota Civile di Grosseto del dì 27. Maggio 1830. favorevole ai sigg. Antonio, e Tommaso fratelli Ferrini, rigetta perciò l'appello con atto dei 27. Agosto 1830. interposto contro la detta Sentenza, e l'appellante condanna nelle spese della presente istanza, giudiciali, e stragiudiciali.

Così deciso dagl' Illmi. Sigg.

Gio. Batta. Brocchi *Presidente.*
Cav. Luigi Matteucci Luigi Matani *Relat.*
Cosimo Silvestri, e Luigi Bombicci *Consiglieri*

DECISIONE LXXII.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Admis. Appellat. diei 27. Maj 1831.

IN CAUSA DE' VECCHI E TRAVERSI

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess. Ferdinando Bargilli

*A*RGOMENTO

Contro l'ammissione al Benefizio di poverta può reclamare quello dei litiganti contro del quale l'ammesso al benefizio vuol dirigere le sue pretensioni, e se questa opposizione è stata esaminata soltanto da un Tribunale Ruotale può portarsi di nuovo all'esame del Supremo Consiglio.

SOMMARIO

1. *Dall' ammissione dei litiganti al benefizio di povertà, o di miserabilità ne può venire che alcuno resti ingiustamente chiamato in Giudizio, da colui ch' è esente dalle spese, con danno, e pregiudizio.*

2 *Le nostre Leggi provvedono, che alcuno non possa abusare dell' ammissione al benefizio di povero.*

3. 4. *Coloro, ai quali è negata l'ammissione al benefizio di povertà, possono reclamare, come ancora possono reclamare, per la non conveniente ammissione, quelli ai quali fa danno.*

5. *L'ordinario rimedio dell'appello al Supremo Consiglio non può negarsi quando la Sentenza ruotale contro la quale si reclama non ha altra precedente.*

Storia della Causa

Convenuto al Tribunal di Bibbiena il sig. Pietro Traversi dal sig. Professore De' Vecchi a render conto della Amministrazione dei di lui beni che aveva tenuta il Traversi nacque ne' 6. Maggio 1830. da detto Tribunale una Sentenza sul merito.

Domandò il Traversi in quel Giudizio di essere ammesso al benefizio di miserabile, e l'ottenne senza che vi si opponesse il De' Vecchi.

Dalla detta Sentenza pronunziata sul merito lo stesso sig. De' Vecchi interpose appello avanti la Regia Ruota di Arezzo, ed allo stesso Tribunale il Traversi domandò ammissione al benefizio di miserabile, che pure ottenne. A questo Decreto di nuova ammissione al miserabile si oppose lo stesso sig. De' Vecchi, ma la sua opposizione venne rigettata con successiva Sentenza del 22. Giugno 1830.

Da questa appellò nuovamente il sig. De' Vecchi, ed il Traversi con eccezioni speciali oppose l'inammissibilità del detto appello, il quale dal Supremo Consiglio venne risoluto con gli appresso.

Motivi

Attesochè non era da revocarsi in dubbio, che dall'ammissione al benefizio di povertà, o miserabilità potesse talvolta restare inferito pregiudizio a quegli, che si trovassero involti in indoverosa vessazione, ed in strani litigi per la pravità di chi godendo di un tal benefizio, o con modico, o con niuno dispendio, poco, o nulla avventura nel percorrer la via del Foro, e nel soggettarli a delle giudiciali contestazioni. 1

Attesochè le nostre provide leggi nel determinare il modo, ed i limiti della concessione di questo benefizio hanno anco preso di mira questo possibile pregiudizio; Ed è appunto per ripararvi, che hanno saviamente prescritto, che debba esser questa preceduta da tutta la circospezione, e dalla rigorosa osservanza di tutte le forme, che sono a tal uopo prescritte, come ne accertano il R. Motuproprio del 5. Giugno 1777., e le analoghe, e contemporanee istruzioni, e più specialmente l'altro successivo R. Motuproprio del 21. Febbraio 1778., ove nel richiamare al-

l' esatto adempimento di quanto erasi comandato con le Leggi precedenti viene litteralmente preso di mira l'oggetto di quel danno, che potrebbe altrimenti essere inferito, e onde non resti l'adito apperto a degl' insussi-
2 stenti litigi « ivi » in guisa che per un'indiscreta commiserazione facen-
« dosi passar per poveri, e per miserabili ancor quelli, che tali realmente
« non sono, ingiustamente si cagioni altrui un grave danno, ed inoltre si
3 « accresca un numero di liti per lo più capricciose, ed insussistenti. »

Attesochè diveniva una consegnenza indeclinabile delle dette premesse, che come potevano essere eccitati dei reclami per parte di qnelli, ai quali un tal benefizio fosse stato ingiustamente denegato, così reclamar potessero anche quelli, che dalla concessione del benefizio medesimo temer potessero delle indebite vessazioni.

Attesochè all' ammissibilità di tali reclami rapporto a questi ultimi non si opponevano i provvedimenti ordinati colla Notificazione della I. e R. Consulta del 20. Ottobre 1817. poichè mentre questa procedendo in piena conformità di quanto era stato precedentemente disposto con la Legge del 7. Settembre 1784. accordava il corso ai competenti Tribunali di appello, tanto nel caso di negativa, quanto nel caso di concessione di questo privilegio per parte di chi vi avesse interesse, progrediva poi ulteriormente accordando anco il ricorso alla I. e R. Consulta, nel caso della difformità de' due giudicati, e così anzi veniva a spiegare nel modo il più evidente, che questo reclamo non era concesso nell' interesse di quello, che impetrava il benefizio, poichè appunto la detta difformità facendo necessariamente presupporre, che uno dei giudicati neghi, e l' altro accordi il benefizio, tosto si rilevava, che non poteva mai esservi subietto a reclamo alcuno dirimpetto ad esso, che nella prima, o nella seconda istanza avendo ottenuta la implorata concessione, si sarebbe sempre tranquillamente accomodato a quello dei due giudicati, con cui fosse stata la medesima sanzionata; Ma che invece questo reclamo prendeva principalmente
4 di mira l' altro collitigante, come il primo, ed unico interessato.

Attesochè dopo aver dileguato così il primo mezzo d' inammissibilità dedotto contro l' appello in questione, poche avvertenze occorrevano per dimostrare l' assoluta irrilevanza del secondo, il quale deducevasi dalla supposta conformità dei due giudicati sull'ammissione del Traversi al benefizio di miserabilità; Imperocchè ritenuto, che la prima pronunzia in proposito del Tribunale di Bibbiena non poteva esser considerata, che come un Decreto meramente economico, non essendo stato preceduto da veruna contestazione, e che la concessione con quello accordata per le speciali disposizioni del Regolamento dei Procuratori Articolo sedici cessava di aver qualunque effetto dopo il compimento di quel
5 giudizio di prima istanza, dovea necessariamente inferirsi nell' attual

controversia, che la unica, vera, e propria giudiciale dichiarazione, che veniva sottoposta alla considerazione del Supremo Consiglio, dovea considerarsi quella contenuta nella Sentenza della Ruota di Arezzo del 22. Giugno 1830., non solo perchè questa era stata eccitata dalla formale opposizione del sig. De' Vecchi, quant' ancora perchè sull' ammissibilità, o inammissibilità del Traversi al godimento di questo benefizio nella seconda istanza, che doveva considerarsi affatto separato, e disgiunto da quello ottenuto nella istanza prima, non esisteva, che questa pronunzia, contro la quale non poteva denegarsi perciò il competente ordinario rimedio dell' appello.

Per questi Motivi

Dichiara ammissibile l' appello interposto per parte del sig. Professore Domenico De' Vecchi contro la Sentenza della Regia Ruota di Arezzo del 22. *Giugno* 1830. *ad esso contraria, e favorevole a Pietro Traversi, e dice potersi, e doversi procedere all' esame del merito della Sentenza appellata, al qual effetto fissa la discussione al* 10. *Giugno prossimo, e condanna il Traversi nelle spese.*

Così deciso dagl' Illmi Signori

Giov. Batt. Brocchi *Presidente*
Cav. Luigi Matteucci, Luigi Matani,
Cosimo Silvestri, e Baldassarre Bartalini *Rel.*, *Consiglieri*

DECISIONE LXXIII.

R. RUOTA DI PISA

Liburnen. Valid. Execut. Pers. diei 20. Settembris 1831.

In Causa Dell'Orso e Pedemonte

Proc. Mess. Andrea Vannucchi Proc. Mess. Angelo Frediani

Argomento

Per gli Arresti dei Debitori possono esser Testimoni anche gli Esecutori del Tribunale.

Sommario

1. *In Livorno esiste la consuetudine di prevalersi per Testimoni agli Atti di arresto dei Debitori di due Persone addette alla forza armata della Polizia.*

2. *I Famigli sono abilitati a far testimonianza come gli altri Cittadini.*

3. *In Livorno i Famigli esercitano l'Ufficio anco di Cursori del Tribunale del Magistrato Civile, e Consolare.*

Storia della Causa

Messes Frediani per interesse del sig. Giuseppe Pedemonte espose che con Sentenza proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del dì 30. Luglio 1831. fù rigettata l'opposizione fatta dal sig. Pedemonte al precetto stato al medesimo trasmesso dal sig. Giuseppe Dell'Orso per conseguire il pagamento di Lire 260., o Fiorini 156. importare di un Pagherò, e fù ordinata la prosecuzione degli Atti esecutivi.

Che in sequela di detta Sentenza il sig. Giuseppe Dell'Orso ottenne regolare mandato di Cattura del suo Debitore sig. Pedemonte.

Che nel 12. Luglio 1831. il Cursore Demetrio Viti procedè all'arresto del detto Pedemonte con l'assistenza di due Testimoni Giuseppe Bastianelli, e Carlo Rigacci; il primo addetto alla squadra interna

degl' Esecutori di Livorno, ed il secondo Scrivano del Capitano della Polizia.

Che contro quest' arresto fù obiettata la nullità per mancanza di forme, e la Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare del dì 30. Luglio 1831. rigettò tale eccezione, e dichiarò buono, e valido l'arresto personale, e condannò il Pedemonte nelle spese.

Che da questo giudicato interpose appello avanti la Regia Ruota il sig. Pedemonte.

Quindi il signor Avvocato Giuliano Ricci espose in difesa dell' appellante.

Che la detta Sentenza appellata era ingiusta in quantoche aveva dichiarato valido un arresto al quale avevano assistito due persone inidonee.

Che le Lire 40. che il Creditore paga nell'atto di ordinare l'arresto, vengono distribuite fra tutti i componenti la forza esecutiva.

Che essendo dichiarato nullo il detto arresto per defetto di forma le Lire 40. vengono restituite al Creditore.

Che è quanto dire, che tutti gli individui componenti la forza esecutiva locale hanno interesse a eseguire l'Arresto, e quindi a sostenerne la validità dell' atto, e quindi sono incapaci ad assistervi in qualita di Testimoni.

Che questo principio emerge dalla *Legge* 10. *Cod. de Testibus:* seguito dalla Ruota Romana in *Recent. P.* 11. *Dec.* 320. *N.* 9. ove si sanziona, che il componente il Collegio, non possa deporre a favore del Collegio, ove dal Deposto possa nascere alcun lucro individuale per esso come membro del Collegio medesimo.

Che non valeva che tenue fosse l'emolumento dei Testimoni, mentre anche il minimo interesse basta per rendere sospetto il Testimone.

Che finalmente erano inidonei i detti Testimoni, se si rifletteva che secondo il diritto Romano, non sono idonei quei Testimoni *quibus imperari potest ut testes fiant.*

Che la disciplina cui sono sottoposti gli Esecutori di fronte ai loro superiori gli rendeva incapaci di assistere ad un Atto eseguito dal loro Superiore quale nel caso era Demetrio Viti. Per queste ragioni hà fatto istanza per la revoca della Sentenza appellata.

Messer Andrea Vannucchi replicò.

Che non costava in fatto, e non rilevava in diritto, che i Testimoni adibiti dal Cursore Viti avessero un interesse pecuniario nella validità della Cattura.

Che la loro qualità di addetti alla forza pubblica non era nè punto, nè poco ostativa acciocchè intervenissero come Testimoni all' atto della Cattura.

Che era verissimo infatti che le veglianti Tariffe Giudiciarie asse-

gnavano al Cursore che eseguisse l'Arresto personale l'emolumento di Lire 40.

Che per un regolamento particolare al Tribunale di Livorno, il Servizio dei Cursori è disimpegnato da alcuni Caporali, e Vice-Caporali o semplici Agenti di Polizia.

Che il prodotto di tutte le esecuzioni Civili compresi gl' Arresti và a cassetta comune, e da questa prelevata la quarta parte, che spetta al Capitano della Polizia, l' avanzo è diviso in cinquanta parti, due delle quali spettano ai Caporali, e sotto Caporali, ed ogni rimanente è divisibile fra ciascuno degli Esecutori.

Che non sussisteva, nè punto, nè poco, che, il deposito delle Lire 40. debba essere restituito nel caso che l'Arresto sia dichiarato nullo; mentre, se la nullità deriva dal fatto del Creditore, Egli non ha diritto alla restituzione, se deriva poi dal fatto del Cursore in questo caso, Esso è tenuto al resarcimento dei danni, e non già gli altri esecutori;

Che da ciò resulta che gli Esecutori non hanno interesse a sostenere la validità dell'Arresto.

Che in tutte le esecuzioni Civili i Testimoni lucrano una mercede e le Tariffe giudiciarie accordano ai Testimoni adibiti dai Cursori nei gravamenti un salario, il quale stà in compenso di un tempo infruttuosamente perduto.

Che da ciò resulta che è escluso in fatto, che i Testimoni adibiti dal Cursore Viti avessero interesse nella Cattura, perchè il loro lucro fosse subordinato alla validita legale di essa.

Che bisognava altresì avvertire che la riforma Leopoldina del trenta Novembre 1786. all' Art. 57. ammetteva gli Esecutori ad esser espressamente Testimoni agli Atti del Tribunale :

Che nulla rilerva la Circolare del 23. Settembre 1816. §. 14. perchè questa contempla un caso speciale da cui non può dedursi una regola generale.

Finalmente concluse che il sistema costante del Tribunale di Livorno era stato quello di adibire gli Esecutori per Testimoni in casi simili; quindi insistè per la conferma della Sentenza appellata con la condanna dell' Avversario nelle spese giudiciali, e stragiudiciali.

La Regia Ruota decise nel modo, che segue:

Motivi

Attesochè, checchè sia in astratto delle regole generali di diritto comune, è certo, e resulta dal Processo, che esiste in Livorno lo stile, e la consuetudine di adibire per testimonj agli atti d' arresto de' debitori (atti

che si sogliono eseguire dal solo Cursore) due persone addette al corpo 1
della forza armata della Polizia.

Attesochè questa consuetudine non può qualificarsi come un abuso indotto contro il Gius, poichè non vi ha fra noi legge scritta che vieti il servirsi di tali testimonj; che anzi in genere i Famigli sono dichiarati
abili a far testimonianze al pari degli altri cittadini, per la *Riforma Leo-* 2
poldina del 30 *Novembre* 1786.

Attesochè tanto meno questa consuetudine appariva nel caso condannabile, in quanto che in Livorno i Famigli esercitano l'officio anco di Cursori del Magistrato Civile, e Consolare, da cui emanano gli ordini di arresto; ed oltre a ciò, i due testimonj Carlo Rigacci, e Giuseppe Bastianelli adibiti nell'atto di arresto del signore Pedemonte non appartengono alla Squadra che vien guidata dal Caporale Demetrio Viti, che fu quegli che eseguì l'arresto medesimo, ed anzi il primo di essi disimpegna le funzioni di Scrivano del Capitano, ed il secondo agisce continuamente come
Cursore del Magistrato Civile, e Consolare; cosicchè, attese tali circo- 3
stanze si attenua anche moltissimo l'objetto che contro di loro opponeva il Pedemonte, giustificandoli per soggetti, e dependenti da chi eseguì l'arresto.

Attesochè dopo tutto questo, e di fronte ad un solito stabilito, era troppo piccola cosa la meschina percezione, che tutti i birri addetti alle squadre interne di Livorno ottengono sulle 40. Lire emolumento che si deposita e si versa nella cassetta di dette Squadre, prima dell'arresto da eseguirsi; tanto più che nemmeno consta, che nel caso di irregolarità o nullità incorsa nel modo di eseguire l'arresto, le dette 40. lire si restituiscono a danno di tutti i partecipanti, asserendosi anzi per parte del sig. Giuseppe Dell'Orso, che tale restituzione deve quasi in pena andare esclusivamente a carico del Caporale, o Cursore soltanto, che ha male eseguito l'arresto. Lo che sembra assai verosimile dovendo ciascuno portar la pena della propria colpa, e non gravarla sopra altri. Dond' è che diminuendo così l'interesse certo, e diretto de' Testimonj adibiti, nel sostenere la validità, e regolarità dell'arresto, sempre più si svanisce quanto vi può essere a prima vista di meno consentaneo ai principj di Giustizia naturale, e Civile nella Consuetudine sopra notata.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del signor Giuseppe Pedemonte dalla Sentenza contro di esso, ed a favore dei sigg. Giuseppe Dell' Orso e Caporale Demetrio Viti proferita dal Magistrato Civile e Consolare di Livorno nel dì 30. *Luglio* 1831. *quale Sentenza perciò conferma in tutte le sue parti ordinandone la piena, e libera*

esecuzione secondo la sua forma, e tenore. E condanna detto sig. Pedemonte a favore del signor Dell' Orso nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Sigg.

Angiolo Carmignani *primo Auditore*
Antonio Magnani *Rel.*, e Gio. Batta. Lorenzini *Auditori.*

DECISIONE LXXIV.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Rejetion. Appellat. diei 7. Ianuarj 1831.

In Causa Kerfbyl e Rossi

Proc. Mess. Andrea Vannucchi — Proc. Mess. Cesare Parenti

Argomento

Gli appelli dai Decreti di dichiarazione di Fallimento non sono ammissibili.

Sommario

1. *Il Decreto di dichiarazione di Fallimento è solamente suscettibile di Opposizione per parte del Fallito entro gli otto giorni da quello della pubblica affissione del detto Decreto.*
2. *Il Decreto di dichiarazione di Fallimento non ha quei rimedj propri degli altri Decreti, cioè di opposizione nel caso di pronunzia* Contumaciale, *e d' appello nel caso di pronunzia contradittoria.*
3. *L' Art. 457. del Cod. di Commercio esclude per il Fallito il rimedio dell' appello.*

Storia della Causa

Creditore per dependenza di un recapito Commerciale il sig. Pietro

Kerfbyl del sig. Adriano Rossi sotto dì 23. Luglio 1830. provocò avanti il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno la dichiarazione del Fallimento di detto Rossi.

Il sig. Rossi nel successivo dì 11. si appellò dal Decreto che lo dichiarava in stato di Fallimento.

Questo appello non fu proseguito, e il Magistrato di Livorno con Decreto del dì 1. Settembre 1830. lo dichiarò deserto.

Nel quattro Settembre successivo il sig. Rossi riassunse l'appello, ed il sig. Kerfbyl oppose la non ricevibilità di detto appello, ma poichè fu dal Rossi subito proseguito avanti la Regia Ruota, così dovè il Magistrato Civile, e Consolare astenersi dal prendere cognizione della Causa, e rinviò le parti a provvedersi come di ragione conforme resulta dal Decreto del 10. Settembre detto.

Il sig. Rossi dedusse avanti questa Ruota i Gravami contro il Decreto del 23. Luglio che avevalo dichiarato mancato al Commercio.

Il sig. Kerfbyl oppose che il Decreto che dichiara un individuo in stato di Fallimento è di natura sua inappellabile.

Chiamata la Causa all'Udienza Mess. Vannucchi per interesse del suo rappresentato espose.

Che a tenore dell'Articolo 457. del vegliante Codice di Commercio il Decreto di dichiarazione di Fallimento non ha altro rimedio che quello della opposizione entro gli otto giorni dal dì che il Decreto è stato affisso, e notificato.

Che questa Disposizione del Codice era stata rigorosamente mantenuta, e dagli Scrittori di Diritto Francese, e dai Tribunali di Francia talchè non poteva attualmente elevarsi nessun plausibile dubbio nella soggetta materia.

Che il Fallimento del sig. Rossi essendo stato dichiarato il 23. Luglio 1830. doveva negli otto giorni successivi a quello opporre, che non avendo ciò fatto era decaduto da ogni, e qualunque diritto.

Aggiunse altresì che se la legge avesse voluto che i Decreti di che si tratta fossero appellabili, non avrebbe usata l'espressione, che essi non hanno altro rimedio che quello dell'opposizione: Essa avrebbe taciuto ed il Decreto avrebbe avuto i soliti ordinarii rimedii, cioè quello dell'opposizione in caso di contumacia, quello dell'appello in caso di contradizione.

Quindi ha concluso che piaccia alla Regia Ruota di rigettare l'appello del sig. Rossi dal Decreto del 23. Luglio 1830. con la condanna del medesimo nelle spese.

Mess. Parenti soggiunse che l'articolo 457. non era applicabile al caso presente, perchè il medesimo parla delle opposizioni relative alla fissazione dell'epoca dell'apertura di un Fallimento.

Che l'articolo 15. del Regolamento vegliante di Procedura Civile dichiara appellabili tutte le cause superiori alle L. 70. Che se avesse voluto proibire al Fallito il diritto dell'appello lo avrebbe espressamente dichiarato.

Che il contrario a quel che sosteneva il sig. Kerfbyl era stato deciso nel Giornale Legale volume 4. Decisione settima, ed ha concluso per l'ammissibilità dell'appello.

Mess. Vanucchi replicò che serviva leggere l'articolo 457. del Codice di Commercio per persuadersi che non parlava della fissazione del giorno.

Che l'Articolo 15. invocato dagl'Avversarii nulla aveva rapporto alla disputa attuale, mentre bisognava intenderlo subordinatamente però alle disposizioni particolari nelle respettive competenze.

Che convien rammentarsi che si devono fra loro conciliare le Leggi quando non vi è deroga speciale.

Che l'obiettata Decisione del Giornale niuna affinità aveva con la disputa attuale mentre in essa si stabilisce soltanto se i Creditori Ipotecarii possono promuovere la Dichiarazione del Fallimento.

Che anzi l'assunto del sig. Kerfbyl era sostenuto da una Decisione della Corte di Parigi del 25. Luglio 1824. proferita dalla stessa Corte Reale quindi insistè nelle sue conclusioni, e la Ruota così decise.

Motivi

Considerando chè a tenore dell'Art. 457. del Codice di Commercio provvisoriamente conservato in Toscana, il Decreto di Dichiarazione di Fallimento è solamente suscettibile d'opposizione per parte del fallito entro gli otto giorni successivi a quello dell'affissione di detto De-
1 creto.

Considerando che questo modo di esprimersi dalla Legge esclude il rimedio ordinario dell'appello; poichè se ciò non fosse stato il concetto del Legislatore inutile si rendeva questa espressione, e il Decreto di dichiarazione di Fallimento avrebbe avuto quei rimedi propri di tutti gli altri Decreti, cioè quello della *opposizione* nel caso di pronunzia *con-*
2 *tumaciale*, e quello dell'appello nel caso di pronunzia *contraditoria*.

Considerando d'altronde che lo spazio di otto giorni assegnato dalla Legge al fallito ad opporre alla dichiarazione del suo fallimento, è più che sufficiente.

Considerando che il sopramentovato Articolo 457. è stato costantemente interpetrato sia dagli Scrittori sia dalle cose giudicate Francesi co-
3 me esclusivo per il Fallito ad interporre l'appello conforme hanno sta-

bilito » *De Vincent Exposition raisonée de la Legislation Commerciale et examen critique du Code de Commerce Tome.* 1. *Lib.* 5. *Chap.* 4. §. 4. *Boulay Paty Traité des Fallites et Banqueroutes Tit.* 1. *pag.* 36. *Art.* 60. *Locrè Esprit du Code de Commerce Art.* 457. *et Royale Court. de Paris* 25. *Juillet* 1823. *et la même court. de Paris* 22. *Jullet* 1824. *come può vedersi presso Dalloz Advocat a la Cour de Cassation nella sua opera* » *Jurisprudence des Fallites Bruxelles chez Starlier Libraire.*

Per questi Motivi

Dichiara innammissibile l'appello stato interposto sotto dì 4. *Settembre* 1830. *dal sig. Adriano Rossi dal Decreto del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del dì* 23. *Luglio* 1830. *con il quale all'istanze del sig. Pietro Kerfbyl venne dichiarato il fallimento del prefato sig. Rossi, ed il medesimo sig. Rossi condanna a favore del sig. Kerfbyl nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Angelo Carmignani *Primo Auditore e Relatore*
Antonio Magnani *Auditore,* Gio. Batista Lorenzini *Audit.*

DECISIONE LXXV.

R. RUOTA FIORENTINA

Pistorien. Sequestri diei 3. Maii 1831.

In Causa Petrini E Bugiani

Proc. Mess. Iacopo Giacomelli — Proc. Mess. Luigi Baglioni

Argomento

Il Cessionario, che per la sua negligenza ha perduto il regresso contro il Cedente non può procedere a fare contro del medesimo un sequestro di Cautela, il quale si ammette quando il titolo è liquido, e certo, e quando non costa della variata condizione del debitore.

Sommario

1. 2. *Il Cessionario dietro le difficoltà ad esigere il nome ceduto non ha regresso contro il Cedente, se non prova di aver rese note ad esso tali difficoltà, ed usate in tempo congruo le pratiche necessarie ad ottenere la sodisfazione.*

3. 4. *Il Cessionario che ha confuso il Credito cedutoli con altri crediti contro il debitore, ed ha osservato un silenzio nel Giudizio di Graduatoria del medesimo, resta privo del regresso contro il Cedente.*

5. *Il Credito per cui si fa un sequestro di cautela deve esser liquido, e certo.*

6. *Quando manca la liquidità, e certezza del titolo, nè costa della variata condizione del debitore il sequestro deve revocarsi.*

Storia della Causa

In virtù di Cessione de' 17. Marzo 1830. registrata in Pistoia l' istesso giorno il sig. Dott. Dario Lottini trasferì nel sig. Gio. Batista Petrini il diritto di esazione di Sc. 300. fattoli dal sig. Iacopo Lottini con suo Testamento de' 14. Febbraio 1830. rogato ser Properzio Grassi.

Questa somma lasciata per legati fù sequestrata nello stesso giorno in mano della Erede sig. Maria Angiola Giovannelli vedova Lottini dai sigg.

Francesco, e Torello Bugiani per certo credito, che pretesero avere contro lo stesso sig. Dott. Dario Lottini in somma di Sc. 140. per un' atto privato de' 15. Novembre 1814.

Con questo atto privato il sig. Dott. Lottini fece mandato ai signori Domenico Bugiani, e Figli della precitata somma di Sc. 140. sopra il sig. Antonio Pacinotti per rate mensuali vitalizie, che esso doveva al sig. Lottini di L. 140. l'una, da principiare il pagamento della prima rata il 15. Marzo 1818. e così in progresso, ed il sig. Antonio Pacinotti accettò il mandato suddetto in piè del Chirografo, quale poi ne' 17. Marzo 1830. fu dai sigg. Giuseppe e Luigi fratelli Bugiani ceduto ai sigg. Francesco, e Torello Bugiani figli del nominato sig. Giuseppe.

Per altro i sigg. Giuseppe, e Luigi Bugiani ne' 20. Gennaio 1821. convennero col sig. Antonio Pacinotti di ridurre ad imprestito fruttifero certi loro crediti, tra i quali compresero anche quello degli Sc. 140. procedente dal mandato Lottini de' 15. Novembre 1804.

In tale posizione di fatti fu tra i sigg. Bugiani Sequestranti, Giov. Batista Petrini cessionario, e Dott. Dario Lottini cedente contestata la Lite al Tribunale di Pistoia, il quale ne' 24. Settembre 1830. rigettati gl' Incidenti, che erano stati riuniti al merito, dichiarò non esser luogo alla conferma del sequestro fatto dai sigg. Bugiani, revocò quello in tutte le sue Parti, e condannò i sequestranti solidalmente nelle spese.

Sull' appello dei sigg. Bugiani la R. Ruota commesse la Causa all' Auditor sig. Bani, e quindi discussa fu risoluta come segue.

Motivi

Attesochè il Cessionario dietro le difficoltà incontrate in esigere il nome ceduto, non può agere in via di regresso pel pagamento contro il Cedente, ove non facesse constare d' aver rese note ad esso tali difficoltà, ed usate in tempo congruo le pratiche occorrenti ad ottenere la sodisfazione del credito. *Urceol. Cons. For. cap.* 2. *N.* 23. *Olea de cess. jur. Tit.* 7. *quaest.* 3. *N.* 37. *Sacra Ruota in Anagnina Censum* 7. *April.* 1731. *§. firmum cor. Cinico.* 1

Attesochè il processo della Causa non somministrava prova, che i fratelli Giuseppe, e Luigi Bugiani, dopo avere aderito nel 1814. di ricevere dal Pacinotti, che accettò di sodisfargli un loro credito verso il Dott. Dario Lottini in L. 840. facessero noto allo stesso Dott. Lottini l' ostacolo trovato al designato pagamento, e tanto meno offre un riscontro, che essi Bugiani fossero premurosi in ricercare il pagamento stesso, e soltanto nel portar molestia al Debitore per costringerlo nei modi legali ad effettuarlo. 2

Attesochè invece costa, che nel 1821. gli stessi Fratelli Bugiani for-

massero di questo credito ceduto dal Lottini, con altri Crediti, che in som-
ma maggiore tenevano contro il nominato Pacinotti, un solo cambio, sotto
la ipoteca dei loro stabili, ed è provato altresì, che nella Graduatoria del
detto Pacinotti terminata colla Sentenza de' 5. Settembre 1823. essi non
comparissero a domandare pello stesso credito assegnatogli, la particolare
collocazione.

Attesochè in tali termini, mentre la omessa esazione del titolo ce-
duto, unita alla confusione di esso coi diversi dovuti parimente dal De-
bitore ai Cessionarii, ed alla formazione d'un' imprestito fruttifero sotto
la garanzia degli stabili, fomenta a carico dei Cessionarii medesimi un
grave dubbio sulla seguita novazione, e sulla perdita conseguente del re-
gresso nei casi di evizione contro il cedente: la loro non comparsa nella
Graduatoria Pacinotti a dedurre il titolo medesimo, esclude fino alla pro-
va della di lui inutilità questo regresso, e malgrado la giustificata insol-
3 venza del nome ceduto, toglie per gli effetti ancor perseveranti della ces-
sione il Credito, pel quale agitano attualmente nel Giudizio.

Attesochè il ritiro d'alcune mensualità, cui dicesi, che devenisse il
Dottor Lottini dopo il loro trasporto nei Fratelli Bugiani, non è pretesto
ammissibile, nè serve, legittimando le operazioni intervenute tra essi Bu-
giani, e Antonio Pacinotti, a prestare scusa alla loro negligenza nel recla-
mo del Credito ceduto, mentre oltre che il fatto del supposto ritiro delle
mensualità, succeduto dal silenzio dei Bugiani, e più dalla posterior for-
mazione del Cambio del debitore Pacinotti, esteso al credito ceduto, e
non ritirato, conferma l'avvertito concetto della novazione, sussiste che il
fatto medesimo non disobbligasse i fratelli Bugiani dalle diligenze occor-
renti, e dirette al pagamento del Credito, sì perchè esso non consisteva
propriamente nelle mensualità stesse, quante volte non si rammentarono,
ed il Pacinotti nel farsi responsabile della vita del cedente ne sarebbe di-
venuto debitore indistinto, e personale, e perchè in ogni caso, dopo l'a-
desione al mandato per parte dei Bugiani, resultante dalla consegna, e
possesso del recapito, nè il Lottini poteva revocarlo, nè il Pacinotti per-
deva l'obbligo, pagando ad altri la somma ceduta, di corrisponderla
sotto le stesse garenzie ai Cessionarii *Olea de Cess. jur. et act. Tit.* 8.
4 *quest.* 2. *N.* 19. *Grossetana cessionis crediti* 27. *Settembre* 1828. *nel
Tes. del For. Tosc. Tom.* 1. *pag.* 436.

Attesochè ciò, o escludeva ogni credito negli appellanti verso il ce-
dente Dott. Dario Lottini, o per lo meno subordinandone la esistenza a
delle condizioni, ed indagini di diritto, serviva a stabilire la di lui attua-
le, e positiva incertezza.

Attesochè così essendo il sequestro, del quale è questione, commes-
so nel Marzo 1830. alle istanze dei Bugiani sopra un' assegnamento spet-
tante al Dott. Lottini, ove tendesse pur anco alla sicurezza dei Seque-

stranti rapporto all' assegnamento medesimo, non poteva con totto ciò
legalmente accogliersi, e sostenersi, mentre questo Sequestro di cautela se
a differenza dell' altro diretto al pagamento, si ammette nella decadente,
e variata fortuna del debitore a credito non scaduto, esige però come mi-
sura egualmente esorbitante, e turbativa, che alla prova di tale decaden-
za, e variazione nel Sequestro lo stesso credito, onde si stacca la esecu-
zione resulti liquido per se medesimo, indubitato, e positivo. *Sacra Ro-
ta in Ferrarien Emphiteusis super damnis, et sequestris* 15. *Januarj*
1819. §. §. 5. e 6. *corr. Marco. Decis. in Grossetana praetense confir-* 5
mationis Sequestri 15. *Februarj* 1830. *nel Tesor. del For. Tosc. Vol.*
26. *pag.* 262.

Attesochè nel concreto mancando per le cose dette la liquidità, e certezza del titolo, nè essendo provato l'altro estremo della variata condizione del Debitore, l'ennunciato sequestro Bugiani, tanto più, che nella domandata conferma preordinavasi letteralmente al pagamento, era di ragione a revocarsi.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Giuseppe, e Luigi Bugiani e Francesco, e Torello Bugiani dalla Sentenza proferita dal Tribunal Collegiale di Pistoia contro di essi, ed a favore dei sigg. Gio. Batista Petrini, Dott. Dario Lottini sotto dì 28. *Settembre* 1830. *e bene con detta Sentenza essere stato pronunziato, e dichiarato, e perciò la medesima conferma in ogni sua parte, ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e detti sigg. Giuseppe, e Luigi Bugiani. e Francesco, e Torello Bugiani, solidalmente condanna a favore delle parti appellate, nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dall' Illmo. Signore

Vincenzio Bani *Auditore.*

DECISIONE LXXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Admis. Appellat. diei 30. Maii 1831.

In Causa Monticini e Lapi e Fossi

Proc. Mes. Gius. Cosimo Vanni Proc. Mes. Francesco Brocchi Proc. Mes. Guido Biadaiol

Argomento

Le Sentenze dei Tribunali Criminali relative ai danni emanate avanti la Legge del 17. Luglio 1827. sono appellabili.

Sommario

1. 2. *Non è disputabile un diritto portato ad effetto, e conferito dalla legislazione vegliante.*

3. *Le Sentenze dei Tribunali Criminali relative ai danni sono inappellabili secondo la Legge del 17. Luglio 1827.*

Storia della Causa

Colla Sentenza della Ruota Criminale di Firenze de' 25. Febbraio 1822. Donato Monticini fu condannato per ferimento alla pena di sei mesi d' esilio da Firenze dalle sette Potesterie minori, e dal Commissariato di Arezzo, ed alla refezione dei danni a favore del ferito Anton M. Lapi.

Donato Monticini, ed il sig. Antonio Fossi di lui Mallevadore solidale con atto dei 18. Agosto 1822. appellarono da questa Sentenza avanti la Regia Ruota Civile relativamente alla condanna della refezione dei danni.

Si oppose Anton M. Lapi all' ammissione di questo appello, ma la Ruota Civile con Sentenza dei 20. Agosto 1822. lo ammesse, ed il Supremo Consiglio di Giustizia la confermò sotto dì 11. Agosto 1823. Il Lapi ricorse per ben tre volte in Consulta dalle due conformi Sentenze, che avevan dichiarato l' ammissibilità dell' appello, e per tre volte le sue preci furon rescritte « agli ordini » in conseguenza il Monticini, ed il Fossi riassunsero la causa di appello avanti la Ruota Civile.

Pendeva questa causa in appello quando sopravvenne la Legge dei 17. Luglio 1827. la quale prescrisse, che le Sentenze dei Tribunali Criminali relative alla condanna nei danni in genere saranno inappellabili, e che chiunque si sentirà dalle medesime aggravato dovrà ricorrere alla I. e R. Consulta col mezzo della Revisione.

Pubblicata una tal Legge comparve il Lapi avanti il Magistrato, e sostenendo che questa Legge fosse applicabile anche agli appelli interposti, ed ammessi anteriormente alla sua pubblicazione, pretese, che di questa applicazione della Legge nuova ai casi anteriori dovesse conoscerne il Magistrato Supremo, avanti il quale non curando il Giudizio d'appello pendente aveva nuovamente riassunto il Giudizio di liquidazione.

Il Magistrato Supremo colla Sentenza de' 29. Febbraio 1828. facendo diritto all'eccezioni di Antonio Fossi, e di Donato Monticini dichiarò la propria incompetenza, e rinviò le parti alla Regia Ruota Civile, avanti della quale pendeva il Giudizio di appello.

Anche da questa Sentenza del Magistrato appellò il Lapi avanti la R. Ruota, la quale confermandola si dichiarò competente a decidere dell'influenza della Legge de' 17. Luglio 1827. sull'appello dal Monticini interposto dalla Sentenza della Ruota Criminale avanti la stessa Ruota Civile, e che era pendente avanti di lei al pubblicarsi della nuova Legge; sopra di che credè la Ruota con scissura del Presidente, che firmò in ossequio la Sentenza, che quella Legge spiegata avesse tutta la sua influenza anche sull'appello interposto da Donato Monticini, e da Antonio Fossi con atto de' 18. Giugno 1822. sebbene ammesso da due Sentenze conformi, e convalidato da tre Rescritti della Consulta, che rigettavano le domande di revisione avanzate dal Lapi, e colla Sentenza de' 31. Agosto 1830. dichiarò la propria incompetenza.

Da questa Sentenza appellarono il Monticini, ed il Fossi avanti il Supremo Consiglio, dal quale fu pronunziata la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè per aver potuto il Monticini sotto l'imperio della Legge del 1786., e della consecutiva Giurisprudenza interporre il suo appello avanti alla Ruota Civile di Firenze dalla condanna nei danni contro di lui, ed in favore del Lapi emanata dalla Ruota Criminale era stato fermato con Sentenza del Supremo Consiglio in conformità di quella della suddetta Ruota Civile.

Attesochè una così fatta reindicata tale, e tanto stato facea tra le parti perchè dovesse ritenersi che il Monticini coll'interporre il suddetto appello aveva portato ad effetto un diritto conferitogli dalla legislazione al-

lora vegliante, ne sopra di ciò si disputava, e non potea disputarsi real-
1 mente.

Attesochè in questo stato di cose la sopravvenuta Legge de' 17. Luglio 1827. non potea esercitare i suoi effetti sopra uno stato di cose già consumato, e dal quale per conseguenza doveano misurarsi i diritti delle parti nel sistema della Legislazione vecchia, e cioè in allora esistente, e non già della nuova. Imperocchè giova di avvertire, che siccome per le suddette ragioni dovea ritenersi che la Sentenza della Ruota Criminale non aveva potuto affliggere il condannato irretrattabilmente, così il togliere ad essa questo carattere, quando già era noto l'interesse particolare dell'uomo per conservarlo, avrebbe risentito di quella retroattività sem-
2 pre aborrita dalle Leggi, quando vi è l'alterazione di un'atto già posto in essere, e ciò con danno privato. La quale odiosità diveniva ancora più sensibile, riflettendo, che quel diritto, che non potea disgiungersi nel nostro caso dalla condanna riportata dal Monticini era stato dedotto all'atto coll'effettiva interposizione dell'appello, colla contestazione della lite sopra la di lui ammissibilità, e finalmente colla cosa giudicata di cui sopra; per il che non si potea dissimulare, o negare, che volendo sottomettere il caso in disputa alla sanzione della nuova Legge si sarebbe infranto un particolare effetto già partorito dalla precedente nel concorso del fatto dell'uomo, consistendo appunto in ciò l'idea del diritto quesito, e perciò quella della retroattività, quando cioè si voglia trarre la Legge nuova non solo a distruggere l'opera precedente del Legislatore, ma anche l'opera, ed i negozi privati all'ombra, e sotto gli auspici di quella celebrati. *Merlin. Repert. de jurisprud.* nelle addizioni effetto retroattivo *Sect.* 3. §. 9. *ec.*

Attesochè a confermare questa necessaria intelligenza della citata Legge del 17. Luglio 1827. si prestavano le di lei espressioni, le quali riguardo al divieto dell'appellabilità disponevano chiaramente per il fu-
3 turo « ivi » Art. 2. Le Sentenze dei Tribunali Criminali relative ai danni « in genere sono inappellabili, e contro le medesime da chiunque si « sentisse aggravato non potrà esperimentarsi altro rimedio, che quello « della revisione. »

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto da Donato Monticini, e da Antonio Fossi dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto dì 21. Agosto 1830. ad essi contraria, e favorevole ad Anton Maria Lapi, dice bene essere stato appellato da detta Sentenza e male colla medesima giudicato, quella perciò revoca in tutte le sue

parti, ed in riparazione dice essere stato, ed esser competente la Regia Ruota Civile di Firenze a rivedere sull' appello avanti di essa interposto agli effetti civili da Donato Monticini, e da Antonio Fossi con atto dei 18. *Giugno* 1822., *la Sentenza della Ruota Criminale di questa città de'* 25. *Febbraio* 1822. *E detto Anton Maria Lapi condanna a favore dei Monticini, e Fossi nelle spese giudiciali della presente, e della passata istanza.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giov. Batista Brocchi *Presidente*
Cav. Luigi Matteucci *Relat.*, Luigi Matani,
Cosimo Silvestri *Consiglieri*, e Francesco Bernardi *Aud. di Ruota.*

DECISIONE LXXVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Praet. Execut. diei 20. *Iunii* 1831.

IN CAUSA D'ANCONA E ZIEGLER NE NN.

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess. Enrico Fiascani

Argomento

La cosa domandata nella prima Istanza per una causa, e titolo, se viene di nuovo domandata in appello per una causa diversa deve considerarsi una domanda nuova, della quale i secondi Giudici non possono prendere cognizione, dovendo percorrere il primo grado di Giurisdizione.

Sommario

1. 4. 5. *Quando in appello uno dei litiganti fa una domanda nuo-*

va la Ruota non può prenderne cognizione, stante che la questione deve percorrere il primo grado di Giurisdizione.

2. *Per determinare se una domanda presentata in appello sia una domanda nuova si dee riguardare il titolo, e la causa, che dall'Attore è stata dedotta.*

3. *Se una cosa viene domandata prima in forza di una Causa, o Titolo, ed inseguito domandata per una causa, e titolo diverso, dalla prima allora questa seconda domanda deve considerarsi affatto nuova.*

Storia della Causa

D'avanti il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno fu introdotta domanda dai sigg. Pattinson de' 2. Ottobre 1828. colla quale si chiese pagamento di un credito per conto corrente di fiorini 72,418. 95. cent. contro la Ragione Giovacchino Vitale D'Ancona di Pesaro, con esecuzione provvisoria della Sentenza, senza cauzione.

Il Magistrato suddetto dichiarò il credito in una somma minore, ma cospicuo, condannando i sigg. D'Ancona al pagamento sotto arresto personale, ed implicitamente denegò qualunque esecuzione provvisoria.

Notificata dai sigg. Pattinson, rappresentati da Ziegler loro mandatarii liberamente la Sentenza, appellarono i sigg. d'Ancona ed all'appello aderirono i sigg. Pattinson, e chiesero con atto de' 10. Maggio pross. pass. « ivi » E poichè è piaciuto ai sigg. Avversari d'interporre appello « con Scrittura dello stesso giorno dalla Sentenza proferita dal Magistrato « nel 18. Marzo p. p. i sigg. Comparenti NN. dichiarano di appellare « dalla Sentenza medesima nelle parti ad essi contrarie, come pure di- « chiarano di volersi provvedere avanti la Regia Ruota Pisana per l'o- « messa esecuzione provvisoria della predetta Sentenza previa cauzione. »

Fu contestata la lite sopra detto incidente, e la Ruota di Pisa con Sentenza de' 27. Maggio 1831. accordò la esecuzione provvisoria della precedente Sentenza.

Appellarono i sigg. D'Ancona avanti il Supremo Consiglio, il quale risolvè la questione come appresso per i seguenti.

Motivi

Attesochè essendo i sigg. Giacomo, e Giacomo Pattinson comparsi avanti il Tribunal Civile, e Consolare di Livorno con Scrittura del 2. Dicembre 1828. a domandare un loro preteso credito contro il sig. Giuseppe D'Ancona, fecero contemporaneamente Istanza, che la Sentenza da proferirsi fosse dichiarata a loro favore provvisoriamente eseguibile senza cauzione, e non ostante appello, o opposizione.

Attesochè il Tribunal di Livorno nel mentre che credè di Giustizia il condannar detto sig. Giuseppe D'Ancona al pagamento del credito contro di esso reclamato per parte dei sigg. Pattison, non credè per altro di dovere ugualmente accogliere la domanda della esecuzione provvisoria della Sentenza da esso emanata, senza cauzione, non ostante appello, o opposizione, non avendo neppure di detta domanda fatta menzione veruna nella precitata Sentenza.

Attesochè tale era lo stato delle cose quando i sigg. Pattinson presentandosi avanti la Ruota di Pisa per via di adesione all' appello interposto dal sig. Giuseppe D'Ancona, fecero istanza, che fosse dichiarata eseguibile provvisoriamente con cauzione la Sentenza proferita dal Tribunale di Livorno, e tale Istanza fu dalla Ruota medesima pienamente accolta colla Sentenza de' 27. Maggio 1831.

Attesochè il Supremo Consiglio richiamato a conoscere della Giustizia della Sentenza ruotale ha creduto, che quella non rimanesse nel caso attuale verificata, e quindi ha procedato alla revoca della medesima per la ragione, che la domanda presentata dai sigg. Pattinson era una domanda affatto nuova, che non aveva percorso il primo grado di giurisdizione, e che perciò non poteva dalla Ruota assumersene la cognizione. 1

Attesochè all' effetto di determinare se una domanda possa, o no caratterizzarsi per una domanda propriamente nuova, non deve di regola aversi riguardo a ciò, che ha formato subietto della domanda medesima, ma invece alla causa, e al titolo, che dall'attore è stato dedotto per l'oggetto di ottenerne il conseguimento. In conseguenza di ciò, se una cosa 2
medesima, e totalmente identica venga prima domandata in forza di una data causa, o titolo, e quindi venga in progresso domandata per una causa, e titolo affatto diverso, ne vengono da ciò a resultare due domande del tutto distinte, la seconda delle quali deve apprendersi come una domanda affatto nuova, come che appoggiata ad una causa, o titolo totalmente diverso. Quando in fatti nel tema di queste due diverse doman- 3
de il Giudice di prima Istanza è stato richiamato a conoscere della giustizia della prima di esse, ha necessariamente dovuto limitare il suo esame alla causa, e titolo, a cui essa era appoggiata, ne ad altro ha esso potuto estendere le sue ispezioni, mentre all'opposto quando la stessa domanda è stata presentata al Giudice superiore in un aspetto totalmente diverso colla sostanziale variazione della causa, e titolo, che è stato proposto in appoggio della medesima, deve necessariamente questa domanda stessa caratterizzarsi per una domanda affatto nuova, in quanto che è preordinata a richiamare il Giudice all' esame di ciò, che non potè formare elemento di discussione, o esame nel precedente Giudizio. E ciò fermo stante d'uopo è il concludere, che allorquando i sigg. Pattinson presen-

tarono avanti la Ruota di Pisa la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione provvisoria con cauzione, della Sentenza proferita dal Tribunal di Livorno, formarono una domanda totalmente nuova, o sia affatto diversa da quella, che avevano presentata avanti il detto Tribunale di Livorno, colla quale avevano fatta istanza, onde ottenere l'esecuzione provvisoria della Sentenza, ma però senza cauzione; mentre laddove la dimanda prima fatta avanti il Tribunale di Livorno fu appoggiata alla disposizione dell' art. 688. del Regolamento di Procedura, il quale dispone imperiosamente, che l' esecuzione provvisoria di una Sentenza senza cauzione debba ordinarsi in certi determinati casi: La seconda al contrario presentata avanti la Ruota di Pisa venne dedotta all'appoggio delle disposizioni contenute nell' Art. successivo 689. del detto Regolamento, il quale non altrimenti per via di precetto, e con parole imperative, ma invece con parole importanti semplice facoltà rilascia all' arbitrio del Giudice la li-
4 bertà di ordinare la detta esecuzione provvisoria con cauzione.

Attesochè quando in ordine alle sopradette avvertenze rimaneva dimostrato, che la domanda dai sigg. Pattinson presentata avanti la Ruota di Pisa, onde ottenere l'esecuzione provvisoria con cauzione della Sentenza del Tribunale di Livorno era una domanda affatto nuova, non poteva la Regia Ruota di Pisa proferire a riguardo di essa alcuna pronunzia in veduta della circostanza, che non era stato della medesima domanda assunto dal Giudice inferiore cognizione alcuna per non essere stato a ciò richiamato dalle parti, e quando una tal domanda formava soggetto di di contestazione di lite. Così infatti decise in termini puntualissimi questo Supremo Consiglio nella Causa Cugi, e Cipriani, come rilevasi dalla
5 *Dec. 2. T. 8. del Tes. del For. Tosc. N. 4.*

Per questi Motivi

Dice bene essere stato appellato per parte dei sigg. Giuseppe, e Moisè D'Ancona ne MM., e NN. di che in atti dalla Sentenza proferita contro di essi, ed a favore dei sigg. Giacomo, e Giacomo Pattinson di Londra, rappresentati dai sigg. Ziegler fratelli, e nipoti di Livorno sotto di 27. Maggio pross. pass. dalla Regia Ruota di Pisa, e male con detta Sentenza essere stato pronunziato, e dichiarato, e perciò la medesima essersi dovuta, e doversi revocare, siccome quella revocò, e revoca in ogni sua parte e previa detta revoca, dice nello stato degli atti non essersi potuta, ne dovuta contro di detti signori D'Ancona rilasciare la esecuzione provvisoria sotto la cauzione della Sentenza contro di essi, ed a favore di detti sigg. Pattinson emanata dal Tribunal Civile, e Consolare di Livorno sotto di 28. Marzo pre-

cedente, e condanna detti sigg. Pattinson nelle spese del presente, e del passato Giudizio incidentale.

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Giov. Bat. Brocchi *Presidente*
Cav. Luigi Mattencci, Luigi Matani *Relat.*,
Cosimo Silvestri, e Baldassarre Bartalini *Consiglieri.*

DECISIONE LXXVIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Marradien. Rejection. Test. diei 20. Ianuarj 1831.

In Causa Benini e Sangiorgi

Proc. Mess. Bartolommeo Ducci — Proc. Mess. Luigi Galassi

Argomento

Il Creditore, che ha fatto il sequestro *ad effectum sistendi* non può essere ammesso alla prova testimoniale a fine di giustificare il suo credito.

Sommario

1. *Il sequestro* ad effectum sistendi *resta provato dalla domanda di conferma, colla quale si richiede dal sequestrante la dichiarazione del credito.*

2. *Nel Giudizio esecutivo si esige, che il credito sia immediatamente giustificato.*

3. *Il sequestrante* ad effectum sistendi *non può essere ammesso alla prova testimoniale per giustificare il suo credito.*

Storia della Causa

Il Sacerdote Giovanni Sangiorgi fino de' 30. Marzo 1830. procedè per gli atti del Tribunale di Marradi contro Alessandro Benini di lui

Colono licenziato dal podere della Colombaia ad un sequestro generale di tutte le raccolte di detto Podere per la parte rusticale spettante al detto Colono fino alla concorrenza di scudi romani 53. e baiocchi 83. della qual somma il sequestrante si asserì creditore per dependenze coloniche.

A giustificazione dell'asserto credito colla successiva domanda di conferma produsse due fogli di carta bollata contenenti due partite, nelle quali si asserivano fatti i conti col colono, e rimasto il medesimo debitore di certe somme. E fondato su questo titolo, che produceva in prova del suo credito, domandò la conferma del sequestro, la vendita all'asta degli oggetti sequestrati, ed il versamento del prezzo nelle di lui mani sino alla concorrenza dell'asserto suo credito.

Si oppose il Benini alla domanda di conferma allegando la non fatta giustificazione del proprio credito per parte del sequestrante, poichè il Libretto a tal'uopo prodotto, mancava d'ogni regolarità di Scrittura solita tenersi fra Padrone, e Colono, e non si vedeva in esso, che la pura asserzione scritta del sig. Sangiorgi, che si chiamava creditore di alcune somme.

Conobbe il Sangiorgi la mancanza di prova, e ricorse al mezzo delle posizioni, le quali vennero ammesse, ma non produssero alcun'effetto favorevole al sequestrante, avendo il Colono negato di aver fatti i conteggi asserti come sopra, e di esser rimasto debitore delle asserte somme.

Fu in seguito di ciò, che il Tribunale di Marradi con Sentenza del dì 8. Luglio 1830. dichiarò sciolto il Sequestro, riservò al sig. Sangiorgi per gli affacciati titoli di credito le sue ragioni esperibili in congruo, e separato Giudizio di liquidazione, e lo condannò nelle spese.

Non volle il sig. Sangiorgi riconoscere la giustizia di tal Sentenza, e se ne appellò a questa Regia Ruota, avanti la quale domandò di essere ammesso a provare alcuni fatti per via di Testimoni, ma la Ruota medesima pronunziò nel modo che appresso.

MOTIVI

Attesochè, che il sequestro di che si tratta fosse fatto *ad effectum solvendi* restava luminosamente provato dalla domanda di conferma del 5. Aprile 1830. esibita negli atti del Tribunale di Marradi, con la quale richiedevasi dal sequestrante la dichiarazione del credito di fior. 205. cen. 3. e l'ordine perchè il retratto dei generi sequestrati, da esporsi in vendita, fosse versato nelle di lui mani fino alla concorrenza del credito stesso, frutti, e spese conforme in termini analoghi venne risoluto da questa
1 medesima Ruota nella Decisione del dì 11. Aprile 1822. *in causa Martellini vedova Costa, e Costa vedova Cavina, e Curatore Gabellotti, tra le raccolte nel Tesoro del Foro Toscano, in ordine la Decis.* 43. *T.* 5. *N.* 1.

Attesochè quando tale era la natura di questo sequestro, ne avveniva, che con quello non potesse aprirsi l'adito, che ad un vero, e proprio Giudizio esecutivo, nel quale per la conferma di quello, esigevasi, che il credito fosse immediatamente giustificato, e che perciò non potessero in questo Giudizio essere accolte delle eccezioni, le quali rendendo incerta, e dubbiosa l'esistenza del credito, richiamassero a delle indagini, ed a quel maggiore inviluppo di giudiciale procedimento, che può unicamente convenire al Giudizio ordinario, per quanto avvertiva la stessa Ruota nella citata *Dec. N. 2. e segg.* 2

Attesochè ritenuti questi principii non poteva essere ammessa la prova testimonale richiesta dal Sangiorgi sequestrante in giustificazione di quel credito, che veniva conflittato dalle eccezioni del Benini, sulle quali come colla detta prova, doveva quello provvedersi, ove gli fosse piaciuto nel suo congruo Giudizio; E colla reiezione di questa prova stessa, doveva per giustizia confermarsi la Sentenza appellata, con la revoca del detto sequestro per difetto di quella liquida giustificazione del credito, senza della quale non poteva una tal esecuzione restar sanzionata. 3

Per questi Motivi

Inerendo al precedente Decreto di questa Ruota del dì 11. Gennaio 1831. dice doversi rigettare conforme rigetta l'incidente di prova testimoniale avanzata per parte del Sacerdote Giacomo Sangiorgi con sua Scrittura del 15. Gennaio 1830. E detta dichiarazione ferma stante, e procedendo a pronunziare nel merito dice essere stato male appellato per parte di detto sig. Sangiorgi dalla Sentenza contro di esso proferita del Tribunal di Marradi sotto dì 8. Luglio 1830., e bene respettivamente essere stato colla medesima giudicato: quella perciò conferma in tutte le sue parti, ed ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore. E l'appellante Sangiorgi condanna nelle spese giudiciali anche di questa seconda istanza.

Così deciso dall'Illustrissimo Signore

Baldassare Bartalini *Auditore.*

DECISIONE LXXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetens. Nullit. diei 8. Junii 1831.

In Causa Dothel e Maldura

Proc. Mess. Giovanni Viscontini Proc. Mess. Mandricardo Vettori

Argomento

Il rimedio ordinario dell'appello non è ammissibile per il capo della nullità contro due Sentenze conformi.

Sommario

1. *Quando i Giudici d' appello adottano i motivi della Sentenza emanata in prima Istanza, risulta, che hanno trattata, conosciuta, ed esaminata la causa sopra tutte le deduzioni presentate dall'appellante.*

2. *La manifesta ingiustizia delle due conformi Sentenze può somministrare solamente lo straordinario rimedio della revisione.*

3. *La manifesta ingiustizia di due conformi Sentenze non può somministrare il rimedio ordinario dell' appello per nullità.*

Storia della Causa

Il sig. Avv. Maldura fece opposizione con Scrittura de' 24. Gennaio 1831. al precetto preliminare del mese trasmessoli per gli atti del Regio Magistrato Supremo per parte del sig. Don Lorenzo Dothel ne NN. li 24. Dicembre 1830., in sequela di Sentenza contumaciale di detto Regio Magistrato Supremo del dì 1. Dicembre dell' anno istresso contro di lui proferita, ed eseguibile provvisoriamente non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione.

Dopo la discussione della causa di opposizione a detto precetto preliminare, piacque allo stesso sig. Maldura di elevare la questione incidentale dell' incompetenza del primo Turno del Regio Magistrato, a cui era stata distribuita la detta Causa, previo l' arruolamento, sostenendo esser questa d' esclusiva competenza del secondo Turno, come quello,

che aveva proferita la precitata Sentenza contumaciale del primo Dicembre 1830. ai termini dell' Articolo 866. del Regolamento di Procedura Civile.

Dietro le osservazioni dedotte per parte del sig. Dothel ne NN., il primo Turno del Magistrato Supremo con Sentenza del 4. Febbraio 1831 dichiarò non esser luogo a rinviare la Causa di che si tratta all'altro Turno del Magistrato medesimo, e doversene perciò continuare la trattativa avanti quel Giudice, a cui era stata commessa.

Appellò il sig. Maldura da questa Sentenza avanti la Regia Ruota, la quale adottando i motivi dei primi Giudici, la confermò pienamente nel 7. Aprile 1831., condannando lo stesso Maldura nelle spese.

Anche da questa Sentenza interpose appello il sig. Maldura avanti il Supremo Consiglio, per il capo della nullità fondata nel difetto di ponderato e maturo esame della Causa, ma il Supremo Consiglio decise in conferma delle antecedenti Sentenze per gli appresso.

MOTIVI

Attesochè era veramente incivile il rimprovero, che obiettavasi contro i passati decidenti, nel difetto di matura, e piena cognizione di causa prima della prolazione della relativa Sentenza, allorquando accertavano gli atti, che tutte le formalità dalla Procedura prescritte erano state esaurite, e che la disputa eccitata dal sig. Maldura, la quale d'altronde non richiamava, che a delle meschine, e facili ispezioni, aveva ricevuto quel completo esame, di cui poteva esser suscettibile.

Attesochè di fatto dopo la interposizione di appello, la di lui prosecuzione, e la successiva deduzione dei gravami per parte del sig. Maldura, e dopo la esibizione delle relative repliche per parte del sig. Dothel, bisognava concludere, che il processo era in tutti i suoi numeri completo, e che nulla più restava a farsi, onde i Giudici ruotali assumer potessero la cognizione, e risoluzione della detta disputa. Quindi la discussione, che avvenne nella mattina del 27. Aprile decorso, previa citazione trasmessa al Procuratore del sig. Maldura, le dettagliate narrative, che precedevano l'appellata Sentenza, e l'adozione dei motivi dei Giudici di prima Istanza, che non potea certamente farsi, senza conoscer preventivamente della di loro applicabilità, o inapplicabilità al concreto del caso, dimostravano più che esuberantemente, che questa Causa, benchè di poco momento era stata trattata, conosciuta, ed esaminata in ogni rapporto, e sopra tutte quelle deduzioni che eransi presentate dall'appellante.

Attesochè dimostrato in tal guisa, che non ricorrevano nel caso attuale i termini della male a proposito allegata *Leg. Prolatam. Cod. de Sentent. et Interlocut. omn. Judic.* ed escluso conseguentemente il primo

mezzo di nullità, la inammissibilità degli altri si rendeva manifestissima, tosto che per la specialità delle cose con questi dedotte riferivansi necessariamente alla pretesa manifesta ingiustizia del ruotal giudicato; ond'è che qualunque potesse esser negli andati tempi l'influenza, che all'effetto di dedurre anco da questa la nullità, spiegavano le romane Leggi *Non dubium* 5. *Cod. de Legib. et constitut. Princ. Si eum* 2. *Cod. quando provocari non est neces.* rendevasi oggi totalmente improponibile una tale deduzione di fronte a quelle Leggi, che ci governano ed in specie al Sovrano Motuproprio del 4. Luglio 1823., nel quale all'Art. 5. disponendosi, che la manifesta ingiustizia delle due conformi Sentenze somministrar doveva l'unico fondamento del rimedio straordinario della revisione, chiaro addiveniva, che non poteva questa fornir elemento ad un rimedio ordinario, quale sarebbe stato l'appello per nullità, conforme in consimili termini, ed in conformità di quanto precedentemente era stato risoluto nelle *Decisioni* 57. *N.* 2. *T.* 15. *e Dec.* 41. *N.* 2. *T.* 16. *del Tesoro del Foro Toscano* decise modernamente questo *Supremo Consiglio sotto dì* 11. *Gennaio* 1830. *in causa Staccioli, e Martelli, e Taddèi tra le raccolte nello stesso Tesoro Tom.* 26. *Dec.* 16. *Num.* 2. *et segg.*

Attesochè quindi nell'allegazione di questi mezzi di nullità, tante volte rigettati dai nostri Tribunali, e nella giustificata insussistenza del primo mezzo, non potendo ravvisarsi, come bene avvertivasi nella citata *Dec.* 57. *N.* 2. che dei temerari tentativi di prolungare una lite, giustamente doveva l'attore di quelli reprimersi con quella pena, che vien prescritta dall'Art. 610. del nostro Regolamento di Procedura.

Per questi Motivi

Dice non esser costato, ne costare della nullità della Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di prime appellazioni sedente a Firenze, sotto dì 7. *Aprile* 1831. *confermatoria dell'altra del Regio Magistrato Supremo del* 4. *Febbraio di detto anno nella Causa vegliata fra il sig. Avv. Raffaello Maldura appellante, ed il sig. D. Lorenzo Dothel nella sua qualità di che in atti appellato, in conseguenza ordina l'esecuzione della medesima secondo la sua forma e tenore, e condanna detto sig. Maldura a favore del sig. Dothel ne NN. nelle spese giudiciali, e stragiudiciali.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente.*
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Relatore, Consiglieri.*

DECISIONE LXXX.

SUPREMO CONSIGLIO

Pientina Pecuniaria diei 8. Junii 1831.

IN CAUSA ROSSI NE NN. E CARLETTI NE LOLI

Proc. Mess. Iacopo Giacomelli Proc. Mess. Pietro Pagni

ARGOMENTO

Se le cose sequestrate, se deperiscono per colpa, o infedeltà del Sequestario, il danno è tutto a carico del debitore, ed il sequestrante non ne soffre alcun pregiudizio.

SOMMARIO

1. *Il Sequestro non priva il debitore del dominio della cosa a di lui danno sequestrata.*

2. *Il fortuito, che si verifica sulla cosa sequestrata, cade a danno del Proprietario.*

3. 4. 5. 6. *Per fortuito si considera la infedeltà del Sequestrario, e le conseguenze non possono volgersi a danno del Creditore sequestrante.*

STORIA DELLA CAUSA

Nel 10. Giugno 1817. il Camarlingo dell'Opera della Cattedrale di Pienza sequestrò le raccolte dei Poderi componenti la Tenuta della Rimbecca di proprietà del sig. Francesco Loli per ottenere il pagamento di L. 351. 12. 11. importare di frutti di Censo scaduti a tutto il 22. Marzo di detto anno, raccomandando questo Sequestro ai Lavoratori dei poderi medesimi; su dette raccolte erano ancora il Camarlingo della Massa capitolare della predetta Cattedrale, e l'Amministrazione della Chiesa della Torricella di Montisi proceduti a dei sequestri a carico del sig. Francesco Loli, che essi pure raccomandarono ai suddetti Lavoratori.

I prenominati tre Sequestranti, temendo, che le raccolte sequestrate

non fossero sicure nelle mani dei Coloni, ottennero dal Tribunale di Pienza sotto dì 29. Luglio 1817. un Decreto, che in Depositario di detti Coloni surrogò Antonio Pignattai, che già era stato prescelto per Agente della suddetta Tenuta della Rimbecca dal sig. Girolamo Loli, che ne era in possesso come creditore del di lui fratello sig. Francesco Loli.

Con le sentenze del 21. Agosto, e 10. Dicembre 1817. furono confermati i suddetti sequestri: Ma l' Opera della Cattedrale di Pienza non potè essere soddisfatta del predetto di lei Credito con le suddette raccolte sequestrate per non aver mai reso conto il Depositario Antonio Pignattai, sebbene stato sottoposto di fatto all' esecuzione personale.

Fattosi luogo alla vendita della suddetta Tenuta della Rimbecca, e quindi alla distribuzione del prezzo della medesima, il Tribunale di Prima Istanza di Siena con Sentenza del dì 11. Luglio 1823. fra i Creditori aventi diritto alla distribuzione del detto prezzo collocò pure la suddetta Opera della Cattedrale di Pienza in varii gradi per alcuni Censi attivi posanti sopra detta Tenuta, con la condizione di liquidare i Crediti nascenti da quei gradi.

L' Opera assunse la liquidazione con la signora Domitilla Carletti, come Curatrice del di lei Marito sig. Francesco Loli d'avanti il Tribunale di Prima Istanza di Siena: Allora insorse disputa se la deperizione delle raccolte dell' anno 1817. state come sopra sequestrate andare dovesse a pregiudizio dell' Opera sequestrante, piuttosto che a danno del debitore sequestrato, e con Sentenza del 23. Agosto 1830. fu dichiarato non dovere la detta deperizione essere a pregiudizio dell' Opera sul fondamento che l' Opera stessa non aveva dato causa alla deperizione, e che il fortuito, che sulla cosa sequestrata può verificarsi cade a danno del debitore proprietario. Tale Sentenza per altro venne revocata dalla Ruota di Siena, la quale con Sentenza del 17 Dicembre 1830. dichiarò esser deperite a carico dell'opera le suddette raccolte a motivo che il dolo del Depositario Antonio Pignattai fu una conseguenza della di lui surroga ad istanza dell' Opera stessa ai Coloni originarii Sequestrarii.

Da questa Rotal Sentenza si appellò il sig. Arciprete Filippo Rossi come Camarlingo dell' Opera della Cattedrale di Pienza avanti il Supremo Consiglio, che revocò l' antecedente giudicato per gli appresso.

Motivi

1 Attesochè il Sequestro non priva il debitore del dominio della cosa a di lui danno sequestrata, conforme chiaramente dispone il Testo *in Leg.* 35. *ff. de pignoratitia in Leg.* 6. *ff. de nautico faenore in Leg.* 12. *ff. de distractione pignor. in Leg.* 17. §. 11. *ff. de edilict. edict et in Leg.* 9. *cod. de pignorat action.* conseguentemente il fortuito, che

sulla cosa sequestrata può verificarsi, cade a pregiudizio del debitore proprietario. *Rot. Fior. presso il Bonfini dec.* 21. *N.* 14. *et seqq.* e per 2
fortuito considerasi la infedeltà della persona eletta in sequestrario, e non possono le conseguenze di tale fortuito volgersi a danno del Creditore sequestrante *Casareg. de Commercio disc.* 36. *N.* 6. *et seqq. Rot. Flosent. in Pisana praetensae refectionis damnorum* 23. *Settembre* 3
1743. *cor. Meoli.*

Attesochè la sig. Carletti NN. onde sottrarsi dalla censura delle suddivisate regole di ragione sosteneva che l'importare delle raccolte della Tenuta della Rimbecca sequestrate nell'anno 1817. dall'Opera della Cattedrale di Pienza, e quindi deperite per non averne mai reso conto il Depositario Antonio Pignattai, dovesse portarsi in diminuzione del Credito dell'Opera stessa, per avere la medesima dato causa alla deperizione sì perchè arbitrariamente, e senza il consenso del debitore sequestrato fece surrogare dal Tribunale di Pienza ai Coloni della suddetta Tenuta, nelle mani de'quali erano state da prima sequestrate le raccolte, Antonio Pignattai persona di non buon nome, e sconcertato ne' suoi interessi e sì perchè contro il Depositario Pignattai non furono dall' Opera intrapresi, ed eseguiti gli atti giudiciarii per farli render conto delle Raccolte con quella sollecitudine, e con quel rigore, che doveva, e poteva intraprendere, ed eseguire un diligente Padre di Famiglia. 4

Attesochè ravvisasi mal fondato, ed inattendibile il predetto primo motivo, per cui la signora Carletti NN. vorrebbe portare a carico dell' Opera la deperizione della raccolta. Il Pignattai era l'agente della Tenuta della Rimbecca destinato dal Salvianista sig. Girolamo Loli, conosciuto dalla sig. Carletti ne NN. e di fiducia dell'uno, e dell' altra conforme resulta dai diversi documenti esistenti in Processo, e specialmente da quelli prodotti in atti dal Camarlingo dell'Opera con Scrittura del 7. Maggio 1831. Il Pignattai pertanto come Agente della Tenuta della Rimbecca era la vera persona destinata a ricevere le raccolte della Tenuta medesima, cosicchè fu prudenziale, e regolare l'essersi dall'Opera della Cattedrale di Pienza procurato, che le raccolte dalle mani dei Coloni passassero in quelle dell' Agente Pignattai, il quale non resulta da alcun atto del Processo, che nel 1817. non godesse buona reputazione, e fosse sconcertato ne' suoi interessi. E la sig. Carletti ne NN. quando nel 30. Agosto 1817. le fu notificata la Sentenza di conferma di sequestro, ed ebbe certamente notizia, che le raccolte erano nelle mani del Pignattai, non reclamò in modo alcuno contro un tal Depositario. 5

Attesochè ravvisasi pure mal fondato, ed inattendibile l'altro motivo addotto dalla sig. Carletti ne NN. per portare a danno dell' opera la deperizione delle raccolte, che cioè l'Opera ha mancato d' intraprendere, ed eseguire gli atti giudiciali contro il Depositario Pignattai con quel ri-

gore, che doveva, e poteva intraprenderli, ed eseguirli. Nel 10. Giugno 1817. ebbe luogo il sequestro su le raccolte della Tenuta della Rimbecca, nel successivo dì 29. Luglio nacque il Decreto, che surrogò Antonio Pignattai ai Coloni in Depositario di raccolta; nel dì 21. Agosto 1817. fu proferita la Sentenza di conferma di Sequestro in contumacia della sig. Carletti ne NN. e del sig. Girolamo Loli, che era in possesso della Tenuta, come creditore del di lui Fratello sig. Francesco Loli, e tale Sentenza non avea rilasciato l'esecuzione provvisoria, non ostante opposizione, o appello. Nel dì 17. Ottobre 1817. l'Opera della Cattedrale di Pienza, assieme con il Camarlingo della Massa Capitolare di detta Cattedrale, e con l'Amministratore della Chiesa della Torricella di Montisi, che erano pure proceduti a dei Sequestri sulle raccolte della Tenuta della Rimbecca, fecero precetto al Pignattai perchè rendesse conto delle raccolte, delle quali era depositario. Il Pignattai negò di aver ricevuto le raccolte, ed ebbe luogo fra il medesimo, ed il Camarlingo della Massa capitolare un Giudizio, in cui il Tribunale di Pienza con Sentenza dei 28. Maggio 1818. dichiarò avere il detto Camarlingo diritto di riassumer gli atti contro il Pignattai, quando venisse di fatto giustificato esserli dai Coloni sequestrarii stati consegnati i generi di che si tratta. Successe a questo primo un secondo Giudizio diretto ad ottenere, che fossero condannati i Coloni, e questo secondo Giudizio aprì il campo ad un terzo Giudizio. I coloni condannati a render conto delle raccolte con Sentenza del 18. Giugno 1818. si rilevarono da una tal condanna col giustificare, che avevano consegnate le raccolte al Pignattai, il quale perciò con Sentenza del 22. Settembre 1818. fu condannato a rilevare indenni i predetti Coloni. E dopo le suddette tre Sentenze emanarono dal Tribunale di Pienza altre due Sentenze, una li 29. Maggio 1819. che dichiarò doversi, e potersi rilasciare contro Antonio Pignattai tenutario giudiciale l'esecuzione reale, ed in difetto la personale, e l'altra del 12. Agosto 1819. in contradittorio dello stesso Pignattai, che ordinò rilasciarsi contro del medesimo l'esecuzione personale, ed in forza della quale ebbe luogo la sua carcerazione.

Non poteva pertanto dopo tutti questi Giudizi terminati con altrettante Sentenze. e succeduti senza interruzione di tempo l'uno all'altro, fondatamente sostenersi per parte della signora Carletti ne NN. che si mancò d'intraprendere, ed eseguire gli atti giudiciali contro il Depositario Pignattai con quel rigore, e con quella sollecitudine, con cui dovevano, e potevano intraprendersi, ed eseguirsi. Non poteva neppure fondatamente obiettarsi per parte della signora Carletti ne NN. la *Florentina, seu Liburnen. Pecuniaria* 28. *Aprile* 1778. *degli Auditori Vinci, Brichieri e Raffaelli Relatore* mentre nel caso esaminato, e deciso da quelli auditori fu portata a carico del Sequestrante la perdita delle grasce se-

questrate per essere restata chiaramente provata la di lui omissione di chiamare a ragione il Sequestrario per esiger da esso la valuta di dette grasce.

Attesochè è eziandio inattendibile il rilievo che si faceva per parte del Difensore della signora Carletti ne NN. che dopo il precetto trasmesso li 17. Ottobre 1817. dai Camarlinghi dell'Opera, e della massa Capitolare della Cattedrale di Pienza, e dall'Amministratore della Chiesa della Torricella di Montisi al Pignattai, perchè rendesse conto delle raccolte, delle quali era depositario, il Camarlingo dell'Opera non promosse più alcun'altro atto giudiciale contro lo stesso Pignattai, e che tutti i suddivisati Giudizi furono promossi, e sostenuti soltanto dal Camarlingo della massa Capitolare, cosicchè l'Opera per la sua parte sia stata negligente nel costringere il Depositario a consegnare le raccolte, e debba conseguentemente andare a di lei danno la deperizione delle raccolte medesime; imperciocchè riflettevasi, che era inutile, e non necessario, che il Camarlingo dell'Opera della Cattedrale di Pienza si dispendiasse ulteriormente nel seguitare a fare degli atti giudiciali contro il Depositario Pignattai, subito che tali atti con molto impegno si eseguivano, come abbiamo osservato sopra, dal di lui Socio, ed ugualmente interessato qual'era il Camarlingo della massa Capitolare della stessa Cattedrale di Pienza.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Arciprete Filippo Rossi ne modi e nomi di che in atti, dalla Sentenza contro di lui ed a favore della Signora Domitilla Carletti ne Loli Piccolomini ne NN. di che in atti, proferita dalla Regia Ruota di Siena sotto di 21. Dicembre 1830. e male con detta Sentenza essere stato pronunziato, e dichiarato, quella perciò essersi dovuta, e doversi revocare, siccome la revocò, e revoca in ogni sua parte; e previa detta revoca, dice essersi dovuta, e doversi confermare siccome confermò, e conferma la precedente Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Siena del dì 23. Agosto 1830. ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore; e detta sig. Domitilla Carletti NN. a favore del sig. Arciprete Rossi NN. condanna nelle spese tanto del presente, che del passato Giudizio d'appello.

Così deciso dagl'Illmi Signori

Giov. Batta. Brocchi *Presidente.*

Luigi Bombicci *Rel.*, e Baldassarre Bartalini *Consigl.*

DECISIONE LXXXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Grossetana Inibitoriae diei 30. Junii 1831.

In Causa Tolomei E Bassellucci e LL. CC.

Proc. Mess. Gabbriello Piccioli — Proc. Mess. Napoleone Pini
Avv. Sig. Enrico Sabatini

Argomento

Ne' Giudizi d' Inibitoria la comparsa in Giudizio degl' Inibenti, e la loro contestazione sulla proposta cauzione dagli Inibiti sana qualunque difetto di Procedura. L' Eccezioni date dagli Inibiti alla legittima qualità degli Inibenti debbono accogliersi dal Giudice in qualunque parte del Giudizio, e deve assegnarsi un termine agli stessi Inibenti ad aver giustificata la loro qualità legittima ad inibire, ed a poter procedere per l' ammisione della prova Testimoniale.

Sommario

1. *Quando l' appello è interposto per la nullità, ed è esteso anche al capo dell'ingiustizia, debbono le Ruote decidere sull' uno, e l' altro capo contemporaneamente.*

2. *Quando le Ruote decidono sul merito, confermando l'appellata Sentenza, o Decreto sull' ammissione dell' appello interposto, ritengono implicitamente che non sussiste la pretesa Nullità.*

3. *Il Supremo Consiglio non può prender cognizione di un Gravame quando fa ostacolo la cosa giudicata.*

4. *Si permette lo scioglimento del sequestro quando per parte del Sequestrato si presta un' idonea Cauzione.*

5. *Quando gl' Inibenti si presentano, e contestano nel provvedimento di una Cauzione proposto dagli Inibiti, resta sanato con questa spontanea Comparsa qualunque difetto di Procedura, che non interessando la sostanza riducesi ad un' omissione di mera forma.*

6. *Quando il Proprietario di una Tenuta ha transatto con alcune Famiglie sul diritto del Pascolo nella stessa Tenuta, coloro, che da*

queste Famiglie non procedono, non hanno veste di comparire in Giudizio a sostenere i diritti provenienti dalla detta Transazione.

7. 10. *Quando nei Giudizi d' Inibitoria si mette in dubbio negl' Inibenti quella qualità, che sola può autorizzare il Giudiciale procedimento da quelli incoato, deve il Tribunale assegnare a quelli stessi un termine a fare le convenienti giustificazioni.*

8. 9. *L' eccezioni riguardanti la legittimità della Porsona dell'Attore, a differenza dell'Eccezioni dilatorie, possono proporsi in qualunque parte del Giudizio.*

Storia della Causa

Con atto del 3. Aprile 1830. Tommaso Bassellucci, e LL. CC. inibirono ad Antonio Marini, e Gio. Domenico Corrieri di proseguire il taglio, ed atterramento delle Piante, ed in specie delle Suvere della Bandita denominata gli « Usi di Sticciano, e Pescaja » stante che queste Piante somministravano il pascolo al loro Bestiame, al quale supponevano essi di avere un diritto, in ordine al pubblico Contratto di Transazione, e successive Convenzioni dell'Ottobre 1771., e 1772. stipulato dietro Regia approvazione fra l'universale di Sticciano, ed i signori Conti Tolomei di Siena proprietarj della Tenuta medesima.

Accolta questa Inibitoria dal Potestà di Rocca Strada con suo Decreto del giorno medesimo, e procedendo quindi i detti Bassellucci, e LL. CC. con successiva Scrittura a domandar la conferma della medesima contro anche gli stessi sigg. Conti Tolomei, e per essi contro il Loro Agente Luigi Mancini, allegarono in giustificazione del loro assunto il detto pubblico Istrumento, e successive convenzioni, e produssero una cedola di Capitoli, su i quali richiedevano, che fossero esaminati alcuni Testimonj, onde provare la conservazione del quasi possesso nel godimento di detto pascolo.

A questa intimazione i sigg. Conti Tolomei riservandosi tutte le ragioni, ed eccezioni che credevano loro competere contro l'Inibitoria predetta, e nella veduta di riparar quel danno gravissimo, che con quella sostenevano esser loro inferito per aver vendute al sig. Giovanni Caputi di Livorno le Sughere, delle quali veniva impedita la lavorazione, esibirono agli Inibenti una cauzione, per quei danni che potessero loro restare inferiti per la prosecuzione del taglio, e quindi richiesero di essere autorizzati alla prosecuzione medesima.

Contemporaneamente il sig. Caputi protestò contro questa Inibitoria, unendosi alla difesa, che aveano assunta i sigg. Tolomei et quatenus protestò anche contro gli stessi signori Tolomei per la sua rilevazione.

Quindi lo stesso Potestà di Rocca Strada all'Udienza del 20. Apri-

le, alla quale benchè legittimamente intimato non comparve il Procuratore degl'Inibenti, pronunziò altro Decreto, col quale previa la dichiarazione dell'urgenza, accogliendo la cauzione offerta dai signori Tolomei, gli autorizzò a far proseguire quella lavorazione ch'eragli stata inibita.

Contro questo Decreto insorsero gli stessi Inibenti avanti lo stesso Giudice, ne domandarono la reposizione attaccandolo di nullità, e d'ingiustizia, mentre poi d'altronde progredendo nel merito insistevano per l'ammissione della prova testimoniale, onde provare, che gli Uomini di Sticciano avevano il quasi possesso del pascolo sopra i beni in disputa.

Appoggiavano la nullità ad una pretesa conculcazione di termini, in quanto che supponendo, che il rimedio della cauzione somministrava un' articolo di domanda incidentale, sostenevano, che doveva esser intimato nel termine ordinario, il quale non poteva esser dal giudice ristretto se non che nel concorso di ragioni urgentissime, le quali non trovavansi enunciate nell'atto di offerta di cauzione; E dedussero poi altro fondamento di nullità dalla irregolarità della domanda dei sigg. Tolomei, poichè questa non era accompagnata dalla produzione dei relativi articoli d'estimo, ed iscrizione comprovanti l'idoneità dell'offerta cauzione, non giovando la dichiarazione, che ne sarebbe stata data la comunicazione, poichè mancava il tempo per esaminarli.

Appoggiavano poi la ingiustizia del Decreto medesimo al non giustificato concorso per parte dei sigg. Tolomei dei tre estremi, che si ricercano dall'Art. 535. del Regolamento di Procedura, onde dar luogo all'equitativo temperamento della cauzione, mentre la Inibitoria non poteva arrecar danno ai sigg. Tolomei, se non in quanto avevano essi venduto il taglio di questa Bandita, e così potevano essere assoggettati alla rilevazione del Compratore, la quale però restava ben garantita dalle loro ricchezze, e perchè l'invocata prosecuzione del taglio non poteva considerarsi come un provvedimento necessario, non stando in ragione opposta di quel danno gravissimo, che venivano a risentir gl'Inibenti; E perchè in fine non poteva attendersi la offerta cauzione, non potendosi stabilire il merito della medesima di fronte alla perpetuità dei diritti di pascolo, ed all'indefinito numero delle bestie grosse di una popolazione, che potevan goderne.

Alla richiesta della prova testimoniale replicavano i sigg. Tolomei, che non poteva esser concessa loro, mentre i Richiedenti non giustificavano in veruna guisa di appartenere, o esser succeduti alle famiglie di quelli Sticcianesi, che figurarono nella Transazione, sulla quale avean basata la loro inibitoria; E replicavano poi in quanto alla pretesa reposizione dal rammentato Decreto, che non potendo questo ravvisarsi come contumaciale perchè emanato in conseguenza della conferma dell'Inibitoria da essi richiesta, e perchè all'Udienza, in cui venne proferito era stato intimato

il loro Procuratore, non poteva esservi mezzo legale per reclamare contro di quello in prima Istanza, poichè invece doveva ritenersi per contradittorio, ed appellabile unicamente colla definitiva, e che in qualunque evento non sussistevano gli obiettati fondamenti della nullità, e dell'ingiustizia, perchè la dichiarazione dell'urgenza era stata appoggiata a delle solide ragioni, ed a quel gravame irreparabile, che d'altronde sarebbe ad essi avvenuto, ove si fossero dovuti rigettare i termini ordinarj, perchè i documenti che giustificavano l'offerta garanzia erano stati esibiti negli atti, e perche in fine alla pretesa inefficacia della garanzia, avrebbe provveduto lo stesso sig. Mancini garante, come di loro Amministratore, facendo limitare il taglio a quella porzione, ch'era stata venduta al sig. Caputi.

E che in qualunque ipotesi poi questa opposizione non poteva accogliersi per la sua illegalità, non essendo stata firmata dallo stesso Procuratore, che firmò l'Inibitoria, essendo quello un Procuratore addetto ad un Tribunal superiore, e questo invece addetto ad un Tribunal Subalterno, il quale in di lui vece non poteva firmare, senza esser munito di mandato.

Queste repliche dei sigg. Tolomei in quanto alla pretesa reposizione dal detto Decreto vennero nella loro totalità accolte dallo stesso Potestà di Rocca Strada, il quale con altro suo Decreto del 22. Aprile 1830. previa la rejezione dell'opposizione di detti inibenti, dichiarò doversi stare in decisis.

Da questo, e dal precedente Decreto interposero appello i Bassellucci e LL. CC., e dietro contestazione venne pronunziato un terzo Decreto dal Petestà di Roccastrada sotto dì 21. Maggio 1830., col quale fù dichiarata intempestiva l'ammissione richiesta della prova testimoniale, perchè non si era per parte dei Bassellucci, e LL. CC. fatto costare in Atti della qualità di transigenti, e possidenti di Bestiami in Sticciano, conforme eragli stato obiettato per parte dei signori Tolomei.

E nel successivo 24. Maggio altro Decreto si pronunziò, col quale venne dichiarato ammissibile il detto appello perchè ristretto al solo capo della nullità.

Da questo Decreto si appellarono i sigg. Tolomei avanti la R. Ruota di Grosseto, dalla quale con Sentenza del 13. Gennajo 1831. fù dichiarato in primo luogo essere stato ben giudicato dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Rocca Strada sotto dì 24. Maggio 1830., che dichiarò ammissibile per capo di nullità l'appello stato interposto da detti Bassellucci, e Socj dalle sue precedenti pronunzie del 20, e 22. Aprile. In secondo luogo esser costato della nullità della suddetta pronunzia del 20. Aprile 1830., e consegnentemente doversi avere per inefficace l'altra del 22. dello stesso mese. In terzo luogo doversi revocare l'altra Sentenza del 21. Marzo 1830. appellata pure dai Bassellucci, e LL. CC., dichiarando in-

vece, che i medesimi non eran tenuti a giustificare d'esser compresi nella Transazione di che in atti, ma che invece era luogo a decidersi dal primo Giudice nell'ammissibilità, o inammissibilità della prova testimoniale da essi richiesta.

Da questo giudicato interposero appello i signori Tolomei avanti il Supremo Consiglio, dal quale fù risoluta la questione come appresso.

Motivi

Attesochè perciò che riguarda i due mezzi di nullità dai sig. Conti Tolomei dedotti contro l'appellata Sentenza della R. Ruota di Grosseto del 13. Gennajo 1831., non hà il Supremo Consiglio saputo ravvisar di quelli la sussistenza legittima, sia nei rapporti del fatto, sia in quelli, che interessar potevano le massime di procedura nella soggetta materia.

Non del primo che desumevano dall'esser stato omesso di decidere la questione, cui era stata la Ruota da essi richiamata coll'appello interposto con la scrittura del 23. Agosto 1830. se cioè sussistesse, o nò la nullità obiettata contro il Decreto del Potestà di Rocca Strada del 24. Maggio 1830. in quanto che sostenevano essere stato preferito senza una legittima domanda, non potendo come tale ritenersi la scrittura del precedente 10. Maggio, la quale non era stata firmata da Mess. Seghieri Procuratore dei Bassellucci, e LL. CC. addetto alla Regia Ruota predetta, ma da M. Pineschi Procuratore unicamente ammesso ad attirare presso i Tribunali inferiori in conculcazione delle disposizioni dell' art. 11. del Regolamento dei Procuratori, e perchè non poteva quest'ultimo firmare la detta Scrittura neppure come Procuratore surrogato, allorquando l'atto di surroga non era stato notificato a Mess. Seghieri Procuratore dimesso, a forma dell'art. 141. del Regolamento di Procedura, e così doveva considerarsi come non avvenuta, e perchè in qualunque evento, la detta scrittura del 10. Maggio, come contenente una renunzia, mentre con quello al solo capo della nullità, doveva esser firmata dagli appellanti, e non dal Procuratore ai termini dell'Art. 148. dello stesso Regolamento di Procedura.

Imperocchè quando i sigg. Tolomei col medesimo atto di appello avevano estesi i loro reclami contro lo stesso Decreto anche all'altro capo dell'ingiustizia, non poteva considerarsi la Ruota richiamata a decider preliminarmente sulla nullità anzi era nel preciso dovere impostogli dall'art. 721. del medesimo Regolamento di tener unito quest' Incidente della nul-
1 lità, e di decider sull'uno, e sull'altro contemporaneamente.

Nè rilevava, che su questa obiettata nullità non si riscontrasse in quella Sentenza una esplicita dichiarazione, poichè quando la Ruota aveva proceduto a decidere sul merito, confermando l'appellato Decreto sul-

la pronunziata ammissibilità dell' appello interposto dai Bassellucci, e LL. CC. dai precedenti Decreti del 20., e 22. Aprile 1830., aveva necessariamente, ed implicitamente ritenuto, che non sussistessero i fondamenti 2
della obiettata nullità, i quali d'altronde restavano esclusi dal semplice esame degli atti processali dai quali costava, che legittimamente aveva firmato la controversa scrittura del 10 Maggio Messer Pinelli, essendo debitamente stato notificato l'atto della di Lui surroga a Mess. Seghieri conforme ne accertava il rapporto del Cursore esistente in piè della copia autentica dell'atto medesimo e dalla considerazione, poichè questa Scrittura, comunque contenente una restrizione di appello non importava già una renunzia all'altro fondamento di quest'appello medesimo, cioè dell'ingiustizia, mentre di questa restava sempre aperto l' adito al reclamo insieme colla Sentenza definitiva.

Ed era poi da osservarsi altresì in proposito, che molto verisimilmente, quei Giudici Ruotali si astennero da qualunque esplicita pronunzia sull'esclusione di questa nullità, inquantochè poteron rilevare che per il progressivo andamento degli atti, ed in specie per le ragioni, dedotte nella Scrittura dei Gravami tutta la insistenza dei sigg. Tolomei concentravasi sulla revoca di questo Decreto in quanto alla pronunziata ammissibilità dell'appello dai due rammentati Decreti del 20., e 22. Aprile.

E non del secondo mezzo di nullià, che pretendevasi poter dedurre dalla pronunziata nullità dei Decreti del 20. e 22. Aprile, quando invece la Ruota era richiamata a decidere come Incidente pregiudiciale, se l'appello da quelli interposto era, o nò ammissibile; Poichè ritenuto in fatto, che mentre a questa pronunzia era eccitata la Ruota per l'appello dei sigg. Tolomei, era d'altronde dall' altro appello dei Bassellucci e LL. CC. richiamata a pronunziare sulla da essi pretesa nullità dei due Decreti medesimi, forza era il concludere, che quando essa in conferma del precedente Decreto del 24. Maggio proclamava l'ammissibilità dell'appello da questi Decreti interposto, e rimuoveva così definitivamente quell'ostacolo, che solo trattener poteva l' altra pronunzia sulla reclamata nullità dei medesimi, non poteva esimersi dal procedere anco su di quella alla relativa dichiarazione.

Attesochè perciò che concerne i fondamenti d'ingiustizia spiegati contro la stessa appellata Sentenza era da osservarsi in quanto al primo derivante dalla pronunziata appellabilità de' due Decreti del 20., e 22. Aprile, che allorquando con questa pronunzia era stato confermato il precedente giudicato del Tribunale di Rocca Strada del 24. Maggio, con cui quest'ammissibilità d'appello era stata egualmente sanzionata, non poteva esser dato al Supremo Consiglio di assumere esame alcuno di questo gravame, attesa la fatale opposizione della cosa giudicata. 3

Attesochè in quanto al secondo fondamento, che desumevasi dalla

dichiarata nullità del 20., e 22. Aprile, non poteron ravvisarsi sufficienti le ragioni, alle quali venne questa appoggiata dal Ruotal giudicato, e che in quanto al primo Decreto si facevan consistere nella conculcazione dei termini dalla Procedura prescritti nei giudizj Incidentali. Ed in quanto al secondo, perchè i difetti del primo refluivano direttamente su di questo, e così la nullità di quello restava con questo immedesimata; Poichè costando in fatto, che i sigg. Tolomei nel 19. Aprile citarono i loro avversarj all' Udienza per il 20. successivo, e che in quella istessa udienza fù da essi dedotta, e dal Tribunale sanzionata l'urgenza, non poteva sull'offerta mallevadoria esser ricusata la sospensione della Inibitoria quando quella riconoscevasi idonea, e sufficente per garantir quei danni, che dalla detta sospensione provenir potevano, come appunto in termini di sequestro dispone il più volte citato Regolamento di Procedura Art. 652. permettendo di quello lo scioglimento prestata che sia per parte del sequestra-
4 to un' idonea cauzione.

Ed oltre di questo poi, siccome questa domanda di sospensione d'inibitoria in sostanza veniva a risolversi in una misura modificativa di quell'atto conservatorio cui dava luogo la detta inibitoria, così nel concorso dell' urgenza reputar dovevasi sufficente per autorizzare il Tribunale a pronunziar nella medesima, bastando, che la citazione fosse fatta pervenire in tempo congruo, onde potesse l'inibente presentarsi in giudizio, e far quelle deduzioni, che avesse creduto del suo interesse.

Attesochè esclusa in tal guisa la nullità del primo Decreto, restava improponibile affatto la nullità del Decreto secondo, venendo a mancar conseguentemente quella Causa, onde la medesima volesse dedursi la influenza cioè del giudicato precedente in quello sussegnente.

Attesochè in qualunque evento poi, quando ancora fosse potuto plausibilmente eccitarsi qualche dubbio, malgrado i suddetti rilievi sulla conculcazione dei termini della procedura, e sulla conseguente nullità del Decreto primo, non potendo a meno per altro di concludersi, che questo andasse a risolversi almeno in una citazione degli inibiti agli inibenti; quando quest' ultimi eransi presentati negli atti, ed all' Udienza del Giudice di Rocca Strada, contestando formalmente nel proposto, ed adottato provvedimento della cauzione in quanto non lo ravvisavano circondato di quelle giustificazioni, e di quella sufficienza, che tutelar potesse il loro interesse, restava con questa loro spontanea comparsa sanato qualunque di-
5 fetto di procedura, che non interessava la sostanza, ma riducevasi ad una omissione di mera forma, conforme in termini analoghi osserva *Gratian. Discept.* 694. *N.* 10. *e* 48., *e discept.* 550. *N.* 25. *e Cavaler. Dec.* 275. E così restando in tutta la sua piena efficacia il secondo Decreto nulla avrebbe potuto rilevare contro di quello i difetti del primo, quando pur si fossero verificati, perchè non potevano spiegar veruna influenza su di

questo ch' era stato preceduto da una giudiciale contestazione su quel merito, ch' erasi con esso risoluto.

Attesochè l'ultimo, e rilevantissimo mezzo d'ingiustizia, che per parte dei sigg. Tolomei deducevasi dall'accordata dispensa ai Bassellucci, e LL. CC. di provare la di loro comprensione nella Transazione del 1771. non presentavasi invero meno sussistente, e giustificato del precedente, ove accuratamente fosse tenuto dietro al fatto, e specialmente alla posizione degli atti di prima istanza, allorchè sul merito di questa Inibitoria venne contestata la Lite.

Attesochè in questo rapporto, il Processo accertava, che i sigg. Conti Tolomei dopo avere implorati, ed ottenuti quei provvedimenti, che stavano ad arrestar gli effetti della trasmessagli inibitoria, allorquando su di questa contestavasi la Lite, eccitati dalla conferma, che ne imploravano i Bassellucci, e LL. CC. insistendo onde pervenire a tale scopo di essere ammessi a provare per mezzo di Testimonj che gli Uomini di Sticciano avevano il quasi possesso del pascolo sopra la Bandita dei sigg. Tolomei, la prima loro esclusiva, ed unica obiezione fù quella, che gl'inibenti non avevano veste legittima per stare in giudizio, e domandar quello, che avevano domandato, sia nel rapporto della conferma dell'Inibitoria sia nell'altro rapporto dell'ammissione alla prova testimoniale, mentre allorquando essi appoggiavano le loro pretensioni al pubblico Contratto di Transazione, ed aggiunte convenzioni dell'Ottobre 1771., e 1773., siccome queste vennero da loro stipulate con varie famiglie possidenti e dimoranti in Sticciano, cho furon descritte, e nominate nel mandato di Procura del 7. Dicembre 1767., al quale si referì la Transazione medesima, così non potevano essere ascoltati in giudizio, quando non giustificano di esser subentrati nelle ragioni dei transigenti Sticcianesi per diritto di successione, e quando d'altronde era notorio, com' era stato ad essi contestato, ch' essi non erano nati, ne abitavano in Sticciano, ne ivi possedevano Bestiami, scopo unico, per cui la detta Transazione era avvenuta. 6'

Attesochè questa eccezione dedotta dai sigg. Tolomei nei preliminari del Giudizio, la quale in sostanza investiva la legittimazione delle persone, e mancanza d'interesse negl'inibenti arrestava necessariamente qualunque ulterior corso del Giudizio medesimo fintantoche non fosse stato su di quelli pronunziato; Poichè quando dai titoli, dai quali desumevano gl'istessi inibenti quella qualità, che solo avrebbe potuto autorizzare il giudiciale procedimento da essi incoato, non restava questa limpidamente dimostrata, almeno restava messa in dubbio la legittima sussistenza della medesima, non poteva il Tribunale ricusarsi dall'accogliere tali eccezioni, assegnando un termine agli Attori a somministrare le convenienti giustificazioni prima di procedere avanti in Causa, onde non aprir così l'adito ad un giudizio elusorio, come concludono *Vant. de nullit. Sentent. ex* 7

defect. jurisd. N. 53. *et segg. Alexand. Consult.* 1. *col.* 11. *Angel. Cons.* 6. *N.* 2. *Carleval. de judic. Lib.* 1. *tit.* 2. *disput.* 4. *per tot.*, *et signanter N.* 25. *Afflict. Dec.* 97.

Attesochè per esimer gl'inibenti Bassellucci, e LL. CC. dalle rammentate giustificazioni, rilevar non poteva ciò, ch'era stato avvertito nei motivi della Sentenza appellata sulla serotinità della deduzione di queste eccezioni, dopo che i sigg. Tolomei contestando con quelli nell' ammissibilità della cauzione da essi offerta, e da loro impugnata, poteva da ciò indursi che fosse concordato, che gl' inibenti medesimi appartenevano all'Universale di Sticciano, e ch' erano in quel Castello domiciliati: Poichè tre repliche ricorrevano per escluder la benchè menoma rilevanza di queste osservazioni, la prima di diritto, che eccezioni di tal natura a differenza
8 renza delle altre dilatorie posson proporsi in qualunque parte del Giudizio. *Carleval de judic. Lib.* 1. *tit.* 2. *disput.* 5. *N.* 8. *Massa ad Chartar. observ.* 32. *per tot. Rot. Rom. cor. Ludovis. Dec.* 223. *N.* 3. *et cor. Buratt. Dec.* 237. *N.* 20.

La seconda egualmente di diritto, e già premessa poco fà, che ciò e nel proposto provvedimento della cauzione, ravvisar non potevasi per parte dei sigg. Tolomei la vera, e propria contestazione della Lite sul merito, ma unicamente una misura modificativa di quell'atto conservatorio nascente dall'inibitoria, onde appunto allontanar di questa i pregiudiciali effetti prima di procedere alla contestazione della Lite: E la terza poi di fatto che gl' istessi sigg. Tolomei, lungi dal riconoscere negl'inibenti la controversa qualità, e nell' atto stesso di proporre la cauzione, e dopo, e sempre si eran protestati della mancanza in essi di questa medesima qualità, conforme ne rendon certi le scritture del 19. 20. 22. Aprile, e 10. Maggio 1830.

Attesochè in questo stato di cose conveniva concludere, che bene era stato giudicato dal Tribunale di Rocca Strada con la Sentenza del 21. Maggio 1830., con la quale erano stati richiamati i Bassellucci, e LL. CC. a giustificare d' esser compresi, e considerati nella Transazione da essi allegata e che perciò anche in questo rapporto meritava d'esser moderata, e corretta la successiva appellata Sentenza della Regia Ruota di Grosseto.

Attesochè per le premesse avvertenze venendo in qualche parte ad ottenere in causa anche i Bassellucci e LL. CC. era della giustizia ch' essi non dovessero risentire tutto il peso delle spese giudiciali, ma che dovessero queste repartirsi in proporzione della vittoria conseguita dai signori Conti Tolomei.

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello interposto per parte dei signori Conte Niccolò, e Cav. Mario fratelli Tolomei sotto di 25. *Gennajo* 1831.

dalla Sentenza proferita dalla R. Ruota di Grosseto nel 13. Gennajo detto, nella Causa fra di essi vertente, e Tommaso Bassellucci, e CC. di LL.; dice in primo luogo non esser costato, ne costare dei mezzi di nullita dedotti contro la detta appellata Sentenza, e conseguentemente essere stato dalla medesima male appellato per il capo della nullità: E procedendo quindi a pronunziare sul merito, previa la dichiarazione della inammissibilità del detto appello in quella parte della Sentenza appellata con cui venne confermata l'appellabilità dei due Decreti proferiti dal Tribunale di Rocca Strada nel 20. *e* 22. *Aprile* 1830. *dice nelle altre parti del medesimo essere stato in parte bene, ed in parte male appellato, poichè dichiara non esser costato ne costare della nullità dai Bassellucci, e LL. CC. dedotta, e dalla detta Sentenza del* 13. *Gennajo* 1831. *sanzionata contro il Decreto dello stesso Tribunale di Rocca Strada del* 22. *Aprile* 1830.*, e quindi doversi il medesimo ritenere come efficacemente, e validamente pronunziato: E dichiara poi non esser luogo al rinvio dei detti Bassellucci, e LL. CC. avanti il primo Giudice perchè dal medesimo fosse risoluto sull' ammissibilità, o inammissibilità della indotta prova testimoniale, ma doversi invece in conferma della Sentenza di prima Istanza dichiarare come prematura, ed intempestiva nello stato attuale degli Atti l'ammissione della detta prova: E confermando quindi in ogni altro rapporto la detta appellata Sentenza, condanna i Bassellucci e LL. CC. in un terzo delle spese del passato, e del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. Sigg.

Gio. Batta. Brocchi *Presidente.*
Luigi Matani, Cosimo Silvestri,
Luigi Bombicci e Baldassarre Bartalini *Rel.*, *Cons.*



DECISIONE LXXXII.

R. RUOTA DI FIRENZE

Florentina Sequestri diei 11. Januarj 1831.

In Causa Civili e Poni e D'Angenès e Raffaelli

Proc. Mess. Agostino Franceschi — Proc. Mess. Luigi Cavini

Proc. Mess. Luigi Pelli

Argomento

L'Impresario di un Teatro, ch' è stato fatto sequestrario da un Creditore del Capo di una Compagnia Comica dell' Onorario dovutogli, non opponendosi al sequestro il detto Capo-comico, è tenuto a render conto dell' erogazione delle paghe fatte in conto del detto convenuto onorario.

Sommario

1. *L' Impresario di un Teatro a favor del quale si è obbligato il Capo di una Compagnia Comica di condurla a recitare in quello per il corso di una Stagione, se la riceve senza la così detta* Condotta *può negare al Capo Comico il convenuto onorario.*

2. *Nei Contratti* Nominati *l' inadempimento non fa luogo alla resoluzione, o al pentimento, ma dà l' azione per ottenere l' adempimento, ed ai danni, ed agli interessi.*

3. *Quando il Capo di una Compagnia Comica si presenta all' Impresario col quale hà convenuto di recitare ha sodisfatto alla parte essenziale del Contratto.*

4. *Quando il Capo di una Compagnia Comica non si oppone ad un sequestro fattogli sopra l' onorario a lui dovuto dall' Impresario del Teatro ove recita, questi può giustamente obbligarsi a render conto dell' erogazione del detto onorario.*

Storia della Causa

Per mezzo di Apoca privata del 13. Dicembre 1828. stipulò il sig.

Rafptopulo col sig. Civili Impresario del Teatro degl'Intrepidi, che la Compagnia, di cui era Capo-Comico Rafptopulo avrebbe nel Carnevale 1830. dato il solito corso di Recite in quel Teatro, con retribuire il sig. Civili ad esso Capo-comico la somma di zecchini 1250. e con altri consueti patti di che in detta Scritta.

Si presentarono in tempo debito in Firenze gl'Individui, che a forma dell'Elenco preventivamente trasmesso dal Capo comico, formavano la detta Compagnia, e incominciarono il corso delle Recite.

Fu nell'intervallo delle medesime, e precisamente sotto dì 13. Febbraio 1830., che il sig. Marchese d'Angennes, come Direttore dei Teatri di Turino, sequestrò nelle mani del sig. Pomi, come Cassiere dell'Impresa del Teatro degl'Intrepidi ogni somma, che fosse dovuta al Capocomico Rafptopulo fino alla concorrenza di lire 3500., e spese pel titolo di credito indicato nell'atto stesso di sequestro. Domandò quindi la conferma del sequestro contro i sigg. Civili Impresario, e Pomi Cassiere, e contro il sig. Rafptopulo.

Alla domanda del Marchese d'Angennes aderì il sig. Antonio Refptopulo, ma si opposero il Pomi, e il Civili con atto del dì 9. Marzo 1830. deducendo il primo particolarmente di non essere stato ne Amministratore, nè Cassiere dell'Impresa del Teatro degl'Intrepidi nel Carnevale 1830., ed a nulla esser tenuto di ciò che contro di esso veniva domandato, ed ambedue poi insieme, che il sig. Rafptopulo nel detto Carnevale 1830. non erasi portato in Firenze per recitare nel Teatro degl'Intrepidi ne colla sua condotta, ne colla sua Compagnia; Che nessuno lo aveva rappresentato; Che gli Attori già componenti la sua Famiglia avevano contratti degl'impegni coll'Impresario Civili totalmente indipendenti dallo stesso Rafptopulo; Che detto Civili era stato nella indispensabile necessità di aderire alle richieste di detti Attori, senza di che non avrebbe in quella Stagione potuto aprire il Teatro medesimo, e sodisfare agli obblighi, che si era assunto coll'accademia degl'Intrepidi proprietaria di detto Teatro; Che la verità di questi fatti, e circostanze era manifesta, e resultava da più documenti noti alli avversarii; E che lo stesso Rafptopulo aveva tali fatti riconosciuti, e confessati, come resultava da una sua dichiarazione, e protesta trasmessa all'attore Beltrami per gli atti della Cancelleria del Tribunale di Commercio del dì 22. Febbraio 1830., e quindi fecero istanza, che la domanda di detti sigg. D'Angennes, e Rafptopulo fosse rigettata in tutte le sue parti, ma con tutto ciò il Tribunale di Commercio con Sentenza del 19. Aprile 1830. confermò il controverso sequestro fino alla concorrenza di L. 3500. frutti, e spese; Ordinò al sig. Pomi di pagare a suo luogo, e tempo al sig. D'Angennes tutto quel più, che potesse esistere presso di lui di sopravanzo, e di attenenza del sig. Rafpto-

pulo, e prelevate le spese che di ragione, in ordine all' onorario di zecchini 1250. promessogli coll'apoca de' 13. Dicembre 1828., dichiarò tanto nell' interesse del sig. D'Angennes, quanto in quello del sig. Rafptopulo tenuti i sigg. Civili, e Pomi a render loro esatto conto della erogazione del detto onorario, per il qual effetto assegnò ai medesimi il termine di giorni venti, colle comminazioni di che in detta Sentenza, riservandosi a procedere dopo l' esibizione di detto rendimento di conti alle ulteriori dichiarazioni, che fossero di ragione.

Da questa Sentenza appellarono i sigg. Civili, e Pomi davanti la Regia Ruota, la quale scese nella seguente pronunzia.

Motivi

Considerando, che a forma della Scritta stipulata in dì 13. Dicembre 1828. fra il sig. Civili Impresario del Teatro degl' Intrepidi, ed il sig. Rafptopulo si obbligò questi col patto primo, che la Compagnia Comica della quale era il capo, e della quale era stato precedentemente stabilito quali, e quante persone la componessero, dovesse *ritrovarsi in Firenze in tempo debito per andare in scena la sera del 26. Dicembre 1829. a proprie spese con i loro respettivi equipaggi, e condotta.*

Considerando, che le persone, le quali componevano quella Compagnia si trovarono di fatti in tempo debito in Firenze, e alla sera indicata andarono in scena, annunziate antecedentemente dall' Impresario nel così detto Cartellone, come « La prima Tragicomica Drammatica Compagnia Rafptopulo.

Considerando che da questo fatto non può non indursi, che par parte del sig. Rafptopulo, e con bastante sodisfazione dell' Impresario, fosse adempito al Contratto, e nascesse quindi in lui il diritto a pretendere, ed ottenere, che l' Impresario gli corrispondesse quello a che si era in correspettività obbligato; e che fosse, diciamo, con bastante sodisfazione dell' Impresario adempito per parte del sig. Rafptopulo al Contratto, sebbene le persone non fossero accompagnate dalla così detta *condotta* poichè se l' Impresario avesse riguardato come interessante questa condotta, e della mancanza non ne avesse scusato il sig. Rafptopulo sapendolo impedito da circostanze maggiori a fare, che colla Compagnia la *condotta* giungesse, o perchè facilmente a questa mancanza si poteva in Firenze supplire a carico del sig. Rafptopulo, come fu supplito, non avrebbe annun-
1 ziato, che la *Prima Compagnia Rafptopulo* andava a incominciare le Recite, non avrebbe sofferto, che come prima Compagnia Rafptopulo le incominciasse, ma avrebbe invece fatte le giudiciali interpellazioni al signor Rafptopulo, o le proteste, che contro di lui necessarie erano trattandosi

di un Contratto nominato, qual era questo di locazione giacchè per regola generale nei Contratti nominati, l'inadempimento non alla resoluzione, o al pentimento dà luogo, ma all'azione per ottere l'adempimento, e ai danni, ed interessi *Text. in Leg.* 1. *ff. de pact. et. L jurisgentium* §. *ff. cod. Rot. in Thes. Ombros. T.* 11. *Dec.* 33. *N.* 12. e tanto più necessarie, quando coll'essersi ritrovata in Firenze la Compagnia, e nell'essersi presentata all'Impresario vi era stato adempito dal sig. Rafptopulo alla parte principale, ed essenziale *D. Dec.* 33. *N.* 13. 2 3

Considerando, che ciò non ostante per declinare dalla sussistenza del Contratto dal sig. Rafptopulo sostanzialmente eseguito, e del quale aveva l'Impresario accettato la esecuzione, si era questi appreso a sostenere nella passata istanza, ed a sostenere era ritornato in questa, che cioè gli *Attori* fossero venuti sì, ma non come attori, opera dei quali fosse obbligata al Capo-comico Rafptopulo, ma liberi, perchè scioltisi dai particolari Contratti con esso prima stipulati, che avesse quindi dovuto *esso Impresario* svanito il Contratto col sig. Rafptopulo, e nella urgenza delle sue circostanze, stipularne con loro uno nuovo, non aveva sussistenza infatto, e compariva imaginato per comodo di Causa alla occasione del sequestro trasmesso dal Marchese D'Angennes.

Imperocchè quanto agli *Attori* ciò che otto de' medesimi scrivevano prima di partire per Firenze in dì 8. Novembre 1829. da Pavia all'Accademia, non fu di essere sciolti, o di volersi sciogliere dal loro Capocomico, ma che volevano esser garantiti *del di loro respettivo avere* delle loro paghe, cioè *sopra la paga che l'Impresa accorda al Capo-comico* e giunti poi tutti in Firenze, non un nuovo Contratto per assicurare il *loro respettivo avere* fu in coerenza di ciò formato, ma uno stato (nel quale erano compresi anco Paladini, e l'Internari, sebbene avessero prima di partire per Firenze Scritta una lettera diversa da quella degli altri otto sunnominati Attori) dei loro « avanzi » del loro respettivo avere cioè, ossia delle loro paghe dirimpetto al sig. Rafptopulo, e fu poi preso a soddisfarli dall'Impresario secondo questo stato di tale loro respettivo avere con distribuzione settimanale delli zecchini 1250. paga accordata al sig. Rafptopulo come Attori da esso condotti in questo Stato leggendosi perfino espressamente riservato al Capo-comico di decidere per rapporto al più, o al meno di alcuna delle partite dello Stato medesimo.

E *quanto ad esso Impresario* egli è tanto lungi, che stipulasse, o intendesse di avere stipulato un nuovo Contratto cogli Attori, riguardandoli come sciolti dal Capo-comico Rafptopulo, e non più come una sua Compagnia, che all'occasione di altro sequestro fatto a carico del sig. Rafptopulo, non oppose di non avere avuto altrimenti con esso un Contratto; ma coll'atto giudiciale de' 12. Gennaio 1830. oppose, *che avendo man-*

cato di portarsi a Firenze a recitare, e dirigere la sua Compagnia nel suddetto Teatro nel corrente Carnevale avea sofferto più, e diversi danni, ed era per conseguenza debitore, e non creditore.

Nè contro ciò è da valutarsi, che gli Attori nei Cartelli stampati successivi al Cartellone l'intitolassero la *già Compagnia Rafptopulo*, quando in realtà esigevano le loro paghe dall'Impresario come Attori da Rafptopulo condotti, e potendosi anche a questo fatto apparentemente contradittorio dare concilianti spiegazioni; e quella cioè, che il sig. Pomi uno degli appellanti gli dava in uno scritto informativo dei fatti da esso stesso redatto, che gli Attori lo volessero *nel timore di cavilli del loro Capo-comico tendenti a defraudarli de' loro averi* vanamente sperando nel loro panico timore di attingere nuovi mezzi di difesa da questa così alterata intitolazione, ed altra spiegazione, che questa variata intitolazione fosse come una disdetta dei loro impegni col Capo comico sodisfatto che avessero a quello del Carnevale, e per spiegare la intenzione di non sodisfare agli ulteriori. E molto meno è da valutarsi contro la sussistenza del Contratto col sig. Rafptopulo la dichiarazione prodotta in atti fatta dagli attori in dì 13. Febbraio 1830. registrata nei 20. detto, e così posteriore al sequestro, primieramente perchè apprender volendola come contraria alla sussistenza di quel Contratto, può aversi come ottenuta a comodo di causa, e non capace quindi d'influire nella medesima, in secondo luogo perchè prescindendo da quanto particolarmente in quella espressero il Paladini, il Piomarta, e la Internari, gli altri in sostanza non dichiararono ivi di essersi sciolti dal Capo-comico, ma di avere assunto di adempire ai di lui impegni per assicurare le loro paghe; delle quali paghe espressero ivi avere dall'Impresario ricevuto il saldo, e finalmente perchè questa dichiarazione contrariamente apprendendola sarebbe in contradizione con altre dichiarazioni emesse, dagli Attori stessi (non esclusi la Internari, ed il Paladini) a favore del sig. Rafptopulo, e prodotte alcune in questa istanza, ed altre nella passata, nelle quali esprimono di averlo riguardato in quella Stagione, come il loro Capo-comico, ed essere stati saldati delle loro mercedi, a forma delle particolari loro convenzioni con esso e nel conflitto dell'una dichiarazione colle altre, il miglior partito essendo non curare ne queste, ne quella giudicare per i fatti sopra rilevati.

Considerando, che nella sussistenza, ed esecuzione per parte di Rafptopulo del Contratto fra esso, e l'Impresario, mentre era da confermarsi in genere il Sequestro, non essendo stato contradetto dal sig. Rafptopulo il debito reclamato dal signor Marchese D'Angennes, non si poteva prendere dirimpetto alla Impresa sequestraria risoluzione più giusta, ed equa; dalla quale veruno indebito danno poteva resultar-

gliene, che quella presa dal Tribunale di Commercio, di obbligarla a render conto della erogazione della paga, che aveva stipulata col sig. Rafptopulo. 4

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Giuseppe Pomi, e Antonio Civili dalla Sentenza del Tribunale di Commercio di Firenze de' 19. Aprile 1830., e respettivamente con quella ben giudicato a favore dei sigg. Marchese Eugenio D'Angennes e Antonio Rafptopulo, e perciò la conferma in tutte le sue parti, e ne ordina la esecuzione secondo la sua forma, e tenore. E detti sigg. Pomi e Civili condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Sigg.

Gio. Batista Brocchi *Presidente.*
Baldassarre Bartalini e Francesco Bernardi *Relatore Auditori*

DECISIONE LXXXIII.

R. RUOTA FIORENTINA

Florentina Pecuniaria diei 25. Ianuarii 1831.

In Causa Grazzini Vedova Tinti e Pozzesi e Pierozzi

Proc. Mess. Cesare Dassi Proc. Mess. Odoardo Pozzesi Proc. Mess. Romanelli

Argomento

Il Compratore di un Fondo venduto all'Incanto, che ha diritto a forma dei Capitoli di vendita di purgare lo stesso Fondo da ogni Ipoteca, e distribuirne il prezzo ai Creditori se ritiene una somma dovuta ad un Creditore del Venditore, deve riceverne le condizioni dal Creditore, e non dal Venditore.

SOMMARIO

1. *I patti, le obbligazioni, i Contratti debbonsi osservare* rebus eodem statu manentibus, *ma variando queste, si può recedere, o modificarne le convenzioni secondo le circostanze.*

2. *Il Creditore del Censo ha diritto di ripetere il suo Capitale, quando è venduto il Fondo Censito, senza surroga di altro Fondo, e se ne deve distribuire il prezzo.*

3. *Colui, che compra all' Incanto un Fondo, e che ai termini dei Capitoli di Vendita, e dello stipulato Contratto Pretorio deve distribuirne il prezzo ai Creditori del Venditore, ha il diritto di purgare lo stesso Fondo da ogni Ipoteca.*

4. *Se il Compratore di un Fondo, ritiene una somma spettante ad un Creditore, i respettivi pesi di questa retenzione deve dettarli il Creditore, ed il Compratore a nulla è tenuto verso il Venditore.*

STORIA DELLA CAUSA

Col pubblico Contratto de' 7. Febbraio 1783. rogato ser Francesco Maria Figlinesi lo Spedale di Santa Maria Nuova vendè al fù sig. Marco Grazzini un Podere denominato *Agnola di sopra* per il prezzo di Scudi 4516. in conto del quale fu accollato al Compratore l' onere di pagare diverse annualità perpetue calcolate dell' importare nel loro totale di Sc. 33. 1. e formanti un fondo di Sc. 1104. 5. 6. 8.; la soma di Sc. 911. 1. 13. 4. fu pagata nell' atto del Contratto, ed il rimanente di detto prezzo in Sc. 2500. fu rilasciato nelle mani del detto Compratore, con dovere corrispondere il frutto recompensativo in ragione del 3. per 100. all'anno, e finche non fosse intieramente pagato, e per l'adempimento dell'accollo, in caso non venisse adempito dal Compratore, e suoi, ai pesi in quello contemplati, e per il fondo di detto accollo il Regio Arcispedale si riservò tutto l' intero dominio del Podere, e così che questo fosse un vero, e totale riservo di dominio a tutti gli effetti di ragione.

In seguito fu convenzionalmente aumentato il frutto suddetto resto di prezzo fino al cinque per 100. e di poi lo Spedale di S. Maria Nuova cedè il restò di prezzo medesimo a diverse persone,

Una porzione di detto resto di prezzo ascendente a Sc. 400. passò dallo Spedale di S. Maria Nuova nel sig. Francesco Sereni, ed il signor Gaspero Pozzesi amministratore dell'Eredità del fu Gaspero Grazzini prese ad imprestito un egual somma di Sc. 400. dal signor Carlo Vinci coll' obbligo del frutto al 7. per 100. e a detto sig. Vinci furono ceduti i diritti del sig. Sereni.

Nel dì 8. Agosto 1804. il sig. Gaspero Pozzesi per dimettere il suddetto imprestito Vinci, prese a Cambio dal sig. Cav. Vincenzio Baldinotti, che subentrò nei diritti del Vinci, la somma di Sc. 300. con l'obbligo del frutto del 6. per 100. e così nel sig. Baldinotti passarono i dritti di riservo di Dominio, competenti in origine all'Arcispedale di Santa Maria per l'enunciata somma di Sc. 300.

Posto all'Incanto il detto Podere d'Agnola, rimase, in ordine alla Sentenza del Magistrato Supremo del dì 4. Agosto 1827. liberato al signor Antonio Pierozzi per il prezzo di Sc. 3274. e soldi diciotto, da doversi pagare insieme coi frutti al 5. per 100. dal dì dell'approvazione della liberazione, ed altri accessorj coll'ordine di ragione, secondo quello, che fosse ordinato e dichiarato in seguito nelle forme dalla Legge prescritte, con Sentenza da proferirsi dal Magistrato Supremo.

Introdotto quindi su detto prezzo, frutti, ed accessorii il Giudizio di Graduatoria de' Creditori del fù Marco Grazzini originario Compratore del detto podere dall'Arcispedale di Santa Maria Nuova per l'esecuzione dell'accollo di sopra rammentato, dichiarando, che qualora il Compratore non volesse, e non dovesse assumersi l'esecuzione dell'accollo medesimo, intendeva di ritenere, o di far rinvestire la somma corrispondente al fondo dell'accollo, e tanto nel caso dell'accollo, che voglia, e possa assumersi il Compratore Pierozzi, quanto nel diverso del rinvestimento del fondo, o pagamento libero di esso da farsi direttamente all'Arcispedale, domandò di essere collocato 1. Per la somma di Sc. 1104. 5. 6. 8. 2. Per l'importare degli annui pagamenti arretrati al dì della seguita vendita, e per i frutti.

Comparve anche a domandare collocazione in detta Graduatoria l'Amministrazione del Demanio come succeduto nel diritto al conseguimento di uno degli oneri accollati al fu Marco Grazzini ascendente a scudi due all'anno, domandando il libero pagamento del fondo relativo a detto onere, ascendente a Sc. 66. 4. 13. 4.; e vi comparve pure il sig. Marchese Giuseppe Baldinotti domandando collocazione per Sc. 82. L. 1. 16. 8. per resto di Capitale, e frutti scaduti a tutto il 15. Gennaio 1827. per il credito dell'imprestito fatto a Gaspero Pozzesi nell'8. Agosto 1804. e per i frutti successivi alla ragione del 9. per 100. all'anno.

Conosciuta dal sig. Pierozzi Compratore del Fondo la domanda dell'Arcispedale di Santa. Maria Nuova, e del Demanio, dichiarò di volere accollarsi gli enunciati oneri ritenendosi in mano per la sodisfazione dei medesimi la somma di Sc. 1104. 5. 6. 8. con tanta rata del prezzo del Podere acquistato.

Il Magistrato Supremo nella Sentenza Graduatoria proferita in di 10. Luglio 1829. dopo avere nel grado 2. sanzionata la domanda

dell' Arcispedale, e nello stesso modo l'altra dell' Amministrazione del Demanio, dichiarando, che dal prezzo del Podere d'Agnola doveva prelevarsi la somma di Sc. 1104. 5. 6. 8. per far fronte all' accollo di che sopra. Pose in detto grado, e coll' istessi diritti, e privilegi dell' Arcispedale, e dell' Amministrazione Demaniale il sig. Pierozzi, attribuendogli il diritto di tenere a parte, e rilasciarsi in mano la somma suddetta di Sc. 1104. 5. 6. 8.

Collocò il sig. Baldinotti in terzo grado pella somma in capitale, e frutti domandata.

La signora Costanza Grazzini Vedova Tinti, una delle Eredi del fu Marco Grazzini appellò da detta Sentenza in quella parte, che riguardava le suddette collocazioni, e domandò quindi in correzione, e revoca della Sentenza stessa nelle suddette parti appellata, che venisse dichiarato non essere in dritto il sig. Pierozzi di ritenere per l'esecuzione degli accolli, che soli Scudi 662. 6. fondo corrispondente alla ragione del 5. per 100. agli oneri accollati, doversi collocare l'Amministrazione Demaniale per il fondo della prestazione dovutali nella somma di Sc. 40. fondo ragionato al 5. per 100. e doversi collocare il sig. Baldinotti nel grado assegnatogli con la Sentenza di Graduatoria per la sola somma di Sc. 80. 1. 9. 4. per resto di Capitale, e frutti a tutto il 15. Gennaio 1827. e per i frutti successivi a detta epoca alla sola ragione del 5. per 100. all'anno.

Insorsero contro questo appello, ed il sig. Pierozzi, e l'Arcispedale di S. M. N., e l'Amministrazione del Demanio, rimase contumace il sig. Baldinotti.

Aderirono all' appello i sopra enunciati altri Eredi mediati del fu Marco Grazzini, ed avendo un'eguale interesse a quello della sig. Grazzini Vedova Tinti, domandarono col loro intervento l'istesse dichiarazioni dall' appellante implorate.

Successivamente la signora Grazzini Vedova Tinti unitamente agli altri Eredi mediati Grazzini dichiarò in atti, che in moderazione, e correzione dell' appello interposto non dissentiva, che fosse tenuta ferma la collocazione eventuale accordata con la Sentenza Graduatoria all' Arcispedale di S. M. N., ed al Demanio per il fondo delli oneri accollati al fu Marco Grazzini ragionato al 3. per 100. e così per la somma totale accordatali con la Sentenza appellata, qualora fosse dichiarato, che il Compratore di fronte agli Eredi Grazzini dovesse pagare annualmente il frutto alla ragione del 5. per 100. da ritenersi, e qualora non volesse ritenerlo dovesse investirsi dagli Eredi Grazzini, tenuto fermo in loro l'obbligo della sodisfazione degli obblighi annui accollati al loro Autore, e ciò con presenza, e consenso dell' Arcispedale, di S. M. N. per garantire a di lui favore l'esecuzione dell' accollo in disputa.

Previa discussione la Regia Ruota scese nella pronunzia seguente.

Motivi

Quanto all' appello relativo alle collocazioni in secondo grado.

Considerando, che nella vendita del Podere D' Agnola del quale si tratta per interesse dello Spedale di S. M. N. fatta con Istrumento del 7. Febbraio 1783. a Marco Grazzini fu a questi rilasciato nelle mani parte del prezzo in somma di Sc. 1104. 5. 6. 8. con che dovesse corrispondere a varie annualità calcolate importare di detta somma in capitale, espressamente riservato però per la somma medesima il dominio sull' intiero Podere « ivi « siccome per l' adempimento delle suddette somme accol« late, in caso non venisse adempito da detto Grazzini ec. ai suddetti « pesi, che *per il fondo di detto accollo* riservò, e riserva a favore di « detto R. Spedale tutto l'intiero Dominio ec. »

Considerando, che alla occasione della vendita coatta di quel Podere fatta in ultimo luogo, non fu nella stima contemplato questo accollo per trasferirsi nel nuovo Compratore il dovere di adempirlo, e per doversi conservare la sopra espressa ipoteca privilegiata a favor dello Spedale sulla totalità del Podere, ma stimato questo come libero, fu dichiarato, che l' intiero prezzo, coi frutti dell' intervallo, ed accessorii si sarebbe pagato « ivi » coll' ordine di ragione, secondo quello verrà ordinato, « e dichiarato in seguito nelle forme dalla Legge prescritte con Sentenza « da proferirsi dal Magistrato « Che è quanto dire ai Creditori secondo l'ordine dei loro privilegii, ed ipoteche da stabilirsi con Sentenza Graduatoria.

Considerando, che sarebbe follia impugnare, che lo Spedale, che a Marco Grazzini rilasciò come sopra nelle mani Sc. 1104. 5. 6. 8. parte del prezzo convenuto avesse un Credito dirimpetto al Grazzini, e suoi in quella precisa somma di Sc. 1104. 5. 6. 8. è sembra in ultimo luogo lo abbino riconosciuto li stessi appellanti nella loro *scrittura de' 19. Gennaio di Dichiarazione* correggendo con miglior consiglio la prima domanda.

Considerando quindi, che Creditore, e per detta somma lo Spedale con ragione ne domandava la collocazione nella Graduatoria dei Creditori di Marco Grazzini, allorchè tutto l' intiero prezzo del Podere venduto come libero doveva distribuirsi, ed il Compratore aveva fatto l' acquisto per doversi l' intiero prezzo da lui distribuire a seconda della Graduatoria, ed il Podere venduto rimanergli purgato da ogni privilegio, ed ipoteca.

Considerando, che se invece di semplicemente ripetere, e invece di abilitarsi a ritirare effettivamente la somma dovutagli, per la quale sarebbe stato collocato, aveva lo Spedale creduto di suo interesse di offrirne

al Compratore la cessione, e in conseguenza di ritenerla esso Compratore, con pagare quindi innanzi le annualità già accollate a Marco Grazzini, e conservando sull' intiero Podere la corrispondente privilegiata ipoteca, che vi era fin dalla prima vendita infissa, niuno che sia di sana ragione dotato vorrà impugnare, che lo potesse, e neppure impugnare vorrà, che potesse questa offerta accettare il Compratore, e convenire, siccome di corrispondere le annualità, così di continuare a soffrire che infissa a favore dello Spedale sopra il Podere acquistato, rimanesse quella privilegiata Ipoteca, dalla quale altrimenti ai termini dell' acquisto aveva diritto a purgarlo.

Considerando, che in questo semplicissimo aspetto, che è il vero, veduto il fatto, che ha dato luogo a disputa in appello, evidentemente giusto compariva alla Ruota, che il Magistrato Supremo avesse in secondo luogo collocato lo Spedale per la somma domandata, ed in di lui vece subalternamente posto avesse il Pierozzi Compratore, ed in conseguenza dell' accettata offerta fattagli come cessionario dello Spedale del diritto a ritirare la somma di collocazione, lo avesse abilitato a ritenerla nelle mani. Ed evidentemente inattendibili comparivano del pari alla Ruota le due alternative pretensioni, che contradicendo a quel giusto sistema venivano dagli appellanti in ultimo luogo affacciate colla summentovata *Scrittura de'* 19. *Gennaio.*

Inattendibile le compariva la prima, che fosse tenuto cioè, ed obbligato lo Spedale ad osservare, e continuar con essi l'accollo, e rilasciar loro per conseguenza nelle mani il Capitale di Sc. 1104. 5. 6 8. imperciocchè lo Spedale intanto aveva stipulato con Marco Grazzini l' accollo, e rilasciatogli nelle mani parte del prezzo, il capitale cioè contemplato necessario all' adempimento dell' accollo, in quanto che divenuto suo il Podere, avrebbe questo formato dell' adempimento la garanzia. Ma variate essenzialmente le circostanze, coll' esser passato il Podere dagli Eredi di Marco Grazzini in Pierozzi; e dovendosi distribuire l' intiero prezzo, dovendosi purgare da ogni ipoteca, e privilegio, non poteva più esser tenuto lo Spedale ad osservare un' accollo, del cui adempimento mancava presso gli Eredi di Marco Grazzini la principale contemplata garanzia. Era applicabile al caso il legale principio, che ognuno conosce, per poco istruito che sia nella nostra facoltà, che i patti, le obbligazioni, i contratti debbono si osservarsi, ma *rebus eodem statu manentibus* e variando queste si può, deve recederne, modificarne le convenzioni secondo che la modificazione, o il recesso siano, per le variate circostanze, giusti, e coerenti alla volontà dei Contraenti, ed agli oggetti da lor contemplati, così dopo i Testi *in Leg. continuis* §. *cum quis ff. de verb. obli et in L. quod servus ff. condit ob- caus Dec. cons.* 335. *N.* 4. *Surd. cons.*

445. *N.* 36. *Honded. cons.* 29. *N.* 7. *Gratian. discept. for. cap.* 96. *N.* 23. *Felic. de societ. cap.* 24. *N.* 74. *Rot. Rom. diei. p.* 1. *Dec.* 127. *N.* 1. *Rot. Nost. in Thesaur Ombros. Tom.* 8. *Dec.* 46. *N.* 10.

Aveva in conseguenza di questo principio dritto lo Spedale a ripetere il Capitale dell'accollo non ostante la convenzione fattane, nello stesso modo, che nei termini più difficili del censo ha dritto il Creditore di ripetere il suo Capitale, quando venduto il fondo censito, senza surroga di altro fondo capace, se ne deve distribuire, il prezzo, *Pontremolen domus* 30. *Sept.* 1785. *cor Simonelli.* 2

Inattendibile, e tanto più, le compariva la seconda pretensione, per cui si voleva dagli Appellanti, che ritenendo questo Capitale il Pierozzi dovesse ad essi corrispondere il 5. per 100. ed essi soddisfare alle annualità; le compariva anzi questa delle maggiori assurdità, imperciocchè il Pierozzi ai termini dei Capitoli di Vendita, e dello stipulato Contratto Pretorio aveva, siccome il dovere di distribuir l'intiero prezzo ai Creditori di Marco Grazzini, così il diritto di purgare il Podere comprato da ogni privilegio, ed ipoteca, e se per convenzione particolare fatta con un terzo pei diritti ceduti gli dallo Spedale (che ben potea a chiunque lui non escluso cedergli) invece di pagare effettivamente ad un Creditore, allo Spedale, una parte del prezzo, la somma di Sc. 1104. 5. 6. 8. aveva acquistato il diritto a ritenerla; di questa retenzione i corrispettivi pesi doveva dettarli il cedente Spedale, e li aveva dettati di fatto nell'addossatagli sodisfazione della privilegiata ipoteca, e questi doveva il Pierozzi corrispondere, questi doveva osservare, a nulla omai più era tenuto verso gli Eredi Grazzini, pei quali tutto veniva ad essere consumato, con aver tutto ottenuto quello, a cui avevano dritto ai termini dei Capitoli, e del Contratto Pretorio, quando l'intiero prezzo del Podere venduto era stato attribuito, e pagato ai Creditori del loro Autore Marco Grazzini. 3 4

Quanto all'appello relativo alla collocazione del sig. Baldinotti in terzo grado.

Considerando, che il sig. Baldinotti essendo comparso in questa Graduatoria coi dritti dello Spedale, non poteva regolare le sue domande, che a norma di quelli.

Che lo Spedale avendo convenuto i frutti della parte di prezzo rilasciata in mano a Marco Grazzini, prima alla ragione del tre, quindi a quella del 5. per 100. Egli non aveva perciò dritto a pretenderli ad una ragione maggiore di questa, ed avendoli pretesi, ed essendogli stati accordati alla ragione del 6., vi era in ciò un'eccesso meritevole di correzione.

Che nella di lui contumacià era luogo siccome a ritener tanto più facilmente, ch'Egli avesse in questò modo ecceduto nella sua domanda,

così a ritenere per esatto, e quale lo compariva alla Ruota, il calcolo dell'eccesso presentato per parte degli appellanti.

Per questi Motivi

Sull'appello interposto per parte della sig. Costanza Grazzini Vedova del fu sig. Gio. Tinti con Scrittura de' 14. Maggio 1830. dalla Sentenza Graduatoria dei Creditori del fu Marco Grazzini proferita dal Magistrato Supremo di Firenze in dì 10. Luglio 1829. 1. per rapporto alle collocazioni, e dichiarazioni contenute in secondo luogo a favore del R. Arcispedale di Santa M. N., del sig. Antonio Pierozzi, e dell'Amministrazione dei Beni Demaniali, e di che in detta Scrittura de' 14. Maggio 1830. e 2. per rapporto alla collocazione in terzo luogo del sig. Marchese Cav. Giuseppe Baldinotti, e di che pure in detta Scrittura e sull'atto di adesione a detto appello fatta con Scrittura de' 13. Gennaio 1831. per parte dei sigg. Filippo Giuseppe, Costantino, Leonardo, Dott. Ferdinando, Francesco Pozzesi ne Francolini, Carolina Pozzesi ne Grassi, Caterin'Angiola Pozzesi, Carlo Pozzesi, e per esso Antonio Pierozzi, e Rosa Benvenuti Vedova Pozzesi di lui Tutori Testamentarj.

In primo luogo dice essere stato male appellato, e respettivamente male aderito all'appello per parte dei medesimi dalla detta Sentenza de' 10. Luglio 1829. per rapporto alle dette collocazioni, e dichiarazioni contenute nel secondo luogo della Sentenza stessa, e bene essere stato ivi giudicato, e perciò la conferma in detta parte appellata, e ne ordina la esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna l'appellante, e gli aderenti all'appello, nelle spese giudiciali a favore dell'Arcispedale di Santa M. N. e dell'Amministrazione dei Beni Demaniali.

In secondo luogo deve essere stato bene appellato, e respettivamente bene aderito all'appello per parte dei suddetti dalla detta Sentenza, per rapporto alla Collocazione in terzo luogo del sig. Marchese Cav. Giuseppe Baldinotti, e previa la dichiarazione, della di lui Contumacia, dice doversi, correggendo detta collocazione, collocare ivi il medesimo per la sola somma di Sc. 80. 1. 9. 4. per resto di Capitale, e frutti scaduti a tutto il 15. Gennaio 1827. come pure pei frutti successivi alla ragione del 5. per 100. all'anno riservate però al detto sig. Baldinotti le sue ragioni tali quali possono competerli contro il sig. Gaspero Pozzesi, e sua Eredità per conseguire il di più del frutto del 5. (che ottiene con questa collocazione) al 6. per 100. convenuto con detto Gaspero Pozzesi,

nella scritta degli otto Agosto 1804. *E il detto signor Baldinotti condanna nelle spese di questo Giudizio per la parte che lo riguarda.*

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Luigi Bombicci *Presidente*
Baldassarre Bartalini, e Francesco Bernardi *Rel., Auditori.*

DECISIONE LXXXIV.

R. RUOTA PISANA

Cosmopolitana Institoriae Actionis 27. Iunii 1831.

IN CAUSA SENNO E BARONI

Proc. Mess. Antonio Passini — Proc. Mess. Giulio Paperini

ARGOMENTO

Quegli, che hà somministrato i Capitali per aprire un Negozio ad una Persona, e convenuto con essa di essere il Proprietario, senza però rendere noto al Pubblico questo Contratto, e queste Convenzioni, nel caso di Fallimento della detta persona non può esser molestato dai Creditori della medesima.

SOMMARIO

1. 2. *L'Institore affinchè obblighi il Preponente è di necessità, che contragga nella sua qualità appunto d'Institore.*

3. *La volontà non può prendere di mira, nè estendersi a ciò che ei è ignoto.*

4. 5. 6. 7. *I Creditori del Fallito non possono rivolgersi contro quello, il quale non sapevano, che avesse interesse nel Negozio dello stesso Fallito.*

8. *La parola proprietà equivale talvolta a pegno, e garanzia.*

MOTIVI

Biagio Baroni di Portoferrajo Pizzicagnolo di professione sopraffatto dai debiti, abbandonata la sua bottega, e fuggito dall' Isola fù sul cadere dell' Anno 1815. dichiarato in stato di Fallimento dal Tribunale di Commercio di quella Città. Fatta poi una misera concordia coi Creditori si vide sulla fine del 1816., e principio del 1817. riaprire al pubblico la sua bottega, e sembra riacquistasse, come avviene spesso, il suo Credito in guisa che trovò chi nuovamente affidossi a lui. Nè contento egli de generi propri del suo Negozio, e della panificazione di grani per uso, e vendita della sua bottega come è di stile praticarsi specialmente in Portoferrajo, mercanteggiò allargando anche le sue speculzioni col comprare nell' Isola dell'Elba cereali, e mandarli a vendere nel continente, e particolarmente a Livorno.

Ma nel 1827. egli andò soggetto a nuovo Fallimento onerato di debiti contratti per Merci, e molti Grani fidatigli in Lire 22,793. A causa di questo secondo fallimento i Creditori agirono contro di lui in via civile ad un tempo, ed in via criminale. E poichè i sigg. Giovanni, Pietro, ed altri fratelli Senno figli del fù sig. Pellegrino Senno comparvero in atti nel Tribunale di Portoferrajo, e narrarono essere di loro proprietà la pizzicheria, ed i magazzini, con quanto in essi contenevasi producendo in prova di ciò un pubblico Istrumento stipulato fra il sig. Pellegro Senno loro Padre, e Biagio Baroni il 18. Novembre 1816. ed opponendosi all'apposizione dei sigilli col protestarsi dei danni, e chiedendo poi de' sigilli medesimi la remozione dopo che furono apposti secondo che resulta dalle loro Scritture del 29. e 30. Agosto 1827., i Creditori, e per essi i Sindaci provvisori al fallimento prendendo pronta occasione da quanto lessero in quel medesimo pubblico istrumento pretesero volgere le armi contro gli stessi sigg. Senno per tenerli obbligati, siccome principali interessati nella Pizzicheria diretta da Biagio Baroni nella sua qualità, come essi dicevano, d'istitore a pagare i debiti da costui contratti.

I sigg. Senno rinunciarono subito con Scrittura del tre Settembre 1827. all'avanzata istanza, con cui avevano domandato la remozione di sigilli e la dichiarazione che ad essi apparteneva la proprietà delle Merci ed oggetti esistenti nella bottega, e ne magazzini, ciò per altro non valse ad esimerli dagli atti contro di loro diretti, e proseguiti dai

Creditori o sia da Sindaci definitivi al fallimento di Biagio Baroni. La cosa andò tanto oltre che il sig. Giovanni Senno si vide perfino attaccato criminalmente quasi complice del fallimento del Baroni. Ma il turno di revisione della Rnota Criminale di Firenze decretò nel 27. Giugno 1828. non esser luogo a procedere contro di esso. All'incontro Biagio Baroni fù dichiarato reo di fallimento semplice, e come tale condannato alla meritata pena per Sentenza della R. Rnota Criminale di Grosseto del dì 16. Settembre 1828.

In via civile doverono i sigg. Senno contestare, e sostenere la Lite per sottrarsi alle conseguenze dell'azione istitoria contro di loro intentata siccome figli, ed eredi del fù sig. Pellegro Senno, che dai Sindaci attori qualificavasi preponente di Biagio Baroni alla Pizzicheria, compilato un voluminoso processo durante il quale diversi degli interessati in Causa come Creditori del fallito Biagio Baroni rinunciarono alla Lite, il Tribunale di Portoferrajo con sua Sentenza del dì 23. Febbrajo 1829. rigettò le istanze de' Sindaci al fallimento Baroni ed assolvè i sigg. fratelli Senno dalle cose contro di essi domandate dichiarandoli non tenuti a pagare il valore delle merci comprate da Biagio Baroni, pel qual titolo agivano i Sindaci medesimi.

Appellatisi da questa Sentenza alla Rnota i Sindaci, sebbene abbiano davanti di noi impingnato, ed aumentato il processo, pur non dimeno non hanno incontrato sorte migliore. Imperocchè presa da noi a decidersi la questione *se sia o no luogo all' esercizio dell' azione institoria nel caso ec.* l'abbiamo resoluta *negativamente* confermando con nostra Sentenza di questo giorno, il precedente giudicato.

Checchè sia del Contratto del 18 Novembre 1816. e ritenuto anche che esso presenti una vera, e propria istitutoria stipulata fra il fù signor Pellegro Senno siccome principale, e preponente, e Biagio Baroni come fattore, garzone, e preposto alla Pizzicheria, pur non dimeno la verità si è (nè si contradiceva per parte de' Sindaci) che la massa de' debiti contratti dal medesimo Biagio Baroni, gli acquisti da lui fatti sì in Merci, e sì in Grani, e gli obblighi e gl' impegni che ne sono quindi derivati furono convenuti ed assunti in di lui proprio, e solo nome, e non nella qualità, che non spiegò mai comprando, e contrattando, di ministro gestore, e istitore della pizzicheria per conto dei sigg. Senno.

Di fatti illitterato come egli era Biagio Baroni servivasi nelle operazioni commerciali dell' opera di un tale Ignazio Ciorino cui aveva fatto una Procura (come è pacifico fra le Parti) perchè il Ciorino firmasse le ricevute, le cambiali, biglietti ed altri recapiti in di lui nome senza che in tale commissione fosse nemmen da lontano accennata la qualità nel Baroni d' istitore di Senno. Anzi se qualche volta alcuno de' contraenti non volle correre la fede del Baroni medesimo, non pensò gia di avere nella

di lui persona obbligati i Senno come preponenti, ma chiese anzi ed ottenne talora, che i fratelli Senno venissero colla loro forma in garanzia delle obbligazioni che assumevasi il Baroni come mostrano chiaramente diversi pagherò prodotti in atti ne' quali dopo la firma *per procura di Biagio Baroni Ignazio Ciorino* si legge *per garanzia Giovanni Senno ec.* lo che mostra evidente che i Senno non si avevano per principali e preponenti del Baroni, giacchè altrimenti non sarebbe stato congruo il cercare la loro garanzia in cose ove restavano direttamente obbligati per se medesimi. È quindi manifesto che il Baroni comprava, e contraeva in solo suo nome, e in conseguenza non potè mai obbligare i signori Senno giacchè come niuno ignora perchè l'istitore obblighi il preponente è di necessità che contragga nella sua qualità appunto d'istitore *ex tot. tit. ff. de institor. action. Ansald. de Commerc. Disc.* 45. *Num.* 13. *Casareg. del Commerc. disc.* 78. *num.* 8. *Rot. Rom. Dec.* 708. *Num.* 8. *cor Molin. Rot. Florent. in Liburnen Pecuniaria* 3. *Sept.* 1737. *in Pisana practensae actionis institoriae* 18. *Sept.* 1760. *cor. Bizzarrini Art.* 1. *in Florentina pecuniaria* 10. *Sept.* 1785. *cor. de Mulazzo Signorini in Thes Ombros Tom.* 8. *Dec.* 34. *N.* 3

I Documenti stessi, conti correnti, e carteggi prodotti per parte de' Sindaci provano questa verità vale a dire che il Baroni agiva, e contrattava in nome suo proprio soltanto. Che se una Lettera relativa all'acquisto di certi Majali si vede nel 13. Dicembre 1825. diretta da Siena da un tale Jacopo Viviani al sig. Giovanni Senno, si rileva però dalla medesima che l'affare e l'acquisto di que' Majali si trattava, e si faceva più principalmente pel Baroni, ed oltre a ciò l'importanza di quella Lettera sarebbe stata tutto al più da valutarsi per conoscere se in quella compera speciale Giovanni Senno rimanesse obbligato quasi come garante (al pari che ne' pagherò sopracitati) e come tenuto dello star del credere, come si dice; Ma giammai da quell'unico documento si sarebbe potuta giustamente indurre nel Senno la qualità di preponente, e di proprietario del Negozio diretto dal Baroni.

Nè era in proposito da riprodursi ormai legalmente la distinzione del *Ronchegallo de duob. rejs in Leg.* 9. *Cod. in princ. Num.* 160 e 161. fra Merci acquistate dall'istitore di qualità e natura propria a fornire la taberna alla quale egli è preposto, e merci d'altro genere per indurre per via di presunzione in quanto alle prime (a differenza delle seconde) l'obbligo a carico del principale, o preponente sebbene l'istitore abbia contratto in nome proprio.

Tralasciamo che quando si dovesse procedere colla indicata distinzione gioverebbe assaissimo per esonerare nella massima parte i sigg. Senno la circostanza che il Baroni contrasse gran porzione de' suoi debiti per via di compre di grano, che non servì certo allo smercio del pane nella

pizzicheria costando che egli lo rivendeva in natura, mandandolo a Livorno, donde trasse principalmente causa il suo fallimento, come si rileva dalla Sentenza della Ruota Criminale di Grosseto. Ma è poi indubitato che l'accennata distinzione non ben fondata nè ben derivata nel suo principio è oggimai eliminata dal Foro per la Comune consuetudine di giudicare nel senso contrario, nel senso cioè di non ammetter mai obbligazione nel preponente per i contratti fatti dall'istitore, se questi non abbia veramente contrattato in questa sua qualità d'istitore come prova egregiamente, e latamente la Ruota fiorentina in *Cit. Dec.* 34. *N.* 4. *et segg.* 2
tom. 8. *Thes. Ombros.*

Indipendentemente poi da tutto questo nel caso nostro i creditori, e contraenti col Baroni non che volessero realmente nemmeno poterono obbligare i sigg. Senno, per lo che non avendo avuto mente di contrattare con essi è assurdo che oggi tentino molestarli pel fatto, e per le cose stipulate da un terzo o sia dal Baroni. Non poterono voler contrattare coi Senno. Imperocchè s'ignorava e s'ignorò sempre generalmente nel pubblico la esistenza del contratto del diciotto Novembre 1816. fino a dopo l'epoca del fallimento Baroni, o sia fino al momento che i Senno per garantire il loro interesse crederono doverlo produrre in Atti. Ora la volontà non può prendere di mira nè estendersi a ciò che ci è ignoto. 3
Bald. Consil. 50. *num.* 3. *Alex. consil.* 17. *Lib.* 1. *num.* 9. *Rot. Rom. Dec.* 34. *num.* 26. *tom.* 1. *et Decis.* 746. *num.* 9. *Tom.* 7. *cor Ansald.*

E dunque evidente che contrattando col Baroni i venditori del grano, e delle merci non vollero certamente, ne poterono aver animo di contrattare coi Senno, il cui interesse nella pizzicheria diretta dal Baroni 4
non conoscevano. Nè poterono in conseguenza obbligare i Senno medesimi.

Che generalmente ignorassero le cose stipulate fra Senno, e Baroni nel contratto del 18. Novembre 1816. è cosa della quale non può dubitarsi, giacchè quel contratto non fù mai annunciato al commercio, ed al pubblico come sarebbe stato necessario se il Senno padre primo e in seguito i di lui figli avessero voluto impegnarsi coi Commercianti per la 5
taberna della pizzicheria. Inoltre quanto noi abbiam rilevato di sopra relativamente ai Biglietti facenti carico al Baroni, e garantiti dai Senno serve pure di prova convincentissima per mostrare che non si sapeva essere i Senno (come d'altronde mostra materialmente il contratto 1816.) i proprietari della pizzicheria amministrata dal Baroni. A tutto questo si aggiunge che sebbene si pensasse spicciolatamente, ed isolatamente da qualcuno che i sigg. Senno avessero un interesse nella pizzicheria (ed un interesse come Creditori del capitale ce lo avevano veramente) lungi però che consti essere stata pubblica opinione, e fama che essi fossero i proprietarj di

quel negozio come si auguravano di provare i Sindaci dall' esame de' testimoni in atti, rimaneva anzi evidentemente esclusa questa pubblica opinione, e fama, al segno perfino, che diversi fra' testimonj medesimi, e che avevano pure difatto contrattato col Baroni dichiaravano che nelle loro stipulazioni crederono sempre di avere che fare, e di obbligare esso Baroni soltanto, e non mai i Senno.

Nè gli stessi Sindaci al fallimento pensarono nemmen per ombra sulle prime come sarebbe pure stato congruo, e necessario, a dirigere le
1 loro azioni in giudizio contro i signori Senno, ma agirono unicamente, e solamente contro il Baroni in proprio, perchè in proprio suo nome aveva veramente contrattato, e acquistato e grani, e merci, e soltanto allorchè i sigg. Senno credendo poter garantire il loro capitale di credito verso il Baroni produssero in atti quel contratto del 1816. allora fù che i Sindaci augurandosi di potergli quasi offendere coll' armi stesse da loro poste innanzi si fecero per la prima volta a perseguitarli in giudizio quasi principali, e preponenti del Baroni. Da ciò apparve chiaro che solo all'epoca della produzione del suddetto Contratto 1816. i Sindaci e i Creditori conobbero quanto era stato stipulato tra il fù Pellegro Sennò, e Biagio Baroni, del che non avevano per conseguente, scienza per lo avanti, poichè altrimenti avrebbero fin da principio rivolte le loro azioni contro i Senno, come principali, e come capaci per la loro opulenza di far fronte, e soddisfare gl' impegni del decotto Baroni.

Dopo tutto ciò si presentava affatto inutile, ed intempestivo l'occuparsi ad esaminare il tenore, e la importanza de' patti convenuti nel contratto del dì 18. Novembre 1816. Imperocchè posto pure che per verità
4 quei patti sieno di natura, e di forza tale da dover dirsi, almeno secondo che suonano le materiali stipulazioni, convenuta tra il fù signor Pellegro Senno, e Biagio Baroni una vera e propria istitoria, ciò non dimeno subito che sta che il contratto non fù conosciuto nel pubblico, e però chi vendè, e contrattò col Baroni non obbligò sicuramente i Senno, le cose convenute in quel contratto non possono affatto giovare ai terzi per tener
6 responsabili come preponenti i sigg. Senno.

Il contratto stipulato fra il fù sig. Pellegro Senno ed il Baroni subito che non fù fatto valere per impegnarsi col pubblico, e col ceto de Commercianti non altro presentò in sostanza sin da principio, sebbene sotto le forme, e la materialità di un' institoria se non che un contratto di proposito, e di sicurezza, con cui il Senno somministrò al Baroni capitali e fondi per l'ammontare di L. 13,682. onde questi potesse riattivare il suo commercio; e stipulò per se i corrispondenti lucri, dandone al Baroni una porzione a titolo d'onorario, quasi a istitore, e come dice il contratto, a
7 garzone della Bottega. Ed a cautela di questi capitali, e fondi il Senno medesimo si stipulò la proprietà de' generi e delle merci del Negozio.

Ma tutto questo costituiva i diritti e gli obblighi respettivi, fra Senno, ed il Baroni ed era affatto estraneo di fronte ai terzi che ignoravano quel contratto, e che correvano la fede soltanto del Baroni, e della sua taberna. In questo senso fù il contratto del 1816. inteso anco dalla Ruota criminale di Grosseto, che come resulta dalla sua parte motiva non vi ravvisò se non che la formazione di un debito del Baroni verso il Senno.

Abbiamo detto che i terzi contraendo col Baroni correvano soltanto la sua fede, e della sua taberna. Abbiamo aggiunto della sua taberna, perchè la bottega fornita di generi di pizzicheria, ed anche di pane in vendita stava senza dubbio a dare occasione di garanzia a chi contraeva seco e quindi è che il Capitale de sigg. Senno di Lire 13,682. somministrate al Baroni ha dovuto bene subire la sua sorte, e restare esposto agl'impegni contratti dal Baroni, poichè altrimenti se fosse stato lecito ai Senno, a fallimento accaduto, di sottrarre i generi esistenti in Bottega nel Magazzino come loro proprj in preferenza de' Creditori che avevano contratto col Baroni si sarebbe con ciò venuta a tradire la buona fede de terzi che contrattavano con quegli che vedevano, e reputavano padroni di quella Taberna, e di quanto di generi vi si conteneva Ed il contratto 1816. tenuto nascosto fra Senno e Baroni come non poteva nuocere nemmeno doveva in questo Senso giovare ai Senno medesimi rapporto ai terzi. I Senno di fatti conobbero questa verità, e perciò rinunciarono alle pretensioni da prima avanzate; ed il loro capitale di Lire 13,682., di che nel contratto del 1816. è rimasto assorbito dal fallimento e dalle spese che il medesimo ha cagionato, senza che consti che i Senno abbiano ricuperato cosa alcuna.

Alle cose finquì discorse, e stabilite non era punto di ostacolo quanto hanno deposto alcuni Testimonj, vale a dire che il Baroni vendesse nella pizzicheria pane cotto nel Forno da Senno, e che i Senno medesimi usassero spesso alla Pizzicheria del Baroni, e che anche ne traessero tal volta del denaro. Imperocchè queste circostanze sono ben lungi da avere efficacia tale da indurre l'obbligo ne sigg. Senno di soddisfare gl'impegni contratti in proprio dal Baroni. Difatti non è nuovo ma avviene spesso in Portoferrajo secondo che resulta dalla prova testimoniale che molti Pizzicagnoli vi vendono pane che comprano dai forni altrui ed oltre a ciò poteva bene il Baroni tenere anche in Affitto il forno de' Senno per cuocervi il pane per uso suo proprio, e per fornirne la sua pizzicheria. L'andare che facevano i Senno nella bottega del Baroni è cosa assai indifferente; ed oltre a ciò avevano anco interesse di sorvegliare l'andamento del Baroni, che era loro debitore di una somma non piccola e per la quale dovevano pure trarre qualche utile, e qualche frutto oltre le pigioni della

Bottega, e de Magazzini, con che si spiega anco come talora prendessero dalle mani del Baroni del denaro.

Similmente l'avere i sigg. Senno agito in principio appena avvenuto il fallimento del Baroni per rivendicare la proprietà de generi, e delle Merci non fa sì che essi abbiano quasi riconosciuto il loro obbligo di soddisfare i debiti del Baroni medesimo. Di fatti rinunciarono essi poi prontamente a quella loro domanda, ed in sostanza intesero più che altro per realizzare il loro Credito delle Lire 13,682., e se parlarono di proprietà di merci, e generi ciò fecero analogamente al contratto del 18. Novem-
8 bre 1816. il quale, come già abbiamo notato, non potè nè giovare nè nuocere nè ad essi nè a terzi, nei rapporti respettivi, e la parola *proprietà* equivaleva veramente nel caso quasi a pegno, e garanzia.

Invano per parte de Sindaci al fallimento Baroni si parlava anco di utile versione a favore dei sigg. Senno de lucri della Pizzicheria, credendo di poterli almeno per questa parte tenere obbligati. Ma questa difesa era troppo vuota di prove, perchè potesse essere accolta. Difatti i Sindaci non hanno dimostrato, siccome dovevano che questa utile versione abbia veramente avuto luogo. Anzi siccome consta che nel fallimento i sigg. Senno sono esposti come gli altri Creditori e perdere il loro capitale di Credito di Lire 13,682. così la supposta locupletazione co' guadagni della Pizzicheria rimane piuttosto che conclusa, eliminata.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei signori Domenico Manzi, e Giacomo Carnevali nelle qualità che in atti dalla Sentenza contro di essi, ed a favore dei sigg. Giovanni Fortunato, Dottor Luigi, Bernardo, e fu Pietro fratelli Senno proferita sotto di 23. *Febbrajo* 1829. *dal Tribunale di Portoferrajo, quale Sentenza perciò conferma in tutte le sue parti ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore. E condanna detti signori Manzi, e Carnevali nelle spese anche del presente giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. Sigg.

Angelo Carmignani *pr. Aud.*
Antonio Magnani *Auditore Relatore.*
Giovan Battista Lorenzini *Auditore.*

INDICI

DEL TOMO XXVIII.

CONTENENTE

DECISIONI DELL' ANNO 1831.

I. Indice per alfabeto de' titoli delle Decisioni.
II. Indice per alfabeto de' nomi de' Litiganti.
III. Indice per alfabeto delle Materie.

INDICE

DEI TITOLI DELLE DECISIONI

N. B. Il Numero Romano indica la Decisione, e quello Arabo la Pagina.

SUPREMO CONSIGLIO

ANNO 1831.

REGIA RUOTA FIORENTINA

8 Marzo	CREDITO. XI. 86. R. Bernardi.
1 Febbraio	CREDITO. XXVII. 150. R. Bartalini.
2 Luglio	CREDITO. LIX. 284. R. Bernardi.
25 Gennaio	CREDITO. LXXXIII. 397. R.
24 Agosto	DANNI. XXI. 127. R. Chiaromanni.
11 Maggio	DOTE. LVII. 274. R. Chiaromanni.
1 Aprile	ESECUZIONE VALIDA. LI. 248. R. Bernardi.
29 Marzo	LEGATO. X. 76. R. Chiaromanni.
18 Marzo	NULLITA'. IX. 73. R. Chiaromanni.
29 Marzo	OBBLIGAZIONE NULLA. XIV. 99. R. Bernardi.
10 Giugno	OFFERENTE. LIV. 258. R. Bernardi.
19 Maggio	PEGNO. LIII. 255. R. Bernardi.
22 Marzo	PRESENTAZIONE A UN BENEFIZIO. XVI. 105. R. Bernardi.
18 Agosto	POSIZIONI. XXII. 130. R. Bernardi.
20 Gennaio	RIGETTO DI TESTIMONI. LXXVIII. 371. R. Bartalini.
15 Marzo	SENTENZA PRETESA NULLA. LVI. 270. R. Chiaromanni.
23 Luglio	SENTENZA VALIDA. XXIV. 137. R. Bani.
3 Maggio	SEQUESTRO. LXXV. 36 . R. Bani.
11 Gennaio	SEQUESTRO. LXXXII. 392. R. Bernardi.
10 Febbraio	SOCIETA'. III. 29. R. Bernardi.

REGIA RUOTA DI PISA

20 Settembre	ARRESTO VALIDO. LXXIII. 352. R. Magnani.
27 Giugno	CREDITO. LXXXIV. 405. R. Magnani.
11 Maggio	IMMISSIONE. XXIX. 157. R. Magnani.
7 Gennaio	REJEZIONE D'APPELLO. LXXIV. 356. R. Carmignani.
5 Gennaio	REPETIZION D'INDEBITO. LXVIII. 331. R. Magnani.

REGIA RUOTA DI SIENA

17 Maggio	CREDITO. XXIII. 133. R. Branchi.
13 Settembre	DIVISIONE. XX. 123. R. Branchi.
27 Settembre	SENTENZA PRETESA NULLA. XV. 101. R. Branchi.
19 Settembre	SUBINGRESSO. XVIII. 114. R.

REGIA RUOTA D'AREZZO

1 Settembre	COMPETENZA. VIII. 65. R. Pagni.

INDICE

PER ALFABETO

DE' NOMI DE' LITIGANTI

NB. Il N.° Rom. indica la Dec., e quello Arabo la Pagina.

SUPREMO CONSIGLIO

RUOTA DI FIRENZE

RUOTA DI PISA

RUOTA DI SIENA

RUOTA DI AREZZO

INDICE

DELLE MATERIE

ACQUE

AMMINISTRATORE

AMMISSIBILITA DI APPELLO

AMMISSIONE AL BENEFIZIO DI POVERTA' E MISERABILITA'

Le nostre Leggi provvedono, che alcuno non possa abusare dell'ammissione al benefizio di povero. Ivi N. 2.

Coloro, ai quali è negata l'ammissione al benefizio di povertà, possono reclamare, come ancora possono reclamare, per la non conveniente ammissione quelli ai quali fa danno. Ivi N. 3. 4. p.349.

ALIMENTI

I figli sono tenuti in sussidio ad alimentare la Madre. Dec. 23. N. 1. p. 133.

L'obbligo nei figli di alimentare la madre incomincia dal giorno della domanda. Ivi N. 2.

Gli alimenti come dovuti officio judicis *non possono domandarsi per il tempo preterito.* Ivi N. 3.

Il figlio manca di titolo efficace per domandare il rimborso degli alimenti prestati alla madre, quando non siavi in proposito stipulata una precedente convenzione. Dec. 23. N. 7. p 133.

Gli alimenti prestati al congiunto si considerano donati. Ivi N. 8.

Le spese, che alla madre sono occorse per la tassazione dei suoi alimenti non possono esser portate a carico di un sol figlio, ma devono dividersi per eguali porzioni tra i figli convenuti. Ivi N. 9.

ALIMENTI DOVUTI ALLA MOGLIE DAL MARITO

Il Marito è nell' obbligo di somministrare gli alimenti provvisionali alla moglie che allontanatasi dalla Casa maritale è comparsa avanti il Giudice competente per ottenere la separazione del Toro, e specialmente se concorrono a favore della medesima i due estremi, presunzione di buon diritto cioè, e inopia. Dec. 19. N. 1. p. 121.

La Moglie autorizzata con sentenza a viver separata dal Marito, deve avere i tassati alimenti, nè può il Marito negarglieli nè obbligarla a tornare a convivere con esso. Dec. 70. N. 3. p. 342.

Pendente il Giudizio di separazione fra Marito, e Moglie, la Moglie ha diritto agli alimenti. Ivi N. 5.

APPELLO

L' appello interposto da una Sentenza Ruotale per il capo della nullità confermatoria di quella di prima Istanza, e che ha costituita la cosa giudicata non ne sospende l'esecuzione, a meno che il danno, che ne derivasse fosse irreparabile. Dec. 36. Num. 2. 3. p. 187.

L'appello dalle Sentenze Ruotali confermatorie di quelle di prima Istanza deve interporsi nel termine di tre giorni dal dì della notificazione, a fine di sospenderne l'esecuzione. Dec. 36. N. 4, 5. 6. *p.* 187.

L'appello interposto per il capo della nullità o incompetenza è sempre ammissibile. Dec. 35. N. 1. p. 184.

L'ordinario rimedio dell' appello al Supremo Consiglio non può negarsi quando la Sentenza Rüotale contro la quale si reclama non è confermatoria di altra precedente. Dec. 72. N. 5. p. 349.

L'appello affinchè possa arrestare l' esecuzione di una Sentenza deve interporsi dentro il termine di dieci giorni correnti dal dì del rapporto della notificazione della Sentenza, e ciò deve essere certificato dal Cancelliere. Dec. 33. N. 1. p. 176.

L'appello affinchè sia efficace deve essere notificato dentro lo stesso termine, che deve interporsi. Ivi N. 2.

Se la notificazione dell' appello non segue nel termine voluto dalla Legge non per colpa dell' appellante, non deve questi risentirne per causa del ritardo alcun danno. Ivi N. 3.

ARRESTO PERSONALE

L'arresto personale eseguito al di là dei 6. mesi dalla Legge prescritti è irregolare, e nullo. Dec. 21. N. 1. p. 127.

La nullità d' un' arresto personale per semplice vizio di forma non dà diritto all' arrestato di domandare la refezione dei danni, e delle ingiurie. Ivi N. 2.

Le conseguenze di una cattura irregolare per essere stata effettuata dall' Esecutore al di là del termine dei 6. mesi dalla Legge designato, non possono portarsi a carico del Creditore che non vi ha in modo alcuno contribuito. Ivi N. 3. 4. 5.

V. Creditor Commerciante.

AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO

Quegli, che sostiene fino alla Sentenza una lite contro una Donna non autorizzata a stare in Giudizio, non può giovarsi di questa mancanza d' autorizzazione. Dec. 37. N. 1. p. 191.

BENEFIZIO VACANTE

Il termine si ha per decorso, ed allora pregiudica ai Patroni il ritardo, quando si provi in loro la scienza della vacanza. Dec. 16. N. 9. 10. *p.* 105.

La istituzione al Benefizio deve concedersi al Presentato da colui, che sia nel quasi possesso di presentare. Ivi N. 1.

Al Presentato al Benefizio da quegli, ch' è nel quasi possesso di presentare si deve preferire quello, che vien presentato da colui, i diritti del quale a presentare sono evidenti, ed incontrastabili. Ivi. N. 2. 4. 5.

Il quasi possesso degli autori a presentare al Benefizio vacante può giovare ai successori. Ivi N. 3.

CAPO DI UNA COMPAGNIA COMICA

Quando il Capo di una Compagnia Comica si presenta all'Impresario col quale ha convenuto di recitare ha sodisfatto alla parte essenziale del Contratto. Dec. 82. N. 3. p. 392.

Quando il Capo di una Compagnia Comica non si oppone ad un sequestro fattogli sopra l'onorariò dovutogli dall'Impresario del Teatro ove recita, questi può giustamente obbligarsi a render conto dell'erogazione del detto onorario. Ivi N. 4.

CAUSE

Le cause di un merito non eccedente L. 200. non possono formare soggetto di esame in terza Istanza. Dec. 35. N. 5. 6. p. 184.

CAUZIONE

Quando è ammessa, e dichiarata la separazione de' Patrimoni cioè di quello del debitore di cui pende il Giudizio di Graduatoria, da quello de' di lui Autori, quei Creditori che son pagati col prezzo dei Beni del Patrimonio degli Autori debbono dar Cauzione a favore dei Creditori del Patrimonio separato. Dec. 57. N. 7. p. 274.

CESSIONARIO

Il Cessionario dietro le difficoltà ad esigere il nome ceduto non ha regresso contro il Cedente, se non prova di aver rese note ad esso tali difficoltà, ed usate in tempo congruo le pratiche necessarie ad ottenere la soddisfazione. Dec. 75. N. 1. 2. p. 360.

Il Cessionario che ha confuso il Credito cedutoli con altri crediti contro il debitore, ed ha osservato un silenzio nel Giudizio di Graduatoria del medesimo, resta privo del regresso contro il Cedente. Ivi N. 3. 4.

Nel Cessionario, a meno di una espressa, e speciale convenzione, i debiti del cedente non trapassano. Dec. 55. N. 12. p. 261.

CESSIONE

La cessione dei diritti del Mandante nel Mandatario non ha luogo, quando la situazione dei Contraenti induce una diversa presunzione. Dec. 55. N. 13. p. 261.

CITAZIONE

Non può apprendersi per legittima la citazione, quando è diretta ad intimare il Convenuto ad un Tribunale diverso, da quello, ove l'Attore intendeva di presentare la sua domanda. Dec. 58. N. 2. p. 280.

Le citazioni fatte a persone che abitano nella Giurisdizione del Tribunale, serve che abbiano un termine di giorni due. Ivi N. 3.

Le citazioni a Persone, che abitano fuori della Giurisdizione del Tribunale debbono aver un termine maggiore di due giorni. Ivi N. 4.

La citazione in qualunque specie di Giudizio è da tutte le Leggi richiesta. Ivi N. 5.

La citazione si ha per non fatta, e non obbliga il citato, quando contiene un termine troppo breve cioè non competente alla distanza dei luoghi. Ivi N. 6.

CHIROGRAFO

V. Obbligazione.

CLIENTE

Il Cliente ha ben ragione di farsi indennizzare dal suo Procuratore delle triste consegnenze che derivnno dal non essere il medesimo comparso a sentir fissare la discussione della Causa, sebbene citato. Dec. 9. N. 4. p. 73.

COMMISSIONATO

Colui, che commette ad un Terzo la vendita di un genere, ed il ritiro del prezzo, come se fosse lo stesso Committent ed il Commissionato ritira il prezzo liberamente anche prima della scadenza fissata col Compratore del genere, non ha azione alcuna contro il Compratore. Dec. 59. N. p. 284.

Il Compratore della Merce, che ne paga il prezzo a colui, che la vende, ha ben pagato ancor che sappia, che il Venditore è un Commissionato, e che la merce appartiene ad altri. Ivi N. 2.

Il Commissionato a vender la merce per quanto abiti nella stessa piazza ove abita il Committente, ritira validamente il prezzo della mercede venduta, ed il Compratore non può esser molestato dal Proprietario. Ivi N. 3.

COMPENSAZIONE

Quando è stata opposta l' eccezione della compensazione non ha luogo l' esecuzione provvisoria della Sentenza. Dec. 32. N. 3. p. 173.

La serotina deduzione della compensazione non è valevole a far credere meritevole a sospendere la nullità degli atti incoati esecutivi. Dec. 57. N. 4. p. 250.

COMPETENZA

Al Tribunale secolare spetta di decretare su tutto ciò, che ha rapporto agli effetti Civili del Matrimonio, e così quanto agli alimenti che possono essere legalmente dovuti pendente il Giudizio di separazione. Dec. 19. N. 2. p. 121.

Le azioni intentate per Biglietti sottoscritti da un Negoziante per una Causa estranea alla sua mercatura non sono di competenza dei Tribunali di Commercio. Dec. 32. N. 4. p. 173.

La Competenza del Giudice ad quem *si estende a tutti gl' Incidenti, ed emergenti connessi, è relativi al Merito principale della Causa.* Dec. 35. N. 3. p. 184.

Concordia non si leggono clausule comminatorie d' instantanea caducità, ha luogo la purgazione della mora. Ivi N. 3.

Quando il debitore nella concordia promette di dar cautela, e di eseguire sollecitamente il pagamento della somma promessa, se non adempie nè l'una, nè l'altra delle condizioni, il Giudice non deve occuparsi della cautela, ma del termine a purgar la mora. Ivi N. 4.

Il Debitore, che riguarda il pagamento della somma ridotta nella concordia, dal giorno, in cui comincia il ritardo deve condannarsi a pagare al Creditore i frutti mercantili, e le spese giudiciali. Ivi N. 5.

CONDANNA DI SPESE

La condanna nelle spese non ha luogo fra gli ascendenti, e discendenti, e tra' collaterali fino al terzo grado civile inclusive eccettuate le sole cause d'alimenti. Dec. 64. N. 7. p. 313.

CONFESSIONARIO DI PEGNO

Quando il Confessionario di un pegno nel termine di giorni quindici non ha rimesso il pegno, o pagato il debito, il Creditore può intimarlo a rimettere il pegno senza obbligo di far procedere da altra operazione tale intimazione. Dec. 53. N. 1. p. 255.

L' Intimazione al Confessionario di rimettere il pegno non deve esser preceduta dalla conferma del Gravamento. Ivi N. 2.

Le pretensioni della Moglie del debitore non possono dedursi dal Confessionario di pegno per esimersi dal farne la consegna, spettando alla Moglie un tal diritto. Ivi N. 5.

CONFORMITA' DI SENTENZE

La deduzione nella seconda Istanza di nuove osservazioni, di nuove eccezioni, di nuovi fatti, di nuove prove non toglie quella conformità di Sentenze, che rende inammissibile l' appello. Dec. 42. N. 1. 2. p. 212.

CONGETTURE

Quando la verità di un fatto non può accertarsi per mezzo di una prova diretta, può supplirsi col mezzo di congetture, e presunzioni. Dec. 61. N. 2. 4. 5. 6. 7. 9. 10. p. 300.

Quando i Libri saldi sono firmati per approvare alcune Partite, s'intendono approvate anche le altre se appartengono a diverse persone. Ivi N. 3.

Sono tenute per vere le partite portate da un' amministratore in suo avere, sempre che sieno ravvisate verosimili, benchè non munite di giustificazione. Ivi N. 8.

CONTINUARE

La parola continuare *spiega progredire una cosa già incominciata*. Dec. 10. N. 10. 11. 12. p. 77.

CONTRATTAZIONI POSTERIORI ALLA LEGGE DEL LUGLIO 1818.

La Legge del Luglio 1818. *ha disposto per le contrattazioni avvenute posteriormente*. Dec. 18. N. 13. p. 111.

CONTRATTI NOMINATI

Nei Contratti Nominati *l'inadempimento non fa luogo alla resoluzione, o al pentimento, ma da azione per ottenere l' adempimento del Contratto, o la refusione dei danni, ed interessi*. Dec. 82. N. 2. p. 392.

CONTRATTI

Tutti i Contratti, o quasi Contratti fra persone privilegiate, e bisognevoli d' autorizzazione, ed i maggiori d' età, divengono stabili, e fermi, riguardo a questi, spettando solo ai primi di accusarne la nullità o l' inefficacia. Dec. 37. N. 2. p. 191.

COPIE AUTENTICHE DI UN DOCUMENTO

La produzione delle copie autentiche di un Documento è regolare, nè si oppone alla medesima il Regolamento di Procedura. Dec. 62. N. 1. p. 307.

Quando la questione riguarda la non perfetta consonanza della copia autentica coll' originale di un Documento per arguirne la data non certa, non possono prendersi in esame nuovi documenti per dichiarare la nullità di precedenti conformi Sentenze. Ivi N. 2.

CREDITO

Il Credito per cui si fa un sequestro di cautela deve esser liquido e certo. Dec. 75. N. 5. p. 360.

CREDITORE COMMERCIANTE

Il Creditore commerciante non può essere impedito di scegliere quei beni, e quel modo di esecuzione, che può credere di suo interesse. Dec. 15. N. 8. p. 102.

Il Creditore può passare da una in altra esecuzione, non esclusa quella dell' arresto personale. Ivi N. 9.

CREDITORE DEL CENSO

Il Creditore del censo è autorizzato a conseguirne liberamente i frutti scaduti, e le spese per tal motivo fatte, se pure una particolare convenzione non dichiara diversamente. Dec. 49. N. 1. p. 240.

Il Creditore del Censo ha diritto di ripetere il suo Capitale, quando è venduto il Fondo Censito, senza surroga di altro Fondo, e se ne deve distribuire il prezzo. Dec. 83. N. 2. p. 398.

CREDITO RESULTANTE DA UN BIGLIETTO ALL'ORDINE

Il Credito resultante da un Biglietto all' Ordine è di sua natura infruttifero, nè divien tale se non per mezzo del Protesto levato alla scadenza. Dec. 63. N. 1. p. 310.

CREDITORE

Il Creditore, che si oppone per pretesa prelazione al gravamento dei Mobili di un comun Debitore, non fà variare il merito della Causa dipendente dalla somma per cui è stata eseguita l' esecuzione. Dec. 13. N. 4. 5. p. 90.

CREDITORI

I Creditori del Fallito non possono rivolgersi contro quello, il quale non sapevano, che avesse interesse nel Negozio dello stesso Fallito. Dec. 84. N. 4. 5. 6. 7. p. 406.

COTTIMATARIO

Quando il Cottimatario di una Fabbrica comparisce l' unico debitore a coloro che hanno fatto delle somministrazioni, è obbligato ai medesimi, e gli stessi Creditori non possono rivolgersi contro i Proprietarii della Fabbrica. Dec. 55. N. 5. p. 268.

Quando il Cottimatario di una Fabbrica autorizza quegli, ch' è stato suo Mallevadore per la terminazione della medesima, a prender un temperamento, atto a liberarlo dal sacrifizio, a cui l' espone l' impossibilità di quella terminare, non vuol dire, che abbia ceduto il cottimo allo stesso Mallevadore. Dec. 55. N. 9. p. 260.

Il Cottimatario, che trasfonde tutti i suoi diritti nel suo Procuratore ex mandatu, non vuol dire, che in questi si trasferiscano le obbligazioni del mandante verso i di lui Creditori, specialmente quando dallo stesso mandato si argomenta in contrario. Ivi N. 10. 11.

CURATORE

Una Lite fatta per riconoscere se un Censo sia stato validamente alienato avanti, o nel tempo della sottoposizione del Proprietario del medesimo, come chè interessante il bene del di lui Patrimonio, è fra i doveri del Curatore per sostenerla perchè tende alla conservazione del Patrimonio del suo sottoposto. Dec. 17. N. 3. p. 111.

Il Curatore ha l' obbligo d' invigilare alla conservazione del Patrimonio del sottoposto, e di richiamarvi quelli assegnamenti, che crede ingiustamente dispersi. Ivi N. 4.

DANNO

Il danno, che possono cagionare i lavori di alcuno deve essere allontanato. Dec. 7. N. 7. p. 53

DEBITORE DI RECAPITO MERCANTILE

Il debitore in forza di Recapito Mercantile quando nel Recapito non v' ha alcuna condizione deve pagare liberamente al Creditore,

se pure una giusta causa non persuade diversamente. Dec.34. N. 1. p. 179.

Per non pagare il debito risultante dal recapito mercantile senza cauzione, è necessaria una Causa gravissima, che si risolva in una vera necessità. Dec. 34. N. 2. p. 179.

DECISIONI

Le Decisioni, che costituiscono l'ultimo stato della nostra Giurisprudenza in proposito di Citazione a sentir fissare la discussione della Causa, non debbono abbandonarsi Dec. 9. N. 5. p. 73.

DECRETO DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Il Decreto di dichiarazione di Fallimento è solamente suscettibile di Opposiziione per parte del Fallito entro gli otto giorni da quello della pubblica affissione del detto Decreto. Dec. 74. N. 1. p. 356.

Il Decreto di dichiarazione di Fallimento non ha quei rimedj propri degli altri decreti, cioè di opposizione nel caso di pronunzia contumaciale, *e d'appello nel caso di pronunzia contradittoria.* Ivi N. 2.

DESERZIONE D'APPELLO

Quando l'appellante può esibire i gravami senza bisogno del Processo, la mancanza di questo non lo libera dalla deserzione dell'appello, se i gravami non produce nel termine legale. Dec. 48. N. 7. p. 236.

Quando i gravami non sono dedotti ne è stata fatta la riproduzione degli atti nel termine voluto dalla Legge, la deserzione dell'appello è dichiarata giustamente. Dec. 69. N. 1. 3. p. 335.

Il termine a dedurre i gravami comincia a decorrere dalla citazione compresa nell'atto di prosecuzione d'appello sempre che per parte dell'appellante sieno state praticate le relative incombenze perchè avesse effetto tale notificazione. Ivi N. 3.

La pronunzia di deserzione d'appello riveste la natura dei Decreti pettorali. Dec. 48. N. 1. p. 236.

Quando l'appellante non è contravventore alla Procedura, non può assoggettarsi alla deserzione dell'appello. Dec. 2. N. 13. p. 18.

Qualunque ritardo di notificazione non sottopone l'appellante alla deserzione, se pure un ritardo non è ad esso imputabile. Ivi N. 13.

Quando risulta dagli atti, che in tempo debito è stato adempito alle formalità richieste dalla Procedura cessa ogni fondamento per dichiarare deserto l'appello. Dec. 64. N. 1. 2. 3. p. 312.

Secondo il Regolamento di Procedura l'omessa riproduzione degli Atti, e deduzione dei gravami nelle Cause d'appello nei termini ordinati, opera la deserzione dell'appello, e l'appellante ha di-

ritto a danni contro il Procuratore, che fosse imputabile di tale omissione. Dec. 69. N. 6. 7. p. 322.

Spirato il termine assegnato dalla Legge agl' appellanti ad aver riprodotti gli atti, ed esibiti i gravami, sono gli stessi appellanti soggetti alla pena della deserzione. Dec. 50. N. 1. p. 243.

DIRITTO

Non è disputabile un diritto portato ad effetto, e conferito dalla legislazione vegliante. Dec. 76. N. 1. 2. p. 364.

DIRITTO DI PURGAZIONE D'IPOTECHE

Colui, che compra all' Incanto un Fondo, e che ai termini dei Capitoli di Vendita, e dello stipulato Contratto Pretorio deve distribuirne il prezzo ai Creditori del Venditore, ha il diritto di purgare lo stesso Fondo da ogni Ipoteca. Dec. 83. N. 3. p. 398.

DISPOSIZIONI SPECIALI DELLA LEGGE

La disposizione speciale della Legge non può estendersi ad oggetti, che siano fuori della Legge. Dec. 50. N. 3. p. 243.

DIVISE

La divisione si prova col mezzo del possesso di anni dieci fra i presenti, e di venti fra gli assenti. Dec. 20. N. 1. p. 124.

Il diuturno possesso, colla pacifica osservanza, corrobora la presunzione delle divise. Ivi N. 2.

I libri estimali rendono sempre più efficace la presunzione delle divise. Ivi N. 3.

Il Testimone mediatore, col susseguente pacifico possesso, riduce la prova delle divise a dimostrativa evidenza. Ivi N. 4.

DOCUMENTO DOTALE

La somma indicata nel documento dotale comparisce vera quando lo stesso documento presenta dei dettagli circostanziati, e delle frazioni diverse. Dec. 57. N. 2. p. 274.

DOCUMENTO RESTITUITO

La restituzione del Documento costituente il credito, e debito fatta dal creditore al debitore, importa estinzione dello stesso debito. Dec. 6. N. 8. p. 43.

DOMANDA DI VENDITA DI UN' IMMOBILE

La domanda di Vendita d' un Immobile sta nell' Istanza primordiale d'immissione in Salviano per il medesimo. Dec. 24. N. 5. p. 138.

DOMANDA DI VOLTURA DI BENI

La domanda della Voltura dei Beni comprati ai Libri estimali equivale alla Trascrizione, ed equivale alla fatta Voltura. Dec. 31. N. 5. 6. p. 168.

DOMANDA NUOVA

Quando in appello uno dei litiganti fa una domanda nuova la Ruota

non può prenderne cognizione, ma deve percorrere il primo grado di Giurisdizione. Dec. 77. N. 1. 4. 5. p. 367.

Per determinare se una domanda presentata in appello sia una domanda nuova si dee riguardare il titolo, e la Causa, che dall'Attore è stata dedotta. Ivi N. 2.

Se una cosa viene domandata prima in forza di una Causa o Titolo, ed in seguito domandata per una causa, e titolo diverso dal primo, questa seconda domanda deve considerarsi affatto nuova. Ivi N. 3.

DOMICILIATARIO

Quando la Parte appellata ha il suo domicilio elettivo nel Paese ove pende la lite presso il suo Procuratore eletto ex mandatu per rappresentarla, la notificazione dell' appello eseguita presso il suo domiciliatario è valida. Dec. 2. N. 2. 4. 8. p. 17.

DOMICILIO

L' elezione del Domicilio opera nei Giudizi la collazione di un Mandato a coloro, che abbiano il domicilio eletto a ricevere le notificazioni, che vi saranno fatte relative alle persone, che ivi eleggono domicilio. Dec. 2. N. 3. p. 17.

Il luogo dell' abitual dimora del Reo convenuto, dove si debbono trasmettere le notificazioni degli atti giudiciali, è quello, ove è situata la Casa Paterna dello stesso Reo convenuto, ove ha abitato, ove sono i suoi Beni, i suoi Congiunti. Dec. 25. N. 1. 2. 3. p. 142.

Il proprio, e vero abbandono del domicilio d' origine non si verifica se non nel concorso o di una formale dichiarazione, o di Atti, o di fatti univoci, che dimostrino la volontà della Persona di abbandonare l' antico per stabilire un nuovo domicilio. Ivi N. 4.

L' accettazione delle notificazioni degli atti giudiciali al domicilio d' origine è una prova sicura della conservazione del medesimo. Ivi N. 5.

DONAZIONE INATTENDIBILE

Quando tre conformi Sentenze stabiliscono, che il vero Patrono di un Benefizio sia il Seniore della Famiglia, una precedente donazione, che dichiara il contrario non è attendibile. Dec. 16. Num. 8. pag. 105.

DONNA

La Donna non può impedire al Creditor del Marito la consumazione degli atti esecutivi fatti sopra i Mobili con un posteriore Decreto Inibitoriale per la sicurezza della sua Dote; può peraltro sul prezzo dedurre i suoi diritti. Dec. 51. N. 1. 2. 3. p. 248.

La Donna senza autorizzazione non può offrire la vigesima di rinca-

re al prezzo di uno stabile, quando tale offerta può esserle pregiudiciale. Dec. 14. N. 2. p. 99.

V. Dote.

DOTE

La Donna si presume sufficientemente dotata quando la qualità, e lo stato del Padre, e dello Sposo favoriscono una tal presunzione. Dec. 57. N. 1. p. 274.

Quando si tratta di Dote, che doveva costituirsi dal Padre, si ammettono per prova della di lei costituzione le congetture, e prove le più leggieri. Dec. 57. N. 3. p. 274.

Quando una porzione della Dote è costituita nel Corredo, e Vestiti Nunziali, resta tolta ogni idea, che la costituzione della stessa Dote sia posteriore al Matrimonio. Ivi N. 4.

La circostanza, che la Dote sia costituita dal Padre ed in una parte sia formata del corredo, e vestiti nunziali, toglie all'Apoca dotale la tardiva formalità del Registro. Ivi N. 5.

ECCEZIONI

In materia d'eccezioni che sono sempre di stretto Gius non è lecito argomentare neppure per analogia. Dec. 64. N. 8. 9. p. 313.

ECCEZIONI CONTRO L'ATTORE

L'eccezioni riguardanti la legittimità della Persona dell'Attore, a differenza dell'eccezioni dilatorie possono proporsi in qualunque parte del Giudizio. Dec. 81. N. 8. 9. p. 383.

EDIFICANTE

Quando dall'Edificante si eseguiscono nel suolo altrui alcuni lavori in modo diverso da quello stato prescritto in un Lodo, già accettato, sono intollerabili. Dec. 1. N. 6. 7. 18. p. 3.

ESECUZIONE DI SENTENZA ORDINE RETROGRADO

Il Regolamento di Procedura ha soccorso il terzo Possessore dell'esecuzione della Sentenza con ordine retrogrado, e l'altro della sospensione delle molestie, quando dimostri, che altri beni esistono presso del debitore. Dec. 18. N. 8. p. 114.

Per il benefizio dell'esecuzione della Sentenza con ordine retrogrado è necessaria l'Ipoteca. Ivi N. 10.

ESECUZIONE DI SENTENZE

Le Sentenze Ruotali proferite in contradittorio, e confermatorie di quelle di prima Istanza possono eseguirsi tre giorni dopo la notificazione fatta al succumbente. Dec. 36. N. 1. p. 187.

ECECUZIONE DI UN FATTO

Quando la Legge con parole chiare induce la necessità dell'esecuzione di un fatto, deve questo indispensabilmente adempirsi, nè può considerarsi adempiuto per una semplice manifestazione di volon-

tà, diretta al di lui adempimento, ma non dedotta all'Atto. Dec. 4. N. 4. p. 33.

ESECUZIONE PROVVISORIA

Quando l'azione è appoggiata a Documenti non impugnati i Giudici debbono ordinare l'esecuzione provvisoria della Sentenza da essi proferita, non ostante opposizione, o appello, senza cauzione. Dec. 4. Num. 1. p. 33.

La preordinazione di una prova non può equivalere a quella impugnativa, che la Legge espressamente richiede per denegare l'esecuzione provvisoria di una Sentenza, non ostante appello. Ivi N. 3.

V. Compensazione.

FALLITO

L'Art. 457. del Cod. di Commercio esclude per il Fallito il rimedio dell'appello. Dec. 74. N. 3. p. 356.

FAMIGLI

I Famigli sono abilitati a far testimonianza come gli altri Cittadini. Dec. 73. N. 2. p.352.

In Livorno i Famigli esercitano l'Ufficio anco di Cursori del Tribunale del Magistrato Civile, e Consolare. Ivi N. 3.

V. Testimonii.

FERIE

Le Ferie non sospendono il corso non che degli atti di esecuzione, ma neppure delle Cause sommarie, esecutive, e di commercio. Dec. 50. N. 2. p. 243.

FIGLI CHE ADISCONO LIBERAMENTE L' EREDITA' PATERNA

I Figli che liberamente adiscono l'eredità del Padre vengono ex quasi contractu *ad obbligarsi a quelle prestazioni ordinate dal Padre nel suo Testamento.* Dec. 23. N. 4. p. 133.

FIUME

Il letto del Fiume è costituito da quello spazio di terreno, che occupa colle sue acque non solo nell'Estate, ma anche nelle massime escrescenze invernali. Dec. 1. N. 10. p. 3.

Tutto quello spazio di terreno, che sebbene resta asciutto nell'Estate, pure si trova inoltrato nel Fiume, e non forma una delle due linee, che lo comprendono, non può qualificarsi per Ripa. Ivi N. 11. p. 4.

Illecita è l'occupazione dell'Alveo dei Fiumi, e le Leggi comandano la demolizione dei lavori, che vi sono fatti. Ivi N 12. 13. 14.

FONDI AFFETTI CON IPOTECA GENERALE

I Fondi affetti con ipoteca generale non sono tenuti che in sussidio, nel caso cioè d'insufficienza del Fondo specialmente ipotecato. Dec. 18. N. 14. p. 114.

FORTUITO

FRUTTI DI CENSO

GIUDIZII D'INIBITORIA

GIUDIZJ ESECUTIVI

GIUDIZIO ESECUTIVO

GIUDIZIO

GIUDIZIO D'APPELLO

GIURISDIZIONE

IMPRESARIO

IMPRESTITI

IMPUGNATIVA

Quegli che si mantiene in silenzio, sebbene non approvi, e confessi ciò che contro di esso viene obiettato, non perciò s'intende, che col suo silenzio abbia posto in essere una propria, e vera impugnativa. Dec. 4. N. 6. p. 33.

INCIDENTE

Nella pendenza di un Incidente pregiudiciale non è dato il fissare la discussione sul merito della Causa, perciò quella che viene fissata, appella sicuramente all'incidente. Dec. 28. N. 1. p. 151.

Quando i Giudici alla pubblica Udienza hanno fissato alla presenza dei Procuratori delle parti la discussione dell'incidente non v'ha bisogno di alcuna citazione, e la Sentenza, che viene emanata non è nulla. Ivi N. 2.

INCOMPETENZA

Per determinare se l'incompetenza dei Tribunali sia sempre opponibile derivante dalla qualità privilegiata delle persone, deve distinguersi dall' assoluta mancanza *di Giurisdizione, che interessa l'* Ordine pubblico*, da quella derivante dalla* Giurisdizione limitata per privilegio, *che riguarda l'interesse dei* Particolari. Dec. 8. N. 6. p. 65.

Quando si tratta d' incompetenza assoluta *non può sanarsi dal quasi Contratto della contestazione della lite, ne dal consenso delle parti.* Ivi N. 7. p. 66.

Quando si tratta d'incompetenza per la situazione della cosa, per il domicilio del Reo, o per la qualità della persona, può il Giudice divenire competente per la volontà delle parti. Ivi N. 8. 9.

Quando l'incompetenza si risolvesse in una assoluta proibizione nel Giudice ordinario di decidere produrrebbe l'assoluta nullità della Sentenza. Ivi N. 12.

INGIUSTIZIA MANIFESTA DI DUE CONFORMI SENTENZE

La manifesta ingiustizia delle due conformi Sentenze può somministrare solamente lo straordinario rimedio della revisione. Dec. 79. N. 2. p. 374.

La manifesta ingiustizia di due conformi Sentenze non può somministrare il rimedio ordinario dell'appello per nullità. Ivi N. 3.

INIBENTI

Quando gl'inibenti si presentano, e contestano nel provvedimento di una cauzione proposto dagli Inibiti resta sanato con questa spontanea comparsa qualunque difetto di Procedura, che non interessando la sostanza riducesi ad un'omissione di mera forma. Dec. 81. N. 5. p. 382.

INIBITORIA

L'Inibitoria che si ravvisa ben fondata deve confermarsi. Dec. 1. N. 1. pag. 3.

INNOVAZIONE

Non può permettersi alcuna innovazione alla pronunzia degli arbitri, che forma un patto; ed una Legge inviolabile a riguardo delle parti, che ad essa si sottoposero. Dec. 1. N. 10. p. 4.

INSCRSIZIONE

La Inscrizione presa dal Creditore del Censo dà diritto al medesimo a conseguire i Frutti scaduti, anche quando il prezzo del Fondo deve secondo la Sentenza Graduatoria passare nei Creditori. Dec. 49. N. 3. 4. p. 240.

INSTITORE

L'Institore affinchè obblighi il Preponente è di necessità, che contragga nella sua qualità appunto d'Institore. Dec. 84. N. 1. 2. p. 405.

INTERDETTO DEMOLITORIO

L'interdetto demolitorio compete tanto per l'edificazione posteriore all'Inibitoria, quanto per i lavori, che l'hanno preceduta. Dec. 1. N. 20. p. 4.

INTERDETTO PROIBITORIO

L'interdetto semplicemente proibitorio, *quando si tratta di lavori nei Fiumi, opera che possa ordinarsi la demolizione anche dei lavori fatti.* Dec. 1. N. 21. 22. p. 4.

INTERPETRAZIONE

Nella interpetrazione di un Testamento non può aversi migliore interpetre del Testatore. Dec. 10. N. 13. p. 77.

INTERVENTO A CAUSA

Chiunque ha il diritto d'intervenire in una Causa pendente fra terze persone, qualora vi abbia interesse. Dec. 17. N. 1. p. 111.

Il Curatore può intervenire in una Causa, che interessa il suo sottoposto, vertente fra terza persona, ancora che questo interesse non sia stato pienamente giustificato. Ivi N. 2.

IPOTECA

Il Venditore di un Fondo di Luogo Pio nella Provincia Inferiore, che non ha preso Incrizione per preservare l'Ipoteca a fine di conseguire il pagamento dei frutti del prezzo, non ha diritto di molestare i detti Beni passati in altro Compratore, che non ha fatta la Voltura ai Libri Estimali. Dec. 38. N. 4. 5. p. 195.

IPOTECA SOPRA I BENI DEL DEBITORE COMMERCIANTE

Al Creditore per dependenza di Commercio non è impedito di prendere Ipoteca sopra i Beni del Debitore commerciante. Dec. 15. Num. 6. pag. 102.

E' impedito di prendere Ipoteca nei dieci giorni, che precedono il Fallimento del Debitor commerciante. Ivi N. 7.

IPOTECHE

La semplice trascrizione del Contratto non è sufficiente a purgare un Fondo dalle Ipoteche. Dec, 18. N. 5. p. 114.

ISTANZE

Le Istanze per la pronunzia dei Decreti di deserzione d' appello non vanno soggette a quei termini, che sono dalla Procedura prescritti per le altre Istanze assolutamente incidentali. Dec. 48. Num. 2. pag. 236.

ISTITUZIONE A UN BENEFIZIO

V. Benefizio vacante.

LEGATARIO

Il Legatario, a cui è stato lasciato il Legato con delle condizioni, e degli Oneri, può accettarlo con questi, o ricusarlo. Dec. 10. N. 2. pag. 77.

LEGATO

Il Legato è compensabile col debito, che il Legatario ha col Testatore, quando costa della Volontà del Testatore. Dec. 10. N. 3. p. 77.

Si può lasciare un Legato condizionale, e gravato di qualche peso, il quale conviene, che dal Legatario si adempia, altrimenti il Legato si ha come non fatto. Ivi N. 1. p. 76.

Quegli, che con un legato dimostra di fare una elargizione si presume che non abbia inteso di distruggerla colla compensazione. Ivi N. 4.

Una temporaria mensuale prestazione lasciata costituisce l'essenza del Legato. Ivi N. 6.

LEGITTIMA

La legittima non può essere aggravata di alcun' onere. Dec. 23. N. 5. pag. 133.

LEGGE

Ove la Legge non distingue non è permesso a noi di distinguere. Dec. 41. N. 3. p. 208.

LIBERATARIO

V. Offerente.

LIBRI DI AMMINISTRAZIONE PUPILLARE

Le partite ai Libri saldi di somministrazioni fatte dal Curatore al sottoposto non si attendono in Giudizio se non sono corredate delle opportune ricevute, o almeno i detti Libri firmati, e approvati dalle Parti. Dec. 61. N. 1. p. 300.

LIVELLARE

Quando fra il Livellare, ed il Padrone diretto è stato convenuto, che tutti i dazzi imposti, e da imporsi siano a carico del Conduttore la regola, che vuole, che si repartino a rata di comodo fra l'uno, e l'altro, non sussiste. Dec. 68. N. 1. 2. 4. 5. 6. p. 331.

LIVELLI

Quando nei Contratti di Concessione Livellaria apparisce il Gius di donazione dei Discendenti Maschi a preferenza delle Femmine, ha luogo il Gius di accrescere fra' Maschi medesimi in esclusione delle Femmine. Dec. 29. N. 1. p. 157.

Quando non costa della volontà dei Contraenti in contrario la divisione dei Beni Livellari fra' Compresi non importa remissione di vincolo. Ivi N. 2.

La remissione del Vincolo può apparire evidente perchè espressa nel Contratto, o per mezzo di congetture. Ivi N. 3.

Non può dirsi rimesso il vincolo Livellare in una Divisione avvenuta fra' Compresi, allorchè non è accompagnata da Clausule importanti traslazione di dominio, o da parole inducenti renunzia ai diritti scambievoli competenti ai Dividenti. Ivi N. 4.

I Beni Livellari debbono considerarsi come liberi quando ne è stato disposto come liberi. Ivi N. 5.

Quando i Beni tutti sono venuti in divisione fra Fratelli in qualità Livellare, si considera esclusa la remissione del Vincolo. Ivi N. 6.

Non si alienano i Beni livellari nel senso della Legge del 1769. e delle istruzioni, e si conserva nel tempo stesso il Gius di vocazione per i chiamati ex pacto, et providentia. Ivi N. 7.

La divisione dei Beni Livellari non importa alienazione se d'altronde non ne costa, non potendosi presumere, che alcuno rinunzi ai propri diritti quesiti con un'Atto incompatibile per conservarli. Ivi N. 8. 9. 10. 13.

La Legge del 1769. e le Istruzioni danno facoltà di alienare i Beni Livellari, ma non mutano la natura, e l'importanza degli Atti, che si pongono in essere dai possessori dei Livelli, nè fanno divenire alienazione quello, che per volontà dei Contraenti non è tale. Ivi N. 11. p. 158.

LIVORNO

In Livorno esiste la consuetudine di prevalersi per Testimoni agli Atti di arresto dei Debitori di due Persone addette alla forza armata della Polizia. Dec. 73. N. 1. p. 352.

V. Famigli.

LOCAZIONE

Se alla cessazione della Locazione, o Conduzione di un Fondo fatta per un tempo determinato, seguita il conduttore a ritenere il Fondo medesimo, ha vita in tal caso una tacita rilocazione indipendente dalla prima. Dec. 67. N. 1. 2. p. 327.

Nelle tacite rilocazioni s' intendono confermati tutti i patti intrinseci alla sostanza dell'Atto, ma non gli estrinsici, in specie quello

Il Mulino si compone non solamente di quella Fabbrica materiale, che contiene in se le ruote, ed altri attrezzi necessari alla macinazione, ma ancora di quei canali, che debbono condurre l'acqua allo stesso Mulino. Dec. 7. N. 8. p. 53.

Senza il canale destinato a ricevere le acque del Bottaccio il Mulino potrebbe essere arrestato nella sua attività per la troppa copia delle acque. Ivi N. 12.

Il canale destinato a ricevere le acque del Bottaccio di un Mulino è necessario, indispensabile. Ivi N. 11.

NEGOZIANTE

Quegli, che non è Negoziante, e che non ha firmato in unione di Negozianti delle Cambiali non può esser chiamato al Tribunale di Commercio. Dec. 26. N. 1. p. 146.

NOTIFICAZIONE D'ISTANZA

Quando l'appellato comparisce al Tribunale, e fa Istanza citarsi il Difensore dell'appellante a sentir dichiarare deserto l'appello lo stesso appellante non può allegarne ignoranza. Dec. 69. N. 4. pag. 335.

Non è nulla la notificazione dell'Istanza di deserzione sebbene manchi la qualificazione della persona per la quale procede. Ivi N. 5.

Quando è escluso ogni pericolo di collusione, e di frode nella notificazione di una Istanza, resta esclusa ancora quella ignoranza, che sola potrebbe autorizzare la nullità. Ivi N. 6.

NUNCIAZIONE DI NUOVA OPERA

La semplice intimazione trasmessa per gli atti del Tribunale senza l'intervento dell' Autorità pretoria costituisce il vero, e proprio giudizio di nunciazione di nuova opera. Dec. 41. N. 1. p. 208.

Tutto ciò che vien fatto, e costruito nel suolo altrui, o ciò che viene eseguito a danno della pubblica utilità somministra materia alla nunciazione della nuova opera. Dec. 1. N. 2. p. 3.

Il nunciante la nuova opera non solo procura, che il lavoro non sia proseguito, ma intende ancora di ottenere, che tutto sia ricondotto all' antico stato. Ivi N 19. p. 4.

Il nunciante soccombente deve soggiacere alla condanna di tutte le spese, e danni. Ivi N. 24.

NULLITA'

Quando non esiste il preteso falso supposto su cui si vuole fondata una Sentenza, questa non può attaccarsi di nullità. Dec. 56. Num. 3. pag. 270.

Quando la Sentenza è emanata sopra dei fatti assolutamente falsi può la parte interessata ricorrere avanti i medesimi Giudici per farne dichiarare la nullità. Ivi N. 1.

Quando nella prima Istanza è stata fatta un' offerta, e conclusa dipoi di questa la prova nella seconda Istanza, non può reclamarsi per la nullità. Dec. 35. N. 2. p. 184.

Può il Supremo Consiglio prendere esame della nullità di due conformi Sentenze, quando la nullità deriva manifesta dalla disposizione della Legge. Dec. 56. N. 3. p. 317.

NULLITA' D'APPELLO

Quando non sussiste alcun fondamento per sostenere la nullità dell'appello giusta è la conferma della Sentenza appellata. Dec. 2. N. 1. p. 17.

Quando l' appellato affaccia la nullità dell'atto d' appello perchè mancante di motivi, e secondariamente per non essere stato notificato l' atto medesimo sana col fatto proprio qualunque difetto. Dec. 64. N. 6. p. 313.

NULLITA' D' ARRESTO PERSONALE

V. Arresto personale.

OBBLIGAZIONE

Quando due parti si rimettono al voto di un Terzo, e dichiarano di non poter reclamare, rimangano all' osservanza di detto voto obbligate. Dec. 1. N. 3. 4. p. 3.

Le obbligazioni di coloro, che erano soggetti alla Patria Potestà erano nulle secondo lo Statuto d'Anghiari, e di Firenze, quando erano stipulate senza il consenso Paterno. Dec. 6. N. 1. p. 43.

Quando l' obbligazione cade in una certa quantità, e successivamente si trova indicata la specie, in cui debba farsene il pagamento, questa indicazione deve ritenersi soltanto dimostrativamente. Dec. 45. N. 1. p. 223.

All'Atto deve applicarsi la causa nota onde l' obbligazione non resti senza causa, e così soggetta ad una insanabile nullità. Dec. 6. N. 7. p. 43.

Quando l' obbligazione di un debito deriva dalla liquidazione di vari interessi, di fronte all' eccezioni date dal Debitore, deve ricorrersi all' esame della specie di detti interessi. Dec. 55. N. 1. 2. 3. 4. pag. 260.

Affinchè da un Chirografo possa desumersi che alcuno abbia assunta l' obbligazione del vero Debitore a favore del Creditore, deve nel Chirografo farsene menzione. Ivi N. 6. 7.

Colui, che prova di aver creduto per errore che la sua obbligazione si estenda a favore di alcuni, ai quali realmente non si è obbligato, non è tenuto ad osservarla. Ivi N. 8.

OBBLIGAZIONE DEL FIGLIO DI FAMIGLIA

L' obbligazione del Figlio di Famiglia era valida, per quella giusta, e

ragionevole credulità del di lui scioglimento dalla Patria Potestà di quelli, che con lo stesso Figlio di Famiglia avevano contrattato. Dec. 6. N. 2. 3. p. 43.

OBBLIGAZIONE DEL FIGLIO

Il Figlio, che aveva passata l'età di anni 25. che era laureato in Legge, poteva obbligarsi validamente senza il consenso del Padre, specialmente se l'obbligazione era per un' aumento di Dote, sotto l'impero dello Statuto Fiorentino. Dec. 44. N. 1. 5. p. 219.

Quando il Padre è nell'età decrepita di 90. *anni si presume, che il Figlio diriga il Patrimonio, ed abbia la permissione di contrattare.* Ivi N. 2.

Il solo silenzio di cinque anni del Padre induce la ratifica dell'obbligazione del Figlio. Ivi N. 3.

La maggiore età in un Figlio di Famiglia, e la sua qualità di Laurato in Legge non inducono la validità della sua obbligazione, quando questa consiste nella creazione di un mutuo. Ivi N. 4.

OCCUPANTE

Quando l'occupazione dell'Alveo di un Torrente pregiudica alla pubblica utilità, può essere inibita all'occupante. Dec. 1. N. 9. p. 3.

OFFERENTE

Quando l'offerente è in stato d'inopia, il Creditore può giustamente pretendere, che la vendita abbia luogo a favore del Liberatario. Dec. 54. N. 1. 2. p. 258.

OFFICIALE PUBBLICO

E' regola che il fatto del Giudice, e dell'Esecutore è il fatto della parte, ma la medesima procede soltanto quando il Ministero del Pubblico Officiale è ne' limiti della propria giurisdizione, e non viola la prescrizione della Legge. Dec. 21. N. 6. p. 127.

OGGETTO FINALE DELLA LEGGE DEL DI' 11. APRILE 1778.

L'oggetto finale della Legge del dì 11. *Aprile* 1778. *è quello, che i Terreni delle Comunità, Luoghi Pii ec. passino nel dominio dei privati co' loro frutti.* Dec. 38. N. 3. p. 195.

OPERA

Dannosa si riguarda quell'opera, la quale non tanto produce un danno presente, ma quella ancora, che può cagionarlo nel tempo avvenire. Dec. 1. N. 16. 17. p. 4.

OSSERVANZA

L'osservanza è la più sicura interpetre delle contrattazioni. Dec. 68. N. 3. p. 331.

OSSERVANZA DE' CONTRATTI

I patti, le obbligazioni, ed i Contratti debbonsi osservare rebus eodem statu manentibus, *ma variando questa, si può recedere, o modificarne le convenzioni secondo le circostanze.* Dec. 83. N. 1. p. 398.

PAGAMENTI

E di regola, che i pagamenti siano prima imputati in conto di frutti, e poi di capitale. Dec. 57. N. 6. p. 274.

PAGAMENTO

Quando la specie, colla quale deve farsi un pagamento è indicata dimostrativamente può eseguirsi lo stesso pagamento anche con diversi assegnamenti. Dec. 45. N. 2. p. 223.

PAROLE UNIVERSALI

Il carattere delle parole universali *non permette per regola, che possa darsi alla medesima una interpetrazione restrittiva atta ad escludere alcuna delle cose nelle stesse parole comprese.* Dec. 46. N. 2. p. 226.

La dizione Tutto è universale, *ne ammette restrittiva interpetrazione.* Ivi N. 3.

PATRIA POTESTA'

La qualità Sacerdotale di un Figlio di Famiglia, la descrizione in di lui conto ai catasti de di lui Beni avventizi, lo stato d' interdizione del di lui Padre, la separazione dal medesimo, l'alienazione di un Fondo, sono cause, che possono far supporre essere lui sciolto dalla Patria Potestà. Dec. 6. N. 4. 5. 6. p. 43.

V. Obbligazione.

PEGNO GRAVATO

La procedura della vendita del pegno gravato incomincia dopo che il pegno è stato rimesso. Dec. 53. N. 3. p. 255.

PERIZIA

Quando non si allegano, nè si giustificano errori di una fatta perizia, non se ne ammette una nuova. Dec. 27. N. 2. p. 150.

PIOMBINO

V. Locazione.

PORTATORE DELLA CAMBIALE

Il Portatore della Cambiale, che procede alla scadenza agli Atti esecutivi per il solo capitale ivi espresso, per il quale è fatto il gravamento, non ha il debitore altra obbligazione che di supplire a quanto mancasse nel pegno gravato a compire il capitale. Dec. 63. Num. 2. 3. p. 310.

POSIZIONI

Quando la domanda d' ammissione di posizioni si riconosce irrilevante, deve rigettarsi. Dec. 17. N. 5. p. 111.

Le posizioni si deferiscono all' oggetto di trar di bocca a colui che viene interrogato confessioni che stiano a di lui carico. Dec. 22. N. 1. p. 131.

Quando il Litigante non fa, che esibire una cedola di posizioni, senza dare eccezione alcuna ai documenti dalla parte contraria esibiti, non può colle dette posizioni credersi che abbia inteso di fare una prova diretta ad impugnare l' efficacia dei prodotti documenti. Dec. 4. N. 2. p. 33.

POSSESSORE DEL FONDO CENSITO

Il possessore del fondo censito non può avere migliori ragioni di quelle, che competer possono al creditore del censo. Dec. 18. N. 15. p. 114.

PRESUNZIONE DI LEGGE

E una presunzione di Legge quella per cui viene stabilito, che la citazione, che l' appellante dee fare, se esige una lettera sussidiaria si considera rilasciata alla cura delle Cancellerie. Dec. 2. N. 14. 15. p. 18.

PRESUNZIONE DI PAGAMENTO

Il lungo lasso del tempo decorso, dopo una fatta obbligazione, accompagnato dal costante silenzio dell' originario Creditore, finchè visse, induce la presunzione dell' estinzione, tanto più quando il pagamento è domandato dopo la morte del vero debitore. Dec. 6. N. 8. 10. p. 43.

PRIVILEGIO DI FORO

Il privilegio del Foro accordato ai pupilli, minori, e sottoposti fù richiamato in osservanza in Toscana colla Legge del 13. Ottobre 1814., e col Regolamento di Procedura Civile. Dec. 8. Num. 1. p. 65.

Il privilegio del Foro è nel suo esercizio facoltativo, ed è rimesso alla

volontà di quelli, ai quali è concesso, o valersene, o rinunziarvi. Ivi N. 2.

Le persone munite del privilegio del Foro, se come attrici adiscono il Tribunale Ordinario, e poi è contestata la lite non possono quello variare, nè da quello recedere. Ivi N. 2. 10. 11.

Il privilegio del Foro non attiene all' ordine pubblico, ma bensì al privato interesse d'un determinato ceto di persone. N. 4.

PROPRIETA'

La porola proprietà equivale talvolta a pegno, e garanzia. Dec. 48. N. 8. p. 406.

PROPRIETARIO DI UNA TENUTA

Quando il proprietario di una Tenuta ha transatto con alcune Famiglie sul diritto del Pascolo nella stessa Tenuta, coloro, che da queste Famiglie non procedono, non hanno veste di comparire in Giudizio a sostenere i diritti provenienti dalla detta Transazione. Dec. 81. N. 6. p. 382.

PROTESTA

Non può supporsi, che alcuno faccia una cosa, o atto, quando protesta di non voler far cosa, o atto veruno. Dec. 4. N. 5. p. 33.

PROVA

Non deve eseguirsi la prova di ciò che esuberantemente risulta dagli atti. Dec. 1. N. 23. p. 4.

PROVA TESTIMONIALE

Quando la prova Testimoniale è direttta a schiarire il deposto di altri Testimoni precedentemente esaminati, deve ammettersi. Dec. 40. N. 1. 2. 3. 4. p. 205.

Fra gl' Incidenti ammissibili in appello deve annoverarsi la prova Testimoniale. Dec. 12. N. 2. p. 90.

Quando si tratta di purgare il sospetto d'antidata d' un' apoca cambiaria è ammissibile in genere la prova testimoniale. Dec. 43. N. 1. p. 216.

La prova testimoniale è ammissibile in specie, quando è preordinata a repellere una eccezione, che investe tutte le azioni comulate state promosse dall' attore. Ivi N. 2.

PUPILLI

Le Leggi, che investono certi determinati Tribunali di una Giurisdi-

zione speciale sopra i Pupilli, non tolgono ai Tribunali Ordinari la facoltà di prender cognizione delle controversie, che gli riguardono. Dec. 8. N. 5. p. 65.

PURGAZIONE DI ATTENTATI

La Sentenza sopra la purgazione degli attentati non è appellabile se non dopo, che sia stata proferita la Sentenza definitiva. Dec. 41. N. 1. p. 208.

REFEZIONE DI DANNI

Per l' utile esercizio dell' azione alla refezione dei danni, e ingiuria ricercasi la prova evidente del dolo, o almeno della colpa lata in quegli, che dei danni si rimprovera. Dec. 52. N. 1. p. 250.

Per escludere il dolo, o la colpa lata serve una giusta causa di procedere a quelli atti dai quali vogliansi desumere i danni. Dec. 52. N. 3. p. 250.

RESTITUZIONE IN INTEGRUM

La restituzione in intiero non può accordarsi ai Minori per l' incorsa derserzione dell' appello per qualunque difetto perchè resterebbero pregiudicati i diritti dell' appellato all' esecuzione della Sentenza. Dec. 66. N. 9. 10. 13. p. 322.

La restituzione in intero non si ammette, quando all' esame di tale istanza si oppongono le Leggi veglianti. Dec. 66. N. 1. p. 321.

Secondo le Leggi Romane non può revocarsi in dubbio, che il Minore merita la restituzione in intiero quando si tratta di lesione inferitagli dal fatto del Tutore. Ivi N. 2.

Quando ai Minori può esser provveduto con un rimedio ordinario, non deve accordarglisi il rimedio straordinario della restituzione in intero. Ivi N. 3. 4. 5.

RETTORE DI UN BENEFIZIO

Il Rettore del Benefizio non può domandare l' immissione sopra un Fondo allo stesso Benefizio obbligato, stato alienato, se non ha conservata sopra il Fondo medesimo l' ipoteca. Dec. 31. Num. 1. p. 168.

RENUNZIA ALLA CAUSA

Qugli che rinunzia alla Causa di deserzione d' appello è in obbligo di rifondere all' altra parte tutte le spese occorse fino al giorno dell' accettazione della detta rinunzia. Dec. 46. N. 1. p. 226.

RINUNZIANTE

Il Rinunziante alla lite in seconda Istanza deve soffrire le spese anche delle precedenti. Dec. 46. N. 4. p. 226.

Quegli, che per accettare la rinunzia alla lite ha d'uopo di fare un mandato per cagione di non sapere scrivere, non deve essere aggravato della spesa del mandato, la quale è a carico del Renunziante. Ivi N. 5.

RISERVO DI DOMINIO

Il semplice riservo del Dominio apposto nel Contratto di Vendita a favore del Venditore per sicurezza del pagamento del prezzo non impedisce, che la vendita sia perfetta, ed altro effetto non produce, che quello di una prelazione del Venditore agli altri Creditori del Compratore. Dec. 38. N. 1. p. 195.

La vendita col riservo del dominio non è condizionale, ma pura, quando il riservo è semplicemente fatto, e non è stato litteralmente espresso che taccia il Contratto fintantochè non paga il prezzo. Ivi N. 2.

RIUNIONE DI CAUSE

Quando pendono al Tribunale due Cause, che hanno fra loro una assoluta, e positiva connessione se ne deve accordare la riunione. Dec. 60. N. 1. 2. 3. 4. p. 292.

RUOTE

Quando l'appello è interposto per nullità, ed è esteso anche al capo dell'ingiustizia debbono le Ruote decidere sull'uno e l'altro capo contemporaneamente. Dec. 81. N. 1. p. 382.

Quando le Ruote decidono sul merito, confermando l'appellata Sentenza, o Decreto sull'ammissione dell'appello interposto, ritengono implicitamente che non sussiste la pretesa nullità. Ivi N. 2.

SENTENZA

La stabilità di una Sentenza riposa soltanto sulla presunzione della Giustizia. Dec. 15. N. 1. p. 102.

La ingiustizia, o nullità di una Sentenza può esser dedotta in via di eccezione, ma questa ingiustizia, o nullità deve esser patente. Ivi Num. 2.

L'evidente ingiustizia, o nullità deve resultare dal corpo della stessa Sentenza, o esser provata incontinenti. Ivi N. 3.

La prova dell'ingiustizia, o nullità di una Sentenza bisogna che sia chiara, e che non esiga una verificazione. Ivi N. 4.

SALVIANISTA

Quegli, che possiede come Salvianista un Fondo, non può pretendere,

che colui che intenta un' azione ; la quale percuote lo stesso Fondo, si rivolga contro quello, che gli aveva ipotecato il Fondo. Dec. 37. N. 3. p. 191.

Il Salvianista non può opporsi a colui, che prima della sua domanda in Salviano, ha voltato all' Estimo gli stessi Beni in conto proprio, pe' diritti, che sopra i medesimi Beni gli spettano. Ivi N. 4.

SALVIANO

La Sentenza che immette il Creditore nel possesso Salviano d' un immobile autorizza, e rende lecita la vendita del medesimo tutte le volte che le rendite bienniali del medesimo non bastano alla totale sodisfazione del credito. Dec. 24. N. 6. p. 138.

Secondo il sistema vigente l' alienazione di uno stabile è la sequela, ed il compimento del Giudizio di Salviano. Ivi N. 7.

La provocazione di vendita di uno Stabile, la istanza per la stima, quella per l' omologazione della perizia, ed ogni altra fino alla distribuzione del prezzo sono una continuazione del Giudizio principale d' immissione in Salviano, e non soggette a regole particolari, e diverse da quelle del principale. Ivi N. 8.

SENTENZA DEFINITIVA

Quando la Sentenza di prima Istanza decide l' unico, e principale soggetto della disputa deve considerarsi come assolutamente definitiva. Dec. 64. N. 4. p. 312.

SENTENZA NULLA

Quando la Sentenza manca di legittima citazione è nulla, perchè restano violate le solennità più sostanziali di ogni Giudizio. Dec. 58. N. 1. p. 280.

Il Giudicato che percuote l' uomo già morto è per principio astratto di Gius nullo. Dec. 24. N. 2. p. 138.

SENTENZA PASSATA IN COSA GIUDICATA

Quando la Sentenza è passata in cosa giudicata costituisce un titolo abile ad agere contro il succumente con ogni lecita esecuzione. Dec. 70. Num. 2. p. 342.

SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESEGUIBILE

La Sentenza è provvisoriamente eseguibile, quando è appoggiata a documenti non impugnati. Dec. 13. N. 8. p. 94.

SENTENZA VALIDA

La Sentenza emanata contro la parte già defunta nel dì della sua pronuncia è valida, ed eseguibile a pregiudizio dei di lei Eredi quando all' incominciamento della Lite, alla parte vincitrice non sia stata resa nota l'avvenuta morte del suo avversario. Dec. 24. N. 1. p. 137.

Quando un Tribunale ruotale ha proferito due Sentenze, e non ha pronunziato ne risoluto una stessa, ed identifica questione, non sono soggette a nullità. Dec. 71. N. 1. p. 346.

Quando il Procuratore di uno dei Litiganti citato a sentir fissare il giorno della discussione della Causa, non comparisce alla discussione, la Causa è ben discussa, e validamente decisa, nè può farsi plauso all' appello interposto per nullità. Dec. 9. N. 1. 2. 3. p. 73.

SENTENZE

Le Sentenze per quanto appellabili dentro sei mesi agli effetti devolutivi, sono sempre eseguibili dopo dieci giorni dal Registro del rapporto della loro notificazione, sempre che non sia stato appellato all' effetto sospensivo. Dec. 39. N. 1. 2. 3. p. 200.

SENTENZE CONFORMI

Per la conformità di due Sentenze deve rigettarsi l' appello per il capo dell' ingiustizia. Dec. 12. N. 1. p. 89.

SENTENZE CRIMINALI

Le Sentenze dei Tribunali Criminali relative ai danni sono inappellabili secondo la Legge del 17. *Luglio* 1827. Dec. 76. N. 3. p. 364.

SEPARAZIONE DI PATRIMONJ

Contro il terzo possessore dei Beni del defonto alienati dall' Erede non si concede il Benefizio della separazione dei Patrimoni, ameno che il prezzo dei Beni venduti non sia sempre estante. Dec. 31. N. 7. p. 168.

SEQUESTRANTE *AD EFFECTUM SOLVENDI*

Il sequestrante ad effectum solvendi *non può essere ammesso alla prova testimoniale per giustificare il suo credito.* Dec. 78. N. 3. p. 371.

SEQUESTRI

L'Art. 658. *del Regolamento di Procedura è relativo ai sequestri, e non ai giuramenti.* Dec. 53. N. 4. p. 255.

SEQUESTRO

Si permette lo scioglimento del sequestro quando per parte del Sequestrato si presta un' idonea cauzione. Dec. 81. N. 4. p. 382.

Il sequestro non priva il debitore del dominio della cosa a di lui danno sequestrata. Dec. 80. N. 1. p. 377.

Quando manca la liquidità, e certezza del titolo, nè costa della variata condizione del debitore il sequestro deve revocarsi. Dec. 75. N. 6. p. 360.

La Moglie, che ha riportata una Sentenza, colla quale vien condannato il di lei Marito a pagarli a titolo di alimenti una somma può per il conseguimento della medesima procedere legittimamente al sequestro. Dec. 70. N. 1. p. 342.

Il sequestro non priva il debitore del dominio della cosa a di lui danno sequestrata. Dec. 80. N. 1. p. 377.

Il sequestro non può sostenersi senza citazione di quegli che è successore, ed erede. Dec. 45. N. 3. p. 223.

V. Fortuito.

SEQUESTRO *AD EFFECTUM SISTENDI.*

Il sequestro ad effectum sistendi *resta provato dalla domanda di conferma, colla quale si richiede dal sequestrante la dichiarazione del credito.* Dec. 78. N. 1. p. 371.

SERVITU' D'ACQUEDOTTO

Quando si tratta di servitù dell' Acquedotto, sebbene l'acqua possa cambiar proprietario per il suo passaggio da un Fondo, ad un' altro, lo che avviene nel caso del di lei natural corso, ma non quando avviene per mezzo di un canale, resta sempre nel dominio del Fondo superiore. Dec. 7. N. 14. p. 53.

SOCIETA'

Nella Società in nome collettivo, nella quale spiegasi una Ditta Sociale, *sono solidalmente tenuti tutti i Soci per gl' impegni della stessa Società.* Dec. 3. N. 2. p. 30.

L' atto sociale commerciale in nome collettivo deve essere rimesso nel termine di giorni quindici da quello della data al Tribunale di Commercio, sotto pena di nullità in riguardo degli interessati. Ivi N. 3.

Quando fra' Socii è stabilito, che la Società debba cantare in testa di tutti, non può considerarsi una Società in partecipazione nella quale uno solo dei Socii è conosciuto, ed esposto a quelli, che con la Società contrattano. Ivi N. 1. p. 29.

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

SOCII

SOSPENSIONE DI MOLESTIE

SOSPENSIONE DI ESECUZIONE

SOSPETTO DI FALSITA'

TERMINE

Il termine delle Istanze pe' Decreti di deserzione d' appello è sufficiente quello, in cui la parte può esser fatta consapevole dell' Istanza presentata. Dec. 48. N. 3. 4. 5. p. 236.

Quando è decorso il termine, in cui l' appellante deve esibire i gravami, ha luogo la deserzione dell' appello. Ivi N. 6.

Il termine alla riproduzione degli atti comincia a decorrere dal giorno della prosecuzione dell' appello. Dec. 30. N. 1. 2. p. 165.

TERMINE AD APPELLARE

Il termine di sei mesi ad appellare è un termine di rigore *ed assolutamente perentorio del diritto ad appellare decorso il quale si deve l' appello considerare come non interposto.* Dec. 2. N. 5. p. 17.

L' appello per nullità è circoscritto per la sua interposizione nei termini stessi assegnati alla interposizione degli altri appelli, perciò debbono interporsi nei termini stabiliti agli appelli per l' ingiustizia. Ivi N. 7. p. 18.

V. Appello.

TERMINE A DEDURRE I GRAVAMI

La decorrenza del termine alla deduzione dei Gravami, ed alla riproduzione degli atti comincia a decorrere dal dì della scienza nell' appellante ch' è stata dall' appellato conosciuta la prosecuzione dell' appello e la intimazione ad esso fatta. Dec. 2. N. 10. 11. p. 18.

TERZO POSSESSORE

Tre sono i rimedi, che competono al terzo possessore che abbia purgato il Fondo dall' Ipoteche, e tutti diretti contro del Venditore. Dec. 18. N. 12. p. 115.

Il terzo possessore che vuole arrestare le molestie inferiteli da un Creditore ipotecario deve adempire alle formalità prescritte dall' Art. 2183. *del Codice Civile dei Francesi.* Ivi N. 6.

TESTATORE

Non bisogna recedere dal naturale significato delle parole senza che sia manifesta l' opposta volontà del Testatore. Dec. 10. N. 7. p. 77.

La presunzione che il Testatore non abbia voluto distruggere la sua volontà ha luogo quando si tratta che la Legataria è una Moglie dilettissima. Ivi N. 5.

TESTIMONI

In Livorno esiste la consuetudine di prevalersi per Testimoni agli atti di arresto dei Debitori di due persone addette alla forza armata della Polizia. Dec. 73. N. 1. p. 352.

I Famigli sono abilitati a far testimonianza come gli altri Cittadini. Ivi N. 2.

TRANSAZIONE

V. Proprietario di un Fondo.

TRIBUNALI DI COMMERCIO

Il Cod. di Commercio, ed il Regolamento successivo non hanno data ai Tribunali di Commercio facoltà di conoscere delle questioni circa l' esistenza di una Società della quale non v'ha Istrumento che si vuol porre in essere a carico di persona non addetta al Commercio. Dec. 26. N. 2. p. 146.

VENDITA

L' osservanza di un decennio serve d' interpetrazione al Contratto di vendita di un Fondo. Dec. 7. N. 5. p. 53.

Per includere nella vendita una servitù d' uopo è farne un' espressa convenzione. Ivi N. 4.

Nella esclusione della vendita di altri beni, che alcuno faccia del Mulino in quelli compreso, debbono necessariamente comprendersi anche gli annessi medesimi. Ivi N. 10.

Nella vendita non s' intendono comprese quelle diverse accessioni, che potendo star separate, e di per se non seguitano la cosa alienata se non ne sia stata fatta una espressa convenzione. Ivi N. 2.

Nella vendita di un Mulino si comprendono tutti gli annessi necessari all' uso medesimo. Ivi N. 9.

La vendita si suppone eseguita secondo la precedente consuetudine, o sia con quelle accessioni soltanto, che per il fatto dell' alienante sono divenute come un' aggregato del Fondo alienato. Ivi N. 1.

Colui, che vende una Tenuta con tutto quello, che la costituisce non può pretendere, che siano esclusi dalla vendita alcuni appezzamenti se non prova chiaramente una tale esclusione. Dec. 5. N. 1. pag. 37.

Non si possono credere esclusi dalla vendita di una Tenuta alcuni piccoli appezzamenti di tenuissimo valore. Ivi N. 2.

I piccoli appezzamenti addetti ad una Tenuta, sebbene non rammentati dal Perito eletto per farne la stima all' oggetto di eseguirne la vendita, non è un motivo per crederli esclusi. Ivi N. 3.

VISIS DELLE SENTENZE

I Visis*, che precedono le Sentenze sono incapaci di dichiararne la sostanza, quando sono nude, e semplici enunciative delle Scritture e dei documenti.* Dec. 16. N. 6. p. 105.

FINE DEL TOMO XXVIII.

AVVERTENZE

Alla Dec. 78. pag. 371. prima linea dell'Argomento, e prima linea del primo, e 3.° Sommario leggi „Solvendi„ invece di „ Sistendi „

Alla Dec. 80. pag. 377. alla prima linea dell' Argomento ove dice „ se deperiscono „ si ritenga come non apposto il *se*„.





